

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)	»	6
COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX)	»	19
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	20
GIUSTIZIA (II)	»	72
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	103
DIFESA (IV)	»	113
FINANZE (VI)	»	117
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	153
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	164
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	181
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	195
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	207

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Partito Democratico: PD; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Cambiamo!-Alleanza di Centro: Misto-NI-USEI-C!-AC; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Centro Democratico-Radicali Italiani+Europa: Misto-CD-RI+E; Misto-MAIE - Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE; Misto-Popolo Protagonista - Alternativa Popolare: Misto-PP-AP.

AFFARI SOCIALI (XII)	<i>Pag.</i>	232
AGRICOLTURA (XIII)	»	264
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	282
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	283
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	294
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	303
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	305
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL- L'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	»	306
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI- BUTARIA	»	308
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCA- RIO E FINANZIARIO	»	309
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	311

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA

AUTORIZZAZIONI AD ACTA:

Domanda di autorizzazione all'esecuzione di perquisizione domiciliare e conseguente sequestro di quanto ritenuto pertinente all'indagine nei confronti del deputato Fabio Massimo Boniardi (Doc. IV, n. 7) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
Domanda di autorizzazione all'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del deputato Antonio Pentangelo (Doc. IV, n. 8) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	4

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 10 giugno 2020. – Presidenza del presidente Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE.

La seduta comincia alle 12.45.

AUTORIZZAZIONI AD ACTA

Domanda di autorizzazione all'esecuzione di perquisizione domiciliare e conseguente sequestro di quanto ritenuto pertinente all'indagine nei confronti del deputato Fabio Massimo Boniardi (Doc. IV, n. 7).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 4 giugno 2020.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame della domanda di autorizzazione all'esecuzione di perquisizione domiciliare, e conseguente sequestro di quanto ritenuto pertinente all'indagine, nei confronti di Fabio Massimo Boniardi, nell'ambito del procedi-

mento penale n. 15171/19/21 RGNR, avanzata Procura della Repubblica presso il tribunale di Genova ed assegnata alla Giunta il 5 marzo scorso.

Avverte che deputato Boniardi, ritualmente invitato a fornire alla Giunta i chiarimenti opportuni ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento, ha fatto pervenire ieri la preannunciata memoria scritta e che, non essendo presente oggi, si intende che abbia rinunciato a intervenire personalmente.

Invita quindi il relatore Bazoli a svolgere un intervento.

Alfredo BAZOLI, *relatore*, fa presente che la richiesta in titolo è pervenuta alla Camera il 5 marzo 2020 dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Genova nell'ambito del procedimento penale n. 15171/19/21 RGNR.

Rileva che la documentazione trasmessa dall'autorità giudiziaria a corredo dell'ordinanza non contiene il verbale dei risultati delle operazioni di perquisizione, né il decreto che le dispone né l'informativa di PG che ha portato al decreto.

Tanto premesso, ritiene opportuno richiedere all'autorità giudiziaria un'integra-

zione documentale nel senso appena descritto, ai fini di una più ampia ricostruzione dei fatti – assai complessi e svoltisi tra il 2013 e il 2018 – all’origine del procedimento giudiziario nel cui ambito si colloca la domanda in titolo.

Fa presente inoltre che il deputato Boniardi ha trasmesso ieri una articolata memoria, che offre molteplici elementi per la descrizione dei fatti legati alla perquisizione, parzialmente diversa dalla ricostruzione fatta dalla Procura.

Propone pertanto di richiedere una integrazione degli atti, riservandosi di svolgere ulteriori considerazioni di merito dopo che saranno pervenuti i documenti ai quali ha fatto riferimento, chiedendo altresì alla Presidenza della Camera una proroga del termine per riferire all’Assemblea.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, alla luce delle osservazioni del relatore, propone che la Giunta, conformemente a precedenti occasioni, deliberi di richiedere all’autorità giudiziaria l’integrazione degli atti, chiedendo contestualmente alla Presidenza della Camera una proroga di trenta giorni del termine regolamentare per riferire in Assemblea.

(La Giunta concorda)

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, non essendovi altri interventi, rinvia il seguito dell’esame della domanda in titolo a una prossima seduta.

Domanda di autorizzazione all’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del deputato Antonio Pentangelo (Doc. IV, n. 8).

(Seguito dell’esame e rinvio).

La Giunta riprende l’esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 4 giugno 2020.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, ricorda che l’ordine del giorno reca il seguito dell’esame della

domanda di autorizzazione all’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del deputato Antonio Pentangelo (Doc. IV, n. 8). Ricorda, altresì, che il termine regolamentare di trenta giorni per riferire all’Assemblea verrà a scadenza il prossimo 14 giugno.

Nella scorsa seduta la relatrice, on. Annibali, ha fatto presente che in base a quanto risulta da notizie di stampa, il tribunale del Riesame il 3 giugno scorso ha annullato le misure cautelari nei confronti di alcuni coindagati, accogliendo il motivo di ricorso fondato sulla inutilizzabilità nel caso in questione delle intercettazioni, perché disposte nell’ambito di altro procedimento giudiziario.

Atteso che anche il deputato Pentangelo ha presentato ricorso al tribunale del riesame per i medesimi motivi, la relatrice si è riservata di avanzare una proposta in considerazione del fatto che un eventuale accoglimento anche del ricorso del deputato Pentangelo potrebbe determinare il venir meno del procedimento incardinato presso la Giunta per le autorizzazioni.

Segnala inoltre che il deputato interessato ha fatto pervenire una memoria scritta, corredata da alcuni allegati nonché copia dell’atto con cui il suo legale propone il riesame dell’ordinanza che dispone le misure cautelari e copia dei dispositivi che annullano le ordinanze nei confronti di altri indagati.

Chiede quindi alla relatrice Annibali se intenda intervenire.

Lucia ANNIBALI (IV), *relatrice*, ricorda che nella scorsa seduta – come poc’anzi fatto presente dal Presidente – si era riservata di avanzare una proposta in ragione della pendenza presso il tribunale del Riesame di un ricorso del deputato Pentangelo, presentato per gli stessi motivi di quello, già accolto, depositato da altri coindagati.

Risulta che il Tribunale del Riesame discuterà il ricorso proposto dall’on. Pentangelo il prossimo martedì 16 giugno. Pertanto, propone di attendere tale data chiedendo una breve proroga del termine regolamentare per riferire all’Assemblea.

Come ricordato dal Presidente, il deputato Pentangelo ha fatto intanto pervenire una relazione scritta con alcuni allegati e cioè: il parere *pro veritate* preannunciato dallo stesso deputato nel corso della sua audizione, copia del contratto tra la *Imperati Group* e il Movimento Politico Forza Italia per la locazione della sede del partito dell'appartamento in piazza Bovio 8 a Napoli, una perizia di stima del medesimo immobile e copia del provvedimento definitivo di decadenza relativo al permesso di costruire convenzionato rilasciato per la riconversione del complesso ex Cirio, emanato dal Settore Urbanistica – Ufficio Edilizia Privata della città di Castellammare di Stabia in data 11 marzo 2020 in ragione del mancato pagamento degli oneri dovuti.

Lo stesso deputato Pentangelo ha anche trasmesso copia dell'atto con cui il suo legale, lo scorso 4 giugno, ha proposto il riesame dell'ordinanza che dispone nei

suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari nonché copia dei dispositivi con cui il Tribunale annulla le precedenti ordinanze nei confronti di Angelina Rega, Maurizio Biondi, Adolfo Greco, Antonio Elefante, Vincenzo Colavecchia e Marcello Ciofalo.

Andrea DELMASTRO DELLE VE-DOVE, *presidente*, alla luce della richiesta della relatrice, propone, se non vi sono obiezioni, di richiedere una proroga di quindici giorni del termine di cui all'articolo 18 del Regolamento della Camera.

(La Giunta concorda)

Andrea DELMASTRO DELLE VE-DOVE, *presidente*, non essendovi altri interventi, rinvia il seguito dell'esame della domanda in titolo alla prossima seduta.

La seduta termina alle 12.55.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	6
COMUNICAZIONI DEI PRESIDENTI:	
Sulla missione a Zagabria – Conferenza interparlamentare sulla politica estera, di sicurezza e di difesa comune (PESC e PSDC) – (2-4 marzo 2020)	6
ALLEGATO (<i>Comunicazioni dei Presidenti</i>)	7

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 10 giugno 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.30 alle 8.45.

COMUNICAZIONI DEI PRESIDENTI

Mercoledì 10 giugno 2020. — Presidenza del presidente della IV Commissione, Gianluca RIZZO.

La seduta comincia alle 8.50.

Sulla missione a Zagabria – Conferenza interparlamentare sulla politica estera, di sicurezza e di difesa comune (PESC e PSDC) – (2-4 marzo 2020).

Gianluca RIZZO, *presidente*, rammenta che dal 2 al 4 marzo 2020 si è svolta la Conferenza interparlamentare sulla politica estera, di sicurezza e di difesa comune (PESC e PSDC) sui cui esiti chiede alla presidente Grande di riferire.

Marta GRANDE (M5S) deposita il testo di una relazione unitamente alle conclusioni adottate dalla Conferenza (*vedi allegato*). Resta, quindi, a disposizione dei colleghi per ogni chiarimento.

Le Commissioni prendono atto.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 8.55.

ALLEGATO

Sulla missione a Zagabria – Conferenza interparlamentare sulla politica estera, di sicurezza e di difesa comune (PESC e PSDC) – (2-4 marzo 2020).

COMUNICAZIONI DEI PRESIDENTI

1. Premessa.

Dal 2 al 4 marzo 2020 si è svolta a Zagabria la riunione della Conferenza interparlamentare sulla politica estera e di sicurezza comune (PESC) e sulla politica di sicurezza e difesa comune (PSDC), organizzata dalla Presidenza croata di turno del Consiglio dell'UE. Alla Conferenza ha partecipato una delegazione del Parlamento italiano composta dai senatori Laura Garavini (Presidente della 4^a Commissione Difesa – Italia Viva – P.S.I.) e Vito Rosario Petrocelli (Presidente della 3^a Commissione Affari esteri ed emigrazione – MoVimento 5 Stelle) e dai deputati Marta Grande (Presidente della III Commissione Affari esteri e comunitari – MoVimento 5 Stelle) e Gianluca Rizzo (Presidente della IV Commissione Difesa – MoVimento 5 Stelle).

2. Sintesi sulla struttura e sui contenuti dei lavori.

Distribuiti su tre giorni, i lavori della Conferenza si sono articolati su incontri, sessioni plenarie e gruppi di lavoro. Il 2 marzo è stato dedicato all'arrivo, alla registrazione dei partecipanti e a un primo incontro serale, ospitato dai presidenti delle Commissioni Affari esteri e Difesa del Parlamento croato, rispettivamente Miro Kovač e Igor Dragovan. Si è trattato di una proficua occasione di conoscenza tra le delegazioni, nell'ambito della diplomazia parlamentare, spesso giovevole per l'informale scambio di vedute e l'allaccio di relazioni istituzionali, tanto più utile

per la delegazione italiana in questo caso, poiché la Croazia, già appartenente alla Jugoslavia, confinante con l'Italia, è oggi un paese prospiciente. Al proposito, già il 29 maggio 2018 il Presidente della Camera, on. Roberto Fico, aveva ricevuto la Presidente della Repubblica croata, Kolinda Grabar-Kitarovic, mentre il 16 novembre 2018, una delegazione parlamentare croata – guidata dall'on. Gordan Jandroković – era stata ricevuta dalla vicepresidente della Camera, Maria Edera Spadoni. La mattinata del 3 marzo si è aperta con un incontro informale tra i capi delegazione, in cui la delegazione italiana ha chiesto lo svolgimento di un « dibattito d'urgenza » e nel corso del quale sono stati concordati ulteriori emendamenti sulla dichiarazione finale (sul cui testo, la procedura prevede che s'imbastisca un dialogo a distanza tra i vari Paesi, prima di convenire nella sede della Conferenza). L'inserimento, per la prima volta, di un dibattito d'urgenza nei lavori della Conferenza, avvenuto su iniziativa della Presidenza croata, ha riscontrato un generale apprezzamento da parte delle delegazioni, in quanto capace di introdurre un elemento di adattabilità della Conferenza stessa ai mutamenti di scenario in corso. Il dibattito d'urgenza – come si vedrà – ha avuto a oggetto le due questioni distinte (Siria e Libia), riservando a ciascuna lo stesso tempo. Indi, la Conferenza si è aperta in modo formale, presieduta dal Presidente della Commissione Affari esteri del Parlamento europeo, David McAllister (eletto in Germania) e con i saluti di benvenuto del menzionato Presidente del Parlamento croato, Gordan

Jandroković. Quest'ultimo ha affermato che l'UE deve svolgere un ruolo più attivo e visibile nello panorama globale, soprattutto nel suo vicinato orientale e meridionale, e deve esprimere un indirizzo politico unitario sulle minacce comuni, quali il terrorismo, la criminalità organizzata transnazionale, l'immigrazione irregolare, il cambiamento climatico, la proliferazione delle armi nucleari e, da ultimo, la diffusione Coronavirus. Sottolineato come la Croazia impieghi ben 6500 uomini a difesa del confine orientale, che è al contempo frontiera nazionale e dell'Unione europea tutta, ha ribadito la necessità di un metodo politico comune che riveli consapevolezza della complessità geopolitica dell'area e come essa non possa prescindere da un'impostazione fondata sul multilateralismo e sulla credibilità delle istituzioni europee.

Si sono poi svolte le tre sessioni principali, dedicate, rispettivamente a:

- a) le sfide globali dell'Europa;
- b) la prospettiva di allargamento per i Paesi dei Balcani occidentali;
- c) l'industria della difesa europea.

3. *Segue: sintesi sulle sessioni.*

a) *Sfide globali per un'Europa resiliente e influente.*

Vi sono intervenuti introduttivamente i menzionati presidenti delle Commissioni esteri e difesa del Parlamento (monocamerale) croato. L'on. Kovac ha sottolineato la necessità che l'Unione europea si mostri all'altezza delle minacce che incombono sugli ordinamenti democratici europei, producendo una strategia comune ed efficace, coinvolgendo a pieno i Parlamenti nazionali. L'on. Dragovan ha auspicato la progressiva integrazione delle capacità difensive dei Paesi membri, non già in chiave di *escalation* nella disponibilità degli armamenti ma come concezione di sicurezza comune e condivisa della difesa, soprattutto per una protezione dei confini meridionali, nel contesto dei quali è es-

senziale proseguire speditamente il percorso di accessione di Albania e Macedonia del Nord. In sostituzione del Primo ministro Palenkovic, del quale è stato letto un indirizzo di saluto, è quindi intervenuto a più riprese il Ministro degli Affari esteri ed europei della Croazia, Gordan Grlić Radman. In particolare, il Ministro Radman ha coltivato molti degli spunti del presidente del Parlamento Jandroković. Constatata la caratteristica interdipendente delle sfide che ciascun Paese membro affronta in questo tempo, ha rimarcato anch'egli come l'UE deve esprimere la necessaria credibilità di attore globale – per esempio – per affrontare la crisi ucraina e le relazioni con una potenza come la Turchia. Egli si è detto a favore di una strategia dell'UE per l'Africa, del rafforzamento dei partenariati strategici con USA e America Latina e della cooperazione UE-NATO.

Nel successivo dibattito, sono intervenuti molti parlamentari nazionali ed europei. Tra le questioni principali sollevate – e su cui il ministro Ramdan ha interloquito più volte – meritano menzione il flusso migratorio al confine greco-turco e le eventuali sanzioni nei confronti della Turchia; la necessità di una strategia UE per l'Africa, anche per evitare una sempre maggiore influenza di Cina, Russia e USA in quel continente; l'allargamento ai Balcani occidentali; il futuro di FRONTEX; l'importanza di assicurare risorse adeguate per la sicurezza e la difesa comuni nel prossimo bilancio UE 2021-2027; quale prospettiva per una politica migratoria comune e per la riforma del regolamento di Dublino. Quanto alla situazione dei migranti sulle isole greche prospicienti la costa turca, la delegazione ellenica è intervenuta per sottolineare come si tratti di una concentrazione organizzata ad arte dal governo turco, quale arma di pressione « asimmetrica », cui l'UE deve reagire con forza, poiché – anche in questo caso – i confini nazionali greci sono i limiti territoriali dell'Unione tutta. Inoltre, dalla delegazione dei Paesi Bassi è stato manifestato disaccordo su un allargamento ai Paesi dei Balcani occidentali se non vengono rigorosamente rispettate le prescritte condizioni.

In particolare, secondo la delegazione dei Paesi Bassi, è prematuro avviare negoziati con l'Albania poiché sussistono preoccupazioni circa il rispetto dello Stato di diritto e in merito alla criminalità organizzata. È intervenuta anche la sen. Garavini la quale, dopo aver espresso solidarietà ai colleghi greci, ha, tra l'altro, sottolineato la necessità per l'UE di essere maggiormente protagonista in materia di sicurezza e difesa, di esprimersi in maniera unitaria, anche su Libia e Siria, di dare centralità all'Africa nelle sue politiche e di evitare che vi siano tagli alle risorse per la difesa e la sicurezza nel prossimo bilancio pluriennale dell'Unione 2021-2027. La delegazione tedesca ha affrontato il tema delle missioni navali europee nel mar Mediterraneo e la necessità di chiarezza nello scacchiere libico, non essendo chiaro se l'Unione europea appoggi Al Serraj e se intenda davvero marginalizzare il generale Haftar. Negli interventi di altre delegazioni – giova ripetere – non sono mancate questioni inerenti ai rapporti con la Cina e la Russia né sottolineature sulla complessa situazione dei Balcani orientali e meridionali e sui riflessi dei cambiamenti climatici sulle rotte artiche. Dalla delegazione della Camera polacca è venuto un accenno preoccupato alla tenuta dello stato di diritto in Polonia, conseguenza della strumentalizzazione da parte delle forze populiste del tema migratorio.

b) Una prospettiva europea credibile per i Paesi dei Balcani occidentali.

Tenutasi nel pomeriggio del 3 marzo, la seconda sessione ha visto intervenire in via introduttiva e a più riprese, i parlamentari europei di elezione croata Tonino Picula (Alleanza progressista di Socialisti e Democratici) e Željana Zovko (Partito popolare europeo (Democratici cristiani)), membri della Commissione Affari esteri del Parlamento europeo, e Genoveva Ruiz-Calavera della Direzione generale per il vicinato e l'allargamento della Commissione europea. Negli interventi introduttivi e nel successivo dibattito, nel corso del quale sono intervenuti molti parlamentari nazionali ed europei, si è registrato un diffuso favore per il

proseguimento del processo di allargamento dell'Unione verso i Balcani occidentali, anche mediante l'avvio dei negoziati con l'Albania e la Macedonia del Nord, e per la riforma del metodo dei negoziati di adesione presentata a febbraio dalla Commissione europea, in riferimento alla quale è considerato positivamente il concetto di progressività. In tale contesto, inoltre, si è sottolineata l'importanza di assicurare risorse adeguate per il nuovo Strumento di assistenza preadesione (IPA III) 2021-2027. Si segnala, in particolare, che anche in questo dibattito la delegazione dei Paesi Bassi è intervenuta per confermare la sua posizione secondo la quale l'allargamento non può essere portato avanti se non si rispetta lo Stato di diritto o non si attuano preliminarmente le necessarie riforme concordate. Da sottolineare altresì l'intervento della parlamentare europea Nathalie Loiseau (Renew Europe – Francia), secondo la quale occorrerebbe prima riformare l'UE e poi occuparsi dell'ingresso di nuovi Paesi e sarebbe, inoltre, più corretto parlare di riunificazione e non di allargamento. Infine, merita segnalare il reiterato intervento della delegazione polacca, secondo la quale i problemi in ordine allo Stato di diritto che si stanno verificando in Polonia sarebbero probabilmente più gravi se la Polonia non fosse uno Stato membro dell'UE. È intervenuta anche l'on. Grande, la quale ha affermato, in particolare, che l'Italia ritiene i Balcani parte dell'UE e che, se il processo di allargamento non viene portato avanti, sarà inevitabile che altri attori internazionali prendano il posto dell'Unione nella regione balcanica. Inoltre, ha sottolineato l'importanza di consolidare le relazioni tra i Parlamenti nazionali.

c) Rafforzare la cooperazione e l'industria della difesa europee.

La terza sessione si è tenuta nella mattinata del 4 marzo; vi sono intervenuti, preliminarmente e poi nel corso del successivo dibattito, il Vice Primo ministro e Ministro della difesa della Croazia, Damir Krstičević, che ha parlato dell'industria della difesa croata; il Direttore generale

per l'industria della Difesa e lo Spazio della Commissione europea, Timo Pesonen. Quest'ultimo ha esposto le proposte della Commissione europea per tendere verso un'Unione della difesa europea, la cui funzione deve essere quella di gestire le crisi e di proteggere l'Europa. Egli ha sottolineato che la difesa europea deve essere complementare alla NATO ma devono essere evitate duplicazioni e sprechi. Ha affermato che le commesse per l'industria della difesa devono assumere progressivamente un carattere continentale e non nazionale. È quindi intervenuto il vice segretario generale facente funzioni per la PSDC e la risposta alle crisi del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), Pawel Herczynski, che ha resoconto in merito alle attività del SEAE. Questi primi tre interventi, più in generale, hanno sottolineato come debbano essere garantite risorse adeguate per il Fondo europeo per la difesa, per la mobilità militare e per rafforzare la competitività dell'industria della difesa europea e consolidare gli investimenti in ricerca e sviluppo anche nell'ottica *dual use*. Inoltre, si è ribadita la necessità di rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri nel campo della difesa, rafforzando anche i progetti PESCO, e il partenariato strategico con la NATO. Da più parti si è inoltre chiesto di avere maggiori informazioni sullo stato di attuazione dei progetti della cooperazione rafforzata PESCO. La delegazione britannica è intervenuta per chiedere che, nei progetti difesa comune, il Regno Unito sia coinvolto nonostante il procedimento della BREXIT. Ad avviso della delegazione britannica – nell'architettura della PESCO e nella politica di sicurezza e difesa dell'UE – il Regno Unito non dovrebbe essere considerato propriamente un Paese terzo. Questo rilievo ha suscitato le perplessità delle delegazioni belga e francese.

4. Gruppi di lavoro.

Nel pomeriggio del 3 marzo 2020, si sono tenuti tre gruppi di lavoro, sulle cui conclusioni vi è stato un momento di restituzione alla sessione plenaria nella

matinata del 4 marzo. I gruppi di lavoro avevano a oggetto, rispettivamente, il partenariato orientale dopo il 2020, la cooperazione rafforzata PESCO e il ruolo delle donne per la pace e la sicurezza. Al gruppo di lavoro sulla PESCO hanno preso parte la sen. Garavini e l'on. Rizzo, mentre al gruppo sul ruolo delle donne per la pace e la sicurezza ha partecipato l'on. Grande. Il gruppo di lavoro sulla PESCO è stato introdotto e moderato dalla citata parlamentare europea, del gruppo macronista Renew Europe, Loiseau. Ella ha illustrato come la somma dei bilanci della difesa dei paesi europei collochi l'Europa al 2° posto nel mondo per spese militari; nondimeno come potenza militare mondiale essa è molto lontana da quella posizione. L'on Loiseau ha poi – tra l'altro – affermato che le geometrie mondiali richiedono affidabilità e continuità di politiche e investimenti coerenti con esse, ciò che al momento le appare un obiettivo piuttosto complesso da ottenere dato che la PESCO oscilla tra l'istanza intergovernativa e quella comunitaria. In questo contesto, il controllo parlamentare, in sede sia europea sia nazionale resta fondamentale. Sono poi intervenuti Arnaud Migoux (capo settore al SEAE) e Zdravko Perajica, capo dipartimento per i rapporti con l'UE e la Nato del Ministero della difesa croato. È seguito un denso dibattito, cui ha preso parte la sen. Garavini (che ha sottolineato la necessità di garantire risorse adeguate al Fondo europeo per la difesa), oltre a parlamentari dalla Grecia, dai Paesi Bassi e dal Regno Unito. Il gruppo di lavoro sul ruolo delle donne per la pace e la sicurezza è stato moderato dalla parlamentare europea di elezione tedesca Hannah Neumann, del gruppo del Verdi. L'intervento introduttivo è stato tenuto da Sandra Jonjić del Ministero della difesa della Croazia. Diverse parlamentari, compresa l'on. Grande, sono intervenute per riportare le proprie esperienze personali e quelle dei rispettivi Paesi. L'on. Grande ha, tra l'altro, segnalato come in Italia negli ultimi anni siano cresciuti gli attacchi contro le donne, in particolare attraverso i *social network*.

5. Riunione dei Parlamenti del Sud.

A margine della conferenza, si è svolta, nella mattinata del 3 marzo, la consueta riunione dei rappresentanti dei Parlamenti del Sud (GroupMED). Oltre alla delegazione del Parlamento di Cipro, che ha presieduto la riunione, erano presenti le delegazioni dei Parlamenti di Italia, Francia, Grecia e Spagna. È stato approvato, innanzitutto, un calendario di rotazione della Presidenza delle riunioni del GroupMED per i prossimi cinque anni. Secondo il calendario approvato, il semestre in corso è presieduto da Cipro, mentre l'Italia avrà la Presidenza del gruppo nel secondo semestre 2020 e nel primo semestre 2024. Si è stabilito, altresì, che quando un Paese detiene il semestre di presidenza del Consiglio dell'UE avrà anche automaticamente il semestre di Presidenza del GroupMED. Il Gruppo, inoltre: ha confermato la proposta, già avanzata, di discutere della Libia nel dibattito d'urgenza della Conferenza; ha accettato la proposta italiana di emendare la bozza di conclusioni della Conferenza in corso, nella parte concernente la Libia; ha appoggiato la richiesta greca di emendare la bozza di conclusioni per inserire un punto che esprimesse preoccupazione per la situazione dei migranti al confine tra Grecia e Turchia.

6. Dibattito d'urgenza.

Il dibattito d'urgenza – come accennato – si è tenuto nella tarda mattinata del 4 marzo e si è occupato prima della Siria e poi della Libia. Per quanto riguarda la Siria, la delegazione belga ha introdotto la discussione ricordando il dramma umanitario in corso nella zona di Idlib e affermando che la priorità è salvare la popolazione civile. Secondo la delegazione belga, inoltre, i crimini di guerra devono essere sempre puniti a livello internazionale e l'UE deve assumersi un ruolo di *leader* nel promuovere la pace, il rispetto dei diritti umani e la stabilità della Siria. Sulla stessa linea si sono espresse altre delegazioni, che hanno anche richiesto un'internazionalizzazione della crisi siriana e un maggiore

coinvolgimento dell'ONU. È intervenuta anche la Presidente Grande che ha invitato l'UE ad adottare un approccio unico e ad implementare corridoi umanitari. La Presidente ha anche sottolineato la necessità di garantire il rispetto dei diritti umani sia dentro che fuori dai confini dell'Unione. Particolarmente forte si è rivelato l'intervento della delegazione greca che ha denunciato l'invasione turca della Siria come una violazione del diritto internazionale e una destabilizzazione dell'intera regione e ha invocato la piena applicazione della risoluzione n. 2254 (2015) dell'ONU. Ha poi chiesto d'intervenire anche Volkan Bozkir, presidente designato dell'Assemblea generale dell'ONU e invitato alla Conferenza per la Turchia, il quale, con un lungo discorso, ha espresso il punto di vista del suo governo, sottolineando in particolare che: ai confini con la Siria vi sono molteplici attività terroristiche e a Idlib sono presenti circa 10 mila terroristi; i confini europei – a suo avviso – sono quelli tra Turchia e Iran e Siria e non quelli tra Grecia e Turchia; il pericolo viene dalla Siria o dall'Iraq o da altre regioni e non dalla Turchia; occorre concordare soluzioni comuni tra Turchia e UE, come erano state trovate con l'accordo del 2015, anche perché la situazione attuale, con più di 4 milioni di profughi già in territorio turco e un altro milione e mezzo circa al confine, non può andare avanti a lungo. Per quanto concerne la Libia, l'on. Grande ha introdotto la discussione ricordando come l'instabilità della regione, dove si registrano, tra l'altro, traffico di organi e armi e tratta di esseri umani, ha un impatto non solo sull'area mediterranea ma su tutta l'UE. Pertanto, l'on. Grande ha invocato un intervento rapido ed efficace da parte dell'Unione europea. Inoltre, ha ricordato gli emendamenti richiesti dall'Italia, anche a nome del GroupMED, alle conclusioni della Conferenza per sottolineare l'esigenza di mantenere unita la Libia e il dialogo tra le parti e sostenere il lancio di una nuova missione Sophia nel Mediterraneo. La delegazione greca è intervenuta per condannare il comportamento della Turchia che interferisce nella guerra civile libica e destabilizza l'intera regione.

7. Conclusioni.

La Conferenza si è chiusa con le osservazioni del dell'on. Miro Kovač, e del citato presidente della Commissione Affari esteri del Parlamento europeo, David

McAllister. È seguito l'annuncio che la prossima Conferenza interparlamentare sulla PESC/PSDC si terrà a Berlino nel secondo semestre 2020, in una data ancora da individuare.

Indi sono state approvate le conclusioni (*vedi allegato*).



CROATIAN
PARLIAMENT



Croatian Presidency of the
Council of the European Union
PARLIAMENTARY DIMENSION

**Conferenza interparlamentare per la PESC/PSDC
Zagabria (2-4 marzo 2020)**

CONCLUSIONI

La Conferenza interparlamentare:

1. rileva che l'ambiente strategico esterno dell'Unione è diventato più complesso e più disputato; ritiene che l'UE debba assumere un ruolo di leadership globale e difendere e promuovere attivamente i suoi valori e i suoi interessi in tutto il mondo, specie in materia di multilateralismo, diritto internazionale, democrazia e diritti umani;
2. l'attuale ambiente di sicurezza, caratterizzato dalla maggiore assertività di alcune potenze globali e regionali, da una crescente pressione sulla cooperazione e sulle istituzioni multilaterali e da dinamiche in movimento sulla scena globale, richiede una cooperazione più intensa fra gli Stati membri e le istituzioni dell'UE;
3. sottolinea pertanto l'urgente necessità di un forte coordinamento politico e strategico e di un'azione esterna più unita e proattiva affinché l'UE sia in grado di fronteggiare le molteplici sfide che incidono direttamente o indirettamente sulla sua sicurezza, i suoi valori e i suoi interessi strategici; mette in rilievo l'importanza di un ulteriore miglioramento dell'efficacia della Politica estera e di sicurezza comune e della Politica di sicurezza e di difesa comune;
4. ricorda che, per diventare un attore più efficace nel suo vicinato e al di là di esso, l'UE deve essere in grado di allearsi con partner strategici di tutto il mondo aventi la sua stessa sensibilità e che condividano i suoi valori e i suoi principi; a tale proposito, auspica un miglioramento delle sue capacità di anticipazione e risposta agli effetti della globalizzazione, alle campagne di disinformazione esterne e alle nuove priorità e alleanze stabilite dalle potenze emergenti;
5. è favorevole al proseguimento delle discussioni sulla creazione di eventuali piattaforme inclusive di dialogo politico all'interno dell'UE, in piena cooperazione

con gli Stati membri, al fine di concordare le posizioni europee comuni sulle questioni d'attualità in materia di architettura di sicurezza dell'UE, ivi compresa l'efficienza del processo decisionale nel campo della politica di sicurezza e la promozione dei valori e degli interessi comuni;

6. plaude all'iniziativa della Presidente della Commissione di avviare una Conferenza sul futuro dell'Europa; sottolinea la necessità di trattare adeguatamente la PESC e la PSDC nell'ambito della Conferenza, nonché l'importanza dell'inclusione dei Parlamenti nazionali nelle sue attività; è a favore del coinvolgimento dei paesi dei Balcani occidentali nella Conferenza;
7. sottolinea il ruolo cruciale svolto dai Parlamenti attraverso la diplomazia parlamentare, la mediazione e la prevenzione dei conflitti, quale pilastro della PESC dell'UE; chiede un maggior coinvolgimento dei Parlamenti nazionali e del Parlamento europeo nel controllo, nella supervisione e nella gestione dei pertinenti strumenti esterni dell'UE; ribadisce l'importanza dei Parlamenti nazionali e del Parlamento europeo quali soggetti indispensabili della PESC;
8. saluta l'impegno della Commissione nei confronti della prospettiva di adesione dei Balcani occidentali e della riaffermazione dell'enorme importanza strategica della regione per l'Unione; sottolinea il suo impegno a favore dell'allargamento, che rimane il più importante pilastro della politica dell'UE verso il suo vicinato più prossimo; ribadisce che l'UE ha bisogno di una posizione ambiziosa e credibile in merito all'allargamento;
9. prende atto della nuova metodologia di allargamento; ribadisce che l'UE dovrebbe continuare a guidare i paesi dei Balcani occidentali verso l'adesione e invita il Consiglio europeo a seguire a sostenere il percorso europeo dei Balcani occidentali; fa notare che l'allargamento è un processo basato sul merito e condizionato dall'adesione ai criteri di Copenaghen, ai principi della democrazia, al rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze e il rispetto dello stato di diritto, e dai risultati raggiunti da ciascun paese nell'osservare e attuare durevolmente i pertinenti criteri; sottolinea l'importanza del mantenimento di relazioni di buon vicinato e dell'adeguato allineamento dei paesi candidati alla PESC;
10. ricorda che la prospettiva europea costituisce un potente catalizzatore per le riforme, il consolidamento della democrazia e il rafforzamento del controllo dell'UE sia nei paesi candidati che in quelli potenzialmente tali; prende atto della raccomandazione

della Commissione di aprire le trattative di adesione con la Repubblica d'Albania e la Repubblica della Macedonia del nord, sulla base di una sua valutazione positiva dei progressi compiuti e del rispetto dei criteri individuati dal Consiglio; attende con interesse che il Consiglio europeo torni sulla questione prima del vertice UE-Balcani occidentali a Zagabria, allo scopo di dare maggiore impulso al processo di allargamento;

11. sottolinea che l'UE dovrebbe continuare a concentrarsi sui Balcani occidentali anche nel settore della sicurezza e della difesa fornendo loro sostegno per lo sviluppo di capacità nella lotta contro le minacce climatiche, ibride e cibernetiche nonché la disinformazione, specie attraverso un dialogo strutturato, esercitazioni e comunicazione strategica, e attraverso la promozione di valori e interessi comuni;
12. riconosce che la stabilità dell'Unione è influenzata da una varietà di sfide e minacce provenienti dal suo vicinato orientale e meridionale e incoraggia lo sviluppo di relazioni strategiche più strette con i partner orientali e meridionali; ricorda il potenziale di trasformazione dell'UE per le regioni e i paesi limitrofi; ribadisce il proprio sostegno ai partner orientali e alla loro resilienza; sottolinea, tuttavia, che il Partenariato orientale, per avere più successo, necessita di un rinnovato dinamismo e di un approccio rafforzato per conseguire una maggiore convergenza in linea con le aspirazioni di ciascun paese nello spirito del principio "dare di più per ricevere di più" e nel pieno rispetto della condizionalità politica; a tale proposito, attende con interesse la discussione sulle priorità e gli obiettivi del Partenariato orientale per il periodo successivo al 2020 in occasione del prossimo vertice del Partenariato orientale;
13. ricorda che la stabilità, la sicurezza e la prosperità del vicinato meridionale sono di cruciale importanza per l'UE; rammenta che quei paesi subiscono attualmente pressioni migratorie causate da conflitti, violenza e instabilità in Siria, Libia, Sahel e nella regione subsahariana; sottolinea l'importanza di integrare gli sforzi a livello politico e di sicurezza con una strategia volta a garantire la sicurezza del vicinato meridionale e a promuovere i valori e i processi democratici; ricorda inoltre che l'Africa, a causa dei suoi problemi demografici, di sicurezza e di sviluppo, dovrebbe rappresentare una priorità per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea; ritiene che la pace e la stabilizzazione duratura della Libia costituiscano una priorità comune, utile alla stabilità dell'intera regione euromediterranea; sottolinea il suo pieno sostegno agli sforzi guidati dalle Nazioni Unite per una soluzione politica della crisi conforme alle conclusioni della Conferenza di Berlino; sottolinea inoltre la necessità di preservare l'unità della Libia, il dialogo costante tra le parti e il sostegno all'avvio di una nuova operazione della PSDC nella regione del Mar Mediterraneo, che si prefigga di attuare l'embargo sulle armi e combattere la criminalità organizzata; accoglie con favore la dichiarazione del Vicepresidente/Alto

rappresentante secondo cui l'Unione europea è pienamente impegnata nel processo di pace in Medio Oriente;

14. esprime profonda preoccupazione per la minaccia esterna che sta sperimentando la Grecia a causa dell'attuale improvvisa, massiccia, organizzata dall'estero e asimmetrica concentrazione di cittadini stranieri alle sue frontiere terrestri e marittime con la Turchia, che costituiscono i confini sudorientali dell'UE;
15. sottolinea il contributo delle missioni e delle operazioni civili e militari guidate dall'UE alla pace, alla sicurezza e alla stabilità internazionali; riconosce che l'UE è chiamata ad agire come un attore globale in grado di sorvegliare simultaneamente più aree geografiche;
16. deplora il collasso degli efficaci regimi internazionali di controllo degli armamenti, disarmo e non proliferazione, nonché delle misure di attenuazione delle tensioni e rafforzamento della fiducia che sono la chiave di volta della sicurezza europea e globale; sottolinea che, alla luce delle "tecnologie emergenti" come la cybertecnologia e le armi autonome, il disarmo, il controllo degli armamenti e la non proliferazione dovrebbero diventare uno dei principali riferimenti della politica dell'UE; esorta il Vicepresidente/Alto rappresentante a continuare a far uso di tutti i mezzi politici e diplomatici disponibili per salvaguardare il piano d'azione congiunto globale (PACG) e a varare una strategia coerente e credibile per dei negoziati multilaterali tesi all'attenuazione delle tensioni regionali nel Golfo;
17. incoraggia un approccio alle relazioni internazionali, sia nelle sedi multilaterali che nelle relazioni bilaterali con i paesi terzi, incentrato sul rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali; sottolinea l'importanza della protezione dei diritti umani in tutto il mondo e in questo senso appoggia l'approvazione di un possibile regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani quale strumento della Politica estera e di sicurezza comune; esorta la Commissione e gli Stati membri a combattere l'impunità delle persone complici di gravi violazioni dei diritti umani ovunque nel mondo;
18. riconosce gli sforzi degli Stati membri nel settore della sicurezza e della difesa volti a rafforzare ulteriormente la cooperazione europea nel campo della difesa, tra l'altro seguitando a attuare, consolidare e rendere tra loro coerenti le iniziative di difesa avviate (PESCO, CARD, EDF, mobilità militare), nonché sviluppando una dimensione industriale e di ricerca delle iniziative di difesa dell'UE imperniata sulle capacità; auspica il proseguimento della discussione in corso sul proposto Fondo europeo per la pace; sostiene una cooperazione UE-NATO più mirata come investimento nella sicurezza europea e come contributo alle relazioni transatlantiche, pur nel rispetto del ruolo distinto delle due organizzazioni;

19. riconosce la necessità di una futura cooperazione con il Regno Unito nell'ambito della PESC e della PSDC; è disposta a contribuire a un discorso costruttivo sulla cornice della futura cooperazione UE-Regno Unito in materia di PESC e PSDC; sostiene gli sforzi della Commissione per discutere l'argomento con il Regno Unito; incoraggia i parlamentari del Regno Unito a insistere sull'importanza della futura cooperazione nell'ambito della PESC e della PSDC.
20. auspica una collaborazione più stretta e più coerente fra i Parlamenti nazionali e il Parlamento europeo nel campo della sicurezza e della difesa; sottolinea l'esigenza di garantire un efficace controllo parlamentare delle iniziative attuate nell'ambito della Politica di sicurezza e difesa comune;
21. reputa di vitale importanza il nesso tra lo spazio comune di libertà e sicurezza ai sensi dell'art. 67 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea da un lato, e la Politica estera, di difesa e di sicurezza comune dall'altro, nel quadro della coerenza fra le politiche dell'UE previste nell'art. 7 di detto Trattato; sottolinea che, parimenti, la sicurezza e la stabilità all'interno dell'UE possono essere garantite attraverso una politica di difesa comune; evidenzia che, in tale contesto, la partecipazione agli investimenti nel settore della difesa dovrebbe basarsi sul principio della parità di accesso per tutti gli Stati membri;
22. prende atto della revisione strategica della PESCO e invita gli Stati membri a far propria a tutti gli effetti l'ambizione di elaborare progressivamente una politica di difesa comune conformemente alle disposizioni dell'art. 42 TUE, rafforzando in tal modo l'identità europea e la sua indipendenza, nel pieno rispetto del ruolo essenziale della NATO in Europa e nella regione transatlantica e degli impegni degli Stati membri dell'UE che sono anche alleati NATO, al fine di promuovere la pace, la sicurezza e il progresso in Europa e nel mondo; chiede agli Stati membri dell'UE di adoperarsi maggiormente a favore del piano d'azione sulla mobilità militare; raccomanda alla Commissione e al Vicepresidente/Alto rappresentante di condividere le loro riflessioni al riguardo nella loro relazione sui primi cento giorni di mandato;
23. sottolinea l'importanza del mantenimento di un'adeguata dotazione di bilancio per raggiungere un livello di ambizione per il FED e la mobilità militare, nell'ambito del Quadro finanziario pluriennale 2021-2027, che supporti il raggiungimento degli obiettivi strategici di sicurezza e di difesa dell'UE; sostiene un approccio strategico allo sviluppo di capacità comuni a lungo termine; sottolinea la necessità di includere una componente di sostegno alle commesse, così rendendo operative la solidarietà e la coesione europee nel rafforzamento delle capacità di difesa e invita la Commissione e il VP/AR a considerare prioritario tale aspetto;

24. ricorda che un approccio inclusivo alla difesa e alla mediazione, prevenzione e risoluzione dei conflitti è fondamentale per la loro tenuta a lungo termine e ricorda che il successo della risoluzione dei conflitti è maggiore quando la parità e l'uguaglianza di genere sono rispettate durante l'intero processo e nel rafforzamento delle capacità dell'architettura di sicurezza dell'UE; invita la Commissione e il SEAE a prevedere un impegno strutturale delle donne in tutte le loro attività legate alla gestione di crisi; invita l'UE e gli Stati membri a contribuire attivamente all'attuazione della risoluzione 1325 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite su donne, pace e sicurezza e delle sue risoluzioni di accompagnamento;
25. plaude all'impegno del Vicepresidente/Alto rappresentante di lavorare a stretto contatto con i Parlamenti nazionali e il Parlamento europeo; attende con interesse di cooperare con il VP/AR sugli importanti temi discussi in questa Conferenza; auspica di poter valutare i progressi compiuti in materia assieme al Vicepresidente/Alto rappresentante in occasione della prossima Conferenza interparlamentare.

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla diffusione intenzionale, seriale e massiva di informazioni false (cosiddette *fake news*). Seguito esame C. 1056 Fiano, C. 2103 Boschi, C. 2187 Mollicone e C. 2213 Lattanzio.

19

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 10 giugno 2020.

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla diffusione intenzionale, seriale e massiva di informazioni false (cosiddette *fake news*). Seguito esame C. 1056 Fiano, C. 2103 Boschi, C. 2187 Mollicone e C. 2213 Lattanzio.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.10 alle 15.15.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

DL 26/2020: Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020. C. 2471-A Governo	20

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2500 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>) ...	20
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	58
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	65

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	57

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2329 Brescia, recante « Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di soppressione dei collegi uninominali e di soglie di accesso alla rappresentanza nel sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali plurinominali ».	
Audizione di Pino Pisicchio, Professore di diritto pubblico comparato dell'Università degli Studi Internazionali di Roma. (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	57
Audizione di Mauro Volpi, Professore di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Perugia (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	57

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 10 giugno 2020.

DL 26/2020: Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020.
C. 2471-A Governo.

Il Comitato si è riunito dalle 11.15 alle 11.30.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 10 giugno 2020. — Presidenza del Presidente Alberto STEFANI.

La seduta comincia alle 14.

DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

C. 2500 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alberto STEFANI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla V Commissione Bilancio, il disegno di legge C. 2500, di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Stefano CECCANTI (PD), *relatore*, illustra il provvedimento che si compone di 266 articoli, suddivisi in 8 Titoli.

Il Titolo I (Salute e sicurezza), comprende gli articoli da 1 a 23; il Titolo II (Sostegno alle imprese e all'economia – articoli da 24 a 65) è suddiviso in 2 Capi: il Capo I (Misure di sostegno) consta degli articoli da 24 a 52; il Capo II (Regime quadro della disciplina degli aiuti) comprende gli articoli da 53 a 65.

Il Titolo III (Misure in favore dei lavoratori – articoli da 66 a 103) è suddiviso in 2 Capi: il Capo I (Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) comprende gli articoli da 66 a 81; il Capo II (Altre misure urgenti in materia di lavoro e politiche sociali) comprende gli articoli da 82 a 103.

Il Titolo IV (Disposizioni per la disabilità e la famiglia) comprende gli articoli 104 e 105.

Il Titolo V (Enti territoriali e debiti commerciali degli enti territoriali) comprende gli articoli da 106 a 118.

Il Titolo VI (Misure fiscali) comprende gli articoli da 119 a 164.

Il Titolo VII (Disposizioni per la tutela del risparmio nel settore creditizio – articoli da 165 a 175) consta di 2 Capi: il Capo I (Garanzia dello Stato su passività di nuova emissione) comprende gli articoli da 165 a 167; il Capo II (Regime di sostegno pubblico per l'ordinato procedimento delle misure di liquidazione coatta amministrativa di banche di ridotte dimensioni) comprende gli articoli da 168 a 175.

Il Titolo VIII (Misure di settore – articoli da 176 a 266) consta di 13 Capi.

Il Capo I (Misure per il turismo e la cultura) comprende gli articoli da 176 a 185; il Capo II (Misure per l'editoria) comprende gli articoli da 186 a 195; il Capo III (Misure per le infrastrutture e i trasporti) comprende gli articoli da 196 a 215; il Capo IV (Misure per lo sport) comprende gli articoli da 216 a 218; il Capo V (Misure in materia di giustizia) comprende gli articoli da 219 a 221; il Capo VI (Misure per l'agricoltura, la pesca e l'acquacoltura) comprende gli articoli da 222 a 226; il Capo VII (Misure per l'ambiente) comprende gli articoli da 227 a 229; il Capo VIII (Misure in materia di istruzione) comprende gli articoli da 230 a 235; il Capo IX (Misure in materia di università e ricerca) comprende gli articoli da 236 a 238; il Capo X (Misure per l'innovazione tecnologica) comprende gli articoli da 239 a 240; il Capo XI (Coesione territoriale) comprende gli articoli da 241 a 246; il Capo XII (Accelerazione concorsi) è articolato in 3 Sezioni. La Sezione I (Decentramento e digitalizzazione delle procedure) comprende gli articoli da 247 a 249. La Sezione II (Disposizioni per la velocizzazione dei concorsi e per la conclusione delle procedure sospese) comprende gli articoli da 250 a 262. La Sezione III (Disposizioni in materia di lavoro agile e per il personale delle pubbliche amministrazioni) consta del solo articolo 263.

Il Capo XIII (Misure urgenti di semplificazione per il periodo di emergenza COVID-19) comprende gli articoli da 264 a 266.

Evidenzia come sia possibile suddividere il provvedimento in alcuni ambiti settoriali di intervento, dei quali, per le aree non di competenza della Commissione Affari Costituzionali, svolge una breve illustrazione, mentre analizzerà più analiticamente gli ambiti di diretta competenza della I Commissione.

In tema di sanità il decreto-legge è finalizzato a un complessivo rafforzamento del Servizio sanitario nazionale, nelle sue diverse articolazioni, territoriale ed ospedaliera, sia sotto il profilo organizzativo sia per quanto attiene alle as-

sunzioni di personale, nonché per l'aumento dei contratti di specializzazione medica. Sono stanziati complessivamente 3,2 miliardi destinati a tali ambiti.

Vengono poi disposte alcune proroghe di termini e l'estensione di alcuni benefici in ragione del perdurare dello stato di emergenza. Al fine di rafforzare l'offerta sanitaria e sociosanitaria territoriale, necessaria a fronteggiare l'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus Sars-Cov-2, per l'anno 2020, le regioni e le province autonome sono chiamate a predisporre specifici piani regionali di potenziamento dell'offerta citata (articolo 1) da recepire nei Programmi operativi regionali per la gestione dell'emergenza COVID-19, previsti dal decreto-legge cosiddetto « Cura Italia » (decreto-legge n. 18 del 2020); viene operato un rafforzamento strutturale della rete ospedaliera del Servizio sanitario nazionale mediante l'adozione di uno specifico piano di riorganizzazione in grado di fronteggiare in maniera adeguata le emergenze pandemiche, quale quella da COVID-19 in corso; viene potenziata e rafforzata l'infrastruttura del Fascicolo sanitario elettronico (FSE), e stabilita l'estensione del Fascicolo alle prestazioni erogate al di fuori del Servizio sanitario nazionale; viene disposto che gli incarichi individuali a tempo indeterminato previsti per il personale delle professioni sanitarie e socio-sanitarie dal decreto-legge « Cura Italia » possano essere conferiti anche ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e penultimo anno di corso della scuola di specializzazione, per la durata di 6 mesi, e siano prorogabili, in ragione del perdurare dello stato di emergenza, sino al 31 dicembre 2020 (articolo 3).

In tema di politiche sociali il decreto-legge, oltre all'introduzione del Reddito di emergenza, quale nuova misura di sostegno straordinario al reddito, dispone alcuni incrementi di fondi e di servizi di natura assistenziale.

In particolare viene incrementata di 100 milioni di euro per il 2020 la seconda sezione del Fondo per il Terzo settore, a valere sulla copertura disposta al comma

7 dell'articolo 265, con la finalità di sostenere ulteriormente gli interventi delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo Settore a causa delle emergenze sociali ed assistenziali determinate dall'epidemia COVID-19 (articolo 67); viene istituito il Reddito di emergenza (Rem), un sostegno straordinario al reddito rivolto ai nuclei familiari in condizione di necessità economica che, nel periodo emergenziale da COVID-19, non hanno avuto accesso alle altre misure di sostegno previste dal decreto-legge cosiddetto « Cura Italia ».

Ricorda come le misure a sostegno del lavoro riguardino, principalmente, la proroga degli ammortizzatori sociali e delle indennità spettanti ad alcune categorie di lavoratori, introdotti a seguito della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, l'incremento di specifiche misure a sostegno della genitorialità, l'estensione del divieto di licenziamento collettivo e individuale per giustificato motivo oggettivo, nonché la regolamentazione del lavoro agile. Alcune disposizioni sono volte a promuovere e garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività lavorative. A seguito del perdurare dell'emergenza epidemiologica, il decreto-legge proroga inoltre, per i mesi di aprile e maggio, le indennità già riconosciute per il mese di marzo in favore di determinate categorie di lavoratori dal decreto cura Italia e ne introduce di nuove (articoli da 68 a 73, 80, 84, 86-87, 90, da 92 a 95, 98-99, 192, 247-249, 263).

Evidenzia inoltre come il provvedimento contenga un complesso e articolato sistema di misure fiscali, tra cui segnala: l'esenzione dal versamento del saldo IRAP 2019 e della prima rata – pari al 40 per cento – dell'acconto dell'IRAP 2020 per le imprese e i lavoratori autonomi con un volume di ricavi o compensi non superiore a 250 milioni, fermo restando l'obbligo di versamento degli acconti 2019 (articolo 24); la definitiva soppressione delle cosiddette clausole di salvaguardia e dei relativi aumenti IVA e accise (articolo 123); la

proroga dei versamenti sospesi dai precedenti decreti – legge in materia di emergenza COVID (decreto-legge n. 9 del 2020, decreto-legge n. 18 del 2020 e decreto-legge n. 23 del 2020) e del versamento dei tributi e contributi sospesi in un'unica soluzione al 16 settembre 2020 ovvero in quattro rate mensili di pari importo a decorrere dalla stessa data (articoli 126 e 127); in materia di accise, tra l'altro, il differimento di adempimenti e la rimessione in termini per i versamenti (articoli da 129 a 132).

Quanto alle misure di sostegno finanziario alle imprese: viene incrementato il Fondo per le garanzie rilasciate da SACE ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 23 del 2020, di 30.000 milioni di euro per l'anno 2020 (articolo 31); si rifinanzia nella misura di 3.950 milioni di euro per il 2020 il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (articolo 31, comma 2); si prevede la garanzia di SACE a favore delle imprese di assicurazione del ramo credito in misura pari al 90 per cento degli indennizzi generati dalle esposizioni relative a crediti commerciali a breve termine maturati dalla data di entrata in vigore del decreto – legge e fino al 31 dicembre 2020, entro il limite massimo di 2.000 milioni di euro (articolo 35); si prevedono molteplici interventi per il rafforzamento delle startup innovative; si introducono misure di rafforzamento dell'azione di recupero di aziende in crisi e potenziamento delle strutture di supporto per le crisi di impresa e per la politica industriale (articolo 39).

Quanto alla disciplina degli aiuti di Stato ai regimi di aiuto concessi, a livello nazionale o territoriale, ai sensi del Quadro temporaneo europeo sugli aiuti di Stato nell'emergenza da COVID-19, accedono anche le imprese sulle quali grava l'obbligo di rimborsare aiuti illegali e incompatibili già ricevuti. Tali imprese accedono ai regimi di aiuti del *Temporary Framework* al netto dell'importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione (articolo 53); si traspongono sostanzialmente nell'ordinamento interno il conte-

nuto di varie sezioni della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 ».

Con riferimento a ulteriori misure di natura finanziaria, segnala il riconoscimento di un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, con contenuto ammon-tare di ricavi e fatturato; la misura del contributo è variabile in relazione al fatturato, con un valore minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche (articolo 25).

Per quanto concerne specificamente il settore del turismo si istituisce nello stato di previsione del MIBACT un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2020, al fine di sostenere il settore turistico mediante operazioni di mercato.

Il provvedimento contiene poi varie misure per il sostegno economico degli enti territoriali, con l'obiettivo di fare fronte alla riduzione delle entrate connessa alla crisi economica, nonché a favorire il pagamento dei debiti commerciali degli enti medesimi.

Tra le disposizioni più rilevanti segnala: l'istituzione di un fondo con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per l'anno 2020, destinato ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane, le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali in relazione alla possibile perdita di entrate locali connesse all'emergenza COVID-19 (articolo 106); il reintegro della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2020 dell'importo di 400 milioni, distolto dal fondo medesimo a seguito di quanto previsto dall'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, emessa in relazione all'emergenza COVID-19 per garantire misure urgenti di solidarietà alimentare (articolo 107); la rideterminazione del fondo sperimentale di riequilibrio provinciale, per un importo per l'anno 2020 in 184,8 milioni di euro,

in aumento di circa 58,3 milioni di euro rispetto alla previgente dotazione di bilancio (articolo 108).

Per quanto riguarda gli interventi in materia di coesione territoriale e Mezzogiorno segnala: la possibilità, per gli anni 2020 e 2021, di utilizzare in via eccezionale le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), rinvenienti dai cicli programmatori 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, per qualsiasi tipologia di intervento connesso a fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia (articolo 241); l'introduzione di una maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo destinato alle imprese operanti nelle regioni del Mezzogiorno, anche al fine di agevolare l'attività di ricerca in ambito COVID-19 (articolo 244); la concessione di un contributo a fondo perduto in favore dei soggetti beneficiari della misura agevolativa « Resto al Sud », a copertura del fabbisogno di circolante, nella misura di 15.000 euro per le attività di lavoro autonomo e libero-professionali esercitate in forma individuale e di 10.000 euro per ciascun socio dell'impresa beneficiaria, per far fronte a crisi di liquidità correlate agli effetti socio-economici dell'emergenza COVID-19 (articolo 245).

Gli interventi nel settore della giustizia concernono, in primo luogo, il personale, con riguardo sia alle nuove assunzioni, sia alle modalità di svolgimento delle procedure di reclutamento.

Al riguardo il decreto-legge: prevede le modalità di avviamento delle procedure, già autorizzate, per il reclutamento di personale non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria (articolo 252); consente fino al 31 luglio, con possibilità di proroga, alla commissione esaminatrice per il concorso per magistrato ordinario di effettuare le operazioni di correzione degli elaborati scritti con modalità telematica (articolo 253); consente l'applicazione delle modalità di collegamento a distanza anche con riguardo alle procedure di correzione delle prove scritte e l'espletamento di quelle

orali rispettivamente del concorso notarile bandito con decreto dirigenziale del 16 novembre 2018 e dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense bandito con decreto del Ministro della giustizia dell'11 giugno 2019 (articolo 254).

Ulteriori disposizioni concernono: l'autorizzazione, fino al 31 luglio 2021, all'ISTAT ad effettuare rilevazioni, elaborazioni e analisi statistiche sul sistema economico e produttivo nazionale e sui fenomeni sociali, epidemiologici e ambientali, anche a supporto degli interventi di contrasto all'emergenza sanitaria e di quelli finalizzati alla gestione della fase di ripresa; lo stanziamento di risorse economiche per una pluralità di misure finalizzate a garantire la funzionalità dell'amministrazione della giustizia, assicurando condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio da COVID-19 all'interno sia degli uffici giudiziari, sia delle carceri (articolo 219).

Per quanto concerne la scuola, gli interventi sono rivolti, fra l'altro, a garantire lo svolgimento in sicurezza sia degli esami di Stato dell'anno scolastico 2019/2020, sia 2020/2021, ad accelerare la realizzazione di interventi di edilizia scolastica durante la sospensione delle attività didattiche, a sostenere le scuole paritarie, nonché il sistema integrato di educazione e di istruzione da 0 a 6 anni.

In particolare: al fine di contenere, nelle scuole statali, il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2020/2021, si istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione il Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, con uno stanziamento di 400 milioni di euro nel 2020 e di 600 milioni di euro nel 2021 (articolo 235). per il 2020, si autorizza la spesa di 39,23 milioni di euro da destinare alle scuole statali e paritarie per interventi volti a garantire lo svolgimento degli esami di Stato dell'anno scolastico 2019/2020 in condizioni di sicurezza, assicurando interventi di pulizia degli ambienti scolastici e acquisto di dispositivi di protezione individuale (articolo 231, commi 6, 7, 8, 10, 11 e 12); per il 2020, si incrementa di 15 milioni di euro

il Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione da 0 a 6 anni, stabilendo modalità specifiche per la ripartizione delle risorse, al fine di assicurare tempestività nell'erogazione delle stesse (articolo 233, commi 1, 2 e 5); si dispone, modificando quanto previsto dal decreto-legge n. 18 del 2020, che le prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o rese, nel rispetto delle direttive sanitarie, negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi, che le pubbliche amministrazioni forniscono durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici (e, dunque, per quanto concerne gli alunni con disabilità, le prestazioni rese dall'assistente all'autonomia e alla comunicazione) possono essere fornite anche su proposta degli enti gestori di specifici progetti, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, anche dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto (articolo 109).

Viene poi introdotto un Piano di investimenti straordinari nella ricerca, che prevede: l'autorizzazione all'assunzione, nel 2021, di ricercatori universitari a tempo determinato di tipo B e di ricercatori a tempo indeterminato negli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR. A tal fine, dal 2021 il FFO è incrementato di 200 milioni di euro annui e il Fondo ordinario per gli enti pubblici citati (FOE) è incrementato di 50 milioni di euro annui (articolo 238, commi da 1 a 3); l'incremento del FFO di 100 milioni di euro per il 2021 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, al fine di promuovere l'attività di ricerca (articolo 238, comma 5).

Per quanto concerne i settori della cultura e dello spettacolo, gli interventi proseguono nello sforzo di sostenere le difficoltà derivate dalla sospensione degli eventi di carattere culturale e degli spettacoli di qualsiasi natura, inclusi quelli cinematografici e teatrali, nonché dalla chiusura dell'accesso a istituti e luoghi della cultura.

A tale fine sono rafforzati alcuni strumenti introdotti dal decreto-legge n. 18

del 2020, e si introducono nuovi strumenti. In particolare: per il 2020, viene incrementata (da 130 milioni di euro) a 245 milioni di euro la dotazione complessiva dei Fondi di parte corrente e di parte capitale introdotti dal citato decreto-legge n. 18 del 2020 e destinati al sostegno delle emergenze dei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo; per il 2020 si introduce la possibilità di prevedere una maggiore flessibilità nella ripartizione delle risorse destinate ai crediti di imposta per il cinema e l'audiovisivo, anche in deroga alle percentuali previste a regime (articolo 183, comma 7); si istituisce il Fondo cultura, con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2020, finalizzato alla promozione di investimenti e altri interventi per tutela, fruizione, valorizzazione e digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale; si istituisce il Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali, con una dotazione, per il 2020, di 210 milioni di euro, destinato al sostegno di musei ed altri istituti e luoghi della cultura non statali e di imprese e istituzioni culturali, fra le quali librerie e l'intera filiera dell'editoria; si prevede che l'indennità di 600 euro riconosciuta per il mese di marzo ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che non siano titolari di pensione o di rapporto di lavoro dipendente e abbiano almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019 al medesimo Fondo, da cui derivi un reddito non superiore a 50.000 euro (articolo 38 del decreto-legge n. 18 del 2020) è erogata anche per i mesi di aprile e maggio 2020.

Per quanto concerne lo sport, gli interventi proseguono nello sforzo di sostenere le difficoltà derivanti dalla sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, nonché di tutte le manifestazioni organizzate di carattere sportivo, e dalla chiusura degli impianti nei comprensori sciistici.

A tale fine, vengono in parte rafforzati interventi già previsti dal decreto-legge n. 18 del 2020, introducendo anche nuove previsioni. In particolare: si istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'eco-

nomia e delle finanze il Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale – le cui risorse sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnate all'Ufficio per lo sport – alimentato da una quota della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere; il finanziamento del Fondo è determinato nel limite massimo di 40 milioni di euro per il 2020 e 50 milioni di euro per il 2021 (articolo 217); si prevede che il conduttore di palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo ha diritto, per le 5 mensilità da marzo a luglio 2020, ad una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al 50 per cento del canone contrattualmente stabilito (articolo 216, comma 3).

Con riferimento ai lavoratori sportivi, si prevede che (articolo 98): ai titolari di rapporti di collaborazione presso Federazioni sportive nazionali, Enti di promozione sportiva e Società e Associazioni sportive dilettantistiche che, su domanda e al verificarsi di determinate condizioni, sono risultati beneficiari per il mese di marzo 2020 dell'indennità di 600 euro riconosciuta dalla società Sport e Salute S.p.A. (decreto-legge n. 18 del 2020), la medesima indennità è erogata, senza necessità di ulteriore domanda, anche per i mesi di aprile e maggio 2020, nel limite di spesa complessivo fino a 80 milioni di euro.

Gli interventi nel settore dell'informazione proseguono nello sforzo di garantire la filiera dell'editoria e limitare l'impatto delle perdite per gli operatori economici coinvolti, soprattutto attraverso lo strumento dei crediti di imposta.

In particolare: si rafforza il regime straordinario di accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari introdotto per il 2020 dal decreto-legge n. 18 del 2020, che ha commisurato l'importo del medesimo credito al valore totale degli investimenti effettuati, anziché ai soli investimenti incrementali.

Per il 2020: ai fini dell'IVA, si introduce, un regime straordinario di forfettiz-

zazione delle rese di quotidiani e periodici, che ne consente la riduzione del 95 per cento (invece dell'80 per cento previsto in via ordinaria) (articolo 187); si prevede che per i giornalisti dipendenti iscritti alla gestione sostitutiva dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) e ammessi a cassa integrazione in deroga ai sensi del decreto-legge n. 18 del 2020, la relativa contribuzione figurativa è accreditata presso l'INPGI (articolo 193).

Con riferimento al settore delle comunicazioni si istituisce un contributo straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID-19 a beneficio delle emittenti radiotelevisive locali per l'anno 2020. L'entità del contributo è pari a 50 milioni di euro (articolo 195).

Per quanto riguarda il settore delle infrastrutture, ricorda come le misure previste siano principalmente rivolte a introdurre semplificazioni in grado di accelerare gli interventi al fine di fare fronte all'emergenza da COVID-19 e alla crisi economica che ne è derivata e di favorire una maggiore e immediata liquidità per le imprese operanti nel settore.

In particolare: si prevede la possibilità di eseguire le opere edilizie, strettamente necessarie a perseguire le finalità per il riordino della rete ospedaliera in emergenza COVID-19, in deroga alle disposizioni previste dal Testo unico dell'edilizia (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001), delle leggi regionali, dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi locali; per le medesime opere edilizie, si introduce altresì, fino al termine dello stato di emergenza, una deroga agli obblighi in materia di prevenzione incendi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011 (articolo 2, comma 13); si prevede l'esonero per le stazioni appaltanti e gli operatori economici, fino al 31 dicembre 2020, dal versamento della contribuzione dovuta all'ANAC, prevista dall'articolo 1, comma 65, della legge n. 266 del 2005 (articolo 65); si dispone la proroga, per l'anno 2020, dei termini per l'utilizzo dei finanziamenti autorizzati – dall'articolo

30, comma 14-ter, del decreto-legge n. 34 del 2019 – in favore dei comuni con meno di 1.000 abitanti per il potenziamento degli investimenti di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività (articolo 123).

Per quanto concerne il settore dei trasporti si prevedono diversi interventi di supporto al trasporto aereo, marittimo, ferroviario, intermodale, locale, nonché in materia di mobilità sostenibile e di auto-transporto.

Con riferimento al settore del trasporto ferroviario è autorizzata la spesa di 1 miliardo e 190 milioni di euro (così ripartita: 70 milioni di euro per l'anno 2020 e 80 milioni di euro annui dal 2021 al 2034), al fine di sostenere le imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico per gli effetti economici subiti direttamente imputabili dall'emergenza COVID-19 registrati a partire dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 luglio 2020 (articolo 214, comma 3).

Con riferimento al settore marittimo si attribuisce alle Autorità di sistema portuali e all'Autorità portuale di Gioia Tauro la possibilità di accordare delle riduzioni fino all'azzeramento dei canoni concessori per l'anno 2020 in favore dei concessionari che dimostrino di aver subito nei periodi indicati una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019 sia per le concessioni dei beni demaniali sia per le concessioni per i servizi portuali e relativi a operazioni portuali e per concessioni di aree e banchine marittime e servizi di supporto ai passeggeri, compresi quelli previsti dall'articolo 92, comma 2, del decreto-legge cosiddetto « Cura Italia » (articolo 199, comma 1, lettera a).

Con riferimento al settore del trasporto aereo: viene istituito un Fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione di 130 milioni di euro per l'anno 2020, al fine di compensare i danni subiti dagli operatori nazio-

nali nel settore del trasporto aereo in ragione dell'epidemia di COVID 19 (articolo 198). Viene contestualmente ridotto (e integralmente destinato al sostegno delle compagnie aeree che adempiono ad oneri di servizio pubblico) da 500 a 350 milioni il Fondo previsto dal comma 7 dell'articolo 79 del decreto-legge n. 18 del 2020; viene riformulata la disciplina contenuta nell'articolo 79 del predetto decreto-legge n. 18, avente ad oggetto la costituzione di una nuova società pubblica di trasporto aereo, eliminando i riferimenti specifici alla crisi di Alitalia, e prevedendo un limite di capitalizzazione con risorse pubbliche della medesima società, pari a 3 miliardi di euro (per tale finalità è istituito un Fondo di pari importo). Si prevede altresì la stipula con questa società di un contratto di servizio e la possibilità per la stessa di acquisire rami d'azienda facenti capo anche a società in amministrazione straordinaria (articolo 202).

Con riferimento al trasporto pubblico locale viene istituito un Fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per il 2020, per compensare gli operatori di servizio di trasporto pubblico regionale e locale passeggeri oggetto di obbligo di servizio pubblico, degli effetti negativi in termini di riduzione dei ricavi a seguito dell'epidemia del COVID-19 (articolo 200, commi 1 e 2).

Con riferimento al trasporto intermodale sono rifinanziati per l'anno 2020 il « ferrobonus » (20 milioni di euro) e il « marebonus » (30 milioni di euro) (articolo 197).

Per quanto concerne gli interventi in materia ambientale viene incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2020 e di 200 milioni per il 2021 il Fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di CO₂ g/km (articolo 44); si prevede l'istituzione di un Fondo di 40 milioni di euro per l'anno 2020, per la concessione di un contributo straordinario aggiuntivo di sostegno alle micro, piccole e medie imprese, che operano nelle zone economiche ambientali (ZEA), costituite nei parchi nazionali, che svolgono attività economiche eco-compatibili e attività di guida escur-

sionistica ambientale e di guida del parco, le quali abbiano sofferto una riduzione del fatturato in conseguenza dell'emergenza determinata dalla diffusione del COVID-19 (articolo 227); si prevede la soppressione del Comitato tecnico istruttorio previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente) per assicurare un supporto tecnico-giuridico alla « Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS » posta alle dipendenze funzionali del Ministero dell'ambiente; tale soppressione è compensata dalla facoltà, concessa alla Commissione, di avvalersi di enti pubblici di ricerca (articolo 228).

Quanto alle misure in materia di energia: si prevede che l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente – ARERA, operi, per i mesi di maggio e giugno e luglio 2020, con propri provvedimenti, una riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come « trasporto e gestione del contatore » e « oneri generali di sistema »: per i soli clienti non domestici alimentati in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, le tariffe di rete e gli oneri generali saranno rideterminate al fine di ridurre la spesa applicando una potenza « virtuale » fissata convenzionalmente pari a 3 kW, senza che a ciò corrisponda alcuna limitazione ai prelievi da parte dei medesimi clienti; la riduzione opera nell'ambito del limite delle risorse stanziato dall'articolo, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2020, che costituiscono limite massimo di spesa (articolo 30); si introducono misure a sostegno del meccanismo dei « certificati bianchi »: vengono prorogati i termini entro i quali i soggetti obbligati devono realizzare una riduzione dei consumi di energia primaria, nonché i termini di emissione di Certificati non derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza energetica; vengono introdotte disposizioni per le unità di cogenerazione ad alto rendimento entrate in esercizio dal 1° gennaio 2019 (articolo 41).

Al comparto dell'agricoltura e della pesca e dell'acquacoltura è dedicato il Capo VI, il quale contiene disposizioni volte: all'istituzione di un Fondo di emergenza nello stato di previsione del MIPAAF a tutela delle filiere in crisi, con una dotazione di 500 milioni di euro per il 2020, finalizzato all'attuazione di interventi di ristoro per i danni subiti dal settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura; la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione è rinviata a uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole, da adottare, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento (articolo 222); allo stanziamento di 100 milioni di euro, per l'anno, 2020, da destinare alle imprese viticole – obbligate alla tenuta del Registro telematico – che si impegnano alla riduzione volontaria della produzione di uve destinate a vini a denominazione di origine ed a indicazione geografica (articolo 223); all'aumento dal 50 per cento al 70 per cento della percentuale di anticipo dei contributi PAC che può essere richiesta con la procedura ordinaria, ferma restando la possibilità di richiedere, in alternativa, l'anticipo, in pari percentuale, per il 2020 con la procedura semplificata introdotta con il decreto-legge cosiddetto « Cura Italia » (articolo 224, comma 1).

Per quanto concerne il comparto della difesa il provvedimento reca una serie di misure volte a potenziare ulteriormente le strutture e il personale militare maggiormente impegnati nelle attività di prevenzione e contrasto del virus COVID – 19.

Si prevedono, inoltre, norme volte a semplificare talune attività del comparto (concorsi e formazione), a conciliare il lavoro del personale militare con eventuali esigenze di carattere familiare, a valorizzare il patrimonio immobiliare della difesa. Si autorizza per l'anno 2020: l'arruolamento eccezionale, a domanda, di 70 ufficiali medici (di cui 30 della Marina militare, 30 dell'Aeronautica militare e 10 dell'Arma dei carabinieri) e di 100 sottufficiali infermieri (di cui 50 della Marina militare e 50 dell'Aeronautica militare); la

spesa di euro 88.818.000 di euro, per sostenere le attività e l'ulteriore potenziamento dei servizi sanitari militari (articolo 19); si autorizza l'ulteriore spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario al personale medico e paramedico e delle sale operative delle Forze armate, in virtù dei maggiori compiti connessi con il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza (articolo 20); si prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali si avvalga del Comando dei Carabinieri per la Tutela del Lavoro e delle articolazioni dipendenti, limitatamente al personale già in organico, in via eccezionale e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri, per far fronte all'emergenza epidemiologica e al fine di assicurare una tempestiva vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel processo di riavvio delle attività produttive e comunque non oltre il 31 dicembre 2020 (articolo 100); si interviene sulle procedure concorsuali, indette o da indirsi, per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale di vigili del fuoco, in un'ottica di semplificazione finalizzata anche a prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID -19 (articolo 259).

Con riferimento agli ambiti di competenza della I Commissione rileva anzitutto interventi in materia di immigrazione.

In estrema sintesi, in tale ambito l'articolo 16 dispone misure straordinarie di accoglienza dei richiedenti asilo, attraverso la possibilità di utilizzare i posti disponibili nelle strutture del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI) per l'accoglienza dei richiedenti asilo (ossia dei cittadini stranieri che hanno presentato una domanda di protezione internazionale sulla quale non è ancora stata adottata una decisione definitiva). Si tratta di una misura temporanea, che si applica al massimo per sei mesi dopo la cessazione dello stato di

emergenza (quindi fino al 31 gennaio 2021). La disposizione deroga espressamente le previsioni di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge n. 426 del 1989, che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 113 del 2018, riserva l'accoglienza nel SIPROIMI a chi ha avuto il riconoscimento dello *status* di protezione internazionale e non anche, come in precedenza, ai richiedenti lo *status*.

All'articolo 103 sono inoltre introdotte due forme di regolarizzazione dei lavoratori, italiani e stranieri, impiegati in agricoltura, nella cura della persona e nel lavoro domestico. Vengono inasprite le sanzioni tanto per coloro che, nelle procedure di emersione dei rapporti di lavoro, dichiarano il falso, quanto per coloro che impiegano in modo irregolare i cittadini stranieri che avanzano richiesta del permesso di soggiorno temporaneo.

In materia di protezione civile l'articolo 261 prevede il rifinanziamento del Fondo emergenze nazionali per l'anno 2020 di 1.500 milioni di euro, di cui 1.000 milioni sono destinati agli interventi di competenza del commissario straordinario, da trasferire sulla relativa contabilità speciale; la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata, per le esigenze del Dipartimento della protezione civile, ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato, tramite concorso pubblico ovvero utilizzo di graduatorie vigenti di concorsi pubblici, 30 unità di personale di qualifica non dirigenziale e specializzazione di tipo tecnico.

In relazione all'attività delle pubbliche amministrazioni, il decreto-legge contiene, all'articolo 264, alcune disposizioni tese ad accelerare e semplificare i procedimenti amministrativi, in particolare quelli aventi ad oggetto l'erogazione di benefici economici, avviati in relazione all'emergenza COVID-19.

In particolare, tra l'altro, si prevede fino al 31 dicembre 2020: l'ampliamento della possibilità di presentare dichiarazioni sostitutive, in tutti i procedimenti che hanno ad oggetto erogazioni di denaro comunque qualificate ovvero prestiti e finanziamenti da parte della pubblica am-

ministrazione; una riduzione dei termini per l'esercizio dell'autotutela da parte delle Amministrazioni e la sospensione, salvo che per eccezionali ragioni, della possibilità per l'Amministrazione di revocare in via di autotutela il provvedimento, con riguardo ai procedimenti sopra citati.

Con la medesima finalità, sono introdotte a regime: modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 che rafforzano i controlli *ex post* sulle dichiarazioni sostitutive e determinano inasprimento delle sanzioni in caso di dichiarazioni mendaci presentate dagli interessati ai benefici; modifiche al Codice dell'amministrazione digitale (di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005) in materia di fruibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni e di gestione della Piattaforma Digitale Nazionale Dati; disposizioni in base alle quali nell'ambito di verifiche, ispezioni e controlli sulle attività dei privati, la pubblica amministrazione « non può richiedere la produzione di informazioni, atti o documenti in possesso della stessa o di altra pubblica amministrazione ». È nulla ogni sanzione disposta nei confronti dei privati per omessa esibizione di documenti già in possesso delle PA.

Per quanto riguarda il personale delle PA, il decreto-legge interviene agli articoli 258-260, attraverso l'introduzione di alcune semplificazioni per lo svolgimento delle procedure concorsuali per il reclutamento. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e per il Corpo Nazionale dei vigili del fuoco sono dettate specifiche disposizioni di semplificazione delle procedure assunzionali e formative insieme ad ulteriori disposizioni riguardanti il comparto.

Con riferimento alle singole disposizioni riconducibili agli ambiti di competenza della Commissione Affari costituzionali segnala, nell'ambito del Titolo I, il comma 12 dell'articolo 2, che autorizza il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a delegare – per l'attuazione

del piano di riorganizzazione per far fronte alle emergenze pandemiche (di cui al comma 1 dell'articolo 2) – l'esercizio dei poteri a lui attribuiti (dall'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020) a ciascun Presidente di regione o di provincia autonoma, che agisce conseguentemente in qualità di commissario delegato, a titolo gratuito, nel rispetto delle direttive impartite e delle tempistiche stabilite dal Commissario straordinario.

Ricorda al riguardo che l'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020, richiamato dalla previsione, specifica, al comma 1, che il Commissario, « raccordandosi con le regioni, le province autonome e le aziende sanitarie » provvede al potenziamento della capienza delle strutture ospedaliere, anche mediante l'allocazione delle dotazioni infrastrutturali, con particolare riferimento ai reparti di terapia intensiva e sub-intensiva.

Inoltre, il modulo procedimentale designato dall'articolo 122, comma 2, del citato decreto-legge n. 18 del 2020, stabilisce che il Commissario collabori con le regioni e le supporti nell'esercizio delle relative competenze in materia di salute e può, anche su richiesta delle regioni, adottare in via d'urgenza, nell'ambito delle funzioni sue proprie, i provvedimenti necessari (di natura non normativa) a fronteggiare ogni situazione eccezionale, i quali sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-regioni e alle singole regioni interessate, che possono chiederne il riesame.

In tale contesto la formulazione del comma 12 dell'articolo 2 del decreto-legge prevede dunque la possibilità di una delega, conferibile dal Commissario senza specifiche formalità, anche a prescindere dal tipo di poteri delegabili, e in piena autonomia (trattandosi di una deliberazione del Commissario e non di una proposta di attribuzione dei propri poteri al presidente della regione, da formalizzare con DPCM o altro atto).

In proposito, da un'analisi del quadro normativo vigente non sembrano riscontrarsi precedenti in cui sia stato attribuito al Commissario, organo tecnico, il potere

di delegare le proprie funzioni o l'esercizio dei propri poteri, all'organo politico di vertice di una regione.

Al riguardo segnala l'opportunità di chiarire la previsione del comma 12, anche con riguardo alla tipologia di funzioni che il Commissario può delegare al Presidente della regione e ai casi in cui si verifica tale delega.

Rileva inoltre l'opportunità di definire il procedimento e la tipologia di atto con i quali potrà avvenire tale delega.

L'articolo 6 esenta il Ministero della salute – per l'anno 2020 – dall'applicazione delle disposizioni della legge di bilancio 2020 (commi 610 e 611) prescrittivi riduzioni di spesa nella gestione del sistema informatico, in quanto l'emergenza da COVID-19 richiede da parte del Ministero della salute lo svolgimento anche di funzioni afferenti il sistema informatico.

Tra queste rientrano il portale *internet* istituzionale, il numero d'emergenza « 1500 » (il cui pieno funzionamento anche in orari notturni e festivi richiede il potenziamento del servizio di videoconferenza), eventuali applicazioni per telefonia mobile per l'adozione di misure di contenimento e bio-sorveglianza, sistemi di interconnessione dei dati raccolti.

L'articolo 14 reca, al comma 1, il rifinanziamento del Fondo emergenze nazionali per l'anno 2020 per 1.500 milioni di euro, di cui 1.000 milioni di euro sono destinati agli interventi di competenza del commissario straordinario, da trasferire sulla relativa contabilità speciale.

In tale ambito il comma 2 stabilisce che, in relazione alle effettive esigenze di spesa connesse all'evolversi del contesto emergenziale, le risorse di cui comma 1, a seguito di apposito monitoraggio effettuato dai soggetti interessati, comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze, possono essere rimodulate con decreto del Ragioniere generale dello Stato; tale rimodulazione avviene su richiesta congiunta del capo della protezione civile e del commissario straordinario e può disporsi, previa autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, anche mediante girofondi tra la contabilità speciale di cui

al comma 1 e quella del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Protezione civile.

In merito alla formulazione del comma 2 segnala come la previsione che attribuisce la possibilità di rimodulare le risorse destinate ai diversi interventi a un decreto del Ragioniere generale dello Stato risulti particolarmente limitativa del ruolo del Parlamento nel suo raccordo col Governo, oltre che non convincente sul piano del sistema delle fonti e quindi, più latamente, della forma di governo parlamentare.

L'articolo 15, comma 1, dispone l'incremento del Fondo nazionale per il servizio civile di 20 milioni di euro per il 2020 (che si aggiungono ai 10 milioni stanziati per la medesima annualità dalla legge di bilancio 2020), al fine di garantire adeguate risorse da destinare all'assistenza delle persone più vulnerabili e alla ricostruzione del tessuto sociale deteriorato in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il comma 2 dispone che ai volontari i quali svolgono attività di lavoro autonomo – che percepiscono una delle indennità attribuite a determinate categorie di lavoratori dagli articoli da 27 a 30 del decreto-legge n. 18 del 2020 (cosiddetto decreto-legge « Cura Italia »), nonché dall'articolo 84, comma 1, del decreto-legge in esame, in conseguenza della riduzione o sospensione dell'attività lavorativa – non si applica quanto disposto dall'articolo 39, comma 5, del decreto legislativo n. 1 del 2018, che riconosce ai volontari di Protezione civile lavoratori autonomi un rimborso per il mancato guadagno giornaliero calcolato sulla base della dichiarazione del reddito presentata l'anno precedente a quello in cui è stata prestata l'opera di volontariato, nel limite di 103,30 euro giornalieri.

Tale divieto di cumulo si applica per le attività di volontariato svolte nei mesi per i quali sia percepita una delle richiamate indennità.

Riguardo ai predetti divieti di cumulo segnala l'opportunità di richiamare non solo il comma 1 dell'articolo 84 del de-

creto-legge, ma anche altri commi del medesimo articolo, considerato che anch'essi concernono indennità relative a lavoratori autonomi o a soggetti che potrebbero svolgere nel periodo in oggetto lavoro autonomo.

Per la stessa ragione, richiama l'opportunità di richiamare anche l'articolo 44 del decreto-legge n. 18 del 2020 e l'articolo 81 del presente decreto, in relazione a indennità analoghe, previste da essi o dai relativi provvedimenti attuativi.

L'articolo 16 reca misure straordinarie di accoglienza e consente di utilizzare i posti disponibili nelle strutture del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI) per l'accoglienza dei richiedenti asilo (ossia dei cittadini stranieri che hanno presentato una domanda di protezione internazionale sulla quale non è ancora stata adottata una decisione definitiva). Si tratta di una misura temporanea, che si applica al massimo per sei mesi dopo la cessazione dello stato di emergenza (quindi fino al 31 gennaio 2021). La disposizione deroga espressamente alle previsioni di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge n. 426 del 1989, che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 113 del 2018, riserva l'accoglienza nel SIPROIMI a coloro ai quali è stato riconosciuto lo *status* di protezione internazionale e non anche, come in precedenza, ai richiedenti lo *status*. Sono fatte salve le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 142 del 2015 in materia di servizi per l'accoglienza.

Ai richiedenti asilo accolti temporaneamente nel SIPROIMI sono assicurati essenzialmente i servizi di accoglienza materiale (vitto, alloggio, vestiario, mediazione linguistica – culturale, informazione, assistenza sociale, assistenza sanitaria) analoghi a quelli erogati nei centri di accoglienza per richiedenti protezione internazionale, di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo n. 142 del 2015, con esclusione dei servizi che caratterizzano e qualificano l'accoglienza nel SIPROIMI, quali l'insegnamento della lingua italiana e

quelli relativi ai processi di inclusione e integrazione. Tale disposizione è stata preceduta da un intervento normativo avente l'analogo obiettivo di garantire la sicurezza e la tutela della salute dei migranti in connessione con l'emergenza epidemiologica in atto: si tratta dell'articolo 86-bis del decreto-legge n. 18 del 2020 (cosiddetto decreto-legge «cura Italia») il quale, tra l'altro, prevede che nelle strutture del SIPROIMI, se disponibili, possano essere ospitati, fino alla fine dell'emergenza (ossia fino al 31 luglio) i richiedenti protezione internazionale e i titolari di protezione umanitaria sottoposti al periodo di quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. In base alla norma appena ricordata del decreto-legge n. 18 la permanenza è disposta dal prefetto con il parere del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente e dell'ente locale titolare del progetto di accoglienza. Su disposizione dell'ente locale interessato possono essere accolte nelle strutture del SIPROIMI, per le medesime finalità, anche persone in stato di necessità.

In merito rileva l'opportunità di indicare espressamente l'autorità competente a determinare la permanenza nelle strutture in base ai posti disponibili, analogamente a quanto previsto dall'articolo 86-bis del decreto-legge n. 18 del 2020.

Rispetto al citato articolo 86-bis del decreto-legge n. 18 del 2020, in particolare, la disposizione recata dall'articolo 16 estende l'accoglienza nel SIPROIMI a tutti i richiedenti asilo e non solamente a quelli sottoposti a misure di prevenzione sanitaria ed amplia il periodo di accoglienza fino ad un massimo di 6 mesi dopo la cessazione dello stato di emergenza (dichiarata con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 fino al 31 luglio 2020) e quindi fino al 31 gennaio 2021.

La disposizione inoltre non si applica ai titolari di protezione umanitaria, i quali, se ospitati ancora nei centri SIPROIMI, vi possono rimanere nei limiti previsti dal citato articolo 86-bis del decreto-legge n. 18, il quale ha introdotto la possibilità

per gli stranieri di rimanere – fino alla fine dello stato di emergenza – nei centri di prima e seconda accoglienza e nei CAS (centri di accoglienza straordinaria) che li ospitano anche se sono venute meno le condizioni per la loro permanenza, previste dalle disposizioni vigenti, nelle medesime strutture.

La possibilità per i richiedenti protezione internazionale di rimanere nei centri di prima accoglienza e nei CAS anche oltre la scadenza del titolo che ne legittima la permanenza – secondo quanto riportato nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame – ha avuto l'effetto di impedire il normale avvicendamento nel sistema di accoglienza per richiedenti protezione internazionale che, pur presentando una notevole disponibilità di posti, «tuttavia non consente di corrispondere alle indifferibili esigenze di accoglienza dei migranti che giungono nel territorio nazionale».

Inoltre – sempre secondo quanto indicato dalla relazione illustrativa – hanno contribuito alla riduzione di posti per l'accoglienza ordinaria sia l'obbligo di mantenere il prescritto distanziamento interpersonale, con una restrizione degli spazi normalmente allestiti per l'accoglienza, sia l'individuazione di appositi posti all'interno dei centri per lo svolgimento della misura sanitaria della quarantena, che ha comportato di fatto la riduzione di posti per l'accoglienza ordinaria.

Questa situazione – come chiarisce la medesima relazione illustrativa – «determina l'urgente necessità di disporre di nuovi posti per l'accoglienza dei richiedenti asilo, resa ancora più pressante del consistente numero di arrivi, destinato ad aumentare nella stagione estiva».

L'ultimo periodo dell'articolo 16 reca una clausola di neutralità finanziaria, disponendo che all'attuazione delle misure di accoglienza introdotte si provveda con le risorse già disponibili a legislazione vigente sui pertinenti capitoli dello stato di

previsione del Ministero dell'interno, senza pertanto introdurre nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 23 reca plurime autorizzazioni di spesa, relativamente ad ambiti che rientrano negli aspetti di interesse della I Commissione.

Il comma 1 reca una duplice autorizzazione di spesa. Essa concerne il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario effettuate dalle Forze di polizia, per il 13.045.765 euro e la corresponsione dell'indennità di ordine pubblico, per 111.329.528 euro.

La proiezione temporale di questa misura, connessa al mantenimento del dispositivo di contenimento della epidemia da COVID-19, è fino al 30 giugno 2020.

Si tratta di un'autorizzazione aggiuntiva rispetto a quanto finora statuito per quelle prestazioni. Ricorda infatti che l'articolo 74, comma 01, primo periodo, del decreto-legge n. 18 del 2020 (che riproduce testualmente il contenuto dell'articolo 22, comma 1, del decreto-legge n. 9 del 2020, abrogato dal medesimo decreto-legge n. 18) ha autorizzato la spesa di 4.111.000 euro per l'anno 2020 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario, per un periodo di 30 giorni a decorrere dalla data di effettivo impiego, del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. La spesa è finalizzata allo svolgimento, da parte delle Forze di polizia e delle Forze armate, dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19.

Ai medesimi fini, l'articolo 74, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 18 del 2020 ha autorizzato una nuova spesa in conseguenza dell'estensione a tutto il territorio nazionale delle misure di contenimento dell'epidemia, per un periodo di ulteriori 90 giorni, a decorrere dalla scadenza del periodo iniziale di 30 giorni sopra ricordato. Siffatta autorizzazione di spesa è stata pari a complessivi 59.938.776 euro per l'anno 2020 (dei quali 34.380.936 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario, 25.557.840 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale). Il combinato disposto delle disposizioni

sopra richiamate del decreto-legge n. 18 copre dunque un periodo complessivo di quattro mesi. Poiché la data di effettivo impiego delle Forze di polizia per l'emergenza epidemiologica è stata il 24 febbraio 2020, il termine di « esaurimento » delle misure previste dall'articolo 74 del decreto-legge n. 18 si colloca sul finire del mese di giugno.

In tale contesto le disposizioni dell'articolo 23 del decreto-legge non agiscono sulla proiezione temporale di tale termine, che rimane pressoché immutato (30 giugno 2020), bensì sull'estensione della platea dei destinatari.

Le unità di personale delle Forze di polizia impegnate nell'emergenza sono state, infatti, ben superiori a quelle inizialmente stimate. Il comma 1 mira pertanto a ricalibrare le analoghe previsioni del decreto-legge n. 18, alla luce dell'andamento effettivo dell'impiego di forze dell'ordine nell'opera di contenimento dell'epidemia.

Il comma 2 autorizza l'ulteriore spesa di 37.600.640 euro per fronteggiare – fino al 31 luglio 2020 – i rischi di contagio da COVID-19 insiti nello svolgimento dei compiti delle Forze di polizia.

Si tratta di risorse destinate alla sanificazione e disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alle medesime Forze, nonché al rifornimento dei dispositivi di protezione individuale e dell'equipaggiamento operativo e sanitario d'emergenza.

Il comma 3 riguarda il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il quale viene autorizzata una spesa di 1.391.200 euro. Tali risorse – aventi una proiezione temporale fino al 31 luglio 2020 – sono in parte volte al pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario (per 693.120 euro) ed in parte destinate (per 698.080 euro) ad attrezzature e materiali dei nuclei specialistici per il contrasto del rischio biologico, ai dispositivi di protezione individuale del personale operativo, ai dispositivi di protezione collettiva e individuale del personale nelle sedi di servizio.

La disposizione incide sul profilo temporale (centoventi giorni) considerato dal decreto-legge n. 18 del 2020, estendendolo al 31 luglio 2020.

Il comma 4 reca un'autorizzazione di spesa per lo svolgimento nell'emergenza epidemiologica dei compiti del Ministero dell'interno, con riguardo in particolare alle Prefetture-Unità territoriali del Governo.

Con proiezione temporale fino al 31 luglio 2020, sono previsti 4.516.312 euro.

Per fare fronte agli oneri dei commi da 1 a 4 – complessivamente pari a 167.883.445 euro per l'anno 2020 – il comma 5 rinvia alla copertura finanziaria disposta dall'articolo 265 del decreto-legge.

Il comma 6 proroga di tre anni l'autorizzazione – ad oggi valevole fino al 2020 – relativa all'invio, da parte del Ministero dell'interno, di personale appartenente alla carriera prefettizia presso organismi internazionali ed europei, al fine di dare attuazione agli accordi internazionali in materia di immigrazione e di rafforzare le iniziative internazionali di contrasto al terrorismo.

L'autorizzazione riguarda una spesa massima di 500.000 euro per ciascun anno del triennio 2021-2023, attinti dal Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Il comma 7 autorizza il Ministero dell'interno a sottoscrivere una apposita polizza assicurativa in favore del personale appartenente all'Amministrazione civile dell'interno, per il rimborso delle spese mediche e sanitarie, non coperte dall'INAIL, sostenute dai propri dipendenti « a seguito della contrazione del virus COVID-19 ».

L'autorizzazione di spesa è nel limite di 220.000 euro annui, per il biennio 2020-2021.

Per la copertura di tali oneri, il comma 8 prevede che si attinga al Fondo per eventuali sopravvenute maggiori esigenze

di spese per acquisto di beni e servizi, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Nell'ambito del Capo II del Titolo III, l'articolo 81 prevede che i documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 conservino validità fino al 15 giugno 2020, disponendo, inoltre, la sospensione fino al 31 luglio 2020 dei termini di accertamento e di notifica delle sanzioni relative agli obblighi di fornire dati statistici.

La disposizione novella l'articolo 103 del decreto-legge n. 18 del 2020, che proroga della validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, a condizione che siano in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, per i successivi 90 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Rientrano nel campo di applicazione della disposizione:

- le segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA);
- le segnalazioni certificate di agibilità;
- le autorizzazioni paesaggistiche e le autorizzazioni ambientali comunque denominate;
- il ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Sono inoltre dettate norme *ad hoc* per la proroga della validità e dei termini delle convenzioni di lottizzazione e dei contratti che hanno ad oggetto l'esecuzione di lavori edili (commi 2-*bis* e 2-*ter* del predetto articolo 103).

Per completezza ricorda che l'articolo 103, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020 dispone, con efficacia retroattiva, la sospensione di tutti i termini inerenti lo svolgimento di procedimenti amministrativi e dei procedimenti disciplinari pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, per il periodo compreso tra la medesima data e il 15 aprile 2020. Tale termine è stato prorogato al 15 maggio dall'articolo 37 del decreto-legge n. 23 del 2020. La disposizione ha portata generale, con le sole

eccezioni dei termini stabiliti da specifiche disposizioni dei decreti-legge sull'emergenza epidemiologica in corso, e dei relativi decreti di attuazione, nonché dei termini relativi a pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni, emolumenti per prestazioni a qualsiasi titolo, indennità da prestazioni assistenziali o sociali comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese. Rientrano nella sospensione, tra gli altri, anche i termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché ai termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali.

L'articolo 103 introduce due forme di regolarizzazione dei lavoratori, italiani e stranieri, impiegati in agricoltura, nella cura della persona e nel lavoro domestico.

Con la prima (di cui al comma 1) i datori di lavoro possono presentare domanda per assumere cittadini stranieri presenti nel territorio nazionale o per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare preesistente con lavoratori italiani o stranieri sottoposti a rilievi foto-dattiloscopici prima dell'8 marzo 2020 o soggiornanti in Italia prima di tale data in base alle attestazioni ivi previste, ai fini della regolarizzazione del rapporto di lavoro.

La seconda (di cui al comma 2) consiste nella concessione di un permesso di soggiorno temporaneo di 6 mesi, valido solo nel territorio nazionale, agli stranieri con permesso di soggiorno scaduto alla data del 31 ottobre 2019 che ne fanno richiesta e che risultino presenti sul territorio nazionale alla data dell'8 marzo 2020 e che abbiano svolto attività di lavoro nei settori di cui al comma 3, prima del 31 ottobre 2019 e sulla base di documentazione riscontrabile dall'Inps. Il permesso temporaneo è convertito in permesso di soggiorno per lavoro se il lavoratore viene assunto.

In dettaglio, ai sensi del comma 1 i datori di lavoro possono presentare istanza per concludere un contratto di

lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, ovvero dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri.

La disposizione specifica che possono presentare istanza:

i datori di lavoro italiani;

i datori di lavoro cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea e i datori di lavoro stranieri in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Per quanto riguarda i lavoratori stranieri interessati alla regolarizzazione, oltre ad appartenere ad uno dei settori di attività indicati al comma 3, devono aver fatto il loro ingresso in Italia prima dell'8 marzo 2020 e, da allora, non devono aver lasciato il territorio nazionale. Per provare il loro ingresso prima di tale data, la disposizione in esame prevede due possibilità: essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici (impronte digitali e fotografia) prima dell'8 marzo; aver rilasciato prima di tale data la dichiarazione di presenza prescritta per l'ingresso in Italia per brevi periodi (ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68) o di « attestazioni costituite da documentazioni di data certa proveniente da organismi pubblici ».

Fa presente in merito che il decreto 27 maggio 2020 del Ministro dell'interno, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 29 maggio 2020, ha definito ulteriormente le modalità di presentazione dell'istanza di emersione di rapporti di lavoro. In particolare, è stato chiarito che (ai fini della dichiarazione di cui al comma 1, lettera c) sono da considerare organismi pubblici i soggetti, pubblici o privati, che istituzionalmente o per delega svolgono una funzione o un'attribuzione pubblica o un servizio pubblico.

Con riferimento alle procedure di regolarizzazione del soggiorno, ai sensi del comma 2, i cittadini stranieri con permesso di soggiorno scaduto al 31 ottobre 2019, non rinnovato o non convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere un permesso di soggiorno tempora-

neo della durata di 6 mesi dalla presentazione dell'istanza, valido solo nel territorio nazionale.

Come per i lavoratori irregolari, anche in questo caso i richiedenti il permesso di soggiorno temporaneo devono risultare presenti sul territorio nazionale continuamente dalla data dell'8 marzo 2020.

Inoltre, prima del 31 ottobre 2019 devono aver svolto attività di lavoro, nei settori ammessi (di cui al comma 3), comprovata secondo le modalità di cui al comma 16, che in particolare richiede la presentazione di idonea documentazione a comprovare l'attività lavorativa svolta nei settori di cui al comma 3 e riscontrabile da parte dell'Ispettorato Nazionale del lavoro.

Si tratta quindi di un permesso di soggiorno per ricerca di lavoro, in quanto, ai sensi dell'ultimo periodo del comma in esame, se nel corso dei 6 mesi della sua durata, il cittadino è in grado di esibire un contratto di lavoro subordinato oppure la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell'attività lavorativa in conformità alle previsioni di legge (sempre nei settori ammessi di cui al comma 3), il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Il comma 3 individua i settori di attività cui si applicano le disposizioni in esame, che sono:

agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;

« assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia », anche non conviventi, affetti da patologie o *handicap* che ne limitino l'autosufficienza;

in proposito segnala l'opportunità di chiarire la locuzione « assistenza alla persona per sé stessi »;

lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

Ricorda che l'articolo 85 del decreto-legge, che introduce una indennità per lavoro domestico, esclude da tale indennità i soggetti interessati dalle procedure

di emersione di rapporti di lavoro di cui all'articolo in esame.

Con riferimento alle modalità di presentazione delle istanze il comma 5 stabilisce che le domande, sia quelle di emersione del lavoro irregolare, sia quelle di regolarizzazione del soggiorno, possono essere presentate dal 1° giugno al 15 luglio 2020.

Le istanze devono essere presentate: all'INPS quelle dei datori di lavoro che riguardano i lavoratori italiani o per i cittadini comunitari; allo sportello unico per l'immigrazione quelle dei datori di lavoro che riguardano i lavoratori stranieri (ai sensi del comma 1); alla questura le domande degli stranieri per il rilascio dei permessi di soggiorno temporanei (di cui al comma 2).

Il medesimo comma 5 rinvia, per le disposizioni di dettaglio, all'adozione di un decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ed il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Tale decreto è stato adottato il 27 maggio scorso.

In particolare, il decreto ha stabilito i requisiti reddituali del datore di lavoro per la conclusione del rapporto di lavoro, l'individuazione della documentazione idonea a comprovare lo svolgimento di attività lavorativa nei settori previsti e le modalità di svolgimento del procedimento nonché del pagamento del contributo forfetario per gli oneri connessi all'espletamento della procedura di emersione.

Nelle more della definizione dei procedimenti relativi alla regolarizzazione, la presentazione delle istanze consente lo svolgimento dell'attività lavorativa. Per la regolarizzazione del lavoratore straniero, di cui al comma 1, questi può svolgere l'attività di lavoro esclusivamente alle dipendenze del datore di lavoro che ha presentato l'istanza.

Ai sensi del comma 7 le istanze di regolarizzazione dei lavoratori (di cui al comma 1) sono presentate previo paga-

mento (con le modalità stabilite dal decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 5) di un contributo forfetario di 500 euro per ciascun lavoratore, a copertura degli oneri connessi all'espletamento della procedura di emersione. È previsto il pagamento di un ulteriore contributo forfetario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, da determinarsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con il Ministro dell'interno ed il Ministro delle politiche agricole e forestali.

Propone di valutare in proposito l'opportunità di prevedere un termine per l'adozione del decreto di cui al comma 7, anche tenendo conto del termine ultimo per la presentazione delle istanze, fissato al 15 luglio 2020.

Per la regolarizzazione del soggiorno (di cui al comma 2) è previsto un contributo di 130 euro al netto dei costi per la presentazione dell'istanza alla questura pari al massimo a 30 euro che restano comunque a carico dell'interessato.

Secondo il comma 19 la destinazione dei contributi è determinata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro dopo l'emersione, anche per i contratti a carattere stagionale, si prevede l'applicazione della procedura ordinaria prevista dal testo unico dell'immigrazione che concede allo straniero un certo periodo di tempo per la ricerca di una nuova attività lavorativa (comma 4, secondo periodo).

Per quanto riguarda la regolarizzazione dei lavoratori, di cui al comma 1, da parte del datore di lavoro, questi deve indicare nell'istanza la durata del contratto di lavoro e la retribuzione convenuta, non inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di settore (comma 4, primo periodo).

In base al comma 15 l'istanza, come detto sopra, è presentata allo sportello unico per l'immigrazione, il quale: verifica l'ammissibilità della dichiarazione; acquisisce il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi all'accesso alle procedure o al rilascio del permesso di soggiorno; acquisisce il parere del competente Ispettorato territoriale del lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate; convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazione obbligatoria di assunzione e la compilazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. In caso di mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo lo sportello archivia il procedimento.

Ai sensi del comma 16, la domanda di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo (di cui al comma 2) è presentata, oltre che al questore, anche all'Ispettorato nazionale del lavoro. Allegata all'istanza deve essere presentata la documentazione, individuata dal decreto di attuazione, per comprovare l'attività lavorativa svolta nei settori ammessi prima del 31 ottobre 2019. L'Ispettorato nazionale del lavoro riscontra la veridicità di tale documentazione.

All'atto della presentazione della domanda, il richiedente riceve un'attestazione che gli consente di:

soggiornare nel territorio dello Stato fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza;

svolgere lavoro subordinato, esclusivamente nei settori di attività ammessi; presentare domanda di conversione del permesso di soggiorno temporaneo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;

iscriversi al registro di disoccupazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 2015.

Per la raccolta delle richieste di permesso di soggiorno temporaneo e l'inoltro agli uffici dell'amministrazione, il Ministero dell'interno può stipulare apposite convenzioni con concessionari di pubblici

servizi come previsto dalla legge n. 3 del 2002.

Il relativo onere a carico dell'interessato è determinato con il decreto di cui al comma 5, nella misura massima di 30 euro.

I commi 8, 9 e 10 disciplinano invece alcune cause di inammissibilità e di rigetto delle istanze imputabili al datore di lavoro o al lavoratore.

Per quanto riguarda il datore di lavoro, ai sensi del comma 8, costituisce causa di inammissibilità delle istanze di regolarizzazione (di cui al comma 1) e di conversione del permesso di soggiorno transitorio in permesso di soggiorno per motivi di lavoro (comma 2), la condanna negli ultimi 5 anni, anche con sentenza non definitiva, e anche patteggiata (ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale) per i seguenti reati:

favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dall'Italia verso altri Stati (di cui all'articolo 12 del Testo unico dell'immigrazione);

reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, riduzione o mantenimento in schiavitù (di cui all'articolo 600 del codice penale);

intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, cosiddetto « caporalato » (di cui all'articolo 603-*bis* del codice penale);

reato di impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o il cui permesso di soggiorno è scaduto e non ne è stato chiesto il rinnovo (di cui all'articolo 22, comma 12, del Testo unico dell'immigrazione).

Inoltre, ai sensi del comma 9 la domanda di regolarizzazione è rigettata se il datore di lavoro non procede alla sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo sportello unico per l'immigrazione oppure non assume il lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore non a lui imputabili, e comunque intervenute a se-

guito dell'espletamento di procedure di ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato ovvero di procedure di emersione dal lavoro irregolare.

Per quanto riguarda i cittadini stranieri, il comma 10 prevede che non sono ammessi alle procedure di regolarizzazione i soggetti nei confronti dei quali sia stato emesso provvedimento di espulsione, per una delle seguenti cause:

per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato;

perché appartenente ad una delle categorie di soggetti cui possono essere applicate le misure di prevenzione antimafia;

per motivi di prevenzione del terrorismo;

perché risultano segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;

perché risultano condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di patteggiamento, per gravi reati quali quelli per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza o per i delitti contro la libertà personale ovvero per i reati inerenti gli stupefacenti, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;

perché sono considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone.

Nella valutazione della pericolosità dello straniero si tiene conto anche di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata a seguito di patteggiamento, per uno

dei reati per i quali è previsto l'arresto facoltativo in flagranza.

Il comma 11 dispone la sospensione dei procedimenti penali e amministrativi, dalla data di entrata in vigore del decreto – legge e fino alla conclusione delle procedure di regolarizzazione, nei confronti del datore di lavoro per l'impiego irregolare di lavoratori per i quali è stata presentata la dichiarazione di emersione, anche se di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale. Parimenti sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti dei lavoratori per l'ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale, con l'esclusione dei procedimenti relativi agli illeciti correlati all'immigrazione clandestina, di cui all'articolo 12 del Testo unico dell'immigrazione, tra cui la promozione, la direzione, l'organizzazione e il trasporto clandestino di stranieri nel territorio nazionale.

Ai sensi del comma 12 non sono sospesi i procedimenti penali nei confronti dei datori di lavoro per le seguenti fattispecie: favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'immigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato di cui all'articolo 600 del codice penale; intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale.

Ai sensi del comma 13, la sospensione cessa nel caso in cui non venga presentata l'istanza, oppure sia rigettata o archiviata. Lo stesso effetto ha la mancata presentazione delle parti alla convocazione per la stipula del contratto di soggiorno di cui al comma 12. Tuttavia, è prevista l'archiviazione dei procedimenti penali e amministrativi a carico del datore di lavoro nel caso l'esito negativo del procedimento derivi da cause indipendenti dalla sua volontà o dal suo comportamento.

In base al comma 17, nelle more della definizione dei procedimenti di regolarizzazione, lo straniero non può essere espulso, tranne che nei casi di cui al

comma 10 (provvedimento di espulsione per gravi motivi, condanna per gravi reati ecc.). Il comma 17, inoltre, disciplina nel dettaglio le ipotesi di estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi all'esito positivo della procedura di regolarizzazione: nei casi di istanza di emersione riferita a lavoratori stranieri presentata dai datori di lavoro, la sottoscrizione del contratto di soggiorno, la comunicazione obbligatoria di assunzione e il rilascio del permesso di soggiorno comportano, per il datore di lavoro e per il lavoratore, l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi ai casi di cui al comma 11 ossia tanto per le violazioni di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale, quanto per quelle per ingresso e soggiorno illegale; nei casi di istanza di emersione riferita a lavoratori italiani o a cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, la relativa presentazione dell'istanza all'INPS comporta l'estinzione dei reati e degli illeciti per le violazioni di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale; nei casi di istanza presentata lavoratori stranieri per la concessione del permesso di soggiorno temporaneo, l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi consegue esclusivamente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro e non anche al rilascio del permesso temporaneo.

L'articolo 103 prevede poi specifiche sanzioni tanto per coloro che, nelle procedure di emersione dei rapporti di lavoro, dichiarano il falso, quanto per coloro che impiegano in modo irregolare i cittadini stranieri che avanzano richiesta del permesso di soggiorno temporaneo.

In particolare, in base al comma 14, il datore di lavoro che impiega in modo irregolare gli stranieri che hanno richiesto il permesso di soggiorno temporaneo ai sensi del comma 2 è soggetto al raddoppio delle sanzioni per l'impiego di lavoratori subordinati senza la preventiva comunicazione (articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 12 del 2002); delle sanzioni per la violazione degli adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro (articolo 39, comma 7, del decreto-

legge n. 112 del 2008); delle sanzioni per la mancata corresponsione degli assegni familiari (articolo 82, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 797 del 1955), nonché delle sanzioni, per la mancata consegna del prospetto paga (articolo 5, primo comma, della legge n. 4 del 1953).

Il comma 14, inoltre, aggrava il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (cosiddetto *caporalato*) quando ne siano vittime stranieri che abbiano presentato l'istanza di cui al comma 2.

In tali casi, infatti, la pena prevista dall'articolo 603-*bis*, primo comma, del codice penale – ovvero la reclusione da 1 a 6 anni e la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore – è aumentata da un terzo alla metà.

Tanto il raddoppio delle sanzioni amministrative, quanto l'aggravante penale, scaturiscono quindi – in base al testo – dalla presentazione da parte del lavoratore dell'istanza di permesso di soggiorno temporaneo. Si tratta di una condizione soggettiva del lavoratore che il datore di lavoro potrebbe ignorare. In proposito, ricorda che « nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa » (articolo 3, della legge n. 689 del 1981) e che, in base al codice penale, « nessuno può essere punito per una azione o omissione preveduta dalla legge come reato, se non l'ha commessa con coscienza e volontà » (articolo 42 del codice penale).

Segnala al riguardo l'opportunità di valutare se l'incremento delle sanzioni, tanto amministrative quanto penali, legato alla presentazione da parte del lavoratore dell'istanza di permesso di soggiorno temporaneo, non costituisca un'ipotesi di responsabilità oggettiva, da valutare alla luce alla luce del principio di personalità della responsabilità penale dettato dall'articolo 27, primo comma, della Costituzione e della giurisprudenza costituzionale in merito, come definita a partire dalla sentenza n. 364 del 1988.

Rammenta infatti che nella richiamata sentenza n. 364 del 1988 la Corte costituzionale ha ricordato come l'articolo 27, primo comma, della Costituzione, nel dichiarare che la responsabilità penale è personale, non soltanto presuppone la « personalità » dell'illecito penale (la pena, appunto « in virtù » della « personalità » della responsabilità penale, va subita dallo stesso soggetto al quale è personalmente imputato il reato) ma compendia tutti i requisiti subiettivi minimi d'imputazione.

I commi 18 e 22 disciplinano invece le conseguenze civili e penali di istanze basate su false dichiarazioni.

In particolare, in base al comma 18 il contratto di soggiorno stipulato sulla base di un'istanza contenente dati non rispondenti al vero è nullo mentre il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato è revocato.

In base al comma 22, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato:

chiunque presenta false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al fatto nell'ambito delle procedure previste dall'articolo 103 è punito ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 (recante il Testo unico in materia di documentazione amministrativa): con l'aumento di pena previsto all'articolo 76 del predetto Testo unico, le dichiarazioni mendaci potranno essere punite con la reclusione fino a 3 anni;

chiunque commette tali fatti attraverso la contraffazione o l'alterazione di documenti oppure con l'utilizzazione di uno di tali documenti è punito con la reclusione da 1 a 6 anni.

Il comma 22 prevede inoltre un aggravio di pena (aumentata fino ad un terzo) se i fatti sono commessi da un pubblico ufficiale.

In materia di sicurezza delle condizioni alloggiative e di contrasto del lavoro irregolare, al fine di evitare i fenomeni di concentrazione dei cittadini stranieri in condizioni inadeguate a garantire il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie

necessarie al fine di prevenire la diffusione del contagio da COVID-19, il comma 20 prevede che le Amministrazioni dello Stato competenti e le regioni, anche mediante l'implementazione delle misure previste dal Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato 2020-2022, adottano soluzioni e misure urgenti idonee a garantire la salubrità e la sicurezza delle condizioni alloggiative, nonché ulteriori interventi di contrasto del lavoro irregolare e del fenomeno del caporalato. Per i predetti scopi il Tavolo operativo istituito dall'articolo 25-*quater* del decreto-legge n. 119 del 2018, si avvale del supporto operativo del Servizio di protezione civile e della Croce Rossa Italiana. All'attuazione della norma le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono nell'ambito delle rispettive risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il comma 21 modifica il comma 1 dell'articolo 25-*quater* del decreto-legge n. 119 del 2018, che istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il « Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura », includendo tra i chiamati a parteciparvi anche i rappresentanti dell'Autorità politica delegata per la coesione territoriale e dell'Autorità politica delegata per le pari opportunità.

Il comma 23 autorizza il Ministero dell'interno ad utilizzare, per un periodo non superiore a 6 mesi, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a contratto a termine, nel limite massimo di spesa di 30 milioni euro per il 2020, da ripartire nelle sedi di servizio interessate nelle procedure di regolarizzazione. La disposizione deroga espressamente dall'obbligo, per tutte le amministrazioni dello Stato, di avvalersi di personale, tra cui quello a tempo determinato, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta nel 2009 (ai sensi dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010). A tale fine il Ministero dell'interno può utilizzare procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di

gara, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera i), del decreto legislativo n. 50 del 2016, in forza del quale « nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici. »

I commi 24, 25 e 26 recano le disposizioni finanziarie.

Nell'ambito del Capo X del Titolo VIII (innovazione tecnologica), l'articolo 239 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo per l'innovazione tecnologica e digitale, con una dotazione di 50 milioni per il 2020.

Tali risorse sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri, per essere assegnate al Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, che provvede alla gestione.

Il Fondo è destinato:

alla copertura delle spese per interventi, acquisti e misure di sostegno a favore di una « strategia di condivisione e utilizzo del patrimonio informativo pubblico » a fini istituzionali;

alla diffusione dell'identità digitale, del domicilio digitale e delle firme elettroniche;

alla realizzazione ed erogazione di servizi in rete, dell'accesso ai servizi in rete tramite le piattaforme abilitanti previste da disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale.

Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro

delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sono individuati gli interventi cui destinare le risorse del Fondo, tenendo conto degli aspetti correlati alla sicurezza cibernetica.

L'articolo 240 istituisce presso il Ministero dell'interno la direzione generale per lo sviluppo della prevenzione e tutela informatiche nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno (ossia il dipartimento preposto all'attuazione della politica dell'ordine e della sicurezza pubblica, al coordinamento tecnico-operativo delle forze di polizia, alla direzione e amministrazione della Polizia di Stato, alla direzione e gestione dei supporti tecnici, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 121 del 1981, la quale reca l'ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza).

A tale direzione generale sono attribuiti:

lo sviluppo della prevenzione e tutela informatica e cibernetica (quale struttura per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione, preposta ad assicurare i servizi di protezione informatica ed i servizi di protezione informatica delle infrastrutture critiche informatizzate di interesse nazionale individuate con decreto del Ministro dell'interno, operando mediante collegamenti telematici definiti con apposite convenzioni con i responsabili delle strutture interessate – secondo l'articolo 7-bis del decreto-legge n. 155 del 2005);

lo sviluppo delle attività attribuite al Ministero dell'interno in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (istituito dall'articolo 1 del decreto-legge n. 133 del 2019, al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori pubblici e privati aventi una sede nel territorio nazionale, da cui dipenda l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal

cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale);

l'unità di indirizzo e coordinamento delle attività svolte dalla polizia postale e delle comunicazioni, specialità della Polizia di Stato, nonché degli altri compiti che costituiscano il completamento di supporto alle attività investigative.

Il numero di direzioni generali (e uffici equiparati) in cui si articola il Dipartimento di pubblica sicurezza è conseguentemente incrementato di una unità.

Alla nuova direzione generale è preposto un dirigente generale della Polizia di Stato, del ruolo ordinario della carriera dei funzionari che svolgono funzioni di polizia.

Rimane immutato il numero complessivo dei posti dirigenziali generali di pubblica sicurezza (32 unità, secondo la determinazione recata dalla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, il quale reca l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia).

La norma specifica che con regolamento delegato si provvede ad adeguare il regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale del Ministero dell'interno.

È prevista una clausola di invarianza degli oneri finanziari, entro le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Nell'ambito del Capo XII del Titolo VIII (accelerazione concorsi), Sezione II (Disposizioni per la velocizzazione dei concorsi e per la conclusione delle procedure sospese) l'articolo 250, ai commi da 1 a 4, prevede l'indizione, entro il 30 giugno 2020, da parte della Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA), dell'VIII corso-concorso selettivo ai fini del reclutamento di dirigenti nelle amministrazioni statali e negli pubblici non economici e ne stabilisce speciali modalità di svolgimento.

Il comma 1 prevede che la SNA provveda a bandire l'VIII corso-concorso per

dirigenti entro il 30 giugno 2020, secondo la disciplina contestualmente prevista, parzialmente derogatoria rispetto alle modalità ordinarie stabilite in via generale dalla normativa vigente, di rango regolamentare.

In proposito ricorda che nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 maggio 2020, n. 114, è stato pubblicato il DM 31 marzo 2020, con il quale, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 2013, la Scuola nazionale dell'amministrazione è autorizzata ad indire l'VIII corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per un totale di duecentodieci posti nella qualifica di dirigente di seconda fascia nei ruoli amministrativi delle amministrazioni pubbliche.

In relazione alla disciplina dell'VIII corso-concorso, il comma 1, in particolare, stabilisce la possibilità di presentare la domanda di partecipazione al corso-concorso anche con le modalità telematiche disciplinate dai commi 4 e 5 dell'articolo 247.

Ulteriori novità riguardano lo svolgimento delle prove concorsuali, che consistono in due prove scritte ed una prova orale, nel corso della quale «saranno accertate anche le conoscenze linguistiche».

Attualmente gli esami per l'ammissione al corso-concorso di formazione dirigenziale consistono in tre prove scritte, di cui una sulla conoscenza della lingua straniera, ed in una prova orale (ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 272 del 2004). La riduzione da tre a due delle prove scritte sembrerebbe da mettere in relazione con la specifica previsione dell'accertamento delle competenze linguistiche solo nell'esame orale.

Al riguardo, rileva l'opportunità di chiarire la generica espressione «conoscenze linguistiche».

Si dispone inoltre che le due prove scritte siano svolte con modalità telematiche e che possano essere effettuate anche nella medesima data e nelle sedi decentrate di cui all'articolo 247, comma 2, del decreto-legge.

Per l'esame orale, la novità principale è rappresentata dalla possibilità di svolgimento in videoconferenza secondo le modalità già individuate ai sensi di cui all'articolo 247, comma 3, ossia attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l'identificazione dei partecipanti, nonché la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità.

Anche per il corso-concorso di formazione dirigenziale si prevede che la commissione di concorso sia articolata in sottocommissioni, applicando le previsioni del comma 7 dell'articolo 247 del decreto-legge, in base al quale commissione esaminatrice e sottocommissioni possono svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.

Il comma 2 prevede che il corso di formazione abbia una durata di dieci mesi e si articoli in due moduli, distinti in: quattro mesi di formazione generale presso la Scuola nazionale dell'Amministrazione, anche attraverso l'utilizzo della didattica a distanza; sei mesi di formazione specialistica e lavoro presso le amministrazioni di destinazione. I programmi del corso forniscono ai partecipanti una formazione complementare rispetto al titolo posseduto all'accesso alla Scuola.

La riduzione e rimodulazione, limitata all'VIII corso-concorso, del corso di formazione, prevista dalla disposizione in commento, costituisce una deroga alla disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 272 del 2004), che prevede un periodo di formazione di dodici mesi comprensivo di una fase di formazione generale, della durata di otto mesi, svolta dalla SNA e una fase di formazione specialistica, della durata di quattro mesi.

Il comma 3 rinvia, per quanto non diversamente disposto dalle norme in commento, all'applicazione della disciplina normativa ordinaria in materia di procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti, di cui al decreto del Presidente

della Repubblica n. 272 del 2004, ed al decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 2013, in quanto compatibili.

Ai sensi del comma 4 sono ammessi alla frequenza del corso-concorso i candidati vincitori del concorso entro il limite dei posti di dirigente disponibili maggiorato del 50 per cento. La disposizione deroga alla previsione dell'articolo 10, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 272 del 2004, che ammette al corso-concorso di formazione dirigenziale i candidati utilmente inseriti nella graduatoria del concorso di ammissione entro il limite del numero dei posti disponibili, maggiorato del 20 per cento.

In relazione alla graduatoria finale, si dispone che coloro i quali hanno superato il corso-concorso e sono collocati in graduatoria oltre i posti già autorizzati, sono iscritti secondo l'ordine di graduatoria finale, in un elenco, istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica, al quale le amministrazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2021, attingono, fino ad esaurimento, per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti.

Ferma restando l'assunzione dei vincitori dei concorsi già banditi alla data di entrata in vigore del decreto – legge, le amministrazioni possono procedere a bandire nuovi concorsi solo previo completo assorbimento degli iscritti al predetto elenco.

L'articolo 257 autorizza – fino al 31 dicembre 2020 – l'applicazione alle procedure concorsuali relative al personale della Corte dei conti, indette anche congiuntamente ad altre amministrazioni, dei principi e criteri direttivi concernenti lo svolgimento delle prove concorsuali in modalità decentrata e attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale.

Si prevede in merito che il Presidente della Corte dei conti determini, con proprio decreto, le modalità tecniche per l'applicazione.

L'articolo 258 concerne il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. In particolare il comma 1 autorizza l'assunzione eccezio-

nale di 25 medici a tempo determinato, per la durata di sette mesi a decorrere dal 1° giugno 2020.

Il rapporto lavorativo che si instaura è definito dalla disposizione come « rapporto di servizio » – con esecuzione immediata rispetto alla decorrenza prevista, e per la durata di sette mesi – non già come rapporto di impiego (come la disposizione esplicitamente esclude).

I medici – assegnati alle sedi di servizio individuate dall'Amministrazione – fruiscono del trattamento giuridico ed economico previsto per i vicedirettori sanitari appartenenti ai ruoli direttivi sanitari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Quanto alla selezione dei 25 medici, si autorizza il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno – previe intese con il Ministero della Difesa – ad avvalersi del personale medico selezionato e non assunto, nell'ambito delle procedure di arruolamento temporaneo di medici militari, secondo l'ordine predisposto dal Ministero della Difesa e previo assenso degli interessati. Qui richiamate sono le procedure delineate dall'articolo 7 del decreto-legge n. 18 del 2020 circa l'arruolamento temporaneo di medici (e infermieri) militari.

Le attività professionali sanitarie svolte da questi medici costituiscono titolo nelle procedure concorsuali per l'assunzione di personale nella qualifica di vicedirettore sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Per copertura degli oneri derivanti dal comma 1, il comma 3 – che li determina in 706.625 euro nel 2020 – prevede che si provveda mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa destinata all'operatività del Servizio nazionale di protezione civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (recata dall'articolo 7, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 39 del 2009).

Il comma 2 abbrevia il periodo di prova, per i vincitori del concorso pubblico a vicedirettore (si tratta del concorso indetto con decreto del Capo del Diparti-

mento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del 27 dicembre 2017).

Il periodo di prova, secondo la disposizione vigente (contenuta nell'articolo 144 del decreto legislativo n. 217 del 2005, recante l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), si articola in: un corso di formazione residenziale teorico-pratica presso l'Istituto superiore antincendi, al termine del quale si sostiene un esame e consegue un giudizio di idoneità allo svolgimento del tirocinio; un successivo tirocinio tecnico-operativo presso i comandi dei vigili del fuoco, di tre mesi, al termine del quale si consegue il giudizio di idoneità ai servizi di istituto.

In tale ambito il comma 2 dispone una deroga, al fine di contrarre i tempi di copertura dei posti vacanti in organico, sopprimendo – per i soggetti ricordati, dunque limitatamente ai vincitori del concorso a vice direttore indetto con decreto del Capo del dipartimento dei vigili del fuoco del 27 dicembre 2017 – il tirocinio trimestrale tecnico-operativo.

Si prevede in tal modo che la fase della formazione teorico-pratica – unica rimasta, del periodo di prova – conduca ad un esame, il cui esito positivo direttamente immetta alla idoneità ai servizi di istituto.

Il giudizio di idoneità sarà comunque espresso dal Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, su proposta del Direttore centrale per la formazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

L'articolo 259 interviene su procedure concorsuali – in atto o da indire – delle Forze armate e di polizia nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il periodo dell'emergenza e del contenimento dell'epidemia da COVID-19 – fino al termine ultimo del 31 dicembre 2021.

Il comma 1 specifica che sono interessati sia i concorsi già indetti sia i concorsi da indire, per la durata dello stato di emergenza (dichiarato dal Consiglio di ministri il 31 gennaio 2020) e fino al permanere di misure restrittive o di contenimento.

È comunque posto un termine ultimo della nuova disciplina: il 31 dicembre 2021.

Il comma 2 delinea un ambito di rideterminazione delle procedure concorsuali, da effettuarsi con provvedimento omologo a quello di indizione del concorso, « anche in deroga alle disposizioni di settore dei rispettivi ordinamenti ».

Tale ambito è dato dalla semplificazione delle modalità di svolgimento, altresì con possibilità di svolgimento delle prove con modalità decentrate e telematiche di videoconferenza.

Per quanto concerne lo svolgimento dei concorsi, la disposizione menziona la loro « semplificazione », includendo la composizione della commissione esaminatrice.

Rimangono fermi il profilo comparativo delle prove e lo svolgimento di almeno una prova scritta e di una prova orale, ove previste dai bandi o dai rispettivi ordinamenti (intendendosi per prova scritta anche la prova con quesiti a risposta multipla).

Così come restano ferme le modalità di accesso e le aliquote percentuali (ove previste) di ripartizione dei posti a concorso.

Segnala l'opportunità di specificare la portata dell'eventuale deroga alle disposizioni di settore già vigenti in merito allo svolgimento delle procedure concorsuali.

Il comma 3 stabilisce poi che i medesimi provvedimenti siano efficaci dalla data di pubblicazione sui siti istituzionali delle singole amministrazioni. Per i concorsi già banditi, è però necessaria la previa pubblicazione di apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il comma 4 concerne i candidati che si trovino nell'impossibilità a partecipare a una fase delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Amministrazioni sopra dette, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19.

Su loro istanza questi candidati sono rinviati a sostenere le prove nell'ambito del primo concorso successivo alla cessazione di tali misure.

In tal caso, le eventuali risultanze di prove valutative già sostenute entro l'ori-

ginario concorso sono « prese in considerazione » secondo le disposizioni e i criteri del bando relativo al concorso cui i candidati siano rinviati.

Se idonei, i candidati sono avviati alla frequenza del relativo corso di formazione, ove previsto, qualora siano utilmente collocati nella graduatoria finale di merito di tale ultimo concorso.

Per quanto concerne la decorrenza giuridica ed economica, essa è, per i candidati rinviati ad altro successivo concorso, la medesima degli altri vincitori di quest'ultimo.

Il comma 5 prevede che le procedure concorsuali per l'accesso alle qualifiche e ai ruoli del personale delle Amministrazioni interessate possano svolgersi, in deroga alla sospensione disposta dall'articolo 87, comma 5, del decreto-legge n. 18 del 2020.

Poiché la richiamata sospensione di cui all'articolo 87, comma 5, del decreto-legge n. 18 citato si estendeva per sessanta giorni, rileva come tale deroga possa ritenersi superflua, considerata la decorrenza del decreto-legge.

La norma specifica che lo svolgimento delle procedure concorsuali deve avvenire nel rispetto di prescrizioni tecniche idonee a garantire la tutela della salute dei candidati, da determinarsi con decreto del Ministro della salute (su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro della difesa, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione).

Il comma 6 concerne il « personale delle amministrazioni » delle Forze armate, Forze di polizia, Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativamente alla mancata fruizione della licenza ordinaria, del congedo ordinario o delle ferie comunque spettanti, per indifferibili esigenze di servizio connesse con l'emergenza epidemiologica.

In tal caso, si prevede la facoltà di fruire dei giorni di licenza, congedo o ferie residui, entro i dodici mesi successivi ai termini previsti a ordinamento vigente.

Il comma 7 prevede che possano essere effettuate entro il 31 dicembre 2021 le assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco previste, per l'anno 2020, dalle seguenti disposizioni:

articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge n. 112 del 2008, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno 2019: sono le assunzioni per *turn over* (dunque nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente);

articolo 1, comma 287, lettera c), della legge n. 205 del 2017: ossia 2.112 unità per l'anno 2020 (entro un più ampio contingente di 7.394 unità su base quinquennale), di cui 550 nella Polizia di Stato, 618 nell'Arma dei carabinieri, 325 nel Corpo della guardia di finanza, 236 nel Corpo di polizia penitenziaria e 383 nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

articolo 1, comma 381, lettera b), della legge n. 145 del 2018: ossia 1.320 unità per l'anno 2020 (entro un più ampio contingente di 6.150 unità su base quinquennale), di cui 389 nella Polizia di Stato, 427 nell'Arma dei carabinieri, 227 nel Corpo della guardia di finanza, 277 nel Corpo di polizia penitenziaria;

articolo 19, comma 3, del decreto-legge n. 162 del 2019: ossia 50 unità destinate al potenziamento del Comando carabinieri per la tutela ambientale, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a decorrere dal 1° ottobre 2020 (delle quali 25 unità destinate all'incremento del contingente per la tutela dell'ambiente, di cui all'articolo 828 del decreto legislativo n. 66 del 2010, Codice dell'ordinamento militare).

L'articolo 260, ai commi 1 e 2, autorizza la rimodulazione, l'anticipata conclusione, la temporanea sospensione o il rinvio dei corsi di formazione per il per-

sonale delle Forze armate, le Forze di polizia, Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Tali previsioni valgono per la durata dello stato di emergenza (dichiarato dal Consiglio di ministri il 31 gennaio 2020) e fino al permanere di misure restrittive o di contenimento, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

Ad essere interessati sono i corsi di formazione svolti presso ogni tipo di istituto di istruzione, scuola o centro di addestramento.

Per tali corsi, le amministrazioni indicate possono disporre: la rimodulazione del corso, al fine di definire le modalità di svolgimento della didattica e degli esami, comprese le procedure di formazione delle relative graduatorie, senza inficiare la validità dei percorsi formativi, « anche in deroga alle disposizioni di settore dei rispettivi ordinamenti » (e in caso di corsi a carattere universitario, previa intesa con gli atenei); la temporanea sospensione del corso, ovvero il rinvio, qualora sia prevista una data per il suo inizio.

Ai sensi del comma 2 tali determinazioni sono assunte con decreto direttoriale o dirigenziale generale, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e previa intesa con gli atenei interessati, in caso di corsi a carattere universitario.

Come già rilevato a proposito del comma 2 dell'articolo 259, anche con riferimento al contenuto del comma 2 dell'articolo 260 segnala l'opportunità di approfondire la portata derogatoria di tali determinazioni.

Il comma 3 prevede altresì la possibilità di una conclusione anticipata dei corsi di formazione (se a carattere universitario, previa intesa con gli atenei interessati).

Essa interviene allorché lo svolgimento del corso fino ad allora effettuato abbia comunque raggiunto gli obiettivi formativi prescritti dai rispettivi ordinamenti. In tal caso, resta ferma la validità dei corsi e delle prove già sostenute ai fini della formazione delle graduatorie di merito.

Per il personale coinvolto nella anticipata conclusione del corso di formazione, è corrispondentemente aumentata la per-

manenza per l'accesso alla qualifica o al grado superiore, qualora essa sia prevista decorrere dalla data di conclusione del corso di formazione.

La conclusione anticipata dei corsi è disposta con decreto del Ministro competente o con decreto dirigenziale generale.

Nell'ipotesi non già di conclusione anticipata bensì di sospensione dei corsi (prevista dal comma 2), il comma 4 prevede siano mantenuti i gradi e le qualifiche possedute dai frequentatori nonché la condizione giuridica degli allievi, con il relativo trattamento giuridico ed economico fino alla ripresa dei corsi.

I frequentatori e gli allievi sono destinati, compatibilmente con il rispettivo stato giuridico, a funzioni ausiliarie del personale già in servizio presso gli uffici, reparti o istituti di interinale assegnazione da individuare a cura di ciascuna Amministrazione – ovvero gli uffici, reparti o istituti di istruzione di provenienza, se i discenti già appartengano ai ruoli dell'Amministrazione.

Per i frequentatori e gli allievi che concludano positivamente il corso, il tempo di applicazione del regime di sospensione è considerato valido ai fini della permanenza richiesta per l'accesso alla qualifica o al grado superiore.

Per quanto concerne le assenze dai corsi di formazione – anche se antecedenti l'entrata in vigore del presente decreto, purché riconducibili a motivi comunque connessi alla vicenda epidemiologica in atto – il comma 5 dispone che esse non concorrano al raggiungimento del limite di assenze il cui superamento comporti il rinvio, l'ammissione al recupero dell'anno o la dimissione dai medesimi corsi.

Il comma 6 prevede che, in caso di rinvio o sospensione dei corsi, non se ne tenga conto ai fini del transito interno tra ruoli, che dunque avrà la decorrenza – fermi restando i requisiti richiesti per l'iscrizione in ruolo, altri rispetto alla frequenza di un corso – che avrebbe avuto se la sospensione o il rinvio non vi fossero stati.

Il comma 7 autorizza – per gli anni 2020, 2021 e 2022 – la riduzione della durata dei corsi di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato.

Tale diminuzione della durata dei corsi di formazione è disposta con decreto, rispettivamente, del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza e del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

Per gli allievi agenti della Polizia di Stato rimane fermo il primo semestre finalizzato, previa attribuzione del giudizio di idoneità, alla nomina ad agente in prova. Di contro, può essere ridotto nella durata il secondo semestre finalizzato al completamento del periodo di formazione presso gli istituti di istruzione e all'applicazione pratica presso reparti o uffici della Polizia di Stato.

La deroga così autorizzata investe, altresì, il comma 4 dell'articolo 6-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, recante « Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia », (oltre al comma 1 del medesimo articolo 6-*bis*, laddove questo prevede l'articolazione in due semestri), il quale prevede che durante la prima fase del secondo semestre gli agenti in prova permangano presso gli istituti di istruzione per attendere alle attività previste dal piano di studio, ed solo al termine di tale fase, completate e superate tutte le prove d'esame ed ottenuta la conferma del giudizio di idoneità, prestino giuramento e siano assegnati agli uffici dell'amministrazione della pubblica sicurezza, ove svolgono un periodo di applicazione pratica.

Per gli allievi agenti di Polizia, la riduzione della durata del corso di formazione è corredata dalla riduzione del numero massimo di assenze consentite, proporzionalmente alla misura della riduzione di durata.

L'articolo 261 autorizza la Presidenza del Consiglio dei ministri, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, a indire procedure di reclutamento per le esigenze del Dipartimento della protezione civile e

ad assumere a tempo indeterminato, tramite concorso pubblico ovvero utilizzo di graduatorie vigenti di concorsi pubblici, trenta unità di personale di qualifica non dirigenziale e specializzazione di tipo tecnico.

La disposizione in esame interviene per autorizzare l'assunzione di trenta unità di personale in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali con la finalità di assicurare la piena operatività del Servizio nazionale di protezione civile per fronteggiare le crescenti richieste d'intervento in tutti i contesti di propria competenza, nonché con riferimento alle complesse iniziative in atto per la gestione dell'emergenza sanitaria COVID-19.

L'assunzione è autorizzata tramite lo svolgimento di concorso pubblico ovvero mediante utilizzo di graduatorie vigenti di concorsi pubblici.

Il personale in questione è inquadrato nella categoria A, fascia retributiva F1, del ruolo speciale della protezione civile per l'espletamento delle specifiche funzioni di coordinamento in materia di protezione civile. Ai sensi dell'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 sono infatti presenti nell'ambito della Presidenza del Consiglio i ruoli speciali tecnico-amministrativi del personale dirigenziale e del personale non dirigenziale della Protezione civile.

Ai relativi oneri finanziari, pari ad euro 1.166.608 per l'anno 2020 e a euro 1.999.899 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pubblico impiego (di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge n. 232 del 2016 – legge di bilancio 2017).

Nell'ambito del Capo XIII del Titolo VIII, recante disposizioni di semplificazione, l'articolo 264 introduce alcune disposizioni tese ad accelerare e semplificare i procedimenti amministrativi, in particolare quelli aventi ad oggetto l'erogazione di benefici economici, avviati in relazione all'emergenza da COVID-19.

Le disposizioni introdotte dal comma 1 hanno efficacia, per esplicita previsione normativa, dalla data di entrata in vigore

del decreto-legge in esame (19 maggio 2020) e fino al 31 dicembre 2020: si tratta di misure volte a semplificare i procedimenti avviati in relazione all'emergenza COVID-19 a sostegno di cittadini e imprese.

La lettera a) del comma 1 dispone che nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e sospensioni, da parte di pubbliche amministrazioni, in relazione all'emergenza COVID-19, le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento.

L'ampliamento della possibilità di utilizzare le dichiarazioni sostitutive (cosiddette autocertificazioni) da parte dei privati nell'ambito dei procedimenti ampliativi della sfera giuridica è disposta, in chiave di semplificazione e di accelerazione dei tempi procedurali, anche in deroga ai limiti previsti dai citati articoli 46 e 47 o dalla normativa di settore, che delimitano il ricorso alle dichiarazioni sostitutive a determinati requisiti soggettivi ed oggettivi.

La disposizione conferma il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, escludendo pertanto che la deroga possa essere ammessa in relazione a quanto previsto dalla normativa richiamata.

La lettera b) riduce a tre mesi il termine entro il quale le pubbliche amministrazioni possono procedere all'annullamento d'ufficio dei provvedimenti illegittimi, in deroga alla previsione dell'articolo 21-novies, comma 1, della legge generale sul procedimento amministrativo (legge n. 241 del 1990).

La disposizione riguarda esclusivamente i provvedimenti amministrativi ille-

gittimi adottati in relazione all'emergenza COVID-19 e fino al 31 dicembre 2020.

Ricorda che, ai sensi dell'articolo 21-*novies*, comma 1, della legge n. 241 del 1990 l'annullamento d'ufficio va adottato entro un termine ragionevole. Tale termine non deve essere comunque superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione del provvedimento di primo grado per i casi di annullamento d'ufficio dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, anche ove si tratti di provvedimenti formati a seguito di silenzio-assenso.

La disposizione della lettera *b*) stabilisce invece un termine di tre mesi per l'annullamento d'ufficio. Il termine decorre dall'adozione del provvedimento espresso ovvero dalla formazione del silenzio-assenso.

In relazione alla formulazione del testo, la disposizione in esame fa riferimento ai provvedimenti amministrativi illegittimi ai sensi dell'articolo 21-*octies* della legge 241 del 1990, mentre l'articolo 21-*novies* della medesima legge dispone che l'annullamento in via di autotutela è esercitabile solo nei casi classici di provvedimento illegittimo per violazione di legge (eccesso di potere e incompetenza), escludendo al contempo esplicitamente la possibilità di procedere ad annullamento di ufficio nei casi di cui all'articolo 21-*octies*, comma 2, della legge n. 24 del 1990, ossia dei provvedimenti che presentino vizi cosiddette formali o relativi alla mancata comunicazione di avvio del procedimento.

In secondo luogo, la disposizione richiama, ai fini dell'annullamento d'ufficio, la sussistenza delle ragioni di interesse pubblico, mentre l'articolo 21-*novies* della legge n. 241 del 1990 dispone che il provvedimento può essere annullato d'ufficio, non solo in presenza di ragioni di interesse pubblico, ma altresì «tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati».

Tale disciplina, oggetto di ripetuti interventi normativi, è posta a garanzia della certezza del diritto e della tutela dell'affidamento legittimo di coloro ai quali il provvedimento di primo grado da elimi-

nare abbia recato vantaggio. Ne risulta che per l'annullamento in autotutela degli atti illegittimi, oltre che sussistere un interesse pubblico ulteriore rispetto al ripristino della legalità, è richiesto che l'amministrazione operi un bilanciamento fra gli interessi coinvolti.

Al fine di evitare incertezze in sede di applicazione, segnala l'opportunità di chiarire se la lettera *b*) individui un'ipotesi autonoma di annullamento d'ufficio, ovvero se preveda un rinvio a tutti i presupposti per l'esercizio del potere di annullamento in autotutela delle PA ai sensi dell'articolo 21-*novies* della legge n. 241 del 1990, fatta eccezione per i ridotti limiti temporali all'esercizio del potere.

La disposizione fa inoltre salva (come previsto in via generale dall'articolo 21-*novies*, comma 2-*bis*, della legge n. 241 del 1990) l'annullabilità d'ufficio anche dopo il termine di tre mesi qualora i provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato. In tal caso, è comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa, adottato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

La lettera *c*) del comma 1 prevede un termine di tre mesi entro il quale la pubblica amministrazione può intervenire, con poteri inibitori, repressivi e conformativi, sulle attività in relazione all'emergenza COVID-19 avviate sulla base di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi degli articoli 19 e seguenti della legge n. 241 del 1990.

Ricorda che il comma 3 dell'articolo 19 della citata legge n. 241 del 1990 attribuisce alla PA un triplice ordine di poteri (inibitori, repressivi e conformativi), esercitabili entro il termine ordinario di sessanta giorni dalla presentazione della SCIA; il comma 4 prevede che, decorso tale termine, quei poteri sono ancora eser-

citabili «in presenza delle condizioni» previste dall'articolo 21-*novies* della medesima legge n. 241 del 1990 (annullamento in autotutela degli atti illegittimi): si ritiene che in virtù di questo rinvio tali poteri sono esercitabili entro i successivi diciotto mesi.

La disposizione riduce a tre mesi, nei casi richiamati in premessa, il termine per l'adozione dei provvedimenti previsti dal comma 4 dell'articolo 19 della legge 241 del 1990. Viene specificato che il termine decorre dalla scadenza del termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3 del medesimo articolo 19.

La lettera *d*) del comma 1 limita la possibilità per le PA di esercitare il potere di revoca in autotutela solo per eccezionali ragioni di interesse pubblico sopravvenuto.

La disposizione, oltre ad avere efficacia temporale limitata (come le altre disposizioni del comma 1, si applica fino al 31 dicembre 2020), riguarda solo i procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e sospensioni, da parte di pubbliche amministrazioni, in relazione all'emergenza COVID-19 (di cui alla lettera *a*) del medesimo comma 1).

La lettera *e*) stabilisce che nei casi in cui la normativa generale prevede meccanismi di silenzio-assenso endoprocedimentale, il responsabile del procedimento è tenuto ad adottare il provvedimento conclusivo del procedimento entro trenta giorni dal formarsi del silenzio. Le ipotesi richiamate dalla norma riguardano:

1) i casi in cui, ai sensi dell'articolo 17-*bis*, comma 2, della legge n. 241 del 1990, trova applicazione la disciplina del silenzio assenso tra amministrazioni;

2) i casi di conferenza di servizi semplificata ai sensi dell'articolo 14-*bis*, commi 4 e 5 della legge n. 241 del 1990;

3) i casi di conferenza di servizi simultanea, ai sensi dell'articolo 14-*ter*, comma 7 della citata legge n. 241.

La lettera *f*) stabilisce, in via generale, che gli interventi, anche edilizi, necessari ad assicurare l'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19 sono comunque ammessi, nel rispetto delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di tutela dal rischio idrogeologico e di tutela dei beni culturali.

La medesima lettera *f*) definisce inoltre, nello specifico, detti interventi, come opere contingenti e temporanee, destinate ad essere rimosse con la fine dello stato di emergenza, e stabilisce che si proceda, attraverso una comunicazione all'amministrazione comunale di avvio dei lavori (CILA), asseverata da un tecnico abilitato, ai sensi dell'articolo 6-*bis* del Testo unico dell'edilizia di cui al D.P.R. n. 380 del 2001.

La CILA in questione deve, inoltre, essere corredata da una dichiarazione del soggetto interessato (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) attestante che si tratta di opere necessarie all'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19.

Si specifica inoltre che tali interventi devono essere diversi da quelli disciplinati dall'articolo 6 del Testo unico dell'edilizia (attività di edilizia libera), in quanto quest'ultimi non sono soggetti ad alcuna comunicazione amministrativa.

Per quanto sopra previsto, a tutti gli interventi edilizi, che qui sono definiti come opere contingenti e temporanee, in relazione alla dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19, si applica la CILA (ai sensi dell'articolo 6-*bis* del Testo unico dell'edilizia), escludendo, in sostanza, l'applicazione delle procedure relative al permesso di costruire e alla SCIA (articoli 10 e 22 del Testo unico dell'edilizia).

Tuttavia, la lettera *f*), specifica che per i predetti interventi è obbligatorio, se ravvisata la necessità, ottenere i titoli abilitativi previsti per i beni culturali, di cui alla parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004), rimanendo, comunque, nelle

facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio degli altri prescritti permessi, autorizzazioni o atti di assenso.

La medesima lettera f) dispone, inoltre, la possibilità del mantenimento delle opere edilizie realizzate, che devono essere conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente.

La domanda va presentata entro il 31 dicembre 2020 al comune competente, che si pronuncia con un provvedimento di assenso espresso, da adottare entro sessanta giorni dalla domanda.

È previsto l'accertamento della suddetta conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente e l'esonero dal contributo di costruzione eventualmente previsto.

Le autorizzazioni e gli atti di assenso prescritti sono acquisiti attraverso l'indizione di una conferenza di servizi semplificata (articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990).

Il comma 2 reca alcune disposizioni volte ad assicurare piena attuazione ai principi di cui all'articolo 18 della legge n. 241 del 1990 (in materia di autocertificazione) e al Testo unico in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, che non consentono alle pubbliche amministrazioni di richiedere la produzione di documenti e informazioni già in loro possesso (cosiddetta decertificazione).

In relazione agli obiettivi annunciati, la lettera a) del comma 2 introduce tre modifiche ad alcune disposizioni del citato Testo unico della documentazione amministrativa, tese a rafforzare il sistema dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà, nonché a inasprire il regime delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci. In particolare:

in relazione al regime dei controlli, si modifica il comma 1 dell'articolo 71 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, stabilendo che le PA procedenti, che sono tenute ad effettuare idonei controlli, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47,

effettuano i controlli anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni;

per quanto concerne le sanzioni, viene aggiunta una disposizione all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, che attualmente dispone la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermi restando gli eventuali profili penali. Con la novella introdotta dal decreto-legge si dispone che la dichiarazione mendace comporta anche la revoca degli eventuali benefici già erogati, nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza. La disposizione precisa che restano comunque fermi gli interventi, anche economici, in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio.

Una terza modifica concerne l'articolo 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, che punisce ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal testo unico medesimo. Con la novella introdotta, si prevede l'aumento da un terzo alla metà della pena ordinariamente prevista dal codice penale: le dichiarazioni mendaci potranno pertanto essere punite con la reclusione fino a 3 anni.

La predetta lettera a) del comma 2 dell'articolo 264, nell'inasprire le sanzioni per dichiarazioni mendaci nella presentazione di autocertificazioni, stabilisce anche il «divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per due anni».

Al riguardo, propone di valutare l'opportunità di definire più puntualmente la fattispecie, anche in considerazione del principio di proporzionalità che anche le sanzioni amministrative devono rispettare

– alla luce dell’articolo 3 della Costituzione e, per il tramite dell’articolo 117, primo comma, della Costituzione, dell’articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – ai sensi della sentenza n. 112 del 2019 della Corte costituzionale.

Con riferimento alla condivisione e alla fruibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni, la lettera b) del comma 2 introduce alcune modifiche testuali all’articolo 50 del Codice dell’amministrazione digitale (CAD), di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, relativo alla disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni.

Una prima modifica riguarda l’articolo 50, comma 2, del CAD, ai sensi del quale in linea generale e fatte salve alcune eccezioni espressamente indicate, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, ogni dato trattato da una pubblica amministrazione è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l’utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell’amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest’ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive.

Nell’ambito di tale disposizione è fatto salvo quando disposto dall’articolo 43, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, che obbliga le amministrazioni certificanti a consentire, senza oneri, alle amministrazioni procedenti la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici al fine di agevolare l’acquisizione d’ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri.

In seguito alla novella, viene ora richiamato anche l’articolo 71 sui controlli in materia di autocertificazioni, modificato ai sensi del comma 2, lettera a).

Una seconda modifica inserisce nel citato articolo 50 del CAD, il nuovo comma 2-ter, il quale prevede la predisposizione di accordi quadro attraverso i quali le pubbliche amministrazioni certificanti de-

tentrici dei dati ne assicurano la fruizione da parte delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici.

Attraverso tali accordi dovranno essere definite anche le modalità attraverso le quali le pubbliche amministrazioni detentrici dei dati assicurano conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi, ove ne venga fatta richiesta da parte dei soggetti privati che vi consentono, ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e con le modalità di cui all’articolo 71, comma 4, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, che disciplina le modalità di controllo delle dichiarazioni sostitutive presentate ai privati che vi consentono.

La lettera c) del comma 2 apporta alcune modifiche all’articolo 50-ter del CAD, introdotto dal decreto legislativo n. 217 del 13 dicembre 2017 e che istituzionalizza il progetto di Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), già introdotto nel Piano triennale per l’informatica 2017-2019.

La disposizione richiamata disciplina la promozione della progettazione, dello sviluppo e della sperimentazione di una Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), finalizzata a favorire la conoscenza e l’utilizzo del patrimonio informativo detenuto dalle amministrazioni pubbliche, per finalità istituzionali, nonché alla condivisione dei dati tra i soggetti che hanno diritto ad accedervi ai fini della semplificazione degli adempimenti amministrativi dei cittadini e delle imprese, in conformità alla disciplina vigente.

Una prima modifica apportata dalla disposizione riguarda la soppressione del riferimento alla « lettera a) », ovunque ricorra, dal testo dell’articolo 50-ter. Tale modifica ha l’effetto di estendere l’operatività della Piattaforma digitale ai dati detenuti non solo dalle PA di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (richiamate ai sensi dell’articolo 2, comma 1 lettera a) del CAD), ma anche ai gestori di servizi pubblici, ivi comprese le società quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse, nonché alle

società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo n. 175 del 2016, escluse le società quotate.

Ulteriori modifiche sono dirette a sostituire, ai commi 2 e 3 dell'articolo 50-ter del CAD, nella parte in cui individua il soggetto deputato a gestire la Piattaforma, il riferimento al Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale con la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Con un'ulteriore novella, al comma 2, non si parla più di «sperimentazione» della Piattaforma, bensì di «gestione». Tali modifiche fanno seguito all'articolo 8 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, che ha trasferito al Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni del Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale dal 1° gennaio 2020.

La lettera d) del comma 2 dispone, a sua volta, che nell'ambito delle verifiche, delle ispezioni e dei controlli comunque denominati sulle attività dei privati, la pubblica amministrazione «non può richiedere la produzione di informazioni, atti o documenti in possesso della stessa o di altra pubblica amministrazione».

Si aggiunge inoltre che è nulla ogni sanzione disposta nei confronti dei privati per omessa esibizione di documenti già in possesso dell'amministrazione procedente o di altra amministrazione.

Tale disposizione sembrerebbe trovare applicazione con riferimento all'intero settore dei controlli pubblici (comunque denominati) sull'attività dei privati, nel quale rientrano i controlli che mirano a verificare l'osservanza, da parte di cittadini e imprese del rispetto di obblighi generali (fiscali, antiriciclaggio, ambientali, di sicurezza sul lavoro, di polizia, ecc.), ovvero i controlli conseguenti ad una precedente attività amministrativa ampliata ovvero a una disciplina negoziale (autorizzazioni, sovvenzioni, concessioni, contratti), ovvero i controlli delle amministrazioni o di altre autorità pubbliche in funzione di vigilanza e regolazione di settore (nei mercati finanziari e in altri mercati regolati).

Tali tipologie di controllo, incluse le relative norme sanzionatorie, trovano di-

sciplina nelle diverse normative settoriali che, di volta in volta, prevedono obblighi per cittadini e imprese, poteri delle amministrazioni e poteri di regolazione e vigilanza.

Relativamente alle previsioni della lettera d) del comma 2, segnala l'opportunità di precisare il perimetro di applicazione della disposizione, sia in relazione alla tipologia dei controlli ai quali si fa riferimento, sia in relazione all'ambito di applicazione, che viene esteso alla produzione non solo di atti e documenti, ma altresì di informazioni già in possesso delle pubbliche amministrazioni.

Il comma 3 prescrive l'obbligo per le amministrazioni di predisporre gli accordi quadro di cui al nuovo articolo 50, comma 2-ter, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge.

Il comma 4 precisa che tutte le disposizioni dell'articolo attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione e prevalgono su ogni diversa disciplina regionale.

L'articolo 265, al comma 8, dispone che le risorse destinate a ciascuna delle misure previste dal decreto – legge sono soggette ad un monitoraggio da parte del Ministero dell'economia e delle finanze; sulla base degli esiti del monitoraggio, il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare con propri decreti, sentito il Ministro competente, le occorrenti variazioni di bilancio, provvedendo a rimodulare le predette risorse – comprese, sembra doversi desumere, quelle stabilite da specifiche autorizzazioni legislative presenti nel provvedimento – tra le misure previste dal decreto, ad invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo segnala l'opportunità di valutare la disposizione alla luce del vigente sistema delle fonti.

Ricorda infatti che la vigente legislazione contabile – che dà attuazione alla riserva di legge in materia di bilancio stabilita dall'articolo 81 della Costituzione – consente variazioni compensative solo tra stanziamenti di bilancio non ricondu-

cibili a fattore legislativo, mentre per questi ultimi si può intervenire con la legge annuale di bilancio (articolo 23, comma 3 e articolo 33, commi da 4 a 4-*sexies* della legge n. 196 del 2009).

Per quanto attiene al rispetto delle competenze costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento appaia riconducibile a un ampio ventaglio di materie, sia di esclusiva competenza statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione (immigrazione, lettera *b*); sistema tributario e contabile dello Stato, lettera *e*); ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, lettera *g*); norme generali sull'istruzione, lettera *n*), profilassi internazionale, lettera *q*); tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, lettera *s*), sia di competenza legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma (tutela e sicurezza del lavoro; istruzione; professioni; sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione).

A fronte di questo intreccio di competenze, in più occasioni il provvedimento dispone la necessaria attivazione di procedure di concertazione del sistema delle autonomie territoriali: sono previste nel complesso 18 forme di coinvolgimento (intese, pareri, accordi) del sistema delle conferenze (Conferenza Stato-Città e autonomie locali, Conferenza Stato-Regioni e province autonome, Conferenza Unificata).

Al riguardo segnala l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle Conferenze anche con riferimento alle seguenti disposizioni:

articolo 178, comma 1, laddove si prevede l'adozione di un decreto del Ministro dei beni culturali per il riparto del fondo per il settore turistico;

articolo 179, comma 1, laddove si prevede l'adozione di un decreto del Ministro dei beni culturali per il riparto del fondo per la promozione del turismo;

articolo 182, comma 1, laddove si prevede l'adozione di un decreto del Mi-

nistro dei beni culturali per il riparto del fondo per le agenzie di viaggio e i *tour operator*;

articolo 183, comma 2, laddove si prevede un decreto del Ministro dei beni culturali per il riparto del fondo per il sostegno delle istituzioni culturali (filiera dell'editoria, librerie, musei);

articolo 184, comma 1, laddove si prevede un decreto del Ministro dei beni culturali per il riparto del fondo per la valorizzazione e digitalizzazione dei beni culturali;

articolo 199, comma 8, laddove si prevede un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di riparto delle risorse per le autorità portuali;

articolo 225, comma 5, laddove si prevede un decreto del Ministro dell'economia sui criteri per i mutui ai consorzi di bonifica;

articolo 226, comma 3, laddove si prevede un decreto del Ministro dell'ambiente per la ripartizione del contributo per le zone economiche ambientali;

articolo 229, comma 1, lettera *a*), laddove si prevede un decreto del Ministro dell'ambiente sul *bonus* mobilità;

articolo 229, comma 4, laddove si prevede un decreto del Ministro dell'ambiente per l'attuazione delle disposizioni in materia di *Mobility Manager*;

articolo 233, commi 3 e 4, laddove si prevede un decreto del Ministro dell'istruzione per la ripartizione delle risorse per servizi per l'infanzia (comma 3) e scuole (comma 4) paritarie;

articolo 235, comma 1, laddove si prevede un decreto del Ministro dell'istruzione per la ripartizione del fondo per l'emergenza COVID;

articolo 239, comma 2, laddove si prevede un DPCM di riparto delle risorse del fondo per l'innovazione tecnologica.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*), richiamando, in particolare, l'at-

tenzione sull'osservazione di cui alla lettera c), relativa a una disposizione che presenta notevoli profili di criticità, in quanto attribuisce un potere eccessivo alla Ragioneria generale dello Stato, incidendo in maniera significativa sulle prerogative del Parlamento.

Emanuele PRISCO (FDI) ringrazia il relatore Ceccanti per l'accurata relazione e per l'ampia e articolata proposta di parere.

Rileva quindi come il provvedimento in esame rechi numerose disposizioni estranee al suo oggetto, costituito dal rilancio del Paese, e volte piuttosto a soddisfare interessi settoriali.

Quanto all'osservazione di cui alla lettera c) della proposta di parere, rileva come essa sia condivisibile e come, anzi, la disposizione in questione avrebbe meritato una censura ancora più pesante.

Si sofferma, quindi, sulle disposizioni del provvedimento concernenti l'immigrazione, esprimendo il dissenso della propria parte politica rispetto all'impostazione culturale della maggioranza, che finisce sostanzialmente per premiare le condotte illegali e disincentivare gli ingressi legali. Osserva, infatti, come sarebbe necessario, anziché regolarizzare coloro che si trovano illegalmente in Italia, promuovere l'ingresso in Italia attraverso canali legali e come le politiche perseguite dalla maggioranza rischiano di incentivare ulteriormente gli ingressi illegali. Cita, a tale riguardo, le previsioni dei servizi di sicurezza circa un possibile imminente incremento dei flussi migratori illegali.

Esprime, inoltre, perplessità sull'osservazione di cui alla lettera l), rilevando il rischio di aumentare gli oneri burocratici, laddove invece le disposizioni dell'articolo 259, cui essa si riferisce, semplifichino opportunamente le procedure di assunzione nella Polizia di Stato e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Esprime una valutazione positiva sulle osservazioni di cui alla lettera t), registrando con favore come battaglie politiche da tempo promosse da Fratelli d'Italia siano diventate patrimonio anche nella

maggioranza. In particolare, richiama l'esigenza di superare il contenzioso pendente circa il concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, rilevando come si tratti comunque di una misura specifica mentre andrebbe affrontato il tema generale del potenziamento dell'organico, e di risolvere la questione della graduatoria finale del concorso per allievi vice ispettori del Corpo forestale dello Stato, ferma restando la posizione, sostenuta dalla propria parte politica, favorevole alla ricostituzione del predetto Corpo. Esprime, altresì, una valutazione positiva sull'osservazione di cui al numero 4) della lettera t), relativa all'estensione fino al 31 dicembre 2020 della durata dell'operazione « Strade sicure », che ritiene dovrebbe anche essere ulteriormente rafforzata.

Richiama, infine, l'attenzione su una questione la cui soluzione è richiesta unanimemente tanto dalle organizzazioni sindacali dei Vigili del fuoco quanto dalla stessa amministrazione, vale a dire la riduzione del termine di permanenza del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nella sede di prima assegnazione, che attualmente è di cinque anni. Osserva, infatti, come tale previsione, pur dettata da motivazioni condivisibili, abbia nella prassi prodotto effetti distorsivi, e suggerisce al relatore l'inserimento nella proposta di parere di un'osservazione circa l'opportunità di ridurre da cinque a due anni il predetto termine.

Stefano CECCANTI (PD), *relatore*, accoglie il suggerimento avanzato dal deputato Prisco e riformula la sua proposta di parere (*vedi allegato 2*), inserendo nella lettera t) delle osservazioni un ulteriore numero, relativo all'opportunità di ridurre da cinque a due anni il periodo di permanenza del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco nella sede di prima assegnazione.

Emanuele PRISCO (FDI) ringrazia il relatore Ceccanti per l'accoglimento del suo suggerimento ma ribadisce la posizione critica sull'impostazione generale del

provvedimento in esame. Dichiarò, pertanto, il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Igor IEZZI (LEGA) dichiarò il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere, come riformulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 10 giugno 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 10 giugno 2020. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.

La seduta comincia alle 15.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2329 Brescia, recante « Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di soppressione dei collegi uninominali e di soglie di accesso alla rappresentanza nel sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali plurinominali ».

Audizione di Pino PISICCHIO, Professore di diritto pubblico comparato dell'Università degli Studi Internazionali di Roma.

(Svolgimento e conclusione).

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la

trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Pino PISICCHIO, *Professore di diritto pubblico presso l'Università degli Studi internazionali di Roma*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Svolgono considerazioni e pongono quesiti Stefano CECCANTI (PD) e Francesco FORCINITI (M5S), ai quali risponde Pino PISICCHIO, *Professore di diritto pubblico presso l'Università degli Studi internazionali di Roma*.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ringrazia il professor PISICCHIO per il suo intervento e dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione di Mauro Volpi, Professore di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Perugia.

(Svolgimento e conclusione).

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Mauro VOLPI, *Professore di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Perugia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ringrazia il professor Volpi per il suo intervento e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2500 Governo.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

Il Comitato permanente per i pareri della Commissione Affari costituzionali,

esaminato il disegno di legge C. 2500, di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

sottolineata l'estrema ampiezza e rilevanza del decreto-legge, che affronta un ambito particolarmente vasto di materie, disponendo un ventaglio molto articolato di misure, finanziarie, fiscali, organizzative, ordinamentali e di semplificazione, unificate dalla finalità imprescindibile di predisporre gli strumenti per consentire il superamento, in tutti i settori, dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, non solo sotto il profilo sanitario, ma anche sotto quelli economico e sociale;

evidenziato come le dimensioni, certamente eccezionali, del provvedimento siano giustificati dall'eccezionalità della sfida posta dalla predetta emergenza epidemiologica da COVID-19 e dalle sue conseguenze socio-economiche, che rende indispensabile una risposta forte ed integrata, articolata in una serie di misure di varia natura, al fine di dare risposte concrete alle pressanti esigenze dei cittadini e delle imprese, consentendo in tal modo al Paese di riprendere il cammino di uno sviluppo improntato ai principi di giustizia, equità sociale e sostenibilità ambientale;

rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze costituzional-

mente definite, come il provvedimento appaia riconducibile a un ampio ventaglio di materie, sia di esclusiva competenza statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione (immigrazione, lettera b); sistema tributario e contabile dello Stato, lettera e); ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, lettera g); norme generali sull'istruzione, lettera n), profilassi internazionale, lettera q); tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, lettera s), sia di competenza legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma (tutela e sicurezza del lavoro; istruzione; professioni; sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione);

evidenziato come, a fronte di tale intreccio di competenze, in più occasioni il provvedimento disponga la necessaria attivazione di procedure di concertazione del sistema delle autonomie territoriali, prevedendo nel complesso 18 forme di coinvolgimento (intese, pareri, accordi) del sistema delle conferenze (Conferenza Stato-Città e autonomie locali, Conferenza Stato-Regioni e province autonome, Conferenza Unificata);

segnalata a tale ultimo riguardo l'esigenza di assicurare più ampie forme di coinvolgimento delle autonomie territoriali anche con riferimento ad altre disposizioni del decreto-legge;

rilevato in particolare come il comma 12 dell'articolo 2 del decreto-legge attri-

buisca al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, organo tecnico, il potere di delegare le proprie funzioni o l'esercizio dei propri poteri, all'organo politico di vertice di una regione, introducendo una previsione che non sembra avere precedenti del quadro normativo vigente;

rilevato altresì, in relazione al comma 2 dell'articolo 14, concernente la gestione del fondo per le emergenze nazionali e della contabilità speciale del Commissario straordinario per l'emergenza coronavirus, chiamati a finanziare molte delle misure di contrasto all'emergenza, alcune delle quali anche oggetto di autorizzazione legislativa, come appaia particolarmente limitativa del ruolo del Parlamento nel suo raccordo col Governo, oltre che non convincente sul piano del sistema delle fonti e quindi, più latamente, della forma di governo parlamentare, la previsione che attribuisce la possibilità di rimodulare le risorse destinate ai diversi interventi a un decreto del Ragioniere generale dello Stato;

segnalato come il comma 14 dell'articolo 103, nel prevedere prevede l'aggravio delle sanzioni sia per coloro che, nelle procedure di emersione dei rapporti di lavoro previste dall'articolo, dichiarano il falso, sia per coloro che impiegano in modo irregolare i cittadini stranieri che avanzano richiesta del permesso di soggiorno temporaneo, sembri costituire un'ipotesi di responsabilità oggettiva, la quale potrebbe porsi in contrasto con il principio di personalità della responsabilità penale stabilito dell'articolo 27, primo comma, della Costituzione;

richiamata in proposito la giurisprudenza della Corte costituzionale, la quale, nella sentenza n. 364 del 1988, ha ricordato come l'articolo 27, primo comma, della Costituzione, nel dichiarare che la responsabilità penale è personale, non soltanto presuppone la « personalità » dell'illecito penale ma compendia tutti i requisiti subiettivi minimi d'imputazione;

rilevato come la previsione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 264, la quale, al fine di accelerare e semplificare i procedimenti amministrativi avviati in relazione all'emergenza da COVID-19, riduce a tre mesi il termine entro il quale le pubbliche amministrazioni possono procedere all'annullamento d'ufficio dei provvedimenti illegittimi, in deroga alla previsione dell'articolo 21-novies, comma 1, della legge n. 241 del 1990, possa determinare talune incertezze in sede applicativa, che appare opportuno fugare specificando se si tratti di un'ipotesi autonoma di annullamento d'ufficio del provvedimento,

considerato che la previsione del comma 8 dell'articolo 265, la quale sembra consentire la modifica, con decreto del Ministro dell'economia, delle autorizzazioni legislative di spesa previste dal provvedimento, risulta problematica dal punto di vista del rispetto del sistema delle fonti in una forma di governo parlamentare, come già segnalato unanimemente dal Comitato per la legislazione nel suo parere sul decreto-legge;

rilevato come il decreto-legge non affronti alcuni problematiche specifiche, quali:

superare il contenzioso pendente dinanzi agli organi della Giustizia amministrativa riguardante il concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017;

risolvere la questione della graduatoria finale del concorso per allievi vice ispettori del Corpo Forestale dello Stato, approvata, dopo una severa selezione, con decreto del Comandante del Corpo forestale dello Stato del 24 luglio 2014, valida inizialmente fino al 31 dicembre 2018 e prorogata fino al 30 settembre 2020;

far transitare, a domanda, una parte del personale dell'ex Corpo Forestale dello Stato già assorbito nel Corpo nazio-

nale dei Vigili del fuoco e nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nei corrispondenti ruoli della Polizia di Stato;

prorogare ulteriormente l'Operazione Strade sicure;

destinare ai Comuni in dissesto finanziario le risorse necessarie per porre in essere interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza di beni immobili di proprietà comunale da destinare a sedi della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri;

prevedere che il termine per la ripresa della riscossione dei tributi sospesi nei confronti delle vittime di *racket* e usura colpite dalla pandemia da COVID-19 decorra contestualmente alla corrispondenza in loro favore dell'elargizione prevista dalla legge n. 44 del 1999;

ampliare la dotazione finanziaria del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura;

introdurre un Piano organizzativo del lavoro agile nella Pubblica Amministrazione;

attuare l'articolo 1, commi 133 e 138, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al fine di valorizzare il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

potenziare il Servizio civile nazionale;

rilevato inoltre come il provvedimento al momento non affronti la questione della sospensione, per l'anno 2020, dei requisiti reddituali, individuali e familiari, concernenti istanze di acquisto di cittadinanza e altre procedure analoghe, requisiti che appaiono ormai incongrui alla luce delle conseguenze economiche dell'emergenza da COVID-19,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento al comma 12 dell'articolo 2, che autorizza il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a delegare – per l'attuazione del piano di riorganizzazione per far fronte alle emergenze pandemiche – l'esercizio dei poteri a lui attribuiti a ciascun Presidente di regione o di provincia autonoma, il quale agisce conseguentemente in qualità di commissario delegato, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire tale previsione, anche con riguardo alla tipologia di funzioni che il Commissario può delegare al Presidente della regione e ai casi in cui si verifica tale delega;

b) sempre con riferimento al comma 12 dell'articolo 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di definire il procedimento e la tipologia di atto con i quali potrà avvenire tale delega;

c) con riferimento al comma 2 dell'articolo 14, valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare tale previsione, la quale consente di rimodulare le risorse destinate ai diversi interventi attraverso un decreto del Ragioniere generale dello Stato, disponendo invece che si possa procedere in tal senso solo con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, e prevedendo inoltre che il Parlamento venga informato delle risorse presenti sulla contabilità speciale del Commissario straordinario e dell'eventuale passaggio di risorse tra questa e il bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri;

d) con riferimento al comma 2 dell'articolo 15, il quale dispone che ai volontari di Protezione civile svolgenti attività di lavoro autonomo – i quali percepiscono una delle indennità attribuite a determinate categorie di lavoratori dagli articoli da 27 a 30 del decreto-legge n. 18 del 2020, nonché dall'articolo 84, comma 1, del decreto-legge in esame, in conseguenza della riduzione o sospensione del-

l'attività lavorativa – non si applica quanto disposto dall'articolo 39, comma 5, del decreto legislativo n. 1 del 2018, che riconosce ai volontari di Protezione civile lavoratori autonomi un rimborso per il mancato guadagno giornaliero calcolato sulla base della dichiarazione del reddito presentata l'anno precedente a quello in cui è stata prestata l'opera di volontariato, valuti la Commissione di merito l'opportunità di richiamare non solo il comma 1 dell'articolo 84 del decreto – legge, ma anche altri commi del medesimo articolo 84, considerato che anch'essi concernono indennità relative a lavoratori autonomi o a soggetti che potrebbero svolgere nel periodo in oggetto lavoro autonomo, nonché di richiamare anche l'articolo 44 del decreto-legge n. 18 del 2020 e l'articolo 81 del decreto – legge, in relazione a indennità analoghe, previste da essi o dai relativi provvedimenti attuativi;

e) con riferimento all'articolo 16, il quale reca misure straordinarie di accoglienza e consente di utilizzare temporaneamente i posti disponibili nelle strutture del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI) per l'accoglienza dei richiedenti asilo, valuti la Commissione l'opportunità di indicare espressamente l'autorità competente a determinare la permanenza nelle strutture in base ai posti disponibili, analogamente a quanto previsto dall'articolo 86-bis del decreto-legge n. 18 del 2020;

f) con riferimento al comma 3 dell'articolo 103, il quale individua i settori di attività cui si applicano le disposizioni le due forme di regolarizzazione dei lavoratori, italiani e stranieri, introdotte dal medesimo articolo 103, facendo riferimento, tra l'altro, all'«assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia», valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire la locuzione «assistenza alla persona per sé stessi»;

g) con riferimento al comma 7 dell'articolo 103, il quale, tra l'altro, prevede,

per le istanze di regolarizzazione dei lavoratori contemplate dall'articolo, il pagamento di un contributo forfetario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, da determinarsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con il Ministro dell'interno ed il Ministro delle politiche agricole e forestali, valuti la Commissione di merito l'opportunità di stabilire un termine per l'adozione del predetto decreto, anche tenendo conto del termine ultimo per la presentazione delle istanze, fissato al 15 luglio 2020;

h) con riferimento al comma 14 dell'articolo 103, il quale prevede l'aggravio delle sanzioni sia per coloro che, nelle procedure di emersione dei rapporti di lavoro previste dall'articolo, dichiarano il falso, sia per coloro che impiegano in modo irregolare i cittadini stranieri che avanzano richiesta del permesso di soggiorno temporaneo, valuti la Commissione di merito se tale incremento delle sanzioni, tanto amministrative quanto penali, legato alla presentazione da parte del lavoratore dell'istanza di permesso di soggiorno temporaneo, non costituisca un'ipotesi di responsabilità oggettiva, da valutare alla luce del principio di personalità della responsabilità penale dettato dall'articolo 27, primo comma, della Costituzione e della giurisprudenza costituzionale in merito, come definita a partire dalla sentenza n. 364 del 1988;

i) con riferimento all'articolo 250, comma 1, il quale prevede l'indizione, entro il 30 giugno 2020, da parte della Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA), dell'VIII corso-concorso selettivo ai fini del reclutamento di dirigenti nelle amministrazioni statali e negli pubblici non economici, prevedendo, tra l'altro, che le prove concorsuali consistano in due prove scritte ed in una prova orale, nel corso della quale «saranno accertate anche le conoscenze linguistiche», valuti la

Commissione di merito l'opportunità di chiarire la generica espressione « conoscenze linguistiche »;

l) con riferimento all'articolo 259, il quale interviene su procedure concorsuali delle Forze armate e di polizia, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il tempo dell'emergenza e del contenimento dell'epidemia da COVID-19, fino al termine ultimo del 31 dicembre 2021, prevedendo, tra l'altro, al comma 2, la rideeterminazione delle procedure concorsuali, « anche in deroga alle disposizioni di settore dei rispettivi ordinamenti », valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare la portata dell'eventuale deroga alle disposizioni di settore già vigenti in merito allo svolgimento delle predette procedure concorsuali;

m) con riferimento al comma 5 dell'articolo 259, il quale prevede che le procedure concorsuali per l'accesso alle qualifiche e ai ruoli del personale delle Amministrazioni interessate possano svolgersi, in deroga alla sospensione disposta dall'articolo 87, comma 5, del decreto-legge n. 18 del 2020, valuti la Commissione di merito se tale deroga non possa ritenersi superflua, considerata la decorrenza del decreto-legge, atteso che la richiamata sospensione di cui all'articolo 87, comma 5, del decreto-legge n. 18 citato si estendeva per sessanta giorni;

n) con riferimento al comma 2 dell'articolo 260, il quale prevede che le determinazioni circa la rimodulazione, l'anticipata conclusione, la temporanea sospensione o il rinvio dei corsi di formazione per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono assunte con decreto direttoriale o dirigenziale generale, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e previa intesa con gli atenei interessati, in caso di corsi a carattere universitario, valuti la Commissione di merito l'opportunità di approfondire la portata derogatoria di tali determinazioni;

o) con riferimento all'articolo 264, comma 1, lettera b), la quale, nel contesto

di disposizioni tese ad accelerare e semplificare i procedimenti amministrativi avviati in relazione all'emergenza da COVID-19, riduce a tre mesi il termine entro il quale le pubbliche amministrazioni possono procedere all'annullamento d'ufficio dei provvedimenti illegittimi, in deroga alla previsione dell'articolo 21-*novies*, comma 1, della legge n. 241 del 1990, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire, al fine di evitare incertezze in sede applicativa, se la predetta lettera b) individui un'ipotesi autonoma di annullamento d'ufficio, ovvero se preveda un rinvio a tutti i presupposti per l'esercizio del potere di annullamento in autotutela delle PA ai sensi dell'articolo 21-*novies* della legge n. 241 del 1990, fatta eccezione per i ridotti limiti temporali all'esercizio del potere;

p) con riferimento all'articolo 264, comma 2, lettera a), la quale, nell'inasprire le sanzioni per dichiarazioni mendaci nella presentazione di autocertificazioni, stabilisce anche il « divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per due anni », valuti la Commissione di merito l'opportunità di definire più puntualmente la fattispecie, anche in considerazione del principio di proporzionalità che anche le sanzioni amministrative devono rispettare – alla luce dell'articolo 3 della Costituzione e, per il tramite dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, dell'articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – ai sensi della sentenza n. 112 del 2019 della Corte costituzionale;

q) con riferimento all'articolo 264, comma 2, lettera d), la quale dispone che nell'ambito delle verifiche, delle ispezioni e dei controlli comunque denominati sulle attività dei privati, la pubblica amministrazione « non può richiedere la produzione di informazioni, atti o documenti in possesso della stessa o di altra pubblica amministrazione », stabilendo inoltre che è nulla ogni sanzione disposta nei confronti dei privati per omessa esibizione di documenti già in possesso dell'amministrazione procedente o di altra amministrazione,

valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare il perimetro di applicazione della disposizione, sia in relazione alla tipologia dei controlli ai quali si fa riferimento, sia in relazione all'ambito di applicazione, che viene esteso alla produzione non solo di atti e documenti, ma altresì di informazioni già in possesso delle pubbliche amministrazioni;

r) in relazione al comma 8 dell'articolo 265, valuti la Commissione di merito la possibilità di sopprimere la previsione che consente di rimodulare, con decreto del Ministro dell'economia, le autorizzazioni legislative di spesa previste dal provvedimento o, comunque, la possibilità di modificarla con l'introduzione di un parere parlamentare « forte » (ad esempio attraverso la procedura del « doppio parere » parlamentare) su tali rimodulazioni di risorse, secondo quanto già indicato nel parere unanimemente espresso dal Comitato per la legislazione sul decreto-legge;

s) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle Conferenze anche con riferimento alle seguenti disposizioni:

articolo 178, comma 1, laddove si prevede l'adozione di un decreto del Ministro dei beni culturali per il riparto del fondo per il settore turistico;

articolo 179, comma 1, laddove si prevede l'adozione di un decreto del Ministro dei beni culturali per il riparto del fondo per la promozione del turismo;

articolo 182, comma 1, laddove si prevede l'adozione di un decreto del Ministro dei beni culturali per il riparto del fondo per le agenzie di viaggio e i *tour operator*;

articolo 183, comma 2, laddove si prevede un decreto del Ministro dei beni culturali per il riparto del fondo per il sostegno delle istituzioni culturali (filiera dell'editoria, librerie, musei);

articolo 184, comma 1, laddove si prevede un decreto del Ministro dei beni

culturali per il riparto del fondo per la valorizzazione e digitalizzazione dei beni culturali;

articolo 199, comma 8, laddove si prevede un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di riparto delle risorse per le autorità portuali;

articolo 225, comma 5, laddove si prevede un decreto del Ministro dell'economia sui criteri per i mutui ai consorzi di bonifica;

articolo 226, comma 3, laddove si prevede un decreto del Ministro dell'ambiente per la ripartizione del contributo per le zone economiche ambientali;

articolo 229, comma 1, lettera a), laddove si prevede un decreto del Ministro dell'ambiente sul *bonus* mobilità;

articolo 229, comma 4, laddove si prevede un decreto del Ministro dell'ambiente per l'attuazione delle disposizioni in materia di *Mobility Manager*;

articolo 233, commi 3 e 4, laddove si prevede un decreto del Ministro dell'istruzione per la ripartizione delle risorse per servizi per l'infanzia e scuole paritarie;

articolo 235, comma 1, laddove si prevede un decreto del Ministro dell'istruzione per la ripartizione del fondo per l'emergenza COVID;

articolo 239, comma 2, laddove si prevede un DPCM di riparto delle risorse del fondo per l'innovazione tecnologica;

t) valuti la Commissione di merito l'opportunità di risolvere, nell'ambito del provvedimento, alcune specifiche problematiche ancora irrisolte, prevedendo in particolare di:

1) superare il contenzioso pendente circa il concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4a Serie speciale – n. 40 del 26 maggio 2017;

2) dare soluzione alla questione della graduatoria finale del concorso per allievi vice ispettori del Corpo Forestale dello Stato, assorbendo il personale idoneo della graduatoria finale nei ruoli degli assistenti dell'amministrazione civile del Ministero dell'Interno, a domanda, previa verifica dei requisiti, e nei limiti della dotazione organica;

3) mutare la destinazione attribuita ad una parte del personale precedentemente appartenente al Corpo Forestale dello Stato, già assorbito nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione del decreto legislativo n. 177 del 2016, consentendo a tale personale di transitare, a domanda, nei corrispondenti ruoli della Polizia di Stato;

4) estendere fino al 31 dicembre 2020 la durata dell'Operazione Strade sicure, prevedendo anche un nuovo piano di impiego del personale impegnato in tale Operazione, al fine di garantire un maggior numero di pattuglie dinamiche, con compiti specifici di garanzia delle regole di distanziamento sociale previste dalla normativa per il contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

5) consentire ai Comuni in dissesto finanziario, tramite un apposito finanziamento, di disporre delle risorse necessarie per la demolizione e ricostruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e adeguamento antisismico di immobili dell'ente locale da destinare a sedi della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri;

6) prevedere che il termine per la ripresa della riscossione dei tributi sospesi nei confronti delle vittime di *racket* e usura colpite dalla pandemia da COVID-19 decorra contestualmente alla corresponsione in loro favore dell'elargizione prevista dalla legge n. 44 del 1999;

7) ampliare la dotazione finanziaria del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15 della legge n. 108 del 1996;

8) introdurre un Piano organizzativo del lavoro agile nella Pubblica Amministrazione;

9) dare attuazione all'articolo 1, commi 133 e 138, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al fine di valorizzare il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sia in termini stipendiali sia in termini assunzionali;

10) dare maggior rilievo al Servizio civile nazionale;

u) in ragione delle conseguenze economiche dell'emergenza da COVID-19, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere la sospensione, per l'anno 2020, dei requisiti reddituali richiesti per le domande di acquisizione di cittadinanza e per tutte le procedure analoghe;

v) sempre in ragione delle conseguenze economiche dell'emergenza da COVID-19, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere la possibilità di proroga del termine di versamento della prima rata dell'IMU per il 2020.

ALLEGATO 2

DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2500 Governo.**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della Commissione Affari costituzionali,

esaminato il disegno di legge C. 2500, di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

sottolineata l'estrema ampiezza e rilevanza del decreto-legge, che affronta un ambito particolarmente vasto di materie, disponendo un ventaglio molto articolato di misure, finanziarie, fiscali, organizzative, ordinamentali e di semplificazione, unificate dalla finalità imprescindibile di predisporre gli strumenti per consentire il superamento, in tutti i settori, dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, non solo sotto il profilo sanitario, ma anche sotto quelli economico e sociale;

evidenziato come le dimensioni, certamente eccezionali, del provvedimento siano giustificati dall'eccezionalità della sfida posta dalla predetta emergenza epidemiologica da COVID-19 e dalle sue conseguenze socio-economiche, che rende indispensabile una risposta forte ed integrata, articolata in una serie di misure di varia natura, al fine di dare risposte concrete alle pressanti esigenze dei cittadini e delle imprese, consentendo in tal modo al Paese di riprendere il cammino di uno sviluppo improntato ai principi di giustizia, equità sociale e sostenibilità ambientale;

rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze costituzional-

mente definite, come il provvedimento appaia riconducibile a un ampio ventaglio di materie, sia di esclusiva competenza statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione (immigrazione, lettera *b*); sistema tributario e contabile dello Stato, lettera *e*); ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, lettera *g*); norme generali sull'istruzione, lettera *n*), profilassi internazionale, lettera *q*); tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, lettera *s*), sia di competenza legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma (tutela e sicurezza del lavoro; istruzione; professioni; sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione);

evidenziato come, a fronte di tale intreccio di competenze, in più occasioni il provvedimento disponga la necessaria attivazione di procedure di concertazione del sistema delle autonomie territoriali, prevedendo nel complesso 18 forme di coinvolgimento (intese, pareri, accordi) del sistema delle conferenze (Conferenza Stato-Città e autonomie locali, Conferenza Stato-Regioni e province autonome, Conferenza Unificata);

segnalata a tale ultimo riguardo l'esigenza di assicurare più ampie forme di coinvolgimento delle autonomie territoriali anche con riferimento ad altre disposizioni del decreto-legge;

rilevato in particolare come il comma 12 dell'articolo 2 del decreto-legge attri-

buisca al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, organo tecnico, il potere di delegare le proprie funzioni o l'esercizio dei propri poteri, all'organo politico di vertice di una regione, introducendo una previsione che non sembra avere precedenti del quadro normativo vigente;

rilevato altresì, in relazione al comma 2 dell'articolo 14, concernente la gestione del fondo per le emergenze nazionali e della contabilità speciale del Commissario straordinario per l'emergenza coronavirus, chiamati a finanziare molte delle misure di contrasto all'emergenza, alcune delle quali anche oggetto di autorizzazione legislativa, come appaia particolarmente limitativa del ruolo del Parlamento nel suo raccordo col Governo, oltre che non convincente sul piano del sistema delle fonti e quindi, più latamente, della forma di governo parlamentare, la previsione che attribuisce la possibilità di rimodulare le risorse destinate ai diversi interventi a un decreto del Ragioniere generale dello Stato;

segnalato come il comma 14 dell'articolo 103, nel prevedere prevede l'aggravio delle sanzioni sia per coloro che, nelle procedure di emersione dei rapporti di lavoro previste dall'articolo, dichiarano il falso, sia per coloro che impiegano in modo irregolare i cittadini stranieri che avanzano richiesta del permesso di soggiorno temporaneo, sembri costituire un'ipotesi di responsabilità oggettiva, la quale potrebbe porsi in contrasto con il principio di personalità della responsabilità penale stabilito dell'articolo 27, primo comma, della Costituzione;

richiamata in proposito la giurisprudenza della Corte costituzionale, la quale, nella sentenza n. 364 del 1988, ha ricordato come l'articolo 27, primo comma, della Costituzione, nel dichiarare che la responsabilità penale è personale, non soltanto presuppone la « personalità » dell'illecito penale ma compendia tutti i requisiti subiettivi minimi d'imputazione;

rilevato come la previsione di cui alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 264, la quale, al fine di accelerare e semplificare i procedimenti amministrativi avviati in relazione all'emergenza da COVID-19, riduce a tre mesi il termine entro il quale le pubbliche amministrazioni possono procedere all'annullamento d'ufficio dei provvedimenti illegittimi, in deroga alla previsione dell'articolo 21-*novies*, comma 1, della legge n. 241 del 1990, possa determinare talune incertezze in sede applicativa, che appare opportuno fugare specificando se si tratti di un'ipotesi autonoma di annullamento d'ufficio del provvedimento,

considerato che la previsione del comma 8 dell'articolo 265, la quale sembra consentire la modifica, con decreto del Ministro dell'economia, delle autorizzazioni legislative di spesa previste dal provvedimento, risulta problematica dal punto di vista del rispetto del sistema delle fonti in una forma di governo parlamentare, come già segnalato unanimemente dal Comitato per la legislazione nel suo parere sul decreto-legge;

rilevato come il decreto-legge non affronti alcuni problematiche specifiche, quali:

superare il contenzioso pendente dinanzi agli organi della Giustizia amministrativa riguardante il concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017;

risolvere la questione della graduatoria finale del concorso per allievi vice ispettori del Corpo Forestale dello Stato, approvata, dopo una severa selezione, con decreto del Comandante del Corpo forestale dello Stato del 24 luglio 2014, valida inizialmente fino al 31 dicembre 2018 e prorogata fino al 30 settembre 2020;

far transitare, a domanda, una parte del personale dell'ex Corpo Forestale dello Stato già assorbito nel Corpo nazio-

nale dei Vigili del fuoco e nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nei corrispondenti ruoli della Polizia di Stato;

prorogare ulteriormente l'Operazione Strade sicure;

destinare ai Comuni in dissesto finanziario le risorse necessarie per porre in essere interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza di beni immobili di proprietà comunale da destinare a sedi della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri;

prevedere che il termine per la ripresa della riscossione dei tributi sospesi nei confronti delle vittime di *racket* e usura colpite dalla pandemia da COVID-19 decorra contestualmente alla corrispondenza in loro favore dell'elargizione prevista dalla legge n. 44 del 1999;

ampliare la dotazione finanziaria del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura;

introdurre un Piano organizzativo del lavoro agile nella Pubblica Amministrazione;

attuare l'articolo 1, commi 133 e 138, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al fine di valorizzare il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

potenziare il Servizio civile nazionale;

rilevato inoltre come il provvedimento al momento non affronti la questione della sospensione, per l'anno 2020, dei requisiti reddituali, individuali e familiari, concernenti istanze di acquisto di cittadinanza e altre procedure analoghe, requisiti che appaiono ormai incongrui alla luce delle conseguenze economiche dell'emergenza da COVID-19,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento al comma 12 dell'articolo 2, che autorizza il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a delegare – per l'attuazione del piano di riorganizzazione per far fronte alle emergenze pandemiche – l'esercizio dei poteri a lui attribuiti a ciascun Presidente di regione o di provincia autonoma, il quale agisce conseguentemente in qualità di commissario delegato, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire tale previsione, anche con riguardo alla tipologia di funzioni che il Commissario può delegare al Presidente della regione e ai casi in cui si verifica tale delega;

b) sempre con riferimento al comma 12 dell'articolo 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di definire il procedimento e la tipologia di atto con i quali potrà avvenire tale delega;

c) con riferimento al comma 2 dell'articolo 14, valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare tale previsione, la quale consente di rimodulare le risorse destinate ai diversi interventi attraverso un decreto del Ragioniere generale dello Stato, disponendo invece che si possa procedere in tal senso solo con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, e prevedendo inoltre che il Parlamento venga informato delle risorse presenti sulla contabilità speciale del Commissario straordinario e dell'eventuale passaggio di risorse tra questa e il bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri;

d) con riferimento al comma 2 dell'articolo 15, il quale dispone che ai volontari di Protezione civile svolgenti attività di lavoro autonomo – i quali percepiscono una delle indennità attribuite a determinate categorie di lavoratori dagli articoli da 27 a 30 del decreto-legge n. 18 del 2020, nonché dall'articolo 84, comma 1, del decreto-legge in esame, in conseguenza della riduzione o sospensione del-

l'attività lavorativa – non si applica quanto disposto dall'articolo 39, comma 5, del decreto legislativo n. 1 del 2018, che riconosce ai volontari di Protezione civile lavoratori autonomi un rimborso per il mancato guadagno giornaliero calcolato sulla base della dichiarazione del reddito presentata l'anno precedente a quello in cui è stata prestata l'opera di volontariato, valuti la Commissione di merito l'opportunità di richiamare non solo il comma 1 dell'articolo 84 del decreto – legge, ma anche altri commi del medesimo articolo 84, considerato che anch'essi concernono indennità relative a lavoratori autonomi o a soggetti che potrebbero svolgere nel periodo in oggetto lavoro autonomo, nonché di richiamare anche l'articolo 44 del decreto-legge n. 18 del 2020 e l'articolo 81 del decreto – legge, in relazione a indennità analoghe, previste da essi o dai relativi provvedimenti attuativi;

e) con riferimento all'articolo 16, il quale reca misure straordinarie di accoglienza e consente di utilizzare temporaneamente i posti disponibili nelle strutture del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI) per l'accoglienza dei richiedenti asilo, valuti la Commissione l'opportunità di indicare espressamente l'autorità competente a determinare la permanenza nelle strutture in base ai posti disponibili, analogamente a quanto previsto dall'articolo 86-bis del decreto-legge n. 18 del 2020;

f) con riferimento al comma 3 dell'articolo 103, il quale individua i settori di attività cui si applicano le disposizioni le due forme di regolarizzazione dei lavoratori, italiani e stranieri, introdotte dal medesimo articolo 103, facendo riferimento, tra l'altro, all'«assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia», valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire la locuzione «assistenza alla persona per sé stessi»;

g) con riferimento al comma 7 dell'articolo 103, il quale, tra l'altro, prevede,

per le istanze di regolarizzazione dei lavoratori contemplate dall'articolo, il pagamento di un contributo forfetario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, da determinarsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con il Ministro dell'interno ed il Ministro delle politiche agricole e forestali, valuti la Commissione di merito l'opportunità di stabilire un termine per l'adozione del predetto decreto, anche tenendo conto del termine ultimo per la presentazione delle istanze, fissato al 15 luglio 2020;

h) con riferimento al comma 14 dell'articolo 103, il quale prevede l'aggravio delle sanzioni sia per coloro che, nelle procedure di emersione dei rapporti di lavoro previste dall'articolo, dichiarano il falso, sia per coloro che impiegano in modo irregolare i cittadini stranieri che avanzano richiesta del permesso di soggiorno temporaneo, valuti la Commissione di merito se tale incremento delle sanzioni, tanto amministrative quanto penali, legato alla presentazione da parte del lavoratore dell'istanza di permesso di soggiorno temporaneo, non costituisca un'ipotesi di responsabilità oggettiva, da valutare alla luce del principio di personalità della responsabilità penale dettato dall'articolo 27, primo comma, della Costituzione e della giurisprudenza costituzionale in merito, come definita a partire dalla sentenza n. 364 del 1988;

i) con riferimento all'articolo 250, comma 1, il quale prevede l'indizione, entro il 30 giugno 2020, da parte della Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA), dell'VIII corso-concorso selettivo ai fini del reclutamento di dirigenti nelle amministrazioni statali e negli pubblici non economici, prevedendo, tra l'altro, che le prove concorsuali consistano in due prove scritte ed in una prova orale, nel corso della quale «saranno accertate anche le conoscenze linguistiche», valuti la

Commissione di merito l'opportunità di chiarire la generica espressione « conoscenze linguistiche »;

l) con riferimento all'articolo 259, il quale interviene su procedure concorsuali delle Forze armate e di polizia, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il tempo dell'emergenza e del contenimento dell'epidemia da COVID-19, fino al termine ultimo del 31 dicembre 2021, prevedendo, tra l'altro, al comma 2, la rideeterminazione delle procedure concorsuali, « anche in deroga alle disposizioni di settore dei rispettivi ordinamenti », valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare la portata dell'eventuale deroga alle disposizioni di settore già vigenti in merito allo svolgimento delle predette procedure concorsuali;

m) con riferimento al comma 5 dell'articolo 259, il quale prevede che le procedure concorsuali per l'accesso alle qualifiche e ai ruoli del personale delle Amministrazioni interessate possano svolgersi, in deroga alla sospensione disposta dall'articolo 87, comma 5, del decreto-legge n. 18 del 2020, valuti la Commissione di merito se tale deroga non possa ritenersi superflua, considerata la decorrenza del decreto-legge, atteso che la richiamata sospensione di cui all'articolo 87, comma 5, del decreto-legge n. 18 citato si estendeva per sessanta giorni;

n) con riferimento al comma 2 dell'articolo 260, il quale prevede che le determinazioni circa la rimodulazione, l'anticipata conclusione, la temporanea sospensione o il rinvio dei corsi di formazione per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono assunte con decreto direttoriale o dirigenziale generale, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e previa intesa con gli atenei interessati, in caso di corsi a carattere universitario, valuti la Commissione di merito l'opportunità di approfondire la portata derogatoria di tali determinazioni;

o) con riferimento all'articolo 264, comma 1, lettera b), la quale, nel contesto

di disposizioni tese ad accelerare e semplificare i procedimenti amministrativi avviati in relazione all'emergenza da COVID-19, riduce a tre mesi il termine entro il quale le pubbliche amministrazioni possono procedere all'annullamento d'ufficio dei provvedimenti illegittimi, in deroga alla previsione dell'articolo 21-*novies*, comma 1, della legge n. 241 del 1990, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire, al fine di evitare incertezze in sede applicativa, se la predetta lettera b) individui un'ipotesi autonoma di annullamento d'ufficio, ovvero se preveda un rinvio a tutti i presupposti per l'esercizio del potere di annullamento in autotutela delle PA ai sensi dell'articolo 21-*novies* della legge n. 241 del 1990, fatta eccezione per i ridotti limiti temporali all'esercizio del potere;

p) con riferimento all'articolo 264, comma 2, lettera a), la quale, nell'inasprire le sanzioni per dichiarazioni mendaci nella presentazione di autocertificazioni, stabilisce anche il « divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per due anni », valuti la Commissione di merito l'opportunità di definire più puntualmente la fattispecie, anche in considerazione del principio di proporzionalità che anche le sanzioni amministrative devono rispettare – alla luce dell'articolo 3 della Costituzione e, per il tramite dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, dell'articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – ai sensi della sentenza n. 112 del 2019 della Corte costituzionale;

q) con riferimento all'articolo 264, comma 2, lettera d), la quale dispone che nell'ambito delle verifiche, delle ispezioni e dei controlli comunque denominati sulle attività dei privati, la pubblica amministrazione « non può richiedere la produzione di informazioni, atti o documenti in possesso della stessa o di altra pubblica amministrazione », stabilendo inoltre che è nulla ogni sanzione disposta nei confronti dei privati per omessa esibizione di documenti già in possesso dell'amministrazione procedente o di altra amministrazione,

valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare il perimetro di applicazione della disposizione, sia in relazione alla tipologia dei controlli ai quali si fa riferimento, sia in relazione all'ambito di applicazione, che viene esteso alla produzione non solo di atti e documenti, ma altresì di informazioni già in possesso delle pubbliche amministrazioni;

r) in relazione al comma 8 dell'articolo 265, valuti la Commissione di merito la possibilità di sopprimere la previsione che consente di rimodulare, con decreto del Ministro dell'economia, le autorizzazioni legislative di spesa previste dal provvedimento o, comunque, la possibilità di modificarla con l'introduzione di un parere parlamentare « forte » (ad esempio attraverso la procedura del « doppio parere » parlamentare) su tali rimodulazioni di risorse, secondo quanto già indicato nel parere unanimemente espresso dal Comitato per la legislazione sul decreto-legge;

s) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle Conferenze anche con riferimento alle seguenti disposizioni:

articolo 178, comma 1, laddove si prevede l'adozione di un decreto del Ministro dei beni culturali per il riparto del fondo per il settore turistico;

articolo 179, comma 1, laddove si prevede l'adozione di un decreto del Ministro dei beni culturali per il riparto del fondo per la promozione del turismo;

articolo 182, comma 1, laddove si prevede l'adozione di un decreto del Ministro dei beni culturali per il riparto del fondo per le agenzie di viaggio e i *tour operator*;

articolo 183, comma 2, laddove si prevede un decreto del Ministro dei beni culturali per il riparto del fondo per il sostegno delle istituzioni culturali (filiera dell'editoria, librerie, musei);

articolo 184, comma 1, laddove si prevede un decreto del Ministro dei beni

culturali per il riparto del fondo per la valorizzazione e digitalizzazione dei beni culturali;

articolo 199, comma 8, laddove si prevede un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di riparto delle risorse per le autorità portuali;

articolo 225, comma 5, laddove si prevede un decreto del Ministro dell'economia sui criteri per i mutui ai consorzi di bonifica;

articolo 226, comma 3, laddove si prevede un decreto del Ministro dell'ambiente per la ripartizione del contributo per le zone economiche ambientali;

articolo 229, comma 1, lettera a), laddove si prevede un decreto del Ministro dell'ambiente sul *bonus* mobilità;

articolo 229, comma 4, laddove si prevede un decreto del Ministro dell'ambiente per l'attuazione delle disposizioni in materia di *Mobility Manager*;

articolo 233, commi 3 e 4, laddove si prevede un decreto del Ministro dell'istruzione per la ripartizione delle risorse per servizi per l'infanzia e scuole paritarie;

articolo 235, comma 1, laddove si prevede un decreto del Ministro dell'istruzione per la ripartizione del fondo per l'emergenza COVID;

articolo 239, comma 2, laddove si prevede un DPCM di riparto delle risorse del fondo per l'innovazione tecnologica;

t) valuti la Commissione di merito l'opportunità di risolvere, nell'ambito del provvedimento, alcune specifiche problematiche ancora irrisolte, prevedendo in particolare di:

1) superare il contenzioso pendente circa il concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4a Serie speciale – n. 40 del 26 maggio 2017;

2) dare soluzione alla questione della graduatoria finale del concorso per allievi vice ispettori del Corpo Forestale dello Stato, assorbendo il personale idoneo della graduatoria finale nei ruoli degli assistenti dell'amministrazione civile del Ministero dell'Interno, a domanda, previa verifica dei requisiti, e nei limiti della dotazione organica;

3) mutare la destinazione attribuita ad una parte del personale precedentemente appartenente al Corpo Forestale dello Stato, già assorbito nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione del decreto legislativo n. 177 del 2016, consentendo a tale personale di transitare, a domanda, nei corrispondenti ruoli della Polizia di Stato;

4) ridurre da cinque a due anni il periodo di permanenza del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco nella sede di prima assegnazione, previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, al fine di semplificare la gestione delle procedure di mobilità del personale, nonché di eliminare disparità tra il personale neo assunto e il personale più anziano in servizio, temperando l'esigenza dell'Amministrazione di garantire un omogeneo livello di funzionalità in tutte le sedi di servizio del Corpo con le legittime aspirazioni del personale più anziano;

5) estendere fino al 31 dicembre 2020 la durata dell'Operazione Strade sicure, prevedendo anche un nuovo piano di impiego del personale impegnato in tale Operazione, al fine di garantire un maggior numero di pattuglie dinamiche, con compiti specifici di garanzia delle regole di distanziamento sociale previste dalla normativa per il contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

6) consentire ai Comuni in dissesto finanziario, tramite un apposito finanziamento, di disporre delle risorse necessarie per la demolizione e ricostruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e adeguamento antisismico di immobili dell'ente locale da destinare a sedi della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri;

7) prevedere che il termine per la ripresa della riscossione dei tributi sospesi nei confronti delle vittime di *racket* e usura colpite dalla pandemia da COVID-19 decorra contestualmente alla corresponsione in loro favore dell'elargizione prevista dalla legge n. 44 del 1999;

8) ampliare la dotazione finanziaria del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15 della legge n. 108 del 1996;

9) introdurre un Piano organizzativo del lavoro agile nella Pubblica Amministrazione;

10) dare attuazione all'articolo 1, commi 133 e 138, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al fine di valorizzare il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sia in termini stipendiali sia in termini assunzionali;

11) dare maggior rilievo al Servizio civile nazionale;

u) in ragione delle conseguenze economiche dell'emergenza da COVID-19, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere la sospensione, per l'anno 2020, dei requisiti reddituali richiesti per le domande di acquisizione di cittadinanza e per tutte le procedure analoghe;

v) sempre in ragione delle conseguenze economiche dell'emergenza da COVID-19, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere la possibilità di proroga del termine di versamento della prima rata dell'IMU per il 2020.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2500 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	72
ALLEGATO (<i>Proposta di parere</i>)	101

SEDE REFERENTE:

Modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale, in materia di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere. C. 107 Boldrini, C. 569 Zan, C. 868 Scalfarotto, C. 2171 Perantoni e C. 2255 Bartolozzi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	78

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi di impresa e dell'insolvenza. Atto n. 175 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i>)	79

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	100

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 10 giugno 2020. – Presidenza della presidente Francesca BUSINAROLO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Vittorio Ferraresi.

La seduta comincia alle 13.05.

DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

C. 2500 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 9 giugno 2020.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, ricorda che nel pomeriggio di ieri è stata trasmessa per le vie brevi a tutti i deputati una proposta di parere favorevole sul provvedimento, formulata dal relatore, onorevole Saitta (*vedi allegato*).

Giusi BARTOLOZZI (FI), nel sottolineare come il decreto-legge in esame contenga al suo interno numerosi profili di competenza della Commissione Giustizia, manifesta preliminarmente il proprio disappunto nell'osservare come la proposta di parere del relatore, a suo avviso dal carattere contraddittorio, apodittico e distonico, non evidenzii i numerosi aspetti problematici relativi al comparto giustizia desumibili anche dalla lettura della documentazione prodotta dagli uffici. A suo avviso la proposta del relatore è mortificante per le opposizioni e svilente per la

maggioranza e invita la presidente a chiarire come la Commissione intenda procedere per il prosieguo dei lavori. Ritiene, infatti, che la Commissione non dovrebbe esprimersi su tale proposta che, non esaminando alcuno dei profili relativi al settore giustizia contenuti nel provvedimento, di fatto non consente di sviluppare un dibattito su tali temi. Ritiene opportuno rinviare l'esame del provvedimento per consentire al relatore di predisporre una nuova proposta di parere più congrua. Per quanto attiene, poi, ai numerosi profili di criticità presenti nel decreto-legge in discussione, che non ritiene di esporre diffusamente in questa sede, sottolinea, a mero titolo esemplificativo, che lo stesso prevede l'assunzione di 2.700 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria. In proposito, osserva come, a seguito del recente stanziamento da parte del Governo di finanziamenti per lo scorrimento di graduatorie di concorsi già svolti, sarebbero già stati individuati i soggetti idonei a ricoprire tali profili.

Maria Carolina VARCHI (FDI) ritiene che la lodevole prassi adottata dalla Commissione di trasmettere per le vie brevi, prima della loro effettiva presentazione, le proposte di parere ai componenti della Commissione affinché ne possano valutare il contenuto, abbia un senso soltanto quando tali proposte di parere siano vagamente attinenti al contenuto del provvedimento. A suo avviso il comparto giustizia, mortificato dalla maggioranza che ne ha paralizzato il funzionamento all'inizio dell'emergenza sanitaria, non costituisce un tema di interesse dell'Esecutivo che non si è neanche assunto la responsabilità di individuare le modalità necessarie alla ripartenza nella cosiddetta « fase 2 ». Si dichiara basita per il disinteresse che il Governo manifesta verso tale comparto e ritiene che tale disinteresse sia confermato anche dalla superficialità con la quale il relatore ha predisposto la proposta di parere in discussione, nonché dalla compressione dei tempi di esame del provvedimento in Commissione e dai nu-

merosi e vani proclami sui piani assunzionali enunciati dal Guardasigilli. Nell'evidenziare come uno Stato che in piena crisi ritenga di poter rinunciare ad un bene come la Giustizia dia una pessima immagine di sé, precisa che, non ritenendo soddisfacenti i contenuti del provvedimento in discussione, ancor più non può accettare una proposta di parere così priva di contenuto. Nel sottolineare come il Governo non chiarisca quando tornerà la normalità all'interno dei tribunali – vera domanda a cui invece si dovrebbe prontamente rispondere – ritiene che, mentre i cittadini sono in attesa di giustizia, in Commissione il relatore, con la proposta di parere presentata, offende l'intelligenza di tutti i deputati e che l'atteggiamento supino preteso dalla presidenza sia offensivo del lavoro chiamato a svolgere. A suo avviso il comparto della giustizia merita sicuramente un maggior rispetto e ritiene necessario che il parere approvato dalla Commissione contenga delle condizioni legate alla effettiva ripartenza del settore, prevedendo, tra gli altri, investimenti necessari all'edilizia carceraria, alla stabilizzazione dei magistrati onorari e dei giudici di pace e alle assunzioni di personale.

Eugenio SAITTA (M5S), *relatore*, nel precisare di stimare le colleghe testé intervenute, si dichiara tuttavia esterrefatto per quanto dalle stesse affermato in merito ad una eventuale compressione dei tempi di discussione del provvedimento ed alla carenza di contenuto della proposta di parere predisposta. Rammenta, infatti, di aver sempre manifestato la propria disponibilità ad un dialogo costruttivo con le opposizioni sin dalla prima seduta d'esame del provvedimento e di aver chiesto più volte a tutti i commissari di far pervenire le eventuali osservazioni ai fini della predisposizione di una proposta di parere. Rileva inoltre di non aver riscontrato, nel corso della discussione generale sul provvedimento, alcun contributo né da parte del gruppo di Fratelli d'Italia né di quello di Forza Italia. Sottolinea, comunque, che non è necessario che la Commissione si esprima sul provvedimento nella seduta

odierna e di essere pertanto disponibile a rinviare l'esame dello stesso anche al fine di integrare eventualmente la proposta di parere presentata. Precisa però, pur auspicando che le divergenze emerse possano essere superate, di non accettare le critiche che gli sono state rivolte in quanto ritiene di non aver mai assunto un atteggiamento superficiale.

Roberto TURRI (LEGA) condivide quanto rilevato dalle colleghe Bartolozzi e Varchi in ordine alla insufficienza di contenuti della proposta di parere presentata. Manifesta quindi il proprio stupore per quanto affermato dal relatore, onorevole Saitta, che riterrebbe responsabili le forze di opposizioni di tale insufficienza, non avendo le stesse fatto pervenire osservazioni da inserire nella proposta di parere. Sottolinea, invece, come sia difficile poter intervenire su una proposta di parere priva di contenuti o su un provvedimento che non dedica la necessaria attenzione al settore della giustizia. A suo avviso, infatti, il decreto-legge in discussione, che avrebbe dovuto rilanciare il Paese, per quanto attiene al comparto della giustizia non ha previsto misure idonee al rilancio dello stesso, limitandosi a prestare attenzione solo a degli aspetti marginali, come ad esempio, la sanatoria per i lavoratori clandestini, misura che ritiene non essere utile a far ripartire il Paese.

Ingrid BISA (LEGA), nel replicare al relatore, onorevole Saitta, sottolinea come sarebbe stato compito della maggioranza svolgere una relazione completa ed esauritiva in grado di mettere in evidenza i profili attinenti al comparto giustizia, settore dimenticato dall'Esecutivo. Rileva, invece, come, a fronte di un corposo dossier prodotto dagli uffici, il relatore abbia predisposto una proposta di parere di una sola pagina che non tiene conto delle problematiche che emergono da tale documentazione. A suo avviso tale proposta di parere indica una mancanza di rispetto nei confronti della Commissione. Osserva come siano sotto gli occhi di tutti i numerosi problemi relativi al settore della

giustizia e constata che il decreto-legge in esame non indica come la maggioranza voglia risolvere tali problemi. Invita quindi i colleghi appartenenti ai gruppi di Italia Viva e del Partito Democratico a svolgere una riflessione su tale situazione.

Alfredo BAZOLI (PD) invita i colleghi a non confondere la proposta di parere con la relazione svolta sul provvedimento. Osserva, infatti, che quest'ultima, molto esauritiva, prendeva in considerazione tutti gli aspetti di competenza della Commissione giustizia e sottolinea invece che la proposta di parere ha per sua natura un carattere diverso dalla prima. Nel dichiarare la disponibilità del suo gruppo a che il relatore integri la proposta di parere presentata per renderla più articolata, invita tuttavia i colleghi dei gruppi di minoranza a « non prendere in giro » i colleghi, sottolineando come, proprio in quanto opposizione, la loro posizione rimarrà ugualmente critica sul provvedimento, la cui proposta di parere verrà pertanto, anche qualora la stessa fosse integrata, approvata soltanto con i voti della maggioranza.

Lucia ANNIBALI (IV) chiede al relatore di chiarire la propria disponibilità ad integrare la proposta di parere presentata. In proposito ritiene opportuno che tale proposta sia ampliata in quanto rispetto al provvedimento appare parziale.

Cosimo Maria FERRI (IV) ritiene preliminarmente ingenerose le critiche rivolte al relatore, al quale manifesta la propria stima, e sottolinea come spesso la sintesi possa costituire un punto di incontro e non un difetto. Non concorda quindi con l'onorevole Bazoli quando afferma che l'opposizione voterà, a prescindere dalla proposta di parere presentata, in senso contrario. A suo avviso è necessario invece comprendere se la maggioranza sia disponibile a dialogare su temi che non possono essere divisivi come, ad esempio, quelli relativi al personale, ai concorsi per magistrati, ai tirocinanti o alla informatizzazione e alla giustizia da remoto. Sottolinea come per rilanciare il Paese sia necessario

investire e ritiene che il decreto-legge in esame, che dedica ai temi della giustizia solo una piccola parte, possa costituire un'occasione valida per valorizzare questa fase e far comprendere come il servizio giustizia sia fondamentale per il rilancio del Paese. Nel sottolineare come la Commissione disponga del tempo sufficiente per esaminare attentamente il provvedimento, suggerisce al relatore di valutare i numerosi emendamenti presentanti nella Commissione di merito relativi al settore giustizia per poter ampliare la propria proposta di parere, che anche a suo giudizio, risulta allo stato essere poco esauritiva. Sottolinea, quindi, come non essere uniti su temi non divisivi non faccia onore alla maggioranza e rileva che il contributo delle forze di opposizione può aiutare la Commissione ad esprimere un parere meglio articolato e più completo.

Federico CONTE (LEU), nell'evidenziare che il collega Ferri ha anticipato gran parte delle considerazioni che si appresta a svolgere, pur riconoscendo la rilevanza dei temi sollevati dai colleghi, tiene a precisare che la loro valutazione deve essere effettuata in maniera congruente alla fase in corso, vale a dire l'approvazione di una proposta di parere in sede consultiva. Nell'ammettere che la proposta di parere possa apparire scarna, fa presente tuttavia che il relatore ha costantemente compulsato i gruppi, al fine di ricavarne eventuali considerazioni o rilievi sul provvedimento in esame. Ade-rendo alla proposta di consentire un'ulteriore fase di approfondimento, ritiene opportuno che si ammetta con onestà intellettuale l'inutilità di riproporre in Commissione le modalità tipiche dell'esame in Assemblea, in cui l'opposizione cerca in tutti i modi di far accogliere alcune delle sue proposte emendative. Nel sottolineare che il relatore potrà svolgere un'opera di sintesi delle diverse considerazioni svolte dai colleghi, fa presente che in questa sede non si sta discutendo della riforma della giustizia, considerato che il provvedimento, per quanto rilevante, riguarda in

primo luogo la ripresa economica del Paese.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, nel raccogliere la chiara richiesta di approfondimento proveniente dai colleghi, rammentando, come già evidenziato dal relatore, che diverse sedute sono state dedicate alla discussione generale sul provvedimento, fa presente che ci sono i margini temporali per svolgere una ulteriore riflessione. Chiede ai gruppi di esplicitare la propria volontà, al fine di valutare se sia sufficiente fissare un termine per far pervenire eventuali osservazioni al relatore o se invece sia preferibile dedicare un'ulteriore seduta alla discussione.

Giusi BARTOLOZZI (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori, stigmatizza gli interventi dei colleghi Bazoli e Conte, precisando che le forze di opposizione non hanno inteso né prendere in giro i colleghi né fare confusione tra i diversi piani. Ritiene inoltre che non si possa chiedere alla minoranza di facilitare il lavoro del relatore, tanto più considerato che le carenze della sua proposta di parere, oltre ad essere state ammesse da rappresentanti della stessa maggioranza, sono esplicitate anche dall'uso del condizionale recato dalle premesse riferite agli articoli 103 e 252 del decreto rilancio. Ribadisce pertanto che il relatore è in disaccordo con se stesso, considerato il fatto che, pur avendo rilevato nella premessa della proposta di parere alcuni aspetti problematici, non ha poi ritenuto di tradurli in osservazioni o condizioni. Nel chiedere il rinvio dell'esame ad altra seduta, sollecita pertanto il collega Saitta a formulare una proposta di parere coerente e conseguenziale, sulla quale si possa aprire una discussione.

Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) evidenzia che il relatore, al quale va la sua stima a livello personale, nella formulazione della proposta di parere ha ignorato completamente, nonostante l'assoluta necessità di un intervento riformatore evidenziato da ultimo dai risultati dell'inchiesta della procura di Perugia, ogni riferimento al-

l'articolo 253. A tale proposito stigmatizza il fatto che la disposizione consenta alla commissione esaminatrice per il concorso per magistrato ordinario di effettuare le operazioni di correzione degli elaborati scritti con modalità telematica nonché di svolgere le prove orali mediante videoconferenza senza obbligo di presenza. Sottolinea pertanto l'inopportunità di una simile scelta, che rinvia al presidente della commissione esaminatrice la definizione delle modalità di svolgimento delle prove, con la conseguente difformità delle singole decisioni, evidenziando nel contempo come il rallentamento della pandemia da COVID-19 non renda indispensabili le misure individuate dal Governo. Nel sottolineare che in tal modo si rischia di compromettere l'affidabilità del concorso di accesso alla magistratura, che si è contraddistinto finora per la sua serietà e selettività, si rammarica per il fatto che si sia persa questa occasione per intervenire in direzione di un ulteriore rafforzamento dei criteri di selezione.

Franco VAZIO (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene che non sia stata espressa in alcun modo la volontà di procedere comunque nella seduta odierna alla votazione della proposta di parere del relatore, che costituisce la base di lavoro su cui le forze politiche possono confrontarsi, anche al fine di introdurre eventuali integrazioni. Nel sottolineare che non si è tenuti a discutere soltanto sulla conformità o meno della proposta di parere alle proprie aspettative, ritiene ragionevole dedicare una ulteriore seduta all'approfondimento dei temi posti, in modo da consentire al relatore di tirare le somme, anche alla luce delle considerazioni svolte dai colleghi. Ritiene infatti che non si possa pretendere che il collega Saitta tenga in considerazione ed eventualmente traduca in integrazioni della proposta di parere osservazioni o rilievi che non sono stati esplicitati, come peraltro ammesso dalla stessa onorevole Bartolozzi.

Ingrid BISA (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, proprio al fine di

evitare confusioni, rammenta che nella seduta di ieri la presidenza aveva preannunciato per oggi la votazione della proposta di parere. Pertanto nell'invitare i colleghi ad evitare atteggiamenti demagogici, ritiene che le preoccupazioni espresse dalle forze di opposizione siano fondate.

Franco VAZIO (PD), nel rammentare di aver presieduto la seduta precedente, esclude nel modo più assoluto di aver dichiarato che oggi si sarebbe proceduto « tassativamente » alla votazione della proposta di parere.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, nel precisare che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, aveva inizialmente concordato di procedere nella seduta odierna alla votazione della proposta di parere, rileva che in assenza di termini di stringenti non vi è alcun ostacolo a dedicare un tempo maggiore all'esame del provvedimento.

Manfredi POTENTI (LEGA) evidenzia preliminarmente come il decreto Rilancio all'esame della Commissione costituisca un'esperienza unica nei lavori parlamentari, sia per le sue notevoli dimensioni sia per il gravoso impegno richiesto ai ministeri competenti per la sua attuazione. Ritiene pertanto, con riguardo all'esiguità della proposta di parere, che a fronte delle difficoltà poste dal provvedimento, si stia generando il tipico atteggiamento remissivo che si tende ad assumere di fronte a realtà complesse. Tiene comunque a sottolineare come la proposta di parere si concentri esclusivamente sulla sanatoria introdotta dall'articolo 103 del decreto, che in ragione della quantificazione degli utili derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative da parte dei datori di lavoro che impieghino in modo irregolare i lavoratori stranieri fa prevedere la regolarizzazione di oltre 180 mila persone. Nello stigmatizzare il fatto che il Governo non abbia ritenuto di affrontare una analoga sanatoria con riguardo a situazioni del settore industriale, quale è a titolo esemplificativo il caso di Taranto, sottoli-

nea inoltre che nei confronti degli Italiani in condizioni di necessità, quali i cittadini messinesi che ancora vivono nelle baracche, non è stata manifestata la stessa sollecitudine che la maggioranza ha dimostrato nei confronti della tutela dei lavoratori stranieri. Nel rilevare in conclusione come il decreto Rilancio sia « un gigante con i piedi di argilla », considerato che le misure in esso contenute non sono assolutamente in grado di affrontare la questione emergenziale del settore giustizia, dimostrata da ultimo anche dallo sciopero degli avvocati di Napoli per la sostanziale paralisi dei sistemi informativi per la ricezione degli atti giudiziari, preannuncia il parere contrario senza appello del gruppo della Lega.

Eugenio SAITTA (M5S), *relatore*, scusandosi per i toni utilizzati nel precedente intervento ma non per i suoi contenuti, ribadisce che né da parte sua né da parte della presidenza vi è stata alcuna volontà di comprimere i tempi del dibattito, considerato che come ricordato dal collega Vazio la votazione sulla proposta di parere era prevista per la giornata odierna soltanto in assenza di obiezioni. Nel considerare legittime tutte le critiche, tiene a precisare che la proposta di parere, che pure si dichiara disponibile ad integrare, è atto diverso dalla relazione che per sua natura ha la funzione di illustrare compiutamente il contenuto del provvedimento in esame. Operando una sintesi delle diverse posizioni espresse, propone di dedicare un'ulteriore seduta alla discussione, ripromettendosi di rivedere la proposta di parere, alla luce delle considerazioni che saranno svolte dai colleghi e delle sue personali valutazioni.

Jacopo MORRONE (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene che si debba rinviare ad un'altra seduta la votazione della proposta di parere, che considera del tutto inadeguata ai problemi del settore della giustizia. Esprime pertanto la convinzione che il relatore debba procedere ad una significativa integrazione della sua proposta.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, considerato che è già stata concordato il rinvio della votazione della proposta di parere, invita il collega Morrone a non riaprire la discussione.

Jacopo MORRONE (LEGA) considera imbarazzante che venga sottoposto alla Commissione una proposta di parere di poche righe, quando la giustizia, nonostante le problematiche che la caratterizzano, è trattata nel decreto Rilancio come l'ultimo dei settori di interesse e il Ministero competente è quotidianamente attaccato su tutti i mezzi di comunicazione. Sollecita infine la presidente ad evitare di stabilire cosa i deputati possano o meno dichiarare nei loro interventi.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, invita il deputato Morrone ad attenersi alla medesima regola.

Jacopo MORRONE (LEGA) nel sottolineare che la sua intenzione era quella di « spezzare una lancia » in favore del relatore, ben sapendo per esperienza personale in che modo vengano formulate per prassi le proposte di parere, si augura che il collega Saitta predisponga una proposta di parere ben più corposa, che tenga conto delle molte problematiche del settore giustizia. Ritiene infatti che oggi si sia ottenuto il solo risultato di far fare una figuraccia all'intera maggioranza.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, accoglie la proposta del relatore, che opera una sintesi tra le diverse posizioni espresse, ribadendo che la presidenza non ha inteso in alcun modo comprimere i tempi del dibattito.

Jacopo MORRONE (LEGA), sottolineando di essere stato interrotto in precedenza dalla presidente, ribadisce la necessità che il relatore sottoponga alla Commissione una proposta di parere diversa da quella attuale.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, nel pregare il deputato Morrone di non

interromperla, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che si svolgerà al termine dei lavori della Commissione, la definizione delle modalità per il prosieguo dell'esame.

La seduta termina alle 14.05.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 10 giugno 2020. – Presidenza della presidente Francesca BUSINAROLO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Vittorio Ferraresi.

La seduta comincia alle 14.05.

Modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale, in materia di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere. C. 107 Boldrini, C. 569 Zan, C. 868 Scalfarotto, C. 2171 Perantoni e C. 2255 Bartolozzi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 4 giugno 2020.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, fa presente che sono stati inoltrati a tutti i Commissari i contributi scritti pervenuti fino a questo momento a seguito di richiesta in tal senso avanzata ad integrazione delle audizioni già svolte.

Maria Carolina VARCHI (FDI), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede di conoscere a quali soggetti siano stati richiesti i contributi scritti e quanti contributi siano effettivamente stati trasmessi alla Commissione, sottolineando come, tra quelli dei soggetti indicati dal suo gruppo, ne sia stato messo a disposizione dei Commissari soltanto uno.

Roberto TURRI (LEGA), nel rammentare che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, aveva con-

cordato di ampliare i tempi dell'attività conoscitiva senza tuttavia definire con precisione le modalità del suo svolgimento, deduce che la presidenza abbia deciso di limitarsi ad acquisire contributi scritti dai soggetti indicati dai gruppi. Si associa pertanto alla richiesta della collega Varchi chiedendo inoltre di sapere se sia stato fissato un termine per i soggetti indicati entro il quale far pervenire i loro contributi, sottolineando che ne risultano pervenuti pochi a fronte degli 11 soggetti indicati dal suo gruppo.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, nel confermare di aver optato per richiedere i contributi scritti, precisa che il termine entro il quale i soggetti indicati dovevano far pervenire gli stessi era stato fissato nella serata di lunedì 8 giugno scorso. Evidenzia che non tutti i soggetti auditi sono stati contattati, non essendo stato individuato per tutti i soggetti un contatto valido. Fa altresì presente che non tutti i soggetti invitati hanno fornito il contributo richiesto.

Roberto TURRI (LEGA), nel dichiararsi consapevole che si sia operato nel migliore dei modi, sottolinea la ristrettezza dei tempi a disposizione dei soggetti indicati per fornire un loro contributo e chiede di poter conoscere le modalità utilizzate per contattare i soggetti, al fine di comprendere le ragioni per cui tali contributi non sono stati forniti.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, nel replicare al collega Turri precisa che la richiesta di far pervenire i contributi entro la serata di lunedì non era tassativa e rammenta che tali contributi sono da considerarsi integrativi di una ampia attività istruttoria avviata già nel mese di febbraio scorso. Sottolinea, quindi, che soltanto un soggetto non è stato contattato e ribadisce la disponibilità degli uffici a reinviare la documentazione qualora la stessa non fosse pervenuta ai vari membri della Commissione.

Roberto TURRI (LEGA), nell'apprez-
zare l'elasticità manifestata, paventa tut-

tavia il rischio che taluni soggetti, non messi a conoscenza della flessibilità dei termini, possano aver rinunciato a fornire il proprio contributo in ragione della ristrettezza dei tempi e di eventuali concomitanti impegni lavorativi.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, fa presente che la Commissione è ancora in attesa di ricevere, da parte di un soggetto che ne ha preannunciato l'invio, un contributo, e che altri due soggetti non hanno richiesto tempo ulteriore. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 10 giugno 2020. – Presidenza della presidente Francesca BUSINAROLO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Vittorio Ferraresi.

La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi di impresa e dell'insolvenza.

Atto n. 175.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Alfredo BAZOLI (PD), *relatore* fa presente che la Commissione avvia oggi l'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (A.G. 175), trasmesso alle Camere il 27 maggio 2020 e assegnato alla II Commissione per l'espressione del parere, il cui termine scade il 27 giugno prossimo.

Ricorda che lo schema di decreto legislativo all'esame della Commissione è adottato in attuazione della legge 8 marzo 2019, n. 20, che delega il Governo ad emanare decreti legislativi integrativi e correttivi della riforma della disciplina della crisi di impresa e dell'insolvenza, introdotta con il decreto legislativo n. 14 del 2019, in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155. A tale proposito rammenta che il relativo schema di decreto era stato esaminato dalla Commissione Giustizia, che aveva espresso nel dicembre 2018 un parere favorevole con condizioni ed osservazioni.

Con riguardo ai principi e criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi, nonché alla procedura di adozione dei decreti correttivi ed integrativi, rileva che l'articolo 1 della legge n. 20 del 2019 specifica che sono quelli già fissati (dalla legge n. 155 del 2017) per l'esercizio della delega principale, tra i quali si segnalano in particolare: il superamento del concetto di fallimento: la procedura fallimentare dovrà infatti essere sostituita con quella di liquidazione giudiziale, strumento che vede, in particolare, il curatore come dominus della procedura e, come possibile sbocco (in caso di afflusso di nuove risorse), anche un concordato di natura liquidatoria; l'introduzione di una fase preventiva di « allerta » finalizzata all'emersione precoce della crisi d'impresa e ad una sua risoluzione assistita; la previsione, per le insolvenze di minore portata, di una esdebitazione di diritto – che dunque non richiede la pronuncia di un apposito provvedimento del giudice – conseguente alla chiusura della procedura di liquidazione giudiziale, fatta salva la possibilità di un'eventuale opposizione da parte dei creditori; la facilitazione, nello stesso quadro, all'accesso ai piani attestati risanamento e agli accordi di ristrutturazione dei debiti; le modifiche alla normativa sulle crisi da sovraindebitamento; il riordino della disciplina dei privilegi e la previsione di garanzie reali non possessorie; le garanzie per gli acquirenti di immobili da costruire; il coordinamento ai

contenuti della riforma delle disposizioni del codice civile nella parte relativa alle società.

Quanto al procedimento per l'esercizio della delega, precisa che l'articolo 1, comma 3, della legge n. 155 del 2017, richiamato dalla legge n. 20 del 2019, prevede espressamente il parere sugli schemi di decreto legislativo, delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per gli aspetti finanziari, che hanno 30 giorni di tempo per esprimersi. Il termine per l'adozione dei decreti legislativi correttivi ed integrativi è fissato al 1° settembre 2023 (a due anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 14 del 2019).

Sottolinea che, come riportato nella relazione illustrativa che accompagna lo schema, nelle modifiche che il Governo si appresta ad introdurre al codice della crisi e dell'insolvenza, ha tenuto conto, tra l'altro, dei numerosi contributi dottrinali apparsi sulle riviste giuridiche nei primi mesi successivi all'emanazione del decreto legislativo n. 14 del 2019 e delle segnalazioni e sollecitazioni di rappresentanti delle categorie interessate.

Segnala inoltre che sullo schema di decreto legislativo in esame si è espressa la Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato (parere n. 811 del 24 aprile 2020) che ha rilevato come la gran parte delle modifiche apportate « non rispondano a un disegno nuovo o diverso rispetto alla disciplina posta dal codice, limitandosi, a seconda dei casi, a rimuovere meri refusi, ad apportare riformulazioni puramente lessicali o formali e, in taluni casi, a cercare di risolvere alcuni dubbi interpretativi ».

Rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per una dettagliata descrizione del contenuto del provvedimento, che si compone di 43 articoli, nonché dei suggerimenti contenuti nel parere del Consiglio di Stato con riguardo a specifiche disposizioni, fa presente che l'articolo 1 modifica alcune definizioni contenute nell'articolo 2 del decreto legislativo n. 14 del 2019, in particolare: specificando la nozione di crisi, contenuta alla lettera a) del

comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo, sostituendo all'espressione « difficoltà economico finanziaria » quella di « squilibrio economico finanziario » (lettera a) dell'articolo 1 dello schema); ridefinendo la nozione di gruppo di imprese (contenuta alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo), con la precisazione che sono esclusi dalla definizione normativa oltre che lo Stato anche gli enti territoriali e con la specificazione delle situazioni in presenza delle quali è possibile presumere lo svolgimento, da parte di un'impresa, dell'attività di direzione e coordinamento (lettera b) dell'articolo 1 dello schema); eliminando dalla lettera l) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo – nella quale è definita la nozione di « parti correlate » – un mero refuso (lettera c) dell'articolo 1 dello schema); intervenendo sulla definizione di « misure protettive » (contenuta alla lettera p) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo) eliminando l'equivoco riferimento all'intervento del giudice (« disposte dal giudice competente »): elemento comune alle misure protettive, infatti, è che il debitore ne faccia istanza e non che il giudice le disponga (lettera d) dell'articolo 1 dello schema); intervenendo sulla lettera u) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo – nella quale è fornita la definizione degli organismi di composizione della crisi d'impresa (OCRI) – apportando la duplice modifica della sostituzione dell'espressione « la fase dell'allerta » con la locuzione « il procedimento di allerta », e dell'espressione « la fase della composizione » con la locuzione « il procedimento di composizione » (lettera e) dell'articolo 1 dello schema).

Osserva che l'articolo 2 dello schema interviene sulla lettera d) del comma 1 dell'articolo 6 del codice, in materia di crediti prededucibili, specificando che sono tali non solo quelli derivanti da attività negoziali autorizzate degli organi della procedura, ma anche quelli derivanti da attività non negoziali, purché causalmente connesse alle funzioni assegnate ai predetti organi ed i crediti risarcitori derivanti da loro fatto colposo.

Rileva che l'articolo 3 apporta modifiche alle disposizioni del codice, che disciplinano rispettivamente gli strumenti di allerta e gli organismi di composizione della crisi d'impresa. Nel dettaglio, con i commi da 1 a 4 della disposizione, il correttivo: interviene sull'articolo 12 del codice, che definisce gli strumenti di allerta, i loro effetti e l'ambito di applicazione, chiarendo l'esclusione dall'assoggettamento alle misure di allerta anche delle società quotate in sistemi multilaterali di negoziazione, soggetti ad autorizzazione della CONSOB (comma 1); apporta numerose modifiche all'articolo 13 il quale attualmente disciplina gli indicatori della crisi. Più in particolare, oltre ad intervenire sulla rubrica inserendovi il richiamo agli «indici», lo schema di decreto in esame chiarisce la funzione degli indici e precisa che la dichiarazione attestata idonea a sottrarre l'impresa all'applicazione degli indici standard elaborati dal Consiglio nazionale dei commercialisti e degli esperti contabili produce i propri effetti non solo per l'esercizio successivo a quello cui si riferisce il bilancio al quale l'attestazione è allegata – così come l'espressione «per l'esercizio successivo» potrebbe far pensare – ma «a decorrere dall'esercizio successivo», senza necessità, dunque, di rinnovarla annualmente (comma 2); modifica l'articolo 14, che prevede l'obbligo di segnalazione degli organi di controllo societari, precisando che, così come i sindaci sono esonerati dall'obbligo di segretezza previsto dall'articolo 2407 del codice civile, i revisori sono esonerati dall'osservanza dei commi 1 e 2 dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati), che disciplina analogo obbligo di riservatezza, nonché che gli organi di controllo societari che effettuano la segnalazione agli amministratori debbano tempestivamente informarne anche il revisore contabile o la società di revisione e che, allo stesso modo, il revisore contabile o la società di revisione debbano informare l'organo di controllo della segnalazione

effettuata, al fine di evitare il rischio di una doppia segnalazione (comma 3); apporta modifiche all'articolo 15, che disciplina l'obbligo di segnalazione di creditori pubblici qualificati. In particolare è in primo luogo rimodulato il criterio connesso all'ammontare totale del debito scaduto e non versato per l'imposta sul valore aggiunto risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 21 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica). Viene abbandonato il criterio della percentuale (fissata al 30 per cento) a favore di un criterio imperniato su «scaglioni» che determinano in modo netto l'ammontare specifico dell'I.V.A. scaduta e non versata, superato il quale scatta l'obbligo della segnalazione. In secondo luogo è inserita la previsione espressa di un termine entro il quale il creditore Agenzia delle Entrate deve effettuare l'avviso al debitore. Infine si precisa che l'elenco che le Camere di commercio devono rendere disponibile ai creditori qualificati per agevolarli nell'adempimento dei loro obblighi di segnalazione riguardano non le imprese già sottoposte a misure di allerta, ma quelle alle quali tali misure sono applicabili (comma 4). Il comma 5 dell'articolo 3 interviene sull'articolo 17 del codice, che, con riguardo agli organismi di composizione della crisi di impresa, disciplina la nomina e la composizione del collegio, introducendo le seguenti modifiche: i revisori sono inseriti tra i destinatari della comunicazione della segnalazione a carico del referente e sono riviste – in modo da «ristabilire l'osservanza dei principi di delega» (come si precisa nella relazione illustrativa) – le modalità di designazione dei componenti dell'OCRI (comma 1 dell'articolo 17); sono apportate ulteriori modifiche volte a consentire l'avvio del procedimento anche nei casi di inerzia del debitore o dell'associazione di categoria o nei casi in cui non esista un'associazione rappresentativa del settore cui appartiene il debitore (comma 5 del-

l'articolo 17); sono incrementate le competenze del referente connesse al regolare espletamento della fase innanzi all'OCRI, attraverso l'introduzione del potere del referente di sollecitare la designazione di nuovi esperti, in sostituzione di quelli eventualmente rimasti inerti o che abbiano tenuto una condotta inadempiente ai loro doveri (comma 2 dell'articolo 17); è estesa anche all'impresa agricola, che è soggetta alle procedure di sovraindebitamento al pari delle imprese minori, la previsione secondo la quale il procedimento di composizione assistita della crisi si svolge dinanzi all'OCC, al quale in questi casi spettano tutti i compiti e tutti i poteri propri dell'OCRI (comma 6 dell'articolo 17).

Rammenta che l'articolo 4 apporta modifiche alle disposizioni del Capo III del Titolo II del Codice, che disciplina il procedimento di composizione assistita della crisi. Più nel dettaglio la disposizione interviene: sull'articolo 19 (composizione della crisi), esplicitando che tra i poteri istruttori dell'OCRI vi è quello di acquisire dal debitore tutti i documenti ritenuti utili per il proficuo svolgimento del procedimento di composizione della crisi; prevedendo che l'OCRI possa attestare la veridicità dei dati aziendali solo nel caso in cui almeno uno dei suoi componenti possa qualificarsi professionista indipendente (comma 1); sull'articolo 20, comma 2, chiarendo che il tribunale provvede sulla richiesta di misure protettive nell'ambito delle procedure di allerta in composizione monocratica (comma 2); sull'articolo 21 (conclusione del procedimento) al fine di uniformare l'espressione « situazione di crisi » a quella di « stato di crisi », presente in tutte le altre disposizioni del codice (comma 3); sull'articolo 22 colmando una lacuna nell'individuazione dei casi in cui è necessario segnalare al pubblico ministero lo stato di insolvenza del debitore (comma 4).

Precisa che mentre l'articolo 5 apporta una modifica di carattere formale all'articolo 25 che disciplina le misure premiali, l'articolo 6 interviene sul Capo III del Titolo III del codice, relativo alla cessa-

zione dell'attività del debitore, per modificare gli articoli 33 e 35 allo scopo di chiarirne meglio l'ambito applicativo. In particolare i commi 1 e 2 dell'articolo 6 intervengono rispettivamente sul comma 4 dell'articolo 33, relativo alla cessazione dell'attività del debitore, per precisare che la cancellazione dal registro delle imprese rende inammissibile anche la domanda di apertura di una procedura di concordato minore e sul comma 1 dell'articolo 35 (Morte del debitore) per sostituire l'espressione « liquidazione concorsuale » con quella di liquidazione concordata o giudiziale. L'articolo 7 introduce modifiche in materia di accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza. In particolare il comma 1 sostituisce integralmente l'articolo 38 del codice, concernente l'iniziativa del pubblico ministero. Attraverso l'intervento correttivo, da un lato, si esplicita la regola secondo la quale il pubblico ministero, così come è legittimato a proporre istanza di apertura della liquidazione giudiziale, può intervenire in tutti i procedimenti diretti all'apertura di una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza; e, dall'altro, si consente al rappresentante del pubblico ministero intervenuto di partecipare al successivo grado di giudizio quale sostituto del procuratore generale presso la corte di appello. Il comma 2 dell'articolo 7 sostituisce l'articolo 39 del codice, che disciplina gli obblighi del debitore che chiede l'accesso a una procedura regolatrice della crisi o dell'insolvenza. In primo luogo, si estende l'obbligo di produzione documentale che deve accompagnare il deposito del ricorso di accesso ad una delle predette procedure alle dichiarazioni IRAP ed alle dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi e si prevede, allo scopo di agevolare gli adempimenti posti a carico degli organi della procedura, che gli elenchi dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali devono contenere l'indicazione del domicilio digitale di questi ultimi. Inoltre, allo scopo di elidere ogni possibile dubbio interpretativo e facilitare il compito del debitore che si accinge a depositare una domanda di accesso ad una

procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza, si precisa che gli atti di straordinaria amministrazione di cui il debitore deve fornire l'elenco sono quelli elencati all'articolo 94, comma 2 e che anche tale elenco deve essere prodotto anche in formato digitale.

Sottolinea che i successivi commi dell'articolo 7 intervengono rispettivamente; sul comma 3 dell'articolo 41, che disciplina il procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale, indicando in modo più preciso i documenti che devono essere prodotti dal debitore nel procedimento instaurato su istanza di un creditore o del pubblico ministero per l'apertura della liquidazione giudiziale (comma 3); sul comma 2 dell'articolo 43, in materia di rinuncia alla domanda, chiarendo che il tribunale, quando dichiara l'estinzione del procedimento di apertura di una procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza, provvede sulle spese solo se una parte lo richieda. Come precisa la relazione illustrativa tale intervento correttivo mira ad evitare che l'officiosità della pronuncia da parte del tribunale possa essere d'ostacolo al raggiungimento di soluzioni stragiudiziali (comma 4); sull'articolo 44, interamente sostituito, che disciplina l'accesso al concordato preventivo e al giudizio per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione. Attraverso l'intervento correttivo – con riferimento alla possibile proroga del termine per il deposito della documentazione che deve accompagnare la proposta di concordato preventivo o la domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione – si chiarisce che il termine massimo è di sessanta giorni e che, quindi, il tribunale può accordare anche un termine più breve. È introdotta poi la regola secondo la quale, nel caso di domanda di accesso al giudizio di omologazione di accordi di ristrutturazione, l'opportunità della nomina del commissario giudiziale è rimessa alla valutazione discrezionale del tribunale, ferma, invece, la sua obbligatorietà in presenza di istanze di apertura della procedura di liquidazione giudiziale (comma 5); sul comma 1 dell'articolo 47, che disciplina l'apertura del

concordato preventivo, migliorandone la formulazione (comma 6); sull'articolo 48 in materia di omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti, chiarendo che, quando è stato nominato il commissario giudiziale, il tribunale investito della domanda di omologazione ne deve acquisire il parere ed estendendo la possibilità di omologare gli accordi di ristrutturazione o il concordato preventivo oltre che in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria, anche quando non vi è l'adesione degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie (comma 7); sul comma 3 dell'articolo 49, in materia di dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, allineando gli obblighi documentali a carico del debitore a quelli previsti dall'articolo 39, recante gli obblighi del debitore che chiede l'accesso a una procedura regolatrice della crisi o dell'insolvenza (comma 8); sul comma 5 dell'articolo 50, che disciplina il reclamo contro il decreto che respinge la domanda di apertura della liquidazione giudiziale, riportando i termini (attualmente dimezzati) per proporre ricorso per cassazione contro la decisione della corte di appello a quelli ordinari (comma 9); sul comma 14 dell'articolo 51, che disciplina l'impugnazione della sentenza del tribunale che pronuncia sull'omologazione del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione o dispone l'apertura della liquidazione giudiziale e prevede che il ricorso per cassazione contro la sentenza della corte di appello che ha respinto il reclamo non abbia efficacia sospensiva. Attraverso l'intervento correttivo si ammette che la corte di appello, in presenza di gravi e fondati motivi, possa sospendere, in tutto o in parte o temporaneamente, la liquidazione dell'attivo, la formazione dello stato passivo e il compimento di altri atti di gestione o disporre l'inibitoria, in tutto o in parte o temporanea, dell'attuazione del piano o dei pagamenti (comma 10). Tale modifica – secondo la relazione illustrativa – sarebbe «funzionale ad evitare di lasciare il debitore senza tutela nei casi in cui l'esecuzione della decisione impugnata

possa cagionargli un pregiudizio irreparabile». In proposito il Consiglio di Stato nel parere reso sull'atto osserva come si tratti di una scelta che, «pur rientrando nell'ambito della discrezionalità del legislatore e non essendo in sé irragionevole, si pone in contrasto con il principio direttivo di delega della massima accelerazione delle procedure»; sull'articolo 54, in materia di misure cautelari e protettive. Attraverso la sostituzione della disposizione è stato chiarito che il procedimento disciplinato da tale articolo è relativo unicamente alla richiesta di misure protettive o dei provvedimenti necessari per condurre a termine le trattative in corso nell'ambito delle procedure di allerta. È precisato, inoltre, che il giudice, nell'accordare una misura protettiva, deve stabilirne la durata, che comunque non potrà essere superiore a tre mesi (la disposizione richiama il comma 3 dell'articolo 20). È stato infine previsto che le misure protettive disposte conservino efficacia anche se il debitore, che aveva preannunciato una domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione, deposita una domanda di apertura del concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione in luogo della proposta di concordato preventivo (comma 11); sull'articolo 55, che disciplina il procedimento per la concessione delle misure protettive e di quelle cautelari. Oltre a chiarire quale sia il procedimento applicabile alla richiesta di misure protettive formulata prima del deposito di una domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione, l'intervento correttivo chiarisce che il decreto con il quale il tribunale provvede è reclamabile. Si precisa, poi, che la durata delle misure protettive non deve essere superiore a quattro mesi e che il decreto emesso dal giudice oltre che pubblicato sul registro delle imprese deve essere comunicato al debitore, sì da rendere effettiva la possibilità di contestarlo mediante il reclamo. Infine, è interamente sostituito il comma 5 dell'articolo 55, che estende alla corte di appello i poteri cautelari e protettivi previsti dall'articolo 54 nel caso sia adita in sede di reclamo contro il provvedimento

che rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale. La sostituzione mira a chiarire che la corte di appello esercita i poteri protettivi (di cui all'articolo 54, comma 2) nel giudizio di reclamo previsto dall'articolo 47, comma 4 (posto avverso il decreto del tribunale che accerta la mancanza delle condizioni di ammissibilità e fattibilità della proposta di concordato preventivo), mentre esercita quelli cautelari (di cui all'articolo 54, comma 1) nel giudizio di reclamo contro il provvedimento che rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale, previsto dall'articolo 50 (comma 12).

Segnala che l'articolo 8 riscrive l'articolo 56 che disciplina gli accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento. Viene ampliato il contenuto del piano sottostante gli accordi prevedendo che esso debba contenere anche: l'elenco dei creditori estranei, con l'indicazione delle risorse destinate all'integrale soddisfacimento dei loro crediti alla data di scadenza in modo da agevolare il controllo sul contenuto degli accordi e sulla ragionevolezza del piano da parte dei creditori aderenti e, eventualmente, da parte dell'autorità giudiziaria investita dell'azione revocatoria; il piano industriale e l'evidenziazione dei suoi effetti sul piano finanziario in modo da rendere più facilmente verificabile la ragionevolezza degli assunti posti a fondamento del piano e, con essi, dell'attestazione che lo accompagna.; colmando una lacuna dell'attuale articolo 56, si prevede inoltre che anche l'attestazione e gli accordi conclusi con i creditori, su richiesta del debitore, possano essere pubblicati nel registro delle imprese. L'articolo 9 apporta modifiche: ai commi 2 e 4 dell'articolo 57 in materia di accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento, chiarendo la portata del rinvio all'articolo 39 del codice recante obblighi del debitore che chiede l'accesso a una procedura regolatrice della crisi o dell'insolvenza, che deve considerarsi richiamato solo nelle parti compatibili con la struttura e la funzione degli accordi di ristrutturazione e circoscrivendo l'attività del professionista indipendente alla sola atte-

stazione della veridicità dei dati e della fattibilità economica del piano, resta quindi esclusa l'attestazione sulla fattibilità giuridica (comma 1); al comma 2 dell'articolo 61, che disciplina gli accordi ad efficacia estesa, eliminando la previsione secondo la quale i creditori devono essere soddisfatti in misura significativa o prevalente dal ricavato della continuità aziendale (comma 2); ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 63 che disciplina la transazione fiscale e gli accordi sui crediti contributivi nell'ambito degli accordi di ristrutturazione. In particolare la disposizione richiama, da un lato, opportunamente al comma 1, in luogo delle parole « una transazione fiscale », la formulazione contenuta all'articolo 182-ter della legge fallimentare e ripresa all'articolo 88 del Codice, secondo cui il debitore può proporre ai creditori istituzionali « il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti obbligatorie e dei relativi accessori »; e, dall'altro conseguentemente elimina, ai commi 2 e 3, il riferimento alla parola « fiscale » (comma 3). L'articolo 10 interviene sull'articolo 65 che disciplina l'ambito di applicazione delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, abrogando il comma 4 che prevede che la procedura produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.

Evidenzia che l'articolo 11 interviene sulla disciplina del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore nell'ambito delle procedure di sovraindebitamento. Più nel dettaglio la disposizione: apporta modifiche al comma 1 dell'articolo 67 che disciplina la procedura di ristrutturazione dei debiti chiarendo che il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, può prevedere non solo il soddisfacimento parziale, e dunque il pagamento di un importo ridotto rispetto al dovuto, ma anche differenziato dei crediti (comma 1); interviene sul comma 1 del-

l'articolo 68 relativo alla presentazione della domanda e attività dell'organismo di composizione della crisi, precisando che, nel caso in cui nel circondario del tribunale competente non vi sia un organismo di composizione della crisi, nella scelta del professionista cui affidare le funzioni del suddetto organismo devono essere preferiti gli iscritti nell'albo dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia n. 202 del 24 settembre 2014 (comma 2); sostituisce il comma 2 dell'articolo 69 che disciplina le condizioni soggettive ostative alla procedura di sovraindebitamento, eliminando la previsione per la quale il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, non può far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore (comma 3); apporta modifiche al comma 4 dell'articolo 70 che disciplina l'omologazione del piano del consumatore, precisando che tra le misure che il giudice può adottare per conservare l'integrità del patrimonio vi può essere anche il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione, se non previamente autorizzati (comma 4); riformula integralmente l'articolo 71, che disciplina l'esecuzione del piano. Lo schema in esame, facendo salvo il principio generale secondo il quale all'esecuzione provvede il debitore sotto la vigilanza dell'OCC, allo scopo di garantire trasparenza all'attività liquidatoria e dunque che da essa consegua il miglior risultato possibile, riscrive l'articolo 71 del Codice prevedendo che le vendite e le cessioni abbiano luogo tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime condivise con l'organismo ed assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. Al fine di attribuire effetto purgativo alle vendite è consentita la cancellazione dei vincoli esistenti sui beni liquidati in esecuzione del piano. È inoltre sostituito il riferimento al rendiconto, con quello più corretto alla relazione finale

sull'esecuzione del piano. Infine, è chiarito che il giudice se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito procede alla liquidazione del compenso dell'organismo di composizione della crisi, tenuto conto di quanto convenuto dall'organismo con il debitore, autorizzandone il pagamento (comma 5); sostituisce il comma 5 dell'articolo 72, in materia di revoca della omologazione, prevedendo che il giudice provveda con sentenza, anche in caso di rigetto dell'istanza di revoca dell'omologazione, considerato che la decisione è reclamabile e che la corte di appello decide a propria volta sul reclamo con sentenza (comma 6).

Rileva inoltre che l'articolo 12 interviene sulla disciplina del concordato minore. In particolare tale articolo: integra l'articolo 74 che disciplina la proposta di concordato minore prevedendo l'obbligatorietà della formazione delle classi per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi (comma 1); modifica l'articolo 75, allineando il contenuto della domanda al ricorso per l'accesso alle procedure « maggiori » (comma 2); attraverso modifiche all'articolo 76 disciplina l'ipotesi in cui nel circondario del tribunale competente non vi sia un OCC. In questi casi si prevede che nella scelta del professionista cui affidare le funzioni dell'organismo debbano essere preferiti gli iscritti nell'albo dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia n. 202 del 24 settembre 2014 (comma 3); interviene sull'articolo 78, che disciplina il procedimento, precisando, che il decreto di apertura della procedura di concordato minore non è soggetto a reclamo (comma 4); apporta numerose modifiche all'articolo 79. In primo luogo, si stabilisce che quando sono previste diverse classi di creditori, il concordato minore è approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto è raggiunta anche nel maggior numero di classi. È inoltre completata la disciplina delle ipotesi di esclusione dal voto di quanti si trovino in situazione, accertata o presunta, di conflitto di interessi. Infine si prevede la possibilità di derogare, in virtù di patto espresso, al principio dell'estensione degli

effetti del concordato ai soci illimitatamente responsabili (comma 5); interviene sulla disciplina della omologazione del concordato minore di cui all'articolo 80. In primo luogo si consente di omologare il concordato minore oltre che in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria, anche quando non vi è l'adesione degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie. In secondo luogo si sopprime la previsione secondo la quale il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento, non può far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore (comma 6); riscrive la disciplina dell'esecuzione del concordato minore prevista dall'articolo 81. Al fine di garantire trasparenza all'attività liquidatoria si prevede che le vendite e le cessioni abbiano luogo tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate da operatori esperti, fatta eccezione per i beni di modico valore, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. Al fine sia di attribuire effetto purgativo alle vendite, consentendo la cancellazione dei vincoli esistenti sui beni liquidati in esecuzione del piano, sia di garantire che, in mancanza di spossessamento, si prevede che i creditori concorrenti non siano pregiudicati da atti o pagamenti posti in essere dal debitore in violazione del piano. Ancora si prevede che nel caso di parziale o non corretta esecuzione del piano, il giudice debba indicare gli atti necessari per l'esecuzione del piano e un termine per il loro compimento. Nel caso in cui le prescrizioni non sono adempiute nel termine « anche prorogato » il giudice revoca l'omologazione. È soppresso, poi, l'improprio riferimento al rendiconto, e sostituito con la previsione della necessità del deposito di una relazione finale sull'esecuzione del piano. È infine chiaramente riconosciuto il diritto dell'OCC al compenso anche quando il piano concordatario omologato non possa essere attuato per cause indi-

pendenti dalla condotta dell'organismo e comunque estranee alla sua sfera di controllo (comma 7); riscrive l'articolo 82 in materia di revoca dell'omologazione. Si tratta di una riformulazione finalizzata a consentire, nella disciplina della revoca dell'omologazione, di poter tener conto dei casi in cui si accerti che il piano non ha avuto (e non potrà più avere) esecuzione integrale o è divenuto definitivamente inattuabile. Intervenendo sul procedimento di revoca dell'omologazione l'articolo 12 dello schema prevede, infine, che il giudice provvede sull'istanza di revoca con sentenza anche in caso di rigetto e che la decisione è in ogni caso reclamabile (comma 8).

Osserva che gli articoli da 13 a 18 recano modifiche alla disciplina del concordato preventivo. In particolare, l'articolo 13 del correttivo interviene sulla Sezione I del Capo III e dunque sulla disciplina dei presupposti del concordato preventivo e dell'inizio della procedura. La disposizione: modifica l'articolo 84 (recante le finalità del concordato preventivo) precisando alcune disposizioni in materia di continuità aziendale. In particolare, la novella proposta al comma 2 dell'articolo 84 è diretta a chiarire, ai fini della continuità indiretta, che il requisito della stipulazione in data antecedente al deposito del ricorso si riferisce al solo affitto di azienda e che gli altri negozi in forza dei quali l'azienda può essere gestita da un soggetto diverso dal debitore devono essere stipulati in esecuzione del piano. La modifica al comma 3 sopprime la precisazione secondo la quale la cessione del magazzino non è incompatibile con la continuità aziendale (comma 1); precisa, modificando l'articolo 86, che la moratoria per il pagamento dei crediti assistiti da cause di prelazione, legittima esclusivamente nel concordato in continuità, non può mai essere « superiore a due anni » (in sostituzione della precedente dizione « fino a due anni ») dall'omologazione (comma 2); integra l'articolo 87, concernente il piano del concordato, includendo tra i suoi contenuti, nel caso del concordato in continuità, il piano industriale e l'eviden-

ziamento dei suoi effetti sul piano finanziario al fine di facilitare (secondo quanto rappresentato dalla relazione illustrativa) la verifica della ragionevolezza degli assunti posti a fondamento del piano e, con essi, dell'attestazione che lo accompagna (comma 3); modifica l'articolo 88 recante disciplina del trattamento dei crediti tributari e contributivi nel concordato preventivo. Al comma 1, si prevede che la proposta del debitore, mediante il piano, possa comprendere il pagamento, parziale o dilazionato, dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti obbligatorie (in aggiunta ai contributi amministrati dalle agenzie fiscali e ai contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza, già menzionati dalla disposizione vigente); al comma 2, le parole « fiscali o previdenziali » sono sostituite dalle parole « tributari o contributivi », per uniformità rispetto al comma 1; al comma 3, si propone di fare riferimento « agli uffici competenti » per il deposito della proposta, laddove nel testo vigente viene utilizzato il singolare, tenuto conto della pluralità dei soggetti cui la norma può riferirsi, cioè agenzie fiscali, enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione obbligatorie (comma 4); modifica l'articolo 91, comma 1, chiarendo che, in caso di offerte concorrenti, la pubblicità diretta all'acquisizione di tali offerte deve essere effettuata solo nei casi in cui il piano di concordato comprenda già un'offerta irrevocabile di acquisto dell'azienda o di rami d'azienda o di specifici beni. Inoltre, la modifica prevede esplicitamente l'applicazione di tale disciplina all'affitto d'azienda (comma 5). L'articolo 14 reca una modifica di coordinamento all'articolo 92 al fine di rendere applicabile al commissario giudiziale l'articolo 125 del medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 che concerne la nomina del curatore e che prevede che ad essa si applichino gli articoli 356 e 358. Questi ultimi recano disciplina, rispettivamente, dell'Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure e dei requisiti

per la nomina agli incarichi nelle procedure. Si rammenta peraltro che tali articoli includono già il commissario giudiziale nell'ambito di applicazione delle disposizioni sull'Albo e sui requisiti ivi previste. L'articolo 15 reca modifiche alla disciplina della Sezione III del Capo relativo al concordato preventivo, concernente gli effetti della presentazione del concordato preventivo. In particolare, il comma 1 reca modifiche puntuali all'articolo 94 che prevede, tra l'altro, che l'autorizzazione a compiere taluni atti eccedenti l'ordinaria amministrazione può essere concessa anche prima dell'omologazione, se l'atto è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori. A tale riguardo, la novella dispone che tale autorizzazione sia concessa, dal giudice delegato, sentito il commissario giudiziale. La novella specifica, inoltre, che il pregiudizio per i creditori debba essere irreparabile per giustificare la procedura d'urgenza. Inoltre, il testo proposto dal correttivo prevede che di tale provvedimento, e del compimento dell'atto, debba comunque essere data adeguata pubblicità (come nel testo vigente); la novella specifica ulteriormente che debba essere data comunicazione ai creditori. Il comma 2 riscrive integralmente l'articolo 97, dedicato ai contratti pendenti. Vi si prevede che i contratti ancora ineseguiti proseguano anche durante il concordato e che il debitore possa però chiedere l'autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento dei medesimi contratti, ove la prosecuzione non sia coerente con la previsione del piano e proponendo una quantificazione dell'indennizzo dovuto alla controparte. La controparte può opporsi alla richiesta, sulla quale decide il tribunale; l'indennizzo, equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento, è determinato dal giudice e deve essere soddisfatto come credito chirografario anteriore al concordato. Le modifiche prevedono inoltre: l'inefficacia di patti che autorizzino il recesso o consentano lo scioglimento di contratti pendenti al momento del deposito della domanda di accesso al concordato preventivo; un'integrazione al comma 6 dell'articolo 97 volta

a stabilire che la controparte non possa esigere dal debitore la prestazione dovuta né invocare la risoluzione di diritto del contratto per il mancato adempimento di obbligazioni – con scadenza successiva al deposito della domanda di accesso al concordato preventivo – tra la data della notificazione dell'istanza di sospensione o di scioglimento e la data della notificazione del provvedimento autorizzativo; l'introduzione di un nuovo comma 14, il quale reca disciplina relativa ad alcune tipologie di contratti di finanziamento bancario; si fa riferimento alle fattispecie di cessione ad un intermediario di un credito, non scaduto, vantato verso terzi, a fronte della corresponsione della cifra vantata (c.d. linee di credito «autoliquidanti» tra le quali rientrano, a titolo meramente esemplificativo, gli anticipi fatture); la disposizione in esame chiarisce che la riscossione del credito da parte dell'intermediario nei confronti dei terzi debitori della parte finanziata costituisce prestazione principale ai sensi del comma 1 dell'articolo 97 in oggetto; ne consegue che anche i contratti di finanziamento in parola proseguono durante il concordato fino all'assolvimento di tutti gli adempimenti ivi previsti (quindi fino alla riscossione del credito acquisito da parte del finanziatore); in caso di scioglimento del contratto, il finanziatore ha diritto di riscuotere e trattenere le somme corrisposte dai terzi debitori fino al rimborso integrale delle anticipazioni effettuate, nel periodo compreso tra i centoventi giorni antecedenti il deposito della domanda di accesso di cui all'articolo 40 e la notificazione di cui al comma 6 del medesimo articolo 97. Alle modifiche all'articolo 97 è da collegare l'abrogazione implicita del comma 2 dell'articolo 99, a seguito della sua riscrittura operata da parte del comma 3 dell'articolo 15 dello schema di decreto legislativo in esame. Ulteriore novella introduce un nuovo comma 5 al citato articolo 99. Tale disposizione prevede l'applicabilità del beneficio della prededuzione a varie tipologie dei finanziamenti erogati in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla

procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, ovvero in esecuzione di un concordato preventivo ovvero di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato. Per quanto attiene all'articolo 16, che interviene sulla Sezione IV del Capo relativo al concordato preventivo, inerente i provvedimenti immediati, evidenzio che la disposizione apporta, in primo luogo, una serie di modifiche all'articolo 105 del decreto legislativo n. 14 del 2019, concernente l'attività del commissario giudiziale prodromica all'espressione del voto e all'omologazione. Si prevede in particolare le relazioni redatte dal commissario giudiziale in vista del voto sulla proposta di concordato preventivo debbano essere trasmesse anche al pubblico ministero (comma 1). L'articolo 16 interviene poi sull'articolo 106, relativo alle conseguenze derivanti da atti di frode o dal compimento di atti di straordinaria amministrazione non autorizzati (comma 2): apportando una modifica di coordinamento formale al comma 1 (sostituendo il riferimento all'articolo 49, comma 2, con il riferimento all'articolo 44, comma 2); stabilendo espressamente (modifica al comma 2) che, in caso di mancato deposito della somma che il debitore deve versare per le spese di procedura (ai sensi dell'articolo 47, comma 1, lettera *d*)), si avvia il procedimento per la revoca del decreto di apertura del concordato preventivo; provvedendo alla revoca, in ogni caso (modifica del comma 3) in presenza di atti di frode accertati il tribunale. Revocato il decreto (secondo ulteriore specificazione) si procede quindi all'apertura della liquidazione giudiziale quando un creditore o il pubblico ministero ne abbia fatto istanza. L'articolo 17 reca modifiche in materia di voto nel concordato preventivo, ed in particolare, interviene, in primo luogo sull'articolo 107 del Codice ridefinendo la successione temporale del procedimento di voto dei creditori nel concordato preventivo (comma 1). La novella dispone infatti che il commissario giudiziale deposita la propria relazione definitiva e la comunica ai creditori, al debitore

ed agli altri interessati, almeno sette giorni prima (in luogo di «entro cinque giorni prima») della data iniziale stabilita per il voto (articolo 107, comma 6). Quindi (articolo 107, comma 7) i provvedimenti del giudice delegato sono comunicati ai predetti soggetti. Secondo la novella in esame, tale comunicazione dovrà avvenire almeno due giorni prima della data iniziale stabilita per il voto. L'articolo in esame interviene, poi, sull'ammissione provvisoria dei crediti contestati disciplinata dall'articolo 108 (comma 2), stabilendo che la decisione del giudice delegato di ammettere un credito al voto in via provvisoria debba essere comunicata almeno due giorni prima della data iniziale stabilita per il voto (ai sensi dell'articolo 107, comma 7). Inoltre, in mancanza di una decisione espressa del giudice delegato, tempestivamente comunicata, si prevede che i creditori siano ammessi ad esprimere il voto sulla base dell'elenco di cui all'articolo 107, comma 3. Quest'ultimo prevede che il commissario giudiziale – con comunicazione inviata ai creditori, al debitore e a tutti gli altri interessati e depositata nella cancelleria del giudice delegato – illustri la sua relazione e le proposte definitive del debitore e quelle eventualmente presentate dai creditori, almeno quindici giorni prima della data iniziale stabilita per il voto. Alla relazione è allegato, ai soli fini della votazione, l'elenco dei creditori legittimati al voto con indicazione dell'ammontare per cui sono ammessi. Il comma 2 dell'articolo 17, infine, prevede il diritto di opposizione all'omologazione. L'articolo 18 interviene a modificare la Sezione VI del Capo relativo al concordato preventivo, dedicata all'omologazione. In particolare, il comma 1, modifica l'articolo 114, estendendo ai liquidatori nominati nell'ambito del concordato per cessione l'applicazione del disposto di cui all'articolo 125. Il comma 2 dell'articolo 18 modifica l'articolo 118, prevedendo che il provvedimento di nomina dell'amministratore giudiziario deve essere iscritto nel registro delle imprese. Infine, il comma 3 riscrive l'articolo 119 sulla disciplina della risoluzione del concordato

preventivo. Ai sensi del comma 1 di tale articolo, la legittimazione ad agire per la risoluzione spetta ai creditori e al commissario giudiziale ove un creditore ne faccia richiesta. A tale comma sono apportate alcune modifiche formali (il termine « richiesta » è sostituito dal termine « istanza »), anche al fine di adeguare la disposizione al dettato dell'articolo 6, comma 1, lettera *m*), della legge delega, n. 155 del 2017. La novella introduce, inoltre, il nuovo comma 7 all'articolo 119 il quale stabilisce che il tribunale dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale solo dopo la risoluzione del concordato preventivo. Non si applica tale disposizione quando lo stato di insolvenza consegua a debiti sorti successivamente al deposito della domanda di apertura del concordato preventivo (e dunque a debiti non qualificabili come concorsuali all'interno della prima procedura).

Segnala che gli articoli da 19 a 31 intervengono sul Titolo V del Codice, che ha per oggetto la « liquidazione giudiziale », e cioè la procedura volta a liquidare il patrimonio dell'imprenditore insolvente, ripartendo il ricavato in favore dei creditori sulla base della graduazione dei loro crediti. In particolare, l'articolo 19 modifica gli articoli 125, 128 e 130 della Sezione I del Capo I, dedicato ad imprenditori individuali e società. Tale Sezione riguarda i presupposti della liquidazione giudiziale e gli organi ad essa preposti. Il comma 1 dell'articolo 19 modifica il comma 4 dell'articolo 125 intervenendo in materia di registro nazionale dei curatori. Esse sono volte a: chiarire che il registro cui si fa riferimento non è di nuova istituzione ma è il medesimo già previsto dalla legge fallimentare; eliminare l'erroneo riferimento al fallimento, sostituendolo con liquidazione giudiziale; aggiornare l'elenco dei provvedimenti che devono essere annotati nel registro, integrandolo con i provvedimenti di liquidazione degli acconti e del compenso finale in favore dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali. Il comma 2 dell'articolo 19 modifica il comma 3 dell'articolo 128 esplicitando che la scelta

dei difensori nella procedura di liquidazione giudiziale spetta sempre al curatore, come già previsto nella legge fallimentare, in modo da prevenire possibili dubbi interpretativi. All'articolo 130, che contiene la disciplina delle relazioni e dei rapporti riepilogativi del curatore, sono apportate modifiche incidenti sul comma 2 e sul comma 4, conseguenti agli interventi da parte dello schema in esame sulla disciplina degli obblighi di presentazione del bilancio dell'ultimo esercizio (comma 3 dell'articolo 19). In particolare: è inserita, tra le informazioni che il curatore deve rendere al pubblico ministero, anche quella relativa all'inottemperanza, da parte del debitore o degli amministratori, dell'obbligo di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale; si introduce una disposizione volta a stabilire che bilancio dell'ultimo esercizio, formato ai sensi dell'articolo 198, comma 2, ed il rendiconto di gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato, di cui all'articolo 2487-*bis* c.c., devono essere allegati dal curatore alla propria relazione da presentare al giudice circa le cause della crisi, le responsabilità del debitore ed il manifestarsi dell'insolvenza. L'articolo 20 reca modifiche alla disciplina degli effetti della liquidazione giudiziale sugli atti pregiudizievoli ai creditori. A tal fine, l'articolo 20 modifica gli articoli 166 e 170, inseriti nella Sezione IV del Capo I del Titolo V. Rammenta che l'articolo 166 stabilisce, ai commi 1 e 2, quali sono gli atti a titolo oneroso compiuti dal debitore che sono sottoponibili ad azione revocatoria. Al comma 3, oggetto di modifica, sono invece indicati gli atti non revocabili: nella formulazione attuale della disposizione tra di essi figurano, alla lettera *b*), le rimesse effettuate su un conto corrente bancario che non hanno ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione del debitore nei confronti della banca. Il comma 1 dell'articolo 20 reca una nuova formulazione della citata lettera *b*) nella quale si prevede la cancellazione del riferimento alla consistenza dell'esposizione del debitore nei confronti della banca,

lasciando il solo riferimento alla durevolezza dell'esposizione medesima. L'altra modifica apportata al comma 3, relativa alla lettera *e*), è meramente formale. Il comma 2 dell'articolo 2, inoltre, modifica il comma 2 dell'articolo 170 specificando che il termine a partire dal quale taluni atti posti in essere dal debitore, considerati pregiudizievoli nei confronti dei creditori, sono privi di efficacia ovvero possono essere revocati, inizia a decorrere dalla data di pubblicazione della domanda di accesso ad una procedura concorsuale, quando a questa segua l'apertura della liquidazione giudiziale. In tal modo si riproduce quanto già stabilito dall'articolo 69-bis della legge fallimentare, con i necessari adattamenti alla disciplina vigente. L'articolo 21 modifica l'articolo 189, contenuto nella Sezione V del Capo I, Titolo V, della Parte Prima del codice della crisi e dell'insolvenza. La Sezione V si occupa di regolare i rapporti giuridici pendenti al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale. Tra questi, particolare rilievo assumono i rapporti di lavoro subordinato, disciplinati dall'articolo 189 a seguito dell'apertura di una procedura di liquidazione giudiziale nei confronti del datore di lavoro. Rammento che la disciplina vigente di cui al comma 5 dell'articolo 189 prevede che le dimissioni presentate dal lavoratore vengano considerate rassegnate per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile, solo se trascorsi 4 mesi dall'apertura della liquidazione giudiziale. La modifica apportata dalla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 21 dello schema di decreto in esame, sopprime il riferimento temporale dei 4 mesi, consentendo al lavoratore di rassegnare le dimissioni durante il periodo di sospensione del rapporto lavorativo che decorre dall'apertura della liquidazione giudiziale. Sono esclusi i casi in cui il lavoratore abbia accesso a prestazioni di sostegno al reddito, con particolare riguardo ai trattamenti di integrazione salariale di cui al Titolo I del decreto legislativo. n. 148 del 2015 ovvero ai fondi di solidarietà, di cui al Titolo II del medesimo decreto, costituiti da organizzazioni sindacali ed imprenditoriali nei

settori che non rientrano nell'ambito di applicazione del Titolo I. Un'ulteriore modifica al comma 9 dell'articolo 189, prevista dalla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 21, sostituisce l'attuale riferimento al recesso con quello al licenziamento, stabilendo che è facoltà del curatore scegliere, nell'esercizio dell'impresa, se proseguire i rapporti di lavoro subordinato, sospenderli ovvero procedere al licenziamento. L'articolo 22 modifica gli articoli 197 e 198, contenuti nel Capo II, del Titolo V, della Prima Parte del codice della crisi e dell'insolvenza. Tale Capo dispone in merito alla custodia e all'amministrazione dei beni compresi nella liquidazione giudiziale. In particolare, il comma 1 dell'articolo 22 dello schema in esame apporta al comma 2 dell'articolo 197 una correzione meramente formale, volta a sostituire l'erroneo riferimento alla sentenza dichiarativa di fallimento con quello alla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale. Il comma 2 del medesimo articolo 22 sostituisce il comma 2 dell'articolo 198, con riguardo all'obbligo di presentazione del bilancio dell'ultimo esercizio; con le modifiche apportate si pone tale obbligo a carico del debitore, che deve provvedervi entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale anziché del curatore. Quest'ultimo dovrà intervenire solo in caso di inadempienza del debitore, redigendo il bilancio ovvero apportando le necessarie rettifiche a quello presentato dal debitore. Il curatore interviene altresì, se del caso, rettificando la documentazione presentata dal debitore, ai sensi dell'articolo 39, al momento della richiesta di accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza (bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, elenchi dei creditori e di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso). L'ultimo periodo del novellato comma 2 dispone che i liquidatori, fino alla chiusura della liquidazione giudiziale, non sono tenuti a presentare i bilanci, come previsto dall'articolo 2490 del codice civile. L'articolo 23 dello schema di decreto in esame modifica gli articoli 200, 205 e 207, contenuti nel Capo III, del Titolo V, della Prima Parte

del codice della crisi e dell'insolvenza. Tale Capo detta norme circa le modalità di accertamento del passivo e disciplina i diritti dei terzi sui beni compresi nella liquidazione giudiziale. Il comma 1, sostituendo il comma 1 dell'articolo 200, prevede che, tra le comunicazioni che il curatore deve dare ai creditori o ai titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale sia compresa quella relativa alla richiesta di assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto, comprensive dei relativi interessi. Il comma 2, sostituisce il comma 2 dell'articolo 205. Il testo novellato prevede che la comunicazione attraverso cui il curatore rende noto ai creditori lo stato passivo, una volta che questo è stato dichiarato esecutivo, deve menzionare anche le concrete prospettive che i singoli creditori hanno di vedere soddisfatte le proprie istanze. Nell'ambito del procedimento di impugnazione del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, il comma 2 dell'articolo 23 dello schema di decreto in esame sostituisce il comma 10 dell'articolo 207 del codice. La modifica ha lo scopo di richiamare direttamente e integralmente l'articolo 181 del codice di procedura civile che disciplina le conseguenze della mancata comparizione delle parti in udienza. La formulazione attuale della disposizione prevede che se nessuna delle parti costituite compare alla prima udienza, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 309 del codice di procedura civile. Tale articolo a sua volta prevede, che se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, si applica il primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile, secondo il quale qualora nessuna delle due parti compaia alla prima udienza, il giudice fissa una nuova udienza e, in caso di ulteriore mancata comparizione delle parti, ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo. Con la modifica apportata dallo schema in esame, si prevede che, in caso di mancata comparizione delle parti, si applicano sia l'articolo 309 del codice di procedura civile (mancata

comparizione nel corso dell'udienza) sia l'articolo 181 del medesimo codice. L'articolo 24 modifica l'articolo 211, contenuto nella Sezione I del Capo IV del Titolo V, della Prima Parte del codice della crisi e dell'insolvenza. Il Capo IV del Titolo V contiene la disciplina dell'esercizio dell'impresa e della liquidazione dell'attivo e la Sezione I reca le disposizioni generali. In particolare, l'articolo 24 sopprime dal comma 2 dell'articolo 211 l'inciso «se dall'interruzione può derivare un grave danno». Con tale modifica, pertanto, si stabilisce che la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa non è più eventuale e subordinata al grave danno cagionato dalla mancata prosecuzione dell'attività di impresa, ma diviene regola generale. Resta fermo che il tribunale non autorizzerà la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa soltanto nel caso in cui da essa possa derivare un pregiudizio ai creditori. L'articolo 25 modifica l'articolo 216, contenuto nella Sezione II del Capo IV, Titolo V, della Prima Parte del codice della crisi e dell'insolvenza. La Sezione II del Capo IV, nell'ambito della liquidazione dell'attivo dell'impresa del debitore, si occupa della vendita dei beni. Rammenta che l'articolo 216 concerne la vendita e gli altri atti di liquidazione dei beni acquisiti all'attivo della procedura di liquidazione giudiziale. Le modifiche ad esso apportate dall'articolo 25 dello schema in esame attengono in particolare al procedimento di attuazione dell'ordine di liberazione dell'immobile e prevedono che: il provvedimento con cui il giudice delegato ordina la liberazione dei beni immobili occupati, dal debitore o da terzi, in forza di titolo non opponibile al curatore viene attuato da quest'ultimo con le sole formalità stabilite dal giudice medesimo (comma 2, quinto periodo); ai fini della liberazione dell'immobile, il giudice può avvalersi della forza pubblica e nominare altresì ausiliari esperti a sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile (comma 2, sesto periodo); qualora nel bene immobile siano presenti beni che non devono essere consegnati o documenti riguardanti un'attività professionale o imprenditoriale, il curatore dà

intimazione a colui che deve rilasciare il bene o al soggetto al quale appartengono affinché gli stessi vengano rimossi, assegnando un termine non inferiore a 30 giorni, e procedendo, in difetto, al loro smaltimento o alla loro distruzione (comma 2, settimo, ottavo e nono periodo); il curatore deve informare, mediante notificazione, coloro i cui crediti siano assistiti da ipoteca o da privilegio su un bene immobile o su altro bene iscritto nei pubblici registri prima che siano completate le operazioni di vendita (comma 2, decimo periodo); coloro che hanno presentato la richiesta di esaminare i beni in vendita tramite il portale delle vendite pubbliche al fine di formulare un'offerta di acquisto hanno diritto di esaminarli entro quindici giorni dalla richiesta o nel diverso termine stabilito dal giudice delegato, secondo modalità che garantiscano la riservatezza della loro identità e impediscano che vi siano contatti tra i vari richiedenti (comma 6); entro cinque giorni dalla vendita o dalla liquidazione di ciascun bene facente parte dell'attivo, il curatore ne informa il giudice delegato ed il comitato dei creditori mediante deposito nel fascicolo informatico (modifica resasi necessaria in quanto il trasferimento del bene, cui la precedente stesura del comma 9 faceva riferimento, è un atto di competenza del giudice delegato ed è successivo al versamento integrale del prezzo pertanto il curatore non avrebbe potuto darne notizia; egli può pertanto dare notizia esclusivamente dell'esito delle procedure di vendita o liquidazione) (comma 9).

Nel passare ad esaminare l'articolo 26 dello schema di decreto in esame, segnala che lo stesso modifica l'articolo 234, contenuto nel Capo VI, Titolo V, della Prima Parte del codice della crisi e dell'insolvenza. Rammento che Capo VI riguarda la cessazione della procedura della liquidazione giudiziale, disciplinandone le diverse ipotesi (che vanno dalla mancata proposta di domande di ammissione al passivo da parte dei creditori, all'integrale liquidazione del passivo accertato, all'accertamento dell'insufficienza dell'attivo per il soddisfacimento dei creditori). Rileva che

la modifica apportata all'articolo 234, comma 8, dall'articolo 26 in esame, è finalizzata ad inserire la previsione secondo cui, in caso di soddisfacimento integrale dei creditori nonché di pagamento di tutte le spese, alla chiusura della procedura di liquidazione giudiziale non deve necessariamente conseguire la cancellazione della società dal registro delle imprese. In tal caso, resta infatti possibile, come alternativa alla cessazione della società, anche la prosecuzione dell'attività di impresa ove l'assemblea ordinaria dei soci, convocata dal curatore ai sensi dell'articolo 233, comma 2, deliberasse in tal senso. L'articolo 27 modifica gli articoli 240 e 246, contenuti nel Capo VII, Titolo V, della Prima Parte del codice della crisi e dell'insolvenza che disciplina il concordato nell'ambito della procedura nella liquidazione giudiziale. Il comma 1 dell'articolo 27 integra l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 240, in tema di ammissibilità della proposta di concordato, specificando che la relativa disciplina si applicherà non più solo al debitore ma anche alle « società cui egli partecipi o da società sottoposte a comune controllo », in linea con quanto previsto dal medesimo articolo 240 in relazione alla presentazione della proposta. Il comma 2 dell'articolo 27 dello schema in esame, intervenendo sul comma 1 dell'articolo 246 del codice, corregge l'erroneo riferimento all'articolo 206, sostituito da quello all'articolo 245, che regola il procedimento per l'omologazione del concordato e per la presentazione delle eventuali opposizioni. L'articolo 28 reca modifiche alla disciplina della liquidazione giudiziale e concordato nella liquidazione giudiziale delle società. In particolare, tale articolo modifica gli articoli 255, 262 e 264, contenuti nel Capo VIII, Titolo V, della Prima Parte del codice della crisi e dell'insolvenza. Il comma 1 dell'articolo 28 corregge, al comma 1, lettera c), dell'articolo 255, un riferimento divenuto erroneo a seguito di una modifica all'articolo 2476 del codice civile recata dal medesimo codice della crisi e dell'insolvenza (articolo 378), che ha provocato lo slittamento dal settimo all'ottavo comma

della previsione secondo cui il curatore può promuovere o proseguire l'azione contro i soci per gli atti dannosi nei confronti della società, dei soci o di terzi, e da essi intenzionalmente decisi o autorizzati, per i quali essi sono solidalmente responsabili con gli amministratori che li hanno compiuti. Il comma 2 dell'articolo in esame aggiorna, al comma 3 dell'articolo 262, la dicitura « attivo fallimentare » con quella corretta di « attivo della liquidazione giudiziale », in conseguenza della modifica lessicale operata dal decreto legislativo n. 14 del 2019. Il comma 3 del medesimo articolo 28, in fine, apporta, al comma 2 dell'articolo 264, due modifiche lessicali, la prima inerente la sostituzione del termine deliberazioni con il termine decisioni, più pertinente trattandosi di atti assunti dal curatore, e la seconda riguardante la sostituzione dell'organo cui fare reclamo contro le decisioni del curatore, cioè il giudice delegato e non il tribunale, in coerenza con quanto stabilito al riguardo dal richiamato articolo 133. L'articolo 29 modifica gli articoli 268, 270, 273 e 276, contenuti nel contenuto nel Titolo V, Capo IX, del Codice e relativo alla disciplina della liquidazione del patrimonio di consumatore, professionista, imprenditore agricolo e imprenditore minore, nonché di ogni altro debitore insolvente non assoggettabile alla liquidazione giudiziale. Per questi soggetti la riforma introduce la liquidazione controllata, che ricalca a grandi linee la procedura della liquidazione giudiziale. In particolare, l'articolo 29, comma 1, sostituisce l'articolo 268 del Codice relativo appunto all'istituto della liquidazione controllata. Il correttivo: chiarisce che il creditore può presentare domanda di apertura di una procedura di liquidazione controllata soltanto quando il debitore si trovi in stato di insolvenza, a differenza del debitore che può chiederla anche se si trovi in stato di sovraindebitamento. Resta fermo che, qualora il debitore sia un imprenditore, la domanda può essere presentata anche dal pubblico ministero (comma 2, primo periodo); stabilisce che nei casi appena illustrati non si procede all'apertura di una procedura se

dall'istruttoria risulta che l'ammontare dei debiti scaduti non supera i 20.000 euro (comma 2, secondo periodo). Tale cifra è aggiornabile ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia (comma 2, terzo periodo); aggiunge un comma (comma 3) che prevede, nel caso in cui la domanda sia stata proposta da un creditore ed il debitore sia una persona fisica, che non si proceda all'apertura della procedura quando l'Organismo di composizione delle crisi attesti che non c'è possibilità di acquisire attivo da ripartire tra i creditori, neppure espletando specifiche azioni giudiziarie. All'attestazione dell'OCC devono essere allegati: l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute; la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare. Le modifiche apportate all'articolo 270 dal comma 2 dell'articolo 29 sono volte a: prevedere che la sentenza con la quale si dichiara aperta una procedura di liquidazione controllata produce effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, richiamando altresì le disposizioni in materia di liquidazione giudiziale di cui all'articolo 256 concernenti le società con soci a responsabilità illimitata, che si applicano anche al caso di liquidazione controllata in quanto compatibili (comma 1, secondo e terzo periodo); precisare che il tribunale conferma l'OCC come liquidatore quando la domanda sia stata presentata dal debitore, perché soltanto in questo caso si ha la certezza dell'esistenza concreta di tale organismo. Il comma 3 dell'articolo 29 sostituisce l'articolo 273, che si occupa della formazione del passivo nella procedura di liquidazione controllata, integrandolo con l'aggiunta di un comma riguardante l'ammissione delle domande presentate tardivamente dai creditori, mutuando la disciplina già contenuta nell'articolo 208 per ciò che riguarda la liquidazione giudiziale. Per essere ammesso al passivo il creditore deve dimostrare che il ritardo nella presentazione della domanda è dipeso da causa a lui non imputabile e, in

ogni caso, deve trasmettere la domanda non oltre 60 giorni dal momento in cui è cessata la causa impeditiva. Il comma 7 esplicitamente prevede che il procedimento per l'ammissione delle domande tardive avviene secondo quanto previsto dai commi da 1 a 6. Il liquidatore forma l'inventario dei beni oggetto della procedura, aggiorna l'elenco dei creditori che concorrono nella liquidazione e predispose un progetto di stato passivo da comunicare agli interessati; dovrà infine redigere un programma di liquidazione. Se non vengono proposte osservazioni alla formazione del passivo, questo è approvato dal liquidatore; se le osservazioni proposte vengono ritenute fondate dal liquidatore, questi redige un nuovo stato passivo, ma se le contestazioni non sono superabili spetta al giudice l'approvazione dello stato passivo, con decreto reclamabile davanti al collegio. Se la domanda non contiene l'indicazione delle circostanze che hanno causato il ritardo o non ne ha fornito la prova, il giudice delegato ne dichiara l'inammissibilità con decreto, reclamabile con ricorso al tribunale entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione, ai sensi dell'articolo 124. Il comma 4 aggiunge un periodo al comma 1 dell'articolo 276 per operare un rinvio ai casi di chiusura della procedura previsti dall'articolo 233 per la liquidazione giudiziale, rendendo tale articolo applicabile anche alla liquidazione controllata, ove compatibile. L'articolo 30 reca modifiche in materia di esdebitazione nella liquidazione giudiziale e nella liquidazione controllata, ovvero la liberazione dai debiti residui di colui che sia stato già sottoposto a procedura di liquidazione, contratti nei confronti di quei creditori che abbiano ritenuto insoddisfacente l'esito della liquidazione stessa. A tal fine, l'articolo interviene sugli articoli 278 e 281 del Codice, contenuti nel Titolo V, Capo X. La Sezione I, in particolare, contiene le norme riguardanti il procedimento di esdebitazione e le condizioni per accedervi. Il comma 1 dell'articolo 30 interviene sull'articolo 278 del codice prevedendo anzitutto una modifica lessicale, volta a sostituire la dicitura

«procedura concorsuale» con quella di «procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata». Per quanto riguarda la procedura di esdebitazione relativa ad una società o ad altro ente, con la modifica del comma 4 il correttivo prevede che le condizioni previste dall'articolo 280 per potervi essere ammessi devono sussistere in capo ai soci illimitatamente responsabili e ai legali rappresentanti quando si tratti di società o di altro ente, perché si tratta di condizioni che possono essere riferite soltanto a persone fisiche. La modifica al comma 4 consiste nell'eliminazione del riferimento temporale agli ultimi tre anni precedenti l'apertura di una procedura liquidatoria per la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 280; tale termine, stando alla relazione illustrativa, sarebbe «incoerente o contraddittorio con le casistiche riportate dall'articolo 280». Il comma 2 del medesimo articolo 30 modifica l'articolo 281 inserendo al comma 4 un periodo in cui si prevede che il decreto con il quale il tribunale chiude la procedura di esdebitazione, dichiarando inesigibili i debiti non soddisfatti, sia iscritto nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere. Ciò dovrebbe favorirne la conoscibilità anche da parte dei soggetti che, pur non essendo parte della procedura, possono avere interesse a conoscere la situazione del debitore, al contempo evitando che vengano esperite nei suoi confronti nuove azioni giudiziarie che non porterebbero ad alcun risultato in termini di soddisfacimento di crediti. L'articolo 31 modifica gli articoli 282 e 283 del Codice, contenuti nel Titolo V, Capo X, Sezione II, in materia di esdebitazione del soggetto sovraindebitato. Anzitutto, lo schema apporta una modifica di carattere formale alla rubrica della Sezione, sostituendo «esdebitazione del soggetto sovraindebitato» all'espressione attuale «esdebitazione del sovraindebitato» (comma 1). Inoltre, il comma 2 interviene sull'articolo 282, concernente l'esdebitazione di diritto, istituto operante a seguito di chiusura della procedura di liquidazione controllata, ovvero trascorsi tre anni dalla sua apertura, e vi apporta

modifiche volte a prevedere: la pubblicazione del decreto dichiarativo dell'esdebitazione sul sito *web* del tribunale o del Ministero della giustizia, quando essa riguardi un consumatore o un professionista: in tali casi, infatti, trattandosi di soggetti che non esercitano attività imprenditoriale, l'iscrizione nel registro delle imprese non costituisce una forma di pubblicità adeguata (comma 1, ultimo periodo); che l'esdebitazione non opera nelle ipotesi in cui il debitore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Si tratta di condotte che in precedenza assumevano rilievo, tramite il richiamo all'articolo 69, soltanto se poste in essere da un consumatore (comma 2); che oltre alla comunicazione del provvedimento con cui si dà atto dell'esdebitazione di diritto, deve essere comunicato il provvedimento con il quale l'esdebitazione viene esclusa per il sussistere di condizioni ostative *ex* articolo 280; inoltre, tale comunicazione deve avvenire anche nei confronti del debitore, oltre che nei confronti del p.m. e dei creditori, in tal modo consentendo la proposizione di un eventuale reclamo alla corte d'appello, entro 30 giorni (comma 3). Il comma 3 modifica l'articolo 283, comma 1, esplicitando che il debitore incapiente ma meritevole ammesso all'esdebitazione è obbligato al pagamento del debito laddove, entro 4 anni dal decreto del giudice, sopravvengano utilità tali da consentirgli il soddisfacimento di almeno il 10 per cento dei crediti complessivamente considerati, senza avere quindi riguardo alla quota che i singoli creditori possono ottenere. Viene altresì modificata la rubrica del medesimo articolo 283 per una maggiore precisione rispetto al contenuto.

Rammenta che l'articolo 32 modifica gli articoli 284, 285 e 286, contenuti nel Titolo VI, Capo I, del Codice, e relativi alla regolazione della crisi o insolvenza del gruppo di imprese. Il comma 1 sostituisce l'articolo 284 del Codice e consente la presentazione di un'unica domanda per l'accesso al concordato preventivo (comma 1) ovvero per l'accesso alla procedura di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti (comma 2) quando più

imprese in stato di crisi o di insolvenza appartengano al medesimo gruppo e abbiano ciascuna il centro degli interessi principali nello Stato italiano. A tal fine può essere presentato un piano unitario ovvero piani reciprocamente collegati e interferenti, anziché piani autonomi per ciascuna impresa. La modifica del comma 4 è volta a far sì che venga evidenziato il beneficio stimato per i creditori di ogni singola impresa del gruppo inserita nel piano unitario o nei piani collegati formulato per l'accesso al concordato preventivo e se tale vantaggio venga conseguito in misura maggiore in virtù del collegamento esistente tra le imprese facenti parte del medesimo gruppo. Al comma 5 vengono meglio specificati gli aspetti di cui il professionista indipendente chiamato a valutare i suddetti piani deve tenere conto. Egli deve in particolare attestare: la veridicità dei dati aziendali; la fattibilità del piano o dei piani; le ragioni di maggiore convenienza della scelta di presentare un piano unitario ovvero piani reciprocamente collegati e interferenti invece di un piano autonomo per ciascuna impresa; la quantificazione del beneficio stimato per i creditori di ciascuna impresa del gruppo, operata ai sensi del comma 4. Completano l'attestazione del professionista le informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli esistenti tra le imprese. Il comma 2 interviene sull'articolo 285, relativo al contenuto del piano o dei piani di gruppo e alle azioni a tutela dei creditori e dei soci apportando modifiche anche formali, come la sostituzione del termine società con il termine impresa. Al comma 5 viene precisato che, nel caso di richiesta di concordato preventivo di gruppo, i soci che ritengano pregiudizievole per la redditività e il valore delle quote sociali le operazioni previste nel concordato (che, ai sensi del comma 1, possono essere di liquidazione per alcune imprese, di continuazione dell'attività per altre imprese) devono far valere il pregiudizio esclusivamente opponendosi all'omologazione del concordato medesimo. Al momento dell'omologazione del concordato di gruppo, il tribunale nomina un unico li-

liquidatore per tutte le imprese coinvolte nel concordato, qualora sia prevista la cessione dei beni. In tal modo il legislatore, come si evince dalla relazione illustrativa, intende garantire una maggiore efficienza della procedura, contenendone al tempo stesso i costi. Resta fermo che ciascuna impresa avrà un proprio comitato dei creditori (in questo senso la modifica all'articolo 286, comma 7, prevista dal comma 3 dell'articolo in esame). L'articolo 33 modifica l'articolo 307, contenuto nel Titolo VII, Capo I, della Parte Prima del codice della crisi e dell'insolvenza, intervenendo in materia di poteri del commissario liquidatore. L'articolo 307, infatti, riguarda i poteri del commissario ed in particolare l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei componenti dell'organo di controllo sottoposto a liquidazione. L'intervento recato dall'articolo in esame consiste nella sostituzione, al comma 1, dell'erroneo riferimento al comma settimo dell'articolo 2476 del codice civile con quelli corretti riferiti al primo, sesto e ottavo comma. Le azioni di responsabilità previste in tali casi, oltre a quelle di cui agli altri articoli citati, sono esercitate dal commissario liquidatore, previa autorizzazione dell'autorità vigilante.

Precisa, inoltre, che l'articolo 34 modifica l'articolo 343, contenuto nel Titolo IX, Capo III, della Parte Prima del Codice, che reca le disposizioni penali applicabili nel caso di concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, piani attestati e liquidazione coatta amministrativa. In particolare, l'articolo 343 concerne la liquidazione coatta amministrativa. Il comma introdotto nel citato articolo prevede che anche al commissario speciale nominato per la risoluzione di un ente creditizio o di un'impresa di investimento, ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 180 del 2015 (di recepimento della direttiva 2014/59/UE, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento), così come al commissario della liquidazione coatta amministrativa (comma 2), si applichino le disposi-

zioni concernenti i reati di interesse privato del curatore negli atti della liquidazione giudiziale (articolo 334), accettazione di retribuzione non dovuta (articolo 335) e omessa consegna o deposito di cose della liquidazione giudiziale (articolo 336). Le medesime disposizioni si applicano anche alle persone che coadiuvano il commissario speciale nell'amministrazione della procedura. L'articolo 35 modifica l'articolo 344, contenuto nel Titolo IX, Capo IV, della Parte Prima del Codice, relativo ai reati commessi nelle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento ed ai reati commessi nella procedura di composizione della crisi. In tema di sanzioni applicabili al componente dell'organismo di composizione della crisi che rende false attestazioni, lo schema di decreto correttivo precisa in maniera più chiara che, tra i casi previsti dall'articolo 344, comma 3, viene considerata condotta penalmente sanzionabile anche quella tenuta dal componente dell'OCC che attesti falsamente, nella relazione presentata in caso di liquidazione controllata del sovraindebitato, l'impossibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori.

Sottolinea che l'articolo 36 modifica l'articolo 352, contenuto nel Titolo X, Capo I, della Parte Prima del Codice, che concerne le disposizioni transitorie sul funzionamento dell'Organismo di composizione della crisi d'impresa. Attualmente, il riferimento alle sole lettere *a)* e *b)* dell'articolo 17, comma 1, contenuto all'articolo 352, fa sì che soltanto i componenti dell'OCRI designati dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale competente (lettera *a)* e dal presidente della camera di commercio (lettera *b)*) dovessero essere scelti tra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o all'albo degli avvocati che avessero svolto funzioni di commissario giudiziale, attestatore o assistito il debitore nella presentazione della domanda di accesso in almeno tre procedure di concordato preventivo che avessero superato la fase dell'apertura o tre accordi di ristrutturazione dei debiti che fossero stati omologati. Con l'eliminazione di tale rife-

rimento, anche per l'individuazione del membro appartenente all'associazione rappresentativa del settore di riferimento del debitore, di cui alla lettera c), occorrerà fare riferimento ai suddetti albi e alle suddette competenze. L'articolo 37 modifica gli articoli 356, 357 e 358, contenuti nel Titolo X, Capo II, della Parte prima del Codice, che riguardano il funzionamento dell'albo degli incaricati della gestione e del controllo nelle procedure. In particolare l'articolo 356 ne disciplina l'istituzione e le modalità di iscrizione. Le modifiche apportate riguardano gli obblighi di formazione che devono essere assolti dai soggetti che intendono iscriversi all'albo, in particolare l'obbligo di partecipazione a corsi di perfezionamento nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento, di cui all'articolo 4, comma 5, lettera b), del decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202. Il citato decreto ministeriale dispone che tali corsi debbano avere una durata di 200 ore, mentre lo schema di decreto in esame specifica che per i professionisti iscritti agli ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nonché dei consulenti del lavoro è sufficiente una durata di 40 ore. Per il primo popolamento dell'albo è inoltre previsto che: i soggetti che intendono iscriversi quali curatori, commissari o liquidatori, oltre a rientrare nelle categorie di cui all'articolo 358, comma 1 (avvocati, commercialisti ed esperti contabili e consulenti del lavoro iscritti ai rispettivi albi ovvero studi professionali associati o società tra professionisti dei medesimi settori; soggetti che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale), devono documentare di essere stati nominati in uno dei ruoli citati in almeno due procedure negli ultimi quattro anni, anziché in quattro procedure, come inizialmente stabilito dal decreto legislativo n. 14 del

2019; coloro che intendono invece iscriversi all'albo ai soli fini della nomina come componenti dell'OCRI (organismo di composizione delle crisi di impresa) devono essere in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 352 (essere iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o all'albo degli avvocati che abbiano svolto funzioni di commissario giudiziale, attestatore o abbiano assistito il debitore nella presentazione della domanda di accesso in almeno tre procedure di concordato preventivo che abbiano superato la fase dell'apertura o tre accordi di ristrutturazione dei debiti che siano stati omologati). La soppressione del riferimento alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 358 è puramente formale. Il comma 2 dell'articolo 37 dello schema di decreto in esame, con la modifica apportata al comma 1, lettera b), dell'articolo 357, precisa che la sospensione o la cancellazione dall'albo, che, al pari delle altre modalità di funzionamento, saranno disciplinate da un decreto del Ministro della giustizia, possono essere volontarie ovvero disposte dal Ministro della giustizia. In quest'ultimo caso, la sospensione o la cancellazione possono essere disposte anche per il mancato versamento del contributo da versare per l'iscrizione all'albo e per il suo mantenimento, previsto al comma 2. Il comma 3 dell'articolo 37 introduce modifiche all'articolo 358 volte ad assicurare che, nella nomina per gli incarichi di curatore, commissario giudiziale e liquidatore, l'autorità giudiziaria tenga conto degli incarichi già assegnati e delle procedure aperte in ciascun ufficio giudiziario nell'anno precedente, al fine di assicurare la massima efficienza e trasparenza della procedura.

Ricorda che l'articolo 38 modifica gli articoli 369 e 372, contenuti nel Titolo X, Capo V, della Parte Prima del Codice, che reca disposizioni di coordinamento in tema di liquidazione coatta amministrativa e in altre materie. Il comma 1 interviene sull'articolo 369 principalmente al fine di coordinare il nuovo codice della crisi e dell'insolvenza anche con il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, con il

quale è stata data attuazione alla direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento. Sono stati inoltre corretti alcuni refusi ed errori materiali contenuti nella prima stesura dell'articolo. Il comma 2 attua sull'articolo 372 un intervento meramente formale. L'articolo 39 modifica gli articoli 380 e 382, contenuti nella Parte Seconda del Codice che, a sua volta, reca modifiche al codice civile. In particolare, gli interventi agli artt. 380 e 382 riguardano le cause di scioglimento delle società di capitali e delle società di persone. Il comma 1 interviene all'articolo 380 del codice della crisi e dell'insolvenza statuendo che anche in questi casi si applicano gli articoli 2487 (nomina e revoca dei liquidatori; criteri di svolgimento della liquidazione) e 2487-bis (pubblicità della nomina dei liquidatori ed effetti), in quanto compatibili con le procedure di liquidazione giudiziale e liquidazione controllata. Pertanto l'assemblea dei soci dovrà comunque provvedere alla nomina dei liquidatori, anche se, in questi casi, essi avranno funzioni di mera rappresentanza della società, considerato che l'amministrazione del patrimonio e la liquidazione sono di competenza del curatore, nella liquidazione giudiziale, o del liquidatore, nella liquidazione controllata. Proprio per tale ragione si è provveduto ad aggiungere un periodo al terzo comma dell'articolo 2487-bis che dispone la consegna del rendiconto sulla gestione, non solo ai liquidatori nominati dall'assemblea dei soci, ma anche al curatore o al liquidatore della liquidazione controllata, al fine di favorire la continuità nella gestione della società a loro affidata. Parimenti, l'articolo 382, del quale viene anche integralmente sostituita la rubrica, viene modificato dal comma 2 dell'articolo 39 per inserire, all'articolo 2272 del codice civile, l'apertura della procedura di liquidazione controllata tra le possibili cause di scioglimento delle società di persone. È stato invece eliminato l'originario comma 3, che si limitava a sostituire il termine fallimento con li-

quidazione giudiziale, considerato che tale sostituzione è operata in tutte le disposizioni normative vigenti dall'articolo 349 del codice.

Segnala che l'articolo 40 reca modifiche ad una serie di articoli del codice civile (2257, 2380-bis, 2409-bis e 2475), volte a uniformare la disciplina delle diverse tipologie di società con quanto disposto dal novellato articolo 2086 del codice civile in materia di gestione d'impresa. Sul punto era già intervenuto l'articolo 377 del decreto legislativo n. 14 del 2019, stabilendo che la gestione della società è competenza esclusiva degli amministratori; il nuovo intervento chiarisce ora che ciò che spetta in via esclusiva agli amministratori non è la gestione dell'impresa, che per alcuni aspetti può essere demandata anche ai soci, come prevedono alcune norme del codice civile, bensì l'istituzione degli assetti organizzativi. L'articolo 41 reca una norma di carattere transitorio, volta a fissare al 15 febbraio 2021 l'entrata in vigore degli obblighi previsti dall'articolo 14, comma 2, secondo e terzo periodo, e 15 del codice della crisi e dell'insolvenza. Si tratta degli obblighi di segnalazione cui sono tenuti gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione nei confronti dell'organo amministrativo della società ovvero l'Agenzia delle entrate, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'agente della riscossione nei confronti del debitore in ordine a circostanze che potrebbero costituire l'indizio di una situazione di crisi e che sono propedeutici all'eventuale attivazione di procedure di allerta da parte degli organismi di composizione delle crisi d'impresa. Il suddetto termine riguarda esclusivamente le imprese che negli ultimi due esercizi non hanno superato alcuno dei seguenti limiti: totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.

In fine, l'articolo 42 contiene la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 43 fa coincidere l'entrata in vigore delle norme del decreto correttivo in

esame con l'entrata in vigore del Codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, in modo tale che le disposizioni del codice della crisi e dell'insolvenza entrino in vigore nel testo definitivo, già emendate di eventuali errori e refusi. Fanno eccezione le disposizioni di cui agli articoli 37, commi 1 e 2, e 40 del decreto in esame, poiché intervengono su articoli del codice già entrati in vigore in forza di quanto disposto dall'articolo 389, comma 2 (si tratta degli articoli 356, 357 e 377), e che pertanto entreranno in vigore nel termine ordinario di quindici giorni dalla pubblicazione dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Ciò premesso, rammenta che la Commissione si dovrà esprimere sul provvedimento entro il 27 giugno prossimo. Pur sottolineando, quindi, che i tempi a disposizione della Commissione per l'esame dello schema di decreto legislativo sono limitati, rileva tuttavia la necessità, in

considerazione della rilevanza del contenuto del provvedimento, che la stessa avvii un breve e rapido ciclo di audizioni.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, nel convenire con il relatore, rinvia alla riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, convocata al termine della seduta odierna, la decisione in merito alla richiesta di audizioni. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.45.

ALLEGATO

DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2500 Governo.**PROPOSTA DI PARERE**

La II Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (AC 2500 Governo);

apprezzato l'obiettivo del provvedimento volto ad assicurare l'unitarietà, l'organicità e la completezza delle misure volte alla tutela delle famiglie e dei lavoratori, alla salvaguardia e al sostegno delle imprese, degli artigiani e dei liberi professionisti, al consolidamento, snellimento e velocizzazione degli istituti di protezione e coesione sociale;

valutate favorevolmente le disposizioni che investono ambiti di competenza della Commissione Giustizia;

considerato in particolare che:

l'articolo 103 introduce due forme di regolarizzazione dei lavoratori, italiani e stranieri, impiegati in agricoltura, nella cura della persona e nel lavoro domestico, al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute dei singoli e della collettività intera, in conseguenza della emergenza sanitaria connessa alla diffusione del contagio da Covid 19 e di favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari;

il comma 22 prevede, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, che sia punito ai sensi dell'articolo 76 del testo unico in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presi-

dente della Repubblica n. 445 del 2000, chiunque presenta false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al fatto e che sia punito con la reclusione da 1 a sei anni chiunque commette tali fatti attraverso la contraffazione o l'alterazione di documenti oppure con l'utilizzazione di uno di tali documenti;

lo stesso comma 22 prevede un aggravio di pena (aumentata fino ad un terzo) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale;

già l'articolo 61, n. 9, del codice penale prevede una aggravante comune, che comporta un aumento della pena fino ad un terzo, quando il fatto è commesso con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio;

andrebbe coordinata la disposizione recante l'aggravante di cui al comma 22 dell'articolo 103 del decreto-legge con quella comune prevista dall'articolo 61 del codice penale, oltre che andrebbe specificato se l'aggravante per fatto commesso da pubblico ufficiale si riferisca solo alla contraffazione di documenti oppure anche alle false dichiarazioni o attestazioni;

l'articolo 252 prevede le modalità di avviamento delle procedure, già autorizzate, per il reclutamento di personale non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria, in particolare prevedendo concorsi per titoli ed esame orale, da tenersi su base distrettuale;

andrebbe attentamente valutata l'effettiva opportunità delle modalità di reclutamento delle previsioni di cui all'articolo 252,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SULL'ATTUAZIONE DELL'AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'azione internazionale dell'Italia per l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e l'efficacia del quadro normativo nazionale e del sistema italiano di cooperazione.

Audizione, in videoconferenza, del Direttore Esecutivo della *European Medicines Agency* (EMA), professor Guido Rasi (*Svolgimento e conclusione*) 104

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra, fatto a Manila il 7 agosto 2017. C. 2121 Governo, approvato dal Senato (*Esame e rinvio*) 104

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: *a)* Protocollo relativo ad un emendamento all'articolo 50 (a) della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, fatto a Montreal il 6 ottobre 2016; *b)* Protocollo relativo ad un emendamento all'articolo 56 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, fatto a Montreal il 6 ottobre 2016. C. 2359 Governo, approvato dal Senato (*Esame e rinvio*) 106

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Minamata sul mercurio, con Allegati, fatta a Kumamoto il 10 ottobre 2013. C. 2373 Governo, approvato dal Senato (*Esame e rinvio*) 107

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Mongolia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 3 maggio 2016. C. 2521 Governo, approvato dal Senato (*Esame e rinvio*) 108

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 10 novembre 2016 e a Montevideo il 14 dicembre 2016. C. 2523 Governo, approvato dal Senato (*Esame rinvio*) 109

RISOLUZIONI:

7-00490 Ehm: Sull'evoluzione della crisi in Yemen (*Discussione e rinvio*) 110

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 112

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Capo dell'Unità di Crisi della Farnesina, Ministro Plenipotenziario Stefano Verrecchia, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00288 e 7-00455 Siragusa, 7-00461 Grande, 7-00481 Zoffili, 7-00484 Fitzgerald Nissoli e 7-00485 Schirò sugli strumenti informatici a supporto dei connazionali all'estero 112

COMITATO PERMANENTE SULL'ATTUAZIONE DELL'AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE**INDAGINE CONOSCITIVA**

Mercoledì 10 giugno 2020. — Presidenza della presidente Lia QUARTAPELLE PROCOPIO.

La seduta comincia alle 12.50.

Sull'azione internazionale dell'Italia per l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e l'efficacia del quadro normativo nazionale e del sistema italiano di cooperazione.

Audizione, in videoconferenza, del Direttore Esecutivo della *European Medicines Agency* (EMA), professor Guido Rasi.

(Svolgimento e conclusione).

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Guido RASI, *Direttore Esecutivo della European Medicines Agency* (EMA), svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono quindi i deputati Vito COMENCINI (LEGA), Lia QUARTAPELLE PROCOPIO, *presidente* e Paolo FORMENTINI (LEGA).

Guido RASI, *Direttore Esecutivo della European Medicines Agency* (EMA), risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 10 giugno 2020. — Presidenza della presidente Marta GRANDE. — Interviene la viceministra degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Emanuela Claudia Del Re.

La seduta comincia alle 14.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra, fatto a Manila il 7 agosto 2017.

C. 2121 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Riccardo OLGATI (M5S), *relatore*, ricorda che l'Accordo in esame amplia la portata del partenariato attualmente vigente e sottoscritto dalle Parti nel 2008, a forme di cooperazione anche in settori strategici quali l'ambiente, l'energia, la salute, l'istruzione, la cultura, il lavoro, la gestione delle catastrofi, la pesca, i trasporti, la cooperazione giuridica, la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, il contrasto al terrorismo, alla criminalità organizzata e alla corruzione.

Segnala che, composto di sessantaquattro articoli, suddivisi in dieci Titoli, l'Accordo definisce innanzitutto le finalità ed i fondamenti della cooperazione, confermando l'impegno delle Parti a rispettare i principi democratici, i diritti umani e lo

Stato di diritto, nonché il sostegno a favore della Carta delle Nazioni Unite (titolo I, articoli 1-2).

Sottolinea che nel Titolo II (articoli 3-11), dedicato al dialogo politico e alla cooperazione in materia di politica estera e di sicurezza, viene stabilito l'impegno a rafforzare un dialogo politico regolare quale strumento per promuovere lo sviluppo delle relazioni bilaterali, e previsto un comune impegno per la promozione dei diritti umani, dei principi democratici e dello Stato di diritto.

Evidenzia che ulteriori disposizioni riguardano la partecipazione dell'Australia alle operazioni di gestione delle crisi condotte dall'Unione europea, l'impegno contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro e il terrorismo, nonché la cooperazione bilaterale per promuovere la Corte penale internazionale, e quella nell'ambito delle organizzazioni regionali e internazionali, oltre che per la sicurezza internazionale e del ciberspazio.

Rileva che l'Accordo esplicita altresì l'impegno delle Parti a favorire lo sviluppo sostenibile nei Paesi in via di sviluppo ed a collaborare anche nell'ambito degli aiuti umanitari, adoperandosi per offrire risposte coordinate alle emergenze (Titolo III, articoli 12-13).

Con riferimento alla cooperazione in materia economica e commerciale, osserva che il Titolo IV (articoli 14-31) sancisce l'impegno delle Parti a stabilire le condizioni necessarie per incrementare gli scambi commerciali e gli investimenti, nonché a collaborare con l'Organizzazione mondiale del commercio per la promozione di una maggiore liberalizzazione degli scambi.

Sottolinea che viene, inoltre, prevista la promozione di un contesto stabile e favorevole agli investimenti bilaterali, e stabilito un impegno reciproco per favorire procedure di appalto aperte e trasparenti.

Evidenzia che ulteriori norme riguardano la collaborazione reciproca per la riduzione degli ostacoli tecnici agli scambi, la materia delle dogane, la cooperazione

sulle questioni sanitarie e fitosanitarie, i diritti e gli obblighi inerenti la proprietà intellettuale, la condivisione delle informazioni sulle rispettive politiche in materia concorrenza, lo scambio di servizi, il buon governo nel settore della fiscalità, la trasparenza in ambito commerciale, la promozione del commercio e dello sviluppo sostenibile, la cooperazione tra imprese e il dialogo nell'ambito della società civile.

Rileva che in materia di giustizia, libertà e sicurezza (Titolo V, articoli 32-40), l'Accordo sancisce fra l'altro l'impegno delle Parti a cooperare per prevenire e combattere il terrorismo, la criminalità organizzata transnazionale, la corruzione, le droghe, il riciclaggio di denaro. Precisa che in materia di migrazione e asilo, l'intesa esplicita la volontà delle Parti di intensificare il dialogo e la cooperazione, prevedendo la condivisione di informazioni sulle rispettive strategie, nonché attività di prevenzione dei fenomeni irregolari.

Sottolinea che ulteriori titoli riguardano, rispettivamente, la cooperazione in materia di ricerca, innovazione e società dell'informazione (Titolo VI, articoli 41-42), la cooperazione nel settore dell'istruzione e della cultura (Titolo VII, articoli 45-44) e la cooperazione in materia di sviluppo sostenibile, energia e trasporti (Titolo VIII, articoli 45-54), in cui fra l'altro viene esplicitato l'impegno delle Parti alla riduzione delle concentrazioni dei gas a effetto serra. Evidenzia che il Titolo IX (articoli 55-57) definisce quindi il quadro istituzionale dell'Accordo – prevedendo la possibilità di sottoscrivere ulteriori accordi su specifici settori di cooperazione –, e istituisce un apposito Comitato misto preposto allo sviluppo delle relazioni bilaterali e alla piena attuazione dell'intesa, a fissare priorità e a definire piani d'azione, nonché a prevenire o risolvere eventuali controversie.

Rileva che, da ultimo, il Titolo X (articoli 58-64), che stabilisce, fra l'altro, l'impegno delle Parti a prevenire e lottare contro le irregolarità, le frodi, la corruzione o qualsiasi altra attività illecita a danno degli interessi finanziari nell'ambito

delle loro politiche di cooperazione allo sviluppo, disciplina altresì i termini per l'entrata in vigore e la durata, prevedendo l'applicazione provvisoria delle disposizioni già concordate dalle Parti.

Conclusivamente, sottolinea la rilevanza del provvedimento in esame, che fa riferimento ad un accordo – già ratificato da numerosi Stati dell'Unione europea – che delinea efficacemente le basi per un partenariato rafforzato tra UE ed Australia, con obiettivi e clausole politiche vincolanti, per facilitare e promuovere la cooperazione in materia di politica estera e di sicurezza internazionale, la cooperazione economica e commerciale e in specifici ambiti settoriali, al fine di sviluppare soluzioni per rispondere alle sfide mondiali e regionali.

La viceministra Emanuela Claudia DEL RE si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

Marta GRANDE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che s'intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo relativo ad un emendamento all'articolo 50 (a) della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, fatto a Montreal il 6 ottobre 2016; b) Protocollo relativo ad un emendamento all'articolo 56 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, fatto a Montreal il 6 ottobre 2016. C. 2359 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Riccardo OLGIATI (M5S), *relatore*, ricorda che il disegno di legge in esame reca la ratifica di due protocolli, sottoscritti nel 2016, alla Convenzione sull'aviazione civile

internazionale del 1944 – nota anche come Convenzione di Chicago –, lo strumento giuridico internazionale preposto a stabilire i principi alla base dell'aviazione civile e del trasporto aereo mondiale e che disciplina altresì l'Organizzazione internazionale per l'aviazione civile (ICAO), l'organismo delle Nazioni Unite che riunisce le autorità per l'aviazione civile di 193 Paesi del mondo (dato aggiornato all'aprile 2019).

Segnala che l'ICAO, che coordina e regola il trasporto aereo internazionale mediante l'emanazione di regole e linee guida finalizzate alla standardizzazione del trasporto aereo mondiale al fine di sostenere un settore dell'aviazione civile sicuro, efficiente, economicamente sostenibile ed ecologicamente responsabile, ha, quali propri organi direttivi, l'Assemblea triennale, il Consiglio – che è l'organo direttivo permanente – la Commissione per la navigazione aerea – che è l'organo tecnico-direttivo composto da esperti qualificati nella tecnica e nella pratica aeronautica – ed il Segretariato.

Sottolinea che, al fine di consentire l'ampliamento del numero di seggi in seno al Consiglio e alla Commissione per la navigazione aerea e, quindi, di assicurare la più ampia rappresentatività globale all'interno degli organi di governo dell'Agenzia, l'Assemblea ICAO tenutasi nell'autunno 2016 ha adottato due appositi protocolli emendativi alla Convenzione istitutiva.

Evidenzia, in particolare, che il Protocollo relativo ad un emendamento all'articolo 50, lettera a) della Convenzione, adottato ai sensi della procedura prevista dall'articolo 94 della Convenzione stessa, amplia da trentasei a quaranta il numero dei componenti del Consiglio.

Rileva che, a sua volta, il Protocollo relativo ad un emendamento all'articolo 56 della Convenzione, adottato anch'esso in modo conforme alla procedura prevista dall'articolo 94 della Convenzione stessa, estende da diciannove a ventuno il numero dei componenti della Commissione per la navigazione aerea.

Osserva che non si tratta della prima modifica al numero dei componenti dei due organi direttivi dell'Organizzazione internazionale per l'aviazione civile; la crescita del traffico aereo internazionale e della sua importanza nell'economia degli Stati membri, infatti, ha reso progressivamente necessario equilibrare il grado di rappresentanza degli Stati membri in seno al Consiglio ed alla Commissione per la navigazione aerea, fino alla modifica più recente, attraverso interventi puntuali tutti ratificati dal nostro Paese.

Segnala che il disegno di legge di ratifica, già approvato dal Senato il 30 gennaio scorso, si compone di quattro articoli. L'articolo 3, in particolare, pone una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dalle disposizioni oggetto di ratifica non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La viceministra Emanuela Claudia DEL RE si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

Marta GRANDE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che s'intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Minamata sul mercurio, con Allegati, fatta a Kumamoto il 10 ottobre 2013.

C. 2373 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cristian ROMANIELLO (M5S), *relatore*, ricorda che la Convenzione, che prende il nome dalla località giapponese teatro di uno dei peggiori disastri ambientali della storia, determinato dagli sversamenti de-

cennali di acque reflue contaminate al mercurio operati da una industria locale, è entrata in vigore a livello internazionale il 16 agosto del 2017 ed è stata al momento ratificata da 107 Paesi.

Segnala che, composta da trentacinque articoli e cinque allegati, la Convenzione affronta l'intero ciclo di vita del mercurio, dall'estrazione primaria alla gestione dei rifiuti, ed ha come obiettivo la protezione della salute e dell'ambiente dalle emissioni di questa sostanza e dei suoi composti nell'aria, nell'acqua e nel suolo. Sottolinea che, in particolare, essa dispone delle restrizioni in materia di estrazione e di commercio internazionale del mercurio, vieta la fabbricazione di un'ampia gamma di prodotti con aggiunta di mercurio, limita l'uso del mercurio in prodotti e processi industriali e l'adozione di misure per ridurre le emissioni provenienti dall'estrazione dell'oro a livello artigianale e dalle attività industriali.

Più in dettaglio, evidenzia che la Convenzione, oltre ad offrire un quadro delle definizioni relative alle attività di utilizzo e gestione del mercurio (articolo 2), inquadra le fonti di approvvigionamento della sostanza ed il relativo commercio (articolo 3) e stabilisce l'obbligo per gli Stati parte di adottare misure appropriate per impedire la produzione e la diffusione di prodotti che lo contengono in aggiunta, elencati nella parte I dell'allegato A (articolo 4).

Rileva che il testo detta, inoltre, norme relative ai processi di fabbricazione che comportino l'utilizzo di mercurio o di suoi composti (articolo 5), alle esenzioni accordabili su richiesta di una Parte (articolo 6), alle attività estrattive dell'oro a livello artigianale e su piccola scala (articolo 7).

Osserva che altri articoli sono relativi alle emissioni in atmosfera (articolo 8), ai rilasci nel suolo ed in acqua (articolo 9), allo stoccaggio temporaneo ecologico (articolo 10), ai rifiuti di mercurio (articolo 11) ed ai siti contaminati (articolo 12).

Precisa che la Convenzione disciplina, inoltre, i propri meccanismi di finanziamento (articolo 13), gli aspetti relativi allo scambio di informazioni tra le Parti (ar-

ticolo 17), gli strumenti di sensibilizzazione (articolo 18), ed istituisce un Comitato per promuoverne l'attuazione (articolo 15). Sottolinea che alla Conferenza delle Parti (articolo 23), istituita quale organo decisionale ed esecutivo della Convenzione, è affidato altresì anche il compito di monitorare e valutare costantemente lo stato di attuazione del testo internazionale.

Evidenzia che gli allegati al testo sono relativi, rispettivamente, ai prodotti contenenti mercurio non soggetti a limitazioni (allegato A), ai limiti dei processi produttivi in cui si utilizza mercurio (allegato B), alle prescrizioni relative alle attività estrattive dell'oro a livello artigianale e su piccola scala (allegato C), alla lista delle fonti puntuali di emissioni di mercurio in atmosfera (allegato D), alle procedure per l'arbitrato e la conciliazione in caso di controversia tra le Parti (annesso E).

Segnala che, come evidenziato dalla relazione al disegno di legge, la ratifica della Convenzione non comporterà impatti significativi sul nostro sistema produttivo ed economico, essendosi nel corso degli anni l'Italia già adeguata ai regolamenti ed alle direttive europee che disciplinano aspetti coperti dal testo internazionale. Ricorda, inoltre, che l'Unione europea, che ha, a sua volta, depositato lo strumento di ratifica della Convenzione presso le Nazioni Unite il 18 maggio 2017, ha già predisposto un apposito regolamento sul mercurio – il regolamento (UE) 2017/852, entrato in vigore dal 1° gennaio 2018 – che ha provveduto ad aggiornare il quadro legislativo previgente.

Rileva che il disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, si compone di cinque articoli.

Evidenzia che gli oneri complessivi del provvedimento per il nostro Paese, fra spese per l'attuazione del testo, per la partecipazione alla Conferenza e per gli obblighi derivanti dall'essere uno Stato parte, sono quantificati in 482.660 euro per il 2020, e in 440.000 e 452.660 euro annui a partire dal 2021, ad anni alterni.

Osserva che la Convenzione non presenta profili di incompatibilità con la

normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e con gli altri obblighi internazionali assunti dal nostro Paese.

Conclusivamente, auspica una rapida approvazione del disegno di legge, il cui esame era già stato avviato nel settembre 2017, poco prima della conclusione della XVII legislatura.

La viceministra Emanuela Claudia DEL RE si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

Marta GRANDE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che s'intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Mongolia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 3 maggio 2016.

C. 2521 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea ROMANO (PD), *relatore*, ricorda che l'Accordo in esame, che ricalca analoghi provvedimenti già esaminati nelle scorse legislature dalla III Commissione, risponde all'esigenza di fissare la cornice giuridica entro cui sviluppare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi, con l'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni di sicurezza.

Segnala che il testo bilaterale, che si compone di un preambolo e di dodici articoli, dopo aver enunciato principi e scopi dell'Intesa (articolo 1), individua le modalità attuative ed i settori della cooperazione bilaterale, riferendosi in particolare alla elaborazione di appositi piani

annuali e pluriennali ed all'organizzazione di visite reciproche di delegazioni, scambi di esperienze tra esperti e la partecipazione a corsi ed esercitazioni militari (articolo 2).

Sottolinea che tra i campi di cooperazione sono annoverati i settori della politica di sicurezza e di difesa, della ricerca e sviluppo di prodotti e servizi per la difesa, delle operazioni di assistenza umanitaria e di mantenimento della pace, dello scambio di informazioni, della formazione in campo militare e della sanità militare.

Evidenzia che i successivi articoli disciplinano gli aspetti finanziari dell'Accordo (articolo 3), quelli giurisdizionali (articolo 4) e le questioni relative al risarcimento dei danni (articolo 5).

Rileva che il testo identifica, quindi, le categorie di armamenti interessate da una possibile cooperazione bilaterale, che comprendono – fra le altre – navi, aeromobili, esplosivi, sistemi elettronici per uso militare, prevedendo l'impegno delle Parti a non riesportare a Paesi terzi il materiale acquisito senza il preventivo benessere della Parte cedente (articolo 6).

Osserva che l'Accordo disciplina altresì la regolamentazione della proprietà intellettuale (articolo 7) e le modalità per il trattamento di informazioni classificate (articolo 8).

Con riferimento agli oneri economici, segnala che il disegno di legge li quantifica in 5.358 euro ad anni alterni a decorrere dal 2020, imputabili alle sole spese di missione e di viaggio. Sottolinea che l'articolo 4 del disegno di legge pone altresì una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che ad eventuali oneri addizionali derivanti dall'attuazione dell'intesa bilaterale si dovrà fare fronte con apposito provvedimento legislativo.

Evidenzia che l'accordo al nostro esame, il cui provvedimento di ratifica è già stato approvato dall'altro ramo del Parlamento il 27 maggio scorso, consentirà all'Italia di consolidare ulteriormente i nostri rapporti con questo Paese asiatico, già rafforzatisi con l'istituzione di una nostra ambasciata a Ulaanbaatar a fine 2015 e che presentano un potenziale no-

tevole che potrà essere ulteriormente sviluppato proprio nel settore della cooperazione strategica, atteso il ruolo internazionale geopolitico di assoluto rispetto che la Mongolia si è costruita, in particolar modo in virtù della nuova capacità operativa delle sue forze di difesa, che le ha rese capaci di partecipare sempre più a operazioni di *peace-keeping* e di supporto alla pace internazionale.

La viceministra Emanuela Claudia DEL RE si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

Marta GRANDE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che s'intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 10 novembre 2016 e a Montevideo il 14 dicembre 2016.

C. 2523 Governo, approvato dal Senato.

(Esame rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gennaro MIGLIORE (IV), *relatore*, ricorda che l'Accordo in esame, analogamente ad altre intese già esaminate dalla III Commissione, risponde all'esigenza di sviluppare e disciplinare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi, con l'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni di sicurezza.

Segnala che il testo bilaterale, che si compone di un preambolo e di tredici articoli, dopo aver enunciato principi e scopi dell'Intesa (articolo I), individua le modalità attuative ed i settori della coo-

perazione bilaterale, riferendosi in particolare alla elaborazione di appositi piani annuali e pluriennali ed alla organizzazione di visite reciproche di delegazioni, scambi di esperienze tra esperti e la partecipazione a corsi ed esercitazioni militari.

Sottolinea che tra gli ambiti di cooperazione sono annoverati i settori della ricerca, sviluppo e acquisto di materiali e servizi per la difesa, delle operazioni umanitarie, della formazione delle Forze Armate e della sanità militare (articolo II).

Evidenzia che le categorie di armamenti interessate ad una possibile cooperazione sono navi, aeromobili, carri, armi da fuoco automatiche, esplosivi, sistemi elettronici per uso militare, materiali speciali blindati, in particolare per motivi legati a scopi di ricerca scientifica, allo scambio di esperienze, alla reciproca produzione e modernizzazione di servizi tecnici, al supporto alle industrie della difesa (articolo III).

Rileva che i successivi articoli disciplinano gli aspetti giurisdizionali dell'Accordo (articolo IV), le questioni relative alla responsabilità civile per danni arrecati a terzi (articolo V), gli aspetti finanziari (articolo VI) e quelli legati alla proprietà intellettuale (articolo VII), nonché le modalità per il trattamento di informazioni classificate (articolo VIII).

Osserva che l'Accordo definisce, quindi, le modalità di risoluzione delle eventuali controversie interpretative o applicative (articolo IX), la possibilità di emendarne i contenuti o di integrarli mediante protocolli aggiuntivi (articolo X), la durata e l'eventuale denuncia (articolo XI), e l'entrata in vigore (articolo XII).

Con riferimento agli oneri economici, segnala che il disegno di legge, già approvato dal Senato, li quantifica in 5.648 euro ad anni alterni a decorrere dal 2019, imputabili alle sole spese di missione e di viaggio.

Sottolinea che l'articolo 4 del disegno di legge pone altresì una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che ad eventuali oneri addizionali derivanti dall'attuazione

dell'intesa bilaterale si dovrà fare fronte con apposito provvedimento legislativo.

Conclusivamente, auspica una rapida conclusione dell'*iter* del disegno di legge di ratifica in esame, un accordo che s'inserisce perfettamente nel quadro delle nostre eccellenti relazioni con l'Uruguay, legato al nostro Paese da fortissimi vincoli storici, culturali e dalla presenza di una vasta collettività italiana di origine italiana e che, nonostante la ridotta dimensione territoriale, ha visto crescere, negli ultimi anni, il proprio ruolo nel quadro dei processi di integrazione e nelle dinamiche politiche regionali, guadagnando autorevolezza grazie anche al notevole attivismo espresso dalla propria diplomazia.

La viceministra Emanuela Claudia DEL RE si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

Marta GRANDE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che s'intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

RISOLUZIONI

Mercoledì 10 giugno. 2020 — Presidenza della presidente Marta GRANDE. — Interviene la viceministra degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Emanuela Claudia Del Re.

La seduta comincia alle 14.20.

7-00490 Ehm: Sull'evoluzione della crisi in Yemen.
(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Yana Chiara EHM (M5S) illustra la risoluzione in titolo, evidenziando che, anche in conseguenza della pandemia da Covid 19, lo Yemen rappresenta attualmente la più grande catastrofe umanitaria del mondo: al riguardo, segnala che venti milioni di persone, tra cui due milioni di bambini, soffrono di insicurezza alimentare e malnutrizione; più di tre milioni di persone sono state costrette a fuggire dalle loro case; diciotto milioni di persone sono esposte a rischio di contagio del colera per mancanza di acqua pulita e servizi igienico-sanitari. La situazione è resa ancor più drammatica dalla diffusione del coronavirus che, secondo i dati di Medici senza frontiere, ha colpito lo Yemen in misura nove volte superiore alla media degli altri Paesi, a causa delle rovinose condizioni delle strutture sanitarie. Evidenzia, quindi che la risoluzione impegna il Governo ad agire sul piano diplomatico per contribuire alla soluzione politica del conflitto; a facilitare l'ingresso nel Paese di beni essenziali per l'attività umanitaria, in particolare nei settori della sicurezza alimentare e della salute; e, infine, a promuovere la cooperazione internazionale per progetti di conservazione del patrimonio culturale in Yemen, di inestimabile valore e duramente colpito dagli effetti della guerra.

La viceministra Emanuela Claudia DEL RE sottolinea che la situazione in Yemen rimane al centro delle preoccupazioni del Governo. Segnala che, nonostante l'appello dell'ONU per un cessate-il-fuoco globale e le dichiarazioni unilaterali della Coalizione saudita che si erano nei mesi scorsi succedute, i combattimenti fra la Coalizione e i ribelli Houthi non sono mai cessati.

Evidenzia che una nuova fonte di instabilità, che aumenta inoltre il rischio di frammentazione in una situazione già fragile, è determinata dall'autonomia proclamata a fine aprile dal movimento di ispirazione indipendentista *Southern Transitional Council* (STC), che viola di fatto l'accordo di Riad fra il Governo e il movimento stesso.

Rileva che, in questo quadro si aggiunge la minaccia della diffusione della pandemia da Covid 19. A suo avviso, gli effetti potrebbero essere dirompenti su una popolazione prostrata da più di cinque anni di conflitto, che vive in condizioni precarie (quasi quattro milioni gli sfollati interni) e con infrastrutture sanitarie e dotazioni del tutto inadeguate ad affrontare il contagio. Osserva che si contano già circa cinquecento casi e oltre un centinaio di vittime, ma l'ONU teme che l'infezione possa diffondersi senza possibilità di tracciamento.

Sottolinea che l'Italia sostiene senza esitazione la mediazione delle Nazioni Unite, diretta dall'Inviato Speciale Martin Griffiths, per trovare una soluzione politica al conflitto. Non si ravvisa, infatti, la percorribilità di alcuna strada per fare tacere le armi se non quella della diplomazia e del dialogo.

Evidenzia che il conflitto yemenita deve essere letto nel quadro delle più ampie dinamiche regionali e per questo motivo il Governo continua a reiterare, sia a livello bilaterale che internazionale, l'appello affinché tutti gli attori regionali si impegnino seriamente per la pace.

Rileva che il contributo italiano allo Yemen è stato declinato nel corso degli anni attraverso iniziative concrete di sostegno. Nel 2019 gli interventi di emergenza della nostra Cooperazione allo sviluppo sono ammontati a 6,1 milioni di euro, così ripartiti: 1,5 milioni al Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR); 1,5 milioni al Programma Alimentare Mondiale (PAM); 2,6 milioni all'Organizzazione Mondiale della Sanità; mezzo milione all'UNDP. Segnala che le iniziative finanziate hanno riguardato la prevenzione e cura di bambini malnutriti, la protezione dei civili e dei detenuti affetti dal conflitto, l'assistenza sanitaria, l'apertura e presa in carico di un nuovo ospedale e lo sminamento umanitario (con attività di bonifica, di sensibilizzazione al rischio rappresentato da mine e ordigni inesplosi, di riabilitazione e supporto socioeconomico in favore dei sopravvissuti).

Osserva, inoltre, che nel 2019 il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha anche destinato 1 milione di euro alla *Peace Support Facility* per attività a sostegno della mediazione ONU in Yemen.

Ricorda, altresì, l'impegno dell'Italia a sostegno della tutela del patrimonio culturale yemenita, grazie alla formazione che verrà offerta presso la base di Gibuti dal Nucleo Tutela Patrimonio Artistico dei Carabinieri a funzionari yemeniti per il contrasto al traffico di reperti archeologici.

Ricorda, infine, che l'Italia ha promesso un contributo di oltre 5 milioni di euro in occasione della videoconferenza dei donatori ospitata da Nazioni Unite e Arabia Saudita, cui ha partecipato in prima persona il 2 giugno scorso.

Marta GRANDE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 10 giugno 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.55.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 10 giugno 2020.

Audizione del Capo dell'Unità di Crisi della Farnesina, Ministro Plenipotenziario Stefano Verrecchia, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00288 e 7-00455 Siragusa, 7-00461 Grande, 7-00481 Zoffili, 7-00484 Fitzgerald Nissoli e 7-00485 Schirò sugli strumenti informatici a supporto dei connazionali all'estero.

L'audizione informale è stata svolta dalle 19.15 alle 20.30.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	113
DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. C. 2500 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	113

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	114
Proposta di nomina dell'ammiraglio di squadra Donato Marzano a Presidente della Lega navale italiana. Nomina n. 51.	
Proposta di nomina dell'ammiraglio ispettore capo Luciano Magnanelli a Vicepresidente della Lega navale italiana. Nomina n. 52 (<i>Esame e rinvio</i>)	114
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	116
ERRATA CORRIGE	116

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 10 giugno 2020. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giulio Calvisi.

La seduta comincia alle 14.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità della seduta sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

C. 2500 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta di martedì 9 giugno 2020.

Giovanni RUSSO (M5S), *relatore*, avverte che, d'intesa con l'altro relatore, deputato Pagani, è in corso di predisposizione una proposta di parere. In alcuni punti, tuttavia, sono necessari approfondimenti e, pertanto, chiede di rinviare l'esame ad altra seduta.

Salvatore DEIDDA (FDI) manifesta il proprio disappunto per la richiesta dei relatori di rinviare il seguito dell'esame, la cui conclusione, a suo avviso, era già programmata per la seduta odierna. Evidenzia come le gravi contraddizioni interne alla maggioranza non consentano alla Commissione di lavorare rispettando i tempi previsti e sottolinea come le opposizioni siano pronte a esprimersi sin da ora.

Alberto PAGANI (PD) espone che il punto da approfondire inerisce all'articolo 211 del decreto-legge e assicura che il lavoro dei relatori è stato e sarà scrupoloso.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA) esprime il proprio rammarico e condivide le perplessità del collega Deidda sull'opportunità di rinviare, tanto più alla luce del dibattito svolto nella giornata di ieri, che ha evidenziato i temi sui quali la proposta di parere dovrà fare chiarezza.

Gianluca RIZZO, *presidente*, preso atto della proposta di rinvio e constatato che i relatori non hanno ancora avanzato una proposta di parere, che d'altronde era stata meramente annunciata nella seduta di ieri, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, che verrà stabilita nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, già convocata al termine della seduta odierna. Né questa soluzione è da ritenersi in contrasto con il buon andamento dei lavori giacché la Commissione Bilancio non ha ancora avviato l'esame degli emendamenti.

La seduta termina alle 14.45.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 10 giugno 2020. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giulio Calvisi.

La seduta comincia alle 14.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità della seduta sarà garantita anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Proposta di nomina dell'ammiraglio di squadra Donato Marzano a Presidente della Lega navale italiana.

Nomina n. 51.

Proposta di nomina dell'ammiraglio ispettore capo Luciano Magnanelli a Vicepresidente della Lega navale italiana.

Nomina n. 52.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

Nicola CARÈ (IV), *relatore*, riferisce che la Lega Navale Italiana è un'associazione apolitica, senza finalità di lucro, fondata alla Spezia nel 1897 ed eretta in ente morale con Regio Decreto del 1907. Osserva, quindi, che l'ente persegue lo scopo di diffondere nel popolo italiano, in particolare fra i giovani, l'amore per il mare, lo spirito marinaro e la conoscenza dei problemi marittimi e che promuove la partecipazione dei cittadini a tutte le forme di attività che hanno sul mare il loro campo e il loro mezzo di azione. Rileva, poi, che l'attuale Statuto è stato approvato il 20 marzo 2003 con decreto del Ministro della difesa, emanato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Prosegue evidenziando che l'associazione ha sede a Roma e opera sotto la vigilanza dei ministeri della Difesa e delle Infrastrutture e trasporti; ha circa 60.000 soci iscritti, 80 basi nautiche e oltre 250 strutture periferiche, presenti su tutto il territorio nazionale, che sono indirizzate e coordinate dalla Presidenza nazionale della Lega navale italiana, alle cui dirette dipendenze operano tre Centri nautici nazionali, situati al Lido delle Nazioni (Ferrara), a Sabaudia (Latina) e a Taranto, nei quali, tra la metà di giugno e il mese di agosto, vengono tenuti corsi di vela, canottaggio e canoa della durata di dieci giorni per i ragazzi tra gli 11 e i 14 anni. Recentemente è entrato ufficialmente a far parte delle strutture dell'associazione anche il Centro Studi e Tradizioni Nautiche, situato a Napoli, istituito con la finalità di

raccogliere e conservare il materiale idoneo a testimoniare la storia della cultura e delle tradizioni marinare italiane. Si sofferma, quindi, sulla disciplina giuridica dell'ente, che è dettata dagli articoli da 65 a 72 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare). Tali norme integrano lo Statuto dell'ente e riguardano la natura e le finalità della Lega navale italiana (articolo 65), la disciplina del vincolo associativo (articolo 66), gli organi centrali della Lega navale italiana, ovvero l'Assemblea generale, il Presidente nazionale, il Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori dei conti ed il Collegio dei probiviri (articolo 67), le strutture periferiche (articolo 68), i compiti e la composizione degli organi centrali (articolo 69), lo Statuto e il relativo regolamento di esecuzione (articolo 70), le entrate (articolo 71) e, infine, le norme di amministrazione e contabilità (articolo 72). Osserva, in particolare, che la Lega Navale Italiana è retta dal Presidente nazionale, che ne ha la rappresentanza legale. Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo nazionale, emana le direttive per l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea generale dei soci e del Consiglio direttivo nazionale e compie gli atti a lui demandati dallo Statuto e dal regolamento o, per delega, dal Consiglio direttivo nazionale. La nomina del Presidente nazionale avviene con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Capo di stato maggiore della Marina militare (articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90). Sulla nomina è richiesta l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari. In caso di assenza o impedimento, il Presidente nazionale è sostituito dal Vicepresidente nazionale, nominato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Capo di stato maggiore della Marina mi-

litare (articolo 69 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90) anche qui, previo parere parlamentare. Gli organi di vertice della Lega navale Italiana restano in carica tre anni e possono essere riconfermati una sola volta.

Ciò premesso, rileva che la Commissione è chiamata a esprimere il parere sulle proposte di nomina sia dell'Ammiraglio di squadra, Donato Marzano, a Presidente della Lega navale italiana (Atto Governo n. 51), sia dell'Ammiraglio ispettore capo Luciano Magnanelli a vicepresidente della Lega navale italiana (Atto Governo n. 52). Entrambi gli atti sono stati trasmessi – il primo dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e, il secondo, dal Ministro della difesa – lo scorso 25 maggio e, ai fini dell'espressione del parere, la Commissione dispone di 20 giorni dall'assegnazione avvenuta in data 26 maggio 2020 (articolo 143, comma 4, del Regolamento). L'Ammiraglio di squadra Donato Marzano, il cui *curriculum vitae* è in distribuzione, è un ufficiale in congedo della Marina militare, transitato nella posizione ausiliaria il 13 ottobre 2019 e subentra all'Ammiraglio Maurizio Gemignani, il cui mandato è scaduto il 24 maggio scorso. La proposta è stata effettuata di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Capo di stato maggiore della Marina militare. Segnala che l'incarico – secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, così come modificato dall'articolo 6 del decreto-legge n. 90 del 2014 – sarà svolto a titolo gratuito. Ricorda, infatti, che la citata norma, nel vietare alle pubbliche amministrazioni di conferire a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza incarichi sia di studio e consulenza, sia dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle stesse pubbliche amministrazioni e degli enti da queste controllati, ha comunque consentito che potessero essere svolti a titolo gratuito prescrivendo la durata massima di un anno per i soli incarichi dirigenziali o direttivi. L'Ammiraglio ispettore capo Luciano Magnanelli, congedato in data 31

dicembre 2019, è successivamente transitato nella riserva. L'Ammiraglio subentra nella carica di vicepresidente nazionale al Contrammiraglio Pietro Fabrizi, il cui mandato è scaduto anch'esso in data 24 maggio 2020. Anche questo ufficiale, per le sue doti personali e professionali e per i precedenti di carriera evidenziate nel *curriculum vitae* trasmesso, dà piena garanzia per l'assolvimento dei compiti connessi alla carica e svolgerà l'incarico a titolo gratuito.

In conclusione, si riserva di esprimere una valutazione favorevole su entrambe le proposte di nomina.

Giovanni RUSSO (M5S) evidenzia l'importanza delle attività svolte dalla Lega navale italiana, che considera meritevole di grande attenzione per l'importante contributo offerto.

Giovanni Luca ARESTA (M5S) sottolinea come l'ente svolga anche un'importante funzione socio-educativa su molti

territori della nostra penisola, che vanta moltissimi chilometri di coste.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.20.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 384 del 9 giugno 2020, a pagina 20, prima colonna, prima riga, in luogo delle parole: « SEDE REFERENTE » si leggano le seguenti: « SEDE CONSULTIVA ».

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo. C. 875-1060-1702-2330-A (Parere alla IV Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria e conclusione – Parere favorevole*) 118

DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. C. 2500 Governo (Parere alla V Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria e rinvio*) 119

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 129

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori 130

5-04107 Ungaro: Misure per la ripresa del settore dei giochi 130

ALLEGATO 1 (*Testo della risposta*) 133

5-04105 Osnato: Caso di mancata applicazione delle misure di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione 130

ALLEGATO 2 (*Testo della risposta*) 135

5-04103 Grimaldi: Chiarimenti in ordine alla disciplina dei conti di pagamento 130

ALLEGATO 3 (*Testo della risposta*) 136

5-04104 Baratto: Recupero di imposte illegittimamente versate 130

ALLEGATO 4 (*Testo della risposta*) 137

5-04106 Centemero: Chiarimenti in ordine alle procedure di ristoro in caso di estinzione anticipata di un finanziamento 131

ALLEGATO 5 (*Testo della risposta*) 140

5-04108 Fragomeli: Ambito applicativo del Fondo di garanzia per le PMI 131

ALLEGATO 6 (*Testo della risposta*) 142

5-04109 Sangregorio: Modalità di versamento dell'IRAP nei casi di variazione del domicilio fiscale delle imprese 131

ALLEGATO 7 (*Testo della risposta*) 143

INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 131

5-01327 Panizzut: Sanzioni inflitte dall'amministrazione tributaria 131

ALLEGATO 8 (*Testo della risposta*) 145

5-03414 Fregolent: Applicazione della normativa sulla tracciabilità dei pagamenti ai fini della detrazione delle spese mediche 132

ALLEGATO 9 (*Testo della risposta*) 147

5-03704 Martinciglio: Chiarimenti sull'applicazione del regime forfettario di tassazione dei redditi	132
ALLEGATO 10 (Testo della risposta)	149
5-03983 Viscomi: Istituzione della Banca del Mezzogiorno	132
ALLEGATO 11 (Testo della risposta)	152

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 10 giugno 2020. — Presidenza del vicepresidente Alberto Luigi GUSMEROLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

La seduta comincia alle 14.

Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo.

C. 875-1060-1702-2330-A.

(Parere alla IV Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Umberto BURATTI (PD), *relatore*, rileva come le proposte di legge C. 875-1060-1702-2330-A in esame — su cui la Commissione Finanze è chiamata ad esprimere il parere da rendere alla Commissione Difesa — fissano i principi generali del diritto di associazione sindacale del personale militare e definiscono le caratteristiche essenziali delle nuove organizzazioni sindacali e il relativo ambito di operatività.

L'interesse specifico della Commissione riguarda in particolare le disposizioni riferite alla Corpo della Guardia di finanza.

Ricorda che le citate proposte di legge traggono spunto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 120 del 2018, che ha dichiarato illegittimo l'articolo 1475, comma 2, del Codice dell'ordinamento

militare, nella parte in cui prevede che « i militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali », riconoscendo la legittimità delle associazioni professionali di personale militare a carattere sindacale e rinviando ad un apposito provvedimento legislativo la definizione delle condizioni e dei limiti di tale riconoscimento.

Rammenta altresì che, nel corso della seduta del 28 maggio 2019, l'Assemblea della Camera, su proposta della relatrice del provvedimento, on. Corda, aveva deliberato il rinvio in Commissione del provvedimento, che, nel testo risultante dal successivo esame in sede referente, consta attualmente di 19 articoli.

Passando al contenuto del provvedimento, precisa che gli articoli 1 e 2 delineano le caratteristiche generali delle associazioni professionali a carattere sindacale del personale militare, specificandone gli ambiti soggettivi e oggettivi di riferimento, nonché i principi generali.

L'articolo 3 ha ad oggetto il procedimento relativo alla costituzione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari. Viene stabilito che tali associazioni, entro e non oltre cinque giorni lavorativi dalla loro costituzione, depositano lo statuto presso il Ministero della difesa o, per quelle costituite tra appartenenti al Corpo della guardia di finanza, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e che il competente dicastero, accertata entro e non oltre i sessanta giorni successivi la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, ne dispone la trascrizione in apposito albo.

L'articolo 4 concerne le limitazioni riguardanti l'attività delle predette associazioni, mentre per quanto riguarda invece la competenza per materia delle citate associazioni, l'articolo 5 stabilisce che esse

rappresentano e tutelano i propri iscritti su tutte le materie di interesse del personale rappresentato con le sole eccezioni delle materie concernenti l'ordinamento, l'addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto gerarchico-funzionale e l'impiego del personale.

I successivi articoli 6, 7 e 8 recano, rispettivamente, disposizioni in merito alla possibilità che gli statuti prevedano la costituzione di articolazioni periferiche di livello regionale o territoriale, al finanziamento e alla trasparenza dei bilanci e alle cariche elettive all'interno delle associazioni. L'articolo 9 stabilisce i principi generali concernenti lo svolgimento dell'attività sindacale.

Gli articoli 10 e 11 disciplinano rispettivamente il diritto di assemblea e le procedure della contrattazione, mentre, ai sensi dell'articolo 12, le amministrazioni del Ministero della difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze comunicano alle organizzazioni sindacali ogni iniziativa volta a modificare il rapporto d'impiego con il personale militare. L'articolo 13 stabilisce i requisiti per il riconoscimento del carattere rappresentativo a livello nazionale delle suddette associazioni.

I successivi articoli 14 e 15 recano, rispettivamente, norme in materia di tutela e diritti del personale militare che ricopre cariche elettive e in materia di pubblicità dell'attività sindacale svolta dalle associazioni in esame.

L'articolo 16 contiene delega al Governo per il coordinamento normativo e i regolamenti di attuazione, mentre l'articolo 17 reca disposizioni in materia di giurisdizione. L'articolo 17-bis istituisce presso il Ministero della difesa la commissione centrale di conciliazione per la risoluzione in via bonaria delle controversie, mentre, per la conciliazione delle controversie riferite al personale della Guardia di finanza, è istituita analoga commissione presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Le modalità di costituzione e funzionamento di tali commissioni sono definite con regolamento ai sensi della

legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

L'articolo 18 concerne abrogazioni e norme transitorie e stabilisce che non possono essere iscritti ad associazioni professionali a carattere sindacale tra militari coloro che ricoprono i gradi di vertice di cui agli articoli 25, 32 e 40 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, né il Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole sul provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

C. 2500 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luca MIGLIORINO (M5S), *relatore*, ricorda che la Commissione finanze avvia oggi l'esame – ai fini del parere da rendere alla V Commissione (Bilancio) – del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto Decreto Rilancio), recante Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il provvedimento si compone di 266 articoli, suddivisi in otto Titoli, ed è stato presentato alla Camera dei deputati lo scorso 19 maggio 2020 (A.C. 2500).

Il decreto ha un impatto sull'indebitamento netto di 55,3 miliardi nel 2020 e di 26,2 miliardi nel 2021, conformemente allo scostamento di bilancio autorizzato

dalle Camere con l'approvazione, a maggioranza assoluta, della Relazione governativa allegata al Documento di economia e finanza (DEF) 2020.

In tema di sanità il decreto-legge è finalizzato ad un complessivo rafforzamento del Servizio sanitario nazionale, nelle sue diverse articolazioni, territoriale ed ospedaliera, sia sotto il profilo organizzativo che per quanto attiene alle assunzioni di personale, nonché per l'aumento dei contratti di specializzazione medica, con uno stanziamento complessivo di 3,2 miliardi di euro. Vengono poi disposte alcune proroghe di termini e l'estensione di alcuni benefici in ragione del perdurare dello stato di emergenza.

Le misure a sostegno del lavoro riguardano, principalmente, la proroga degli ammortizzatori sociali e delle indennità spettanti ad alcune categorie di lavoratori, introdotti a seguito della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza epidemiologica; l'incremento di specifiche misure a sostegno della genitorialità; la semplificazione del contratto a termine; la promozione del lavoro agile; l'estensione del divieto di licenziamento collettivo e individuale.

Il provvedimento contiene, poi, un complesso e articolato sistema di misure fiscali e di sostegno finanziario alle imprese, tra cui l'esenzione dal versamento del saldo IRAP 2019 e della prima rata dell'acconto dell'IRAP 2020; un credito d'imposta per gli interventi di adeguamento alle prescrizioni sanitarie; la definitiva soppressione delle cosiddette clausole di salvaguardia e dei relativi aumenti IVA e accise; l'esonero, fino al 31 ottobre 2020, per gli esercizi di ristorazione, dal pagamento della tassa o del canone dovuti per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap e Cosap); l'incremento del Fondo per le garanzie rilasciate da SACE; il rifinanziamento del Fondo di garanzia per le PMI; il recepimento della nuova disciplina degli aiuti di Stato; un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività d'impresa, variabile in relazione al

fatturato; misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese; misure specifiche per il sostegno del turismo.

Varie misure sono volte al sostegno degli enti territoriali, con l'obiettivo di far fronte alla riduzione delle entrate connessa alla crisi economica, nonché a favorire il pagamento dei debiti commerciali degli enti medesimi. È inoltre prevista la possibilità, per gli anni 2020 e 2021, di utilizzare in via eccezionale le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), rinvenienti dai precedenti cicli programmatici, per interventi volti a fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e sociale.

In relazione all'attività delle pubbliche amministrazioni, il decreto contiene alcune disposizioni tese ad accelerare e semplificare i procedimenti amministrativi, in particolare quelli aventi ad oggetto l'erogazione di benefici economici.

Per quanto concerne la scuola, gli interventi sono rivolti, in particolare, a garantire lo svolgimento in sicurezza degli esami di Stato e la ripresa delle attività nell'anno scolastico 2020/2021, ad accelerare la realizzazione di interventi di edilizia scolastica durante la sospensione delle attività didattiche.

Nei settori della cultura, dello spettacolo e dello sport gli interventi proseguono nello sforzo di sostenere le difficoltà derivate dalla sospensione degli eventi, nonché dalla chiusura dell'accesso a istituti e luoghi della cultura, rafforzando alcuni strumenti esistenti e introducendone di nuovi.

Nel settore dei trasporti viene prevista la costituzione di una nuova società pubblica di trasporto aereo, stabilendo un limite di capitalizzazione con risorse pubbliche pari a 3 miliardi di euro; vengono stanziati risorse per la promozione della mobilità sostenibile e per il sostegno del trasporto pubblico locale.

Vengono introdotte nuove procedure di regolarizzazione dei lavoratori, italiani e stranieri, impiegati nei settori dell'agricoltura, della cura della persona e del lavoro domestico.

Esaminando più nel dettaglio le misure fiscali recate dal provvedimento, il provvedimento prevede:

l'esenzione dal versamento del saldo IRAP 2019 e della prima rata – pari al 40 per cento – dell'acconto dell'IRAP 2020 per le imprese e i lavoratori autonomi con un volume di ricavi o compensi non superiore a 250 milioni (articolo 24);

un credito d'imposta per l'ammontare del canone di locazione di immobili non abitativi, per i mesi di marzo, aprile e maggio, per alcuni soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi. Per le strutture alberghiere e agrituristiche il credito d'imposta spetta indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d'imposta precedente (articolo 28);

la proroga al 31 dicembre 2020 del termine finale di efficacia del cosiddetto superammortamento (articolo 50);

il rafforzamento delle agevolazioni per alcuni interventi di efficienza energetica e misure antisismiche sugli edifici, effettuati dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 (cosiddetti ecobonus, sismabonus, bonus fotovoltaico e colonnine elettriche) (articolo 119);

un credito d'imposta per gli interventi di adeguamento alle prescrizioni sanitarie e di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19 in favore di esercenti attività in luoghi aperti al pubblico (articolo 120), nonché un nuovo e più ampio credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro (articolo 125);

la possibilità di usufruire di alcune detrazioni fiscali nella forma di crediti d'imposta o di sconti sul corrispettivo (articolo 121) e la possibilità di cedere alcuni crediti d'imposta, in deroga alla disciplina generale (articolo 122);

la definitiva soppressione delle cosiddette clausole di salvaguardia e dei relativi aumenti IVA e accise (articolo 123);

la riduzione al 5 per cento dell'IVA sui dispositivi di protezione contro il COVID-19 (articolo 124);

la proroga dei versamenti sospesi dai decreti legge in materia di emergenza (decreto-legge 9/2020, decreto-legge 18/2020 e decreto-legge 23/2020) e del versamento dei tributi e contributi sospesi in un'unica soluzione al 16 settembre 2020 ovvero in quattro rate mensili di pari importo a decorrere dalla stessa data (articoli 126 e 127);

in materia di accise, tra l'altro, il differimento di adempimenti e la rimessione in termini per i versamenti (articoli da 129 a 132);

la modifica della disciplina dell'IVAFE (Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero) per i soggetti diversi dalle persone fisiche (articolo 134) e l'uniformazione dei termini per l'approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI e IMU al termine del 31 luglio 2020 previsto per il bilancio di previsione dei comuni (articolo 138);

la proroga al 1° gennaio 2021 dell'esclusione di sanzioni per i casi di mancata memorizzazione, omissione della trasmissione, memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, qualora la trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri sia effettuata entro il mese successivo a quello dell'operazione; lo slittamento al 1° gennaio 2021 del termine di adeguamento dei registratori telematici per la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria (articolo 140);

il rinvio al 1° gennaio 2021 della cosiddetta lotteria degli scontrini (articolo 141); dell'avvio sperimentale della cosiddetta precompilata IVA (articolo 142); dell'integrazione dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio (articolo 143);

la rimessione in termini dei pagamenti per cosiddetti avvisi bonari in scadenza fino al 31 maggio 2020; tali versa-

menti sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 settembre 2020 (articolo 144);

la possibilità di effettuare i rimborsi fiscali senza l'applicazione della procedura di compensazione tra il credito d'imposta e il debito iscritto a ruolo (articolo 145);

la possibilità di liquidare sotto forma di acconto l'indennità dovuta nel caso di immobili (strutture alberghiere, ovvero altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità) requisiti a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19 (articolo 146);

l'elevazione a un milione di euro del limite annuo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili tramite modello F24 per anno solare (articolo 147);

le modifiche al procedimento di elaborazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale-ISA per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e 2021 e lo spostamento dei termini per l'approvazione degli indici e la loro eventuale integrazione rispettivamente al 31 marzo e al 30 aprile (articolo 148);

la proroga al 16 settembre 2020 dei termini per alcuni versamenti fiscali che scadono tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020, tra cui le somme dovute a seguito di accertamenti con adesione, mediazioni, conciliazioni, recupero dei crediti di imposta e avvisi di liquidazione, nonché le rate relative alle definizioni agevolate disciplinate dal cosiddetto decreto fiscale 2019 (articolo 149);

la disciplina della ripetizione di indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni, ai sensi della quale le somme indebitamente erogate al lavoratore o al pensionato devono essere restituite al sostituto d'imposta al netto della ritenuta operata al momento dell'erogazione (articolo 150);

la proroga al 31 gennaio 2021 del termine per la notifica degli atti e per l'esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza o dell'autorizzazione

amministrativa all'esercizio dell'attività, ovvero dell'esercizio dell'attività medesima o dell'iscrizione ad albi e ordini professionali (articolo 151);

la sospensione, nel periodo intercorrente tra il 19 maggio e il 31 agosto 2020, degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente di riscossione sulle somme dovute a titolo di stipendio, pensione e trattamenti assimilati (articolo 152);

la sospensione dell'obbligo, previsto per le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, di verificare se il beneficiario risulti inadempiente al versamento di una o più cartelle di pagamento prima di effettuare un pagamento superiore a 5.000 euro (articolo 153);

la proroga dal 31 maggio al 31 agosto 2020 della sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione disposta dall'articolo 68 del decreto-legge n. 18 del 2020 (cosiddetto Cura Italia). Si consente inoltre di versare le rate di alcuni istituti agevolativi, tra cui la «rottamazione-ter» e il «saldo e stralcio», in scadenza nell'anno 2020, entro il 10 dicembre 2020 e si amplia la possibilità di chiedere dilazioni (articolo 154);

il differimento del termine per l'emissione e la notifica di atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza scadono tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020; essi vengono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021; la proroga di un anno dei termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento relative a una serie di dichiarazioni (articolo 157);

una disposizione interpretativa che rende cumulabile la sospensione dei termini processuali prevista dal decreto-legge 18 del 2020 con la sospensione del termine di impugnazione nel caso di accertamento con adesione (articolo 158);

l'ampliamento della platea dei contribuenti che si avvalgono del 730 dipendenti senza sostituto, al fine di garantire i conguagli derivanti dalla dichiarazione dei redditi presentata mediante modello 730 (articolo 159);

la proroga per la contestazione delle sanzioni tributarie nei confronti dei soggetti che non abbiano dichiarato al catasto edilizio urbano i fabbricati iscritti nel catasto dei terreni ubicati nei Comuni colpiti dal sisma del Centro Italia del 2016 e del 2017 (articolo 160);

la proroga del pagamento dei diritti doganali in scadenza tra il 1° maggio (data in cui cessano gli effetti dell'articolo 92 del decreto-legge n. 18 del 2020) e il 31 luglio 2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi, per alcune categorie produttive, titolari del conto di debito doganale, che si trovino in gravi difficoltà di carattere economico o sociale (articolo 161);

la modifica della rateizzazione del debito di accisa per il titolare di deposito fiscale, richiedendo che per accedere alla dilazione il titolare sia in difficoltà economiche documentate e riscontrabili e che il numero delle rate sia modulato in funzione del completo e tempestivo versamento del debito di imposta (articolo 162);

la proroga al 31 ottobre 2020 del pagamento dell'accisa sui prodotti da fumo e sui tabacchi da inalazione senza combustione, nonché dell'imposta di consumo sui prodotti liquidi da inalazione e sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo, dovute per i mesi di aprile e maggio 2020 (articolo 163);

la possibilità per il Ministero della Difesa di alienare anche « in blocco » unità immobiliari libere e presenti in singoli fabbricati o comprensori (articolo 164);

la concessione di un credito, per il periodo d'imposta 2020 e utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per i pagamenti di servizi turistici usufruiti sul

territorio nazionale, in favore di nuclei familiari con ISEE non superiore a 40.000 euro (articolo 176);

l'abolizione della prima rata IMU per i possessori di immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali o stabilimenti termali, così come per gli immobili di agriturismo, villaggi turistici, ostelli della gioventù e campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività (articolo 177);

alcune modifiche alla disciplina dell'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco o soggiorno e l'istituzione di un Fondo, per l'anno 2020, per il ristoro parziale dei comuni a seguito della mancata riscossione dell'imposta di soggiorno, del contributo di sbarco o del contributo di soggiorno (articolo 180);

l'esonero – dal 1° maggio al 31 ottobre 2020 – per gli esercizi di ristorazione ovvero per la somministrazione di pasti e di bevande dal pagamento della tassa o del canone dovuti per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap e Cosap) e l'istituzione di un fondo per il ristoro dei comuni a fronte della diminuzione delle relative entrate (articolo 181);

per mitigare gli effetti subiti dal settore cinematografico e audiovisivo a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19, la possibilità di prevedere, per il 2020, una maggiore flessibilità nella ripartizione delle risorse destinate ai crediti di imposta in tale settore, anche in deroga alle percentuali previste a regime (articolo 183, co. 7);

il rafforzamento del regime straordinario di accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari, in particolare con l'elevazione dell'importo massimo dell'investimento ammesso al credito dal 30 al 50 per cento, con un tetto di spesa di 60 milioni (articolo 186);

l'introduzione, per l'anno 2020, un regime straordinario di forfettizzazione delle rese di giornali quotidiani e periodici, ai fini IVA, che ne consente la riduzione

del 95 per cento (invece dell'80 per cento previsto in via ordinaria) (articolo 187);

un credito d'imposta, in via straordinaria per l'anno 2020, per le spese sostenute per l'acquisto, nel 2019, della carta utilizzata per la stampa di quotidiani e periodici (articolo 188);

un credito d'imposta, per il 2020, in favore di alcune imprese editrici di quotidiani e di periodici pari al 30 per cento della spesa effettiva sostenuta nel 2019 per l'acquisizione dei servizi di server, hosting e banda larga per le testate editte in formato digitale (articolo 190);

la possibilità, per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e le associazioni sportive, di sospendere fino al 30 giugno 2020 il versamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali. I canoni possono essere versati in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 ovvero rateizzati fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020. Inoltre, è consentita la revisione dei rapporti concessori o di gestione degli impianti sportivi pubblici in scadenza entro il 30 luglio 2023, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziarie originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto (articolo 216);

la maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo destinato alle imprese operanti nelle regioni del Mezzogiorno (articolo 244).

Quanto alle misure di sostegno finanziario alle imprese:

si incrementa il Fondo per le garanzie rilasciate da SACE ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 23/2020, di 30.000 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 1.700 milioni di euro destinati alla sezione speciale istituita dall'articolo 35, comma 5,

per le garanzie rilasciate dalla stessa SACE a favore delle imprese di assicurazione del ramo credito (articolo 31, co. 1);

si rifinanzia nella misura di 3.950 milioni di euro per il 2020 il Fondo di garanzia per le PMI, istituito presso il Mediocredito Centrale S.p.A., per le finalità previste dall'articolo 13 del DL n. 23/2020 (articolo 31, co. 2);

si assegnano all'ISMEA 50 milioni di euro per il 2020 (ulteriori rispetto ai 100 milioni già assegnati per lo stesso anno dall'articolo 13, comma 11, del DL n. 23/2020) in relazione all'operatività delle garanzie che essa può prestare a fronte di finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari nonché dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito agrario e destinati alle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca (articolo 31, co. 3);

si prevede la garanzia di SACE a favore delle imprese di assicurazione del ramo credito in misura pari al 90 per cento degli indennizzi generati dalle esposizioni relative a crediti commerciali a breve termine maturati dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e fino al 31 dicembre 2020, entro il limite massimo di 2.000 milioni di euro. La misura è finalizzata a preservare la continuità degli scambi commerciali tra aziende e a garantire che i servizi di assicurazione del credito commerciale continuino ad essere disponibili per le imprese colpite dagli effetti economici dell'epidemia Covid-19. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie, è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso. L'efficacia della garanzia è comunque subordinata all'approvazione del relativo regime di aiuto da parte della Commissione Europea.

Per le predette finalità è istituita – nell'ambito del Fondo a copertura degli oneri derivanti dalle garanzie assunte da SACE di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23/2020 – una sezione speciale, con autonoma evidenza contabile,

con dotazione iniziale di 1700 milioni di euro per l'anno 2020 (articolo 35);

si prevedono molteplici interventi per il rafforzamento delle *startup* innovative. In particolare:

si rifinanzia di 100 milioni per l'anno 2020 la misura « Smart&Start Italia », destinando le risorse ai finanziamenti agevolati per le *startup*;

sono stanziati 10 milioni di euro per l'anno 2020 per la concessione in favore delle *startup* innovative di contributi a fondo perduto finalizzati all'acquisizione di servizi prestati da parte di incubatori, acceleratori, *innovation hub*, *business angels* e altri soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo di imprese innovative;

si rifinanzia di 200 milioni di euro per l'anno 2020 il Fondo di sostegno al *venture capital*;

si interviene anche sotto il profilo fiscale: in particolare sul credito di imposta in ricerca e sviluppo, inserendo le spese per contratti di ricerca *extra muros* stipulati con le *startup* innovative, tra le spese che concorrono a formare, in modo maggiorato, la base di calcolo del credito d'imposta, per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare;

si proroga di 12 mesi il termine di permanenza delle *startup* innovative nella sezione speciale del registro delle imprese;

si riserva una quota pari a 200 milioni di euro delle risorse già assegnate al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, al rilascio delle garanzie in favore delle *startup* innovative e delle PMI innovative;

viene integrata la disciplina agevolativa delle *startup* innovative prevedendo incentivi fiscali in regime *de minimis* all'investimento in *startup* innovative;

si istituisce presso il MISE, di un Fondo, con una dotazione iniziale di 4 milioni di euro nel 2020, per sostenere lo

sviluppo dell'industria dell'intrattenimento digitale a livello nazionale, denominato « *First Playable Fund* » (articolo 38);

si introducono misure di rafforzamento dell'azione di recupero di aziende in crisi e potenziamento delle strutture di supporto per le crisi di impresa e per la politica industriale (articolo 39);

viene istituito nello stato di previsione del MISE il Fondo per il trasferimento tecnologico, con una dotazione di 500 milioni di euro per il 2020, finalizzato alla promozione di iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all'utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese operanti sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle *startup* innovative e alle PMI innovative (articolo 42);

si istituisce nello stato di previsione del MISE il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa, con una dotazione di 100 milioni di euro per il 2020. Il Fondo è finalizzato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale e delle società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria (articolo 43);

si dispone la sospensione dei versamenti di quote di restituzione e di diritti di regia relativi ai finanziamenti a favore delle imprese dell'aerospazio, sia in ambito civile che della difesa nazionale, concessi ai sensi della legge n. 808/1985, con scadenza nel 2020. Si prevede, tra l'altro, che i versamenti sono effettuati, senza applicazione di interessi e di sanzioni, in unica soluzione entro il 31 dicembre 2021 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di dieci rate mensili di pari importo a decorrere dal 31 dicembre 2021 (articolo 52);

vengono prorogati di sei mesi i termini di esecuzione dei programmi aventi scadenza successiva al 23 febbraio 2020 e già autorizzati dal MISE, di talune società ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria (articolo 51).

Segnalo inoltre le seguenti misure in tema di esportazioni e internazionalizzazione:

rifinanziamento di 250 milioni di euro per l'anno 2020 del Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri, istituito presso il MAECI dall'articolo 72 del decreto-legge n. 18/2020; nell'ambito degli stanziamenti del Fondo, il MAECI può, fino al 31 dicembre 2020, stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per l'acquisizione di servizi di consulenza specialistica in materia di internazionalizzazione del sistema Paese; si elimina poi il limite imposto dalla disciplina sugli aiuti di Stato di importanza minore, cosiddetti «*de minimis*», in relazione alle attività del Fondo che consistono nel cofinanziamento dei finanziamenti agevolati concessi alle imprese italiane che operano sui mercati esteri a valere sul cosiddetto Fondo Legge n. 394/1981 (il richiamo è ora generico alla disciplina UE sugli aiuti di Stato ivi inclusa dunque anche quella più estensiva del cosiddetto *Temporary Framework* per l'emergenza da COVID) (articolo 48, co. 1);

rifinanziamento del Fondo Legge n. 394/1981 di 200 milioni di euro per l'anno 2020, autorizzando l'amministratore del Fondo in questione, il Comitato agevolazioni, ad elevare fino al doppio, in conformità con le norme UE, i limiti massimi dei finanziamenti agevolati a valere sul Fondo stesso; la previsione si applica alle domande di finanziamento presentate entro il 31 dicembre 2021; entro la stessa data, anche i finanziamenti agevolati a valere sul Fondo in questione, nonché i cofinanziamenti e le garanzie concessi sulle operazioni del Fondo stesso con le risorse del Fondo per la promozione integrata, possono eccedere i limiti degli aiuti *de minimis*, fermi restando gli obblighi di notifica alla Commissione europea (articolo 48, co. 2);

autorizzazione di spesa di 10 milioni per l'anno 2020, di 15 milioni per ciascun anno del biennio 2021 e 2022, per gli interventi necessari a completare la rea-

lizzazione del Tecnopolo di Bologna, per il potenziamento della partecipazione italiana a istituzioni e progetti di ricerca europei ed internazionali, e per il connesso potenziamento del sistema di alta formazione e ricerca meteo-climatica di Bologna (articolo 48, co. 5).

Quanto alla disciplina degli aiuti di Stato:

si prevede che ai regimi di aiuto concessi, a livello nazionale o territoriale, ai sensi del Quadro temporaneo europeo sugli aiuti di Stato nell'emergenza da COVID-19, accedono anche le imprese sulle quali grava l'obbligo di rimborsare aiuti illegali e incompatibili già ricevuti. Tali imprese accedono ai regimi di aiuti del *Temporary Framework* al netto dell'importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione (articolo 53);

si traspone sostanzialmente nell'ordinamento interno il contenuto di varie sezioni della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 *final* – «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche e integrazioni. In tal modo, in considerazione della situazione emergenziale in atto, si definisce una cornice normativa entro la quale – previa notifica in via generale e conseguente autorizzazione della Commissione UE – le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio hanno la facoltà di procedere alla concessione di aiuti, a valere sulle proprie risorse, sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali (articolo 54), di garanzie sui prestiti alle imprese (articolo 55), di prestiti alle imprese con tassi d'interesse agevolati (articolo 56), di finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19 e antivirali pertinenti (articolo 57); di investimenti per le infrastrutture di prova e *upscaling* necessarie per sviluppare, provare e ampliare di scala, fino alla prima applicazione industriale prima della pro-

duzione in serie, prodotti connessi al COVID-19 (articolo 58), di investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19 (articolo 59), di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19 (articolo 60);

si stabiliscono disposizioni comuni alle norme in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli da 54 a 60 (articolo 61);

si dispone che le amministrazioni territoriali interessate all'attuazione degli articoli da 54 a 60, vi provvedono a valere sulle risorse dei rispettivi bilanci e, i relativi regimi di aiuti alle imprese, sono da esse concessi nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 17, della Legge finanziaria 2004 (L. n. 350/2003). Tale norma definisce le operazioni di indebitamento che gli enti territoriali possono compiere per finanziare spese di investimento. La norma specifica che le Camere di commercio non possono concedere aiuti sotto forma di agevolazioni fiscali e – per gli aiuti sotto forma di prestiti e garanzie – si applica quanto già disposto dall'articolo 125, comma 4, decreto-legge n. 18/2020;

si dispone che gli aiuti concessi in conformità alla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 *final* – « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 » (cosiddetto *Temporary framework*) soggiacciono all'osservanza degli obblighi di registrazione nel Registro nazionale aiuti di Stato (RNA), e, per il settore agricolo e ittico, nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e nel Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura (SIPA). Inoltre, ciascuna misura di agevolazione concessa dagli enti territoriali ai sensi degli articoli da 54 a 60 del decreto-legge, deve essere identificata, attraverso un codice unico identificativo « Codice Aiuto RNA – CAR » La registrazione è operata dai soggetti competenti all'erogazione dell'aiuto, sotto la loro responsabilità (articolo 63);

si dispone, infine, un adeguamento del RNA, del SIAN e del SIPA agli specifici

obblighi di trasparenza e rendicontazione introdotti dal *Temporary Framework* della Commissione UE, a cura dei Ministeri competenti (rispettivamente MISE E MI-PAAF), mediante sezione aggiuntiva, d'intesa con la Conferenza Unificata Stato-Regioni-città e autonomie locali (articolo 64).

Per quanto concerne il settore del turismo:

si istituisce nello stato di previsione del MIBACT un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2020, al fine di sostenere il settore turistico mediante operazioni di mercato; il fondo è finalizzato alla sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio e fondi di investimento, gestiti da società di gestione del risparmio, in funzione di acquisto, ristrutturazione e valorizzazione di immobili destinati ad attività turistico-ricettive; si consente l'incremento del Fondo, nella misura di 100 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione (articolo 178);

si istituisce nello stato di previsione del MIBACT il Fondo per la promozione del turismo in Italia, con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2020, allo scopo di favorire la ripresa dei flussi turistici in ambito nazionale (articolo 179);

si istituisce un fondo per sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator in considerazione dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19. Al fondo è attribuita una dotazione di 25 milioni di euro per il 2020 (articolo 182);

si segnalano, per la loro rilevanza, anche le seguenti misure di carattere fiscale: concessione di un credito, per il periodo d'imposta 2020 e utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per i pagamenti di servizi turistici usufruiti sul territorio nazionale, in favore di nuclei familiari con ISEE non superiore a 40.000 euro (*Tax credit* vacanze) (articolo 176); abolizione della prima rata IMU per i

possessori di immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali o stabilimenti termali, così come per gli immobili di agriturismo, villaggi turistici, ostelli della gioventù e campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività (articolo 177).

Con riferimento infine a ulteriori misure di natura finanziaria, si segnalano:

il riconoscimento di un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, con contenuto ammontare di ricavi e fatturato; la misura del contributo è variabile in relazione al fatturato, con un valore minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche (articolo 25);

le misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni, sotto forma di: credito di imposta a fronte di investimenti in società italiane che hanno subito una riduzione dei ricavi; credito d'imposta sulle perdite registrate nel 2020; un fondo per il sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano, denominato Fondo Patrimonio PMI finalizzato a sottoscrivere obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione delle società di media dimensione, alle condizioni di legge (articolo 26);

le disposizioni che consentono a Cassa Depositi e Prestiti di costituire un patrimonio destinato, denominato Patrimonio Rilancio, a cui sono apportati beni e rapporti giuridici dal Ministero dell'economia e delle finanze, con risorse impiegate per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano (articolo 27);

la possibilità di modificare il regolamento dei titoli e dei contratti delle operazioni di cartolarizzazione di crediti in sofferenza assistiti da garanzia statale (GACS) per adeguarne la disciplina alle conseguenze dell'emergenza epidemiologica legata al COVID-19 (articolo 32);

la possibilità, fino 31 luglio 2020 (e cioè fino al termine dello stato di emergenza), di concludere con modalità semplificate e telematiche i contratti relativi alla prestazione di servizi finanziari e assicurativi (articolo 33) e di stipulare per via telefonica i contratti di collocamento dei Buoni fruttiferi postali dematerializzati (articolo 34);

le norme che consentono di contabilizzare nello stato patrimoniale di INVITALIA Spa esclusivamente gli eventuali decrementi conseguenti ad operazioni di razionalizzazione e dismissione immobiliare poste in essere anche attraverso società di nuova costituzione o a controllo pubblico (articolo 47);

le modifiche alla disciplina dei piani di risparmio a lungo termine volte a consentire una maggiore concentrazione dell'esposizione (e del relativo rischio) verso un medesimo emittente o gruppo, ampliando i limiti alle somme che possono essere destinate ai piani di risparmio a lungo termine e chiarendo ciascuna persona fisica può essere titolare di un solo piano di risparmio a lungo termine costituito fino al 31 dicembre 2019, e di un solo piano di risparmio costituito a partire dal 1° gennaio 2020 (articolo 136);

le norme che autorizzano il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) a concedere la garanzia dello Stato su passività delle banche aventi sede legale in Italia, nonché per integrare il valore di realizzo del collaterale stanziato da banche italiane a garanzia di finanziamenti erogati dalla Banca d'Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità (erogazione di liquidità di emergenza – ELA), fino a un valore nominale di 15 miliardi di euro, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato (articoli 165-167);

il regime di sostegno pubblico per l'ordinato svolgimento delle procedure di liquidazione coatta amministrativa di banche di piccole dimensioni, diverse dalle banche di credito cooperativo, ovvero di quelle con attività totali di valore pari o inferiore a 5 miliardi di euro (articoli 168-175).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, ricorda che, durante l'audizione svoltasi in occasione dell'esame del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, cosiddetto « Liquidità », il gruppo della Lega aveva chiesto al ministro Gualtieri di valutare la possibilità di rinviare le scadenze relative al pagamento degli acconti e dei saldi IRPEF e IRAP, operazione che avrebbe avuto un costo bassissimo per l'Erario, pur equivalendo a svariati miliardi di euro. Sebbene il Ministro avesse dichiarato in quella sede che la proposta sarebbe stata oggetto di effettiva considerazione ai fini di un suo recepimento, nel testo approvato non vi è traccia della citata misura.

Rammenta che anche durante l'esame del decreto-legge n. 34 del 2019, cosiddetto « Crescita », un emendamento presentato dai gruppi della Lega e del Movimento 5 Stelle proponeva di rinviare al 30 settembre tali scadenze.

Fermo restando che si riserva di affrontare nuovamente la questione in occasione della audizione del Ministro dell'Economia che il Suo gruppo ha chiesto di poter calendarizzare, auspica che su questo tema si possa realizzare una proficua collaborazione tra le forze di maggioranza e quelle di opposizione, posto che la Commissione Finanze non potrà intervenire direttamente sul testo del decreto-legge cosiddetto « Rilancio », ma soltanto esprimere un parere, nel quale tuttavia ci si potrà fare interpreti in modo *bipartisan* delle esigenze dei contribuenti interessati da queste scadenze.

Ribadisce la necessità, in tale prospettiva, di rinviare tutte le scadenze fiscali, anche quelle non soggette agli studi di settore; poiché è a conoscenza del fatto che il Movimento 5 Stelle ha presentato al decreto-legge in esame una proposta emendativa in tal senso, riterrebbe forse opportuno darne sin d'ora notizia ai contribuenti, la cui prima scadenza fiscale è prevista per il 30 giugno prossimo, sempre che vi sia una ragionevole probabilità che l'emendamento venga approvato.

Nicola GRIMALDI (M5S) conferma che l'emendamento, a prima firma del depu-

tato Currò, presentato al decreto-legge cosiddetto « Rilancio » prevede il rinvio delle scadenze per i versamenti di giugno e riterrebbe in effetti utile darne notizia il prima possibile ai contribuenti, ma non prima di aver ricevuto sulla proposta la relazione della Ragioneria Generale dello Stato ed il parere del Governo. Si unisce quindi all'auspicio del collega Gusmeroli affinché su questo tema maggioranza e opposizione possano lavorare concordemente.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, ritenendo che molti aspetti del decreto-legge cosiddetto « Rilancio » riguardanti le materie di competenza della Commissione Finanze possano essere migliorati, preannuncia la presentazione da parte del suo gruppo di un parere alternativo.

Nicola GRIMALDI (M5S) ricorda che in Commissione Finanze – sia con la precedente coalizione che con quella attuale – maggioranza e opposizione hanno sempre lavorato concordemente, ed auspica che tale clima costruttivo possa permanere, manifestando la piena disponibilità del suo gruppo in tal senso.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 10 giugno 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.50.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 10 giugno 2020. — Presidenza del presidente Raffaele TRANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

La seduta comincia alle 15.**Sulla pubblicità dei lavori.**

Raffaele TRANO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

5-04107 Ungaro: Misure per la ripresa del settore dei giochi.

Massimo UNGARO (IV) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Massimo UNGARO (IV) ringrazia il Sottosegretario per la risposta fornita. Rammenta che l'Italia non ha ancora riaperto il settore del gioco pubblico. Si sono in questi mesi registrati due miliardi di euro di perdite per l'Erario e un indotto che conta tra i 75 ed i 100 mila lavoratori si trova in gravissime difficoltà; si rischia inoltre di favorire i canali del gioco clandestino. Auspica pertanto la riapertura il più rapida possibile delle sale da gioco, sempre compatibilmente con la situazione emergenziale in corso, che permetta una ripresa del comparto.

5-04105 Osnato: Caso di mancata applicazione delle misure di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione.

Marco OSNATO (FDI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), evidenziando che una specifica segnalazione sul caso potrà essere rivolta all'Agenzia delle Entrate.

Marco OSNATO (FDI) ringrazia il Sottosegretario per la risposta fornita, apprezzando la volontà di verificare che l'Agenzia delle Entrate presti maggiore attenzione alle prescrizioni della richiamata normativa.

5-04103 Grimaldi: Chiarimenti in ordine alla disciplina dei conti di pagamento.

Nicola GRIMALDI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*). Ringrazia inoltre l'onorevole interrogante, perché oggi il dibattito sul *bail in* non è più in prima pagina come un tempo, ma la paura dei risparmiatori rimane e vi è la necessità di riaffermare che i fondi depositati sui conti di pagamento sono tutelati dalle procedure di *bail in* come anche dalle azioni dei creditori degli istituti di pagamento.

Nicola GRIMALDI (M5S) ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta estremamente positiva, auspicando che vi sia una effettiva informazione per i consumatori ed i depositanti, su un tema che rappresenta una battaglia del M5S sin dalla scorsa legislatura.

5-04104 Baratto: Recupero di imposte illegittimamente versate.

Raffaele BARATTO (FI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Raffaele BARATTO (FI) ringrazia per la dettagliata risposta, ma non può ritenersi soddisfatto. Avrebbe sperato di vedere lo Stato, almeno una volta, dalla parte dei cittadini, soprattutto in un caso

in cui un utente è stato fortemente penalizzato dalla complicazione delle regole burocratiche.

5-04106 Centemero: Chiarimenti in ordine alle procedure di ristoro in caso di estinzione anticipata di un finanziamento.

Silvia COVOLO (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Silvia COVOLO (LEGA) ringrazia il sottosegretario per la dettagliata risposta. Ritiene fondamentale che sia tutelato il principio del legittimo affidamento, evitando pesantissime conseguenze economiche in un momento di grave difficoltà qual è quello attuale.

5-04108 Fragomeli: Ambito applicativo del Fondo di garanzia per le PMI.

Alessia ROTTA (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Alessia ROTTA (PD) ringrazia il rappresentante del Governo per il chiarimento fornito, evidenziando l'attenzione del Partito Democratico su un tema assai significativo, oggetto peraltro di un emendamento presentato e approvato al decreto-legge cosiddetto «liquidità», di recente approvazione.

5-04109 Sangregorio: Modalità di versamento dell'IRAP nei casi di variazione del domicilio fiscale delle imprese.

Renate GEBHARD (MISTO-MIN.LING.) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Renate GEBHARD (MISTO-MIN.LING.) ringrazia il sottosegretario per la risposta dettagliata ed esaustiva.

Raffaele TRANO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.50.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 10 giugno 2020. — Presidenza del presidente Raffaele TRANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

La seduta comincia alle 15.50.

Sulla pubblicità dei lavori.

Raffaele TRANO, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che l'interrogazione Fregolent n. 5-03414, è stata sottoscritta dal deputato Ungaro.

5-01327 Panizzut: Sanzioni inflitte dall'amministrazione tributaria.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Laura CAVANDOLI (LEGA), intervenendo anche a nome del collega Panizzut,

evidenza come, a fronte del principio del doppio binario del processo tributario e penale, permanga il problema della tempistica differente, che rischia di determinare situazioni di grave ingiustizia nei confronti di coloro che sono stati vittime di una truffa. Auspica che la problematica venga risolta e che non si verifichino più episodi del genere.

5-03414 Fregolent: Applicazione della normativa sulla tracciabilità dei pagamenti ai fini della detrazione delle spese mediche.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 9*).

Massimo UNGARO (IV) ringrazia il sottosegretario per la risposta esaustiva, che chiarisce come, al fine di usufruire della detrazione del 19 per cento, occorrerà fare tutte le relative spese con pagamenti tracciabili, a meno che non vi sia una fattura o una ricevuta fiscale che attesti il pagamento avvenuto con altre modalità.

5-03704 Martinciglio: Chiarimenti sull'applicazione del regime forfettario di tassazione dei redditi.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA risponde all'interrogazione in ti-

tolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 10*).

Vita MARTINCIGLIO (M5S) ringrazia il sottosegretario per la risposta fornita e per i chiarimenti relativi alla disciplina del regime forfettario introdotta con la Legge di Bilancio per l'anno 2020, che ha grande portata, in considerazione del numero di utenti coinvolti.

5-03983 Viscomi: Istituzione della Banca del Mezzogiorno.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 11*). Ringrazia inoltre l'interrogante per aver sollevato il tema in oggetto ed assicura il proprio interesse verso la questione.

Antonio VISCOMI (PD) ringrazia il sottosegretario e conferma il proprio impegno nel monitoraggio della situazione, al fine di coniugare l'autonomia imprenditoriale con la tutela del territorio.

Raffaele TRANO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 16.15.

ALLEGATO 1

5-04107 Ungaro: Misure per la ripresa del settore dei giochi.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante evidenzia che, fin dal sorgere dell'emergenza COVID, il settore dei giochi è stato chiuso e tutt'ora le sale da gioco rimangono chiuse anche a seguito della graduale riapertura degli esercizi commerciali.

Pertanto, l'Onorevole interrogante chiede di conoscere quali iniziative si intendono « adottare per consentire la riapertura delle sale in sicurezza..., anche al fine di garantire migliaia di posti di lavoro collegati al settore dei giochi ».

Al riguardo, sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, si rappresenta quanto segue.

In relazione all'epidemia da COVID-19 e della connessa emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall'OMS il Consiglio dei ministri con delibera del 31 gennaio 2020 ha dichiarato, per sei mesi, a far data dal 1° gennaio 2020, lo stato di emergenza sul territorio nazionale in relazione al rischio dell'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

A seguito di tale provvedimento il legislatore è intervenuto con l'emanazione di due decreti-legge contenenti le misure ritenute necessarie per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19: il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, ai quali il Governo ha dato attuazione con una serie di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nella sua qualità di Autorità di regolamentazione del gioco pubblico, è responsabile che tutte le disposizioni legislative e regolamentari emergenziali trovino pratica at-

tuazione sia a livello oggettivo presso gli esercizi sottoposti al proprio controllo, sia a livello soggettivo nei confronti di tutti gli operatori che operano in virtù di un contratto di concessione.

In questo quadro normativo emergenziale, pertanto, l'Agenzia, al pari di altre realtà produttive del Paese, ha adottato una serie di determinazioni direttoriali preordinate a dare attuazione alle specifiche disposizioni contenute nei decreti legge e nei provvedimenti governativi prima richiamati.

La disciplina recata dalle determinazioni direttoriali si innesta nell'alveo di una doverosa attività regolatrice, all'uopo dettata per il raggiungimento di scopi coincidenti con il perseguimento di superiori interessi pubblici, a fronte dei quali le posizioni dei privati contraenti non possono considerarsi che recessive.

Deve precisarsi a tal riguardo che le misure adottate dall'Agenzia non hanno per nulla esteso, la portata dei provvedimenti governativi.

Le molteplici determinazioni direttoriali sono state adottate in un percorso progressivo graduale e proporzionale, esattamente aderente ai dettami dei provvedimenti governativi, volti a contemperare all'interno dei predetti parametri la limitazione dei diritti dei soggetti interessati con la tutela della salute pubblica in un'ottica di riapertura graduale e ragionata.

Le scelte dell'Agenzia hanno tenuto conto del fatto che il Governo ha ritenuto che le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo e locali assimilati, non sono servizi di prima necessità e per questo le ha sospese, mentre è stato con-

sentito il « commercio al dettaglio di tabacco in esercizi specializzati » (purché fosse garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro).

La *ratio* dei provvedimenti in commento è legata al « distanziamento sociale » e tale finalità potrebbe essere vanificata qualora si prevedesse lo svolgimento indiscriminato delle attività di gioco tipiche delle sale giochi, delle sale scommesse e delle sale bingo che le disposizioni nazionali, al momento, vietano proprio al fine di salvaguardare la salute individuale e pubblica, evitando probabili assembramenti, con conseguente incremento del rischio di contagio e con potenziale grave pregiudizio all'integrità fisica ed alla sicurezza dei cittadini.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 ha confermato il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; sospendendo tutte le manifestazioni organizzate, gli eventi « ... svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, quali, a titolo d'esempio ... sale giochi, sale scommesse e sale bingo, ... »; di nuovo ribadendo che nei predetti luoghi è sospesa ogni attività. È stata riprodotta la sospensione delle atti-

vità commerciali al dettaglio con espressa deroga, tra gli altri, delle tabaccherie.

In continuità con i precedenti provvedimenti governativi, anche il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato il 17 maggio 2020, all'articolo 1, comma 1, lettera l), ha disposto espressamente la prosecuzione della sospensione delle attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo, già prevista con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, anche nel diverso contesto del riavvio graduale delle attività presenti sul territorio nazionale consentite a partire dal 18 maggio 2020 (cosiddetta fase 2).

Tanto premesso, tenuto conto dell'evoluzione dell'epidemia, il Governo valuterà l'opportunità di rivedere i termini temporali dei provvedimenti restrittivi adottati nei confronti degli operatori di gioco, ricordando che il Comitato tecnico scientifico ha posto le sale giochi fra i luoghi di massima « pericolosità » ai fini della diffusione del contagio, unitamente ai cinema e ai teatri.

L'Agenzia delle dogane e dei monopoli si adegnerà, con la massima sollecitudine, alle sopravvenute determinazioni governative.

ALLEGATO 2

5-04105 Osnato: Caso di mancata applicazione delle misure di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante chiede chiarimenti in merito alle novità introdotte con la cosiddetta « rottamazione-ter » rispetto alle due precedenti (« prima rottamazione » e « rottamazione-bis »).

In particolare, facendo riferimento alla previsione della possibilità di ottenere l'estinzione delle procedure esecutive a seguito del pagamento della prima rata richiama la vicenda di un contribuente di Napoli che, sottoposto a procedura di pignoramento presso terzi, ha presentato tempestiva domanda di definizione agevolata ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 119 del 2018 ed ha provveduto a versare le rate scadute.

In proposito, l'interrogante riferisce che, a seguito dell'adesione alla « rottamazione-ter », tale contribuente avrebbe presentato un'istanza di sospensione/revoca del pignoramento presso terzi, che, tuttavia, sarebbe « rimasta inevasa da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione di Napoli », con la conseguenza che la stessa contribuente avrebbe « subito la trattenuta sullo stipendio nonostante abbia regolarmente saldato i pagamenti della definizione agevolata ».

Tanto premesso, l'Onorevole interrogante chiede se il Governo « ritenga opportuno sollecitare l'Agenzia delle Entrate Riscossioni alla rapida definizione di tutte le situazioni che arrecano un grave nocumento economico ai cittadini e quali azioni immediate voglia adottare per risolvere la questione della predetta contribuente ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si fa presente quanto segue.

In merito alla vicenda del contribuente segnalata dall'Onorevole interrogante, giova preliminarmente osservare che, sulla base della norma di natura penale contenuta nell'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1999, tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso dell'Agente della riscossione in ragione dell'attività affidatagli sono coperti da segreto d'ufficio.

Ciò posto, deve ribadirsi che, in materia di « rottamazione-ter », a seguito del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, si determina, relativamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di adesione alla stessa definizione, l'estinzione *ex lege* delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo (articolo 3, comma 13, lettera b), del decreto-legge n. 119 del 2018).

In tale contesto, si evidenzia che, nei casi in cui il terzo disponga, comunque, ulteriori accrediti successivamente all'estinzione della procedura esecutiva, l'Agenzia delle entrate Riscossione adotta le iniziative necessarie ad evitare che le somme pervenute in eccedenza producano duplicazioni di pagamento, anche mediante rimessa delle medesime somme in capo allo stesso terzo, nei termini consentiti dalla cronologia delle lavorazioni.

ALLEGATO 3

5-04103 Grimaldi: Chiarimenti in ordine alla disciplina dei conti di pagamento.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento alle richieste degli onorevoli interroganti sulla necessità di informativa alla clientela degli Istituti di pagamento – in seguito IP – sulle garanzie per i fondi depositati, è stata interpellata la Banca d'Italia, specificamente competente per materia.

L'Istituto ha precisato preliminarmente che, ai sensi dell'articolo 114-*duodecies*, comma 1-*bis*, TUB, gli IP che prestano i servizi di pagamento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *h-septies.1*), numeri da 1) a 6), tutelano tutti i fondi ricevuti dagli utenti di servizi di pagamento, ivi inclusi quelli registrati in conti di pagamento di cui all'articolo 114-*quinqüies.1*, comma 4, TUB, che richiama l'articolo 114-*duodecies* TUB, secondo quanto previsto al comma 2; quest'ultimo comma prevede che i fondi costituiscano patrimonio distinto da quello dell'IP, che essi siano protetti in caso di assoggettamento a liquidazione coatta amministrativa dell'IP o della banca presso cui i fondi medesimi sono eventualmente depositati.

Ai sensi dell'articolo 49, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, è escluso dal *bail-in*, *inter alia*, « qualsiasi obbligo derivante dalla detenzione da parte dell'ente sottoposto a risoluzione di disponibilità dei clienti, a condizione che questi clienti siano protetti nelle procedure concorsuali applicabili »: ai sensi di questa disposizione, i fondi ricevuti da un IP, in quanto protetti in sede concorsuale in base alla disposizione del TUB sopra illustrata, sono esclusi dal *bail-in* in caso di avvio della risoluzione dell'IP o della banca depositaria.

In base a tali disposizioni, i fondi ricevuti da un IP per la prestazione di servizi di paga-

mento e sottoposti a tutela sono quindi protetti in caso sia di liquidazione coatta amministrativa, sia di risoluzione dell'IP o della banca depositaria, siano essi registrati o meno in un conto di pagamento.

La Banca d'Italia ha inoltre precisato che questo regime di protezione è previsto anche per le somme ricevute per la prestazione di servizi di pagamento da parte degli istituti di moneta elettronica (IMEL). In particolare, dette somme sono protette in caso di liquidazione coatta amministrativa dell'IMEL o dell'eventuale banca depositaria e sono escluse dal *bail-in* in caso di risoluzione dell'IMEL o dell'eventuale banca depositaria (articolo 49, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo n. 180 del 2015, che esclude dal *bail-in* le somme dei clienti protette in sede concorsuale).

L'Istituto, con specifico riguardo all'informativa ai consumatori, ha fatto presente che la documentazione precontrattuale e periodica per i conti di pagamento prevista dalla disciplina nazionale è standardizzata a livello europeo e riguarda in maniera esclusiva i costi relativi ai servizi connessi con il conto di pagamento. Eventuali informazioni sulla protezione delle somme depositate presso i conti di pagamento potrebbero essere fornite dai prestatori di servizi di pagamento con appositi documenti pubblicitari o essere oggetto di iniziative di educazione finanziaria.

Sul fronte dell'educazione finanziaria sul Portale di educazione finanziaria (www.economiapertutti.it) è pubblicata una scheda sulla tutela dei depositanti offerta dal FITD (Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi) in caso di liquidazione coatta amministrativa.

ALLEGATO 4

5-04104 Baratto: Recupero di imposte illegittimamente versate.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento al contenzioso nazionale relativo alla restituzione dell'addizionale di energia elettrica prevista all'articolo 6 del decreto-legge del 28 novembre 1988, n. 511, nel cui ambito sarebbe stata dichiarata l'incompatibilità dell'imposta con il diritto dell'Unione Europea e, in particolare, chiedono di sapere quali iniziative si intendano adottare per consentire il recupero da parte dei contribuenti delle imposte illegittimamente versate.

Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 6 del decreto legislativo n. 511 del 1988, successivamente modificato dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 26 del 2 febbraio 2007, ha previsto l'applicazione di una imposta addizionale all'accisa sull'energia elettrica. Tale imposta addizionale era applicata relativamente ai primi 200.000 kWh di consumo elettrico mensili ed era versata direttamente, dal soggetto obbligato (sostanzialmente il venditore di elettricità) allo Stato, alle Province e ai Comuni a seconda che il consumo di elettricità avvenisse nelle imprese o nelle abitazioni.

Il meccanismo di applicazione del tributo in parola prevedeva che lo stesso fosse dovuto allo Stato, alle Province o ai Comuni dal soggetto venditore di energia elettrica che, esercitando il diritto di rivalsa, esprimeva il tributo stesso nelle fatture di vendita della medesima energia elettrica emesse nei confronti dei consumatori finali.

In tale contesto la Corte di cassazione, con le due sentenze citate nell'interrogazione in oggetto, ha evidenziato la possi-

bile incoerenza tra il tributo addizionale in questione e l'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio che, in sostanza, consente agli Stati membri dell'UE di applicare ai prodotti sottoposti ad accisa (l'elettricità rientra nel novero dei prodotti sottoposti a tale regime) altre imposte indirette ma solo a condizione che le stesse abbiano « finalità specifiche » e siano rispettati vincoli particolari in relazione alla determinazione della base imponibile, del calcolo, dell'esigibilità e del controllo dell'imposta.

L'imposta addizionale in argomento è stata abrogata dall'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 2 marzo 2012 n. 16, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 2012 n. 44.

Il tributo è stato successivamente sostituito da un aumento di accisa, proprio a seguito di un'indagine aperta dai competenti Servizi dell'Unione Europea, nella forma del cosiddetto « progetto pilota sulla corretta attuazione del diritto dell'Unione Europea ».

Tale indagine precontenziosa non ha mai dato luogo a una procedura di infrazione ai sensi dell'articolo 258 TFUE, come si può verificare anche sulla banca dati delle procedure di infrazione della Commissione Europea disponibile *online*. Né tanto meno è mai intervenuto un pronunciamento della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che, ai sensi degli articoli 258 e seguenti del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea è l'organo giurisdizionale competente a dichiarare che uno Stato membro ha violato gli obblighi che gli incombono in virtù dei Trattati (e

pertanto l'eventuale incompatibilità con il Diritto dell'Unione Europea di una norma adottata).

In tal senso non si può confermare quanto indicato nell'interrogazione in commento laddove si indica che la Commissione europea avrebbe intimato allo Stato italiano di disapplicare l'imposta stessa.

Peraltro, dal fatto che le modifiche alla legislazione nazionale sono state apportate «a gettito invariato», si evince che la contestazione non riguardava l'entità del prelievo sull'energia elettrica, ma il titolo in base al quale tale prelievo era dovuto. Da un punto di vista di equità sostanziale, dunque, si osserva che l'abrogazione dell'addizionale non ha comportato variazioni dell'importo dovuto dal consumatore finale.

Nelle ipotesi di rimborso di imposta illegittimamente riscossa in violazione del diritto dell'UE, per costante giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, rileva la situazione economica effettiva e non la situazione formalistica. Il che comporta che, per giurisprudenza consolidata, i rimborsi possano essere legittimamente denegati quando costituiscono un indebito arricchimento di chi li richiede.

In relazione alla legittimazione dei consumatori ad avanzare richiesta di rimborso delle addizionali va posto in rilievo che essa va riconosciuta esclusivamente in capo ai soggetti obbligati al pagamento del tributo e non già ai soggetti cui il tributo è addebitato per traslazione o a titolo di rivalsa.

Poiché alle addizionali, ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo n. 504 del 1995, di seguito TUA, si applicavano le disposizioni relative all'accisa sull'energia elettrica, eccezion fatta per quelle sulle agevolazioni, è alle cennate disposizioni che occorre fare riferimento.

Deve precisarsi che, come indicato dagli Onorevoli interroganti, il consumatore finale dell'energia elettrica potrebbe avanzare un'istanza di rimborso unicamente nei confronti del suo fornitore di elettricità. Per il meccanismo di funzionamento dell'imposta sopra delineato risulta, infatti,

la sussistenza di due diversi rapporti giuridici: quello intercorrente fra fornitore e Amministrazione Finanziaria (rapporto tributario vero e proprio ai sensi dell'articolo 26, comma 4 del decreto legislativo n. 504 del 1995 – TUA, le cui controversie sono devolute alla giurisdizione tributaria) e quello intercorrente fra il fornitore ed il consumatore finale (rapporto di natura civilistica).

Il fornitore di energia elettrica che avesse rimborsato il consumatore finale a fronte della sopravvenienza di una sentenza del giudice ordinario civile, potrebbe, a sua volta, avanzare istanza di rimborso all'Amministrazione Finanziaria, come previsto dal citato articolo 26, comma 4 del predetto TUA. Anche la stessa Corte di cassazione ha confermato, nelle sentenze summenzionate, che il consumatore finale, fatti salvi rari e particolari casi, non è legittimato ad attivarsi direttamente nei confronti dello Stato, della Provincia o del Comune beneficiari, a seconda dei casi, del tributo in parola, ma deve, mediante l'esperimento del giudizio succitato, richiedere la restituzione delle somme in questione al suo fornitore.

L'articolo 14, comma 1, del TUA, poi, nel riconoscere il diritto al rimborso dell'accisa indebitamente pagata non può che riferirsi ai soggetti a carico dei quali è sorta l'obbligazione tributaria ossia ai soggetti passivi di imposta, come individuati dalle specifiche disposizioni. Evidentemente nessun riferimento può ritenersi sussistere con riguardo all'utente consumatore che, per quel che concerne le accise, è estraneo al rapporto di imposta.

L'utente consumatore può pertanto esclusivamente esercitare nei confronti del fornitore l'azione di ripetizione della parte di prezzo corrispondente al tributo indebitamente corrisposto, laddove non avrebbe potuto essere compresa nel prezzo medesimo.

L'accertamento in giudizio del caso concreto pare peraltro ineludibile nel momento in cui deve essere verificato se il rimborso vantato dal consumatore finale sia effettivamente dovuto, verificando l'effettivo pagamento delle bollette e della

corretta esposizione in esse del tributo in questione. Occorre anche evidenziare che una parte preponderante dei consumatori finali dell'elettricità su cui era applicato il tributo in contestazione, era costituito da imprese che hanno portato in detrazione nei loro bilanci i costi dell'energia elettrica e con essi l'addizionale di cui attualmente viene richiesto il rimborso.

All'esito di tale giudizio, momento ineludibile per la verifica della fondatezza della pretesa del consumatore, il soggetto obbligato sulla base dell'articolo 14, comma 4, del testo unico delle accise, può avanzare istanza di rimborso nei confronti dell'ente beneficiario del tributo (come detto lo Stato, o la Provincia o il Comune).

Si precisa, infine, che il riferimento alla sentenza della CGUE del 26 aprile 2017, causa C-564/15, Farkas, non pare pertinente alle questioni in argomento in quanto riguarda la materia dell'IVA e il meccanismo di inversione contabile. La stessa sentenza, al contrario, richiama i principi di equivalenza e di effettività che la legislazione nazionale deve rispettare in merito ai requisiti richiesti per le domande di rimborso. In proposito, la stessa sentenza, sottolinea la legittimità di una legislazione nazionale che preveda, al fine di ottenere il rimborso, l'esercizio di un'azione civilistica di ripetizione dell'indebito nei confronti del fornitore.

ALLEGATO 5

5-04106 Centemero: Chiarimenti in ordine alle procedure di ristoro in caso di estinzione anticipata di un finanziamento.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole interrogante fa riferimento alla sentenza (causa C-383/2018) pubblicata l'11 settembre 2019 (di seguito anche « sentenza Lexitor »), con la quale la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha reso una interpretazione in via pregiudiziale dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE concernente il credito al consumo, che dispone che « Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto a una riduzione del costo totale del credito che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto ».

La Corte ha stabilito che tale disposizione deve essere interpretata nel senso che « il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore ».

L'Onorevole interrogante auspica l'adozione immediata di « iniziative normative che chiariscano *pro futuro* l'applicazione nel nostro ordinamento della sentenza della Corte di giustizia citata in premessa ».

In proposito si rappresenta, preliminarmente, che in Italia, l'articolo 16 della menzionata direttiva è stato recepito con l'articolo 125-sexies, t.u.b., che al comma 1 dispone che in caso di rimborso anticipato dell'importo dovuto al finanziatore « il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto ». Ai sensi dell'articolo 125-sexies, t.u.b., secondo l'unanime

lettura, il diritto alla riduzione alla quota degli interessi e dei costi è legato al periodo residuo del contratto, per come originariamente programmato. Pertanto, in caso di estinzione anticipata del contratto non sono oggetto di riduzione del costo totale del credito (non vengono in altri termini restituiti dall'intermediario) i cosiddetti costi *up-front* (indipendenti dalla durata del rapporto di finanziamento, ad esempio i costi di istruttoria della pratica) mentre sono oggetto di riduzione del costo totale i cosiddetti costi *recurring* (quali ad esempio gli interessi), per un importo commisurato alla vita residua del credito.

La Corte di Giustizia sembrerebbe invece ritenere che ai fini della riduzione del costo del credito cui ha diritto il consumatore sono considerate non solo le spese *recurring*, ma altresì quelle *up-front*.

A seguito della pubblicazione della sentenza Lexitor è in corso una analisi sugli effetti della stessa nell'ordinamento italiano.

Si registrano già talune posizioni:

in data 6 dicembre 2019 Banca d'Italia ha deliberato una comunicazione agli intermediari, con la quale invita gli intermediari ad allinearsi nelle loro prassi e schemi contrattuali al quadro normativo delineatosi, includendo nella riduzione tutti i costi a carico del consumatore, escluse le imposte; la Banca d'Italia estende le proprie aspettative anche al caso dell'esercizio della facoltà di rimborso anticipato di contratti già in essere, precisando che il criterio di calcolo del rimborso è rimesso al prudente apprezzamento

zamento dell'intermediario, fermo restando che deve trattarsi di un criterio proporzionale rispetto alla durata del contratto;

a seguito della pubblicazione della sentenza, il Collegio di Coordinamento dei Collegi territoriali dell'Arbitro Bancario e Finanziario, avanti il quale si discute la quasi totalità del contenzioso relativo alla cessione del quinto dello stipendio o della pensione, con decisione dell'11 dicembre 2019 ha ritenuto di applicare al caso rinviato al suo esame, relativo ad contratto di finanziamento mediante cessione del quinto della pensione estinto anticipatamente nel 2018, la disposizione della direttiva come integrata dalla sentenza della CGUE; il collegio ha considerato possibile la cosiddetta interpretazione conforme dell'articolo 125-*sexies*, t.u.b., anche ricorrendo all'integrazione giudiziale secondo equità (articolo 1374 c.c.) con riferimento

alla quantificazione della quota di costi *up-front* ripetibile;

riguardo ai primi pronunciamenti della giurisprudenza di merito, risultano una sentenza del Giudice di Pace di Savona a favore dell'applicabilità immediata della pronuncia Lexitor, mentre altre due del Tribunale di Napoli e una del Tribunale di Monza hanno ritenuto che non sia applicabile nei rapporti tra privati vista la natura non *self-executing* della direttiva 2008/48/CE.

Le differenti posizioni, sopra descritte, costituiscono una esemplificazione dell'ampiezza del dibattito in corso e delle questioni in esame. Una eventuale soluzione normativa non potrà prescindere da un corretto bilanciamento degli interessi individuali contrapposti, tenendo conto delle esigenze di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento e anche di minimizzazione del rischio per lo Stato.

ALLEGATO 6

5-04108 Fragomeli: Ambito applicativo del Fondo di garanzia per le PMI.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Si fa riferimento alla richiesta degli onorevoli interroganti di interventi chiarificatori sulla portata della modifica recata all'articolo 13 del decreto-legge «liquidità» in sede di conversione circa l'ammissibilità alla garanzia del fondo PMI delle aziende pubbliche e delle fondazioni con soci pubblici.

Al riguardo, come è noto, in sede di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, è stato approvato un emendamento che ha specificato, in relazione all'articolo 13, comma 1, lettera *b*), che «Resta fermo che la misura di cui alla presente lettera si applica, alle medesime condizioni, anche qualora almeno il 25 per cento del capitale o dei diritti di voto sia detenuto direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure, congiuntamente, da più enti pubblici».

In quella sede, si osservò che – sul presupposto che i soggetti siano in grado di restituire comunque gli importi oggetto del finanziamento – l'accesso al Fondo per tutte le cosiddette *Small mid cap* (imprese fino a 499 dipendenti) previsto dallo stesso

articolo 13, comma 1, lettera *b*), rendeva automaticamente ammissibili anche tutte le imprese a partecipazione pubblica che corrispondevano a tale requisito dimensionale (a prescindere dalla quota di partecipazione pubblica). Ciò a differenza di quanto avveniva in precedenza con l'accesso al Fondo limitato alle sole PMI, laddove il controllo pubblico comportava automaticamente la riconduzione al di fuori dell'ambito delle PMI e quindi la non ammissibilità alla garanzia del Fondo centrale.

Quanto alle fondazioni con soci pubblici che svolgono attività di natura commerciale ed economica, nulla è stato innovato. Esse pertanto, ove iscritte al registro delle imprese, possono accedere alla garanzia del Fondo PMI.

Per completezza si segnala che al di sopra della soglia delle *small mid cap* le imprese pubbliche possono accedere (ed in effetti hanno già avuto accesso) a «Garanzia Italia» di SACE ex articolo 1 dello stesso decreto-legge n. 23 del 2020 convertito dalla legge n. 40 del 2020.

ALLEGATO 7

5-04109 Sangregorio: Modalità di versamento dell'IRAP nei casi di variazione del domicilio fiscale delle imprese.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli evidenziano che ai fini Irap l'articolo 4 del decreto legislativo n. 446 del 1997, in caso di attività esercitata in più regioni per più di tre mesi, detta un criterio proporzionale di ripartizione della base imponibile basato sull'ammontare delle retribuzioni spettanti al personale utilizzato.

Gli Onorevoli, rilevano, altresì, che nel caso di mancanza di impiego di personale e variazione della sede dell'impresa accompagnata dalla modifica di domicilio fiscale che comportano la variazione di Regione, detto criterio non sembra applicabile e, pertanto, non è chiaro il comportamento da tenere riguardo al versamento dell'imposta e alla compilazione della dichiarazione annuale.

Ciò premesso, gli interroganti chiedono « se, in mancanza di impiego di personale e in caso di trasferimento della sede legale di una società in altra regione nel corso dell'anno, sia corretto versare l'intera imposta Irap dovuta alla regione nella quale si trova la sede legale al termine dell'esercizio ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 446 del 1997 se l'attività è esercitata nel territorio di più regioni, ai fini del calcolo della base imponibile IRAP, si considera prodotto nel territorio di ciascuna regione il valore della produzione netta, proporzionalmente corrispondente all'ammontare delle retribuzioni spettanti al personale a qualunque titolo utilizzato. Nel caso di trasferimento di sede di una società da una Regione all'altra, in mancanza di impiego di perso-

nale a qualunque titolo utilizzato – a tal fine è indifferente la qualifica, la funzione (ad esempio, dirigenti, operai, impiegati, ecc.) e la tipologia del rapporto contrattuale (ad esempio, a tempo indeterminato, a tempo determinato, *part-time*, formazione lavoro, ecc.), sono, altresì, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente – detto criterio di ripartizione della base imponibile Irap tra le Regioni non è utilizzabile.

Al fine di ripartire la base imponibile Irap tra la Regione in cui il soggetto ha avuto la sede legale prima del trasferimento e quella dove ha la sede legale a seguito del trasferimento, deve essere considerato che ai sensi dell'articolo 15 del decreto Irap « L'imposta è dovuta alla regione nel cui territorio il valore della produzione netta è realizzato ».

Dal combinato disposto di tale disposizione, che detta un criterio di spettanza dell'imposta, nella Regione in cui la produzione è realizzata, con l'articolo 21 del menzionato decreto istitutivo dell'Irap, secondo cui « Ogni soggetto passivo si considera domiciliato nel comune nel quale ha il domicilio fiscale secondo le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 », si può desumere che il coerente criterio da utilizzare per effettuare il riparto è quello di ripartizione proporzionale della base imponibile Irap in base al tempo, criterio che tiene conto della circostanza che il contribuente ha avuto il domicilio fiscale per una frazione di periodo in una Regione e per l'altra frazione di periodo in un'altra Regione, in ciascuna delle quali ha realizzato una parte del valore netto annuale della produzione netta.

Resta impregiudicata la possibilità da parte dell'amministrazione finanziaria di disconoscere gli effetti del trasferimento in presenza di comportamenti volti ad ottenere vantaggi fiscali indebiti.

Infine, si fa presente che i soggetti passivi IRAP che producono la relativa base imponibile in diverse regioni, ferma restando la compilazione del quadro IR

(Sezione I) della dichiarazione IRAP concernente la ripartizione della base imponibile e dell'imposta, non sono invece tenuti a suddividere su base regionale i versamenti effettuati tramite modello F24, ma possono imputare i pagamenti alla regione prevalente ovvero a quella corrispondente alla sede legale/domicilio fiscale.

ALLEGATO 8

5-01327 Panizzut: Sanzioni inflitte dall'amministrazione tributaria.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento alla vicenda del signor Franco Schnautz, vittima di truffa e finito in un'indagine per evasione fiscale, la cui vicenda si è conclusa con duplice esito, vale a dire un'istruttoria tributaria che si chiuse con la sentenza di colpevolezza e la richiesta di 700 mila euro e quella penale conclusasi con l'assoluzione avendo il difensore dimostrato l'innocenza del suo assistito.

Gli Onorevoli interroganti, nel rilevare che in sede penale il signor Schnautz è stato assolto con « formula piena », chiedono pertanto di sapere quali iniziative si intendano adottare affinché l'amministrazione tributaria si allinei alla giustizia penale, con conseguente cancellazione della sanzione indebitamente comminatagli.

Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.

La disciplina dei rapporti tra processo penale e processo tributario è fondamentalmente regolata dal cosiddetto principio del doppio binario, così come declinato dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

In particolare, l'articolo 25 del suddetto decreto ha espressamente abrogato l'articolo 12 della legge n. 516 del 1982, escludendo l'efficacia vincolante del giudicato penale nel processo tributario (il giudicato penale ha conservato una limitata efficacia esterna solo in relazione alle sanzioni amministrative riferite a violazioni tributarie oggetto di notizia di reato – articolo 21, comma 2, del decreto legislativo n. 74 del 2000).

Inoltre, l'articolo 20 stabilisce che: « il procedimento amministrativo di accertamento e il processo tributario non possono essere sospesi per la pendenza del proce-

dimento penale avente per oggetto i medesimi fatti o fatti dal cui accertamento comunque dipende la relativa definizione ».

Successivamente all'emanazione del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, né le pronunce della Corte Costituzionale né il decreto legislativo n. 158 del 2015 hanno modificato il sistema dei rapporti tra i due procedimenti – penale e tributario – risultando confermato il quadro normativo per cui nessuna prevalenza risulta accordata all'uno piuttosto che all'altro procedimento.

Tuttavia, nel rispetto del principio sopra enunciato, è possibile che tra i due procedimenti vi sia un reciproco « condizionamento », secondo le regole fissate dal legislatore; inoltre, sono molteplici i profili di « interferenza » e di condizionamento previsti dalle norme e dalla giurisprudenza al fine di favorire un coordinamento tra i due procedimenti.

Tutto quanto sopra considerato, è possibile pertanto affermare che, pur essendo l'accertamento dell'illecito tributario e dell'illecito penale caratterizzati da reciproca autonomia, gli atti e gli esiti dei due procedimenti assumono una reciproca rilevanza, nella misura in cui spesso condividono la medesima base istruttoria, anche se la valutazione degli elementi acquisiti può essere diversa.

Al fine di comprendere appieno gli effetti del giudicato penale sul processo tributario, appare necessario ricorrere alle soluzioni proposte dalla giurisprudenza di legittimità, peraltro costanti nell'escludere qualsivoglia automatismo tra la sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione, emessa in materia di reati fi-

scali, e il giudizio tributario, ancorché i fatti esaminati siano gli stessi che fondano l'accertamento, considerando che nel processo tributario vigono i limiti in materia di prova previsti dall'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 546 del 1992, e trovano ingresso anche presunzioni semplici.

È possibile, quindi, che il processo tributario e il processo penale si concludano con esiti diversi e contrastanti circa il medesimo fatto, ovvero che l'imposta evasa sia quantificata in misura diversa. In ogni caso, il giudicato penale può assumere rilievo probatorio nel processo tributario, potendo la relativa sentenza essere prodotta come documento nel giudizio tributario ex articoli 24 e 32 del decreto legislativo n. 546 del 1992.

Di conseguenza, il giudice tributario può esaminare il contenuto degli elementi acquisiti nel processo penale e ricostruire l'oggetto della decisione, valutando, però, quegli stessi elementi probatori secondo le regole proprie dell'ambito tributario.

Tanto premesso, all'esito dell'istruttoria presso la Commissione tributaria provinciale di Trieste, risulta che il contribuente signor Schnautz ha presentato impugnative avverso diversi avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle entrate di Trieste per le annualità d'imposta 2008, 2009 e 2010. Tali ricorsi riuniti (nn. 238/2013, 239/2013 e 240/2013) sono stati respinti con la sentenza 267 depositata il 13 ottobre 2015 che non risulta appellata dal contribuente.

ALLEGATO 9

5-03414 Fregolent: Applicazione della normativa sulla tracciabilità dei pagamenti ai fini della detrazione delle spese mediche.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante fa riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 679 e 680 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), e chiede che, in attesa della circolare esplicativa delle Agenzie delle entrate, vengano fornite indicazioni ai cittadini in merito alla documentazione necessaria per usufruire delle detrazioni previste nelle predette norme.

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si osserva quanto segue.

L'articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020), dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, « Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall'imposta lorda, nella misura del 19 per cento, degli oneri indicati nell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e in altre disposizioni normative, spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale, ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ».

Il successivo comma 680 della legge di bilancio 2020 prevede che: « La disposizione di cui al comma 679 non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale ».

Il citato comma 679 dell'articolo 1 della legge di bilancio n. 160 del 2019 condiziona la detraibilità, prevista nella misura del 19 per cento, degli oneri di cui all'articolo 15 del TUIR e altre disposizioni normative, all'effettuazione del pagamento mediante « versamento bancario o postale », ovvero mediante i sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 241 del 1997, il quale fa riferimento a carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero « altri sistemi di pagamento ».

L'indicazione contenuta nella norma suddetta circa gli altri mezzi di pagamento tracciabili ammessi per poter fruire della detrazione deve essere intesa come esplicativa e non esaustiva.

Tanto premesso, l'Agenzia delle entrate rileva che, conformemente a quanto già precisato nella sua risoluzione 3 dicembre 2014, n. 108/E, in materia di erogazioni liberali ai partiti politici, che gli « altri mezzi di pagamento » siano quelli che « garantiscano la tracciabilità e l'identificazione del relativo autore al fine di permettere efficaci controlli da parte dell'Amministrazione Finanziaria ».

Per effetto della deroga, recata dal comma 680 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, resta ferma la possibilità di effettuare pagamenti con modalità diverse da quelle appena descritte, senza perdere il diritto alla detrazione, per l'acquisto di medicinali, dispositivi medici e per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Deve evidenziarsi che la norma di esclusione fa riferimento alle sole presta-

zioni sanitarie e, pertanto, i pagamenti per servizi diversi dalle prestazioni sanitarie (ad esempio, il servizio di mensa scolastica), ancorché resi da enti pubblici, devono essere effettuati, secondo quanto stabilito dal comma 679 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020, per poter fruire della detrazione.

Inoltre, l'Agenzia delle entrate ritiene opportuno sottolineare che il nuovo obbligo non modifica in alcun modo, ponendo ulteriori vincoli, i presupposti stabiliti dall'articolo 15 del TUIR o dalle altre norme fiscali, ai fini della detraibilità dall'IRPEF degli oneri, come, in particolare, l'effettivo sostenimento degli stessi.

Al riguardo, si evidenzia che l'onere possa considerarsi sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa, non rilevando, a tal fine, l'esecutore materiale del pagamento.

Tuttavia, tenuto conto della ratio della disposizione in esame, occorre assicurare la corrispondenza tra la spesa detraibile per il contribuente e il pagamento effettuato da un altro soggetto mediante mezzi di pagamento tracciabili.

Sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al CAF o al professionista abilitato, e di conservazione per la successiva esibizione all'Amministrazione Finanziaria, il contribuente dimostra l'utilizzo del mezzo di pagamento « tracciabile », mediante la prova cartacea della transazione/pagamento, con ricevuta bancomat, estratto conto, copia del bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA.

In alternativa, l'utilizzo del mezzo di pagamento « tracciabile » può essere documentato mediante l'annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme, che cede il bene o effettua la prestazione del servizio.

Infine, l'Agenzia delle entrate riferisce che sta predisponendo appositi documenti di prassi sull'argomento e che sta, altresì, fornendo, sulla questione, risposte ad istanze di interpello e a consulenze giuridiche, puntualmente pubblicate sul sito dell'Agenzia delle entrate, ai sensi del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 7 agosto 2018.

ALLEGATO 10

**5-03704 Martinciglio: Chiarimenti sull'applicazione del regime forfet-
tario di tassazione dei redditi.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione in oggetto l'Onorevole interrogante, dopo aver evidenziato le restrizioni all'utilizzo del regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014 conseguenti alle modifiche apportate con la legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020), in particolare, determinate dalla reintroduzione della causa di esclusione secondo cui non possono accedere a detto regime i contribuenti che hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati superiori ai 30.000 euro, nell'anno precedente a quello di applicazione del regime, chiede di sapere se non si ritenga opportuno adottare adeguate iniziative normative per definire un criterio di calcolo per tale soglia che consideri l'importo della certificazione unica ovvero, in alternativa, la somma dei compensi mensili maturati nel periodo di riferimento.

Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si evidenzia quanto segue.

Il regime forfetario è stato introdotto dall'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014 quale regime naturale per gli esercenti attività d'impresa, arti e professioni in forma individuale.

Nella disciplina vigente fino al periodo d'imposta 2018 applicavano il regime forfetario gli esercenti attività d'impresa, arte e professione in forma individuale che rispettavano una serie di requisiti, il primo dei quali consisteva nell'aver conseguito, nell'anno precedente, ricavi o compensi non superiori a quelli indicati in una tabella allegata alla legge n. 208 del 2015 (legge di bilancio 2016), in relazione all'attività esercitata in base al codice attività; la soglia di accesso andava dai 30.000

euro di compensi per le attività professionali ai 50.000 di ricavi per il commercio all'ingrosso e al dettaglio.

Fino al 2018, oltre alla soglia dei ricavi o compensi, non dovevano essere superati i seguenti limiti:

le spese sostenute per l'impiego di lavoratori non dovevano essere superiori a 5.000 euro lordi annui a titolo di lavoro dipendente, co.co.pro., lavoro accessorio, associazione in partecipazione, lavoro prestato dai familiari dell'imprenditore ex articolo 60 del Tuir;

il costo complessivo dei beni strumentali al 31 dicembre, al lordo dell'ammortamento, non doveva essere superiore a 20.000 euro (esclusa Iva);

i redditi di lavoro dipendente percepiti nell'anno precedente non dovevano essere superiori a 30.000 euro. Detta causa di esclusione era stata introdotta nell'ambito della disciplina del regime in esame ad opera del comma 111 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015, che ha inserito, a decorrere dal 1° gennaio 2016, la nuova lettera *d-bis*) all'interno del comma 57 dell'articolo 1 della citata legge n. 190 del 2014.

Il suddetto regime è stato oggetto di modifiche con l'articolo 1, commi da 9 a 11, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019). A partire dal 2019, il limite di ricavi o compensi per l'accesso al regime è stato fissato a 65.000 euro (ragguagliato ad anno), indipendentemente dall'attività esercitata. Ciò significa che esercenti attività d'impresa, arti o profes-

sioni in forma individuale che nel 2018 non hanno superato detta soglia, già dal 2019 hanno potuto applicare il regime forfettario.

La legge di bilancio 2019 (articolo 1, comma 9, lettera *c*), della legge 30 dicembre 2018, n. 145) ha, inoltre, abrogato, a partire dal 2019, le suddette cause di esclusione tra le quali il limite di reddito di lavoro dipendente percepito nell'anno precedente (non superiore a 30.000 euro).

Per il periodo d'imposta 2019 la soglia di ricavi o compensi è stato l'unico requisito che occorreva verificare per l'accesso al regime posto che, come si è anticipato, erano state eliminate le altre condizioni richieste.

Con l'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020) è stata modificata in più punti la disciplina del regime forfettario. Sono stati, tra l'altro, reintrodotti alcuni requisiti per l'accesso e la permanenza nel regime, quali le spese sostenute per il personale e per il lavoro accessorio, ovvero l'aver conseguito redditi di lavoro dipendente al di sotto di una determinata soglia nell'anno precedente.

In particolare, dal 2020 per fruire del regime agevolato i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni devono, al contempo, nell'anno precedente (2019):

aver conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro (requisito non modificato);

aver sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore a 20.000 euro lordi per dipendenti e collaboratori (requisito di accesso di cui all'articolo 1, comma 54, lettera *b*), della legge n. 190 del 2014, reintrodotta dal 2020);

aver percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente non eccedenti l'importo di 30.000 euro. Se il rapporto di lavoro è cessato la verifica di tale soglia è irrilevante (causa di esclusione – di cui all'articolo 1, comma 57, lettera *d-ter*), della legge n. 190 del 2014, reintrodotta dal 2020).

La risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 7/E dell'11 febbraio 2020 ha, peraltro,

fornito chiarimenti sulla fuoriuscita dal regime forfettario che comporterà per il contribuente l'adozione del regime ordinario.

Tanto premesso, si evidenzia che la causa di esclusione reintrodotta era già stata applicata dal 2016 al 2018 e in detti periodi d'imposta la verifica del superamento del limite era operata considerando le ordinarie modalità di determinazione del reddito di lavoro dipendente e assimilato basate sul criterio di cassa.

Infatti vengono in considerazione le retribuzioni percepite nel periodo di riferimento e si considerano, altresì, percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono.

Pertanto, considerato che il criterio di cassa è quello in base al quale ordinariamente è determinato il reddito di lavoro dipendente, e che in applicazione di detto criterio sono determinati gli importi indicati nella certificazione unica, i redditi in essa evidenziati sono presi a base della verifica per il superamento della soglia di 30.000 euro per l'accesso al regime forfettario.

D'altra parte, si osserva che il soggetto interessato, per quanto acquisisca la certificazione unica solo nel mese di marzo (30 aprile per l'anno 2020), sulla base delle buste paga riferite all'anno 2019, è in grado di acquisire tutti gli elementi necessari e sufficienti per verificare l'eventuale superamento della predetta soglia di 30.000 euro, giungendo al medesimo risultato evidenziato nella certificazione unica. In considerazione anche del citato precedente – peraltro, ben collaudato sistema – non si rinvencono criticità nell'applicazione del criterio fin qui esposto.

Il criterio alternativo proposto dall'Onorevole interrogante, consistente nella « somma dei compensi mensili maturati nel periodo di riferimento », non considera le retribuzioni percepite nel periodo di riferimento bensì quelle maturate in detto periodo. Questo criterio alternativo, posto che non costituisce la ordinaria modalità di determinazione del reddito di lavoro dipendente, richiederebbe, dunque, la ricostru-

zione del medesimo reddito non secondo modalità di cassa bensì secondo un diverso criterio, assimilabile a quello di competenza, che verrebbe adottato unicamente ai fini della determinazione del reddito da lavoro dipendente per la verifica del superamento della soglia dei 30.000 euro per l'accesso al regime forfetario.

Pertanto, tale proposta è in contraddizione con l'alternativa della verifica in base alla certificazione unica che si basa, invece, sul principio di cassa.

Ad ogni buon conto, si fa presente che la preoccupazione di una difficoltà nella verifica del superamento della soglia dei 30.000 euro di reddito derivante da lavoro dipendente o assimilato non ha ragion d'essere posto che, come si è già detto, sia la certificazione unica, sia la somma delle retribuzioni percepite nel periodo di riferimento, che coincide con il reddito evidenziato nella certificazione unica prodotta dal sostituto d'imposta, consentono di effettuare tale verifica.

ALLEGATO 11

5-03983 Viscomi: Istituzione della Banca del Mezzogiorno.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come premesso dall'Onorevole Parlamentare il decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, ha quale oggetto l'introduzione di misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno. Fra queste misure vi rientra il rafforzamento di Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale nell'ottica di consentirle di svolgere pienamente il ruolo che lo stesso nome suggerisce.

Al riguardo, è in via di finalizzazione una complessa operazione di ricapitalizzazione della Popolare di Bari, contestualmente alla sua trasformazione in società per azioni. Il rafforzamento patrimoniale prevede la copertura delle perdite pregresse da parte del FITD (Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi) e il coinvolgimento, a condizioni di mercato, del Mediocredito Centrale, quale azionista di riferimento a regime.

La piena realizzazione dell'operazione è suscettibile di configurare un soggetto bancario di riferimento per l'economia del Mezzogiorno, che potrà costituire un volano per la realizzazione di altre operazioni e costituire quindi una premessa

significativa per un'opera più ampia di rilancio del sistema bancario ed economico del Sud Italia.

Per quanto riguarda inoltre il paventato processo di « desertificazione » bancaria in talune aree del Mezzogiorno, la Banca d'Italia, richiamata nell'interrogazione e quindi sentita nel merito, ha precisato di non aver dato alcuna indicazione circa l'individuazione delle filiali della Banca Popolare di Bari da chiudere. La definizione delle politiche distributive, ivi compresi il dimensionamento, la localizzazione e quindi anche l'eventuale chiusura d'iniziativa di succursali, sono rimesse alla autonomia imprenditoriale degli intermediari e la Banca d'Italia non ha poteri di intervento in materia.

In merito alla riduzione degli organici e alla chiusura di filiali, infatti, – continua la Banca d'Italia – la Banca Popolare di Bari – nel fare presente che sono tuttora in corso le interlocuzioni con i sindacati – ha precisato che queste si inseriscono « in un più ampio progetto di riorganizzazione e di efficientamento delle strutture della Direzione Generale e della Rete Commerciale ».

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	153
Schema di decreto ministeriale, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, relativo alla ripartizione per l'anno 2020 dello stanziamento iscritto nel capitolo 2570 della Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Atto n. 174 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	153
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	161

SEDE CONSULTIVA:

DL n. 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. C. 2500 Governo. (<i>Parere alla V Commissione</i>) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	157
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	162
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di parere alternativa del deputato Mollicone</i>)	163

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione	159
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	160

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del dottor Agostino Miozzo in qualità di coordinatore del Comitato tecnico-scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri sulle modalità di ripresa delle attività didattiche nel prossimo anno scolastico	160

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 10 giugno 2020. — Presidenza del presidente Luigi GALLO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Anna Laura Orrico.

La seduta comincia alle 13.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luigi GALLO, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori

sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto ministeriale, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, relativo alla ripartizione per l'anno 2020 dello stanziamento iscritto nel capitolo 2570 della Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Atto n. 174.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), *relatrice*, riferisce che lo schema di decreto in esame reca il riparto dei contributi da erogare per il 2020 in favore degli enti culturali individuati dalla legge n. 448 del 2001, parte dei quali già destinatari di contributi ai sensi della legge n. 549 del 1995. Specifica che si tratta dei contributi per convegni culturali, pubblicazioni ed edizioni nazionali; per premi e sovvenzioni per scrittori, editori, librai, grafici e traduttori del libro italiano in lingua straniera; per associazioni culturali; per le biblioteche non statali, tolte quelle regionali; e per il finanziamento di una serie di istituzioni culturali (Festival dei due mondi di Spoleto; Centro internazionale di studi per la conservazione e il restauro dei beni culturali; « La Biennale » di Venezia; « La Triennale » di Milano; « La Quadriennale » di Roma; e così via).

Ricorda che si tratta del secondo riparto di questi contributi che la VII Commissione esamina nella corrente XVIII legislatura e che sullo schema di decreto relativo al precedente riparto, riferito ai contributi per il 2019, la Commissione, nel mese di febbraio dello scorso anno, espresse parere favorevole.

Riferisce che, rispetto allo scorso anno, sono intervenute due novità. La prima è che la legge di bilancio per il 2020 ha previsto (articolo 1, comma 368) un incremento di 3,5 milioni di euro per le finalità di cui alla citata legge n. 549 del 1995. La seconda è che il capitolo 3670 dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo – sul quale fino al 2019 era attestata l'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 549 del 1995 – è stato soppresso, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2019. Contestualmente sono stati istituiti i seguenti due capitoli: il capitolo 2570,

relativo alle « somme da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi », con dotazione di 17.807.391 euro, e il capitolo 3673, relativo ai « contributi per il funzionamento di biblioteche non statali con esclusione di quelle di competenza regionale », con dotazione di 750.000 euro. Quest'operazione riflette la riorganizzazione del Ministero, disposta con il nuovo regolamento di cui decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, che ha trasferito la competenza sugli istituti culturali dalla vecchia Direzione generale Biblioteche e istituti culturali (oggi Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore) alla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali. A questa seconda direzione generale, come centro di responsabilità n. 17, afferisce il capitolo 2570; mentre alla prima direzione generale, come centro di responsabilità n. 6, afferisce il capitolo 3673.

Lo stanziamento complessivo del 2019 (sul soppresso capitolo 3670) è stato pari a 15.062.991 euro. Tale contributo comprendeva sia le risorse confluite ora sul capitolo 2570 (oggetto di riparto con il decreto in esame), sia quelle confluite sul capitolo 3673 (destinate al funzionamento di biblioteche non statali, con esclusione di quelle di competenza regionale).

La somma delle risorse finanziarie stanziata sui due citati capitoli 2570 e 3673 per il 2020 ammonta a 18.577.391 euro e registra quindi un incremento del 23,1985 per cento rispetto allo stanziamento del 2019 sul capitolo 3670 (incremento pari, in valore assoluto, a 3.494.400 euro). Di queste risorse, 750.000 euro sono, come detto, nel capitolo 3673 (per essere destinate al funzionamento di biblioteche non statali, con esclusione di quelle di competenza regionale). I restanti 17.807.391 euro sono nel capitolo 2570 e vengono ripartiti con il decreto ministeriale di cui la Commissione esamina oggi lo schema.

La relazione del Governo evidenzia che il procedimento di ripartizione è vincolato dalla sedimentazione delle posizioni iniziali delle diverse istituzioni presenti nelle

rispettive leggi istitutive, a cui negli anni sono stati applicati matematicamente i tagli o gli aumenti lineari derivanti dalle riduzioni o dagli aumenti delle risorse. Gli importi dei contributi vengono infatti rideterminati ogni anno in proporzione al contributo precedente, sulla base dello stanziamento assegnato. La ripartizione per il 2020, tenuto conto dell'incremento complessivo determinato dalla legge n. 160 del 2019, vede quindi un aumento proporzionale di tutte le voci già ripartite per l'anno 2019.

In sostanza, i contributi assegnati nel 2019 sono stati incrementati per tutti gli enti e finalità nella stessa proporzione dell'incremento delle risorse complessive: incremento pari, come detto, al 23,1985 per cento.

Per quanto riguarda in particolare le biblioteche non statali, con esclusione di quelle di competenza regionale, il contributo del 2019 è stato pari a 764.204,11 euro. Incrementando tale importo del 23,1985 per cento otteniamo – per il 2020 – 941.489 euro. Tale somma si trova per una parte, come detto, sul capitolo 3673 (750.000 euro), e per l'altra parte sul capitolo 2570 (191.489 euro). Quest'ultima somma, come spiega la relazione del Governo, viene accantonata per essere poi attribuita, in fase di assestamento del bilancio 2020, al capitolo 3673, che – come detto – è ora il capitolo di spesa di riferimento per i finanziamenti destinati al funzionamento delle biblioteche non statali, con esclusione di quelle di competenza regionale. Questa è la ragione per la quale lo schema di decreto in esame prevede per le biblioteche non statali (e solo per esse) una somma minore di quella dell'anno passato.

Venendo più in dettaglio allo schema di decreto in esame, l'articolo 1 reca l'indicazione dell'importo complessivo da ripartire per l'anno 2020 sul capitolo 2570, pari – come già detto – a 17.807.391 euro, precisando che tale somma è a sua volta ripartita attraverso due quote, pari a 12.247.146 euro e a 5.560.245 euro, destinate a due gruppi, come specificato negli articoli 2 e 3.

L'articolo 2 reca la ripartizione tra i singoli destinatari della prima quota parte (pari a 12.247.146 euro), che è assegnata agli enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi già inseriti nella tabella allegata alla legge n. 549 del 1995 e ora elencati nella prima voce della tabella allegata alla legge n. 448 del 2001.

Il gruppo di contributi di cui all'articolo 2 include tre finanziamenti da attribuire a seguito di bando e conseguente valutazione e cinque finanziamenti ad importanti istituzioni culturali.

I tre finanziamenti da attribuire con bando includono contributi per convegni culturali, pubblicazioni ed edizioni nazionali istituite anteriormente alla legge n. 420 del 1997; per premi e sovvenzioni per scrittori, editori, librai, grafici, traduttori del libro italiano in lingua straniera; per associazioni culturali; e per il funzionamento di biblioteche non statali, con esclusione di quelle di competenza regionale.

Le cinque importanti istituzioni culturali destinatarie dei contributi sono la Fondazione Festival dei due mondi di Spoleto; il Centro internazionale di studi per la conservazione e il restauro dei beni culturali (ICCROM); la Fondazione « La Biennale » di Venezia; la Fondazione « La Triennale » di Milano; la Fondazione « La Quadriennale » di Roma.

L'articolo 3, a sua volta, reca la ripartizione della seconda quota parte (pari a 5.560.245 euro), che è destinata agli ulteriori enti e fini culturali indicati nella tabella allegata alla legge n. 448 del 2001. Si tratta di contributi a dodici istituzioni culturali e di un finanziamento – destinato agli archivi privati di notevole interesse storico – da attribuire a seguito di bando e conseguente valutazione.

Le dodici istituzioni culturali sono l'Ufficio internazionale concernente l'Unione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche; l'Associazione Italia nostra; il Fondo ambiente italiano; il Reggio Parma Festival; la Fondazione Festival pucciniano; l'Associazione Centro europeo di Toscolano; il Rossini Opera Festival di Pesaro; l'Associazione Ferrara Musica; la

Fondazione Ravenna Manifestazioni; la Fondazione Scuola di musica di Fiesole; l'Istituto universitario di architettura di Venezia per la formazione specialistica nel campo della produzione teatrale; il Museo nazionale del cinema «Fondazione Maria Adriana Prolo» per il funzionamento, la gestione e lo sviluppo del Museo stesso.

L'articolo 4, infine, specifica che l'importo destinato al funzionamento delle biblioteche non statali con esclusione di quelle di competenza regionali sarà rimodulato, a decorrere dall'esercizio 2020, dal capitolo 2571 al capitolo 3673.

La relazione di accompagnamento evidenzia che la mancanza di indicazioni dei destinatari per alcune voci deriva dal fatto che la loro individuazione è conseguente a procedure concorsuali appena iniziate. In allegato allo schema di decreto sono riportati i piani relativi all'esercizio finanziario 2019, da cui possono essere desunti i beneficiari del 2019 relativamente alle voci messe a bando.

Per l'indicazione dei contributi previsti per i singoli enti e fini, e per il raffronto con gli importi ripartiti negli anni passati, rinvia al dossier del Servizio studi.

Evidenziato il ritardo con cui, anche a causa dell'interruzione dei lavori a causa dell'epidemia, è stato avviato l'iter di formazione del decreto ministeriale, auspica una rapida conclusione dell'esame.

Federico MOLLICONE (FDI) sottolinea, in primo luogo, la contraddizione tra l'importanza di alcuni degli enti e istituzioni destinatari dei contributi di cui al decreto in esame e l'irrilevanza delle somme ad essi destinate. Dopo aver ricordato l'alto profilo di Fondazioni quali «la Biennale» di Venezia, «la Triennale» di Milano, «la Quadriennale» di Roma e il «Festival dei due mondi» di Spoleto, dichiara di apprezzare l'incremento complessivo dell'ammontare dei contributi, ma fa presente che era stato previsto dalla legge di bilancio 2020, quindi in una fase antecedente all'epidemia di Covid-19, la quale ha reso necessari interventi decisamente più consistenti per l'intero settore della cultura. Con riferimento poi ai singoli beneficiari,

rileva che sarebbero opportuni chiarimenti, da parte del Governo, circa le ragioni di certe evidenti sperequazioni nella ripartizione delle risorse. Suggerisce di deliberare, nel parere che la Commissione esprimerà, un indirizzo al Governo perché riveda e aggiorni i criteri di riparto dei contributi per gli istituti culturali. È inoltre dell'avviso che si dovrebbe chiedere al Governo di allegare allo schema di decreto di ripartizione, dal prossimo anno, i bilanci degli enti beneficiari, in modo che le Camere, prima di esprimersi, possano valutare l'utilizzo dei fondi assegnati, nonché la virtuosità degli enti che li hanno percepiti, tra i quali vi sono realtà eccellenti, ma anche realtà meno importanti, quando non di dubbia significatività.

Luigi CASCIELLO (FI), dopo aver preannunciato che il suo gruppo non ha difficoltà a votare a favore di un provvedimento che interviene a ripartire fondi sulla base di bandi ormai giunti a conclusione, evidenzia che i nuovi scenari impongono tuttavia interventi ulteriori per tutto il settore della cultura. Concorde con il deputato Mollicone circa la necessità di conoscere i bilanci degli enti ammessi al contributo, ma anche sull'opportunità di rivedere i criteri di riparto, anche per dare spazio ad altre realtà, altrettanto significative di tante di quelle che beneficiano dei contributi, ma oggi escluse dalla ripartizione: cita, a titolo di esempio, «il Giffoni film festival». Conclude proponendo di sollecitare il Governo in tal senso.

Cristina PATELLI (LEGA), premesso che le fondazioni destinatarie dei contributi hanno da decenni un ruolo di primo piano nell'ambito della cultura, ricorda che, in sede di esame parlamentare di precedenti provvedimenti di riparto, le Commissioni competenti di Camera e Senato hanno più volte chiesto al Governo di avviare una riflessione in vista di una revisione dei criteri e delle modalità di definizione delle tabelle di riparto. Concorde con il deputato Mollicone circa l'opportunità di subordinare l'erogazione

del contributo alla verifica della virtuosità dei bilanci. Conclude preannunciando il voto favorevole del gruppo della Lega.

Gianluca VACCA (M5S), ricordando come in passato la VII Commissione abbia approvato pareri che evidenziavano la necessità di avviare una riflessione sulle linee di finanziamento del Ministero per i beni e le attività culturali, per armonizzarle, esprime apprezzamento per il trasferimento della competenza sugli istituti culturali alla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali. Ritene che questa nuova organizzazione interna al Ministero possa favorire, come in più occasioni raccomandato dalla Commissione, un migliore raccordo tra le istituzioni culturali e quelle formative, nonché promuovere un dialogo fecondo tra le istituzioni culturali statali e quelle private. Dichiarò quindi che il giudizio del suo gruppo sullo schema di decreto è favorevole.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), *relatrice*, fornisce rassicurazioni in merito alla solidità dei bilanci degli enti culturali destinatari dei contributi statali, ricordando che questi enti sono sottoposti a vincoli cogenti e che il Ministero vigila su di essi. Riferisce, inoltre, che i bilanci sono già disponibili per eventuali verifiche. Rivolgendosi in particolare al deputato Casciello, evidenzia come gli enti beneficiari dei contributi siano soggetti d'eccellenza che fanno capo a tanti territori, dal nord al sud, che si contraddistinguono per le buone pratiche manageriali in un virtuoso rapporto tra pubblico e privato. Conclude proponendo di esprimere un parere favorevole con un'osservazione finalizzata a far emergere l'importanza di stimolare l'introduzione delle nuove tecnologie nell'ambito culturale (*vedi allegato 1*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 13.40.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 10 giugno 2020. — Presidenza del presidente Luigi GALLO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Anna Laura Orrico.

La seduta comincia alle 13.40.

DL n. 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

C. 2500 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 maggio scorso.

Gianluca VACCA (M5S), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*).

Ketty FOGLIANI (LEGA) ritiene che, più che di un « decreto rilancio », si dovrebbe parlare di un « decreto sopravvivenza », considerato che l'entità delle risorse finanziarie, per quanto cospicua, non è sufficiente a garantire davvero la ripresa e tantomeno il rilancio di tante attività economiche fiaccate dalle misure di contenimento dell'epidemia e ne permette a stento la sopravvivenza. Ricorda quindi il contenuto di alcune proposte emendative presentate dal suo gruppo nella Commissione Bilancio, molte delle quali volte ad incrementare le risorse a sostegno del settore del cinema, dello spettacolo dal vivo e dello sport. Pur apprezzando il contenuto delle osservazioni, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Federico MOLLICONE (FDI), pur condividendo il contenuto delle osservazioni che il relatore propone di inserire nel

parere, ritiene che siano troppo generiche e che la proposta del relatore segni un passo indietro rispetto al coraggio dimostrato dalla Commissione con le risoluzioni recentemente approvate in materia di cultura e spettacolo, editoria, università e ricerca, che contengono indirizzi incisivi e forti.

Quanto al « decreto rilancio », ritiene che manchi alla sua base una visione globale che tracci il solco su cui impostare una manovra strutturale in favore delle tante categorie segnate dalla crisi. Il decreto contiene invece, a suo avviso, troppe misure di dettaglio, particolari, quando non *ad personam*; oltre che misure che non hanno funzione di rilancio dell'economia. Dichiaro ad ogni modo la disponibilità del suo gruppo a lavorare in modo costruttivo con la maggioranza per migliorare il decreto-legge. Si augura che la maggioranza non chiuda tutte le porte alle richieste delle opposizioni. In tal caso il voto della sua parte politica non potrà che essere contrario.

Valentina APREA (FI) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, per le ragioni già esposte nel corso della seduta precedente. Invita il relatore a evidenziare nel parere come i settori di competenza della VII Commissione siano tra quelli più duramente colpiti dalla crisi, in quanto riguardano attività che per la loro natura comportano la compresenza di esseri umani: pensa allo sport, allo spettacolo dal vivo e naturalmente alla scuola. Sono settori che, a suo avviso, meritano un'attenzione particolare e finanziamenti più significativi. Quanto all'osservazione sulla riapertura delle scuole a settembre, preferirebbe che avesse un carattere di maggiore perentorietà, tenuto conto del lungo periodo di arresto delle attività didattiche in presenza. Concorde con il deputato Mollicone circa l'eccessivo numero di misure particolaristiche contenute nel decreto, che, d'altro canto, non garantisce il rilancio per quei settori che hanno nelle manifestazioni collettive il fulcro delle loro attività: settori le cui attività sono ancora sospese per ragioni di sicurezza. Conclude, rinnovando l'invito a

non sottovalutare il ruolo delle scuole paritarie, non solo in ragione del servizio che offrono, ma anche perché l'esigenza di ulteriori spazi per le attività didattiche ne rafforza l'importanza.

Patrizia PRESTIPINO (PD) è dell'avviso che il « decreto rilancio » intervenga soprattutto sui settori di competenza della VII Commissione che, come è stato detto, hanno una più forte dimensione di comunità, quali la scuola, lo spettacolo e lo sport. Ritiene che, terminata la fase della cura, occorre assicurare la ripresa, che, in alcuni ambiti è molto difficile: si riferisce, in particolare, alla scuola e allo spettacolo dal vivo, che per la loro natura saranno forse gli ultimi a ripartire. È tuttavia convinta che il Governo abbia fatto molto per questi settori nel tempo fin qui trascorso e che nell'immediato non avrebbe potuto fare di più per affrontare la fase emergenziale. Con riguardo alla proposta di parere, dichiara di apprezzare in modo particolare l'osservazione sul settore sportivo, perché mette in luce l'importanza dello sport di base, che costituisce un'infrastruttura sociale fondamentale e che, come tale, deve essere tutelato. Reputa infondate certe accuse di mancanza di sintonia all'interno della maggioranza, che, pur avendo dovuto superare alcuni contrasti, ha saputo convergere, con il dialogo, e dare risposte nette su tematiche delicate che hanno richiesto confronti tra posizioni a volte diverse. Il fatto che la Commissione cultura abbia lavorato tanto conferma il fatto che i settori di sua competenza hanno subito danni importanti, per fronteggiare i quali è doveroso che tutte le forze politiche si alleino, mostrando al Paese, al di là delle appartenenze, una capacità di agire nell'interesse generale.

Federico MOLLICONE (FDI) presenta e illustra una proposta di parere alternativa a quella del relatore (*vedi allegato 3*), chiarendo che la proposta è di esprimere parere contrario in ragione di quanto è assente dal decreto « rilancio » e dovrebbe invece esservi previsto: si riferisce a misure per il rilancio della domanda in

ambito culturale quali l'introduzione di un meccanismo di detrazione dei consumi culturali individuali; la riduzione al 4 per cento dell'IVA sui prodotti culturali; l'estensione dell'«*art bonus*» anche alle attività di lirica ordinaria, alle imprese culturali di produzione teatrale, agli enti di promozione, alle imprese culturali e creative, alle scuole di danza; l'estensione del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali, di cui all'articolo 183, comma 2, anche all'industria fonografica e musicale; l'estensione delle misure di protezione sociale di cui all'articolo 84 anche ai lavoratori intermittenti dello spettacolo; l'istituzione di una carta elettronica per l'acquisto di libri; l'adozione di misure di contrasto alla pirateria editoriale e audiovisiva; la tutela del diritto d'autore; la sospensione per l'anno 2020 degli adempimenti tributari e dei termini di cassa integrazione; l'aumento dei fondi destinati al settore musicale del *jazz*, il cui contributo all'economia è molto superiore all'aiuto che riceve dallo Stato.

Marco BELLA (M5S) preannuncia il voto favorevole del gruppo del Movimento 5 Stelle sulla proposta di parere del relatore.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), dopo aver preannunciato il voto favorevole del gruppo del Partito democratico, osserva che molti dei punti evidenziati nella proposta di parere alternativo del deputato Mollicone sono condivisi dalla maggioranza, che, tuttavia, ritiene preferibile esprimersi sul decreto in esame attraverso un parere asciutto che, senza entrare nel dettaglio, indichi le linee di azioni principali e rifletta i punti di vista già condivisi nel corso dei dibattiti avvenuti in Commissione.

Alessandro FUSACCHIA (MISTO-CD-RI-+E) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere.

Nicola FRATOIANNI (LEU) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Luigi GALLO, *presidente*, avverte che si intende pertanto preclusa la proposta di parere alternativa presentata dal deputato Mollicone.

La seduta termina alle 14.15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 10 giugno 2020. — Presidenza del presidente Luigi GALLO.

La seduta comincia alle 14.15.

Sulla programmazione dei lavori della Commissione.

Luigi GALLO, *presidente*, comunica che, alla luce di quanto convenuto in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha predisposto – ai sensi dell'articolo 25 del regolamento – il seguente programma dei lavori della Commissione per il bimestre giugno-luglio 2020:

GIUGNO 2020

Seguito della discussione delle risoluzioni 7-00438 Frassinetti, 7-00443 Casa, 7-00444 Sasso, 7-00450 Aprea, 7-00454 Toccafondi, 7-00480 Aprea e 7-00483 Casa: Misure in materia di istruzione, anche alla luce dell'epidemia di Covid-19.

Seguito dell'esame delle abbinate proposte di legge C. 1056 Fiano, C. 2103 Boschi, C. 2213 Lattanzio e C. 2187 Mollicone (Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione intenzionale e massiva di informazioni false attraverso la rete internet e sul diritto all'informazione e alla libera formazione dell'opinione pubblica) (*assegnate alle Commissioni riunite VII e IX*).

Seguito dell'esame delle abbinate proposte di legge C. 208 Fregolent, C. 783 Torto, C. 1608 Melicchio e C. 2218 Piccoli

Nardelli, recanti norme in materia di reclutamento e stato giuridico dei ricercatori delle università e degli enti di ricerca, nonché di dottorato e assegni di ricerca.

Seguito dell'esame delle abbinate proposte di legge C. 43 Schullian, C. 1350 Ascani, C. 1573 Minardo (FI), C. 1649 Sasso, C. 1924 CNEL e C. 2069 Lattanzio (Modifica all'articolo 142 del testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. Soppressione del divieto di iscrizione contemporanea a diverse università e a diversi istituti di istruzione superiore, a diverse facoltà o scuole della stessa università o dello stesso istituto e a diversi corsi di laurea o diploma della stessa facoltà o scuola).

Seguito dell'esame della proposta di legge C. 2214 Gallo e altri in materia di sicurezza nell'ambito scolastico, nonché misure in favore delle vittime di eventi emergenziali di protezione civile.

LUGLIO 2020

Discussione di risoluzioni da individuare (su proposta di deputati dei gruppi di maggioranza e di opposizione).

Seguito dell'esame della proposta di legge C. 544 Gelmini e Aprea, in materia di riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore.

Inizio dell'esame della proposta di legge C. 835 Ascani, in materia di imprese culturali e creative.

Ricorda che il programma stabilisce l'ordine di priorità e la cronologia dell'inizio o della prosecuzione dell'esame dei provvedimenti in esso indicati, fermo restando che, ove necessario, la trattazione degli argomenti proseguirà nel mese o nei mesi successivi a quello di inizio della discussione. Alle proposte di legge indicate nel programma saranno o potranno essere abbinate, secondo le normali procedure, quelle vertenti sull'identica o su analoga materia.

Saranno in ogni caso iscritti all'ordine del giorno dei lavori della Commissione, al di fuori del programma, i seguenti atti: disegni di legge di conversione di decreti-legge; progetti di legge iscritti nel calendario o nel programma dei lavori dell'Assemblea; progetti di legge assegnati alla Commissione in sede consultiva, quando l'esame ne sia sollecitato dalle Commissioni di merito; atti del Governo sui quali la Commissione sia chiamata a esprimere il parere entro un termine prestabilito per legge o per regolamento; atti e progetti di atti normativi dell'Unione europea il cui tempestivo esame sia richiesto dalla programmazione dei relativi lavori nelle sedi europee; interrogazioni ordinarie e interrogazioni a risposta immediata in Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 14.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 10 giugno 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.40.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 10 giugno 2020.

Audizione del dottor Agostino Miozzo in qualità di coordinatore del Comitato tecnico-scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri sulle modalità di ripresa delle attività didattiche nel prossimo anno scolastico.

L'audizione informale è stata svolta dalle 20.05 alle 22.40.

ALLEGATO 1

Schema di decreto ministeriale, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, relativo alla ripartizione per l'anno 2020 dello stanziamento iscritto nel capitolo 2570 della Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (Atto n. 174)

PARERE APPROVATO

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato l'atto del Governo n. 174, recante lo schema di decreto ministeriale relativo alla ripartizione per l'anno 2020 dello stanziamento iscritto nel capitolo 2570 della Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si raccomanda al Governo, vista anche l'emergenza Covid-19, di sostenere quanto più possibile il settore degli istituti culturali nel suo complesso, in particolare per quanto riguarda le opportunità che le nuove tecnologie possono assicurare alle iniziative e ai progetti delle istituzioni coinvolte dal provvedimento.

ALLEGATO 2

DL n. 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (C. 2500 Governo).

PARERE APPROVATO

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2500 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19,

considerata la natura straordinaria e la consistenza, anche sotto il profilo delle risorse finanziarie stanziare, degli interventi previsti dal decreto-legge, che, per quanto riguarda la competenza della Commissione, investono tutti i settori di riferimento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) per quanto riguarda, nello specifico, la scuola, è necessario assumere ogni iniziativa possibile per assicurare fin da settembre 2020 il riavvio – in sicurezza – delle attività didattiche in presenza, con particolare attenzione agli studenti maggiormente in difficoltà e più esposti al rischio di dispersione scolastica, anche a seguito della chiusura delle scuole, e per sostenere il sistema 0-6 anni, particolarmente interessato dalla sospensione delle attività;

2) per quanto riguarda l'università e la ricerca, è opportuno implementare le

misure per contrastare il rischio di contrazione del numero degli iscritti a causa della pandemia, favorire il reclutamento di ricercatrici e ricercatori, incrementare gli specializzandi medici, promuovere la ricerca e sostenere il comparto dell'alta formazione artistica e musicale (AFAM);

3) per quanto riguarda l'editoria, occorre intervenire per rafforzare il contrasto alla pirateria in rete, potenziare le norme previste per affrontare adeguatamente la crisi del settore, aggravata dalla pandemia, a tutela di tutti i lavoratori e le lavoratrici e della qualità dell'informazione, nonché per salvaguardare il pluralismo e supportare l'offerta informativa digitale;

4) per quanto riguarda la cultura e lo spettacolo, è necessario adottare ulteriori misure per il sostegno delle lavoratrici e dei lavoratori del comparto, compresi le lavoratrici e i lavoratori intermittenti dello spettacolo, implementare la domanda di beni e servizi culturali, anche per contrastare la povertà educativa e culturale, e sostenere tutti i settori culturali e dello spettacolo, comprese le realtà più piccole, con i fondi incrementati o istituiti con il decreto;

5) per quanto riguarda lo sport, è opportuno rafforzare le misure di sostegno in favore dell'impiantistica sportiva, dei lavoratori e delle lavoratrici dello sport e delle associazioni e società sportive dilettantistiche, nonché gli incentivi per la promozione pubblicitaria delle società e delle associazioni sportive.

ALLEGATO 3

DL n. 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (C. 2500 Governo).

**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA
DEL DEPUTATO MOLLICONE**

La VII Commissione (Cultura, Scienza e Istruzione),

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2500 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19,

considerato che occorrerebbe:

introdurre misure per il rilancio della domanda in ambito culturale, anche introducendo un meccanismo di detrazione dei consumi culturali individuali alla pari delle spese in medicinali e riducendo l'IVA sui prodotti culturali al 4 per cento;

estendere il meccanismo del cosiddetto « art bonus » anche alle attività di lirica ordinaria, alle imprese culturali di produzione teatrale, agli enti di promozione, alle imprese culturali e creative, alle scuole di danza;

estendere il Fondo di cui all'articolo 183, comma 2, anche all'industria fonografica e musicale;

estendere le misure di protezione sociale di cui all'articolo 84 anche ai lavoratori intermittenti dello spettacolo;

istituire una carta elettronica del valore di 100 euro, denominata « Buono libri », utilizzabile dai nuclei familiari residenti nel territorio nazionale, con figli che compiono cinque o sei anni di età nell'anno 2020 per l'acquisto di libri nuovi muniti di codice ISBN effettuato in esercizi commerciali di vendita di libri al dettaglio in sede fissa;

adottare iniziative, anche di carattere normativo, per l'estensione delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al fine di contrastare la pirateria editoriale e audiovisiva e tutelare il diritto d'autore;

estendere per l'anno 2020 le misure di sospensione degli adempimenti tributari e dei termini di cassa integrazione;

introdurre misure per l'aumento dei fondi destinati al settore musicale del jazz,

esprime

PARERE CONTRARIO.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-04097 Plangger: Realizzazione della Gronda di Genova e delle altre infrastrutture già finanziate o ritenute prioritarie	165
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	172
5-04098 Lucchini: Tempi di approvazione e realizzazione del progetto relativo alla variante in galleria sulla strada statale 45-bis « Gardesana Occidentale »	165
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	173
5-04099 Varrica: Rafforzamento dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, con riguardo alla consistenza e alla competenza del personale	165
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	174
5-04100 Braga: Stato di avanzamento delle modifiche al testo unico dell'edilizia, con particolare riguardo alle misure di semplificazione per la riqualificazione dei centri urbani	166
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	176
5-04101 Mazzetti: Tempi di nomina del Commissario straordinario per la ricostruzione del ponte di Albiano Magra e di realizzazione di una viabilità alternativa	166
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	177
5-04102 Fregolent: Misure volte alla rapida realizzazione delle infrastrutture programmate, con particolare riguardo alla « variante di La Spezia » sulla SS1 Aurelia	167
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)	178

SEDE CONSULTIVA:

DL n. 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 ». C. 2500 Governo Parere alla V Commissione (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	167
ALLEGATO 7 (Parere approvato dalla Commissione)	179

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Giuseppe Priore a presidente dell'Ente parco nazionale dell'Appennino lucano Val D'Agri Lagonegrese. Nomina n. 50 (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	170
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	171

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 10 giugno 2020. — Presidenza della vicepresidente Patrizia TERZONI. — Interviene il sottosegretario alle infrastrutture e trasporti, Salvatore Margiotta.

La seduta comincia alle 14.05.

Patrizia TERZONI, *presidente*, avverte che la pubblicità della seduta sarà assicurata – ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento e la prassi applicativa dei pareri della Giunta del Regolamento del 14 luglio 2004 e 26 giugno 2013 – anche attraverso la *web-tv* della Camera

dei deputati. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

5-04097 Plangger: Realizzazione della Gronda di Genova e delle altre infrastrutture già finanziate o ritenute prioritarie.

Manuela GAGLIARDI (M-NI-USEI-C!-AC), in qualità di cofirmataria, illustra l'interrogazione in titolo, sottolineando la grande quantità di risorse bloccate per la mancata realizzazione di opere pubbliche, che in questo particolare momento potrebbero rappresentare uno strumento efficace per il rilancio del Paese.

Il sottosegretario Salvatore MARGIOTTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Manuela GAGLIARDI (M-NI-USEI-C!-AC), replicando, si dichiara non soddisfatta della risposta resa dal rappresentante del ministero. Viene data notizia dell'apertura di un tavolo di lavoro avviato nel 2019, senza esporne gli eventuali esiti. La Liguria e il Paese intero non possono pagare il prezzo delle liti interne alla maggioranza né subire la paralisi nella realizzazione delle opere pubbliche, soprattutto nella consapevolezza che esse rappresentano un forte volano per l'economia. Non vi è un documento tecnico né un rappresentante dell'attuale maggioranza di governo che non ascriva alle infrastrutture un valore strategico per la ripartenza del paese. Rileva quindi che è necessario intervenire sul meccanismo decisionale, anche disapplicando il Codice degli appalti, divenuto ormai ingestibile. Paventa la possibilità che i ritardi e i continui differimenti annunciati dal Ministero rispetto alle opere da realizzare in Liguria nascondano la volontà di punire una regione guidata da esponenti che non rappresentano l'attuale Governo, per poter loro imputare eventuali future colpe.

5-04098 Lucchini: Tempi di approvazione e realizzazione del progetto relativo alla variante in galleria sulla strada statale 45-bis « Gardesana Occidentale ».

Paolo FORMENTINI (LEGA), illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Salvatore MARGIOTTA, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Paolo FORMENTINI (LEGA), replicando, si dichiara del tutto insoddisfatto della risposta resa dal rappresentante del Governo che non dà alcun elemento rispetto al quesito posto nella interrogazione. Con riguardo alla realizzazione dell'opera oggetto dell'atto ispettivo, non vengono infatti dati quei tempi certi che le comunità rivierasche chiedono da decenni. Si tratta di un territorio dove la viabilità è arretrata e pericolosa, dove si verificano disagi quotidiani nei trasporti e rispetto al quale oggi si assiste ad un rinvio di fatto *sine die*, nascondendosi dietro la burocrazia. Invita pertanto il Governo a non abbandonare questi territori, che rappresentano un punto fermo dell'apparato industriale e economico per il Paese.

5-04099 Varrica: Rafforzamento dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, con riguardo alla consistenza e alla competenza del personale.

Adriano VARRICA (M5S), illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Salvatore MARGIOTTA, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Adriano VARRICA (M5S), replicando, nell'apprezzare gli elementi della risposta relativi alle assunzioni di soggetti con alta professionalità ed ai concorsi unici per cinquecento assunzioni, queste ultime relative non solo ai provveditorati, osserva che è opportuno un cambio di passo nel settore dei lavori pubblici, sia per permet-

tere al Paese di recuperare il gap infrastrutturale che si registra nel Mezzogiorno, sia per attuare un necessario rilancio occupazionale. L'intenzione di semplificazione delle procedure non può tuttavia prescindere dal rafforzamento delle strutture tecniche. A tale ultimo riguardo, fa presente di aver presentato un emendamento al decreto-legge cosiddetto « rilancia Italia », volto a permettere cinquecento ulteriori assunzioni per i provveditori alle opere pubbliche, con uno stanziamento pari a venti milioni di euro che pur rappresentando una spesa corrente, contribuirà a sbloccare gli investimenti e a rilanciare il Paese.

5-04100 Braga: Stato di avanzamento delle modifiche al testo unico dell'edilizia, con particolare riguardo alle misure di semplificazione per la riqualificazione dei centri urbani.

Chiara BRAGA (PD), illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Salvatore MARGIOTTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Chiara BRAGA (PD), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per aver dato dettagliatamente conto di un lavoro di revisione del testo unico dell'edilizia che, pur complesso ed articolato, sembra finalmente essere arrivato a maturazione nei prossimi giorni. In tale iniziativa si condensano alcuni dei temi prioritari per la maggioranza di governo, quali la sostenibilità ambientale, la riqualificazione edilizia ed energetica del patrimonio abitativo, l'accelerazione e la semplificazione delle procedure di decisione, finanziamento ed esecuzione dei lavori pubblici e privati. Essendo giunte notizie su un testo composto da almeno 130 articoli, auspica tuttavia uno sforzo massimo nel senso della sintesi e della chiarezza normativa nella redazione del provvedimento.

5-04101 Mazzetti: Tempi di nomina del Commissario straordinario per la ricostruzione del ponte di Albiano Magra e di realizzazione di una viabilità alternativa.

Erica MAZZETTI (FI), nell'illustrare l'interrogazione in titolo, osserva che alcuni degli elementi in essa contenuti risultano superati dal fatto che in data 8 giugno 2020 è stato nominato il commissario straordinario per la ricostruzione del ponte di Albiano magra nella figura del presidente Rossi, che auspica di poter audire il prima possibile in Commissione, come già richiesto. È stata già svolta una prima conferenza di servizi, anche se temporaneamente sospesa, avente ad oggetto la realizzazione delle rampe di collegamento autostradale, sin dall'inizio richieste dal proprio Gruppo. Chiede pertanto al rappresentante del Governo quali siano i tempi di svolgimento della conferenza di servizi, di realizzazione delle rampe e quando verrà avviata la progettazione per la realizzazione del viadotto che auspica venga realizzato secondo il cosiddetto « modello Genova ».

Il sottosegretario Salvatore MARGIOTTA, nel confermare che alcuni dei quesiti posti nell'atto di sindacato ispettivo sono stati superati dai recenti avvenimenti, risponde ai restanti nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Erica MAZZETTI (FI), replicando, si dichiara non soddisfatta della risposta resa dal rappresentante del Governo. Nel valutare favorevolmente la decisione che non venga realizzato il ponte provvisorio, sin dall'inizio ritenuto dal proprio Gruppo una alternativa costosa e non valida, stante anche la conformazione morfologica del territorio, ribadisce l'esigenza che il commissario Rossi riferisca alla Commissione riguardo alla progettazione e alla realizzazione del ponte di Albiano magra. Nel valutare favorevolmente la realizzazione delle rampe di accesso all'autostrada, ritiene in ogni caso che le comunità non possano per lungo tempo disporre di una alternativa stradale debole.

Auspica infine che venga sospeso il pedaggio autostradale da parte di autostrade per l'Italia e invita il Governo a monitorare la questione oggetto dell'interrogazione.

5-04102 Fregolent: Misure volte alla rapida realizzazione delle infrastrutture programmate, con particolare riguardo alla « variante di La Spezia » sulla SS1 Aurelia.

Silvia FREGOLENT (IV) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Salvatore MARGIOTTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Silvia FREGOLENT (IV), replicando, ritiene estremamente utile che i cittadini, i rappresentanti delle istituzioni e i parlamentari espressi dal territorio interessato possano avere a disposizione le informazioni fornite dal rappresentante del Governo rispetto a modi e tempi degli interventi. Ma il ringraziamento al sottosegretario Margiotta, che non sempre viene espresso in occasioni simili dai rappresentanti del suo gruppo, è ancor più motivato in ragione dello spirito che anima la risposta all'interrogazione, a suo avviso pienamente coerente con il « piano choc » presentato da tempo da Italia Viva per il rilancio infrastrutturale del Paese attraverso una regolamentazione più semplice ed efficace.

Patrizia TERZONI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 10 giugno 2020. — Presidenza della vicepresidente Patrizia TERZONI — Interviene il sottosegretario alle infrastrutture e trasporti, Salvatore Margiotta.

La seduta comincia alle 14.40.

DL n. 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 ».

C. 2500 Governo.

Parere alla V Commissione.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo rinviato nella seduta del 4 giugno scorso.

Giovanni VIANELLO (M5S), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 7*).

Il sottosegretario Salvatore MARGIOTTA dichiara di condividere i contenuti della proposta di parere, che sono coerenti con le priorità dell'Esecutivo.

Tommaso FOTI (FDI) comprende le ragioni per cui il Governo abbia espresso apprezzamento per la proposta di parere, ma si chiede se poi ciò avrà conseguenze concrete nel lavoro emendativo che si svilupperà presso la Commissione di merito. Giudica in ogni caso estremamente limitato il contenuto della proposta di parere che avrebbe dovuto essere di ben altra portata se – come ci si sarebbe aspettati da un provvedimento battezzato « decreto rilancia Italia » – il testo fosse incisivamente intervenuto nel settore degli investimenti infrastrutturali e dei lavori pubblici. Invece, solo una norma, recata dall'articolo 207, interviene in materia, peraltro in modo assolutamente limitato. L'unico vero beneficiario risulta essere ANAS, soggetto che viene compensato dei mancati introiti derivanti dalla riduzione dei versamenti delle concessionarie autostradali.

Conclusivamente, a fronte di una manovra da 55 miliardi di euro, non vi sono risorse destinate in modo significativo in nessuno dei settori di competenza della Commissione, né si hanno notizie certe su quando il Governo presenterà il provvedimento annunciato come « decreto sem-

plificazioni» nel quale dovrebbero confluire le misure necessarie al rilancio delle infrastrutture e quindi dell'economia reale.

Erica MAZZETTI (FI) si dichiara estremamente delusa dall'assenza sia di risorse sia di misure normative per rilanciare il settore delle opere pubbliche, che costituisce un segmento nevralgico dell'economia nazionale. Auspica che il confronto da tempo richiesto dal suo Gruppo con la ministra delle infrastrutture possa concretamente realizzarsi nel lavoro emendativo presso la Commissione di merito.

Ricorda che la sua parte politica ha sempre guardato con favore a incentivi ed *ecobonus* per sostenere l'edilizia ma, come dimostrano i numerosi emendamenti presentati anche dalla maggioranza, il testo del decreto appare eccessivamente restrittivo, in quanto esclude seconde case e altre fattispecie immobiliari e riguarda il solo 2021. Forza Italia ha quindi presentato emendamenti per rimuovere tali limiti.

Infine apprezza la decisione di differire la *plastic tax*, anche se, a suo avviso, l'attuale emergenza sanitaria ha ancora una volta confermato la sua convinzione della impossibilità di superare la plastica monouso e dunque della necessità di eliminare definitivamente questa imposizione fiscale.

Paola DEIANA (M5S) ritiene doveroso replicare agli interventi dei colleghi della minoranza. Rileva come la critica dell'onorevole Foti in merito all'assenza di norme in materia di lavori pubblici nel presente provvedimento non tenga conto dell'esigenza che un settore così complesso sia oggetto di un intervento normativo omogeneo, organico e, soprattutto, coordinato con il tavolo di riforma del testo unico in materia di edilizia.

Inoltre, occorre dare rilievo alla scelta di dare un significativo sostegno all'edilizia privata tramite rilevanti incentivi fiscali, al fine di coniugare riqualificazione edilizia, obiettivi ambientali e esigenze di immediata liquidità per le imprese.

Quanto ai rilievi della collega Mazzetti in ordine alla *plastic tax*, ribadisce che il

differimento della sua operatività deriva dall'emergenza sanitaria ma non rappresenta assolutamente un rallentamento sulla strada dell'attuazione della direttiva europea n. 2019/904/UE sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, in coerenza con l'obiettivo di tutela dell'ambiente oggetto di una iniziativa legislativa condivisa dalla Commissione, come è avvenuto durante l'esame della cosiddetta « legge salvare ».

Rimarca inoltre la volontà dei gruppi di maggioranza di estendere per quanto possibile i contributi alle imprese che operano nelle ZEA, auspicabilmente anche con riguardo alle aree marine protette. Analogamente, intende promuovere un'estensione del *bonus* mobilità, avendo sempre riguardo all'esigenza – che l'emergenza da COVID-19 ha ulteriormente rafforzato – di ridurre la presenza di particolato nelle aree del Paese dove si rilevano le maggiori concentrazioni. Infine, avverte che il suo gruppo di farà altresì promotore della previsione di un credito di imposta per la bonifica dell'amianto.

Vania VALBUSA (LEGA) dichiara il voto contrario della Lega su un provvedimento che avrebbe dovuto sprigionare una « potenza di fuoco » ma che, invece, ha solo incenerito e deluso tante categorie di cittadini bisognosi di un sostegno pubblico.

Le misure in materia di lavori pubblici sono assolutamente deludenti, mostrando ancora una volta come le scelte infrastrutturali non sono ispirate da una visione sistemica ma spesso dettate da logiche meschine di interesse territoriale.

La scelta di ridurre la platea dei beneficiari degli incentivi alla mobilità sostenibile non tiene nemmeno conto dell'opportunità di inserire in essa alcune località che sono stati focolai dell'epidemia sanitaria e soprattutto non si accompagna a misure di sostegno alla mobilità aerea nazionale e del turismo internazionale, non aiutando quindi gli imprenditori del settore.

Infine, la norma che rinvia l'applicazione della *plastic tax*, a suo avviso, non

cancella i pregiudizi subiti dalle aziende colpite nelle loro attività produttive e, conseguentemente, dai lavoratori messi in cassa integrazione e che, se la tassa non sarà cancellata, saranno sicuramente licenziati.

Manuela GAGLIARDI (M-NI-USEI-C!-AC) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Ritiene, infatti, che il decreto-legge non intervenga in modo compiuto ed efficace su molti aspetti di competenza della Commissione. Con riguardo al *bonus* mobilità giudica senza fondamento la limitazione posta, che esclude i cittadini che abitano in piccoli centri. Osserva che le emissioni devono essere ridotte in tutto il territorio nazionale e che tra i territori esclusi ci sono zone con una forte concentrazione di seconde case o con situazioni particolari di inquinamento, non essendo quest'ultimo generato soltanto dalle emissioni del trasporto. Chiede pertanto al Governo e alla maggioranza un'ulteriore riflessione su tale tema.

Esprime sorpresa per il fatto che nel decreto-legge non ci sia stata una adeguata attenzione sulla TARI, come richiesto dagli enti locali, che oggi registrano una forte difficoltà a ricevere questo tributo da parte delle aziende che sono state chiuse per effetto delle misure di contenimento. Pur se una parte di tale imposta è stata coperta con le risorse che in prima battuta sono state assegnate agli enti locali, prende atto che nel decreto-legge in esame tale questione non è stata presa in considerazione, seppur tale imposta rischia di vedere aumenti sensibili in ragione della incidenza che su di essa potranno avere i dispositivi di protezione individuale, classificati come rifiuti speciali.

Con riguardo alle infrastrutture, giudica molto deboli le misure contenute nel provvedimento. I cantieri sono fermi senza alcun segnale di ripartenza e l'unica misura di rilievo che si rinviene nel decreto-legge è il contributo straordinario attribuito ad Anas per i mancati introiti dovuti alle misure di contenimento, senza che sia

stato previamente verificato se, e in che misura, la società abbia effettuato le manutenzioni e realizzato le opere per le quali ha già precedentemente percepito le risorse. Un esempio per tutti è la realizzazione della variante Aurelia di La Spezia, oggetto peraltro di una interrogazione a risposta immediata svolta nella giornata odierna, la cui gara è stata bandita da più di un anno senza che il lavoro sia stato ancora affidato.

Quanto al rinvio a successivi provvedimenti delle misure chieste a gran voce non solo dalle opposizioni ma dai cittadini e dalle imprese, osserva che esso non era necessario, avendo avuto il Governo a disposizione uno strumento, ovvero il decreto-legge in esame, che poteva essere immediatamente utilizzato.

Chiara BRAGA (PD) motiva il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta di parere, che declina in modo condivisibile le priorità di intervento nei settori di competenza della Commissione.

Ricorda che il provvedimento ha dimensioni notevoli in quanto erano numerosissime le necessità di sostegno ai lavoratori, alle famiglie e alle imprese per avviare la fase due, dopo il blocco delle attività economiche a seguito dell'emergenza sanitaria. Ciò non ha impedito di anticipare un percorso di rilancio infrastrutturale che, tuttavia, come è stato dichiarato fin dall'inizio, troverà compimento in un successivo provvedimento d'urgenza, dedicato in modo specifico alle misure di semplificazione e di accelerazione delle procedure in materia di appalti.

Ritiene però doveroso rimarcare la significativa portata della misura dell'*eco-bonus*, che avrà una notevole funzione di sostegno dell'edilizia, incanalando questo settore verso i canoni di riqualificazione urbanistica, risparmio energetico, costruzione antisismica e sostenibilità ambientale che ne garantiranno lo sviluppo futuro. Saranno quindi apprezzate tutte le iniziative che andranno nella direzione di ampliare la platea dei beneficiari e rafforzare questi obiettivi, purché non si

voglia utilizzare questo incentivo per finalità diverse, di mero consumo del territorio o costruzione di piscine pertinenziali.

Rileva che vi saranno anche altri argomenti su cui sarà possibile svolgere un proficuo lavoro comune delle forze di maggioranza e di opposizione, quale ad esempio la proroga del personale impegnato nelle strutture cui sono affidate le attività di ricostruzione delle aree colpite da recenti eventi sismici, su cui la Commissione ha svolto nella giornata di ieri importanti audizioni.

Silvia FREGOLENT (IV) ringrazia il relatore per aver svolto una proficua interlocuzione tra i gruppi per la redazione della proposta di parere che ha tenuto conto delle rispettive istanze. Il decreto-legge in esame rappresenta uno strumento fortemente atteso dal Paese, le cui dimensioni sono giustificate dalla gravità della crisi determinata dall'emergenza epidemiologica, per cui era necessaria una risposta rapida ma il più possibile esaustiva.

Giudica le misure dell'*eco-bonus* e del *sisma-bonus* elementi cardine della politica del Governo, come anche le disposizioni a favore della mobilità sostenibile, che rappresentano un forte passo in avanti. Osserva che, seppur ritenendo condivisibile l'esigenza rappresentata dalle opposizioni di eliminare le limitazioni poste per i cittadini che abitano in centri con meno di cinquantamila abitanti, si è preferito privilegiare i territori in cui vi è un più forte inquinamento, non paragonabile a quello dei territori richiamati dalla collega Gagliardi.

Rileva quindi che la politica del Governo deve andare nella direzione di eliminare progressivamente costruzioni vetuste ed energivore costruite negli anni '50 in seguito al boom economico, anche al fine di ridurre l'inquinamento da riscaldamento che, insieme a quello determinato dalla mobilità privata, innalzano le soglie delle emissioni in maniera preoccupante.

Auspica che nella Commissione di merito si svolga un lavoro sereno e condiviso con tutte le opposizioni, per apportare al testo gli opportuni miglioramenti.

Il sottosegretario Salvatore MARGIOTTA, nel ringraziare i commissari per i contributi forniti nel corso del dibattito, esprime la piena consapevolezza da parte del Governo sulla piena centralità dei programmi infrastrutturali nell'ambito del piano di rilanci economico del Paese. A tal fine ribadisce – pur non essendo nelle condizioni di fornire una tempistica precisa – che il lavoro del Governo sul preannunciato provvedimento in materia di semplificazioni è ormai quasi giunto a conclusione.

La Commissione approva la proposta di parere con osservazioni presentata dal relatore (*vedi allegato 7*).

La seduta termina alle 15.30.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 10 giugno 2020. — Presidenza della vicepresidente Patrizia TERZONI.

La seduta comincia alle 15.30.

Proposta di nomina del dottor Giuseppe Priore a presidente dell'Ente parco nazionale dell'Appennino lucano Val D'Agri Lagonegrese.

Nomina n. 50.

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo rinviato nella seduta del 4 giugno scorso.

Patrizia TERZONI, *presidente*, ricorda che il relatore ha già anticipato una valutazione favorevole sulla proposta di parere in esame e che nella giornata di ieri si è svolta l'audizione informale del soggetto designato, ai sensi del parere della Giunta per il regolamento del 26 giugno 2019.

La Commissione procede alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Patrizia TERZONI, *presidente*, comunica il risultato della votazione sulla proposta di nomina del dottor Giuseppe Priore a presidente dell'Ente parco nazionale dell'Appennino lucano Val D'Agri Lagonegrese:

Presenti.....	27
Votanti	27
Maggioranza	0
Hanno votato sì	25
Hanno votato no.....	2

La Commissione ha espresso parere favorevole alla proposta di nomina (atto n. 50).

Hanno preso parte alla votazione: Braga, Daga, Deiana, Del Basso de Caro,

D'Ippolito, Federico, Ilaria Fontana, Fregolent, Labriola, Licatini, Manca, Maraia, Mazzetti, Micillo, Morgoni, Muroni, Pelligani, Pezzopane, Plangger, Raffaelli, Ricciardi, Terzoni, Valbusa, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi.

Patrizia TERZONI, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

La seduta termina alle 15.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 10 giugno 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 15.55.

ALLEGATO 1

5-04097 Plangger: Realizzazione della Gronda di Genova e delle altre infrastrutture già finanziate o ritenute prioritarie.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il progetto per la realizzazione della Gronda di Genova è stato sottoposto dal precedente Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ad una analisi costi benefici dell'opera nel suo complesso.

Successivamente sono stati richiesti ed effettuati approfondimenti specifici, per cui l'analisi non ha riguardato solo il progetto originario, ma anche le soluzioni alternative finalizzate al potenziamento del nodo stradale di Genova.

Le risultanze documentali della predetta attività sono state pubblicate sul sito istituzionale del Ministero nel mese di agosto 2019 e sono liberamente consultabili.

Nei giorni immediatamente successivi all'insediamento del Governo, il Ministro De Micheli ha incontrato sia il sindaco di Genova che il presidente della Regione Liguria per costituire un tavolo di lavoro con gli enti locali, per l'ascolto di tutti gli interessati, per raccogliere suggerimenti utili a migliorare il progetto e le ulteriori

opere collegate, nonché per consentire una compiuta verifica e valutazione dell'opera da parte di tutte le forze politiche.

Serve, infatti, un modo diverso di pensare alle infrastrutture, alle opere utili in tempi ragionevoli realizzate all'esito di percorsi il più possibile condivisi in tempi serrati.

Quanto alle interrelazioni, tra l'opera in questione e il procedimento di contestazione avviato nei confronti del concessionario a seguito del crollo del Ponte Morandi, qualunque sarà la decisione assunta dal Governo in relazione a detto procedimento non è intenzione del Ministero determinare conseguenze negative in termini temporali e realizzativi non compatibili con le aspettative del territorio, che ha sicuramente bisogno di supporto infrastrutturale per rilanciare il proprio sistema produttivo e quello portuale, in particolare secondo modalità eco-sostenibili.

ALLEGATO 2

5-04098 Lucchini: Tempi di approvazione e realizzazione del progetto relativo alla variante in galleria sulla strada statale 45-bis « Gardesana Occidentale ».

TESTO DELLA RISPOSTA

La strada statale 45-bis collega i territori comunali che si affacciano sulla costa del Lago di Garda, tra le provincie di Brescia e Trento, e proprio per l'importanza e l'unicità dell'itinerario, la Provincia di Brescia e la Comunità Montana Parco alto Garda Bresciano hanno stipulato con la società ANAS una convenzione per la redazione dei tre gradi di progettazione della variante all'infrastruttura.

L'intervento è inserito nel Contratto di Programma MIT/ANAS 2016-2020 per un importo di 89,52 milioni di euro, finanziato con fondi della Comunità montana del Parco Alto Garda per 1,8 milioni, con Fondi Sviluppo e Coesione per 70 milioni e con Fondo Infrastrutture 2017 per 17,8 milioni.

La redazione del Progetto Definitivo è già conclusa ed entro il corrente mese verrà trasmesso al Consiglio superiore dei lavori pubblici per il prescritto parere,

mentre la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico è stata avviata il 28 maggio scorso.

Una volta concluse dette procedure approvative, ANAS provvederà all'approvazione del Progetto Definitivo e alla redazione del Progetto Esecutivo.

Per quanto concerne i lavori, evidenzio che il sistema di cantierizzazione e le fasi di realizzazione delle opere sono stati studiati proprio per limitare le interferenze con il contesto urbanizzato e con la viabilità, abbattendo drasticamente gli impatti derivanti dalla movimentazione delle materie durante la fase di scavo; inoltre, durante i lavori verrà garantita la funzionalità sia della SS 45-bis che della SP 38 per Tignale.

Sui tempi ANAS assicura che rispetterà il minimo previsto per rendere l'opera fruibile al territorio.

ALLEGATO 3

5-04099 Varrica: Rafforzamento dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, con riguardo alla consistenza e alla competenza del personale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alla dotazione organica dei Provveditorati Interregionali per le Opere Pubbliche, riporto la proiezione del personale al 31 dicembre 2020, comprensiva del numero di cessazioni in corso per limiti di età e per pensionamenti anticipati « quota 100 », suddivisi per sedi:

Piemonte, Val d'Aosta, Liguria n. 80 unità;

Lombardia, Emilia Romagna n. 140 unità;

Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia n. 170 unità;

Toscana, Umbria, Marche n. 136 unità;

Lazio, Abruzzo, Sardegna n. 269 unità;

Campania, Molise, Puglia, Basilicata n. 371 unità;

Sicilia, Calabria n. 271 unità.

La diversa consistenza numerica deriva da una serie di fattori tra cui:

l'emanazione di alcune norme speciali che hanno consentito l'aumento degli organici dei provveditorati della Sicilia e della Campania quale risposta ai carichi di lavoro derivanti dagli eventi sismici del Belice e dell'Irpinia;

le numerose richieste di trasferimento, prevalentemente orientate dagli uffici del nord a quelli del sud;

l'attuazione della riforma prevista dal decreto legislativo n. 112/1998 che ha tra-

sferito alle Regioni una parte delle funzioni in capo ai Provveditorati e le connesse risorse umane e finanziarie.

È indubbio che gli uffici situati nel nord-Italia risentano di una maggiore carenza di organico.

Trattasi di una condizione comune a tutte le pubbliche amministrazioni, che, a causa del ridotto o mancato *turn-over* imposto dalla normativa emanata tra il 2006 ed il 2018, hanno subito una progressiva riduzione delle unità di personale in servizio.

Ad ogni modo, dal 2017 alla data odierna sono state assunte 88 unità di personale, in prevalenza con la qualifica di funzionario ingegnere architetto, ed assegnate sia agli uffici della sede centrale (50 unità) sia ai Provveditorati (38 unità).

Il ripristino del *turn-over* al 100 per cento consentirà l'immissione in servizio dello stesso numero di cessati negli anni 2018/2019/2020.

Al riguardo è già stato presentato il Programma triennale per il fabbisogno del personale e il piano delle assunzioni.

Nell'ambito di tale Piano ed a seguito delle intese intercorse con il Dipartimento della funzione pubblica, verranno banditi prossimamente due « concorsi unici » per personale non dirigenziale, gestiti dal suddetto Dipartimento e finalizzati all'assunzione, per quanto concerne il MIT, di 210 funzionari amministrativi/contabili e di 320 assistenti amministrativi, tecnici ed informatici.

Oltre a dette assunzioni, l'articolo 47 del decreto-legge n. 34 del 2019 ha autorizzato l'assunzione di 100 unità non dirigenziali di alta professionalità – 80 ingegneri e 20 amministrativi – da destinare, in particolare, ai Provveditorati.

È stato già adottato il decreto MIT, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, che definisce i requisiti dei candidati e le modalità di svolgimento del concorso per i funzionari amministrativi e si è in attesa della definizione, da

parte del Dipartimento funzione pubblica, del bando di concorso per gli 80 ingegneri.

Infine, per quanto riguarda il reclutamento dei dirigenziali – tecnici e amministrativi – il Ministero è stato autorizzato ad assumere 24 unità di livello dirigenziale non generale, che verranno, reperite sia tramite le procedure di mobilità, sia attraverso due distinti corsi (uno riservato alle professionalità amministrative, gestito dalla SNA, e uno per le professionalità tecniche, gestito dal MIT).

ALLEGATO 4

5-04100 Braga: Stato di avanzamento delle modifiche al testo unico dell'edilizia, con particolare riguardo alle misure di semplificazione per la riqualificazione dei centri urbani.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento allo stato di avanzamento dei lavori di modifica del Testo Unico sulle costruzioni, informo che il tavolo tecnico appositamente istituito presso il Consiglio Superiore dei lavori pubblici prosegue nei lavori di stesura.

È stata già predisposta una bozza dell'intero provvedimento, costituito da oltre 130 articoli, distribuiti in quattro Titoli: contenuti e disposizioni generali, disciplina dell'attività edilizia, resistenza e stabilità delle costruzioni, sostenibilità delle costruzioni.

Sono in corso approfondimenti su alcuni temi particolarmente rilevanti, che mirano sostanzialmente a riorganizzare il complesso *corpus* normativo del settore delle costruzioni, per favorire in modo concreto la ripresa delle attività, la rigenerazione urbana e lo snellimento delle procedure.

Si stanno quindi perfezionando, tra l'altro, le disposizioni finalizzate a:

ridurre il numero dei titoli abilitativi;

favorire i processi di demolizione e ricostruzione;

eliminare la procedura dell'autorizzazione sismica preventiva;

disciplinare in modo più chiaro le procedure per la realizzazione delle opere di interesse statale;

istituire il fascicolo del fabbricato, nel contesto di un sistema integrato del territorio che l'Agenzia del Catasto sta mettendo a punto;

istituire il concetto di classe di rischio di una costruzione, in particolare quella sismica, con l'intento di incrementare la conoscenza del patrimonio edilizio, anche al fine della riduzione del rischio sismico;

favorire la sostenibilità delle costruzioni attraverso, ad esempio, l'impiego di materiali eco-sostenibili o di riciclo e la demolizione selettiva;

istituire la certificazione di sostenibilità degli immobili.

Il tavolo tecnico prevede di ultimare il testo entro il prossimo mese di luglio.

ALLEGATO 5

5-04101 Mazzetti: Tempi di nomina del Commissario straordinario per la ricostruzione del ponte di Albiano Magra e di realizzazione di una viabilità alternativa.

TESTO DELLA RISPOSTA

Al fine di accelerare la ricostruzione del ponte di Albiano, si è provveduto a nominare il Presidente della Regione Toscana quale Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge « sblocca cantieri ».

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, il provvedimento è stato firmato proprio ieri, dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Quanto al ripristino della viabilità interrotta, ANAS aveva predisposto un piano per la realizzazione di un ponte provvisorio; la posizione contraria del territorio a tale soluzione ha indotto il Presidente della Regione Toscana a chiedere al MIT e ad ANAS di sospendere l'iter autorizzativo nelle more della definizione di soluzioni alternative.

In esito a ciò, ANAS ha elaborato uno studio per la realizzazione delle rampe provvisorie per l'accesso all'autostrada A15 dall'abitato di Albiano Magra, che ha preso spunto da una proposta del comune di Aulla e prevede innesti autostradali da e per La Spezia nonché una nuova barriera di esazione.

Detto studio è stato sviluppato con due alternative progettuali.

La prima soluzione prevede la liberalizzazione di tutti i transiti in A15 aventi origine/destinazione Aulla/Santo Stefano-La Spezia e viceversa; tale agevolazione comporta il ristoro al concessionario dei mancati ricavi da pedaggio.

Il concessionario autostradale ha ipotizzato una seconda soluzione, che prevede la liberalizzazione dei transiti aventi origine/destinazione Aulla/Albiano e viceversa; il ristoro dei mancati ricavi da pedaggio potrebbe essere effettuato, come indicato dalla stessa SALT, a consuntivo e sulla base della redistribuzione del traffico che l'innesto delle nuove rampe potrà generare.

Le due alternative progettuali sono state illustrate lo scorso 25 maggio durante l'incontro convocato dal presidente della Regione Toscana, con la partecipazione di ANAS stessa, del presidente della Provincia di Massa Carrara, dei sindaci di Aulla e Podenzana e dei rappresentanti della SALT.

Entrambe le ipotesi attualmente al vaglio prevedono tempi brevi di realizzazione.

ALLEGATO 6

5-4102 Fregolent: Misure volte alla rapida realizzazione delle infrastrutture programmate, con particolare riguardo alla « variante di La Spezia » sulla SS1 Aurelia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Sulla base delle informazioni pervenute da ANAS, comunico quanto segue.

Per il I stralcio funzionale A – tra lo svincolo del Forno e lo svincolo Buonviaggio, l'11 febbraio scorso si è tenuta la seduta pubblica di gara con l'apertura delle offerte economiche e conseguente stesura della graduatoria.

Le offerte delle prime due classificate si sono rivelate anomale ai sensi dell'articolo 97, comma 3, del decreto legislativo n. 50/2016 e pertanto è stato attivato il subprocedimento di verifica dell'anomalia. In ogni caso, ANAS prevede di consegnare i lavori entro la fine del corrente anno.

Per il II stralcio funzionale B – dallo svincolo di Buon Viaggio allo svincolo di San Venerio, il progetto esecutivo è in corso di redazione da parte della società ANAS con attività di supporto esterne e la sua approvazione è prevista per il prossimo mese di settembre, con seguente possibilità di procedere alla pubblicazione del bando di gara nel mese di ottobre 2020.

Quanto al III stralcio funzionale C – dallo svincolo di San Venerio allo svincolo Melara, evidenzio che si prevede di approvare il progetto esecutivo entro il primo trimestre 2021.

Circa le iniziative per lo sblocco dei cantieri e il relativo snellimento delle procedure evidenzio che, per il rilancio degli investimenti e della spesa pubblica nel settore delle infrastrutture e dei trasporti, il decreto-legge semplificazioni, di prossima adozione, conterrà disposizioni finalizzate, da un lato, a superare alcune criticità di tipo interpretativo ed applicativo della disciplina contenute nel Codice dei contratti e, dall'altro, anche in considerazione delle conseguenze derivanti dalla diffusione del virus Covid-19, ad accelerare tutte le diverse fasi degli appalti pubblici – da quella della programmazione della spesa, a quella della progettazione e dell'affidamento dei lavori ed a quella dell'esecuzione – potenziando gli istituti già previsti dall'ordinamento giuridico ed innovando, per quanto necessario, la disciplina vigente.

ALLEGATO 7

DL n. 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19». C. 2500 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il decreto-legge n. 34/2020, recante Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (C. 2500 Governo);

richiamate le disposizioni finalizzate a potenziare le capacità operative della Protezione civile, incrementandone le risorse a disposizione (articolo 14) e il personale (articolo 261);

evidenziato che il testo – in particolare al Titolo VIII, Capo III (Misure per le infrastrutture e i trasporti) – reca numerose interventi nel settore delle infrastrutture, principalmente rivolti ad introdurre semplificazioni in grado di accelerare e potenziare gli investimenti e le azioni necessarie a far fronte all'emergenza sanitaria e favorire una maggiore ed immediata liquidità per le imprese;

rilevato che, in tale ambito, si facilita l'esecuzione di opere edilizie legate alla rete ospedaliera (articolo 2), si esonerano temporaneamente stazioni appaltanti e operatori economici dal versamento della contribuzione dovuta all'ANAC (articolo 65), si proroga il termine per l'utilizzo di finanziamenti per opere pubbliche in favore dei comuni con meno di 1.000 abitanti (articolo 114), si incrementa la dotazione del Fondo salva-opere (articolo 201), si prevede la nomina di un Commissario straordinario per gli interventi sulle Autostrade A24 e A25 (articolo 206), si

consente di incrementare l'importo dell'anticipazione a favore dell'appaltatore (articolo 207), si destinano risorse aggiuntive per i sopralluoghi nei cantieri da parte del personale dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche (articolo 209), si autorizza un contributo straordinario a favore dell'ANAS (articolo 214), si semplifica la procedura di pagamento da parte degli enti locali per interventi di edilizia scolastica (articolo 232);

esaminate altresì le disposizioni che intervengono in materia ambientale, principalmente recate dal Titolo VIII, Capo VII (Misure per l'ambiente), le quali prevedono l'istituzione del fondo per la concessione di un contributo straordinario aggiuntivo di sostegno alle micro, piccole e medie imprese, che operano nelle zone economiche ambientali – ZEA (articolo 227), la riorganizzazione degli organismi coinvolti nei procedimenti di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS (articolo 228) e misure incentivanti forme di mobilità sostenibile alternative al trasporto pubblico locale (articolo 229);

viste altresì le disposizioni per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione (articolo 29), per l'incremento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di CO₂ g/km (articolo 44), in materia di sostegno agli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio denominati ecobonus e sismabonus, (articolo 119), per il differimento dell'operatività della cosiddetta *plastic tax* (articolo 133) nonché le due disposizioni che riguardano le aree colpite dai recenti eventi sismici

recate all'articolo 160 e all'articolo 245, quest'ultimo riguardante la misura agevolativa « Resto al Sud », recentemente estesa anche ai comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017;

rilevato che:

l'imposta sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego (MACSI) che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari ha una forte valenza ambientale, creando i presupposti per una riduzione della diffusione della plastica attraverso prodotti il cui ciclo di vita risulta significativamente limitato e che spesso sono oggetto di un abbandono incontrollato nel suolo, o in ambiente marino e lacustre; pertanto il differimento al 2021 dell'efficacia della cosiddetta *plastic tax*, di cui al citato articolo 133, comma 1 – che si fonda sulle ragioni dell'emergenza sanitaria ed economica che ha colpito la comunità internazionale ed il nostro Paese con particolare forza – non deve rappresentare una rinegoziazione dei principi di sostenibilità ambientale sottesi alla tassazione dei manufatti con singolo impiego realizzati in plastica tradizionale al fine di contenere la dispersione delle plastiche e la riduzione dell'impronta ambientale per la produzione degli stessi manufatti;

l'articolo 227 prevede l'istituzione di un Fondo di 40 milioni di euro per l'anno 2020, per la concessione di un contributo straordinario aggiuntivo di sostegno alle micro, piccole e medie imprese che hanno sede legale e operativa nei Comuni aventi almeno il 45 per cento della propria superficie compreso all'interno di una Zona economica ambientale (ZEA), come istituite dall'articolo 4-ter comma 1 e 2 del DL 111/2019 che svolgono attività eco-compatibili; tale disposizione risulta penalizzante nei confronti delle imprese che pur operando all'interno delle ZEA non fanno parte di comuni che

rispettano il requisito di avere il 45 per cento del proprio territorio all'interno di una Zona economica ambientale;

l'articolo 229 reca disposizioni per incentivare forme di mobilità sostenibile al trasporto pubblico locale, istituendo un bonus per l'acquisto di biciclette e di altri veicoli per la mobilità personale e condivisa, stabilendo criteri di accesso al beneficio e lo stanziamento di 50 milioni di euro; al riguardo si ritiene opportuno prevedere un ampliamento della platea dei beneficiari del bonus mobilità al fine di sostenere politiche di transizione della mobilità urbana verso sistemi che garantiscano una progressiva riduzione delle emissioni inquinanti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

all'articolo 133 dovrebbe valutarsi l'opportunità di prevedere che il recepimento della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente sia recepita tempestivamente;

all'articolo 227 dovrebbe valutarsi l'opportunità di modificare la disposizione di cui al comma 3 al fine di prevedere che il contributo ivi previsto sia corrisposto a tutte le piccole e medie imprese che svolgono attività economiche eco-compatibili che operano all'interno delle ZEA, al fine di armonizzare l'ambito di operatività della norma e valorizzare la specificità dell'appartenenza delle stesse imprese all'area protetta;

all'articolo 229, dovrebbe valutarsi l'opportunità di prevedere un incremento delle risorse del fondo « Programma sperimentale buono mobilità », al fine di permettere il riconoscimento del bonus mobilità ad una più ampia platea di beneficiari e di concorrere a una riduzione delle emissioni inquinanti nel settore dei trasporti urbani.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-04115 Rotelli: Misure urgenti per assicurare la piena operatività del servizio di Poste Italiane spa	181
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	186
5-04112 Rosso: Iniziative urgenti per il superamento del <i>digital divide</i> nelle zone montane del Paese	182
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	187
5-04110 Paita: Iniziative urgenti per favorire la realizzazione delle reti 5G e il superamento del <i>digital divide</i>	182
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	189
5-04111 Bruno Bossio: Stato di avanzamento del Piano per la banda ultralarga anche nelle aree bianche e sulla trasparenza delle procedure ad evidenza pubblica e della convenzione di concessione	182
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i>	190
5-04113 Capitanio: Regole relative all'attribuzione dei <i>voucher</i> per la banda ultralarga a famiglie e imprese	183
<i>ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)</i>	191
5-04114 Tasso: Iniziative urgenti per garantire la copertura del servizio radiotelevisivo della RAI su tutto il territorio nazionale	183
<i>ALLEGATO 6 (Testo integrale della risposta)</i>	193

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione	183

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 10 giugno 2020. — Presidenza del presidente Alessandro MORELLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per lo sviluppo economico Mirella LIUZZI.

La seduta comincia alle 14.

Alessandro MORELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

5-04115 Rotelli: Misure urgenti per assicurare la piena operatività del servizio di Poste Italiane spa.

Mauro ROTELLI (FDI) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Mirella LIUZZI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Mauro ROTELLI (FDI), replicando, prende atto della risposta fornita dal rappresentante del governo, ribadendo la ne-

cessità che Poste Italiane possa disporre di tutte le professionalità necessarie ad assicurare lo svolgimento di tutte le attività previste, con particolare riferimento a quelle relative al servizio di recapito della corrispondenza. Al riguardo auspica che il governo assuma tutte le necessarie iniziative al fine di garantire il rafforzamento delle richiamate attività, che caratterizzano da sempre il servizio prestatato dalla società medesima.

5-04112 Rosso: Iniziative urgenti per il superamento del *digital divide* nelle zone montane del Paese.

Roberto ROSSO (FI) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Mirella LIUZZI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Roberto ROSSO (FI), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del governo, che rappresenta un quadro positivo molto distante dalla realtà e che non ha certamente mitigato le preoccupazioni circa il permanere di forti criticità nelle zone montane del Paese e relative alla scarsa o nulla ricezione del segnale degli operatori delle telecomunicazioni. Evidenzia come, anche in occasione della fase di *lockdown*, sia emersa la gravità del divario digitale. Ritene che tale questione, che sarà più approfonditamente discussa in occasione delle mozioni presentate in Assemblea sulla medesima materia, meriti la massima attenzione da parte del governo, richiamando le recenti dichiarazioni del ministro Patuanelli in ordine all'attuazione del Piano per la banda ultralarga.

5-04110 Paita: Iniziative urgenti per favorire la realizzazione delle reti 5G e il superamento del *digital divide*.

Marco DI MAIO (IV), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Mirella LIUZZI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Marco DI MAIO (IV), replicando, prende atto della risposta fornita dal rappresentante del governo che testimonia attenzione da parte del ministero dello sviluppo economico circa il superamento del *digital divide*. Evidenzia l'importanza, in questa fase, dello sviluppo delle infrastrutture di rete relative al 5G, che rappresenta un'occasione irrinunciabile per le imprese e per le famiglie e per un salto di qualità culturale e tecnologico che auspica possa coinvolgere tutto il territorio nazionale. Ritene infine che anche quanto previsto nel piano presentato dal professor Colao possa essere una preziosa occasione di rilancio della transizione verso le nuove tecnologie anche al fine di contenere le preoccupazioni dei cittadini emerse nelle ultime manifestazioni di piazza.

5-04111 Bruno Bossio: Stato di avanzamento del Piano per la banda ultralarga anche nelle aree bianche e sulla trasparenza delle procedure ad evidenza pubblica e della convenzione di concessione.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Mirella LIUZZI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del governo, che giudica elusiva delle questioni poste nell'interrogazione a sua prima firma. Auspica che la Commissione possa procedere tempestivamente all'audizione dell'amministratore delegato di Infratel al fine di fare chiarezza sullo stato di attuazione della convenzione di concessione, con particolare riferimento alla questione degli oneri a carico degli operatori *retail* e degli utenti finali riguardo alla copertura FTTH. Ritene quindi che quella di oggi sia

stata un'occasione perduta per acquisire utili elementi informativi sulle criticità richiamate nell'atto di sindacato ispettivo presentato.

5-04113 Capitanio: Regole relative all'attribuzione dei voucher per la banda ultralarga a famiglie e imprese.

Massimiliano CAPITANIO (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Mirella LIUZZI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Massimiliano CAPITANIO (LEGA), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del governo, dal momento che è emerso come le regole relative all'attribuzione dei voucher siano ancora in fase di definizione. Evidenzia la necessità che si proceda prioritariamente all'attribuzione dei voucher ai soggetti privi di connessione e solo successivamente agli interventi di *upgrading* della connessione. Auspica che in questa fase, tenuto conto anche del nuovo complesso scenario post-pandemia, si colga l'occasione per non disperdere le ingenti risorse stanziare per i voucher per la banda ultralarga che ammontano a circa 1 punto percentuale del PIL.

5-04114 Tasso: Iniziative urgenti per garantire la copertura del servizio radiotelevisivo della RAI su tutto il territorio nazionale.

Nunzio ANGIOLA (MISTO), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Mirella LIUZZI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Nunzio ANGIOLA (MISTO), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del governo, che preannuncia misure, da parte del mini-

sterio dello sviluppo economico, solo in parte rassicuranti. Evidenzia come sia del tutto inaccettabile il permanere di zone importanti del territorio nazionale non raggiunte da un soddisfacente livello del segnale radiotelevisivo e sollecita il governo a verificare sul luogo le forti criticità segnalate. Al riguardo auspica che sia previsto un efficiente servizio di monitoraggio del livello di qualità del segnale anche in vista del previsto passaggio al nuovo sistema di trasmissione digitale terrestre.

Alessandro MORELLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.45.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 10 giugno 2020. — Presidenza del presidente Alessandro MORELLI.

La seduta comincia alle 14.45.

Sulla programmazione dei lavori della Commissione.

Alessandro MORELLI, *presidente*, comunica che, a seguito della riunione del 5 giugno 2020 dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stato predisposto il seguente programma dei lavori della Commissione:

PROGRAMMA DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PER IL PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE

GIUGNO

Seguito dell'esame delle proposte di legge C. 1056 Fiano ed altri, C. 2103 Boschi ed altri, C. 2187 Mollicone e Frassinetti e C. 2213 Lattanzio ed altri – « Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla diffusione inten-

zionale, seriale e massiva di informazioni false (cosiddette *fake news*) » (*in congiunta con la VII Commissione Cultura*).

Esame dello schema di schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105 (Atto del Governo n. 177) (*in congiunta con la I Commissione Affari costituzionali*).

Seguito dell'esame congiunto degli atti UE – Libro Bianco sull'intelligenza artificiale – Un approccio europeo all'eccellenza e alla fiducia (COM(2020)65 final); Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una strategia europea per i dati (COM(2020)66 final); Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Plasmare il futuro digitale dell'Europa (COM(2020)67 final).

Discussione di risoluzioni in materia di autoscuole, esami di guida e revisioni (*in corso di presentazione*).

Discussione della risoluzione Ficara ed altri 7-00488 sul contratto di servizio tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Trenitalia S.p.A.

Esame delle proposte di legge C. 535 Romina Mura e Gavino Manca – « Norme per garantire i collegamenti marittimi con la Sardegna » e C. 1525 Marino ed altri – « Disciplina della continuità territoriale marittima nei trasporti di passeggeri e merci diretti in Sardegna o da essa provenienti ».

Esame della proposta di legge C. 2493 Bendinelli ed altri – « Disciplina del volo da diporto o sportivo » (*subordinatamente all'effettiva assegnazione*).

Esame della proposta di legge C. 1259 Rotelli ed altri – « Legge quadro in materia di interporti ».

Discussione delle risoluzioni 7-00359 Rixi ed altri e 7-00394 Deiana ed altri sul transito navale nelle Bocche di Bonifacio (*compatibilmente con la programmazione dei lavori della VIII Commissione Ambiente*).

Discussione della risoluzione Bruno Bossio ed altri in materia di investimenti per l'infrastruttura ferroviaria nelle regioni del Sud Italia (*in corso di presentazione e subordinatamente all'effettiva assegnazione*).

LUGLIO

Seguito dell'esame degli argomenti previsti per il mese precedente e non conclusi.

Esame della proposta di legge C. 2352 Spessotto ed altri « Modifiche alla disciplina in materia di sicurezza della navigazione, concernenti le motonavi a propulsione elettrica e l'impiego di combustibile gassoso nelle motonavi destinate esclusivamente al trasporto pubblico nella laguna di Venezia ».

Seguito dell'esame delle proposte di legge C. 859 De Lorenzis ed altri e C. 930 Scagliusi ed altri – « Promozione dell'uso condiviso di veicoli privati ».

Esame della proposta di legge C. 1054 Liuzzi ed altri – « Modifiche alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e al testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e altre disposizioni in materia di composizione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di organizzazione della società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo e di vigilanza sullo svolgimento del medesimo servizio » (*compatibilmente con la programmazione dei lavori della VII Commissione Cultura*).

Esame della proposta di legge C. 1453 Gelmini ed altri – « Modifiche al codice penale e alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e altre disposizioni per l'uso responsabile della rete internet » (*compatibilmente con la programmazione dei lavori della II Commissione Giustizia*).

Esame della proposta di legge C. 2281 Morelli ed altri – « Istituzione di un sistema telematico nazionale ad architettura distribuita per l'archiviazione, l'elaborazione e la trasmissione di dati (ItaCloud) » (*compatibilmente con la programmazione dei lavori della I Commissione Affari costituzionali*).

AGOSTO-SETTEMBRE

Seguito dell'esame degli argomenti previsti per il mese precedente e non conclusi.

Esame della proposta di legge C. 1634 Spessotto ed altri: « Soppressione del pubblico registro automobilistico e disposizioni concernenti il regime giuridico degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi ».

Esame della proposta di legge Scagliusi sulla ripartizione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali (*in corso di presentazione – subordinatamente all'effettiva assegnazione*).

Esame della risoluzione Serritella, Gariglio e Deiana 7-00422 sul mantenimento della partecipazione societaria pubblica in Sitaf Spa (*compatibilmente con la programmazione dei lavori della VIII Commissione Ambiente*).

Esame della proposta di legge C. 2188 Capitanio ed altri: « Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica » (*compatibilmente con la programmazione dei lavori della VII Commissione Cultura*).

Discussione della risoluzione Mulè sull'attuazione dell'articolo 57 del regolamento di attuazione del codice della strada, in materia di pubblicità sui veicoli appartenenti alle ONLUS, alle associazioni di volontariato e alle associazioni sportive dilettantistiche (*in corso di presentazione – subordinatamente all'effettiva assegnazione*).

Saranno inoltre iscritti all'ordine del giorno: i disegni di legge di conversione di decreti-legge, gli atti del Governo assegnati alla Commissione, gli atti dell'Unione europea di interesse della Commissione, i progetti di legge assegnati in sede consultiva.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 14.50.

ALLEGATO 1

5-04115 Rotelli: Misure urgenti per assicurare la piena operatività del servizio di Poste Italiane spa.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Con l'atto in discussione gli Onorevoli interroganti chiedono l'assunzione di tutti gli operatori trasporti che ad oggi hanno lavorato e lavorano presso Poste Italiane con contratti di somministrazione attraverso agenzie interinali.

A riguardo, si risponde per la parte di competenza del Ministero dello sviluppo economico e sentita sul punto la Società Poste Italiane.

In particolare, Poste Italiane fa ricorso ai contratti di somministrazione lavoro per le attività di trasporto nonché per sopperire a temporanei e specifici bisogni di personale sul territorio nazionale.

Come noto, la somministrazione di lavoro coinvolge tre soggetti – agenzie, lavoratori, impresa – legati da due diverse forme contrattuali: il contratto di somministrazione stipulato tra utilizzatore e somministratore, che ha natura commerciale, e il contratto di lavoro stipulato tra somministratore e lavoratore.

In coerenza con le disposizioni di legge in materia di contratto di somministrazione di lavoro, il personale in questione ha un contratto di lavoro direttamente con le Agenzie di somministrazione e presta servizio in Poste Italiane con la mansione di autista e con riconoscimento del trattamento economico previsto per il personale di Poste Italiane adibito alle medesime attività.

Nel contratto di somministrazione valgono le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il quale

prevede che possano essere somministrati a tempo indeterminato esclusivamente i lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato. Poste Italiane riferisce che il contratto commerciale in essere con le Agenzie interinali è un contratto a tempo determinato e non prevede l'impiego di lavoratori somministrati a tempo indeterminato, ferma restando la facoltà per le Agenzie interinali di assumere i lavoratori somministrati attraverso tale tipologia contrattuale.

L'Agenzia interinale procede alle relative selezioni, assume le risorse e le somministra all'Azienda utilizzatrice, gestendo la dinamica evolutiva del rapporto di lavoro. Il rapporto tra i lavoratori e le organizzazioni sindacali che li rappresentano è dunque questione interna alle società di amministrazione lavoro, di cui gli stessi lavoratori sono dipendenti.

Orbene, l'accordo sulle Politiche Attive del Lavoro siglato tra Poste Italiane e le organizzazioni sindacali in data 13 giugno 2018, richiamato dagli Onorevoli interroganti, si applica solo al personale assunto da Poste Italiane, che ha lavorato con contratto a tempo determinato e con mansione di addetto allo smistamento o di portalettere, e la stabilizzazione è prevista esclusivamente per queste mansioni. Pertanto, tale accordo, in base a quanto riferito dalla Società non sarebbe applicabile, a normativa vigente, a tutti gli autisti somministrati dalle Agenzie interinali.

ALLEGATO 2

5-04112 Rosso: Iniziative urgenti per il superamento del *digital divide* nelle zone montane del Paese.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Gli Onorevoli interroganti chiedono a questo Ministero quali iniziative intenda adottare per ridurre il divario digitale che colpisce in particolar modo le zone montane del Paese.

A riguardo, vorrei sottolineare come la necessità di copertura della banda ultra larga in tutto il territorio nazionale è diventata ancor più evidente a seguito dell'emergenza COVID-19 e delle misure restrittive del periodo di *lockdown*, che l'intera popolazione ha dovuto affrontare. Pertanto, l'azione del Ministero dello Sviluppo Economico per ridurre il divario digitale è focalizzata ad aumentare gli accessi ai servizi ultraveloci, nell'ottica di prevedere una più efficiente e rapida riorganizzazione della vita collettiva, dallo *smart working* alla didattica a distanza.

Per tale motivo, nel quadro della riunione del Comitato per la diffusione della Banda Ultralarga (CoBUL) del 5 maggio scorso, si è dato il via libera a una rimodulazione del Piano Banda Ultra Larga per favorire la connettività di imprese, famiglie e scuole. È stato, infatti, deliberato l'utilizzo di fondi per un totale di 1.546 Milioni di euro, di cui 400 milioni di euro destinati al Piano Scuola per il collegamento di oltre 32.000 plessi scolastici a 1 giga in tutta Italia, con l'avvio dei bandi previsto nel prossimo mese e le prime attivazioni già a partire dal prossimo settembre. Inoltre, laddove sia già presente la fibra ottica pubblica e nelle aree bianche (in cui sono ricomprese diverse zone rurali e montane del Paese) è stato pianificato di collegare anche i plessi scolastici delle scuole pubbliche primarie e dell'infanzia. In questo caso, il cronopro-

gramma prevede il collegamento del 10 per cento dei plessi scolastici nel 2020, il 92 per cento dei plessi entro il 2022 per arrivare al 100 per cento dei plessi e al completamento del piano entro il 2023.

Con i restanti fondi della misura straordinaria è stata prevista l'attivazione di *voucher* a famiglie e imprese in tutta Italia, con uno stanziamento di circa 1.146 milioni di euro.

In considerazione delle risorse disponibili, per alcune Regioni si è stabilito di dare la priorità all'abbattimento del digital divide tra aree urbane e zone rurali e montane, dando la possibilità alle amministrazioni regionali di limitare l'attuazione della misura ai soli Comuni montani o ad aree interne caratterizzate da una bassa densità di abbonamenti ai servizi di connettività e di digitalizzazione.

L'erogazione dei *voucher* dipenderà, peraltro, dalle richieste di famiglie e imprese. Tuttavia, da una simulazione effettuata si ipotizza l'erogazione di *voucher* per circa 366 milioni di euro entro il 2020, fino a giungere ad una erogazione totale delle risorse impegnate (pari a 1.146 milioni di euro) entro il mese di settembre 2021.

Relativamente allo stato di attuazione del Piano Aree Bianche, si evidenzia che i rallentamenti registrati nell'avanzamento dei lavori, sono dovuti ad una molteplicità di fattori, quali, ad esempio, l'iter e le tempistiche di rilascio dei permessi necessari all'avvio delle attività di apertura di cantiere e di scavo, le difficoltà nel reperimento di manodopera qualificata, le carenze di un efficiente sistema logistico di

approvvigionamento dei materiali, nonché, da ultimo, l'impatto dell'emergenza sanitaria causata dal COVID-19.

Al fine di accelerare le attività, il Co-BUL ha definito un nuovo cronoprogramma delle attività con le Regioni e si è dotato di una *dashboard* in grado di evidenziare lo stato di avanzamento dei lavori e le relative criticità, resa disponibile sul sito della società Infratel dal 20 marzo 2020.

Tra le più recenti attività promosse dal Ministero dello sviluppo economico segnalano anche il « *Progetto Wifi Italia* » che ha l'obiettivo di permettere a tutti i cittadini di connettersi, gratuitamente e in modo semplice, a una rete *wifi* libera e diffusa su tutto il territorio nazionale. Tale Progetto è dedicato a tutti i comuni, specialmente i più piccoli, al fine di ridurre il divario digitale nel nostro Paese e a superare lo spopolamento di alcune zone geograficamente isolate.

Riguardo alle criticità di ricezione del segnale di telefonia mobile da parte di molti comuni montani, è stata sentita sul punto l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, la quale ha riferito di essersi attivata nei confronti degli operatori sin dal luglio 2018, inoltrando agli stessi le segnalazioni dell'Unione Nazionale Comuni, Comunità ed Enti Montani (UNCCEM). L'analisi fatta ha mostrato, effettivamente, in ragione della morfologia e

scarsa densità abitativa una inferiore copertura del territorio nei piccoli comuni (circa compresa tra il 77 e 180 per cento, sebbene la copertura della popolazione risulti mediamente del 97-98 per cento.).

A tale riguardo l'Autorità ha avviato un ulteriore specifico *focus* richiedendo agli operatori mobili dati aggiornati sulla copertura dei comuni più critici in termini di connettività e sui siti pianificati.

Si segnala inoltre che il Ministero dello sviluppo economico sta compiendo un'efficace azione di sensibilizzazione nei confronti delle Amministrazioni interessate, anche favorendo il dialogo tra i diversi livelli istituzionali. Su punto la società Infratel ha nel mese di aprile scorso invitato UNCCEM a sollecitare i responsabili tecnici e amministrativi delle comunità montane al rilascio delle autorizzazioni necessarie per completare il collaudo dei comuni nonché a favorire l'uso della cosiddetta microtrincea.

In conclusione, il Ministero dello sviluppo economico continuerà a vigilare sull'avanzamento del Piano BUL e continuerà a monitorare costantemente le fasi attuative poste in essere dal concessionario *Open Fiber* in tutto il Paese, affinché si giunga al più presto a colmare il divario digitale ancora esistente nelle c.d. aree a fallimento di mercato, comprese le zone rurali e montane del nostro Paese.

ALLEGATO 3

5-04110 Paita: Iniziative urgenti per favorire la realizzazione delle reti 5G e il superamento del *digital divide*.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

La questione sollevata dall'Onorevole interrogante con l'atto in discussione riguarda, in particolare, le criticità che stanno emergendo per lo sviluppo delle infrastrutture di rete basate sulle nuove tecnologie 5G. Le stesse deriverebbero sia dai timori legati agli effetti di tali tecnologie, che hanno portato al proliferare di divieti di installazione su oltre 300 comuni; sia per i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici, benché i limiti nazionali siano più restrittivi rispetto a quelli di altri Paesi europei.

Pertanto innanzitutto, in riferimento al quesito posto dall'Onorevole Di Maio, vorrei precisare che il Ministero dello sviluppo economico ha sempre collaborato ad iniziative ed attività in grado di garantire gli investimenti da parte delle imprese in settori innovativi e dalle grandi potenzialità.

In secondo luogo, occorre sottolineare che la stessa Commissione Europea, di fronte al crescere delle *fake news* attribuite al 5G, ha ritenuto necessario emanare recentemente alcune linee guida per i servizi di portavoce della Commissione sui seguenti argomenti:

un « *Line To Talk* » sulle implementazioni del 5G e sulle preoccupazioni relative alla salute, tenendo conto in particolare delle recenti notizie false che collegano lo sviluppo del 5G con la diffusione del Coronavirus;

un « *Line To Talk* » incentrato sul regolamento di attuazione previsto per le

piccole celle e le relative apprensioni dei campi elettromagnetici.

Tali linee guida sono state trasmesse al *Radium Spectrum Policy Group* (RSPG) ed al *regolatore europeo delle comunicazioni elettroniche* (BEREC) e a tutti gli Stati membri del RSPG (tra cui l'Italia).

Sulla scorta delle iniziative assunte a livello europeo, dunque, ANCI ha pubblicato lo scorso 13 maggio una nota informativa sulla tecnologia 5G con tutte le informazioni e il quadro giuridico di riferimento a supporto degli enti locali nello svolgimento delle proprie competenze amministrative in tema di installazione di impianti radioelettrici di comunicazione, anche per fare chiarezza sulle preoccupazioni relative alla salute, al fine di arginare i divieti di installazioni spesso basati su notizie false o non scientificamente comprovate.

Recentemente il MiSE ha inoltre avviato una consultazione del mercato sull'uso attuale e futuro del sistema mobile con particolare riferimento al sistema mobile di seconda e terza generazione, proprio alla luce delle recenti evoluzioni degli standard tecnologici che stanno modificando profondamente l'intera filiera dei servizi mobili e considerato che il 5G potrebbe trasformare in maniera radicale significative porzioni del tessuto industriale del Paese, favorendo le comunicazioni macchina-macchina e consentendo la creazione di nuovi servizi ad elevata intensità tecnologica.

ALLEGATO 4

5-04111 Bruno Bossio: Stato di avanzamento del Piano per la banda ultralarga anche nelle aree bianche e sulla trasparenza delle procedure ad evidenza pubblica e della convenzione di concessione.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Ringrazio gli Onorevoli interroganti per la questione sottoposta all'attenzione del Ministero dello Sviluppo Economico.

Il Piano di investimenti per la diffusione della banda ultra larga implementa la Strategia Italiana BUL approvata dal Consiglio dei Ministri il 3 marzo 2015, e integra il precedente Piano Banda Ultra Larga, approvato dalla Commissione UE il 18 dicembre 2012. Esso è stato concepito in stretta sinergia con la « *Strategia per la crescita digitale* », che ha l'obiettivo di sviluppare la crescita del capitale umano, l'utilizzo di Internet e la sua integrazione nella vita della pubblica amministrazione e delle imprese.

Gli aiuti previsti dalla misura saranno concessi attraverso procedure competitive di evidenza pubblica, gestite in totale trasparenza, mediante un'unica piattaforma centralizzata atta a rendere facilmente accessibili le informazioni e comparabili le condizioni di offerta tra le gare svolte su tutto il territorio nazionale.

Per rendere operativo tale Piano, il soggetto attuatore Infratel Italia S.p.a. ha indetto, come noto, una procedura di gara attraverso tre bandi, che sono stati aggiudicati dall'operatore Open Fiber S.p.a.

Nel merito, si evidenzia che il numero di Unità Immobiliari oggetto dell'intervento di Open Fiber è un dato dinamico, in continua evoluzione, che si modifica man mano che si completano i progetti esecutivi nei comuni e nelle aree bianche destinatarie dell'intervento.

Si precisa, inoltre, che la connessione all'utilizzatore finale del servizio di connettività sarà realizzata soltanto su richiesta del cittadino e senza costi aggiuntivi per lo stesso.

Sul punto relativo agli oneri per l'attivazione di collegamenti su rete FTTH finanziata con i tre bandi menzionati, è stata interpellata anche l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, la quale ha riferito che il listino pubblicato da Open Fiber prevede esplicitamente un contributo (servizio di primo allaccio) che consente di connettere le UI alla rete finanziata. Tale contributo, a carico dell'operatore retail, è stato fissato da Open Fiber – e approvato sulla base dei criteri di equità e ragionevolezza dall'Agcom – nella misura di 260 euro una tantum.

Successivamente, Open Fiber ha proposto la rimodulazione dello schema tariffario che viene ora strutturato con:

- i) un contributo una tantum ridotto a 110 euro (in luogo di 260 euro);
- ii) una quota mensile (canone) di 2,0 euro.

L'Autorità ha precisato, inoltre, che detto contributo, ad oggi, è stato comunque offerto in promozione al valore di 110 euro.

In merito alla pubblicazione degli elementi contrattuali Infratel ha comunicato che sono tutti pubblici i dati dell'affidamento e dell'avanzamento del singolo progetto. Con riferimento, infine, alla trasparenza sul numero delle Unità immobiliari e dei Comuni connessi dalla rete finanziata, si rappresenta che il sito web della banda ultra larga, aggiornato quotidianamente da Infratel Italia, fornisce dunque tutte le informazioni sullo stato di avanzamento del progetto, ivi incluso il numero di UI oggetto della concessione, che vengono aggiornate sulla base delle risultanze delle progettazioni esecutive approvate.

ALLEGATO 5

5-04113 Capitanio: Regole relative all'attribuzione dei voucher per la banda ultralarga a famiglie e imprese.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

La questione sottoposta dagli Onorevoli interroganti permette ancora una volta di aggiornare il Parlamento sull'attività svolta in materia di banda larga.

La disponibilità di Banda Ultra Larga è infatti essenziale per servizi ormai divenuti parte della quotidianità quali lo *smart working*, la teledidattica, la telemedicina, l'accesso a contenuti in *streaming* e *on demand*, lo sviluppo delle attività di impresa.

Come noto, Infratel Italia S.p.A. il 15 maggio 2019 ha effettuato, per conto del Ministero dello sviluppo economico, una consultazione tra gli operatori per verificare le intenzioni di investimento e aggiornare la copertura del servizio a banda ultralarga nelle aree grigie e nere del Paese.

Si è potuto rilevare, pertanto, l'esistenza di un potenziale divario tecnologico tra le aree del Paese che potrebbero, in vista degli obiettivi 2020 e 2025 della *Gigabit society*, portare ad un rallentamento nel processo di ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche e di adozione di servizi di nuova generazione in Italia.

Anche facendo tesoro di questi dati il Comitato per la diffusione della Banda Ultralarga (CoBUL) il 5 maggio 2020 ha formalmente avviato la fase II della Strategia Nazionale. Oltre ad incentivare le infrastrutture, tale fase prevede misure di sostegno alla domanda di servizi ultraveloci nella forma di *voucher*. In particolare, gli stessi rappresentano un'importante novità per famiglie e imprese che potranno beneficiare di un contributo per l'acquisto di servizi di connettività.

I *voucher* per le famiglie saranno erogati in due fasi:

la prima sarà per le famiglie con ISEE al di sotto dei 20 mila euro, per le quali dall'Unione Europea è prevista una procedura di notifica semplificata, a partire già da fine estate. Per le famiglie meno abbienti vi sarà anche la possibilità di richiedere un contributo aggiuntivo di 300 euro per disporre in comodato d'uso di un Tablet di fascia media o di un PC. Possibilità questa introdotta proprio per rispondere alle esigenze dei nuclei familiari di dispositivi per lo *smart working* e la teledidattica.

la seconda fase di erogazione è destinata alle famiglie con un ISEE superiore a 20 mila euro per le quali è necessaria una notifica alla Commissione europea che richiederà circa 60 giorni, quindi potremo partire comunque entro il 2020.

L'importo complessivo della misura è pari a 1.146 milioni di euro (suddiviso su base regionale nel rispetto del criterio di ripartizione 20-80, cioè 20 per cento alle regioni del centro-nord e 80 per cento alle regioni del sud, come previsto dalla legge 147/2013). Di questi, 600 milioni circa sono destinati alle famiglie, mentre i rimanenti 546 milioni circa alle imprese.

Si stima che ne potranno beneficiare a livello nazionale oltre 2 milioni di famiglie (circa il 16 per cento). Viste le citate modalità di riparto (80/20) dei fondi, in alcune regioni la percentuale di potenziali famiglie beneficiarie è molto più alta (es. 65 per cento in Molise, 41 per cento in Basilicata, 39 per cento in Sardegna, 30 per cento in Puglia e Sicilia).

In base agli studi effettuati da Infratel gli importi dei *voucher* e la relativa qualità

del Servizio sono stati differenziati a seconda del *target* di riferimento nel rispetto del principio della neutralità tecnologica.

Per le imprese è prevista la possibilità di ricevere un contributo fino a 2.000 euro per l'attivazione di un collegamento in fibra e fino a 500 euro per una connessione a prestazioni inferiori (almeno 30 Mbps). Si stima ne potranno beneficiare a livello nazionale oltre 400 mila imprese.

Le regole di dettaglio per l'attribuzione dei *voucher*, sia per le famiglie che per le

imprese, sono al momento in fase di definizione, attraverso le interlocuzioni con gli uffici competenti della Commissione europea per l'autorizzazione del regime di aiuti di Stato.

In conclusione, confermo l'impegno del Governo nel continuare ad individuare ogni misura, tecnica o normativa, utile ad accelerare la diffusione della banda ultralarga in modo da permettere a tutti di sfruttare le potenzialità offerte da un adeguato e paritario accesso alla rete e ai servizi digitali.

ALLEGATO 6

5-04114 Tasso: Iniziative urgenti per garantire la copertura del servizio radiotelevisivo della RAI su tutto il territorio nazionale.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Ringrazio gli Onorevoli interroganti per la questione sottoposta all'attenzione del Ministero dello Sviluppo Economico.

Come noto, il contratto di servizio 2018-2022 tra il MiSE e la Rai disciplina l'attività della Concessionaria Pubblica ed in merito all'offerta televisiva e in previsione della liberazione della banda 700 MHz, prevede che si raggiunga la diffusione gratuita di tutti i contenuti audiovisivi di servizio pubblico al 100 per cento della popolazione, via etere ovvero quando questa non è possibile, via cavo e via satellite.

Nell'attuazione del citato contratto di servizio, dunque, la Rai garantisce la copertura del 100 per cento a tutta la popolazione con la propria offerta attraverso l'utilizzo di diverse tecnologie e piattaforme (come *TiVù Sat*, piattaforma satellitare nata con l'obiettivo di promuovere la diffusione dell'offerta televisiva digitale terrestre gratuita sul territorio nazionale attraverso il digitale satellitare; *RaiPlay*, la piattaforma internet gratuita, sulla quale è presente l'intera offerta editoriale Rai, sia in diretta *streaming* che con possibilità *on demand*), al fine di garantire all'utenza il servizio e risolvere le problematiche di ricezione presenti sul territorio.

In particolare, per quanto riguarda le carenze di ricezione televisiva nelle zone dei comuni di Sammichele di Bari, Acquaviva delle Fonti, Turi e Casamassima, la RAI – sentita sul punto – ha riferito che gli impianti Rai MUX 1 e Rai MUX 5 di Bari, autorizzati all'aumento di potenza in data 4 novembre 2015, a seguito di sopralluoghi effettuati (nel 2017) ricevevano con qualità da buona a ottima.

La RAI e l'Ispettorato Territoriale di Puglia, Basilicata e Molise ritengono, infatti, che la carenza di ricezione lamentata dagli utenti sia dovuta alla propagazione anomala delle onde elettromagnetiche, soprattutto durante il periodo estivo, laddove la ricezione dei segnali Rai irradiati da Monte Caccia viene disturbata da segnali Rai isocanali. Poiché la problematica in parola potrà essere risolta definitivamente con il passaggio al nuovo *standard* di trasmissione DVB-T2., al fine di garantire la qualità del Servizio Pubblico, è stato autorizzato l'aumento di potenza del segnale Rai degli impianti di Bari MUX 1 CH.9 e Bari MUX 5 CH11 (come ricordato in precedenza). Impianti che non risentono dei fenomeni interferenti stagionali. Per fruire correttamente del miglioramento e accedere all'intero perimetro editoriale della Rai, pertanto, l'utenza potrà direzionare le antenne verso i citati impianti di Bari e Monte Caccia, ottimamente funzionanti.

Si segnala, tuttavia, che un'eventuale soluzione, al fine di evitare problemi di ricezione agli utenti, potrebbe essere costituita dalla ripetizione dei programmi della Concessionaria Pubblica, ed anche di emittenti private, da parte dell'ente locale interessato (previa presentazione della richiesta di autorizzazione all'attivazione di ripetitori, ai sensi dell'articolo 30, del decreto legislativo n. 177 del 2005 come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 44).

Voglio sottolineare, infine, che l'Autorità garante per le comunicazioni (AGCOM) sentita in proposito, con riferimento all'elaborazione dei Piani Nazionali di assegnazione delle frequenze, ha comunicato che – con la Delibera n. 149/14/

CONS – ha assicurato alla RAI tutte le risorse radioelettriche necessarie per la realizzazione del Multiplex n. 1 DVB-Regionale di servizio pubblico nonché per consentire la realizzazione di ulteriori quattro multiplex, nel rispetto degli obblighi di copertura di tutto il territorio previsti dalla normativa vigente.

In conclusione, il Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito delle proprie competenze, continuerà a monitorare per garantire che il servizio pubblico di radio televisione sia garantito in egual modo su tutto il territorio nazionale, attraverso tutti gli strumenti ad oggi a disposizione della RAI.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	195
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE)2018/2002, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica. Atto n. 162 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	195
SEDE CONSULTIVA:	
DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2500 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	196
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Trentottesima relazione annuale della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulle attività <i>antidumping</i> , antisovvenzioni e di salvaguardia dell'UE e sull'utilizzo degli strumenti di difesa commerciale da parte di paesi terzi nei confronti dell'UE nel 2019. COM(2020)164 final (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>)	200

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 10 giugno 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.30 alle 13.45.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 10 giugno 2020. — Presidenza della presidente Barbara SALTAMARTINI.

La seduta comincia alle 13.45.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE)2018/2002, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.

Atto n. 162.

(*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 3 giugno 2020.

Andrea VALLASCAS (M5S), *relatore*, fa presente che trasmetterà in via informale ai gruppi già nella giornata odierna una bozza di proposta di parere, in vista della deliberazione di competenza della Commissione.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame da altra seduta

La seduta termina alle 13.50

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 10 giugno 2020. — Presidenza della presidente Barbara SALTAMARTINI.

La seduta comincia alle 13.50.

DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

C. 2500 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Sara MORETTO (IV), *relatrice*, espone sommariamente i contenuti del provvedimento in titolo, relativamente ai profili di competenza della X Commissione. La X Commissione è chiamata a esaminare, ai fini del parere alla V Commissione Bilancio, il disegno di legge C. 2500, di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento, per quanto concerne i profili di interesse della Commissione, rileva, anzitutto che l'articolo 24 – nell'ambito del Titolo II, Capo I – prevede che le imprese, con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni di euro, e i lavoratori autonomi, con un corrispondente volume di compensi, non sono tenuti al versamento del saldo dell'IRAP dovuta per il 2019 (mentre rimane fermo il versamento dell'acconto), né della prima rata dell'acconto dell'IRAP dovuta per il 2020. Tale previsione si applica, in base al comunicato stampa del MIBACT del 14 maggio 2020, anche al settore culturale. Si segnalano come di interesse anche le misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni, recate dall'articolo 26, nonché l'articolo 27, che consente a Cassa Depositi e Prestiti di costituire un patrimonio destinato, denominato Patrimonio Rilancio, a cui sono apportati beni e rapporti giuridici dal Ministero dell'economia e delle finanze, con risorse impiegate per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano. Si segnala quindi l'articolo 28, che prevede un credito d'imposta per l'ammontare del ca-

none di locazione di immobili non abitativi, per i mesi di marzo, aprile e maggio, per alcuni soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi. Per le strutture alberghiere e agrituristiche il credito d'imposta spetta indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d'imposta precedente.

Per quanto concerne poi l'ambito di più stretta competenza della Commissione, si segnalano, sempre nell'ambito del Titolo II, Capo I, diverse misure di sostegno alle imprese e all'economia, tra cui, anzitutto, l'articolo 30, che prevede, nell'ambito di misure in materia di energia, che l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente – ARERA – operi, per i mesi di maggio e giugno e luglio 2020, con propri provvedimenti, una riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come «trasporto e gestione del contatore» e «oneri generali di sistema». Per i soli clienti non domestici alimentati in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, le tariffe di rete e gli oneri generali saranno rideterminate al fine di ridurre la spesa applicando una potenza «virtuale» fissata convenzionalmente pari a 3 kW, senza che a ciò corrisponda alcuna limitazione ai prelievi da parte dei medesimi clienti. La riduzione opera nell'ambito del limite delle risorse stanziato dall'articolo, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2020, che costituiscono limite massimo di spesa. Si rileva, quindi, che l'articolo 31, al comma 1, incrementa il Fondo per le garanzie rilasciate da SACE ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 23 del 2020, di 30.000 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 1.700 milioni di euro destinati alla sezione speciale istituita dall'articolo 35, comma 5, per le garanzie rilasciate dalla stessa SACE a favore delle imprese di assicurazione del ramo credito. Si osserva poi che l'articolo 35 prevede la garanzia di SACE a favore delle imprese di assicurazione del ramo credito in misura pari al 90 per cento degli

indennizzi generati dalle esposizioni relative a crediti commerciali a breve termine maturati dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e fino al 31 dicembre 2020, entro il limite massimo di 2.000 milioni di euro. La misura è finalizzata a preservare la continuità degli scambi commerciali tra aziende e a garantire che i servizi di assicurazione del credito commerciale continuino ad essere disponibili per le imprese colpite dagli effetti economici dell'epidemia Covid-19. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie, è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso. L'efficacia della garanzia è comunque subordinata all'approvazione del relativo regime di aiuto da parte della Commissione Europea. Per le predette finalità è istituita – nell'ambito del Fondo a copertura degli oneri derivanti dalle garanzie assunte da SACE di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23 del 2020 – una sezione speciale, con autonoma evidenza contabile, con dotazione iniziale di 1700 milioni di euro per l'anno 2020. Sempre nell'ambito di più stretta competenza della Commissione si segnalano poi molteplici interventi per il rafforzamento delle *startup* innovative. In particolare, all'articolo 38: si rfinanzia di 100 milioni per l'anno 2020 la misura « Smart&Start Italia », destinando le risorse ai finanziamenti agevolati per le *startup*; sono stanziati 10 milioni di euro per l'anno 2020 per la concessione in favore delle *startup* innovative di contributi a fondo perduto finalizzati all'acquisizione di servizi prestati da parte di incubatori, acceleratori, *innovation hub*, *business angels* e altri soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo di imprese innovative; si rfinanzia di 200 milioni di euro per l'anno 2020 il Fondo di sostegno al *venture capital*; si interviene anche sotto il profilo fiscale, in particolare sul credito di imposta in ricerca e sviluppo, inserendo le spese per contratti di ricerca *extra muros* stipulati con le *startup* innovative tra le spese che concorrono a formare, in modo maggiorato, la base di calcolo del credito d'imposta, per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare; si

proroga di 12 mesi il termine di permanenza delle *startup* innovative nella sezione speciale del registro delle imprese; si riserva una quota pari a 200 milioni di euro delle risorse già assegnate al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese al rilascio delle garanzie in favore delle *startup* innovative e delle PMI innovative; viene integrata la disciplina agevolativa delle *startup* innovative prevedendo incentivi fiscali in regime de minimis all'investimento in *startup* innovative; si istituisce presso il MISE, un Fondo, con una dotazione iniziale di 4 milioni di euro nel 2020, per sostenere lo sviluppo dell'industria dell'intrattenimento digitale a livello nazionale, denominato « *First Playable Fund* ». All'articolo 39 si introducono misure di rafforzamento dell'azione di recupero di aziende in crisi e potenziamento delle strutture di supporto per le crisi di impresa e per la politica industriale, mentre l'articolo 40 reca misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese titolari del servizio di distribuzione di carburanti nelle autostrade per il periodo di emergenza da Covid-19. L'articolo 41 introduce misure a sostegno del meccanismo dei « Certificati bianchi ». In proposito, vengono prorogati i termini entro i quali i soggetti obbligati devono realizzare una riduzione dei consumi di energia primaria, nonché i termini di emissione di Certificati non derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza energetica. Vengono inoltre introdotte disposizioni per le unità di cogenerazione ad alto rendimento entrate in esercizio dal 1° gennaio 2019. L'articolo 42 istituisce nello stato di previsione del MISE il Fondo per il trasferimento tecnologico, con una dotazione di 500 milioni di euro per il 2020, finalizzato alla promozione di iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all'utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese operanti sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle *start-up* innovative e alle PMI innovative. L'articolo 43 istituisce nello stato di previsione del MISE il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa, con una dotazione di

100 milioni di euro per il 2020. Il Fondo è finalizzato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale e delle società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria. Di un certo interesse per la Commissione appare poi l'articolo 45, che reca interventi per le misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19 da parte dei comuni. Si segnala quindi l'articolo 48 – commi 1 e 5 – che reca misure per le esportazioni e l'internazionalizzazione, autorizzando, in particolare, al comma 5, la spesa di 10 milioni per l'anno 2020, di 15 milioni per ciascun anno del biennio 2021 e 2022, per gli interventi necessari a completare la realizzazione del Tecnopolo di Bologna, per il potenziamento della partecipazione italiana a istituzioni e progetti di ricerca europei ed internazionali, e per il connesso potenziamento del sistema di alta formazione e ricerca meteo-climatica di Bologna. L'articolo 49 poi autorizza la spesa di 20 milioni di euro per il 2020 per la realizzazione di un'infrastruttura di ricerca di interesse nazionale denominata Centro nazionale per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel campo della mobilità e dell'*automotive* con sede a Torino. L'articolo 51 proroga di sei mesi i termini di esecuzione dei programmi aventi scadenza successiva al 23 febbraio 2020, e già autorizzati dal MISE, di talune società ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria. L'articolo 52 dispone la sospensione dei versamenti di quote di restituzione e di diritti di regia relativi ai finanziamenti a favore delle imprese dell'aerospazio, sia in ambito civile che della difesa nazionale, concessi ai sensi della legge n. 808 del 1985, con scadenza nel 2020. Si prevede, tra l'altro, che i versamenti sono effettuati, senza applicazione di interessi e di sanzioni, in unica soluzione entro il 31 dicembre 2021 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di dieci rate mensili di pari importo a decorrere dal 31 dicembre 2021. Sempre nell'ambito del Titolo II,

al Capo II, relativo al regime quadro aiuti, l'articolo 53 prevede che ai regimi di aiuto concessi, a livello nazionale o territoriale, ai sensi del Quadro temporaneo europeo sugli aiuti di Stato nell'emergenza da COVID-19, accedono anche le imprese sulle quali grava l'obbligo di rimborsare aiuti illegali e incompatibili già ricevuti. Tali imprese accedono ai regimi di aiuti del *Temporary Framework* al netto dell'importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione. Gli articoli da 54 a 60 intervengono in materia di aiuti alle imprese sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti, aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti, aiuti per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19, aiuti per gli investimenti per le infrastrutture di prova e *upscaling*, aiuti agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19. L'articolo 61 stabilisce disposizioni comuni alle norme in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli da 54 a 60, mentre l'articolo 62 reca norme in materia di disposizioni finanziarie ai fini dell'attuazione degli articoli da 54 a 61. L'articolo 63 dispone che gli aiuti concessi in conformità alla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 » (*Temporary framework*) – soggiacciono all'osservanza degli obblighi di registrazione nel Registro nazionale aiuti di Stato (RNA), e, per il settore agricolo e ittico, nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e nel Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura (SIPA). Inoltre, ciascuna misura di agevolazione concessa dagli enti territoriali ai sensi degli articoli da 54 a 60 del decreto-legge, deve essere identificata, attraverso un codice unico identificativo « Codice Aiuto RNA – CAR ». La registrazione è operata dai soggetti competenti all'erogazione dell'aiuto, sotto la loro responsabilità adempimenti relativi alla registrazione degli aiuti, adeguamento e modifiche al registri nazionale aiuti di

Stato e ai registri aiuti di Stato Sian e SIPA. L'articolo 64 dispone, infine, un adeguamento del RNA, del SIAN e del SIPA agli specifici obblighi di trasparenza e rendicontazione introdotti dal *Temporary Framework* della Commissione UE, a cura dei Ministeri competenti (rispettivamente MISE E MIPAAF), mediante sezione aggiuntiva, d'intesa con la Conferenza Unificata Stato-Regioni-città e autonomie locali. Nell'ambito del Titolo III, recante misure in favore dei lavoratori, al Capo I, si segnala, tra le misure di interesse, l'articolo 79, che reca modifiche all'articolo 45 del decreto-legge n. 18 del 2020, in materia di personale addetto ai lavori necessari al ripristino del servizio elettrico, nonché, al Capo II del medesimo Titolo III, l'articolo 84, che prevede nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. Rivestono poi un certo interesse alcune misure fiscali, nell'ambito del Titolo VI, tra cui, anzitutto, quelle recate dall'articolo 119, che prevedono il rafforzamento delle agevolazioni per alcuni interventi di efficienza energetica, nonché quelle previste all'articolo 120, che prevedono un credito d'imposta per gli interventi di adeguamento alle prescrizioni sanitarie e di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19 in favore di esercenti attività in luoghi aperti al pubblico. In tale contesto, si segnalano poi gli articoli 123 e 124 – in tema di definitiva soppressione delle cosiddette clausole di salvaguardia e dei relativi aumenti IVA e accise e in tema di riduzione al 5 per cento dell'IVA sui dispositivi di protezione contro il COVID-19 – nonché l'articolo 133, che prevede il differimento al 2021 dell'efficacia della cosiddetta *plastic tax* e della cosiddetta *sugar tax*. Di un certo interesse appare poi, in tema di turismo, l'articolo 176 – nell'ambito del Titolo VIII, Capo I – che prevede la concessione di un credito, per il periodo d'imposta 2020, utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per i pagamenti di servizi turistici usufruiti sul territorio nazionale, in favore di nuclei familiari con ISEE non superiore a 40.000 euro (*Tax credit* vacanze). Tra le misure di

interesse, si segnala poi l'articolo 177 che prevede l'abolizione della prima rata IMU per i possessori di immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali o stabilimenti termali, così come per gli immobili di agriturismo, villaggi turistici, ostelli della gioventù e campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività. Nell'ambito di più stretta competenza della Commissione, si segnalano poi una serie di interventi in materia di turismo, tra cui, anzitutto, sempre nell'ambito del Titolo VIII, Capo I, l'articolo 178, che istituisce nello stato di previsione del MIBACT un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2020, al fine di sostenere il settore turistico mediante operazioni di mercato; il fondo è finalizzato alla sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio e fondi di investimento, gestiti da società di gestione del risparmio, in funzione di acquisto, ristrutturazione e valorizzazione di immobili destinati ad attività turistico-ricettive; si consente l'incremento del Fondo, nella misura di 100 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione. L'articolo 179 poi istituisce nello stato di previsione del MIBACT il Fondo per la promozione del turismo in Italia, con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2020, allo scopo di favorire la ripresa dei flussi turistici in ambito nazionale. L'articolo 182 istituisce un fondo per sostenere le agenzie di viaggio e i *tour operator* in considerazione dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19. Al fondo è attribuita una dotazione di 25 milioni di euro per il 2020. Sempre nell'ambito del titolo VIII, al Capo IX, recante misure in materia di università e ricerca, si segnala il comma 7 dell'articolo 238, che prevede l'ammissione al finanziamento, da parte del MUR, anche prima della nomina dell'Esperto tecnico scientifico (ETS), dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale per la realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo di coope-

razione internazionale. Nell'ambito del titolo VIII, al Capo XI, relativo agli interventi per il Sud, si segnala, tra le misure di interesse, l'articolo 244, che introduce una maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo destinato alle imprese operanti nelle regioni del Mezzogiorno, al fine di incentivare l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo, comprendendovi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di Covid-19. Si segnala, infine, che l'articolo 245 prevede la concessione di un contributo a fondo perduto in favore dei soggetti beneficiari della misura agevolativa « Resto al Sud », a copertura del fabbisogno di circolante, nella misura di 15.000 euro per le attività di lavoro autonomo e libero-professionali esercitate in forma individuale e di 10.000 euro per ciascun socio dell'impresa beneficiaria, per far fronte a crisi di liquidità correlate agli effetti socio-economici dell'emergenza Covid-19.

Si dichiara, infine, disponibile ad ascoltare eventuali suggerimenti ed osservazioni da parte dei gruppi, in vista dell'elaborazione di una proposta di parere il più possibile condivisa.

Luca SQUERI (FI), nell'auspicare un ampio confronto tra i gruppi sul provvedimento, si chiede se non sia opportuno destinare al dibattito le sedute della settimana corrente, eventualmente rinviando l'espressione del parere alla prossima settimana.

Giorgia ANDREUZZA (LEGA) auspica che la relatrice possa trasmettere quanto prima ai gruppi la sua proposta di parere, al fine di avviare un proficuo confronto sui temi in discussione.

Sara MORETTO (IV), *relatrice*, si riserva di trasmettere informalmente ai gruppi, già nella giornata di oggi, una prima bozza della sua proposta di parere, al fine di consentire agli stessi gruppi di approfondire le diverse questioni in gioco.

Gianluca BENAMATI (PD), tenuto conto della calendarizzazione del provve-

dimento in Assemblea, giudica opportuno concludere l'*iter* quanto prima, anche nella prospettiva di formulare utili osservazioni e suggerimenti alla Commissione in sede referente. Ritiene auspicabile, pertanto, che, qualora ve ne siano le condizioni, l'espressione del parere abbia luogo già nella seduta di domani.

Luca SQUERI (FI), pur giudicando preferibile disporre di maggior tempo per la conclusione dell'*iter*, alla luce di quanto emerso dal dibattito odierno e della disponibilità della relatrice, ritiene non vi siano particolari ostacoli all'espressione del parere della Commissione già nella giornata di domani.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, fa notare che nella giornata di domani, alla luce di quanto emergerà dal dibattito, sarà possibile valutare se sia il caso di procedere da subito all'espressione del parere oppure se sia preferibile rinviare alla prossima settimana.

La seduta termina alle 13.55.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 10 giugno 2020. — Presidenza della presidente Barbara SALTAMARTINI.

La seduta comincia alle 13.55.

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Trentottesima relazione annuale della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulle attività *antidumping*, antisovvenzioni e di salvaguardia dell'UE e sull'utilizzo degli strumenti di difesa commerciale da parte di paesi terzi nei confronti dell'UE nel 2019.

COM(2020)164 final.

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento all'ordine del giorno.

Diego ZARDINI (PD), *relatore*, espone sommariamente i contenuti del provvedimento in titolo. Con la seduta odierna la Commissione avvia l'esame di un documento di estrema importanza. Si tratta della trentottesima relazione annuale sulle attività *antidumping*, *antisovvenzioni* e di salvaguardia dell'UE e sull'utilizzo degli strumenti di difesa commerciale da parte di Paesi terzi nei confronti dell'UE nel 2019 (COM(2012)164) con la quale la Commissione europea valuta l'efficacia delle misure recentemente adottate dall'UE nel contrastare le pratiche commerciali internazionali sleali. L'esame del documento può aiutare a rimediare ad un difetto che da troppo tempo caratterizza il dibattito pubblico nel nostro Paese che, a seconda delle posizioni, sembra ignorare i problemi che vengono qui esaminati ovvero li affronta in termini superficiali e strumentali. Gli elementi di informazione e i dati che la relazione in esame offre consentono di guardare a questi temi con maggiore cognizione di causa, partendo dall'assunto che stiamo parlando di questioni che rivestono la massima importanza per il sistema economico italiano che per la sua vocazione manifatturiera, propria di una economia di trasformazione, ha una naturale propensione all'apertura con l'estero e la necessità di stretti rapporti di integrazione commerciale con i Paesi fornitori di materie prime e semilavorati e con i Paesi di sbocco delle produzioni nazionali. Il tema assume particolare urgenza nell'attuale contesto, contrassegnato dall'impatto gravissimo sul piano produttivo e sociale della pandemia Covid-19, che rischia di pregiudicare le prospettive di ripresa di una parte consistente dell'apparato produttivo europeo e nazionale, specie se si dovessero affrontare, oltre al crollo della domanda globale e al blocco delle attività, anche l'ulteriore aggravante di comportamenti scorretti da parte di altri sistemi economici poco propensi a rispettare le regole del *fair trade*. Si tratta, quindi, di tematiche che meritano una attenzione di gran lunga maggiore di quella che è stata sino ad oggi dedicata anche per individuare, sia pure

nell'ambito del quadro di regole delineato dall'UE, una specifica strategia nazionale che consenta di sostenere la ripresa anche attraverso il rafforzamento della capacità del sistema economico italiano di fronteggiare la concorrenza a livello globale. Fa presente che l'Unione europea si è costantemente contraddistinta per un orientamento largamente favorevole alla liberalizzazione degli scambi e alla abolizione, o quanto meno alla riduzione, di dazi e barriere alla libera circolazione delle merci e dei servizi. D'altra parte, il processo di integrazione europea trae origine, oltre che dall'obiettivo di sanare le ferite e superare le terribili ferite del secondo conflitto mondiale, dall'obiettivo di realizzare un mercato interno senza frontiere, condizione fondamentale per promuovere la crescita delle economie europee. Né l'UE ha ingaggiato, sia nell'ambito delle sedi internazionali, a partire dal WTO, che nei rapporti bilaterali, battaglie contro uno più partner, come invece è avvenuto anche recentemente per la scelta di alcuni Paesi, a partire dagli Stati Uniti, di privilegiare, anche ricorrendo a misure unilaterali, le produzioni nazionali in presenza di uno squilibrio della bilancia commerciale. L'Unione europea ha tradizionalmente favorito un sistema commerciale internazionale aperto ed equo, con l'obiettivo di garantire l'integrazione di tutti i Paesi nell'economia mondiale. Nell'ambito dell'Organizzazione mondiale per il commercio (WTO), l'UE si è tradizionalmente mossa nel senso di promuovere un quadro multilaterale per i negoziati commerciali; negli anni più recenti si sono tuttavia rafforzate alcune tendenze che hanno significativamente mutato gli scenari e il clima entro cui l'Unione europea è chiamata a muoversi. In particolare, il sostanziale stallo registratosi nel ciclo di Doha e il fatto che altri partner commerciali tendano a privilegiare una prospettiva bilaterale degli accordi, hanno indotto la stessa Unione europea a riconsiderare in parte la propria strategia e a tornare ai negoziati regionali e bilaterali al fine di trovare modi alternativi per garantire un migliore accesso ai mercati dei Paesi terzi.

Conseguentemente, l'Unione europea ha avviato una fase caratterizzata dalla stipula di accordi di libero scambio (ALS) che vanno al di là dei tagli tariffari e degli scambi di merci, tra cui il più importante è sicuramente l'accordo commerciale globale EU-Canada (CETA), applicato provvisoriamente dal mese di settembre 2017. Più recentemente, il 1° febbraio 2019 è entrato in vigore un accordo di libero scambio con il Giappone. Mentre i negoziati con gli Stati Uniti sul partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP) sono stati sospesi, l'Unione europea sta svolgendo negoziati con altri partner importanti dell'Estremo Oriente. Occorre considerare che un peso rilevante nella supremazia che tuttora, con non poche difficoltà, l'Unione europea nel suo complesso riveste come la più grande economia del mondo, con circa il 20 per cento del prodotto interno lordo (PIL) globale, è rivestito dalla intensità degli scambi che contraddistingue il sistema economico del nostro continente, sia sul versante delle importazioni che sullo quello delle esportazioni. L'Unione europea si colloca, a livello mondiale, insieme alla Cina, al vertice della graduatoria come maggiore esportatore e importatore (dopo gli Stati Uniti) di beni e il primo attore negli scambi di servizi. In base ai dati pubblicati da Eurostat, nel 2018 l'UE-28 ha conseguito un volume di esportazioni di circa 2.900 miliardi di euro e di importazioni di circa 2.700 miliardi di euro di beni e servizi. La forza e la capacità di competere delle economie europee sono confermate dalle ingenti dimensioni del *surplus* dell'Unione europea nella bilancia commerciale, per oltre 250 miliardi di euro nel 2018. Tale posizione è tuttavia sempre più a rischio: le previsioni della stessa Unione europea per i prossimi decenni evidenziano un *trend* contrassegnato dalla progressiva perdita di peso di fronte al maggiore dinamismo di altre aree economiche che registrano assai più elevati tassi di crescita. Stati Uniti (con il 15,2 per cento del totale degli scambi di merci extra-UE) e Cina (con il 13,8 per cento) sono i principali partner commerciali dell'UE-27,

seguiti dalla Svizzera (257 miliardi di euro, 6,3 per cento), Russia (232 miliardi di euro, 5,7 per cento), Turchia (138 miliardi di euro, 3,4 per cento) e Giappone (124 miliardi di euro, 3 per cento). In questo scenario l'Italia è tra i Paesi che più hanno patito l'accentuazione della competizione a livello globale, in considerazione delle dimensioni medie più ridotte delle sue imprese e della maggiore incidenza, nelle specializzazioni merceologiche, di comparti più esposti alla concorrenza dei *new comers*. Nel decennio tra il 2008 e il 2018, per quanto concerne la collocazione dei diversi Paesi negli scambi internazionali, l'Italia ha perso due posizioni, passando dall'ottava alla decima posizione mentre sono rimaste sostanzialmente stabili le posizioni di Giappone, Francia, Gran Bretagna e Olanda (la Germania subisce un limitato arretramento). Per quanto concerne i flussi di scambi, pur risultando ancora nettamente prevalente l'interscambio con i Paesi partner dell'UE, anche l'Italia ha registrato negli anni più recenti una costante intensificazione dei rapporti con la Cina. Accanto alla stipula di accordi di partnership commerciale con alcuni Paesi, l'Unione europea negli anni più recenti ha cercato di resistere e poi di reagire di fronte ai comportamenti e alle pratiche di altri Paesi, assai più spregiudicati nel difendere anche in maniera sleale le proprie economie, vedendosi limitate le occasioni di crescita delle proprie esportazioni in mercati interessanti per le prospettive di sviluppo, quali, in particolare, quelli di alcune delle cosiddette economie emergenti. Conseguentemente, l'Unione europea è stata indotta a modificare parzialmente il proprio approccio assumendo un atteggiamento più critico nei confronti di alcuni partner commerciali proprio alla luce dei vistosi effetti negativi provocati dalla accentuazione della concorrenza a livello globale, con particolare riguardo ad alcuni comparti (si veda, ad esempio, il settore siderurgico). Anche sulla base delle sollecitazioni dei Paesi membri a maggiore vocazione manifatturiera, tra cui l'Italia, la Commissione europea ha dovuto quindi fare ricorso, senza

mettere in discussione le regole portanti del libero commercio, a specifici strumenti di difesa commerciale (*Trade Defence Instruments* – TDI) finalizzati a proteggere il sistema produttivo dell'UE dai rischi derivanti da talune pratiche commerciali sleali messe in atto da concorrenti particolarmente agguerriti, in particolare attraverso il ricorso a dumping e/o sovvenzioni a favore di proprie imprese, ovvero avvalendosi del vantaggio derivante dal mancato rispetto di standard equiparabili a quelli applicati in ambito europeo per quanto concerne il trattamento della manodopera ovvero i vincoli ambientali. Le misure adottate con una specifica disciplina tra il 2015 e il 2016 riguardano le pratiche *dumping* e le sovvenzioni di base. In particolare, la nuova metodologia recentemente introdotta dal regolamento (UE) 2017/2321 per calcolare i margini di *dumping* delle importazioni da Paesi terzi membri del WTO in presenza di forti distorsioni del mercato o di un'influenza penetrante dello Stato sull'economia prevede: l'eliminazione della precedente distinzione tra economie di mercato e non di mercato nel calcolo del dumping (si distingue solamente tra Paesi membri e non membri del WTO: la Cina ancora non ne fa parte); la dimostrazione, da parte della Commissione europea, di « distorsioni di mercato significative » tra il prezzo di vendita di un prodotto e il relativo costo di produzione; la considerazione delle norme sociali e ambientali nell'individuare situazioni di *dumping*; l'elaborazione, da parte della Commissione europea, di relazioni specifiche su Paesi o settori descrivendo le distorsioni. In linea con le pratiche vigenti, spetterà alle imprese dell'UE presentare denunce, ma esse potranno avvalersi delle relazioni della Commissione per sostenere le loro argomentazioni. Infine, il regolamento (UE) 2018/825, che ha introdotto una modernizzazione degli strumenti di difesa commerciale, ha, tra l'altro, confermato la permanenza della cosiddetta regola del dazio inferiore (che alcuni Stati membri, tra cui l'Italia, avrebbero voluto sopprimere) che consente alla Commissione di istituire i dazi a un livello inferiore al margine di *dumping* se tale livello è suf-

ficiente a eliminare il pregiudizio arrecato ai prodotti dell'UE, consentendo, tuttavia, un suo eventuale adeguamento per imporre dazi più elevati in presenza di distorsioni relative ai prezzi delle materie prime e dell'energia. Le misure di salvaguardia si riferiscono a situazioni in cui un settore sia interessato da un aumento recente, netto e repentino delle importazioni dovuto a sviluppi imprevisti. Esse in pratica possono essere attivate in presenza di un grave danno alle imprese dell'UE derivante da distorsioni del mercato, come quelle causate da flussi anomali di importazioni, e hanno quindi l'obiettivo di dare al settore interessato il tempo necessario per adeguarsi e ristrutturarsi. Il documento in esame fa, quindi, il punto sulle misure adottate e sulle eventuali ulteriori iniziative che potrebbero essere messe in campo anche sulla base dell'esperienza maturata. In linea generale, nella valutazione della Commissione, le misure di difesa commerciale adottate negli scorsi anni dall'Unione europea si sono dimostrate efficaci nel ridurre le pratiche commerciali sleali a livello internazionale. La relazione si concentra, in particolare, sulle seguenti questioni: l'importanza di un costante e puntuale monitoraggio sulla efficacia degli strumenti di difesa commerciale posti in essere attraverso un'intensa attività di inchiesta, di verifica e di riesame delle misure in vigore; una particolare attenzione per garantire una puntuale e sistematica applicazione delle misure, in primo luogo attraverso un'intensa attività antielusione; la valutazione, sulla base degli esiti del lavoro di monitoraggio e implementazione, della opportunità di ricorrere a nuove misure *antidumping*, *antisovvenzioni* e di salvaguardia. Dalla relazione della Commissione europea risulta che, nel 2019, la Commissione ha aumentato notevolmente il numero delle inchieste e delle misure *antidumping*, *antisovvenzioni* e di salvaguardia per difendere l'economia e l'industria europea da importazioni sleali. Alla fine del 2019 erano in vigore 140 misure, il 5 per cento in più rispetto al 2018: 121 di *antidumping*, 16 *antisovvenzioni* e 3 misure di salvaguardia. La maggior parte delle misure riguardano le importazioni da

Cina (93), Russia (10), India (7) e Stati Uniti (6). Nel 2019, l'attività d'inchiesta è cresciuta rispetto al livello già elevato del 2018. Il lavoro è consistito in numerose nuove inchieste nel quadro della nuova serie di norme sugli strumenti di difesa commerciale e in un numero ancora maggiore di inchieste di riesame gestite. Alla fine del 2019 erano in corso 43 inchieste, oltre a 2 inchieste relative a restituzioni riguardanti 66 diverse domande di restituzione presentate da importatori. Per quanto riguarda le inchieste *antidumping* e antisovvenzioni, nel 2019 la Commissione ha avviato 16 nuove inchieste (di cui 11 procedimenti *antidumping* e 5 antisovvenzioni). Al contempo ha istituito dazi provvisori in 5 procedimenti, mentre in 7 casi l'inchiesta si è conclusa con l'istituzione di dazi definitivi. Cinque inchieste si sono concluse senza l'istituzione di misure. Anche le inchieste di riesame hanno continuato a rappresentare una parte considerevole dell'attività di esame dei procedimenti. Nel 2019 sono stati avviati 8 riesami in previsione della scadenza; 16 riesami in previsione della scadenza si sono conclusi con la conferma del dazio, mentre 2 di tali riesami si sono conclusi con la revoca delle misure. Una misura *antidumping* è scaduta automaticamente dopo cinque anni. Per quanto riguarda le inchieste di salvaguardia, si segnala che il 2 febbraio 2019 l'Unione europea ha istituito un dazio di salvaguardia definitivo su determinati prodotti di acciaio a seguito della decisione degli Stati Uniti, all'inizio del 2019, di imporre un dazio all'importazione dell'acciaio. In particolare, sono state istituite misure di salvaguardia definitive sulle importazioni di prodotti di acciaio, in sostituzione di quelle provvisorie che l'Unione europea aveva adottato nel luglio 2018 in risposta alla decisione degli Stati Uniti di introdurre dazi al 25 per cento sulle importazioni di acciaio, con l'obiettivo di difendere la produzione interna. Tale misura aveva causato una diversione dei flussi commerciali verso l'UE. Le misure adottate dalla Commissione europea riguardano 26 categorie di prodotti di acciaio e prevedono contingenti tariffari superati ai quali verrà applicato un dazio

del 25 per cento. I principali Paesi fornitori beneficeranno di contingenti individuali basati sulle importazioni pregresse. Queste misure dovrebbero rimanere in vigore per un periodo massimo di tre anni, ma possono essere riviste in caso di circostanze mutate. La Commissione ha inoltre deciso di sospendere il meccanismo di sorveglianza preventiva per gli stessi prodotti coperti dalle misure definitive fintanto che sono in vigore. Nel corso del 2019 la Commissione ha intensificato i suoi sforzi volti a far rispettare le misure adottate, in particolare mediante l'apertura di procedimenti antielusione d'ufficio, quindi avviati di propria iniziativa (e senza aver ricevuto alcuna denuncia da parte dell'industria), poiché in possesso di informazioni sufficienti a ritenere che vi fosse in corso l'elusione delle misure. L'elusione si verifica laddove i produttori esportatori di Paesi terzi intraprendono attività specifiche al solo scopo di eludere il pagamento di dazi *antidumping* o compensativi. Tali pratiche includono, ad esempio, la spedizione di un prodotto attraverso un Paese non soggetto a dazi per dissimularne la vera origine (trasbordo), la lieve modifica del prodotto per renderlo esente da dazi (leggera modifica) o l'esportazione attraverso un produttore esportatore che beneficia di aliquote individuali del dazio *antidumping* o compensativo più basse (riorientamento verso altre società). Le inchieste riguardano pratiche di riorientamento verso altre società per quanto riguarda le importazioni di prodotti originari della Cina (servizio da tavola e da cucina nonché perossisolfati), pratiche di leggera modifica per quanto riguarda le importazioni di prodotti in acciaio anticorrosione originari della Cina e pratiche di trasbordo attraverso Laos, India e Thailandia per quanto riguarda le importazioni di elettrodi di tungsteno originari della Cina. Per l'applicazione delle misure, la Commissione collabora con l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) allo scopo di prevenire e rilevare le frodi. Le risultanze dell'inchiesta sul servizio da tavola e da cucina proveniente dalla Cina hanno portato alla luce il rischio che le esportazioni vengano effettuate sotto falsa identità. Al fine di ridurre

tale rischio, la Commissione ha elaborato norme più rigorose in materia di monitoraggio e applicazione, ad esempio rafforzando le condizioni per l'applicazione di un'aliquota del dazio individuale più vantaggiosa. Gli importatori che desiderano beneficiare di aliquote del dazio individuali devono presentare una serie di documenti supplementari. Nei futuri regolamenti di esecuzione che istituiscono misure, inoltre, la Commissione ribadirà che le autorità doganali degli Stati membri devono effettuare i controlli necessari, che vanno oltre la semplice verifica di tali documenti. Al fine di risolvere il problema relativo all'applicazione dei dazi *antidumping* e antisovvenzioni anche alla piattaforma continentale e alla zona economica esclusiva (ZEE) degli Stati membri (l'ambito di applicazione territoriale di questi dazi era lo stesso di quello dei dazi doganali, che significa che potevano essere applicati solo in relazione al territorio doganale dell'UE), l'Unione europea ha adottato un approccio a due fasi. In primo luogo, nel contesto dell'ammodernamento degli strumenti di difesa commerciale, i colegislatori hanno deciso che, in linea di principio, le misure *antidumping* e antisovvenzioni potevano essere applicate anche alle consegne destinate alla piattaforma continentale dell'UE/ZEE. In secondo luogo, poiché il diritto doganale si applica solo al territorio doganale, la Commissione ha istituito uno strumento doganale legislativo ad hoc che garantisca che la normativa doganale dell'UE potesse essere applicata per la riscossione dei dazi *antidumping* e antisovvenzioni relativi alle consegne destinate alla piattaforma continentale/ZEE. Lo strumento doganale è divenuto operativo e pienamente applicabile a partire dal 4 novembre 2019. Il nuovo strumento offre anche la possibilità di registrare le importazioni nella piattaforma continentale/ZEE, il che consente di ottenere i dati statistici necessari. Esso permette inoltre alla Commissione, se necessario, di applicare le misure di difesa commerciale con effetto retroattivo. Oltre a proteggere l'industria dell'Unione europea dalle importazioni pregiudizievoli sleali, la Commissione agisce anche contro le misure

di difesa commerciale adottate dai partner commerciali qualora ritenga che tali misure non rispettino precisi obblighi giuridici. Le misure di protezione ingiustificate limitano l'accesso al mercato e quindi le opportunità di creazione di occupazione e crescita per gli esportatori dell'UE. Nel 2019 i servizi della Commissione hanno continuato a intervenire regolarmente nella maggior parte delle inchieste straniere riguardanti le esportazioni dell'UE. La Commissione è intervenuta attraverso comunicazioni scritte e partecipazione ad audizioni a livello tecnico. È altresì intervenuta nei confronti delle autorità di Paesi terzi a un livello politico più elevato. La Commissione interviene nella maggior parte dei procedimenti nei confronti dell'UE, tuttavia essa si concentra in particolare su questioni sistemiche e sui procedimenti che pregiudicherebbero significativamente l'industria dell'Unione. Con i suoi interventi la Commissione mira a garantire una corretta applicazione delle norme dell'OMC, evitando di conseguenza l'uso illecito degli strumenti di difesa commerciale stranieri. Nonostante le sue iniziative, la Commissione non è sempre riuscita a imporsi e alcune misure ingiustificate sono state comunque istituite. Nei casi in cui l'interesse economico e/o sistemico era rilevante, la Commissione è ricorsa alle procedure di risoluzione delle controversie dell'OMC per ottenere l'abolizione delle misure ingiustificate. Nei casi in cui i partner non adempiono gli obblighi a loro incombenti in virtù degli accordi commerciali, se necessario, la Commissione può altresì ricorrere alle procedure bilaterali di risoluzione delle controversie previste in tali accordi. Alla fine del 2019 le misure di difesa commerciale in vigore con ripercussioni sulle esportazioni dell'UE erano in tutto 175 (nel 2018 erano 174). Nel 2019 le misure di salvaguardia straniere erano 37 (due in più del 2018), mentre i dazi *antidumping*, che rappresentano 132 delle 175 misure in vigore, si confermano lo strumento più utilizzato a livello mondiale. Gli Stati Uniti sono responsabili della maggior parte delle misure nei confronti delle esportazioni dell'UE, soprattutto nel settore dell'acciaio. L'azione degli Stati Uniti ha

anche contribuito all'aumento globale delle misure, poiché paesi come il Canada, l'Egitto, il Marocco o l'Unione economica eurasiatica (UEE) hanno istituito o prorogato le misure in vigore su determinati prodotti di acciaio, molto probabilmente in risposta alle misure statunitensi. La Cina è il secondo Paese più attivo nel ricorso agli strumenti di difesa commerciale nei confronti dell'UE, seguita dall'India. Dal punto di vista dei settori, i prodotti di acciaio sono stati oggetto della più alta quota di misure in vigore nel 2019 nei confronti dell'UE seguito dal settore dei prodotti chimici. La relazione contiene dati estremamente puntuali sugli effetti delle misure di recente imposizione. A giudizio della Commissione, i dati dimostrerebbero l'efficacia delle misure di difesa commerciale nel ristabilire condizioni di parità sul mercato dell'Unione europea. Di fatto, l'istituzione di dazi *antidumping* e antisovvenzioni ha diminuito le importazioni pregiudizievoli sleali mediamente dell'80 per cento (in un intervallo compreso tra il 57 per cento e il 99 per cento). Viene evidenziato quindi l'effetto delle misure adottate dall'UE negli anni 2017-2018 sui flussi delle importazioni dei prodotti in esame.

Al contempo, fa notare che i dazi *antidumping* e antisovvenzioni hanno anche contribuito a un ampliamento delle fonti di approvvigionamento necessarie per gli utilizzatori e gli importatori dell'UE, ossia a un maggior numero di importazioni regolari da altri Paesi, oltre che a un aumento della produzione interna dell'Unione europea. Infine, sottolinea che le misure istituite nel 2019 hanno contribuito ad aumentare di 23.000 unità il numero di posti di lavoro che beneficiano delle misure di difesa commerciale, portando a 343.000 il totale dei posti di lavoro diretti dell'UE protetti da tali misure. La Commissione è attualmente al lavoro per elaborare un nuovo sistema interno che migliorerà il monitoraggio dell'efficacia delle misure in vigore. Il sistema prevede un unico spazio di archiviazione dei dati sui flussi commerciali e sull'occupazione relativi alle inchieste e alle misure. Tali dati saranno aggiornati periodicamente

dalla Commissione. In questo modo sarà possibile confrontare le cifre relative alle importazioni dei prodotti soggetti a misure con le importazioni registrate nei periodi precedenti l'istituzione delle misure. Ciò consentirà di valutare rapidamente l'efficienza e l'incidenza delle misure. Inoltre, il sistema memorizzerà anche i dati sulla redditività, sull'occupazione e sugli investimenti relativi ai successivi riesami in previsione della scadenza, in modo da permettere di tenere traccia dell'andamento delle condizioni economiche dell'industria dell'Unione. In sostanza, dai dati offerti dalla Commissione emerge un quadro che presenta luci ed ombre. Se per un verso è innegabile che talune delle misure adottate, in sede di attuazione hanno cominciato a produrre risultati concreti, per altro verso è altrettanto vero che la stessa Commissione ammette che non tutto è perfettamente riuscito e che ancora molto resta da fare. In questo quadro occorre valutare con la massima attenzione quali sono i maggiori rischi e le opportunità per il nostro Paese e, in particolare, se e quali ulteriori iniziative possano essere assunte per proteggere ancora più efficacemente il nostro sistema produttivo, così pesantemente colpito dalla pandemia COVID-19, di fronte alla concorrenza sleale di alcuni competitori globali. Allo stesso tempo occorre verificare che il sistema nazionale, e in particolare le amministrazioni competenti per quanto concerne i controlli alla frontiera e gli scambi commerciali, sia pienamente in grado di assolvere alle sue funzioni, anche alla luce della disciplina posta in essere dall'Unione europea. Da una valutazione accurata di questi aspetti potrebbero emergere, in esito all'esame del documento all'ordine del giorno, elementi ed indicazioni utili da fornire in primo luogo al Governo anche in vista di nuove iniziative e negoziati da intraprendere in materia a livello europeo.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2500 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	207

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale. C. 522 Ciprini, C. 615 Gribaudo, C. 1320 Boldrini, C. 1345 Benedetti, C. 1675 Gelmini, C. 1732 Vizzini, C. 1925 CNEL, C. 2338 Carfagna, C. 2424 Fusacchia e C. 2454 Carfagna .	222

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-04120: De Lorenzo: Iniziative per garantire la continuità occupazionale dei lavoratori dello stabilimento Jabil di Marcianise (CE)	222
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	225
5-04121 Rizzetto: Accelerazione delle procedure di certificazione dei dispositivi di protezione individuale da parte dell'INAIL	222
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	226
5-04122 Serracchiani: Iniziative volte a superare la presente situazione di difficoltà gestionale dell'ANPAL	223
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	228
5-04123 Murelli: Tutela della situazione occupazionale dei dipendenti dello stabilimento Zalando di Stradella	223
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	229
5-04124 D'Alessandro: Dichiarazioni del presidente dell'INPS in merito ai comportamenti di alcuni imprenditori	224
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	230

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 10 giugno 2020. — Presidenza del presidente Andrea Giaccione.

La seduta comincia alle 14.25.

DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche

sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

C. 2500 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea GIACCONE, *presidente*, comunica che l'ordine del giorno reca l'esame in

sede consultiva, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla V Commissione (Bilancio), del disegno di legge C. 2500 Governo, di conversione del decreto-legge n. 34 del 2020, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Avverte che, come convenuto in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la Commissione dovrebbe procedere all'espressione del parere di competenza nella seduta già convocata per la giornata di domani.

Invita, quindi, la relatrice a svolgere la relazione introduttiva.

Debora SERRACCHIANI (PD), *relatrice*, rileva preliminarmente che il decreto-legge consta di 266 articoli, suddivisi in otto Titoli, e interviene in numerosi ambiti materiali. Preannuncia, pertanto, che si soffermerà prevalentemente sulle disposizioni direttamente riconducibili alle competenze della XI Commissione.

Al Titolo I, che riguarda i settori della salute e della sicurezza, l'articolo 1, con l'obiettivo di rafforzare l'offerta sanitaria e sociosanitaria territoriale, reca autorizzazioni di spesa per consentire alle regioni e alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale di: incrementare la spesa di personale per assicurare lo svolgimento delle attività di monitoraggio e assistenza connesse all'emergenza epidemiologica e per rafforzare i servizi di assistenza domiciliare integrata (commi 4 e 10); utilizzare forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con decorrenza dal 15 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, con infermieri e procedere, a decorrere dal 1° gennaio 2021, al loro reclutamento attraverso assunzioni a tempo indeterminato (comma 5); conferire incarichi di lavoro autonomo, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, a professionisti del profilo di assistente sociale, regolarmente iscritti all'albo professionale, per supportare le Unità speciali di continuità assistenziale (comma 7); attivare centrali ope-

ratrice regionali, che svolgano le funzioni di raccordo con tutti i servizi e con il sistema di emergenza-urgenza (comma 8); incrementare le risorse per la retribuzione dell'indennità di personale infermieristico che collabora con i medici di medicina generale (comma 9).

L'articolo 2, che dispone la riorganizzazione della rete ospedaliera per fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, reca autorizzazioni di spesa in favore delle regioni per: assumere personale dipendente medico e infermieristico e operatori tecnici per aumentare i mezzi di trasporto dei pazienti (comma 5); incrementare le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale (comma 6); incrementare la spesa per il personale anche in deroga ai limiti vigenti (comma 7).

Passando all'articolo 15, che incrementa le risorse del Fondo nazionale per il servizio civile, segnala che esso consente ai volontari lavoratori autonomi, che sono stati impegnati nelle attività di contrasto all'emergenza sanitaria, di cumulare l'indennità percepita ai sensi del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, con il rimborso per il mancato guadagno giornaliero, di cui all'articolo 39, comma 5, del decreto legislativo n. 1 del 2018 (comma 3).

Rileva, quindi, che l'articolo 23 prevede autorizzazioni di spesa per: l'aumento delle risorse per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario effettuate dalle Forze di polizia, per la corresponsione dell'indennità di ordine pubblico (comma 1) nonché per garantire adeguata protezione e sicurezza al medesimo personale (comma 2); il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario e la spesa per garantire la protezione dai rischi di contagio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (comma 3); il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale del Ministero dell'interno, anche nell'articolazione territo-

riale delle Prefetture – Uffici territoriali di Governo (comma 4); la proroga della possibilità, per il Ministero dell'interno, di comandare personale appartenente alla carriera prefettizia presso organismi internazionali ed europei (comma 6); la possibilità per il medesimo Ministero di sottoscrivere un'apposita polizza assicurativa in favore del personale appartenente all'Amministrazione civile dell'interno, per il rimborso delle spese mediche e sanitarie, non coperte dall'INAIL, sostenute dai propri dipendenti a seguito della contrazione del virus Covid-19 (comma 7).

Passa al Titolo II, che reca misure volte al sostegno delle imprese e dell'economia.

Segnala che l'articolo 24 dispone l'esonero dal versamento del saldo 2019 e dell'acconto 2020 dell'IRAP in favore delle imprese, con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni, e dei lavoratori autonomi, con un corrispondente volume di compensi. L'articolo 25 prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Inoltre, l'articolo 28 prevede un credito di imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di *leasing* o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

Segnala che l'articolo 36 è volto a consentire la partecipazione italiana al Fondo di Garanzia paneuropeo e autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a stipulare l'accordo con la Commissione europea concernente le modalità di pagamento della controgaranzia che gli Stati membri possono prestare quale contributo dello strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di

disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell'epidemia da COVID-19 e a rilasciare la relativa garanzia dello Stato.

Rileva, altresì, che l'articolo 39 autorizza il Ministero dello sviluppo economico ad avvalersi di consulenti ed esperti, individuati all'esito di una selezione comparativa mediante avviso pubblico, da destinare al funzionamento del nucleo di esperti di politica industriale (comma 1) e alla struttura di supporto per le crisi di impresa (comma 4).

L'articolo 40, per sostenere le micro imprese e le piccole e medie imprese, aventi sede in Italia, che gestiscono il servizio di distribuzione autostradale di carburanti, attive e in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali alla data del 1° marzo 2020, dispone l'erogazione di un contributo commisurato ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, dovuti sulle retribuzioni da lavoro dipendente corrisposte nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

Evidenzia, quindi, che l'articolo 43 dispone l'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, del Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa, finalizzato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale e delle società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria. Segnala che le imprese che intendano accedere al Fondo sono tenute a notificare al Ministero le informazioni relative: alle azioni che intendono porre in essere per ridurre gli impatti occupazionali, ad esempio attraverso incentivi all'uscita, prepensionamenti, riallocazione di addetti all'interno dell'impresa o del gruppo di appartenenza dell'impresa; alle imprese che abbiano già manifestato interesse all'acquisizione della società o alla prosecuzione dell'attività d'impresa ovvero alle azioni che intendono porre in essere per

trovare un possibile acquirente, anche mediante attrazione di investitori stranieri; alle opportunità per i dipendenti di presentare una proposta di acquisto e a ogni altra possibilità di recupero degli *asset* da parte degli stessi.

Segnala, all'articolo 48, tra le misure per le esportazioni e l'internazionalizzazione, l'autorizzazione all'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, ad assumere, nei limiti della dotazione organica, un contingente massimo di cinquanta unità di personale non dirigenziale con contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di dodici mesi, equiparato, ai fini economici, al personale appartenente alla terza area funzionale, posizione economica F1, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali di cui all'articolo 1, comma 299, della legge n. 160 del 2019. Conseguentemente, le assunzioni all'esito del concorso dovranno avere decorrenza dalla scadenza dei contratti a tempo determinato (comma 4).

L'articolo 49 prevede la creazione del Centro nazionale per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel campo della mobilità e dell'*automotive*, con sede a Torino, che favorisce la collaborazione con istituti di ricerca nazionali ed europei, anche mediante attività d'insegnamento e formazione, nonché l'attività di ricerca collaborativa tra imprese e altri centri di ricerca, anche attraverso la realizzazione di linee pilota sperimentali per la dimostrazione di tecniche di produzione e per la sperimentazione di nuove forme di mobilità.

Segnala, altresì, che gli articoli da 53 a 64 introducono diverse forme di aiuti alle imprese secondo discipline derogatorie al regime europeo degli aiuti di Stato, ai sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863, «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni. Tra tali articoli, sottolinea, in particolare, l'articolo 60, che prevede la possibilità per

le regioni di adottare misure di aiuto alle imprese, compresi i lavoratori autonomi, di determinati settori o regioni o di determinate dimensioni, particolarmente colpite dalla pandemia di COVID-19, al fine di contribuire ai costi salariali, ivi comprese le quote contributive e assistenziali, e di evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19. La sovvenzione per il pagamento dei salari, pari al massimo all'80 per cento della retribuzione mensile lorda del personale beneficiario, comprensiva dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, viene concessa per un periodo non superiore a dodici mesi per i dipendenti che altrimenti sarebbero stati licenziati a seguito della sospensione o della riduzione delle attività aziendali dovuta alla pandemia di COVID-19 e a condizione che il personale che ne beneficia continui a svolgere in modo continuativo l'attività lavorativa durante tutto il periodo per il quale è concesso l'aiuto. Essa può essere combinata con altre misure di sostegno all'occupazione generalmente disponibili o selettive, nonché con i differimenti delle imposte e i differimenti dei pagamenti dei contributi previdenziali, purché il sostegno combinato non comporti una sovracompenrazione dei costi salariali relativi al personale interessato.

Passa al Titolo III, che reca misure in favore dei lavoratori.

In particolare, l'articolo 66 estende ai volontari, sia in ambito sanitario sia in altri ambiti, e ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari l'obbligo di utilizzo della mascherina chirurgica, disposto dal decreto-legge n. 18 del 2020 per i lavoratori che, nello svolgimento della loro attività, sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro.

Dopo avere segnalato che l'articolo 67 dispone l'incremento delle risorse del Fondo per il Terzo settore, rileva che l'articolo 68 introduce modifiche alla disciplina transitoria in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e di assegno ordinario, introdotta per fronteggiare l'emergenza epidemiologica dal-

l'articolo 19 del decreto-legge n. 18 del 2020. In particolare, il comma 1 dispone: per i datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo precedentemente concesso, l'aumento della durata massima dei trattamenti di ulteriori cinque settimane, fino alla durata massima di nove settimane, fino al 31 agosto 2020, cui si aggiunge un ulteriore eventuale periodo, di durata massima di quattro settimane, per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 (tale ultimo periodo è fruibile anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020 per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, a condizione che abbiano interamente fruito del periodo di quattordici settimane già concesso); per i datori di lavoro che intendano accedere all'assegno ordinario, l'obbligo, non previsto dal decreto-legge n. 18 del 2020, di svolgere la procedura di informazione, la consultazione e l'esame congiunto con le organizzazioni sindacali, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva; la modifica dei termini di presentazione della domanda per la concessione dei trattamenti; la concessione del trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative, per un periodo massimo di novanta giorni, non rilevanti ai fini delle successive richieste. Per i lavoratori dipendenti di aziende del settore agricolo, ai quali non si applica il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli, può essere presentata domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga; l'incremento del limite di spesa per l'erogazione dell'assegno ordinario e la procedura per l'assegnazione delle risorse ai fondi bilaterali; l'estensione della platea dei lavoratori beneficiari dei trattamenti, mediante il differimento del termine del requisito della dipendenza dal datore di lavoro richiedente dalla data del 23 febbraio 2020, previsto dal testo origi-

nario dell'articolo 19 del decreto-legge n. 18 del 2020, alla data del 25 marzo 2020; l'aumento del limite di spesa per la concessione dei trattamenti.

L'articolo 69, modificando l'articolo 20 del decreto-legge n. 18 del 2020, dispone l'aumento da nove a diciotto settimane del periodo massimo di trattamento ordinario di integrazione salariale concesso ai datori di lavoro che già fruivano della cassa integrazione straordinaria, cui si aggiunge un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane, per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020.

Con riferimento alla cassa integrazione in deroga, la cui concessione per il contrasto dell'emergenza sanitaria è disciplinata dall'articolo 22 del decreto-legge n. 18 del 2020, l'articolo 70, comma 1, dispone: la concessione di un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane, per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020. Tali ulteriori settimane sono fruibili anche per periodi antecedenti il 1° settembre 2020 dai datori di lavoro dei settori del turismo, delle fiere, dei congressi, dei parchi divertimento, degli spettacoli dal vivo e delle sale cinematografiche. La norma, inoltre, dispone l'obbligo di accordo con la regione e le organizzazioni sindacali per i datori di lavoro con più di cinque dipendenti che abbiano chiuso l'attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica; l'aumento del limite di spesa per il finanziamento dei trattamenti; modifiche alla procedura di concessione; norme per l'utilizzo delle risorse finanziarie del fondo di solidarietà bilaterale intersettoriale, istituito in ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano; ulteriori disposizioni sulla procedura di concessione dei trattamenti.

Anche l'articolo 71 interviene in materia di integrazioni salariali, introducendo, nel decreto-legge n. 18 del 2020, gli articoli 22-ter, 22-quater e 22-quinquies. In particolare, il comma 1, capoverso articolo 22-ter, dispone l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle

politiche sociali, di un apposito capitolo di bilancio per il finanziamento di ulteriori periodi di trattamento concessi ai sensi delle modifiche introdotte dal decreto in esame. Le risorse costituiscono un limite di spesa. La procedura di riparto delle risorse, nonché di concessione, di erogazione e di monitoraggio dei trattamenti di cassa integrazione in deroga è disciplinata dal comma 1, capoverso articolo 22-*quater*. Il comma 1, capoverso articolo 22-*quinquies*, introduce una procedura per il pagamento diretto da parte dell'INPS delle richieste di integrazione salariale ordinaria e di assegno ordinario presentate a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

L'articolo 72, modificando gli articoli 23 e 25 del decreto-legge n. 18 del 2020, dispone: l'aumento da quindici a trenta giorni del numero dei giorni di congedo fruibili entro il 31 luglio 2020 dai genitori lavoratori dipendenti del settore privato per i figli di età non superiore ai 12 anni (comma 1, lettera *a*)); l'estensione ai genitori dipendenti del settore privato di figli fino a 16 anni di età della possibilità di fruire del congedo non retribuito per la chiusura delle scuole, prima limitato ai genitori di figli nella fascia di età dai dodici ai sedici anni (comma 1, lettera *b*)); il raddoppio a 1.200 euro del bonus per l'acquisto di servizi di baby sitting e la possibilità di spenderlo, in alternativa, per la comprovata iscrizione ai servizi integrativi per l'infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia (comma 1, lettera *c*)); l'aumento dei limiti di spesa per il finanziamento delle misure introdotte dall'articolo 23 del decreto-legge n. 18 del 2020 (comma 1, lettera *d*)); l'aumento da 1.000 a 2.000 euro dell'importo massimo del *bonus* per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle categorie dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, nonché la sua estensione ai

dipendenti della Polizia di Stato e al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per l'emergenza epidemiologica (comma 2, lettere *a*) e *b*)).

L'articolo 73, modificando l'articolo 24 del decreto-legge n. 18 del 2020, incrementa di ulteriori complessivi dodici giorni, fruibili nei mesi di maggio e giugno 2020, il periodo di permesso retribuito per l'assistenza di familiari disabili, coperto da contribuzione figurativa.

Passa, quindi, all'articolo 74, che, modificando l'articolo 26 del decreto-legge n. 18 del 2020, estende al 31 luglio 2020 il periodo nel quale l'assenza dal lavoro per i lavoratori, pubblici e privati, rientranti in determinate condizioni di fragilità e rischio, è equiparato al ricovero ospedaliero.

L'articolo 75 consente, come il successivo articolo 86, di cumulare con l'assegno ordinario di invalidità alcune delle prestazioni riconosciute per i mesi di marzo e aprile 2020 dal decreto-legge n. 18 del 2020. L'articolo 76, modificando l'articolo 40 del decreto-legge n. 18 del 2020, al fine di limitare gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari, estende da due a quattro mesi la sospensione delle misure di condizionalità per l'attribuzione di alcune prestazioni, tra cui il Reddito di cittadinanza, la NASpI e la DIS-COLL, ferma restando la fruizione dei relativi benefici economici, nonché di alcune procedure relative al cosiddetto collocamento obbligatorio.

L'articolo 77 estende agli enti del Terzo settore la platea dei soggetti beneficiari dei contributi, trasferiti dall'INAIL e erogati da Invitalia, per l'acquisto di dispositivi e di altri strumenti di protezione individuale, secondo quanto previsto dall'articolo 43 del decreto-legge n. 18 del 2020.

L'articolo 78 dispone: l'aumento del limite di spesa per il finanziamento del reddito di ultima istanza per i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (tale aumento è finalizzato, come si legge nella relazione illustrativa, a estendere ai mesi di marzo e aprile 2020 il beneficio di 600 euro); la

modifica della platea dei beneficiari, limitando, da un lato, l'accesso al beneficio ai professionisti iscritti in via esclusiva agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, con l'esclusione dei titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e dei titolari di pensione, e, dall'altro, aumentando il numero di coloro che possono accedere al beneficio grazie all'abolizione del divieto di cumulo tra il beneficio e la pensione, di cui all'articolo 34 del decreto-legge n. 23 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2020. Sul punto segnala la recente pubblicazione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 maggio 2020, che ha dato attuazione alle disposizioni in esame.

Dopo aver segnalato che l'articolo 79 estende dal 30 aprile al 15 giugno 2020 il periodo di validità delle abilitazioni del personale addetto al servizio elettrico, osserva che l'articolo 80, modificando l'articolo 46 del decreto-legge n. 18 del 2020, aumenta a cinque mesi la preclusione per il datore di lavoro della possibilità di avviare le procedure di licenziamento collettivo e dispone per il medesimo periodo la sospensione anche delle procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (comma 1, lettera a)). La norma, inoltre, introduce la possibilità di revocare l'eventuale recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, purché contestualmente il datore di lavoro faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale, con il ripristino del rapporto di lavoro senza soluzione di continuità e senza oneri né sanzioni.

L'articolo 81 dispone la proroga fino al 15 giugno 2020 della validità dei documenti unici di regolarità contributiva (DURC) in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, nonché la sospensione fino al 31 luglio 2020 dei termini di accertamento e di notifica delle sanzioni amministrative relative agli obblighi di fornire dati statistici per le rilevazioni previste dal Programma statistico nazionale.

Passa quindi – sebbene l'istituto sia configurato in modo tale da rientrare solo marginalmente nelle competenze della Commissione lavoro – all'articolo 82, che introduce il Reddito di emergenza (Rem) a favore dei nuclei familiari, in possesso di specifici requisiti, in situazione di difficoltà economica a causa dell'emergenza sanitaria ed esclusi dalla percezione di altri benefici economici previsti dalla normativa vigente. Il beneficio è erogato in due quote, di ammontare da un minimo di 400 euro a un massimo, sulla base di una specifica scala di equivalenza, di 800 euro, incrementati fino a 841 euro nel caso in cui nel nucleo familiare sia presente un componente in stato di disabilità grave o di non autosufficienza.

L'articolo 83 prevede che i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o delle condizioni di salute, e ne disciplina le modalità di svolgimento, anche ricorrendo ai servizi territoriali dell'INAIL, che si avvalgono dei propri medici del lavoro (commi 1 e 2). Segnalo che sulla base del comma 3, l'eventuale accertamento dell'inidoneità alla mansione non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro. Contestualmente, l'INAIL è autorizzato all'assunzione con contratti di lavoro a tempo determinato, della durata massima di quindici mesi, di figure sanitarie, tecnico-specialistiche e di supporto di età non superiore a ventinove anni, a valere sulle risorse di cui al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani (comma 4).

Segnala che l'articolo 84 dispone: l'erogazione anche nel mese di aprile 2020 dell'indennità di 600 euro già erogata per il mese di marzo in base agli articoli 27, 28, 29 del decreto-legge n. 18 del 2020 in favore dei liberi professionisti titolari di partita IVA e dei lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, dei lavoratori autonomi iscritti

all'INPS, dei lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali, compresi i lavoratori in somministrazione, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, (commi 1, 4, 5); l'erogazione di una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1.000 euro ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del decreto in esame, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, nonché ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata dell'INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai lavoratori dipendenti stagionali, compresi i lavoratori in somministrazione, del settore turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASpI, (commi 2, 3, 6); l'erogazione di un'indennità di 500 euro per il mese di aprile 2020 agli operai agricoli a tempo determinato che hanno beneficiato già nel mese di marzo dell'indennità di 600 euro prevista dall'articolo 30 del decreto-legge n. 18 del 2020 (comma 7); l'erogazione per i mesi di aprile e di maggio 2020 di un'indennità di 600 euro mensili ai lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, ai lavoratori intermittenti, ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, agli incaricati alle vendite a domicilio, in presenza di specifiche condizioni indicate dalla norma (commi 8 e 9); l'erogazione di un'indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020 ai lavoratori iscritti al

Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con requisiti definiti dalla norma (commi 10 e 11). Anche con riferimento all'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo in esame, segnala la recente pubblicazione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 maggio 2020.

L'articolo 85 dispone l'erogazione per i mesi di aprile e maggio 2020 di un'indennità mensile, pari a 500 euro, ai lavoratori domestici, non conviventi con il datore di lavoro, che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali.

Rileva che l'articolo 86 dispone, come il precedente articolo 75, il divieto di cumulo tra le indennità previste dagli articoli 84, 85, 78 e 98, al contrario cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità.

L'articolo 87 proroga fino al 31 dicembre 2020 la possibilità di accedere alla mobilità in deroga per i lavoratori che abbiano cessato il trattamento di integrazione salariale in deroga per il periodo 1° dicembre 2017-31 dicembre 2018 e contestualmente non abbiano diritto alla fruizione della NASpI.

Passa all'articolo 88, che dispone l'istituzione, presso l'ANPAL, del Fondo Nuove Competenze, destinato al finanziamento di specifici percorsi formativi, realizzati nell'ambito di misure di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa, previste dai contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti. Le risorse del Fondo sono a valere sul Programma Operativo Nazionale SPAO e possono essere integrate da quelle dei Programmi Operativi Nazionali e Regionali del Fondo Sociale Europeo, dei Fondi Paritetici In-

terprofessionali nonché del Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori.

Osserva che l'articolo 90 riconosce, fino alla cessazione dell'emergenza sanitaria, il diritto dei lavoratori dipendenti del settore privato, genitori di almeno un figlio minore di quattordici anni, di effettuare la propria prestazione lavorativa in modalità agile, anche in assenza degli accordi individuali.

Dopo avere segnalato che l'articolo 91 dispone in ordine allo svolgimento con modalità a distanza delle attività didattiche dei percorsi regionali di istruzione e formazione professionale (IeFP) e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), nonché alla conservazione della validità dell'anno scolastico o formativo, fa presente che l'articolo 92 proroga di due mesi, a decorrere dal giorno di scadenza e a determinate condizioni, la fruizione delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL che terminano nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 aprile 2020.

Passa all'articolo 93, che prevede, in via transitoria, la possibilità di rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

L'articolo 94 consente ai percettori di ammortizzatori sociali a zero ore, di NASpI e DIS-COLL nonché di Reddito di cittadinanza di stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a trenta giorni, rinnovabili per ulteriori trenta giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici percepiti, nel limite di 2.000 euro per l'anno 2020. La norma, inoltre, limita esplicitamente al 31 luglio 2020 l'applicazione anche a soggetti che offrono aiuto e sostegno alle aziende agricole situate nelle zone montane della previsione in base alla quale, con specifico riguardo alle attività agricole, talune prestazioni svolte da pa-

renti e affini sino al sesto grado non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato.

L'articolo 95 autorizza l'INAIL a promuovere interventi straordinari a favore delle imprese che hanno introdotto nei luoghi di lavoro, successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 18 del 2020, interventi per la riduzione del rischio di contagio. L'articolo 96 autorizza l'Ispettorato nazionale del lavoro a noleggiare autovetture da utilizzare per lo svolgimento dell'attività di vigilanza, in deroga alla normativa vigente in materia di limiti di spesa e di obbligo di approvvigionamento tramite la Consip S.p.A. L'articolo 97 introduce modifiche alla disciplina relativa alle prestazioni erogate dal Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, riguardanti le modalità di erogazione e il privilegio del Fondo anche sul patrimonio degli eventuali condebitori solidali con il datore di lavoro.

L'articolo 98, per il settore dello sport, prevede: l'erogazione un'indennità pari a 600 euro per i mesi di aprile e di maggio 2020 ai lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche. La norma, inoltre, prevede l'erogazione anche per i mesi di aprile e maggio 2020 dell'indennità prevista per il mese di marzo, sulla base dell'articolo 96 del decreto-legge n. 18 del 2020, nonché la possibilità per i lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti, con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000 euro, di accedere al trattamento di integrazione salariale in deroga, per un periodo massimo di nove settimane.

L'articolo 99 prevede l'istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'Osservatorio nazionale per il mercato del lavoro, con il compito di verificare gli effetti sul mercato

del lavoro dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contenimento adottate e di elaborare efficaci strategie occupazionali. L'articolo 100 consente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di avvalersi direttamente, in via eccezionale, oltre che dell'Ispettorato nazionale del lavoro, anche del Comando dei Carabinieri per la Tutela del Lavoro e delle articolazioni dipendenti, limitatamente al personale già in organico.

Gli articoli 101 e 102 dispongono l'innalzamento per il 2020 dei limiti di spesa per l'acquisto di beni e servizi, previsti dalla normativa vigente, rispettivamente, per l'INPS e per l'INAIL.

Passa all'articolo 103, in base al quale i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno possono presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. La domanda deve riguardare soggetti già presenti sul territorio nazionale alla data dell'8 marzo 2020 (comma 1). La norma, inoltre, dispone che i cittadini stranieri, presenti sul territorio nazionale alla medesima data dell'8 marzo 2020, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di sei mesi. Essi devono aver svolto comprovata attività di lavoro, nei settori dell'agricoltura, dell'assistenza alla persona e del lavoro domestico, antecedentemente al 31 ottobre 2019. Il permesso di soggiorno temporaneo è convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro se, prima della sua scadenza, il cittadino esibisce un contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell'attività lavorativa (commi 2 e 3). La retribuzione non deve essere inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro

di riferimento stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (comma 4). Le istanze presentate dai datori di lavoro sono subordinate al pagamento di un contributo forfettario di 500 euro per ciascun lavoratore, mentre quelle presentate dai lavoratori sono subordinate al pagamento di 130 euro a titolo di contributo. La norma prevede, inoltre, il pagamento di un contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale (comma 7). Infine, sono previste limitazioni della platea dei datori di lavoro abilitati alla presentazione delle istanze e di quella dei lavoratori che possono essere regolarizzati (commi 8, 9 e 10). La norma dispone anche la sospensione, fino alla fine della procedura di esame delle istanze, dei procedimenti penali e amministrativi connessi con il lavoro irregolare, a eccezione di quelli per gravi reati. Se la procedura si conclude con la sottoscrizione del contratto di lavoro o con la concessione del permesso temporaneo, i reati si considerano estinti, in caso contrario la sospensione cessa (commi 11, 12 e 13). Segnala, quindi, la previsione in base alla quale le Amministrazioni dello Stato competenti e le regioni, anche mediante l'implementazione delle misure previste dal Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato 2020-2022, adottano soluzioni e misure urgenti idonee a garantire la salubrità e la sicurezza delle condizioni alloggiative, nonché ulteriori interventi di contrasto del lavoro irregolare e del fenomeno del caporalato. Si prevede anche la possibilità per il Tavolo operativo istituito dall'articolo 25-*quater* del decreto-legge n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2018, di avvalersi del supporto del Servizio nazionale di protezione civile e della Croce Rossa Italiana (comma 20). Inoltre, per una rapida definizione delle procedure, il Ministero dell'interno è autorizzato a utilizzare per un periodo non superiore a mesi sei, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro

a contratto a termine, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro per il 2020, da ripartire nelle sedi di servizio interessate dalle procedure di regolarizzazione (comma 23). La norma dispone anche l'innalzamento del livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato di 170 milioni di euro per l'anno 2020 e di 340 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, ripartiti tra le regioni in relazione al numero dei lavoratori extracomunitari emersi (comma 24). Infine, sono disposte specifiche autorizzazioni di spesa per prestazioni di lavoro straordinario per il personale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, per prestazioni di lavoro straordinario per il personale della Polizia di Stato, per l'utilizzo di prestazioni di lavoro a contratto a termine, per l'utilizzo di servizi di mediazione culturale, per l'acquisto di materiale igienico-sanitario, dispositivi di protezione individuale e servizi di sanificazione, nonché per l'adeguamento della piattaforma informatica del Ministero dell'interno – Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione (comma 25).

Dopo aver ricordato che il Titolo IV reca misure per la disabilità e la famiglia, passa al Titolo V, che reca misure riguardanti gli enti territoriali.

In particolare, segnala che l'articolo 109, che introduce modifiche alla disciplina dell'erogazione di assistenza domiciliare, recata dall'articolo 48 del decreto-legge n. 18 del 2020, in relazione all'erogazione di prestazioni individuali domiciliari a seguito della sospensione dei servizi educativi e scolastici e delle attività socio-sanitarie e socioassistenziali nei centri diurni e semiresidenziali, fa salva la possibilità dei gestori di tali servizi di usufruire, in relazione alle ore non lavorate, dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga, laddove riconosciuti per la sospensione dei servizi.

Passando al Titolo VI, che reca misure fiscali, ricorda che l'articolo 120 introduce un credito di imposta in favore di soggetti esercenti attività d'impresa, arte o profes-

sione in luoghi aperti al pubblico, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, per sostenere ed incentivare l'adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro.

Segnala, altresì, che l'articolo 125 introduce un credito di imposta in favore di soggetti esercenti arti e professioni, enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo del settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Gli articoli 126 e 127 prorogano i termini della ripresa della riscossione e dei versamenti, sospesi dai decreti-legge n. 18 del 2020 e n. 23 del 2020, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, all'imposta sul valore aggiunto e ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria, per soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione e per gli enti non commerciali.

L'articolo 128 dispone che, per il 2020, il *bonus* di 80 euro di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del TUIR, e il trattamento integrativo di 100 euro di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 3 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2020, spettanti, rispettivamente, fino al 30 giugno 2020 e dal 1° luglio 2020, ai lavoratori dipendenti in possesso di specifici requisiti, sono riconosciuti anche nel caso in cui il lavoratore risulti incapiente per effetto del minor reddito di lavoro dipendente prodotto nell'anno 2020 a causa delle conseguenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Tale credito, pertanto, è riconosciuto anche nei periodi di godimento di ammortizzatori sociali, ma è parametrato alla retribuzione in precedenza percepita (comma 1). Inoltre, la norma dispone che il *bonus* di 80 euro sia accreditato al

lavoratore dal sostituto di imposta con la prima retribuzione utile al termine della fruizione degli ammortizzatori sociali (comma 2).

L'articolo 150 introduce disposizioni riguardanti le modalità di ripetizione dell'indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di acconto, allo scopo, come si legge nella relazione illustrativa, di deflazionare i contenziosi civili e amministrativi nei quali si discute del diritto del datore di lavoro, in quanto sostituto di imposta, a pretendere la restituzione delle somme indebitamente erogate, al lordo o al netto delle ritenute fiscali operate all'atto del pagamento. In particolare, la norma prevede che la restituzione delle somme al soggetto erogatore deve avvenire al netto, non al lordo, della ritenuta operata al momento dell'erogazione delle stesse, fermo restando la modalità di restituzione al lordo di cui alla lettera *d*-bis), comma 1, dell'articolo 10 del TUIR, nel caso in cui non sia stata applicata la ritenuta. Al sostituto d'imposta, che abbia avuto in restituzione le somme al netto della ritenuta operata e versata, spetta un credito di imposta nella misura del 30 per cento delle somme ricevute, utilizzabile in compensazione senza limiti di importo, secondo le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Tale credito d'imposta rileva ai fini della determinazione del reddito secondo le regole ordinarie.

Segnala, altresì, che l'articolo 152 dispone la sospensione fino al 31 agosto 2020 degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza. Tali somme non sono sottoposte al vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore

esecutato, anche in presenza di assegnazione disposta con provvedimento del giudice dell'esecuzione.

Rileva quindi che l'articolo 159 estende, con riferimento al periodo d'imposta 2019, ai soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati la possibilità di avvalersi del modello 730 per adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi, anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio. Come si legge nella relazione di accompagnamento, la norma è volta a evitare un ulteriore danno al contribuente, derivante dalla mancata definizione del conguaglio fiscale da assistenza fiscale per l'impossibilità per molti sostituti di effettuare i conguagli a causa della gravità della crisi in atto.

Dopo aver ricordato che il Titolo VII reca disposizioni per la tutela del risparmio nel settore creditizio, passa al Titolo VIII, che reca specifiche misure di settore.

In particolare, segnala che l'articolo 192 proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2020 il termine perentorio previsto dalla procedura per il riequilibrio finanziario dell'INPGI, di cui all'articolo 16-*quinquies* del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 50 del 2019, termine entro il quale l'Istituto è tenuto a trasmettere ai Ministeri vigilanti un bilancio tecnico attuariale che tenga conto degli effetti derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento della spesa previste dalla medesima disposizione, nonché delle risultanze del Tavolo tecnico a tal fine insediato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

L'articolo 193 dispone l'accreditamento presso l'INPGI della copertura figurativa correlata alla cassa integrazione in deroga per i giornalisti dipendenti iscritti alla gestione sostitutiva dell'INPGI medesimo, erogata dall'INPS ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 18 del 2020.

Con riferimento al settore aereo, segnala che l'articolo 198 dispone l'istituzione di un Fondo per la compensazione dei danni nel settore aereo, il cui utilizzo è consentito esclusivamente agli operatori che applicano ai propri dipendenti, con

base di servizio in Italia, nonché ai dipendenti di terzi da essi utilizzati per lo svolgimento della propria attività, trattamenti retributivi comunque non inferiori a quelli minimi stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Con riferimento al settore portuale, l'articolo 199 prevede, al comma 7, l'istituzione di un Fondo per il finanziamento di interventi da parte delle Autorità portuali, tra i quali l'erogazione al soggetto fornitore di lavoro portuale di un contributo, cumulabile con l'indennità di mancato avviamento (IMA) e nel limite massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, pari a 60 euro per ogni dipendente in relazione a ciascuna minore giornata di lavoro rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019, riconducibile alle mutate condizioni economiche degli scali del sistema portuale italiano conseguenti all'emergenza COVID -19, nonché la proroga della durata delle autorizzazioni alla fornitura del lavoro portuale temporaneo.

Segnala quindi che l'articolo 203 condiziona il rilascio di concessioni, autorizzazioni o certificazioni previste dalla normativa EASA o dalla normativa nazionale all'applicazione ai dipendenti dei vettori aerei e delle imprese che operano sul territorio italiano, nonché di terzi utilizzati per lo svolgimento delle proprie attività, di trattamenti retributivi comunque non inferiori a quelli minimi stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. I proventi delle sanzioni previste per l'inosservanza di tale obbligo sono destinati, nella misura dell'80 per cento, al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale e, per il restante 20 per cento, al finanziamento delle attività dell'ENAC. Al medesimo Fondo di solidarietà l'articolo 204 destina, a decorrere dal 1° luglio 2021, il 50 per cento delle maggiori somme derivanti dall'incremento del-

l'addizionale comunale sui diritti di imbarco, di cui dall'articolo 6-*quater*, comma 2, del decreto-legge n. 7 del 2005, convertito, con modificazioni dalla legge n. 43 del 2005, con il conseguente dimezzamento dalla medesima data delle risorse che, a legislazione vigente, sono assegnate alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali dell'INPS.

Segnala, ancora, che l'articolo 208 reca disposizioni per il rilancio del trasporto ferroviario, stabilendo la proroga al 2020 del finanziamento destinato alla formazione di personale impiegato in attività della circolazione ferroviaria, con particolare riferimento alla figura professionale dei macchinisti del settore merci.

Rileva che l'articolo 209 dispone, al comma 1, l'istituzione di un Fondo per garantire la sicurezza sanitaria ai dipendenti degli Uffici della motorizzazione civile del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale e, al comma 2, finanziamenti per assicurare la continuità dei sopralluoghi nei cantieri da parte del personale dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, salvaguardando al contempo la salute dei dipendenti attraverso l'utilizzo di appositi dispositivi.

Con riferimento al settore della giustizia, segnala che l'articolo 219 dispone, tra l'altro, l'incremento delle risorse per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario del personale del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni (comma 3).

Per quanto riguarda il settore dell'istruzione, segnala che l'articolo 230 dispone, al comma 1, l'aumento del numero dei posti destinati alla procedura concorsuale straordinaria nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 126 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 159 del 2019. Pertanto, fermo restando il limite annuale fissato dalla norma, la disposizione in esame consente

di effettuare le immissioni in ruolo anche successivamente all'anno scolastico 2022/2023. Analogamente, il comma 2 dispone l'incremento del numero dei posti destinati alle procedure concorsuali ordinarie nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, di cui all'articolo 400 del decreto legislativo n. 297 del 1994 e all'articolo 17, comma 2, lettera *d*), del decreto legislativo n. 59 del 2017. Pertanto, fermo restando il limite annuale, la norma consente l'immissione in ruolo anche successivamente all'anno scolastico 2021/2022, sino all'assunzione di tutti i vincitori.

Segnala quindi che all'articolo 238, riguardante un piano straordinario di investimenti nell'attività di ricerca, si prevede l'autorizzazione all'assunzione di ricercatori, a decorrere dal 2021, da parte delle università e degli enti di ricerca.

Segnala, altresì, che l'articolo 240 dispone l'istituzione, nell'ambito del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'interno, di una Direzione Centrale competente a sviluppare le attività di prevenzione e di tutela informatica e cibernetica e ad assicurare l'unità di indirizzo e coordinamento delle attività svolte dalla specialità della polizia postale e delle comunicazioni della Polizia di Stato e degli altri compiti di natura tecnica, a cui è preposto un dirigente generale della Polizia di Stato, del ruolo ordinario della carriera dei funzionari che espletano funzioni di polizia. Conseguentemente, è rideterminato il numero delle Direzioni Centrali e degli uffici di livello equiparato in cui si articola il Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Il decreto-legge introduce anche disposizioni volte ad accelerare le procedure concorsuali. In particolare, gli articoli 247, 248 e 249 introducono una disciplina sperimentale per le procedure concorsuali per reclutamento del personale non dirigenziale, da bandire o già bandite, ma non ancora iniziate o in relazione alle quali è stata svolta una sola prova. In particolare, le norme prevedono le modalità per l'individuazione di strutture disponibili, lo svolgimento delle prove orali in videoconferenza nonché procedure telematiche per

le domande di partecipazione, per l'individuazione dei componenti delle commissioni esaminatrici, per la correzione delle prove. Segnala che, sulla base del comma 8 dell'articolo 247, il requisito di accesso alle qualifiche e ai profili professionali, reclutati secondo le modalità in esame, è individuato esclusivamente in base all'ordinamento professionale già definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, anche in deroga agli ordinamenti professionali delle singole pubbliche amministrazioni. Infine, sulla base del comma 11 del medesimo articolo 247, alle procedure concorsuali non si applica la riserva dei posti che le amministrazioni possono destinare al personale interno.

Gli articoli da 250 a 262 introducono disposizioni specifiche per la velocizzazione dei concorsi e per la conclusione delle procedure sospese di concorsi e esami di abilitazione. Tali disposizioni riguardano: la Scuola nazionale dell'Amministrazione e gli enti pubblici di ricerca (articolo 250); il Ministero della salute (articolo 251); il Ministero della giustizia, autorizzato, tra l'altro, ad assumere, nel biennio 2020-2021, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di ventiquattro mesi, anche in sovrannumero rispetto all'attuale dotazione organica e alle assunzioni già programmate, un contingente massimo di mille unità di personale amministrativo non dirigenziale di area I1/F1 (articoli 252 e 255); i magistrati ordinari e ausiliari di Corte d'appello (articolo 253 e 256); i notai e gli avvocati (articolo 254); la Corte dei conti (articolo 257); il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, autorizzato all'assunzione eccezionale di venticinque medici a tempo determinato per la durata di sette mesi a decorrere dal 1° giugno 2020 (articolo 258); le Forze armate, le Forze di polizia e ancora il Corpo nazionale di vigili del fuoco (articolo 259 e 260); la Presidenza del Consiglio dei ministri, per le esigenze del Dipartimento della protezione civile, autorizzata a indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato, tramite concorso pubblico ovvero utilizzo di graduatorie vigenti di concorsi

pubblici, trenta unità di personale di qualifica non dirigenziale e specializzazione di tipo tecnico da inquadrare nella categoria A, fascia retributiva F1, del ruolo speciale della protezione civile (articolo 261); il Ministero dell'economia e delle finanze, autorizzato ad assumere cinquantasei unità di personale non dirigenziale da inquadrare in Area 3 F3 (articolo 262).

Osserva, infine, che l'articolo 263 introduce disposizioni per disciplinare le modalità di svolgimento del lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni. Queste, in particolare, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza. A tal fine, esse sono tenute a assicurare adeguate forme di aggiornamento professionale alla dirigenza.

Gli articoli 265 e 266 recano, rispettivamente, le disposizioni finanziarie e l'entrata in vigore del decreto-legge.

Elena MURELLI (LEGA), ringraziando la relatrice per la sintesi delle parti di competenza del provvedimento, ritiene inopportuno che la Commissione esprima il suo parere sul testo originario del decreto-legge e, comunque, prima che, in sede referente, siano stati chiariti gli orientamenti della maggioranza e del Governo sulle proposte di modifica avanzate dalle opposizioni. Infatti, l'estrema complessità del decreto-legge, il quale reca numerose disposizioni che, direttamente o indirettamente, sono riconducibili alle competenze della XI Commissione, e l'elevato numero delle proposte emendative presentate, che la Commissione di merito non ha ancora iniziato a esaminare, inducono a ritenere che il testo subirà importanti modificazioni, che la Commissione lavoro dovrebbe essere messa in condizione di valutare. Propone, pertanto, di rinviare l'espressione del parere di competenza almeno di una settimana, in modo da poter verificare quali sono i temi su cui

si concentrerà il dibattito tra i gruppi di maggioranza e di opposizione, così che se ne possa tenere conto anche ai fini del parere che la Commissione dovrà esprimere.

Paolo ZANGRILLO (FI) si dichiara d'accordo con la collega Murelli sull'opportunità di esprimere il parere sul testo del decreto-legge come modificato dalla Commissione di merito e, in ogni caso, dopo che saranno note le valutazioni della maggioranza e del Governo sugli emendamenti presentati dalle opposizioni. Fa presente, infatti, che il gruppo Forza Italia, al momento, si esprimerebbe contro il provvedimento, nel testo attuale. Al contrario, tale posizione potrebbe essere rivista alla luce di eventuali modifiche che la Commissione di merito ritenesse di apportare, anche recependo i contributi delle opposizioni.

Ettore Guglielmo EPIFANI (LEU) ritiene condivisibile la proposta dei colleghi, purché il rinvio dell'espressione del parere non vada oltre la prossima settimana, per non rischiare di doversi esprimere a ridosso dell'inizio della discussione dell'Assemblea, riducendo significativamente l'utilità del parere.

Debora SERRACCHIANI (PD), *relatrice*, ritiene di poter accogliere la proposta di rinviare l'espressione del parere, a condizione che il rinvio non vada oltre la prossima settimana, compatibilmente con l'organizzazione dei lavori parlamentari.

Andrea GIACCONE, *presidente*, ricorda che il parere reso sul testo originario del provvedimento serve a orientare il lavoro della Commissione di merito nell'esame delle proposte emendative. Viceversa, aspettare che la Commissione bilancio concluda l'esame in sede referente rischia di ridurre notevolmente la portata del parere espresso dalla XI Commissione, costretta, oltre tutto, a esprimersi in tempi ristretti, prima dell'inizio dell'esame da parte dell'Assemblea.

Debora SERRACCHIANI (PD), *relatrice*, constatato l'orientamento espresso dai gruppi, propone di rinviare al massimo a mercoledì della prossima settimana l'espressione del parere, in modo da procedere alle necessarie interlocuzioni tra maggioranza e opposizioni, per la ricerca di formulazioni della proposta di parere il più possibile condivise.

Andrea GIACCONE, *presidente*, constatato l'orientamento dei gruppi emerso dal dibattito e preso atto della proposta formulata dalla relatrice, ritiene che si possa modificare l'organizzazione dei lavori stabilita dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione dello scorso 4 giugno, rinviando ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento e l'espressione del parere di competenza da parte della Commissione.

La seduta termina alle 14.55.

COMITATO RISTRETTO

Modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale.

C. 522 Ciprini, C. 615 Gribaudo, C. 1320 Boldrini, C. 1345 Benedetti, C. 1675 Gelmini, C. 1732 Vizzini, C. 1925 CNEL, C. 2338 Carfagna, C. 2424 Fusacchia e C. 2454 Carfagna.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15 alle 15.20.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 10 giugno 2020. — Presidenza del presidente Andrea GIACCONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Stanislao Di Piazza.

La seduta comincia alle 15.25.

Andrea GIACCONE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-TV* della Camera dei deputati.

5-04120: De Lorenzo: Iniziative per garantire la continuità occupazionale dei lavoratori dello stabilimento Jabil di Marcianise (CE).

Rina DE LORENZO (M5S) illustra la sua interrogazione, volta a sapere dal Governo quali iniziative intenda assumere per garantire la continuità occupazionale dei lavoratori dello stabilimento Jabil di Marcianise, il cui licenziamento era stato annunciato dalla multinazionale americana.

Il Sottosegretario Stanislao DI PIAZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Rina DE LORENZO (M5S) ringrazia il sottosegretario per avere fornito informazioni rassicuranti sul futuro dei centonovanta dipendenti dello stabilimento di Marcianise. La prospettiva di accesso alla cassa integrazione e, soprattutto, a percorsi di formazione finalizzati alla ricollocazione dà speranza e testimonia l'impegno del Governo per garantire un lavoro stabile ai lavoratori di un territorio già duramente provato dalla crisi in atto.

5-04121 Rizzetto: Accelerazione delle procedure di certificazione dei dispositivi di protezione individuale da parte dell'INAIL.

Walter RIZZETTO (FDI) illustra la sua interrogazione, volta a sapere dal Governo quali iniziative intenda assumere per accelerare le procedure di certificazione dei dispositivi di protezione individuale, alla luce dei ritardi dell'INAIL che stanno bloccando la commercializzazione di milioni di pezzi importati, bloccati presso gli uffici doganali, con grave danno degli imprenditori.

Il Sottosegretario Stanislao DI PIAZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Walter RIZZETTO (FDI), pur ringraziando il sottosegretario, rileva che le iniziative del Governo rischiano di risultare inefficaci, considerato anche il gran numero di presidi fuori norma in commercio. Premesso che l'INAIL ha profuso ogni sforzo per fare fronte al compito affidatogli, rileva che l'esiguo numero di soggetti abilitati alla validazione dei dispositivi di protezione individuale rischia di vanificare qualsiasi iniziativa, se il Governo non semplifica la disciplina attualmente in vigore.

5-04122 Serracchiani: Iniziative volte a superare la presente situazione di difficoltà gestionale dell'ANPAL.

Debora SERRACCHIANI (PD) illustra la sua interrogazione, riguardante, come numerose altre a cui il Governo ha già dato risposta, l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL). In questa occasione, in particolare, il quesito è volto a conoscere dal Governo le iniziative che intenda assumere nei confronti del vertice dell'Agenzia, alla luce della terza bocciatura del piano industriale proposto dal presidente Parisi e della mancata stabilizzazione del personale precario, pur prevista dalla legge.

Il Sottosegretario Stanislao DI PIAZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Debora SERRACCHIANI (PD), pur ringraziando il sottosegretario, non può dichiararsi soddisfatta della sua risposta. I dati forniti, infatti, non giustificano l'inerzia che caratterizza il vertice dell'ANPAL, in un momento in cui, al contrario, l'Agenzia dovrebbe essere il fulcro di un'a-

zione energica, volta a ridurre il più possibile i danni che l'emergenza sanitaria sta infliggendo al mercato del lavoro. Auspica, pertanto, che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali eserciti fino in fondo il suo potere di vigilanza sull'Agenzia, adoperandosi perché sia superata l'attuale fase di stallo e individuando nuovi organi di vertice, finalmente credibili e in grado di adoperarsi con energia e competenza nell'esercizio delle fondamentali funzioni attribuite all'ANPAL.

5-04123 Murelli: Tutela della situazione occupazionale dei dipendenti dello stabilimento Zalando di Stradella.

Elena LUCCHINI (LEGA), in qualità di cofirmataria dell'interrogazione in titolo, ne illustra il contenuto, volto a sapere dal Governo se intenda attivarsi per impedire il licenziamento dei dipendenti della società Zalando che non intendano trasferirsi dallo stabilimento di Stradella, in provincia di Pavia, a quello di Nogarole Rocca, in provincia di Verona, sede nella quale l'azienda intende concentrare le sue attività.

Il Sottosegretario Stanislao DI PIAZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Elena LUCCHINI (LEGA), pur ringraziando il sottosegretario, non può ritenersi soddisfatta della sua risposta, che non dimostra, a suo avviso, l'attenzione necessaria da parte del Governo per una situazione che rischia di aggravare la difficoltà in cui versa il territorio dell'Oltrepò pavese, già duramente colpito dalla crisi economica. Non ritiene, infatti, utile scaricare ogni responsabilità sulla Regione Lombardia, laddove solo il Governo potrebbe intervenire pretendendo dall'azienda l'applicazione della sospensione dei licenziamenti prevista sia dal decreto-legge « Cura Italia », sia dal decreto-legge « Rilancio ».

5-04124 D'Alessandro: Dichiarazioni del presidente dell'INPS in merito ai comportamenti di alcuni imprenditori.

Camillo D'ALESSANDRO (IV) illustra la sua interrogazione, volta a sapere dal Governo quali iniziative intende assumere nei confronti del presidente dell'INPS, che ha espresso opinioni, a suo avviso, diffamatorie verso gli imprenditori italiani, definendoli pigri e opportunisti.

Il Sottosegretario Stanislao DI PIAZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Camillo D'ALESSANDRO (IV) ringrazia il sottosegretario, pur non condividendo la sua risposta. Infatti, i dati forniti, riguardanti il numero di imprenditori che, in

occasione dell'emergenza sanitaria, avrebbero avuto accesso ai trattamenti di integrazione salariale pur non avendone diritto, sia pure interessanti, non hanno attinenza con la sua richiesta. In ogni caso, quanto accaduto dovrebbe essere di insegnamento per coloro che ricoprono incarichi di vertice in enti che svolgono ruoli estremamente delicati. Rivendica, pertanto, il diritto della sua forza politica di chiedere al Governo chiarimenti e di pretendere che il Ministero vigilante esiga dai vertici dell'INPS e degli altri istituti soggetti al suo controllo una maggiore ponderazione nell'espressione delle proprie opinioni.

Andrea GIACCONE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 16.05.

ALLEGATO 1

5-04120 De Lorenzo: Iniziative per garantire la continuità occupazionale dei lavoratori dello stabilimento Jabil di Marcianise (CE).**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il presente atto parlamentare, l'Onorevole interrogante richiama l'attenzione del Governo sulla vertenza riguardante la multinazionale americana Jabil con sede a Marcianise (CE).

Al riguardo posso riferire che grazie alla mediazione condotta dal Ministro Catalfo insieme ai tecnici del Ministero del lavoro e del Sottosegretario allo sviluppo economico Alessandra Todde, Jabil ha deciso di revocare i 190 licenziamenti dello stabilimento di Marcianise.

Il 3 giugno scorso, infatti, si è raggiunto un importante accordo tra Azienda e Sindacati per la revoca immediata dei licenziamenti di 190 lavoratori coinvolti.

Questo risultato arriva al termine di una lunga trattativa, in videoconferenza per l'emergenza da COVID-19 – iniziata il 23 maggio scorso e proseguita in alcuni giorni per tutta la notte – e che ha richiesto specifiche interlocuzioni telefoniche tra il Ministro Catalfo e il Sottosegretario Todde anche con i vertici statunitensi di Jabil Circuit Inc.

L'accordo definisce un percorso condiviso tra Azienda, Sindacati e Istituzioni che consentirà la ripresa del processo di ricollocazione dei lavoratori in esubero al fine di assicurare loro la necessaria continuità occupazionale.

Durante il periodo di ricollocazione l'Azienda potrà proseguire nell'utilizzo della CIGO per causale « Covid-19 » e accedere, successivamente, al « Fondo nuove competenze » – appena introdotto con il decreto-legge « Rilancio » per iniziativa del Ministero che rappresento – al fine di sostenere il processo di formazione del personale interessato alla ricollocazione.

Con l'accordo siglato il 3 giugno, Jabil ha anche confermato il proprio progetto industriale, mantenendo la presenza operativa in Italia e nel sito di Marcianise.

Le fasi successive saranno oggetto di incontri periodici tra Azienda e sindacati presso il Ministero dello sviluppo economico, con la partecipazione dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e della regione Campania, per verificare la concreta attuazione dell'accordo raggiunto.

Pertanto, con le misure ordinarie e straordinarie messe in campo dal Ministero che rappresento e dal Ministero dello sviluppo economico per fronteggiare l'emergenza Coronavirus, i lavoratori di Jabil non solo riceveranno un sostegno al reddito con la cassa integrazione, ma saranno accompagnati in un percorso di ricollocazione verso altre aziende.

Nel sottolineare la rilevanza della vicenda, il Ministero che rappresento continuerà a seguire la questione, assicurando che venga garantita un'adeguata prospettiva occupazionale a tutti i lavoratori coinvolti. A tal proposito, segnalo che proprio ieri pomeriggio, si è tenuto il primo incontro fra Jabil e i sindacati presso il Ministero dello Sviluppo Economico al quale ha partecipato il ministro Catalfo insieme al sottosegretario Alessandra Todde. Si tratta di un primo passo volto a individuare altre aziende presso cui ricollocare, su base volontaria, i lavoratori dello stabilimento di Marcianise e accompagnarli così lungo un percorso concreto di continuità occupazionale.

ALLEGATO 2

5-04121 Rizzetto: Accelerazione delle procedure di certificazione dei dispositivi di protezione individuale da parte dell'INAIL.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il presente atto parlamentare, l'Onorevole interrogante richiama l'attenzione del Governo sulla necessità di garantire, nell'attuale periodo emergenziale, una celere certificazione dei dispositivi di protezione individuale, affinché vengano messi in vendita in tempi rapidi e possano essere disponibili per tutti i cittadini.

Al riguardo, va infatti evidenziato che, l'avvio della fase 2 dell'emergenza epidemiologica e la progressiva rimodulazione delle severe misure di contenimento richiedono, in favore delle imprese e dei cittadini, la più ampia disponibilità di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale, anche per consentire la ripresa in sicurezza delle attività produttive nel rispetto dei protocolli validati dal Comitato tecnico scientifico ed applicabili alle diverse attività ed ai differenti settori.

Proprio per far fronte a tali esigenze, per la gestione dell'emergenza COVID-19 e fino al termine dello stato di emergenza, l'articolo 15 del decreto Cura Italia ha inserito una speciale normativa, in deroga alla disciplina armonizzata comunitaria, per consentire una procedura di validazione straordinaria, di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale.

La deroga introdotta dal legislatore con l'articolo 15 del decreto-legge n. 18 del 2020, fino al termine dello stato di emergenza, riguarda la procedura e la relativa tempistica e non gli standard di qualità e sicurezza dei DPI, che devono rispondere alle norme vigenti.

L'INAIL, interpellato sulla questione, ha specificato che la procedura straordinaria di verifica dei DPI è effettuata sulla base

dell'autocertificazione presentata e della documentazione prodotta a corredo della stessa e che non sono previste prove di laboratorio sui prodotti ed ha rappresentato inoltre che le validazioni positive, sono pochissime (al 2 giugno 2020 sono 191 su 3231 provvedimenti emessi, meno del 6 per cento).

Le carenze documentali riscontrate riguardano principalmente: l'assenza di report sulle prove effettuate sui dispositivi, ovvero l'allegazione di test report carenti o non rispondenti nei risultati esposti ai limiti indicati nella normativa tecnica di riferimento; la presentazione di « attestazioni di conformità » o di « certificati di *compliance* » non valutabili perché rilasciati su base volontaria da enti non accreditati per i DPI e, in alcuni casi, non risultati presenti nei database dei predetti enti e da ultimo, la mancata indicazione puntuale dei modelli di prodotto o del produttore.

Al fine di mitigare tali criticità e di favorire la più ampia disponibilità di prodotti per la ripresa in sicurezza delle attività produttive nella cosiddetta fase 2, a seguito della progressiva rimodulazione delle misure imposte per il contenimento della pandemia nella fase 1, è allo studio una disposizione che possa risolvere le principali criticità relative all'applicazione del citato articolo 15 del decreto-legge n. 18 del 2020, con particolare riferimento all'importazione, semplificando e decentrando, secondo un criterio di prossimità, la gestione operativa dell'attività di validazione, da inserire, laddove possibile, nella fase di conversione del decreto-legge n. 34 del 2020.

L'attenzione rivolta al tema da parte del Governo in questa delicata fase emergenziale è pertanto altissima.

In conclusione, pur non potendo allo stato fornire le puntuali indicazioni che

richiede l'Onorevole Interrogante, voglio rassicurare sul fatto che questa tematica è ben presente, in tutta la sua complessità, a questo Esecutivo, che farà il possibile per risolverla in tempi rapidi.

ALLEGATO 3

5-04122 Serracchiani: Iniziative volte a superare la presente situazione di difficoltà gestionale dell'ANPAL.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Passo ad illustrare l'atto riguardante l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (Anpal).

Innanzitutto per quanto concerne i dati relativi alle spese sostenute, ed alla loro mancata pubblicazione, faccio presente che il Presidente di Anpal, appositamente interpellato, ha comunicato che tutte le informazioni inerenti la trasparenza sono state trasmesse dallo stesso alla Direzione Generale competente della medesima Agenzia, che avrebbe provveduto ad aggiornare la relativa sezione del sito internet istituzionale.

Per quanto riguarda la mancata approvazione del Piano industriale 2020-22, voglio precisare che si tratta non del Piano industriale di Anpal, bensì quello della sua società in house Anpal Servizi S.p.A. Al riguardo, come riferisce Anpal, si evidenzia che il suddetto Piano non è mai stato respinto ma, dopo essere stato sottoposto dal Presidente all'attenzione del Consiglio di Amministrazione, si è deciso di rimandare l'approvazione.

Infatti il CdA di ANPAL ha aggiornato il Piano, affinché fossero chiarite le azioni conseguenti all'emergenza COVID-19.

Inoltre, data la situazione di emergenza per l'epidemia da COVID-19, il documento non era stato condiviso a livello regionale.

A tale proposito, voglio segnalare che è stata appena comunicata – con nota dell'8 giugno – da parte della Regione Toscana, coordinatrice della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, che nella seduta del 5 giugno 2020 la IX Commissione, competente in tema di lavoro, ha dato mandato al Coordinatore Vicario, di esprimere in sede di CDA di ANPAL apprezzamento per quanto contenuto nel

Piano Industriale della società con riferimento alle stabilizzazioni del personale.

Nel pieno di una crisi economica senza precedenti generata dalla pandemia del Corona Virus e destinata a segnare profondamente gli scenari occupazionali del nostro Paese nel prossimo futuro, il ruolo di ANPAL Servizi, che dispone di una comunità professionale altamente qualificata di operatori presenti su tutto il territorio nazionale, può risultare ancora più prezioso nel processo di innovazione delle politiche del lavoro.

In particolare, nel breve periodo, occorrerà rafforzare i servizi per il lavoro, così da garantirne la piena funzionalità su tutto il territorio e renderli più adeguati a sopportare una possibile significativa crescita dell'utenza. In questa prospettiva certamente non mancherà il contributo di ANPAL Servizi nel sostenere operativamente il grande lavoro che attende i Centri per l'impiego.

Nel medio e nel lungo periodo, invece, il Paese non potrà prescindere dal rafforzare l'insieme dei servizi digitali di incontro tra domanda ed offerta di lavoro, al fine di semplificare l'accesso al mercato del lavoro e ridurre le ancora rilevanti asimmetrie informative, avviando una fase di forte alleanza tra sistema produttivo e la rete dei servizi e delle politiche attive.

Tanto premesso e nell'ottica di un importante sostegno da parte di Anpal e Anpal Servizi spa nella difficile fase di contrasto alla crisi occupazione e nel rilancio delle politiche Attive, garantisco il massimo impegno da parte del Ministero che rappresento e assicuro che verrà svolto un assiduo monitoraggio e controllo sulle questioni oggetto della presente interrogazione.

ALLEGATO 4

5-04123 Murelli: Tutela della situazione occupazionale dei dipendenti dello stabilimento Zalando di Stradella.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il presente atto parlamentare, l'Onorevole interrogante richiama l'attenzione del Governo sul trasferimento di sede dei dipendenti della Società Zalando dallo stabilimento di Stradella in provincia di Pavia al polo di Nogarole Rocca in provincia di Verona.

Al riguardo, è stata subito interpellata la Regione Lombardia che ha comunicato di non essere stata al momento coinvolta nella problematica segnalata, non avendo ricevuto né una richiesta sindacale, né alcuna segnalazione istituzionale e formale di intervento; ciononostante, consapevole della delicatezza del periodo e della peculiarità del settore della logistica, la Re-

gione Lombardia si è subito attivata con il territorio per avere maggiori informazioni su ciò che sta avvenendo.

La Regione Lombardia, ha riferito, infatti, la propria disponibilità a contattare immediatamente le organizzazioni sindacali nell'ottica di organizzare incontri finalizzati alla maggior tutela possibile dei lavoratori coinvolti nel trasferimento.

In conclusione, nell'evidenziare la rilevanza locale della questione, il Ministero che rappresento monitorerà lo sviluppo della vicenda anche al fine di poter valutare possibili azioni di intervento o di tutela per i lavoratori coinvolti e le loro famiglie.

ALLEGATO 5

5-04124 D'Alessandro: Dichiarazioni del presidente dell'INPS in merito ai comportamenti di alcuni imprenditori.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il presente atto parlamentare, l'Onorevole interrogante, pone l'attenzione su quanto affermato dal Presidente INPS in una recente intervista nella quale il Professor Tridico avrebbe definito gli imprenditori italiani pigri ed opportunisti e chiede di conoscere quali iniziative intende adottare il Ministro del lavoro in difesa del mondo produttivo italiano.

In via preliminare, corre l'obbligo di evidenziare che il Presidente Tridico, sebbene abbia adoperato termini forti non intendeva puntare il dito nei confronti della generalità degli imprenditori definendoli pigri ed opportunisti, né intendeva addebitare alla generalità dei medesimi la volontà di approfittare della Cassa Integrazione per non riaprire anche quando avrebbero potuto riavviare le loro attività. Il Presidente intendeva, in realtà, fare riferimento ad alcuni casi particolari, peraltro assolutamente disallineati con la generalità degli imprenditori. L'utilizzo di termini e la rappresentazione di fatti in un discorso generico non può fornire occasione per attribuire posizioni che in realtà costituivano mero esempio di un panorama complesso e articolato da contestualizzare in una situazione altrettanto disomogenea.

L'INPS ed il suo Presidente nella gestione del momento di crisi e degli istituti di sostegno al reddito ed alle imprese hanno potuto infatti toccare con mano come anche nei momenti di crisi generalizzata purtroppo vi sia chi tende ad insinuarsi nelle maglie del sistema per trarne benefici non dovuti. Non può sottracersi, infatti, che le affermazioni di Tridico trovano fondamento nella verifica

derivante dalla osservazione di alcuni fenomeni emersi dai controlli effettuati in questi mesi. L'INPS ha riscontrato non pochi problemi di irregolarità sulla fruizione della cassa integrazione. Le anomalie emerse riguardano ad esempio il cosiddetto « lavoro fittizio »: sono state iscritte all'INPS aziende inesistenti in settori incompatibili con il *lockdown* e sono state presentate migliaia di comunicazioni di assunzioni retroattive per far risultare in servizio al 17 marzo 2020 parenti, affini o comunque soggetti che non lavoravano in quell'azienda. Per comprendere a pieno la portata del fenomeno è opportuno in questa sede riportare anche i dati che sono emersi per ogni singola Regione: in Abruzzo le aziende bloccate risultano 45, in Calabria 95, in Campania 158, nella città di Milano 144, nella città di Napoli 348, nella città di Roma 263, in Emilia Romagna 196, in Friuli Venezia Giulia 20, nel Lazio 264, in Liguria 15, in Lombardia 163, nelle Marche 13, in Molise 3, in Piemonte 19, in Puglia 133, in Sardegna 46, in Sicilia 333, in Toscana 127, in Trentino Alto-Adige 66, in Umbria 82, in Valle d'Aosta 1, in Veneto 15, per un totale complessivo di 2.549 aziende. Questo è il totale delle aziende che risultano « bloccate » nel sistema Frozen perché a forte rischio frode CIG. Se si riflette su tali dati ben si comprende come la apparente durezza e declamata inesistente diffamatorietà delle affermazioni di Tridico trova fondamento nella verifica di situazioni che, seppur residuali, se non scoperte avrebbero privato imprenditori realmente in difficoltà dei sostegni richiesti a favore

di quanti invece con comportamenti poco limpidi hanno cercato di beneficiare di sostegni non dovuti.

Il controllo dell'INPS è stato per questo capillare: si pensi che il numero totale di 2.549 aziende verificate, suddiviso tra tutte le Regioni e le città metropolitane effettuato in soli due mesi risulta di proporzioni ingentissime rispetto all'ordinario controllo effettuato da INPS in un solo anno che è pari per il 2019 a circa 2.300. Proprio dall'imponenza dei controlli sono emerse assunzione *ad hoc* di familiari; «trasformazione di contratti atipici in contratti di lavoro subordinato»; «assunzioni a ridosso del 17 marzo 2020»; «costituzione/riattivazione di aziende con dipendenti a ridosso del 17 marzo 2020»; «effettuazione di chiamate "ora per allora" di lavoratori intermittenti»; «comunicazioni di assunzione UNILAV effettuate "ora per allora"».

Le discrasie ed i tentativi di un utilizzo distorto delle misure messe in campo dallo Stato, rese chiare dai numeri che ho appena letto, danno la corretta interpretazione alla reazione apparentemente forte del Presidente dell'INPS che lungi dal costituire attacco generalizzato alla categoria degli imprenditori, è frutto della preoccupazione e del conseguente monito a che la fase attuativa conseguente agli aiuti ed agli incentivi economici stanziati dal Governo, non venga svilta da singoli ed isolati comportamenti.

È mia premura ribadire che la questione è all'attenzione del Ministro che anche nelle scorse ore ha reso dichiarazioni in questo senso agli organi di stampa a dimostrazione che la vigilanza sull'Inps e su tutti gli Enti che ricadono nella sfera di competenza del Ministero del lavoro è sempre oggetto di forte attenzione.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 34/2020 recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologia da Covid-19. C. 2500 Governo (Parere alla V Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 232

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in materia di politiche di prevenzione ed eliminazione dell'epatite C. (*Esame del documento conclusivo e rinvio*) 235

ALLEGATO (*Proposta di documento conclusivo*) 238

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, in videoconferenza, sulla sperimentazione in atto per il trattamento dei pazienti affetti da Covid-19 con il plasma e sulle altre sperimentazioni in corso, di: Maurizio Di Mauro, direttore generale dell'Azienda ospedaliera dei Colli di Napoli, e Roberto Parrella, direttore dell'UOC Malattie infettive ad indirizzo respiratorio presso l'Ospedale Cotugno di Napoli; Francesco Menichetti, direttore dell'UOC Malattie infettive presso l'Azienda ospedaliero-universitaria pisana; Paolo Ascierto, direttore dell'Unità Melanoma, Immunoterapia oncologica e Terapie innovative dell'Istituto nazionale tumori IRCCS Fondazione Pascale di Napoli; Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell'Istituto nazionale Malattie infettive «Lazzaro Spallanzani» di Roma 237

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 10 giugno 2020. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.

La seduta comincia alle 13.40.

DL 34/2020 recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologia da Covid-19.

C. 2500 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 giugno 2020.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri è iniziata la discussione nella quale sono intervenuti diversi colleghi. Chiede, quindi, se vi siano altri deputati che intendano intervenire nella discussione.

Rossana BOLDI (LEGA) rileva che il provvedimento in esame reca numerose disposizioni in ambito sanitario e stanza per tale settore oltre tre miliardi di euro che si aggiungono alla cifra di 1,4 miliardi di euro presenti nel decreto-legge Cura Italia. Osserva in proposito che, pur es-

sendo necessario destinare risorse per contrastare l'emergenza causata dal coronavirus, si sta perdendo un'occasione per ripensare le prospettive future dell'intera organizzazione sanitaria. Ricorda che il potenziamento dell'assistenza territoriale è un tema presente nel dibattito politico da circa un ventennio senza che ciò abbia prodotto alcun esito. Il testo in esame consente di compiere alcuni passi in avanti ma sarebbe necessario integrare nelle forme di assistenza a domicilio tutte le professionalità sanitarie. Concorda con le considerazioni espresse dal collega De Filippo, nella seduta di ieri, in merito ai rischi connessi a un eccessivo dimensionamento in maniera stabile delle strutture di terapia intensiva. Ritiene preferibile adottare soluzioni più flessibili in grado di consentire una veloce riconversione nel caso di una futura nuova emergenza. Sottolinea, infatti, che un numero elevato di posti letto in terapia intensiva rappresenta un costo elevato che potrebbe diventare insostenibile se nei prossimi anni si determinasse una contrazione del livello di finanziamento del sistema sanitario. Propone, invece, un potenziamento delle strutture movimentabili previste dal comma 3 dell'articolo 2.

Manifesta apprezzamento per la decisione di incrementare il finanziamento delle borse di specializzazione, rilevando però che servirebbero ulteriori risorse aggiuntive e segnala di avere presentato specifici emendamenti in tal senso. Valuta favorevolmente anche la deroga prevista dall'articolo 6 alle riduzioni di spesa per la gestione del settore informatico in relazione all'emergenza sanitaria, osservando che i tagli previsti in provvedimenti recenti hanno rappresentato un errore, anche in vista dell'implementazione del fascicolo elettronico. In proposito osserva che andrebbe completato un percorso avviato ormai nel 2006, caratterizzato da notevolissimi ritardi, segnalando che appare inopportuno quanto affermato in proposito all'interno del cosiddetto Piano Colao. Si associa ai giudizi fortemente critici su quanto disposto dall'articolo 7 in materia di utilizzo dei dati reddituali ai fini della

previsione del fabbisogno di salute, osservando che una grave violazione della *privacy* delle famiglie appare inoltre inutile in quanto numerosi studi hanno già analizzato il rapporto tra condizione economica e spesa sanitaria. Chiede pertanto che questo tema sia oggetto di una specifica condizione da inserire nel parere della XII Commissione. Lamenta l'assenza nel provvedimento di risorse destinate alla sperimentazione terapeutica in relazione al COVID-19, segnalando che oltre alle cure immediate di contrasto occorre approfondire gli aspetti sanitari legati alle conseguenze di tale patologia, in quanto in molti casi si corre il rischio di successive malattie croniche e invalidanti, con conseguenze sia sulla qualità della vita dei pazienti che in tema di impatto sul Servizio sanitario nazionale. Appare quindi urgente un monitoraggio accurato dei pazienti dimessi. Invita a considerare l'ipotesi di un codice speciale di esenzione, eventualmente transitorio, per coloro che sono stati ricoverati a causa del coronavirus, in quanto in molti casi nei mesi successivi saranno costretti ad eseguire procedure diagnostiche molto costose, in alcuni casi non fornite dal sistema sanitario, chiedendo al relatore una riflessione su tale tema.

Ribadisce la richiesta, già avanzata nei mesi scorsi attraverso proposte emendative presentate dalla collega Locatelli, di emanare linee guida destinate alle residenze sanitarie assistite, anche al fine di gestire un graduale ritorno alla normalità. Accoglie con favore la norma relativa alla messa a disposizione presso il domicilio di dispositivi medici, evidenziando con decisione le notevoli carenze verificatisi negli ultimi mesi che hanno in molti casi determinato gravissime conseguenze per pazienti che non avevano a disposizione strumenti essenziali quali i saturimetri.

Roberto NOVELLI (FI) precisa di voler intervenire su un aspetto specifico, ma assai rilevante, connesso alla diffusione della pandemia, che impegna gli scenari futuri delle politiche sanitarie. Richiamando i dati preoccupanti contenuti in un

intervento di Antonio Polito sull'edizione odierna del *Corriere della Sera*, pone in evidenza le gravissime conseguenze dell'emergenza sanitaria in termini di mancati controlli, anche per patologie quali i tumori maligni, e di interventi rimandati. Rilevando che tutto ciò avrà gravi conseguenze sul livello di salute dei cittadini italiani negli anni a venire, giudica inaccettabile che a molte persone sia stato negato l'accesso a prestazioni essenziali ed invita, ritenendo inutile focalizzarsi sulle responsabilità di quanto accaduto, ad individuare soluzioni affinché ciò non si ripeta. Nel ricordare che l'attività della Commissione è stata sempre caratterizzata da una sensibilità condivisa nei confronti delle persone in condizione di fragilità, ritiene opportuno inserire nel parere della Commissione il tema del pieno accesso alle cure anche in condizioni emergenziali.

Paolo SIANI (PD) concorda con il collega Novelli sulla centralità della questione da lui posta, osservando che nei prossimi mesi si potrà registrare una impennata di decessi causati indirettamente dal coronavirus. Entrando nello specifico del provvedimento, rileva che le unità speciali di continuità assistenziale andrebbero rese strutturali e, attraverso un coinvolgimento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, potrebbero rappresentare un'occasione di riordino della sanità territoriale al di là delle dinamiche emergenziali. Rileva che la dotazione di assistenti sociali prevista appare inadeguata in relazione alle aree difficili dal punto di vista del contesto sociale. Dichiarando di condividere le considerazioni svolte dai colleghi De Filippo e Boldi sugli ingenti costi di mantenimento dei posti letto di terapia intensiva, auspicando invece un potenziamento di quelli semi-intensivi, posto che attualmente si registra in proposito una carenza in molte strutture ospedaliere. Nel valutare positivamente l'incremento delle risorse per le borse di specializzazione, si associa alle perplessità relative all'utilizzo di dati reddituali per analizzare il fabbisogno di salute, segnalando che esistono modalità

alternative per raggiungere tale obiettivo, diverse da quelle previste dall'articolo 7. In merito al fascicolo elettronico, ribadisce che è essenziale che vi sia una piena leggibilità dei dati su tutto il territorio nazionale.

Fabiola BOLOGNA (MISTO) sottolinea la necessità di potenziare la sanità territoriale, promuovendo la collaborazione tra le diverse figure professionali e superando un'eccessiva frammentazione delle forme di assistenza. Nel condividere la richiesta di un potenziamento delle borse anche per la formazione dei medici di medicina generale, pone l'accento sulla necessità di una riorganizzazione di servizi residenziali. Concorda sull'importanza della telemedicina e del fascicolo elettronico e insiste per l'adozione di un protocollo che favorisca la comunicazione tra i diversi soggetti coinvolti. In proposito, ricordando che l'articolo 11 prevede la possibilità di inserire nel fascicolo anche prestazioni erogate al di fuori del Servizio sanitario nazionale, segnala che in tal caso è necessario prevedere il consenso del paziente. Invita, pertanto, ad un attento monitoraggio di percorsi assistenziali sospesi a causa dell'emergenza sanitaria, al fine di verificare che la ripresa degli stessi avvenga correttamente.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI), ad integrazione del suo intervento svolto nella giornata precedente e prendendo spunto dalle considerazioni svolte dal collega Novelli rispetto alle conseguenze indirette del coronavirus, pone all'attenzione della Commissione la tematica dei minori maltrattati o in attesa dell'adozione, pur riconoscendo che essa è principalmente di competenza della Commissione giustizia. Ricorda che, a seguito della sospensione dell'attività dei tribunali dei minori, molti bambini sono stati costretti a vivere in una situazione di disagio o a prolungare la propria permanenza presso le strutture di accoglienza. Invita a non sottovalutare il fatto che l'esperienza subita può avere gravi conseguenze sullo sviluppo dei minori, segnalando in proposito notizie pre-

occupanti circa un ulteriore rinvio della ripresa dell'attività dei tribunali per minori. Auspica che la problematica da lei evidenziata possa essere presa in considerazione dal relatore per la predisposizione del parere.

Nicola PROVENZA (M5S), *relatore*, ringrazia tutti i colleghi per i loro interventi che giudica in gran parte condivisibili. Si associa alle riflessioni del collega Novelli, concordando sulla necessità di garantire a tutti il soddisfacimento dei propri bisogni sanitari. Auspica che la Commissione Affari sociali, la cui attività è stata sempre caratterizzata dalla sensibilità rispetto alle esigenze dei pazienti, sia in grado di esprimere una visione largamente condivisa, in linea con il proprio profilo istituzionale.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta già convocata per domani, nel corso della quale avrà luogo l'illustrazione della proposta di parere da parte del relatore, deputato Provenza, e l'esame della medesima, che si concluderà con l'approvazione del parere.

La seduta termina alle 14.15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 10 giugno 2020. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.

La seduta comincia alle 14.15.

Indagine conoscitiva in materia di politiche di prevenzione ed eliminazione dell'epatite C.

(Esame del documento conclusivo e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del documento conclusivo.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche me-

diate impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendoci obiezioni rimane così stabilito.

Dà, quindi, la parola alla deputata Rostan per l'illustrazione della proposta di documento conclusivo che ha predisposto, sulla quale potrà poi svolgersi la discussione.

Michela ROSTAN (IV) illustra una proposta di documento conclusivo (*vedi allegato*), richiamando in primo luogo le motivazioni che hanno portato alla richiesta di svolgere un'indagine conoscitiva sulle politiche di prevenzione ed eliminazione dell'epatite C e gli obiettivi della stessa. Sottolinea quindi l'attuale fase di stallo per quanto riguarda le politiche di prevenzione e di *screening* causata dalla emergenza sanitaria dovuta al coronavirus e segnala che a partire dal mese di marzo si è registrato una contrazione del 90 per cento dei pazienti avviati al trattamento.

Ritenendo necessario non vanificare gli sforzi finora condotti, e avendo a disposizione tutti i mezzi possibili per poter proseguire nel Piano di eradicazione dell'HCV in Italia, va considerata la costituzione di un programma organico di intervento, con finanziamenti adeguati, per procedere sui tre pilastri già individuati di prevenzione e *screening*, presa in carico e *linkage to care* e terapia. Nello specifico va valutata la costituzione di un Fondo per il contrasto dell'HCV che dia luogo a un Piano Nazionale di eliminazione aggiornato e condiviso con l'istituzione di una « cabina di regia nazionale » che coordini il piano nazionale e monitori i piani regionali, che includa anche una parallela valutazione sulla possibilità di proroga dello *status* di innovatività, e che si ponga inoltre gli obiettivi di avviare un'indagine epidemiologica in grado di fornire dati rilevanti sul territorio nazionale e di implementare campagne di sensibilizzazione della popolazione, programmi di *screening* nei SERD e nelle carceri; sviluppo di progetti di telemedicina sul territorio; coinvolgimento di medici di medicina generale attraverso incentivi economici e di prosecuzione del finanziamento a livello

nazionale delle terapie anti-HCV per garantire che questa resti una priorità di sanità pubblica in tutte le regioni, al fine di scongiurare interventi « a macchia di leopardo » come avvenuto fino ad oggi. Auspica, infine, che si possa procedere a un programma di *screening* congiunto Hcv/Covid19 dal momento che esistono test anticorpali rapidi simili, ovvero test capillari per entrambe le infezioni.

Doriana SARLI (M5S) ringrazia la deputata Rostan per il lavoro svolto, auspicando che il documento conclusivo che la Commissione si accinge ad approvare possa servire a superare il rallentamento delle politiche sanitarie di eliminazione dell'epatite C causato da vari fattori, in particolare dall'emergenza sanitaria determinatasi con il coronavirus. Invita ad inserire nel documento una proposta specifica relativa allo *screening* degli immigrati che provengono da zone ad alta incidenza della malattia. Valuta favorevolmente il coinvolgimento dei medici di medicina generale, sottolineando però che il loro apporto deve avvenire senza che vi sia un incentivo economico, anche in ragione degli alti costi che già devono essere sostenuti per la cura dell'epatite C. Esprime perplessità per la previsione all'interno del documento di una specifica modalità di effettuazione dei test per individuare i soggetti con epatite C.

Michela ROSTAN (IV) chiarisce che il documento non indica le modalità di effettuazione dei test ma si limita a proporre programmi di *screening* congiunti Hcv/Covid19 al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse.

Elena CARNEVALI (PD) ringrazia la collega Rostan per aver consentito alla Commissione, proponendo lo svolgimento di una indagine conoscitiva, un approfondimento rispetto a un intervento di politica sanitaria di sicura rilevanza. Ritiene che il documento illustrato riporti in maniera esaustiva il contenuto delle audizioni svolte e proponga soluzioni concrete. Riallacciandosi al tema sollevato dal collega

Novelli, nella seduta in sede consultiva appena terminata, rileva che anche in relazione all'epatite C occorre superare il rallentamento delle cure causato dalla emergenza sanitaria. Ricorda che si registrano inoltre ulteriori difficoltà determinate dalla scadenza del regime di finanziamento specifico e dai ritardi nel reclutamento delle persone da trattare. Giudica necessario un forte impegno in tal senso, posto che tutti gli audit hanno confermato che le terapie in atto sono molto vantaggiose in termini di sopravvivenza e qualità della vita dei pazienti e risparmio per il sistema sanitario. Propone di inserire nel documento un richiamo alla necessità di emanare celermente i decreti attuativi della disposizione sullo *screening* introdotta con l'ultima legge di bilancio. Per quanto concerne il tema dei PDTA, auspica che essi possano diventare un patrimonio collettivo, attraverso una condivisione in sede di Conferenza Stato-regioni e che si possa realizzare un aumento dei centri prescrittori. Nel rilevare che *screening* congiunti con quelli per il COVID-19 consentirebbero una riduzione dei costi, osserva che non vanno trascurate le problematiche connesse alla *privacy* e al rilascio del consenso. In conclusione, ribadisce che occorre recuperare il tempo perduto e ottimizzare l'uso delle risorse a disposizione.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, per consentire lo svolgimento del successivo punto all'ordine del giorno rinvia il seguito dell'esame del documento del conclusivo alla seduta prevista per la giornata di domani, nel corso della quale proseguirà la discussione e potrà essere eventualmente approvato il documento conclusivo.

La seduta termina alle 14.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AUDIZIONI INFORMALI*Mercoledì 10 giugno 2020.*

Audizioni informali, in videoconferenza, sulla sperimentazione in atto per il trattamento dei pazienti affetti da Covid-19 con il plasma e sulle altre sperimentazioni in corso, di: Maurizio Di Mauro, direttore generale dell'Azienda ospedaliera dei Colli di Napoli, e Roberto Parrella, direttore dell'UOC

Malattie infettive ad indirizzo respiratorio presso l'Ospedale Cotugno di Napoli; Francesco Menichetti, direttore dell'UOC Malattie infettive presso l'Azienda ospedaliero-universitaria pisana; Paolo Ascierto, direttore dell'Unità Melanoma, Immunoterapia oncologica e Terapie innovative dell'Istituto nazionale tumori IRCCS Fondazione Pascale di Napoli; Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell'Istituto nazionale Malattie infettive « Lazzaro Spallanzani » di Roma.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.35 alle 15.55.

ALLEGATO

Indagine conoscitiva in materia di politiche di prevenzione ed eliminazione dell'epatite C**PROPOSTA DI DOCUMENTO CONCLUSIVO*****1. Il quadro di riferimento normativo e il contesto generale***

Secondo i dati forniti dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), circa 71 milioni di persone nel mondo sono infettate da *Hepatitis C Virus* (HCV) e circa 400.000 muoiono ogni anno per malattie epatiche correlate all'HCV. L'Italia è uno dei Paesi europei con il più alto tasso di prevalenza di infezione da HCV, con circa un milione di individui stimati con epatite cronica HCV-correlata. L'*European Centre for Disease Prevention and Control* (ECDC) ha rilevato, nel Report epidemiologico sull'epatite C del 2017, come in Europa i dati epidemiologici riferiti all'epatite C risultino di difficile interpretazione a causa delle differenze nei sistemi di sorveglianza, nella pratica e nei programmi dei test diagnostici, nonché a causa della difficoltà di classificare i casi come acuti o cronici. Fatta questa premessa, il Report calcola che in Italia nel 2016 sono stati rilevati 38 decessi correlati all'epatite C per milione di abitanti, un numero che supera di molto il tasso medio dell'Unione europea (13 decessi per milione di abitanti).

Si rileva che in Italia i programmi di accesso ai farmaci antivirali ad azione diretta (DAA) sono stati sviluppati in tre diversi momenti, con i seguenti atti: in una fase iniziale (2014), attraverso i programmi di uso compassionevole gratuito previsti dal decreto del Ministro della salute 8 maggio 2003; dal dicembre 2014 al marzo 2017, con il Programma di trattamento basato sull'urgenza clinica; dal 30 marzo 2017 ad oggi, con il Piano di eradicazione dell'Agenzia italiana

del farmaco (AIFA)¹. I nuovi farmaci anti-epatite C sono stati classificati in Classe A/PHT², con prescrizione a carico del Servizio sanitario nazionale (Ricetta non ripetibile limitativa su prescrizione di specialisti: infettivologo, internista, gastroenterologo).

L'alto costo dei medicinali ha posto al centro del dibattito pubblico la necessità di coniugare la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale (SSN) e il diritto di tutti i pazienti ad accedere alle nuove cure. In considerazione dei costi elevati, la Commissione Tecnico Scientifica (CTS) dell'AIFA inizialmente ha stabilito criteri di eleggibilità al trattamento, ovvero un processo di modulazione di accesso alle terapie in regime di rimborsabilità da parte del SSN, prevedendo una scala di priorità tra i pazienti, sulla base di criteri di urgenza clinica e di gravità della malattia. Ai medesimi farmaci è stato attribuito il riconoscimento dell'innovatività.

Contestualmente all'immissione in commercio del primo farmaco "Sovaldi", l'AIFA ha anche previsto che le regioni, per poter prescrivere i farmaci a carico del SSN, individuassero i centri di eccellenza abilitati alla prescrizione (cosiddetti centri prescrittori). L'AIFA ha poi aperto una lunga fase di contrattazione con le aziende produttrici dei nuovi farmaci, volta alla definizione del prezzo dei farmaci, poi stabilito attraverso accordi basati sul criterio prezzo/volume.

Successivamente, nel tentativo di fronteggiare la spesa collegata all'innovazione terapeutica, la legge di stabilità 2015 (articolo 1, commi 593-598, della legge n. 190 del 2014) ha istituito un Fondo per il rimborso alle regioni per l'acquisto di medicinali innovativi. Più dettagliatamente, le disposizioni citate hanno istituito, per il biennio 2015-16, presso il Ministero della salute, un fondo destinato a concorrere al rimborso delle spese che i Servizi sanitari regionali dovevano affrontare per l'acquisto di medicinali innovativi. Il fondo ha beneficiato di uno stanziamento di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni di riferimento. Il riparto fra le regioni

¹ Determina AIFA n. 500/2017: Ridefinizione dei criteri di trattamento per la terapia dell'Epatite C cronica, integrata dalla Determina AIFA n. 1454/2019. Il programma di eradicazione dell'epatite C ha previsto l'avvio al trattamento di tutti i pazienti, attraverso la definizione di 11 criteri, scaturiti dalla collaborazione con le Società scientifiche e condivisi con la Commissione Tecnico Scientifica (CTS) dell'AIFA. La nuova impostazione "inclusiva" consente di trattare tutti i pazienti per i quali è indicata e appropriata la terapia basata sull'utilizzo dei DAAs.

² Classe A: Farmaco essenziale e per le malattie croniche erogabile a carico del SSN compreso nel Prontuario della distribuzione diretta ospedale-territorio (PHT) contenente l'elenco dei farmaci a distribuzione diretta da parte delle strutture pubbliche.

del fondo è stato calcolato in proporzione alla spesa sostenuta dalle regioni medesime per l'acquisto dei medicinali innovativi.

Il decreto interministeriale 9 ottobre 2015 ha disciplinato le modalità operative di erogazione delle risorse stanziare e ha fornito l'elenco dei farmaci innovativi a cui si riferiscono i rimborsi e la relativa scadenza dei benefici economici collegati all'attribuzione dell'innovatività.

Nel 2016, i farmaci innovativi inclusi nel rimborso tramite il predetto fondo, sono stati cinque medicinali per l'epatite C cronica e uno per la fibrosi cistica.

La legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 569, della legge n. 208 del 2015) ha chiarito che le risorse costituenti la dotazione del Fondo per il rimborso alle regioni per l'acquisto di medicinali innovativi non venivano calcolate ai fini del raggiungimento del tetto vigente della spesa farmaceutica territoriale ed erano quindi escluse dal meccanismo del *payback*.

Per quanto riguarda il *payback* relativo ai farmaci innovativi, in caso di sfondamento del tetto di spesa tutte le aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) sono chiamate a concorrere al ripiano, in proporzione ai rispettivi fatturati relativi ai medicinali non innovativi coperti da brevetto. Ciò è stato possibile anche grazie all'istituzione di un Fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi³, costituito con il 20 per cento delle risorse incrementali derivanti dall'eventuale aumento del tetto di spesa rispetto all'anno precedente e di quelle rese disponibili dalla riduzione di spesa complessiva prevista per effetto delle scadenze di brevetto che avvengono nell'anno per il quale è effettuata l'attribuzione del *budget*. In tal modo, i farmaci innovativi, beneficiando di un fondo di risorse incrementali a loro dedicate, non sono soggetti a vincoli di *budget*. In caso di sfondamento del tetto della spesa farmaceutica nazionale, se la spesa dei farmaci innovativi supera il valore del fondo fissato all'inizio dell'anno, questi medicinali non partecipano al ripiano che, viceversa, è ripartito tra tutte le aziende titolari di AIC in proporzione ai rispettivi fatturati relativi ai medicinali non innovativi coperti da brevetto. D'altra parte, la legge di stabilità 2015 (articolo 1, comma 595, della legge n. 190 del 2014) ha anche introdotto un limite di salvaguardia rispetto ai benefici economici derivanti dalla qualifica di medicinale innovativo, stabilendo che, nel caso in cui il medicinale innovativo, a fronte

³ Art. 5, comma 2, lettera a), del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

dell'erogazione in regime di assistenza farmaceutica territoriale, ecceda un fatturato di 300 milioni di euro, l'azienda farmaceutica titolare del medicinale in questione debba contribuire a ripianare il 20% del valore dello sfondamento.

L'istituzione di fondi dedicati all'innovatività è stata confermata dalla legge di bilancio 2017 (articolo 1, commi 400-406, della legge n. 232 del 2016) che, dal 1° gennaio 2017, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, due Fondi per l'acquisto, rispettivamente, dei medicinali innovativi e dei medicinali oncologici innovativi. Ognuno dei fondi dispone di una dotazione annua di 500 milioni di euro a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale cui concorre lo Stato. Vista, poi, la difficoltà di addivenire ad una definizione puntuale di innovazione terapeutica, la stessa legge ha previsto che, entro il 31 marzo 2017, con determina del direttore generale dell'AIFA, fossero stabiliti i criteri per la classificazione dei farmaci innovativi e a innovatività condizionata e dei farmaci oncologici innovativi e le modalità per la valutazione degli effetti dei predetti farmaci ai fini della permanenza del requisito di innovatività, nonché le modalità per l'eventuale riduzione del prezzo di rimborso a carico del SSN.

Il riconoscimento dell'innovatività e i benefici conseguenti hanno una durata massima di trentasei mesi. La permanenza del carattere di innovatività attribuito a un farmaco viene riconsiderata nel caso in cui emergano evidenze che ne giustifichino la rivalutazione. In presenza di evidenze che smentiscano quelle che ne avevano giustificato il riconoscimento o ne ridimensionino l'effetto, l'innovatività può non essere confermata, e i benefici ad essa connessi decadono, con conseguente avvio di una nuova negoziazione del prezzo e delle condizioni di rimborsabilità. I benefici associati al riconoscimento dell'innovatività hanno la durata massima di trentasei mesi per il farmaco *first in class* (farmaci che operano con meccanismi di azione diversi da quelli esistenti sul mercato), mentre eventuali *followers* riconosciuti come innovativi possono beneficiarne per il periodo residuo.

Le somme dei fondi sono versate in favore delle regioni in proporzione alla spesa sostenuta dalle regioni medesime per l'acquisto dei medicinali innovativi e oncologici innovativi. La spesa per l'acquisto dei farmaci innovativi e dei farmaci oncologici innovativi concorre al raggiungimento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti (spesa farmaceutica ospedaliera) per l'ammontare eccedente annualmente l'importo di ciascuno dei fondi. Il decreto ministeriale 16 febbraio 2018 ha disciplinato le modalità operative di erogazione delle risorse

stanziare a titolo di concorso al rimborso per l'acquisto dei medicinali innovativi ed oncologici innovativi in relazione alla singola indicazione terapeutica per l'anno 2017 e per gli anni 2018 e seguenti.

L'articolo 30 del decreto-legge n. 50 del 2017, aggiungendo il comma 402-*bis* nella predetta legge di bilancio 2017, ha chiarito, riprendendo i contenuti della Determina AIFA 519/2017, che i farmaci ai quali è stato riconosciuto il requisito dell'innovatività condizionata sono inseriti di diritto nei Prontuari terapeutici regionali ma non accedono ai fondi istituiti dai commi 400 e 401 della legge di bilancio 2017. Lo stesso provvedimento ha sottolineato che le risorse dei fondi eventualmente non utilizzate vanno restituite al finanziamento generale del SSN.

La Determina n. 519/2017 del 31 marzo 2017 ha infatti fissato i criteri per la classificazione dei farmaci innovativi, la procedura di valutazione e i criteri per la permanenza del requisito dell'innovatività ai fini dell'eventuale riduzione del prezzo di rimborso. L'AIFA, previo parere della CTS, ha stabilito che per l'attribuzione del carattere di innovatività è necessaria la dimostrazione di un valore terapeutico aggiunto rispetto alle altre terapie disponibili nel trattamento di una patologia grave, intesa come una malattia ad esito potenzialmente mortale, oppure che induca ospedalizzazioni ripetute, o che ponga il paziente in pericolo di vita o che causi disabilità in grado di compromettere significativamente la qualità della vita.

Con una norma inserita nella legge di bilancio 2019 (articolo 1, comma 550, della legge n. 145 del 2018), i fondi per i farmaci innovativi, la cui iscrizione contabile era originariamente prevista nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della salute, sono stati trasferiti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ferma restando la competenza già attribuita al Ministero della salute per quanto concerne la disciplina delle modalità operative di erogazione delle risorse stanziate.

2. Oggetto e finalità dell'indagine

Il 9 ottobre 2019 la XII Commissione permanente (Affari sociali) della Camera dei deputati ha deliberato di avviare un'indagine conoscitiva sulle politiche di prevenzione ed eliminazione dell'epatite C. La deliberazione dell'indagine trae origine dal presupposto per cui è in corso una battaglia a livello mondiale per contrastare la patologia in oggetto; l'Organizzazione mondiale della sanità, da anni impegnata su questo tema, ha affermato, sulla base dei notevoli passi in avanti

compiuti dalla ricerca scientifica, che essa può essere sconfitta. L'OMS ha indicato il 2030 come l'anno per il raggiungimento di tale obiettivo.

Nel programma dell'indagine, è stata sottolineata la valenza delle disposizioni contenute nella legge di bilancio per il 2017, sopra richiamate, che hanno istituito in maniera permanente un Fondo per il rimborso alle regioni per l'acquisto dei farmaci innovativi, con una dotazione annua di 500 milioni di euro. Tale scelta si è rivelata fondamentale per lo sviluppo dell'azione di contrasto dell'epatite C che, da malattia con cui "convivere", si è trasformata in una malattia da cui si può guarire.

Ciò ha consentito per la prima volta di parlare concretamente, anche in Italia, di "obiettivo eliminazione".

Tuttavia, nonostante l'applicazione della citata normativa abbia consentito di garantire la cura di numerosi pazienti, il raggiungimento dell'obiettivo dell'eliminazione dell'epatite C è minacciato da alcune criticità, che hanno determinato l'esigenza di un approfondimento da parte della Commissione, attraverso l'indagine conoscitiva, anche allo scopo di promuovere un successivo intervento legislativo.

La criticità principale è rappresentata dal fatto che il 2019 è l'ultimo anno in cui i farmaci anti HCV rientrano nella categoria dei farmaci innovativi, avendo il carattere dell'innovatività, ai sensi dell'articolo 1, comma 402, della legge n. 232 del 2016, una durata massima di trentasei mesi, con la conseguente uscita di tali farmaci dai benefici finanziari precedentemente garantiti.

Un altro elemento di criticità alla base dell'indagine è rappresentato dalle modalità di funzionamento, legate all'applicazione del citato comma 402-*bis* dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, introdotto dal decreto-legge n. 50 del 2017. Tale disposizione ha previsto che le risorse dei Fondi di cui ai commi 400 (Fondo farmaci innovativi) e 401 (Fondo farmaci innovativi non oncologici) dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, non impiegate in ciascuna annualità per le finalità indicate nei medesimi commi, vadano a confluire nella quota di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard.

Questo meccanismo di restituzione al Fondo sanitario nazionale, unitamente a un'incertezza, anche normativa, circa le modalità di rimborso delle spese sostenute dalle regioni per l'acquisto dei farmaci anti-HCV, ha determinato un uso limitato e disomogeneo delle risorse e, in generale, un minor numero di trattamenti rispetto a quelli potenzialmente realizzabili.

Alla luce di tali premesse, nel programma sono state indicate specificatamente le seguenti cinque finalità dell'indagine:

- a) valutare l'insieme delle politiche di prevenzione ed eliminazione dell'epatite C messe in atto;
- b) verificare l'efficacia della misura adottata con l'articolo 1, comma 400, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche in relazione al rapporto costi/benefici, non solo rispetto a trattamenti sanitari antecedenti alla costituzione del Fondo per i medicinali innovativi, ma anche in relazione al miglior indice di guarigione, quindi sia al minor costo che il Servizio sanitario nazionale è tenuto a sostenere per la continua presa in carico del paziente sia alla minore spesa sociale sostenuta dagli enti locali;
- c) verificare eventuali effetti distorsivi e di disincentivo sulle *performance* sanitarie regionali, derivanti dal combinato disposto tra l'applicazione del comma 402-bis della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e l'incertezza circa le modalità di rimborso delle spese sostenute dalle regioni per l'acquisto dei relativi farmaci;
- d) valutare l'eventuale impatto dei precedenti punti rispetto alla disomogeneità nella distribuzione territoriale dei trattamenti;
- e) valutare l'opportunità di un ulteriore intervento normativo in materia, soprattutto in considerazione della perdita, nell'anno 2020, del carattere innovativo per i farmaci anti HCV, con tutte le conseguenze che ne derivano.

3. Svolgimento delle audizioni

All'atto della deliberazione dell'indagine conoscitiva in oggetto, si è deliberato di svolgere audizioni di soggetti che è possibile suddividere in alcune categorie: soggetti istituzionali, società scientifiche, esperti della materia, associazioni di pazienti ed associazioni di categoria.

Complessivamente, hanno avuto luogo otto sedute dedicate ad audizioni, svoltesi tra il mese di ottobre del 2019 e il mese di gennaio 2020. Sono stati ascoltati in tutto venti soggetti.

Nella seduta del 22 ottobre 2019 sono stati sentiti rappresentanti della Federazione italiana medici di medicina generale (FIMMG), della Società italiana di malattie infettive e tropicali (SIMIT) e dell'Associazione italiana per lo studio del fegato (AISF).

Nella seduta del 30 ottobre 2019 sono stati sentiti rappresentanti della Associazione EpaC Onlus, della Federazione italiana degli operatori dei dipartimenti e dei servizi delle dipendenze (FEDERSERD) nonché di alcune società scientifiche: Società italiana di gastroenterologia ed endoscopia digestiva (SIGE), Società italiana di medicina e sanità penitenziaria (SIMSPe Onlus) e Società italiana di medicina interna (SIMI).

Nella seduta del 19 novembre 2019 si sono svolte le audizioni di rappresentanti di associazioni di categoria quali l'Associazione nazionale dentisti italiani (ANDI), l'AssociazioneTatuatori.it e l'Associazione italiana agopuntura (AIA). L'associazione nazionale estetisti (Confestetica), non potendo partecipare all'audizione, ha inviato una memoria scritta.

La seduta del 20 novembre 2019 è stata dedicata all'audizione di due esperti della materia: Francesco Saverio Mennini, professore di economia sanitaria ed economia politica presso la Facoltà di economia dell'Università di Roma «Tor Vergata», e Carmine Coppola, direttore UOC Medicina interna-Epatologia ed Ecointerventistica ASL Napoli 3 Sud.

Il confronto con i soggetti istituzionali è stato avviato nella seduta del 3 dicembre 2019 con i rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome Francesca Russo, direttore della Direzione prevenzione, sicurezza alimentare e veterinaria della Regione Veneto, Giovanna Scroccaro, direttore della Direzione assistenza farmaceutica della Regione Veneto, Luca Coletto, assessore alla salute e alle politiche sociali della Regione Umbria; Loreta Kondili, ricercatore presso il Centro nazionale salute globale dell'Istituto superiore di sanità; il direttore generale *pro tempore* dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), Luca Li Bassi; il presidente del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute, Mauro Palma.

Nella seduta del 9 gennaio 2020 si è svolta l'audizione di Farindustria, con la presenza di Fabrizio Greco, componente del comitato di presidenza

Il 28 gennaio 2020 si sono svolte le audizioni di Francesco Basentini, capo dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, e di Massimo Zeppieri, dirigente dell'Ufficio II dell'Ispettorato generale per la spesa sociale (I.GE.SPE.S.) del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il ciclo di audizioni si è concluso il 30 gennaio 2020 con quella del sottosegretario di Stato per la salute, Pierpaolo Sileri.

4. I principali temi emersi nel corso delle audizioni svolte.

Dati generali

La SIGE ha evidenziato che studi recenti stimano che una percentuale compresa tra l'1 e il 2,2 per cento della popolazione italiana sia entrata a contatto con il virus e il 75 per cento di questi soggetti presentino un'infezione attiva. Pertanto la prevalenza stimata di persone affette da epatite C in Italia sarebbe compresa tra circa trecentomila e seicentosettantamila soggetti.

L'audizione dell'AIFA ha consentito di acquisire dati aggiornati e ufficiali rispetto ai trattamenti finora erogati, che a partire dal mese di dicembre 2014 fino a novembre 2019 sono stati pari a 201.000, con un massimo annuale pari a quasi 56.000 nel 2018. Si tratta di un risultato che, come sottolineato dall'AISF, pone l'Italia tra i primi Paesi al mondo nella lotta a quest'infezione. L'AIFA ha altresì precisato come negli ultimi mesi si stia verificando un rallentamento dei trattamenti, ciò che può essere comunque considerato normale da un punto di vista sanitario, in ragione del fatto che quando si apre a un trattamento si ha un reclutamento molto più veloce agli inizi mentre poi diventa più complicato reclutare i pazienti.

Il sottosegretario Sileri, intervenuto a quasi due mesi di distanza rispetto all'AIFA, quindi con dati più aggiornati, ha fornito una cifra lievemente superiore, pari a circa 203.000 interventi.

Il professor Carmine Coppola ha ricordato che, rispetto a uno scenario estremamente difficile registratosi fino a pochi anni fa si è arrivati alla situazione attuale, dove è possibile trattare tutti i pazienti, di tutte le età, con tutte le comorbidità, in qualsiasi stato di malattia senza alcun problema, con tassi di risposta positiva che vanno fino al 100 per cento.

La programmazione e il coordinamento degli interventi

Il sottosegretario Sileri ha ricordato che nel 2015, in sede di Conferenza Stato-regioni, è stato approvato il Piano nazionale per la prevenzione delle epatiti virali da virus B e C (PNEV) e che attualmente è all'opera un gruppo di lavoro con il compito di aggiornare questo piano, in particolare al fine di individuare le strategie praticabili per l'eliminazione dell'epatite C e di redigere un PDTA nazionale per assicurare un equo accesso alle cure su tutto il territorio nazionale. Il Piano è il primo documento programmatico disegnato per rispondere all'emergenza

italiana delle epatiti virali, come previsto dalle risoluzioni OMS che sollecitavano l'attenzione dei governi sulla necessità di affrontare, attraverso azioni sinergiche e un approccio integrato, i problemi di sanità pubblica correlati a tali patologie.

Il *position paper* 2019, elaborato dall'Alleanza contro l'epatite C (EPAC, SIMIT e AISF), contiene un paragrafo specifico dedicato a tale piano, nel quale si lamenta il fatto che esso non è mai divenuto operativo a causa dell'assenza di risorse per realizzare tutte le attività in esso previste e che è diventato obsoleto in ragione della disponibilità dei nuovi farmaci. Il documento denuncia il fatto che solo la regione Veneto ha formalizzato una strategia operativa completa, mentre altre esperienze positive, seppure non formalizzate o disomogenee sul territorio regionale, sono state avviate in Sicilia, in Campania e in Toscana.

L'AISF ha sottolineato l'esigenza di un PDTA nazionale che sia approvato in sede di Conferenza Stato-regioni, in modo da essere condiviso, eventualmente anche con adattamenti sulla base delle diverse realtà regionali. Il percorso ha però bisogno di una rete che lo renda realizzabile. Anche il documento consegnato dalla Conferenza Stato-regioni indica l'obiettivo di migliorare le procedure assistenziali attraverso la stesura di linee di indirizzo e la definizione di un PDTA nazionale.

Secondo la SIMIT, se è corretto che il PDTA in fase di predisposizione presso il Ministero della salute preveda margini di flessibilità per le regioni, è pur vero che i PDTA regionali sono fonti enormi di disuguaglianza sul territorio nazionale nel trattamento dei pazienti, per qualsiasi patologia.

Carmine Coppola ha ricordato l'esperienza della Campania, in cui è stato sviluppato un PDTA che prevede un tavolo regionale permanente con tutti gli attori coinvolti, con l'obiettivo di arrivare all'arruolamento e all'erogazione dei farmaci antivirali attraverso una proficua collaborazione anche con i farmacisti e il mondo del volontariato.

Il problema del "sommerso"

Una parte consistente dei soggetti auditi ha posto in risalto la necessità di avere una stima corretta dei soggetti ancora da trattare che non sono noti come portatori del virus dell'epatite C - il cosiddetto sommerso - e delle strategie per la loro individuazione.

Secondo l'Istituto superiore di sanità, il numero esatto delle persone infette da HCV in Italia non è noto sebbene il nostro Paese sia considerato tra quelli con la percentuale più alta di soggetti infettati in Europa, con una stima pari a circa l'1 per cento della popolazione.

L'infezione da virus dell'epatite C in Italia è di lunga durata e il *burden* della malattia risulta essere attualmente uno tra i più importanti, se non il principale. La dimostrazione pratica la si trova nell'elevato numero dei trattamenti antivirali avviati sino ad oggi. Se si continua con la media dei trattamenti di questi ultimi quattro anni (pari a circa 35.000-50.000 pazienti l'anno), il bacino dei malati con un'infezione diagnosticata e, quindi, trattata, terminerebbe entro il 2023 ma, purtroppo, resta esclusa una grande percentuale di pazienti infetti che non sanno di essere contagiati e che oggi si stima siano tra i 200.000 e i 300.000. Uno studio recente promosso dall'Associazione EpaC, richiamato dal prof. Mennini, pubblicato su *Plos One*, stima il sommerso in circa 230.000 soggetti.

L'Istituto ha altresì fatto presente che la storia clinica della malattia è spesso tardiva e può rimanere non diagnosticata per un lungo periodo di tempo a causa dell'assenza di sintomi. In circa il 60-70 per cento dei casi non viene diagnosticata nelle fasi iniziali dell'infezione cronica e la diagnosi tardiva, a causa delle complicità della malattia, può condurre alla morte indipendentemente dall'eliminazione del virus. È indispensabile, pertanto, identificare strategie opportune per far venire alla luce il sommerso dell'infezione da HCV. Si stima che, tra le persone che hanno fatto o fanno uso di sostanze stupefacenti, siano circa 150.000 i malati ancora da diagnosticare, e tra quelli che si sono sottoposti, nel passato, a trattamenti estetici a rischio (tatuaggi e/o piercing) ce ne sarebbero altri 80.000, con un'età media di 50 anni, oltre una decade più giovani rispetto a quelli che fino a oggi sono stati diagnosticati e trattati.

Il documento depositato dall'Alleanza contro l'epatite ribadisce che l'eradicazione dell'infezione da HCV in Italia dipende dall'attuazione di programmi di *screening* e di *linkage to care* nell'ambito di popolazioni a rischio, fornendo un dato sui soggetti da trattare tra i 230.000 e i 300.000, di cui tra i 160.000 e i 170.000 con infezione già nota e tra i 70.000 e i 130.000 con infezione non nota.

Secondo l'AIFA, lo *screening* e la diagnosi dei pazienti rappresentano i punti cardine per poter procedere lungo la strada del raggiungimento dell'eradicazione dell'epatite C. Il prezzo del farmaco, quindi, non rappresenta una reale barriera all'accesso, costituita piuttosto dalla difficoltà di individuare i soggetti da trattare.

Carmine Coppola ha ricordato l'importanza che deve offrire la terapia ai pazienti che ne sono ignari. Si tratta di un compito rispetto al quale il sistema sanitario si trova impreparato perché nella storia della medicina è la prima volta che emerge la necessità di seguire un approccio di questo tipo. Per far emergere il sommerso, ritiene fondamentale potenziare i centri di cura con altre figure professionali, in particolare quella del *case manager*, una figura professionale che deve garantire i necessari collegamenti con il territorio.

Rispetto al tema dello *screening*, l'Istituto superiore di sanità, sulla base di studi recenti, ha avanzato alcune proposte operative, consistenti nell'effettuare inizialmente uno *screening* intensificato nella popolazione nata tra il 1968 e il 1987 (coorti con più alta prevalenza dell'infezione non nota e più a rischio di trasmissione dell'infezione) per proseguire con lo *screening* alle coorti dei nati tra il 1948 e il 1967 (coloro che inizialmente avevano le prevalenze più alte dell'infezione, ma che ad oggi sono anche quelli con la malattia diagnosticata e, quindi, ormai già guariti). Lo *screening* per coorti è una strategia altamente auspicabile e consigliata in Italia. Consentire alla popolazione nata tra 1948 e il 1967 di effettuare un test di *screening* gratuito, a totale carico del Servizio sanitario nazionale, costituisce il primo passo per il raggiungimento dell'obiettivo.

La strategia “testare e trattare” rappresenta un'altra opzione in quanto si eliminano i passaggi intermedi prima di iniziare la cura, si riducono i costi e aumenta l'aderenza alla terapia. In termini di sanità pubblica, le persone che riportano seri fattori di rischio per l'acquisizione dell'infezione quali uso di stupefacenti, popolazione carceraria e migranti da Paesi ad alta prevalenza di HCV, rappresentano casi rispetto ai quali deve essere applicata la strategia “testare e trattare” piuttosto che quella del testare per coorti di nascita.

La gratuità dei *test*, eventualmente anche ricorrendo a quelli salivari o capillari, di più di basso costo e di facile fruibilità, è stata raccomandata anche dal professor Coppola, dalla SIMIT e dall'EpaC.

I centri prescrittori

L'AIFA ha proposto di allargare il più possibile la platea dei centri prescrittori, considerando che si hanno a disposizione dei farmaci che sono molto efficaci e, allo stesso tempo, molto sicuri.

L'AISF ha richiesto l'ampliamento dei centri autorizzati alla prescrizione e una semplificazione dei percorsi di diagnosi.

L'EPAC ha indicato un obiettivo di un incremento del 50 per cento di centri autorizzati alle terapie con i farmaci antivirali ad azione diretta (*Directly Acting Antivirals* - DAA).

L'obiettivo dell'allargamento dei centri prescrittori è condiviso anche dalla FEDERSERD.

Le popolazioni a rischio

Alcune delle audizioni svolte hanno avuto come tema caratterizzante quello delle realtà, peraltro tra loro strettamente correlate, che presentano un elevato rischio a causa della presenza di soggetti con infezione da HCV: gli istituti penitenziari e i consumatori di sostanze stupefacenti per via endovenosa.

Gli istituti penitenziari rappresentano una realtà in cui la presenza di persone infette raggiunge percentuali nettamente superiori a quelle riscontrabili nel complesso della popolazione. Il presidente del Garante delle persone detenute, Mauro Palma, ha riportato i dati forniti dall'EpaC, che stimano tra le 4.800 e le 8.500 persone.

Il presidente dell'Autorità garante delle persone detenute ha ricordato che la composizione attuale della popolazione carceraria, con una quota di pene brevi ma molto ripetute, che comportano frequenti contatti con l'esterno e comportamenti soggettivi di tossicodipendenza, costituiscono un fattore che non garantisce, al di là degli sforzi compiuti da chi ne ha responsabilità amministrativa o sanitaria, un ambiente idoneo a prevenire la trasmissibilità di fattori patogeni. La questione delle condizioni di detenzione, dove spesso si registrano condizioni igienico-sanitarie precarie, dovute anche all'affollamento carcerario, e la tipologia detentiva finiscono per essere due aspetti della stessa difficoltà. Inoltre, all'interno delle carceri il SSN riesce a dare una risposta alle situazioni patologiche mentre resta scarsa l'attenzione di tipo educativo-preventiva. Il presidente Palma ha valutato positivamente il fatto che di recente sia stato messo a disposizione della popolazione detenuta in carcere, come popolazione di rischio specifico, un particolare nuovo criterio di trattamento - il cosiddetto "criterio 12" - che è stato formulato proprio per pazienti che non possono accedere alla biopsia epatica o al *fibroscan* per vari motivi socioassistenziali. In sede di replica, ha chiarito che il sistema non impone l'obbligatorietà del *test*, per non aprire problemi giuridici rispetto alla tutela del diritto a non essere

sottoposti in maniera obbligatoria a un trattamento sanitario, al mantenimento dei dati e alla riservatezza della persona. Al riguardo, ha evidenziato che, poiché serve un convincimento della persona, che si forma dopo che con questa si è stabilita una relazione, ciò che richiede del tempo, è più facile che si sottoponga al *test* un detenuto che deve scontare una pena lunga.

Anche la SIMSPe ha segnalato la forte prevalenza dell'epatite C negli istituti penitenziari, strettamente collegata al fatto che una quota consistente di detenuti presenta problematiche legate alla tossicodipendenza, fornendo informazioni dettagliate sulle possibili modalità di intervento, e ribadendo l'importanza del nuovo criterio di trattamento adottato dall'AIFA.

Il capo dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, Francesco Basentini, ha fatto presente che la prima visita medica all'ingresso negli istituti penitenziari si svolge in condizioni che non favoriscono l'instaurarsi di una corretta relazione tra medico e paziente e un efficace intervento di *screening* mentre nel corso delle visite successive i detenuti ricevono una consulenza specializzata focalizzata sulle malattie trasmissibili, inclusa quindi l'epatite C. Il periodo di detenzione può rappresentare un'opportunità per persone emarginate, nel senso di concentrarsi sulla propria condizione di salute e di interfacciarsi correttamente con le istituzioni sanitarie. In relazione all'HCV, la combinazione di test salivari e di terapie antivirali ha dimostrato di essere altamente efficace, portando in alcuni casi all'azzeramento dei soggetti infetti, come avvenuto nel carcere di Milano Opera, che considera un esempio virtuoso - segnalato anche dal presidente del Garante delle persone detenute - nel quale nel 2018 risultavano positivi allo *screening* quasi il 10 per cento dei detenuti. Occorre però continuità nell'assistenza, anche attraverso un piano di transizione dal carcere al mondo esterno, per evitare sia la ricaduta nella dipendenza che la recidiva della patologia.

Per quanto riguarda le dipendenze, la FEDERSERD ha sottolineato che in Italia i SERT hanno in carico circa centocinquantamila utenti: poiché la forbice dei soggetti infetti oscilla dal 30 al 60 per cento, è presumibile che fino a novantamila soggetti in carico ai servizi possano essere HCV positivi. Inoltre, considerato che, secondo stime del CNR, almeno il doppio dei soggetti attualmente in carico ai servizi si trova sul territorio, su una stima totale di quattrocentocinquantamila consumatori di sostanze, in carico ai servizi e non, si può immaginare di avere fino a duecentosettantamila soggetti HCV positivi, consumatori di sostanze. La popolazione tossicodipendente rappresenterebbe, quindi, il vero "serbatoio" della malattia, con particolare riferimento ai consumatori di sostanze per via endovenosa, i cosiddetti PWID (*people*

who inject drugs), che costituiscono il *target* prioritario. E' stato specificato che i consumatori di sostanze per via endovenosa sono importanti in termini di eliminazione dell'HCV anche perché dai dati disponibili risulterebbe che, entro un anno dall'infezione, in tre anni un PWID infetta altri venti PWID. Pertanto, secondo la FEDERSERD, se è essenziale favorire l'accesso alle cure per tutti i soggetti con un'infezione da HCV, in termini di sanità pubblica lo è soprattutto per i consumatori di sostanze, attuali ma anche del passato. La possibilità di avere dei *test* gratuiti all'interno dei SERD, quindi, si pone come aspetto prioritario. E' stata altresì avanzata la proposta di costituire, a livello di Ministero della salute, un piano nazionale inclusivo di *special population* (consumatori di sostanze) che tenga conto dell'importanza delle azioni di riduzione del danno, così come suggerite dall'Organizzazione mondiale della sanità.

La SIMIT ha fatto altresì presente come, accanto alle popolazioni a elevato rischio quali utenze dei SERD, dei Centri per l'assistenza alle dipendenze, oltre ai detenuti, che spesso coincidono con i consumatori di droghe, occorra considerare con la dovuta attenzione anche il contesto dell'immigrazione. In proposito, è stato precisato che, senza alcun intento stigmatizzante, la questione si pone oggettivamente in quanto in Italia vi sono sei milioni circa di immigrati, molti dei quali provenienti da Paesi ad alta endemia dell'infezione da HCV.

Prevenzione e sensibilizzazione

La Federazione italiana dei medici di medicina generale (FIMMG) ha evidenziato come la medicina generale, laddove è stata valorizzata e sostenuta adeguatamente, abbia dimostrato di assicurare la diffusione della prevenzione delle patologie croniche quale l'epatite C. Anche alla luce del nuovo Piano della cronicità, s'impone, secondo la FIMMG, una riorganizzazione territoriale che sposti necessariamente il focus dall'ospedale al territorio, in modo da poter gestire la cronicità nella sua complessità. La FIMMG ha quindi sottolineato il suo impegno nella promozione di politiche di passaggio da una assistenza reattiva a un'assistenza di tipo proattivo.

L'Associazione Tatuatori ha evidenziato l'opportunità di predisporre una normativa nazionale per l'attività formativa in materia di tatuaggi, posto che le attuali discipline regionali prevedono in molti casi tempi di formazione non idonei a fornire elementi sufficienti anche in materia di problematiche igienico-sanitarie.

La Conferenza delle regioni e delle province autonome ha ravvisato l'opportunità di un aggiornamento della normativa sulla formazione riguardante centri estetici e quelli dove si praticano tatuaggi o agopuntura, anche in relazione alla prevenzione dell'epatite, segnalando che è in atto un confronto con il Ministero della salute su tali tematiche.

Tra le azioni indicate dalle regioni rientra anche quella di migliorare l'offerta della vaccinazione anti-epatite in quanto una sovrainfezione in un soggetto portatore di epatite C potrebbe aumentare il rischio di danno epatico. Anche il documento EpaC richiama il tema della vaccinazione esavalente.

L'AIA ha ricordato che in Italia l'agopuntura è praticata esclusivamente da medici e che i rischi di diffusione del virus dell'epatite C sono estremamente contenuti sia per la caratteristica dell'ago che per le procedure di prevenzione adottate.

L'ANDI ha incentrato il suo intervento sulle peculiarità ravvisabili in ambito odontoiatrico, rappresentate principalmente dalla cura dei pazienti affetti da epatite C e dalla tutela degli operatori sanitari rispetto a possibili infezioni. In ogni caso, si è evidenziato che all'interno degli studi odontoiatrici sono assicurati un elevato livello di vigilanza e una rigorosa applicazione di misure preventive che rendono il rischio residuo minimo non ulteriormente comprimibile.

Numerosi soggetti, a partire dalle regioni, hanno proposto lo svolgimento di campagne di comunicazione rivolte alla popolazione generale e agli operatori sanitari.

L'EpaC propone di definire a livello nazionale un compenso adeguato extra contrattuale per garantire la più ampia collaborazione dei medici di medicina generale per attività di *case findig* e *linkage to care*.

Sorveglianza epidemiologica

Dal 1985 la sorveglianza Seieva (Sistema epidemiologico integrato delle epatiti virali acute), coordinata dall'Istituto superiore di sanità, affianca e integra il Simid (Sistema di notifica delle malattie infettive e diffusive del Ministero della Salute). Le informazioni provenienti dai questionari epidemiologici Seieva consentono una più approfondita conoscenza dell'epidemiologia dell'epatite a livello nazionale, anche attraverso la comprensione e la stima del contributo relativo dei diversi fattori di rischio associati. Ciò contribuisce alla definizione delle

misure preventive da intraprendere e al monitoraggio degli effetti dei diversi programmi di prevenzione.

Le regioni hanno evidenziato che il sistema Seieva è attualmente alimentato solo su base volontaria da alcune regioni, con una copertura limitata a poco più dell'80% delle aziende sanitarie locali o territoriali, sollecitando una completa adesione a tale sistema.

Il sottosegretario Sileri ha segnalato che un'eventuale difficoltà di incrociare dati provenienti dai sistemi di sorveglianza diversi, nonché un'eventuale incongruenza degli stessi e della qualificazione della patologia potranno, in un'ottica prospettica, essere superati con la scheda unica di notifica presente nel nuovo sistema di notifica delle malattie infettive (PREMAL).

Efficacia della misura adottata con l'articolo 1, comma 400, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche in relazione al rapporto costi/benefici

Per la SIGE, i farmaci antivirali ad azione diretta di seconda generazione permettono oggi di raggiungere una risposta virologica sostenuta in percentuale di pazienti superiore al 90/95 per cento a seconda della gravità della malattia, del genotipo virale, della precedente esposizione a terapia antivirale e della presenza di comorbidità, rappresentando pertanto uno *standard* ormai consolidato di terapia e un significativo avanzamento rispetto alle terapie precedenti, sia in termini di efficacia sia di tollerabilità. Con l'autorizzazione dell'utilizzo da parte dei clinici degli antivirali (determina AIFA n. 500 del 2017), il Governo centrale e Agenzia italiana del farmaco hanno avviato un importante programma di eradicazione dell'infezione da HCV in Italia.

Francesco Saverio Mennini ha ricordato che già in un recente passato si è dimostrato che i farmaci erano costo-efficaci. Tuttavia, essere solo costo-efficace non significa essere automaticamente sostenibile dal sistema. Con ulteriori studi si è riusciti a dimostrare che anche l'*early treatment*, il trattamento precoce, è un intervento costo-efficace. L'impiego sul campo ha mostrato uno dei primi casi degli ultimi venti o trent'anni in cui la *real practice* fornisce risultati migliori dei *clinical trial*.

La ricercatrice Loreta Kondili ha riportato gli esiti di uno studio pubblicato su *PharmacoEconomics*, realizzato utilizzando la banca dati PITER dell'Istituto superiore di sanità, che costituisce uno dei più rilevanti *real world database* per quanto riguarda i pazienti HCV. È stato quindi dimostrato un ritorno di investimento in tempi molto brevi (intorno ai sei anni) nei

pazienti trattati nel 2016 e nel 2017. Uno studio successivo mostra che si raggiunge il *break even* dopo cinque anni e cinque mesi. In conclusione, tali studi confermano che sicuramente questi trattamenti sono vantaggiosi, sono costo-efficaci e garantiscono il ritorno dell'investimento. Oltretutto, utilizzando lo strumento dello *screening*, si amplierebbe la platea dei pazienti e si potrebbero ridurre ulteriormente i prezzi dei farmaci stessi.

Attraverso un recente studio condotto dall'ISS e dall'Università di Tor Vergata, è stata stimata una riduzione a 20 anni di circa 565 eventi clinici per 1.000 pazienti trattati durante gli anni 2017-2018. Ciò si accompagna ad un rilevante guadagno economico per la riduzione dei costi del trattamento delle complicanze della malattia epatica da virus C qualora il trattamento venisse a mancare. Il punto di ritorno di investimento richiesto per la terapia antivirale è stimato dall'Istituto superiore di sanità in circa sei anni.

L'AISF ha sottolineato come il prezzo dei farmaci antivirali negli ultimi anni si sia ridotto estremamente (si stima attualmente un costo di 5 mila euro per ciclo terapeutico), ciò che a loro avviso consentirà di ridurre, nei prossimi anni, la spesa per l'acquisto di tali farmaci pur mantenendo elevato il numero di pazienti da trattare. Dal rapporto OsMed per il 2018, citato dall'AISF, si evince come la spesa per i farmaci antivirali sia soltanto la quindicesima, rappresentando essa solo l'1,9 per cento della spesa sanitaria per farmaci e come, rispetto al 2017, nel 2018, nonostante siano stati trattati più pazienti, la spesa finale si sia ridotta del 56 per cento, poiché i farmaci costano meno. L'AIFA ha evidenziato, inoltre, l'importanza dei dati di "costo-efficacia" dai quali si deduce chiaramente che, nonostante la spesa sostenuta per l'acquisto dei farmaci antivirali, vi è sicuramente un guadagno in termini di salute e, a medio e a breve termine, si avrà anche un guadagno in termini di costi, in quanto saranno ridotti i costi della gestione delle complicanze della malattia.

L'AIFA ha indicato il costo complessivo dei trattamenti in 2,5 miliardi di euro, con un costo medio quindi di 12.500 euro per trattamento, peraltro fortemente in calo negli ultimi anni. Sono intervenute notevoli variazioni nel tempo; all'inizio il costo della terapia era molto elevato, successivamente, l'AIFA è riuscita a negoziare degli accordi molto più favorevoli. In particolare, gli accordi legati al prezzo/volume hanno portato a un efficientamento della spesa. A partire dal 2016, quindi, la spesa si è andata gradualmente riducendo come effetto dell'applicazione degli accordi e delle rinegoziazioni intervenuti in seguito all'ampliamento dei criteri di trattamento previsti dal Piano di eradicazione 2017.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019*
<i>Spesa farmaci</i>						
<i>DAA</i>	2,05	1.228,90	646	109,9	297,8	226
<i>(mln €)</i>						
<i>Trattamenti</i>	31	31.043	33.698	44.969	55.954	33.043

**Dato parziale riferito al periodo gennaio-luglio 2019*

E' stato specificato che in questo momento il costo della terapia non si avvicina neanche a 12.500 euro ma sarebbe molto inferiore, probabilmente intorno alla metà, nonostante l'esatta quantificazione dei costi sia complicata. In relazione ai costi, è stato fatto presente come si dovrebbe incentrare al massimo il *focus* sugli *screening* e sulla diagnostica, in modo da poter reclutare quanti più pazienti possibile e avere una platea di prescrizioni più ampia, per riuscire a pagare meno in termini di costo unitario per trattamento.

L'AIFA si pone in una prospettiva di apertura verso schemi di negoziazione innovativi, avendo anche registrato la disponibilità delle aziende a confrontarsi con degli schemi diversi rispetto a quelli usati in passato. In questo senso, è stata prospettata l'ipotesi di schemi negoziali che prevedano una qualche forma di "abbonamento", in modo da potere, in un tempo predefinito, pagare un fisso e, quindi, la quantità di farmaco usata potrebbe non essere più legata al costo.

Per quanto concerne specificamente i farmaci innovativi, il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze ha ricordato che la legge di bilancio 2018 (articolo 1, commi 408 e 409, della legge n. 205 del 2017) ha introdotto il monitoraggio degli effetti dell'utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso terapeutico-assistenziale complessivo. Il Ministero della salute, in collaborazione con il Ministero dell'economia, ha avviato, tramite il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA, il monitoraggio sperimentale per il triennio 2018-2020. Tale monitoraggio è funzionale alla migliore allocazione delle risorse, compresa la valutazione sulla congruità dei fondi per i farmaci innovativi.

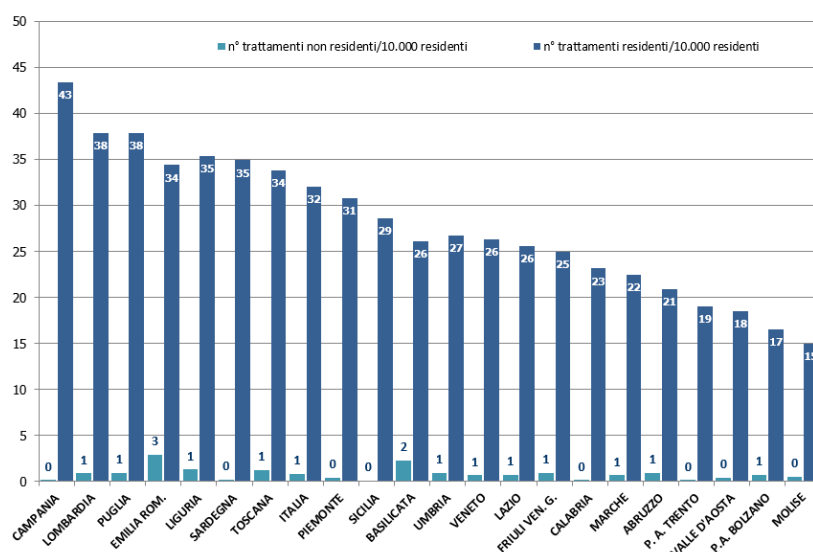
L'AIFA ha segnalato che le modalità di monitoraggio e rendicontazione delle terapie antiepatite sono incentrate sul sistema “web based” dei registri di monitoraggio di AIFA, che sono resi attivi a partire già dal dicembre 2014. I registri permettono di tracciare l'impatto clinico, ma anche l'impatto economico attraverso la selezione dei pazienti, il monitoraggio dei dati nel contesto di utilizzo della pratica clinica reale. Il monitoraggio ha inoltre garantito l'applicazione dei “management agreement”, gli accordi e le modalità contrattuali che AIFA è riuscita a ottenere in funzione per esempio di prezzo/volume, e permettono anche la rendicontazione della spesa ai fini dell'accesso alle risorse dei fondi farmaci innovativi non oncologici. Farindustria ha evidenziato la valenza positiva della rendicontazione effettuata attraverso i registri di monitoraggio.

L'EpaC propone di apportare una modifica al registro dell'AIFA, introducendo un campo nel quale si deve indicare da dove provengono i nuovi pazienti e l'anno della diagnosi.

Disomogeneità nella distribuzione territoriale dei trattamenti

L'AIFA ha fornito dati relativi al numero dei trattamenti avviati per regione, rapportato al numero dei residenti. Tali dati mostrano differenze anche significative, tuttavia non correlate alle diverse aree geografiche del Paese. È stato inoltre precisato che il numero di trattamenti per popolazione residente va compensato con la prevalenza epidemiologica dell'infezione, rispetto alla quale non sono a disposizione dati dettagliati per poter effettuare un confronto.

Trattamenti avviati tra residenti e non residenti per 10.000 residenti



Il sottosegretario Sileri ha rilevato che l'analisi del trend mensile per regione, indipendentemente dal criterio utilizzato per accedere alla rimborsabilità del trattamento, evidenzia degli andamenti non omogenei rispetto a quello nazionale.

Tra l'altro, questa analisi dimostra, in relazione alla verifica degli eventuali effetti distorsivi e al disincentivo sulle *performance* sanitarie regionali in materia di trattamenti anti-HCV derivanti dal combinato disposto tra il comma 402-*bis* e l'incertezza sulle modalità di rimborso delle spese sostenute dalle regioni per l'acquisto dei relativi farmaci, che l'introduzione del comma 402-*bis* non sembrerebbe avere disincentivato l'avvio di trattamenti anti-HCV nella maggior parte delle regioni italiane.

Il rappresentante del MEF ha segnalato che tale disposizione evita che le risorse originariamente destinate al finanziamento del fabbisogno sanitario possa non essere attribuita alle regioni qualora la spesa per i farmaci innovativi risulti inferiore, per ciascun fondo, ai 500 milioni di euro annui stanziati.

Proposte emerse dalle audizioni

La FIMMG, partendo dal presupposto per cui una gestione condivisa tra medico di medicina generale, specialista e patologo, attraverso i rispettivi compiti, appare assolutamente necessaria affinché il percorso assistenziale complessivo del paziente con epatite virale risulti appropriato, efficace e sostenibile, ha formulato una proposta. Essa si basa sulla individuazione di risorse vincolate, da mettere a disposizione della contrattazione collettiva nazionale e regionale, al fine di promuovere modelli condivisi e sostenibili di gestione integrata, anche utilizzando fondi già stanziati, e non impiegati, che rischiano di confluire nella quota di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard*. A tal fine, la FIMMG mette a disposizione uno strumento definito semplice e attuabile, che consiste in un algoritmo diagnostico-terapeutico dell'epatite C, dall'identificazione del paziente alla guarigione. L'algoritmo prevede, in sintesi, criteri per l'identificazione del paziente con HCV da parte del medico di medicina generale, interventi sullo stile di vita, criteri e modalità di invio allo specialista di condivisione, *follow-up* a lungo termine.

L'aspetto più problematico, al momento, sembra essere costituito dalla perdita dell'innovatività dei farmaci contro l'epatite C.

Nel corso dell'audizione, il direttore dell'AIFA, Li Bassi, ha confermato che tra febbraio e aprile 2020 i farmaci riportati nello schema seguente hanno perduto l'innovatività acquisita tre anni fa.

EPCLUSA	Sofosbuvir/velpatasvir	Epatite C cronica (chronic hepatitis C, CHC) negli adulti	A	27/04/2017	26/04/2020
MAVIRET ¹	Glecaprevir/pibrentasvir	Trattamento dell'infezione cronica da virus dell'epatite C (HCV) negli adulti	A	28/09/2017	26/04/2020
VOSEVI ²	Sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir	Trattamento dell'infezione cronica da virus dell'epatite C (HCV) negli adulti	A	19/04/2018	26/04/2020
ZEPATIER	Elbasvir/grazoprevir	Epatite C cronica (chronic hepatitis C, CHC) negli adulti	A	04/02/2017	03/02/2020

L'AIFA comunque si sta preparando già da oggi a delle nuove rinegoziazioni, tenendo conto di questi aspetti e anche di quello che manca per arrivare all'eradicazione dell'epatite C. Quello che si propone è un'apertura verso schemi di negoziazione innovativi, che vadano al di là di quanto fatto fino ad oggi con i meccanismi usati tipo prezzo/volume, *capping* o *payback*. Nel momento in cui scade l'innovatività, l'effetto è che la spesa per i farmaci innovativi andrà a concorrere sulla spesa totale farmaceutica, che quindi è assoggettata al *payback*.

Farindustria ha segnalato che con la cessazione dell'innovatività si determina una riduzione di prezzo automatica pari a circa il 10% del valore attuale e scatterà il meccanismo del *payback* legata al superamento del tetto di spesa per acquisti diretti, ciò che dovrebbe determinare una riduzione del prezzo dei farmaci contro l'HCV di circa il 25-30%.

Il professor Mennini ha proposto come soluzione più auspicabile quella del rinnovo dell'innovatività, pur dichiarando di non essere un esperto delle procedure al riguardo.

In tre anni non si riuscirebbero a trattare tutti i pazienti; tuttavia, con l'abbattimento del prezzo, si riuscirebbe a superare questo limite. L'altra soluzione potrebbe essere quella di ampliare il fondo. In base ai calcoli effettuati, il residuo del fondo non sarebbe sufficiente al fine di trattare i circa quattrocentomila casi che ancora residuano: duecentomila circa conosciuti e duecentoventi/duecentotrentamila che rappresentano il sommerso. Poiché, dunque, non basterebbero due o tre anni, l'unica possibilità sembrerebbe quella di incrementare il fondo ovvero, in alternativa, di creare un fondo *ad hoc* per l'epatite C. Tuttavia, in questo caso lo stesso proponente intravede un pericolo, costituito dal fatto che si potrebbe pretendere l'istituzione di un fondo *ad hoc* per la cura di ogni singola patologia.

Pertanto, dopo aver ribadito che certamente una soluzione va trovata tra le tre opzioni prospettate, evidenzia che la strada del rinnovo dell'innovazione sia la più rapida, la più veloce e quella che potrebbe garantire i risultati più efficaci.

In relazione alla cessazione della innovatività dei farmaci, anche l'associazione EpaC Onlus invita a valutare due possibilità: il rinnovo di tale *status* o la previsione di un finanziamento *ad hoc*. Dello stesso avviso è anche la FEDERSERD. Trattandosi di farmaci salvavita, secondo l'EpaC i farmaci antivirali dovrebbero restare innovativi fino a quando non sarà stata eliminata l'epatite C.

La proposta dell'istituzione di un fondo *ad hoc* è stata sostenuta anche dalla SIMIT, al fine di garantire la fase di transizione tra la perdita del carattere di innovatività dei farmaci antivirali e il passaggio della gestione alle regioni. Infatti, come è stato osservato anche dall'AISF, una volta che i farmaci anti HCV non sono più ricompresi tra i farmaci innovativi, i relativi costi graveranno direttamente sui bilanci regionali, con tutte le conseguenze che ne deriveranno, soprattutto in termini di differenze tra una regione e l'altra.

L'ANDI ha sottolineato l'urgenza di una revisione complessiva dei requisiti minimi autorizzativi all'esercizio dell'attività sanitaria in odontoiatria, che prevedono caratteristiche diverse da regione a regione. Al fine di rispondere meglio alla necessità di prevenzione e di tutela da ogni rischio di infezione, sia per i pazienti che per gli operatori, ritiene indispensabile uniformare i requisiti minimi autorizzativi per arrivare a definire criteri *standard* nazionali, nel rispetto delle autonomie regionali, con il necessario coinvolgimento delle associazioni di categoria.

4. Conclusioni

Dopo la conclusione delle audizioni programmate nell'ambito dell'indagine conoscitiva in oggetto, è intervenuta una novità normativa concernente un argomento affrontato da diversi soggetti auditi, sul tema della prevenzione dell'epatite C. Infatti, l'articolo 25-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, in materia di proroga di termini legislativi, al fine di prevenire, eliminare ed eradicare il virus da epatite C (HCV), introduce uno *screening* gratuito per i nati negli anni dal 1969 al 1989, per i soggetti che sono seguiti dai servizi pubblici per le tossicodipendenze (SerT), nonché per i soggetti

detenuti in carcere. Si prevede che i criteri e le modalità per l'attuazione dello *screening* siano definiti con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, che al momento non è stato ancora adottato.

Gli oneri, stimati in 30 milioni di euro per il 2020 e 41,5 milioni per l'anno 2021, sono coperti a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale (fabbisogno sanitario nazionale standard) destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale.

Con riferimento alla novità normativa appena illustrata si fa presente che il sottosegretario Sileri, sentito in audizione il 30 gennaio 2020, ha chiarito che recenti studi clinici italiani hanno dimostrato il costo/efficacia della diagnosi precoce e dell'offerta dello *screening* in gruppi di popolazione accomunate dall'anno di nascita (coorti) in cui è stata riscontrata una elevata prevalenza d'infezione e nei gruppi di popolazione a rischio. Questo metodo, ove adottato, consentirebbe l'aumento delle diagnosi delle infezioni non note ad un costo nettamente inferiore rispetto ad uno *screening* universale (condotto indiscriminatamente su tutta la popolazione). A sostegno degli *screening* indirizzati a classi di età, il rappresentante del Governo ha segnalato che la gestione della malattia epatica avanzata produce costi molto più elevati rispetto a un'infezione rilevata e guarita attraverso una terapia graduale.

Bisogna altresì riconoscere che il Piano di eradicazione dell'epatite C è al momento in una fase di stallo, con riferimento alle politiche di prevenzione e *screening*, di presa in carico e *linkage to care* e terapia. Nello specifico, la norma sopra menzionata sullo *screening* gratuito per l'epatite C destinato ai nati tra il 1969 e il 1989, ai soggetti che sono seguiti dai servizi pubblici per le tossicodipendenze nonché ai soggetti detenuti in carcere è attualmente in attesa di decreto attuativo che dovrà stabilire la ripartizione delle risorse a livello di regioni e criteri di implementazione.

La situazione di emergenza dettata dall'epidemia di COVID-19 ha reso ancora più evidente come sia necessaria la collaborazione di tutti i professionisti sanitari, dagli MMG agli specialisti, nel dare risposta alla patologia. Il Piano di eradicazione ha infatti subito una importante battuta di arresto anche a causa del ruolo che i reparti di infettivologia hanno avuto nel dare risposta all'emergenza cercando di contenere gli effetti devastanti del Covid-19 ma con conseguente stallo di qualsiasi altra gestione terapeutica, epatite C compresa.

Nell'attuale situazione di emergenza dettata dall'epidemia di COVID-19, il piano di eradicazione dell'epatite C ha subito una ulteriore, e importante, battuta di arresto, nella quale l'arruolamento dei pazienti certificato dall'AIFA è passato dai circa 2.500-3.000 pazienti normalmente avviati al trattamento ogni mese ad una contrazione del 90%. Dal 9 marzo al 25 maggio 2020, infatti, AIFA riporta che sono stati avviati a trattamento solo 1.152 pazienti (quindi all'incirca 300 al mese). Tale battuta di arresto potrebbe ulteriormente aggravarsi ora che i farmaci non sono più inseriti nel Fondo per i innovativi.

Ritenendo necessario non vanificare gli sforzi finora condotti, e avendo a disposizione tutti i mezzi possibili per poter proseguire nel Piano di eradicazione dell'HCV in Italia, va considerata la costituzione di un programma organico di intervento, con finanziamenti adeguati, per procedere sui tre pilastri già individuati di prevenzione e *screening*, presa in carico e *linkage to care* e terapia.

Nello specifico, sulla base dei finanziamenti già disponibili nelle norme vigenti (71,5 milioni per gli *screening*) e di quelli eventualmente rintracciabili dall'avanzo del Fondo innovativi per il 2020 (pari ad almeno 150 milioni di euro), va valutata la costituzione di un Fondo per il contrasto dell'HCV che dia luogo a un Piano nazionale di eliminazione aggiornato e condiviso con l'istituzione di una "cabina di regia nazionale" che coordini il piano nazionale e monitori i piani regionali, che includa anche una parallela valutazione sulla possibilità di proroga dello status di innovatività, indipendentemente dalle rinegoziazioni ed eventuali gare regionali (la revisione dello *status*, se vi ricorrono i presupposti, anche dopo la scadenza dei 36 mesi, è prevista dalle stesse delibere dell'AIFA), e che si ponga inoltre i seguenti obiettivi:

- avviare un'indagine epidemiologica in grado di fornire dati rilevanti sul territorio nazionale;

- ripartizione tra le regioni delle risorse destinate agli *screening* dalla norma summenzionata, onde evitare il rischio che queste non vengano utilizzate entro la fine del 2020. Tale definizione dovrebbe attribuire, altresì, alle regioni, indicatori per l'implementazione quali la definizione di Piani specifici e protocolli dedicati alla popolazione generale e alle popolazioni speciali;

- implementazione di campagne di "*Disease Awareness*" strutturate per sensibilizzare la popolazione generale sulla necessità di sottoporsi allo *screening* per HCV;

- screening* nei SERD e nelle carceri: superare i limiti importanti attualmente esistenti all'interno dei SERD, che come emerso dalle audizioni testano pochi soggetti, e delle carceri.

Parte degli *screening* che saranno condotti, dunque, va riservata in maniera prioritaria ai soggetti in carico ai SERD, che oggi rappresentano il *pool* di pazienti a più alto rischio e prevalenza di HCV, per poter individuare nella popolazione che vi afferrisce pazienti positivi e da condurre a trattamento;

sviluppo di progetti di telemedicina sul territorio e di migliore integrazione tra le figure professionali coinvolte per il *referral*, al fine di non vanificare gli sforzi sinora condotti nella presa in carico dei pazienti;

coinvolgimento dei medici di medicina generale attraverso incentivi economici;

estrapolazione e condivisione dei dati, in forma anonima, tra ospedali, ASL e laboratori al fine di consentire l'identificazione ed il *linkage to care* dei pazienti risultati positivi ed inconsapevoli di esserlo; in tal senso, assume particolare rilevanza l'esperienza descritta durante le audizioni dalla regione Veneto;

prosecuzione del finanziamento a livello nazionale delle terapie anti-HCV per garantire che questa resti una priorità di sanità pubblica in tutte le regioni, onde scongiurare interventi “a macchia di leopardo” come avvenuto fino a oggi. I meccanismi del finanziamento ricalcherebbero i requisiti in essere per il Fondo innovativi.

programma di *screening* congiunto HCV/COVID-19: esistono test anticorpali rapidi simili, ovvero test capillari per entrambe le infezioni. Il costo degli *screening* anti HCV potrebbe essere abbattuto e ottimizzato effettuando entrambi gli *screening* allo stesso tempo.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	264
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-04117 Fornaro: Iniziative a tutela della microfiliera lattiero-casearia D.O.P. del Piemonte ...	264
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	268
5-04116 Maglione: Sull'attività dell'Osservatorio nazionale del paesaggio rurale, delle pratiche agricole e conoscenze tradizionali	265
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	269
5-04118 Loss: Sulla modifica della convenzione 2020 tra AGEA e i CAA	265
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	270
5-04119 Nevi: Iniziative di contrasto al patogeno <i>Xylella fastidiosa</i>	265
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	272
SEDE CONSULTIVA:	
DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2500 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	266
<i>ALLEGATO 5 (Proposta di parere del Relatore)</i>	274

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 10 giugno 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.50.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 10 giugno 2020. — Presidenza del Presidente Filippo GALLINELLA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe L'Abbate.

La seduta comincia alle 14.55.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

5-04117 Fornaro: Iniziative a tutela della microfiliera lattiero-casearia D.O.P. del Piemonte.

Federico FORNARO (LEU) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giuseppe L'ABBATE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Federico FORNARO (LEU), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta fornita dal Governo. Pur valutando con favore le misure disposte con il decreto-legge cosiddetto Rilancio a tutela delle filiere agricole in crisi, esprime la preoccupazione che i settori più corposi dell'agroalimentare mettano in ombra le numerose microfilieri, sviluppatesi in ciascuna regione d'Italia, che, a causa dell'emergenza epidemiologica causata dal COVID-19, necessitano anch'esse di un sostegno. Suggestisce, pertanto, al rappresentante del Governo l'apertura di un Tavolo di concertazione con le regioni per individuare specifici interventi, che peraltro richiederebbero lo stanziamento di limitate risorse finanziarie, allo scopo di salvaguardare anche quei prodotti di qualità che caratterizzano il *made in Italy* che originano dalle microfilieri locali.

5-04116 Maglione: Sull'attività dell'Osservatorio nazionale del paesaggio rurale, delle pratiche agricole e conoscenze tradizionali.

Pasquale MAGLIONE (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giuseppe L'ABBATE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Pasquale MAGLIONE (M5S), replicando, si dichiara pienamente soddisfatto della risposta del sottosegretario L'Abbate dalla quale emerge che il Ministero ha completato l'istruttoria sui *dossier* di candidatura per l'inserimento nel Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, oggetto dell'interrogazione. Auspica, quindi, che vi sia una nuova convocazione dell'Osservatorio al fine di completare l'iter di approvazione delle richieste, assicurando in tal modo il giusto riconoscimento a quei territori che, mettendosi anche in una prospettiva che guarda al futuro, hanno deciso di investire nella valorizzazione del paesaggio rurale.

5-04118 Loss: Sulla modifica della convenzione 2020 tra AGEA e i CAA.

Martina LOSS (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giuseppe L'ABBATE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Martina LOSS (LEGA), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta del Governo. Reputa, infatti, inaccettabile che il nuovo schema di convenzione 2020 tra AGEA e i Centri di assistenza agricola, modificando le precedenti convenzioni, escluda i liberi professionisti iscritti agli ordini e ai collegi professionali dalle attività di consulenza in materia agricola di cui finora si è avvalsa AGEA. Ciò considerando la comprovata competenza e affidabilità dei professionisti iscritti agli ordini professionali, certificate, tra l'altro, dal superamento di un esame di Stato necessario per l'abilitazione e da una formazione costante.

A suo avviso l'estromissione dei professionisti dalle attività di consulenza, lungi dall'essere funzionale a una presunta migliore organizzazione di AGEA, porterà a una diminuzione della qualità dei servizi forniti da AGEA. Ritiene dunque indispensabile che sia mantenuto aperto il dialogo con gli ordini e i collegi delle professioni agricoli e forestali perché sono i custodi del patrimonio delle aziende agricole, e quindi dei territori. Preannuncia pertanto che il suo gruppo monitorerà le attività di AGEA auspicando che anche il Ministero svolga un'attenta vigilanza per assicurare a migliaia di lavoratori il giusto riconoscimento della loro professionalità.

5-04119 Nevi: Iniziative di contrasto al patogeno *Xylella fastidiosa*.

Raffaele NEVI (FI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giuseppe L'ABBATE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Raffaele NEVI (FI), preso atto dei passi in avanti compiuti dal Ministero nel dare attuazione agli interventi di contrasto alla *Xylella fastidiosa*, che, dopo una lunga attesa, assicureranno un aiuto concreto ai territori colpiti dal fitopatogeno, si dichiara soddisfatto della risposta del Governo.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 10 giugno 2020 — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 19.10.

DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

C. 2500 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 giugno 2020.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, comunica che il gruppo M5S, il gruppo PD e il gruppo Italia Viva hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone pertanto l'attivazione.

Ricorda che, nella seduta del 3 giugno scorso, ha avuto inizio la discussione generale.

Come preannunciato nella precedente seduta, fa presente di aver predisposto, una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 5*), che è stata inviata per le vie brevi ai componenti della Commissione e che illustra.

Evidenzia che, nell'ottica di pervenire all'espressione di un parere condiviso da tutti i Gruppi, nel predisporre la proposta di parere ha accolto le osservazioni che gli sono state trasmesse dai colleghi, oltre a tenere conto di quanto emerso dal nutrito ciclo di audizioni svolto dalla Commissione.

Si sofferma, quindi, sul contenuto di talune osservazioni aventi ad oggetto: l'elaborazione di una strategia di gestione delle eccedenze per le produzioni lattiero-casearie, compresa quella della mozzarella di bufala; l'istituzione di un Tavolo per la revisione della normativa già esistente sui *voucher* in agricoltura; la previsione, volta a garantire la continuità produttiva e salvaguardare l'operatività delle imprese di trasformazione della barbabietola da zucchero coltivata, che, agli esiti del contenzioso in essere sulla decisione di esecuzione 2015/103 della Commissione europea del 16 gennaio 2015, in ipotesi di condanna definitiva, gli effetti della sentenza restino a carico dello Stato; la sospensione delle procedure di recupero dei contributi che l'INPS sta continuando a svolgere, in conseguenza dell'adozione di atti di disconoscimento delle giornate lavorative; l'inclusione nel beneficio del *bonus* previsto dall'articolo 30 del decreto-legge n. 18 del 2020 dei lavoratori stagionali della pesca ed i lavoratori sbarcati per malattia e infortunio che ne rimanevano iniquamente esclusi, nonché l'applicazione della disciplina di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18 anche agli impiegati forestali nonché agli operai agricoli, forestali e dei consorzi di bonifica alle dipendenze, con

contratto di lavoro privato a tempo determinato, di enti pubblici economici e pubbliche amministrazioni.

Sottolinea, inoltre, di avere recepito nel parere le osservazioni dei Gruppi relative alla elaborazione, in collaborazione con le regioni, di una strategia nazionale urgente per la gestione della fauna selvatica problematica; alla creazione di un sistema di promozione dei prodotti italiani che interessi la distribuzione e la ristorazione in modo da incentivare, anche attraverso l'utilizzo di appositi ticket e corner di vendita o attraverso l'introduzione di vantaggi di carattere fiscale, il consumo di cibo italiano; alla previsione di una misura concordata con gli enti locali che possa fornire un ristoro alle piccole aziende agricole per i danni subiti nel periodo di chiusura dei mercati locali; al ristoro di alcune filiere minori, in particolare quella brassicola; alla inclusione degli agriturismi che svolgono attività di agrinido, agriasilo, ippoturismo, ed equitazione tra i centri estivi dove è possibile utilizzare il bonus *baby-sitting* ed estendere la possibilità di vendita per asporto.

Richiama, infine, le osservazioni concernenti l'introduzione di ulteriori misure

di ristoro per gli agricoltori danneggiati dalla *Xylella fastidiosa*, all'esito di un attento monitoraggio e di misure a sostegno del settore suinicolo, a partire dalla ristrutturazione delle filiere e dalla gestione dell'offerta, al fine di migliorare la qualità e sviluppare nuovi prodotti.

Maria Chiara GADDA (IV) propone di inserire nel parere un'osservazione relativa alla estensione dei cosiddetti *ecobonus*, di cui all'articolo 119 del decreto-legge in esame, alle strutture rurali connesse all'attività agricola, con particolare riferimento agli agriturismi.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, accogliendo la sollecitazione proveniente dall'onorevole Gadda, fa presente che recepirà tale osservazione nella proposta di parere che sarà votata nella prossima seduta utile. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 19.20.

ALLEGATO 1

5-04117 del collega Fornaro: Iniziative a tutela della microfiliera lattiero-casearia D.o.p. del Piemonte.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il settore delle eccellenze agroalimentari nazionali, comprensivo quindi anche della microfiliera lattiero casearia DOP piemontese, costituisce – come comprensibile – una tematica di prioritaria attenzione di questo Ministero, trattandosi di una filiera produttiva di qualità che è intimamente collegata alle specificità etnogastronomiche, storiche, di tradizione del territorio di produzione e ai relativi comprensibili indotti.

Nel settore lattiero-caseario gli interventi che sono stati previsti a sostegno del mercato sono stati necessariamente di carattere generale e, comunque, hanno riguardato anche le produzioni realizzate nell'ambito di «microfiliere», quali quella in argomento.

Tra queste, questo Ministero, attraverso le circolari n. 2224 del 5/5/2020, n. 2569 del 26/5/2020 e n. 2600 del 28/5/2020, ha recepito la normativa comunitaria in ma-

teria di concessione di un aiuto per ram-masso privato di formaggi, di burro e di latte scremato in polvere.

Inoltre, il regolamento UE 2020/599 ha autorizzato gli accordi e le decisioni tra le parti al fine di pianificare la produzione del latte.

Tuttavia, posto che gli interventi attivati a livello comunitario non possono essere sufficienti a risolvere i problemi evidenziati – peraltro riscontrabili in molte altre realtà territoriali, la cui economia agricola è strettamente connessa a microfiliere locali – per questo motivo, con il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, (DL Rilancio) sono stati previsti ulteriori fondi da destinare a misure di sostegno delle filiere agricole in difficoltà.

È quindi nostro intendimento, in tale ambito, dedicare ulteriore spazio alla filiera lattiero-casearia e ribadire il nostro impegno per salvaguardare e agevolare tale settore produttivo.

ALLEGATO 2

5-04116 Maglione: Sull'attività dell'Osservatorio nazionale del paesaggio rurale, delle pratiche agricole e conoscenze tradizionali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Tra gli obiettivi della Politica agricola comune rientrano, come noto, anche la tutela e la valorizzazione dei paesaggi storici e delle pratiche agricole tradizionali.

In tale direzione, è intervenuto il decreto ministeriale 19 novembre 2012 con l'istituzione dell'Osservatorio Nazionale del paesaggio rurale, delle pratiche agricole e conoscenze tradizionali e del Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali, al fine di preservare la diversità biologica e culturale del patrimonio rurale italiano ed il connesso comparto agroalimentare – espressione di tali territori – nonché per promuoverne lo sviluppo sostenibile.

L'Osservatorio ha il compito di elaborare principi generali, strategie e azioni tese a salvaguardare e valorizzare il paesaggio rurale, le pratiche agricole e le conoscenze tradizionali, e quello di valutare le candidature al fine di iscrivere nel citato Registro i siti ritenuti idonei, nonché le pratiche agricole e le conoscenze tradizionali di particolare valore.

Il Registro è volto all'individuazione, al censimento e alla salvaguardia dei paesaggi agricoli, forestali e pastorali che hanno conservato i caratteri storici legati alla permanenza di forme di produzione, usi del suolo agricolo, tecniche di allevamento, sistemazioni del terreno, mosaici paesaggistici e manufatti, collegati a produzioni alimentari di qualità.

Nel Registro possono essere iscritte le pratiche agricole e le conoscenze tradizio-

nali legate ad una precisa area geografica, anche se di limitata diffusione. Tali pratiche devono essere di rilevanza storica, esercitate con tecniche, strumenti e oggetti legati alla prassi tradizionale con l'impiego di cultivar, varietà o razze locali.

Per i paesaggi, oggetto dell'interrogazione ed in attesa di approvazione, pervenuti al Ministero nel corso del 2019 e all'inizio del 2020, l'Amministrazione ha svolto tutte le analisi tecnicoscientifiche sui *dossier* candidati e la *task force*, appositamente istituita, ha realizzato i sopralluoghi previsti dalla procedura.

Ciò posto, segnalo che in data 16 marzo 2020 la Ministra aveva convocato una riunione dell'Osservatorio per procedere tempestivamente alle valutazioni delle candidature presentate, all'analisi e alla valutazione dei dossier, con lo scopo ultimo di iscrivere al Registro nazionale i paesaggi candidati ritenuti idonei.

Purtroppo a seguito del diffondersi della pandemia e delle conseguenti misure assunte dal Governo, la riunione già convocata è stata rinviata.

Tuttavia, gli Uffici competenti del MI-PAAF hanno proseguito le attività dell'Osservatorio, aggiornando la situazione dei differenti *dossier* e istruendo le nuove richieste nel frattempo pervenute.

Consapevole del grande valore che tale riconoscimento avrebbe per i territori, si procederà nei prossimi giorni ad una nuova convocazione del citato Osservatorio.

ALLEGATO 3

5-04118 Loss: Sulla modifica della convenzione 2020 tra AGEA e i CAA.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come noto, Agea, in qualità di Organismo Pagatore, per l'esercizio delle sue funzioni si avvale di altri organismi all'uopo delegati, mediante la conclusione di un accordo scritto che specifichi i compiti delegati e ne detti la disciplina.

In tale direzione si colloca la stipula, di norma con cadenza triennale, della Convenzione tra l'OP Agea – e gli organismi pagatori regionali ove esistenti – e i Centri di assistenza agricola (CAA), ovvero gli organismi costituiti per l'esercizio dell'attività di assistenza agli agricoltori nella forma di società di capitali, dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, o da loro associazioni, da associazioni dei produttori e dei lavoratori, da associazioni di liberi professionisti e dagli enti di patronato e di assistenza professionale che svolgano servizi analoghi.

Ricordo che il decreto ministeriale 27 marzo 2008 fissa i requisiti minimi di garanzia e di funzionamento dei CAA e che alle Regioni, oltre alla valutazione di detti requisiti e alla verifica del mantenimento degli stessi, compete il procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione ad operare quale CAA.

Al fine di assicurare un adeguato e uniforme livello di servizio da parte dei Centri di Assistenza Agricola, gli Organismi Pagatori possono definire, nell'ambito dell'atto convenzionale di affidamento delle predette funzioni delegate, ulteriori requisiti di carattere operativo e strutturale, aggiuntivi rispetto a quelli minimi previsti.

Alla luce di tali disposizioni, la previsione della clausola che prevede, all'interno della convenzione Agea/CAA in

corso di stipulazione con riferimento all'anno 2020, la costituzione di un rapporto di lavoro dipendente, anche a tempo determinato e il conseguente inserimento, anche a carattere temporaneo, dell'operatore CAA nell'organizzazione aziendale, rappresenta una misura organizzativa dell'esercizio delle funzioni delegate che Agea può assumere nell'ambito delle attribuzioni di competenza.

Ciò detto, fermo restando che l'Organismo Pagatore, anche in caso di delega di funzioni, resta comunque l'unico responsabile dell'efficace gestione dei fondi, nonché della legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti, la predetta misura risponde, dunque, ad una precisa scelta strategica – anch'essa rientrando tra le competenze statutarie, sentito il Ministero vigilante – di ricondurre, da un lato, alla diretta responsabilità dei CAA l'esercizio delle sole attività correlate all'utilizzo del SIAN e, dall'altro, di assicurare l'innalzamento delle garanzie procedurali al livello almeno equivalente a quello assicurabile dagli apparati pubblici, in conformità a quanto prescritto dalla vigente normativa per l'esercizio di attività amministrative da parte di soggetti privati.

Occorre altresì tener presente che sulla questione in esame si è già espressa l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nel parere reso, lo scorso 20 aprile, su richiesta di Agea. In particolare detta Autorità, concludendo per la piena conformità della clausola convenzionale contestata (lasciando essa inalterata la facoltà dei CAA di avvalersi di collaboratori esterni, fatto salvo che per le attività connesse all'utilizzo del SIAN) l'ha ritenuta, dal punto di vista della tutela della

concorrenza, giustificata e proporzionata in relazione alle esigenze di salvaguardia dell'integrità della banca dati SIAN.

Mi preme comunque assicurare gli onorevoli interroganti che sono in corso tutte

le necessarie interlocuzioni con i soggetti interessati al fine di superare ogni eventuale criticità e predisporre quindi un testo di convenzione il più condiviso possibile.

ALLEGATO 4

5-04119 Nevi: Iniziative di contrasto al patogeno *Xylella*.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Per quanto riguarda lo stato di attuazione del « Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia » di cui all'articolo 8-*quater* della Legge 21 maggio 2019, n. 44, faccio presente che il decreto interministeriale (Politiche Agricole, Sviluppo economico e Sud), che attua la norma sopracitata è stato adottato in data 6 marzo 2020 e registrato alla Corte dei Conti il 20 aprile 2020.

Nelle more della conclusione dell'*iter* di approvazione, il MIPAAF ha istituito il Comitato di Sorveglianza del Piano, previsto dall'articolo 22 del suddetto decreto interministeriale, che si è già riunito due volte, in data 30 aprile 2020 e il 22 maggio 2020.

Nel corso delle due riunioni, sono state analizzate le proposte di attuazione di diverse misure di intervento del Piano, in particolare: interventi compensativi in favore dei frantoi oleari con uno stanziamento complessivo di 35 milioni di Euro, la cui attuazione è stata affidata ad Agea (che ha avviato le procedure di ricognizione preventiva dei beneficiari, per accorciare i successivi tempi di presentazione delle domande di aiuto); interventi previsti dagli articoli 6, 7 e 8 del decreto interministeriale, rispettivamente concernenti il reimpianto degli oliveti, la riconversione produttiva e la salvaguardia degli olivi monumentali, per uno stanziamento complessivo di 70 milioni di Euro in due anni.

Per quanto attiene agli interventi indicati dall'articolo 6 del citato decreto interministeriale – per i quali è previsto uno stanziamento di 40 milioni di euro per il biennio 2020-2021 – si intende prevedere

il reimpianto con un numero di piante di olivo pari a quello delle piante rimosse, in modo da tenere pienamente conto delle esigenze economico-sociali ed agronomiche manifestate dal territorio.

Per quanto poi concerne l'articolo 7 – che prevede la ricostituzione del potenziale produttivo con specie arboree diverse dall'Olivo – sono previsti 25 milioni di euro nel biennio considerato, utilizzando le stesse procedure previste per l'articolo 6.

Particolarmente rilevante, dal punto di vista della tutela dell'inestimabile valore paesaggistico e del capitale naturale, è il decreto che attua le previsioni di cui all'articolo 8 del decreto interministeriale, relativamente alla concessione di contributi finalizzati a salvaguardare il patrimonio olivicolo a carattere monumentale e storico pugliese.

Tale provvedimento, per il quale è prevista una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro, prevede un contributo in favore dei proprietari, detentori o possessori di terreni in cui ricadono olivi monumentali censiti, che si impegnano ad attuare gli interventi necessari a bloccare l'avanzata della fitopatia.

Tutti e tre gli interventi si applicano in zone infette e la loro definizione avverrà in tempi molto contenuti, una volta verificata la piena compatibilità con le pertinenti norme unionali in materia di aiuti di stato.

È stato anche predisposto il decreto attuativo relativo alle previsioni di cui all'articolo 9 del più volte citato decreto interministeriale 6 marzo 2020, concernente l'indi-

viduazione di criteri, priorità e procedure per la concessione di un contributo compensativo del Fondo di solidarietà nazionale fino ad un massimo di tre esercizi, a favore delle imprese agricole colpite dall'infezione Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia, che reca una dotazione finanziaria di 120 milioni di euro.

Il provvedimento, in fase di adozione, prevede l'indennizzo delle aziende agricole

che a causa dell'infezione hanno subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile.

L'aiuto sarà limitato ad una sola annata agraria ma potranno essere compensati costi o perdite causati dalla Xylella verificatisi fino a tre anni prima. I costi ammissibili riguarderanno la distruzione delle piante e la perdita di prodotto.

ALLEGATO 5

DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2500 Governo.**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La XIII Commissione Agricoltura,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (A.C.2500);

apprezzato lo sforzo senza precedenti che il Governo ha messo in atto con il provvedimento in esame per far fronte all'emergenza economica e sociale in atto nel Paese e per delineare un programma di rilancio, destinando, a tal fine, circa 55 miliardi di risorse per il 2020;

considerata con favore la centralità che il comparto agricolo e della pesca assume nel provvedimento, non solo per le disposizioni ad esso specificamente dedicate, ma anche in ragione delle ulteriori misure di carattere trasversale che risultano, comunque, applicabili anche alle imprese e ai lavoratori del settore dell'agricoltura e della pesca;

sottolineato, al riguardo, che il comparto primario ha retto uno sforzo senza precedenti da quando il Paese è entrato in emergenza a causa della pandemia, sostenendo, insieme al sistema sanitario, i bisogni essenziali della popolazione;

rilevato, in merito, che nonostante l'aver continuato ad operare, il settore ha avuto forti ripercussioni sia dalla diminuzione degli scambi commerciali internazionali, avendo la pandemia interessato i nostri principali partner commerciali, sia

dalla chiusura della canale c.d HORECA che rifornisce ristoranti, mense, bar, hotel, con effetti molto rilevanti sulle produzioni legate al fresco e ai prodotti di qualità; molti settori, inoltre, quali quelli legati al florovivaismo e alle attività agrituristiche hanno subito un'interruzione di ogni loro attività;

considerato, con favore, quindi, quanto previsto al Capo VI, recante Misure per l'agricoltura, la pesca e l'acquacoltura e, in particolare, quanto disposto dall'articolo 222, che ha istituito il Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi, con una dotazione di 500 milioni per il 2020, dall'articolo 223, che ha destinato 100 milioni di euro per il 2020 per la riduzione volontaria della produzione di uve, dall'articolo 224, che ha recato diverse misure – tra le quali l'innalzamento al 70 per cento dei contributi PAC richiesti nell'ambito della procedura ordinaria, il riconoscimento del codice ATECO alla coltivazione idroponica e acquaponica, la definizione della resa produttiva massima ad ettaro, fissata in 30 tonnellate – dall'articolo 225, che ha previsto la concessione di mutui a favore dei consorzi di bonifica per un importo di 500 milioni di euro e, infine, dall'articolo 226 che ha attribuito al Fondo emergenza alimentare un importo di 250 milioni di euro;

preso atto, inoltre, che numerose altre disposizioni arrecano vantaggi e tutela al settore, tra le quali: l'articolo 31, comma 3, che assegna a ISMEA ulteriori 250 milioni di euro per l'anno 2020; l'articolo 25, che prevede l'elargizione di un

contributo a fondo perduto a favore, tra gli altri, dei percettori di reddito agrario; l'articolo 26, che detta disposizioni per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni, incluse, quindi, le aziende agricole; l'articolo 28, che istituisce un credito d'imposta del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione per gli immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento, tra l'altro, dell'attività agricola; l'articolo 30, che prevede una riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche a bassa tensione diverse dagli usi domestici; l'articolo 38, che rafforza il sostegno pubblico alla nascita e allo sviluppo delle *start-up* innovative; l'articolo 42, che istituisce il Fondo per il trasferimento tecnologico, chiamando ENEA ad un compito di progettazione; l'articolo 48, che rifinanzia per ulteriori 250 milioni il fondo di promozione dell'internazionalizzazione delle imprese; l'articolo 68, che riconosce la cassa integrazione in favore degli operai agricoli (CISOA); l'articolo 70, che modifica i termini della concessione della CIG in deroga, disposta anche a favore delle imprese agricole e della pesca; l'articolo 84, che prevede un'indennità di 1000 euro per il mese di aprile 2020 a favore dei coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali e di 500 euro, sempre per il mese di aprile, per gli operai agricoli a tempo determinato che nel 2019 hanno svolto almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo; l'articolo 94, che prevede la possibilità per i percettori di ammortizzatori sociali e di reddito di cittadinanza di stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine senza subire la perdita o la riduzione dei predetti benefici previsti; l'articolo 95, che prevede incentivi in favore delle imprese che hanno realizzato interventi per la riduzione del rischio di contagio nei luoghi di lavoro; l'articolo 103, che introduce due forme di regolarizzazione dei lavoratori, italiani e stranieri, impiegati, tra l'altro, in agricoltura; l'articolo 123, che dispone la definitiva soppressione delle c.d. clausole di salvaguardia e dei relativi aumenti IVA e accise; l'articolo

125, che prevede un nuovo, più ampio, credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro; gli articoli 126 e 127, che dispongono una ulteriore sospensione dei versamenti al 16 settembre 2020; l'articolo 133, che differisce al 2021 la prevista entrata in vigore della cd. *plastic tax* e della cosiddetta *sugar tax*; l'articolo 177, che stabilisce, per il 2020, l'abolizione della prima rata IMU per i possessori, tra gli altri, di agriturismi; l'articolo 137, che proroga la facoltà di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni (sia agricoli sia edificabili); l'articolo 199, infine, che istituisce un Fondo per la promozione del turismo in Italia, con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2020, allo scopo di favorire la ripresa dei flussi turistici in ambito nazionale;

preso atto di quanto emerso nel corso del ciclo di audizioni svolto presso la Commissione Agricoltura sul provvedimento in esame, che ha visto coinvolti i principali attori della filiera, sia sul versante delle imprese sia su quello dei lavoratori;

considerato che gli strumenti finanziari messi a disposizione del settore agricolo e della pesca – il fondo emergenziale filiere in crisi e il fondo emergenza alimentare – devono essere utilizzati in modo da evitare sovrapposizioni negli interventi ed assicurare ad ogni comparto in difficoltà il sostegno dovuto, senza dimenticare la necessità di rilancio delle filiere;

preso atto che dal lavoro istruttorio svolto dalla Commissione è emerso che:

il settore floricolo versa in una situazione di difficoltà ancora maggiore di quella registrata del comparto vivaistico in generale, richiedendo, almeno, un ristoro proporzionale alle spese sostenute per la distruzione dei fiori o calcolato in base al fatturato dell'anno precedente;

particolare attenzione deve essere, poi, riservata alle imprese di pesca delle acque marittime e interne e di acquacoltura che, a causa della chiusura del cir-

cuito c.d. HORECA, hanno visto annullato ogni margine di guadagno, rendendosi pertanto necessarie iniziative di riattivazione di quel canale;

il settore della suinicoltura necessita di numerose misure, quali il ritiro e l'ammasso dei prodotti invenduti, per le quali potrebbe essere utilizzato il Fondo indigenti e il sostegno per il controllo dell'offerta, attraverso un rafforzamento della filiera;

il comparto lattiero-caseario avendo subito una forte contrazione della domanda a partire dal latte e dai prodotti freschi necessita di un'attività di ritiro diretto del latte UHT, potendo interessare, altresì, i formaggi a maggiore assorbimento di prodotto quali il parmigiano, il grana padano o il provolone, per i quali potrebbe essere utilizzato il Fondo alimentare, mentre per le altre produzioni, come la mozzarella di bufala, si potrebbe configurare anche il congelamento delle cagliate o del latte stesso. Resta, comunque, essenziale configurare per il futuro una strategia per gestire il prodotto fresco;

particolarmente bisognosa di ristoro è la produzione di birra artigianale che, in quanto non pastorizzata, richiede di essere consumata nell'immediato;

necessita di un sostegno la carne bianca e di vitello, per la quale, utilizzando il Fondo filiere, dovrebbe essere disposto l'ammasso, mentre per l'olio a denominazione garantita, che, allo stato, registra 18 mila tonnellate di giacenza, occorre disporre misure di ritiro, destinando poi specifiche sovvenzioni per il rifinanziamento del piano olivicolo;

il Fondo indigenti potrebbe, invece, essere utilizzato per acquistare la produzione nazionale di riso, di zucchero, di succhi di frutta, di verdura liofilizzata, di carne in scatola di vitello o omogeneizzato di agnello (IGP), mentre per il pesce, data l'esistenza dell'unico canale legato alla commercializzazione del fresco, si potrebbe valutare il ritiro del tonno rosso;

occorre, poi, prestare attenzione alle filiere minori come la canapa, l'apicoltura, la frutta a guscio e il settore brassicolo che non dispongono di fondi specifici;

le importanti misure adottate dai precedenti provvedimenti per imprese e lavoratori del settore, pur adeguate, fanno registrare criticità nei tempi di accesso e di fruizione;

considerato, nel merito del provvedimento, che:

il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25, richiedendo un raffronto, relativamente all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi tra i soli mesi di aprile 2019 e aprile 2020, può risultare di difficile applicazione per il settore agricolo a causa del carattere stagionale dell'attività;

gli agriturismo che svolgono attività di agrinido, agriasilo, ippoturismo, equitazione e, in generale, attività legate ai servizi socioeducativi e socio-ricreativi dovrebbero essere inclusi tra i centri estivi di cui all'articolo 72, comma 1, lettera c) per i quali è possibile utilizzare il *bonus baby-sitting*; dovrebbe, inoltre, essere consentita alle aziende agrituristiche la prosecuzione dell'attività di asporto consentita durante il lockdown;

i lavoratori autonomi della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, necessitano di essere compresi tra i lavoratori del settore agricolo beneficiari del contributo disposto dall'articolo 84, comma 7, prevedendo a loro favore, per il mese di aprile 2020, un'indennità di 600 euro;

occorrerebbe includere, tra i soggetti destinatari del finanziamento dei centri estivi 2020 da parte dei comuni di cui all'articolo 105, anche le aziende agricole con servizio di agriasilo, fattorie didattiche, ippoturismo, equitazione e che svolgano, comunque, un servizio socio-educativo;

occorrerebbe completare il processo di copertura attraverso ammortizza-

tori dei lavoratori del settore ad oggi non compresi, estendendoli ai lavoratori forestali del settore della PA, ai lavoratori dei consorzi di bonifica, e a tutti gli stagionali, nonché rimuovere alcune evidenti disparità tra il settore agricolo ed altri settori nell'erogazione dei bonus;

sarebbe opportuno inserire i lavori di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti e la realizzazione di coperture a verde e giardini pensili (cosiddetto bonus verde) di cui all'articolo 1, commi 12-14, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 tra gli interventi che danno diritto alla detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119 e alla trasformazione della detrazione in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito di imposta cedibile di cui all'articolo 121;

risulterebbe, poi, particolarmente importante inserire tra i crediti per i quali può essere disposta la cessione di cui all'articolo 122: il credito di imposta Industria 4.0 in modo da incentivare il ricambio del parco macchine agricole; e il credito relativo ai lavori di sostituzione delle coperture di amianto, previsto dalla legge di bilancio per il 2019;

di particolare interesse per il settore risulterebbe l'estensione del credito di imposta per la sanificazione di cui all'articolo 125 agli agriturismi e alle imprese agricole che svolgono servizi socioeducativi, incluse le fattorie sociali, nonché agli interventi svolti per allestimento di alloggi in sicurezza per i braccianti stagionali;

il settore italiano delle bevande alcoliche, considerata la particolare situazione di crisi in cui versa, necessita di una sospensione, fino al 31 agosto 2020, dei versamenti sull'accisa sui prodotti immessi in consumo, con la possibilità di chiedere la rateizzazione del debito d'imposta allo scadere del termine di sospensione;

gli agriturismo beneficiari della *tax credit* vacanze di cui all'articolo 176 dovrebbero essere intesi in modo da includere quelli che svolgono attività di ippoturismo, ittiturismo e attività di fattoria sociale;

la ripartizione del Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi di cui articolo 222 dovrebbe essere effettuata prevedendo un coinvolgimento del Parlamento e delle parti sociali;

all'articolo 225 occorre sostituire l'articolo 62 con l'articolo 68, in riferimento al presupposto normativo richiamato come giustificativo della sospensione dei tributi dovuti ai consorzi, specificando, inoltre, che nel divieto di assunzioni non rientrino l'utilizzo di operai stagionali o la sostituzione di personale collocato in quiescenza;

all'articolo 226, risulta importante specificare che nel riparto del Fondo indigenti si tenga in debito conto delle filiere in difficoltà e delle esigenze delle diverse aree geografiche del Paese, fermo restando il soddisfacimento dell'interesse primario consistente nel fornire assistenza alimentare alle persone bisognose;

ritenuto opportuno che:

il contributo di cui all'articolo 84, comma 7, sia previsto sia per il mese di aprile che per quello di maggio e che lo stesso sia incrementato da 500 a 600 euro, in linea con quanto disposto per gli altri lavoratori;

gli impiegati forestali, gli operai agricoli, forestali e dei consorzi di bonifica, con contratto di lavoro privato a tempo determinato, alle dipendenze, di enti pubblici economici e pubbliche amministrazioni debbano essere inclusi tra i beneficiari della Cassa integrazione in deroga, prevista dall'articolo 22, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020;

occorrerebbe sospendere le procedure di recupero dei contributi INPS conseguenti all'adozione di atti di disconoscimento delle giornate lavorative;

dovrebbero essere inclusi i lavoratori stagionali della pesca ed i lavoratori sbarcati per malattia ed infortunio nel beneficio del bonus previsto dall'articolo 30 del decreto-legge n. 18 del 2020;

considerato, inoltre, particolarmente rilevante per il settore:

il rifinanziamento della misura relativa alla concessione di prestiti cambiari a tasso zero da parte di ISMEA, dato il particolare interesse riscontrato dalla misura;

assicurare un ristoro ad alcune filiere minori, quali in particolare l'apistica, la brassicola, quelle riferite alla coltivazione della canapa e della frutta a guscio, anche in ragione del ruolo fondamentale che le stesse svolgono per il mantenimento e l'arricchimento biodiversità;

fornire un contributo ai piccoli birrifici artigianali che hanno subito un forte contraccolpo dalla chiusura del circuito cosiddetto HORECA e non possono conservare l'inventario in ragione del fatto che il prodotto non è pastorizzato ed è, quindi, facilmente deperibile;

modificare le modalità di calcolo del danno alle produzioni ai fini dell'intervento del Fondo di solidarietà nazionale prevedendo che, nel caso di danni occorsi a causa di organismi nocivi sui vegetali, il calcolo dell'incidenza del danno sulla produzione lorda vendibile venga effettuato con riferimento alla sola produzione della coltivazione oggetto del danno;

esonera i pescatori della piccola pesca di cui di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250 dall'obbligo di fatturazione elettronica per la vendita diretta del pescato;

prevedere un intervento per sostenere presso la distribuzione e la ristorazione il cibo italiano, introducendo, se del caso, sgravi fiscali, crediti di imposta o l'emissione di *voucher*, nell'ambito di una campagna di promozione indirizzata al consumo di prodotti italiani»;

istituire, in linea con gli obiettivi di Agenda 2030, un sistema unico per l'individuazione dell'indice di sostenibilità delle produzioni agricole – che possa aiutare a prevenire le pratiche commer-

ciali sleali e a promuovere il comparto sui mercati internazionali – insieme con la previsione di nuovo sistema informativo denominato « ClassyFarm » per la raccolta e l'elaborazione dei dati ai fini di una migliore programmazione dei controlli sugli alimenti e sugli animali;

sospendere il pagamento per l'anno in corso dei canoni concessori per le imprese di acquacoltura;

valutare una estensione delle agevolazioni contributive già in essere per le aree montane alle filiere agricole più colpite dalla pandemia;

elaborare una strategia nazionale urgente per la gestione della fauna selvatica, da predisporre in collaborazione con le regioni e gli altri Ministeri competenti;

approfondire ogni aspetto legato al lavoro occasionale in agricoltura anche al fine di rivedere la normativa già esistente sui *voucher* per l'utilizzo di manodopera nel settore;

intervenire a favore del comparto produttivo dello zucchero, considerata la situazione di incertezza finanziaria in cui versa il settore a causa della richiesta di restituzione di parte degli aiuti per la ristrutturazione disposti a livello europeo e le pesanti ricadute che una mancata risoluzione della questione potrebbe determinare in termini di occupazione e di reddito,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 25, comma 4, alla fine del primo periodo, aggiungere il seguente: « Per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura il contributo è calcolato facendo riferimento alla media del fatturato dei mesi da gennaio ad aprile 2020, in confronto ai corrispondenti mesi dell'anno 2019;

2) all'articolo 84, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 è riconosciuta un'indennità mensile di 600 euro ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, iscritti alla legge 13 marzo 1958, n. 250, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, esclusi gli iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. L'indennità è erogata con le modalità di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

3) dopo l'articolo 162, inserire il seguente:

Art. 162-bis.

(Sospensione dei versamenti tributari relativi a bevande alcoliche)

1. Al fine di garantire alle aziende produttrici di bevande alcoliche la liquidità necessaria a superare le difficoltà conseguenti all'emergenza sanitaria, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame e fino al 31 agosto 2020, sono sospesi i versamenti relativi all'accisa sui prodotti immessi in consumo, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

2. Fino al 31 dicembre 2020 i titolari del deposito fiscale di bevande alcoliche che si trovino in condizioni oggettive e temporanee di difficoltà economica possono presentare all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, istanza di rateizzazione del debito d'imposta relativo alle immissioni in consumo, secondo le modalità previste dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e le relative sanzioni penali e amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

Conseguentemente, abrogare la lettera b) del comma 1 dell'articolo 162.

4) all'articolo 176, aggiungere, al comma 1 e al comma 3, lettera a) dopo le parole: « agriturismo » le seguenti: « incluse quelle svolte nella forma di ippoturismo, ittiturismo e fattoria sociale »;

5) all'articolo 222, comma 2, dopo le parole: « la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano » aggiungere le seguenti: « sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia »;

6) all'articolo 224, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, aggiungere, in fine: Fermo restando il limite di cui sopra, nel caso di danni alle coltivazioni dovuti da organismi nocivi ai vegetali, il calcolo dell'incidenza del danno sulla produzione lorda vendibile è effettuato con riferimento alla sola produzione della coltivazione oggetto del danno stesso.

7) all'articolo 225, sostituire, al comma 1, le parole: « dall'articolo 62 » con le seguenti: « dall'articolo 68 » e da: « con esclusione » fino alla fine del comma con le seguenti: « con l'esclusione, per l'intera durata di tali mutui, della possibilità di assunzioni di personale che non siano connesse all'utilizzo di operai stagionali o alla sostituzione di personale collocato in quiescenza ».

e con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito di:

a) prevedere nuove risorse finanziarie per la concessione da parte di ISMEA di prestiti cambiari a tasso zero in favore delle aziende agricole e della pesca, in attuazione del regime di aiuto autorizzato dalla Commissione europea con decisione C(2020) 2999 del 4 maggio 2020;

b) considerare gli agriturismo che svolgono attività di agriturismo, agriturismo, ippoturismo, equitazione e, in generale, attività legate ai servizi socioeducativi e socio-ricreativi tra i centri estivi di cui

all'articolo 72, comma 1, lettera c) dove è possibile utilizzare il bonus *baby-sitting* ed estendere la possibilità di vendita per asporto;

c) incrementare l'importo del bonus di cui all'articolo 84, comma 7, di 100 euro, portandolo da 500 a 600 euro, estendendolo altresì al mese di maggio 2020;

d) prevedere che la disciplina di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18 si applichi anche agli impiegati forestali nonché agli operai agricoli, forestali e dei consorzi di bonifica alle dipendenze, con contratto di lavoro privato a tempo determinato, di enti pubblici economici e pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

e) sospendere, dall'1 febbraio 2020 al 15 settembre 2020, i provvedimenti di disconoscimento delle giornate lavorative adottati e notificati dall'INPS ai sensi dell'articolo 38, commi 6 e 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, insieme alle procedure di recupero nei confronti del lavoratore e prorogare di 60 giorni dalla naturale scadenza il termine per l'impugnazione dei suddetti provvedimenti;

f) includere nel beneficio del bonus previsto dall'articolo 30 del decreto-legge n. 18 del 2020 anche i lavoratori stagionali della pesca ed i lavoratori sbarcati per malattia ed infortunio che ne rimanevano iniquamente esclusi;

f1) valutare una estensione delle agevolazioni contributive già in essere per le aree montane alle filiere agricole più colpite dalla crisi pandemica;

g) specificare, all'articolo 105, comma 1, lettera a), che, tra i servizi socioeducativi territoriali, sono comprese le aziende agricole che svolgono attività di agrinido, agriasilo, ippoturismo, equitazione e, in generale, attività legate ai servizi socioeducativi e socio-ricreativi;

h) precisare che il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispo-

sitivi di protezione, di cui all'articolo 125, si applichi anche alle aziende agricole che svolgono attività agrituristica e socioeducativa e comprenda anche gli investimenti per allestimento di alloggi in sicurezza destinati ai braccianti stagionali;

i) inserire, tra gli interventi che danno diritto alla detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119 e alla trasformazione della detrazione in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito di imposta cedibile di cui all'articolo 121 i lavori per la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti e la realizzazione di coperture a verde e giardini pensili (cosiddetto bonus verde), di cui all'articolo 1, commi 12-14, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e gli interventi per la rimozione delle strutture in amianto, di cui all'articolo 1, commi 156-161, della legge 145 del 2018;

l) istituire, in linea con gli obiettivi di Agenda 2030, un sistema unico per l'individuazione dell'indice di sostenibilità delle produzioni agricole, demandando ad un decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali la definizione dei criteri attuativi, e prevedendo, al contempo, un nuovo sistema informativo denominato « ClassyFarm » per la raccolta e l'elaborazione dei dati, al fine di una migliore programmazione dei controlli sugli alimenti e sugli animali;

m) prevedere la creazione di un sistema di promozione dei prodotti italiani che interessi la distribuzione e la ristorazione in modo da incentivare, anche attraverso l'utilizzo di appositi ticket e corner di vendita o attraverso l'introduzione di vantaggi di carattere fiscale, il consumo di cibo italiano;

n) introdurre una sospensione per l'anno 2020 dei canoni dovuti per le concessioni demaniali per lo svolgimento di attività di acquacoltura;

o) prevedere che, nel riparto del Fondo indigenti di cui all'articolo 226, si possa tener conto delle filiere in difficoltà e delle esigenze delle diverse aree geogra-

fiche del Paese, con particolare riferimento alle filiere che hanno subito più danni dal rallentamento del mercato;

p) istituire un Fondo per la tutela e il rilancio delle filiere minori, tra le quali – la filiera apistica, quella brassicola, della canapa e della frutta a guscio;

p1) prevedere misure a sostegno del settore suinicolo, a partire dalla ristrutturazione delle filiere e dalla gestione dell'offerta, al fine di migliorare la qualità e sviluppare nuovi prodotti;

q) elaborare per le produzioni lattiero-casearie una strategia di gestione delle eccedenze, che parta da una migliore gestione dell'offerta e preveda, poi, la possibilità per lo Stato di procedere a ritiri di emergenza, stoccaggi di burro, congelamento delle cagliate, nonché polverizzazione di tutte le tipologie di latte, al fine di facilitare lo stoccaggio e rendere possibile l'utilizzo nella produzione alimentare e in quella zootecnica, oltre ad poter rispondere più facilmente alle domanda esistente sui mercati internazionali;

r) prevedere l'istituzione di un apposito Fondo destinato a garantire un ristoro ai piccoli birrifici artigianali, calcolato sulla base dei dati di giacenza reperibili dal bilancio di produzione annuale trasmesso all'Agenzia delle Dogane, dai carichi per confezionamento nonché dalle vendite del periodo nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020;

s) istituire un Tavolo per la revisione della normativa già esistente sui *voucher* in agricoltura – che in tale occasione ha mostrato tutti i suoi limiti – in modo da rendere più efficiente l'incontro tra domanda e offerta della prestazione di la-

voro occasionale nel settore, anche attraverso l'utilizzo di piattaforme informatiche;

t) elaborare, in collaborazione con le regioni, una strategia nazionale urgente per la gestione della fauna selvatica problematica, con particolare riferimento agli ungulati, individuando altresì modalità di tracciabilità per la commercializzazione dei derivati;

t1) introdurre ulteriori misure di ristoro per gli agricoltori danneggiati dalla *Xylella*, all'esito di un attento monitoraggio;

u) prevedere l'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica per i lavoratori autonomi della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250;

v) considerare una misura, concordata con gli enti locali che possa fornire un ristoro alle piccole aziende agricole che, nel periodo di chiusura dei mercati locali, non hanno potuto beneficiare della fonte integrativa di reddito derivante dalla vendita diretta svolta in tali sedi;

v1) introdurre ulteriori strumenti volti a favorire una maggiore produzione di grano duro, incentivando i contratti di filiera e introducendo specifiche premialità legate alla qualità del prodotto;

z) prevedere, al fine di garantire la continuità produttiva e salvaguardare l'operatività delle imprese di trasformazione della barbabietola da zucchero coltivata, che, agli esiti del contenzioso in essere sulla decisione di esecuzione 2015/103 della Commissione europea del 16 gennaio 2015, in ipotesi di condanna definitiva, gli effetti della sentenza restino a carico dello Stato.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI:

Incontro, in videoconferenza con una delegazione della Commissione per gli affari europei dell'Assemblea nazionale francese 282

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di Roberto Ciambetti, Coordinatore per gli Affari europei della Conferenza delle Assemblee regionali e Capo Delegazione italiana al Comitato europeo delle Regioni, nell'ambito dell'esame congiunto del « Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa (COM(2020)37 final) », del « Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione (COM(2020)440 final) » e della « Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020 (Doc. LXXXVI, n. 3) ». 282

AVVERTENZA 282

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI

Mercoledì 10 giugno 2020.

Incontro, in videoconferenza con una delegazione della Commissione per gli affari europei dell'Assemblea nazionale francese.

L'incontro informale si è svolto dalle 14.05 alle 15.35.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 10 giugno 2020.

Audizione, in videoconferenza, di Roberto Ciambetti, Coordinatore per gli Affari europei della Conferenza delle Assemblee regionali e Capo Delegazione italiana al Comitato europeo delle Regioni, nell'ambito dell'esame congiunto del « Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa (COM(2020)37 final) », del « Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione (COM(2020)440 final) » e della « Relazione program-

matica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020 (Doc. LXXXVI, n. 3) ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 19.05 alle 20.05.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

AUDIZIONI INFORMALI

Seguito dell'audizione, in videoconferenza, del professor Alberto Quadrio Curzio nell'ambito dell'esame congiunto del « Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa (COM(2020)37 final) », del « Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione (COM(2020)440 final) » e della « Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020 (Doc. LXXXVI, n. 3) ».

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 33/2020: Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. S. 1812 Governo (Parere alla 1 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e rinvio</i>) .	283
DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2500 Governo (Parere alla V Commissione della Camera) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e un'osservazione</i>)	286
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	290
Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus Testo unificato C. 2451 Mulè e abb. (Parere alla XII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	288
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	293
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	289

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 10 giugno 2020. — Presidenza della Presidente Emanuela CORDA.

La seduta comincia alle 8.35.

DL 33/2020: Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

S. 1812 Governo.

(Parere alla 1^a Commissione del Senato).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), *relatore*, rileva anzitutto come le misure del provvedimento rientrino nelle materie ordinamento e organizzazione dello Stato e degli enti pubblici nazionali, ordine

pubblico e sicurezza e profilassi internazionale che l'articolo 117, secondo comma, lettere g), h) e q), della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, oltre che alla materia tutela della salute, oggetto di potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; con riferimento all'articolo 2 assume infine rilievo la materia di esclusiva competenza statale ordinamento civile e penale (articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione).

In particolare, l'articolo 1, al comma 1, dispone la cessazione delle limitazioni imposte ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 19 del 2020, con effetto dal 18 maggio 2020. Per quanto concerne la circolazione tra regioni, la cessazione delle misure restrittive è posticipata dai commi 2 e 3, quanto a decorrenza, al 3 giugno 2020. La medesima scansione tem-

porale è determinata – dal comma 4 – per gli spostamenti da e per l'estero. Il comma 5 dispone che gli spostamenti tra lo Stato della Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni con essi rispettivamente confinanti, non siano soggetti ad alcuna limitazione. Il comma 6 ha per oggetto la quarantena dell'ammalato, il quale deve permanere nella propria abitazione o dimora, se sottoposto, in quanto positivo al virus Covid-19, alla misura di quarantena per provvedimento dell'autorità sanitaria. Il comma 7 impone l'applicazione della quarantena precauzionale, con provvedimento dell'autorità sanitaria, ai soggetti che abbiano avuto « contatti stretti » con soggetti confermatasi positivi al virus (o con altri soggetti che siano indicati con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19). Il comma 8 stabilisce un divieto di assembramento per le riunioni in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Il comma 9 attribuisce al sindaco la facoltà di disporre la chiusura temporanea di aree pubbliche o aperte al pubblico qualora non sia possibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale, pari ad almeno un metro.

Al riguardo, rileva l'opportunità, al fine di evitare contenziosi, di precisare se al sindaco sia attribuita una facoltà, e non un obbligo, di procedere alla chiusura delle suddette aree; in altre parole, andrebbe chiarito se la norma consenta a un sindaco di mantenere aperte aree pubbliche o aperte al pubblico anche qualora risultasse impossibile assicurare, in modo adeguato, il rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro.

Ricorda poi come il comma 10 dell'articolo 1 disponga che le riunioni si svolgano garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Il comma 11 prevede che lo svolgimento di funzioni religiose con la partecipazione di persone sia tenuto al rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle confessioni religiose. Il comma 12 abilita i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge

n. 19 (DPCM, o, nelle more, ordinanze del Ministro della salute, delle regioni o dei sindaci), a stabilire termini di efficacia diversificati, ove dispongano in merito a: la quarantena precauzionale (di cui al comma 7); la partecipazione del pubblico a eventi, spettacoli, convegni eccetera (comma 8) o a riunioni (comma 10) o a funzioni religiose (comma 11). Il comma 13 demanda ai provvedimenti attuativi del decreto-legge n. 19 del 2020 le modalità di svolgimento delle attività didattiche nelle scuole, della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, nonché di altri corsi formativi e professionali.

Segnala, al riguardo, che il comma 13 non fa riferimento, a differenza dei precedenti decreti-legge n. 6 e n. 19, alle attività dei servizi educativi per l'infanzia, di cui al decreto legislativo n. 65 del 2017 (micronidi e nidi; sezioni primavera, servizi integrativi), che invece appare opportuno citare.

Il comma 14 stabilisce che le attività economiche, produttive e sociali si svolgano nel rispetto dei protocolli o delle linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. Nel caso di mancato rispetto di detti documenti, che non assicurino adeguati livelli di protezione, il comma 15 dispone la sospensione dell'attività fintanto che non siano state ripristinate le condizioni di sicurezza. Il comma 16 demanda alle regioni l'effettuazione di un monitoraggio, con cadenza giornaliera, dell'evoluzione della situazione epidemiologica, in esito al quale è consentito alle stesse di introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, nelle more dell'adozione di DPCM.

Al riguardo, con riferimento al comma 14, rileva l'opportunità di una riflessione sulla specifica funzione normativa attribuita alla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Ricorda che, allo stato, la Conferenza è un organismo di coordinamento politico tra gli esecutivi regionali privo di apposita disciplina legislativa, che si raccorda con il Governo in sede di Conferenza Stato-regioni e in sede

di Conferenza unificata e con il Parlamento, attraverso le audizioni presso le Commissioni permanenti e l'interlocuzione strutturata con la nostra Commissione, ai sensi del regolamento approvato nella scorsa Legislatura. La legislazione vigente riconosce già specifiche funzioni (da ultimo proprio con i decreti-legge n. 6 e n. 19 del 2020 relativi all'epidemia) al suo presidente e la Conferenza è citata dal decreto legislativo n. 281 del 1997, in ordine all'organizzazione dei lavori della Conferenza Stato-regioni. Sottolinea, inoltre, come alcune disposizioni richiamino indirizzi elaborati in sede di Conferenza cui poi le regioni danno attuazione: ad esempio, da ultimo, le eventuali azioni di coordinamento previste dagli articoli da 54 a 60 del decreto-legge n. 34 del 2020 per le misure regionali di sostegno alle imprese. Nel caso in esame, però, in considerazione della rilevanza della questione e per l'esigenza, indicata dalla norma, di raccordare le misure regionali con quelle nazionali ed evitare contenziosi, potrebbe risultare preferibile fare piuttosto riferimento, per il futuro e mantenendo ferma l'applicazione dei provvedimenti fin qui adottati, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; segnala inoltre l'opportunità di stabilire un criterio di prevalenza in caso di compresenza e contrasto tra protocolli o linee guida regionali, da un lato, e protocolli e linee guida della Conferenza, dall'altro lato; in proposito osserva che, per ragioni di coerenza complessiva, potrebbe risultare logico attribuire carattere di preminenza ai protocolli e alle linee guida concordate in sede di Conferenza Stato-regioni, ovvero, per quelle già adottate, della Conferenza delle regioni, fermo restando che queste dovranno lasciare sufficienti spazi per un'applicazione nelle diverse regioni che tenga conto delle specificità territoriali.

Con riferimento al comma 15, rileva la necessità di specificare se la sospensione sia disposta come mera conseguenza del mancato rispetto dei protocolli o delle

linee guida, ovvero se occorra una violazione grave, tale da non poter assicurare adeguati livelli di protezione.

L'articolo 2 introduce una disciplina sanzionatoria destinata a trovare applicazione nei casi di inosservanza delle misure di contenimento previste dal decreto-legge in esame, nonché dai decreti e dalle ordinanze emanati in attuazione del medesimo. L'articolo 3 al comma 1 prevede che le misure di cui al presente decreto-legge si applichino dal 18 maggio 2020 al 31 luglio 2020, fatti salvi i diversi termini previsti dall'articolo 1. Il comma 2 prevede che le disposizioni del decreto-legge si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione. Il comma 3 reca la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore del decreto-legge il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si riserva infine di predisporre una proposta di parere sulla base degli elementi che emergeranno nel corso dell'esame, nonché tenendo conto delle audizioni effettuate al Senato sul provvedimento, con particolare riferimento all'audizione svoltasi ieri nel tardo pomeriggio dei rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, sulla quale non ha ancora avuto modo, per la ristrettezza dei tempi, di raccogliere i necessari elementi informativi.

Il deputato Roberto PELLA (FI), nell'accogliere con favore molte delle considerazioni svolte dal relatore, rileva tuttavia che i contenuti del provvedimento risultano nei fatti superati dall'interlocuzione in corso, nell'ambito della cosiddetta « cabina di regia », tra il Presidente del Consiglio e i rappresentanti degli enti locali. Ciò è vero in primo luogo con riferimento al comma 9 dell'articolo 1: a tale riguardo, rileva come se da un lato è stato riconosciuto il diritto dei sindaci di intervenire dall'altro lato si è riscontrata l'impossibilità di controllare aree vaste di territori come i parchi e ricorda che sono state

sollevate diverse osservazioni che tuttavia non sono ancora state accolte.

Dichiara poi di condividere il riferimento al comma 14 dell'articolo 1 che prevede che le attività economiche, produttive e sociali si svolgano nel rispetto dei protocolli o delle linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. Si tratta di un tema molto dibattuto sul quale, tuttavia, non è ancora stata trovata una linea chiara di azione comune e molte scelte sono state fatte senza tenere conto dell'accordo generale delle regioni. Ricorda, a tale proposito, l'enorme differenza di condizioni in cui si sono trovate le regioni del nord e del sud nel corso della pandemia. Auspica quindi che dalle audizioni del Senato possano emergere le necessarie informazioni sulle ulteriori interlocuzioni in corso e condivide pertanto l'esigenza di rinviare l'espressione del parere.

La deputata Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.) chiede se il relatore potrà tenere conto, nell'elaborare la proposta di parere, anche dell'esito delle impugnative di alcune ordinanze regionali.

Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), *relatore*, ricorda che intende rinviare l'espressione del parere proprio per poter prendere in considerazione quanto emerso nel corso delle audizioni che si sono svolte fino alla giornata di ieri al Senato. Ritiene che in quella sede siano emersi tutti i profili meritevoli di attenzione del provvedimento.

Emanuela CORDA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

C. 2500 Governo.

(Parere alla V Commissione della Camera).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e un'osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 giugno 2020.

Il senatore Francesco MOLLAME (M5S), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con condizioni e un'osservazione (*vedi allegato 1*).

Il deputato Roberto PELLA (FI) nel dichiarare piena condivisione delle osservazioni del senatore Mollame sul provvedimento in esame esprime tuttavia il proprio disappunto in quanto l'andamento generale dell'esame del provvedimento lascia presagire che ben poco di quanto contenuto nella proposta di parere potrà essere accolto dalla Commissione competente in sede referente. Ricorda ad esempio che il Presidente del Consiglio ha già dichiarato all'ANCI che non sarà possibile accogliere, nell'ambito del DL rilancio, le richieste avanzate dai comuni, in particolare con riferimento all'esigenza di fare fronte alle minori entrate registrate a causa dell'emergenza pandemica. Il *premier* ha lasciato prospettare la necessità di affrontare il tema in un nuovo provvedimento, per il quale sarà necessario richiedere al Parlamento una nuova autorizzazione allo scostamento di bilancio. È altresì noto che le risorse disponibili per ulteriori interventi da introdurre in sede parlamentare ammonta a meno di un miliardo, risorse del tutto insufficienti per far fronte alle esigenze degli enti locali, per i quali la stima da parte dell'IFEL (Istituto per la Finanza e l'Economia Locale) di perdita di gettito nel 2020 provocata dalla pandemia oscilla tra un minimo di 3,8 miliardi e un massimo, purtroppo assai più realistico, di 8,2 miliardi. Per queste ragioni quindi non può che annunciare il voto contrario sulla proposta di parere, proprio a causa della mancanza di spazi praticabili per trasformare in norme i suoi contenuti.

Chiede comunque ai componenti della maggioranza di sollecitare i componenti del Governo ad accogliere almeno le proposte di regioni province e comuni di natura ordinamentale poiché si tratta di modifiche che, pur non avendo costi, semplificherebbero di molto la vita degli enti locali.

Rileva inoltre la necessità di affrontare in maniera organica, non appena si sarà usciti dall'emergenza pandemica, il tema del debito dei comuni che non deve però essere una rinegoziazione perché se pure questa reca un lieve alleggerimento della spesa corrente dall'altro aumenta il debito per le generazioni future e rammenta che il tasso di interesse applicato da Cassa depositi e prestiti s.p.a. è un tasso del tutto fuori mercato.

Ricorda come in passato – grazie all'azione del viceministro Garavaglia – venne attuato un piano di rimodulazione del debito delle regioni che ha liberato molte risorse e ha consentito investimenti portando grande beneficio alle regioni stesse. Rileva l'opportunità di adottare analoghe misure anche oggi concedendo ai comuni e alle province lo stesso trattamento riservato alle regioni.

La senatrice Rosa Silvana ABATE (M5S), nel riscontrare una grande contraddizione nelle dichiarazioni del collega Pella, osserva che non c'è miglior mezzo del parere per indicare al Governo la posizione della Commissione. Trova incongruente dichiarare la condivisione delle istanze rappresentate nel parere e poi dichiarare voto contrario. Il parere parlamentare motivato, circostanziato e preciso è l'unico strumento istituzionale utilizzabile.

Il senatore Daniele MANCA (PD) nel ricordare l'importanza di questo voto che tiene conto di tutte le istanze degli enti locali, ricorda che il provvedimento al nostro esame non è un punto di arrivo nell'interlocuzione tra lo Stato e gli enti locali, bensì un punto di partenza. Nel rammentare il difficile compito dei sindaci di mantenere la coesione sociale con i

bilanci degli enti locali soprattutto ora che ci sarà un mancato gettito ancora non valutabile, osserva che con la nota di aggiornamento al def e con la legge di bilancio il Governo potrà stanziare ulteriori risorse per sostenere gli enti locali nel loro compito di garantire i servizi essenziali. Ricorda, infine, che non tutti i comuni hanno lo stesso livello di indebitamento e che alcuni comuni con basso livello di debito hanno comunque difficoltà ad erogare in modo soddisfacente i servizi. Sarà pertanto necessario individuare soluzioni che tengano conto di questa realtà differenziata.

La deputata Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.) ritiene importante il riferimento alla necessaria concertazione tra Stato e autonomie territoriali. Ciò è tanto più vero per le regioni a statuto speciale e per le province autonome: per le province autonome in particolare è urgente procedere al ristoro delle minori entrate in quanto entro il mese di giugno devono essere approvati i bilanci di previsione e un mancato ristoro potrebbe mettere a rischio l'erogazione di molti servizi in cui le province hanno competenza esclusiva. È quindi necessario provvedere già in sede di conversione del provvedimento in esame.

Il senatore Francesco MOLLAME (M5S), *relatore*, nel ringraziare il collega Pella per la schiettezza con cui si è espresso ricorda che nel compilare il parere ha preso ampio spunto anche da suggerimenti venuti dalle opposizioni. Con riferimento alla sua critica circa il probabile non accoglimento di molte modifiche al testo, fa presente che si è ancora in una fase in cui è necessario dare la priorità alle problematiche inerenti alla salute, mentre sui temi economici non mancherà il tempo per il confronto e per l'individuazione di soluzioni condivise.

Emanuela CORDA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere (*vedi allegato 1*).

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus.

Testo unificato C. 2451 Mulè e abb.

(Parere alla XII Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il senatore Francesco MOLLAME (M5S), *relatore*, nell'illustrare il contenuto del provvedimento, che si compone di 6 articoli, ricorda che l'articolo 1 istituisce il 18 marzo quale Giornata nazionale in memoria di tutte le vittime dell'epidemia di Coronavirus, al fine di conservare e rinnovare la memoria di tutte le persone decedute a causa dell'epidemia.

Ai sensi del comma 2 in occasione della Giornata nazionale, in tutti i luoghi pubblici e privati è osservato un minuto di silenzio dedicato alle vittime dell'epidemia, mentre il comma 3 specifica che la Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge n. 260 del maggio 1949.

Rileva che, ai sensi della citata legge n. 260 del 1949, che stabilisce le ricorrenze festive, nei giorni della festa nazionale (2 giugno), delle solennità civili (11 febbraio: anniversario della stipulazione del Trattato e del Concordato con la Santa Sede e 28 settembre: anniversario della insurrezione popolare di Napoli) e del 25 aprile, del 1° maggio e del 4 novembre, si prevede l'orario ridotto negli uffici pubblici e l'imbandieramento dei pubblici edifici. Inoltre, nei giorni della festa nazionale, del 25 aprile, del 1° maggio e del 4 novembre si prevede il riconoscimento, ai lavoratori che prestino la loro opera nelle suindicate festività, della maggiorazione per il lavoro festivo.

L'articolo 2 stabilisce, al comma 1, che in occasione della Giornata nazionale, al fine di commemorare le lavoratrici e i lavoratori deceduti in servizio durante l'e-

pidemia, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, possono delegare l'amministrazione di appartenenza ad effettuare una trattenuta dell'importo corrispondente alla retribuzione loro spettante per una o più ore di lavoro in favore del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), al fine di sostenere la ricerca scientifica. Ai sensi del comma 2 tale facoltà è riconosciuta anche ai lavoratori del settore privato.

In merito alla previsione del comma 1 rammenta che, ai sensi del citato articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo n. 300 del 1999.

Il comma 3 demanda a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di sua competenza, con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la disciplina delle modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

L'articolo 3 stabilisce che, al fine di celebrare la Giornata nazionale istituita dall'articolo 1, lo Stato, le regioni, le province e i comuni possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni interessate, ini-

ziative specifiche, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti comuni di ricordo, volti a commemorare la memoria di coloro che sono deceduti a causa dell'epidemia di Coronavirus, favorendo in particolare le attività e le iniziative rivolte alle giovani generazioni.

L'articolo 4 prevede che nella Giornata nazionale, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, promuovono iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi dedicati alla comprensione e all'apprendimento dei temi relativi alla diffusione dell'epidemia di Coronavirus e all'impegno nazionale e internazionale profuso per il suo contenimento e per garantire assistenza alle comunità e alle persone colpite.

Ai sensi dell'articolo 5 la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, assicura adeguati spazi a temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.

L'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Per quanto attiene all'ambito di competenza della Commissione, rileva come l'istituzione di una nuova ricorrenza civile della Repubblica, che richiede, per sua natura, una disciplina unitaria a livello nazionale, rientra nell'ambito della materia «ordinamento civile», che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Con riguardo alla previsione di celebrazioni, manifestazioni e iniziative, anche nelle scuole, possono assumere rilievo le

materie di competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni (ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione), quali «promozione e organizzazione di attività culturali» e «istruzione». In proposito ricorda però che l'adozione di tali iniziative è rimessa nel testo alla libera scelta di regioni, province e comuni e delle istituzioni scolastiche. Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*), esprimendo l'auspicio che non ci siano più vittime in questa terribile tragedia che ha colpito l'Italia.

Il deputato Roberto PELLA (FI) nell'annunciare il voto favorevole sulla proposta di parere, ricorda che la prima delle proposte di legge di diversi gruppi politici che sono confluite nel testo unificato in esame è stata presentata da un collega del suo gruppo, l'onorevole Mulè; dichiara poi di apprezzare particolarmente l'autonomia lasciata ai vari enti locali di decidere come commemorare le vittime di coronavirus. Coglie poi l'occasione per sottolineare l'importanza della grande attenzione della Commissione per il sistema degli enti territoriali. Ringrazia per questo tutti i gruppi e la presidente.

La Commissione approva la proposta di parere (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 9.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.30 alle 9.35.

ALLEGATO 1

DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (C. 2500 Governo).**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2500 di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

rilevato che:

il provvedimento appare riconducibile ad un ampio ventaglio di materie, sia di esclusiva competenza statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma della Costituzione (immigrazione, lettera *b*); sistema tributario e contabile dello Stato, lettera *e*); ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, lettera *g*); norme generali sull'istruzione, lettera *n*), profilassi internazionale, lettera *q*), tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, lettera *s*) sia di competenza legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma (tutela e sicurezza del lavoro; istruzione; professioni; sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione);

a fronte di questo intreccio di competenze sono previste nel complesso diciotto forme di coinvolgimento (intese, pareri, accordi) del sistema delle conferenze (Conferenza Stato-Città e autonomie locali, Conferenza Stato-Regioni e province autonome, Conferenza Unificata);

appare comunque opportuno l'inserimento di forme di coinvolgimento del sistema delle conferenze anche nelle disposizioni in materia turistica e culturale di cui agli articoli 178, comma 1, 179, comma 1, e agli articoli 182, comma 1, 183, comma 2 e 184, comma 1; nella disposizione relativa al riparto delle risorse del fondo per le autorità di sistema portuale di cui all'articolo 199, comma 8; negli interventi in materia agricola e ambientale di cui agli articoli 225, comma 5, 226, comma 3, e 229, comma 4; negli interventi in materia di istruzione di cui agli articoli 233, commi 3 e 4, e 235, comma 1, e negli interventi in materia di innovazione tecnologica di cui all'articolo 239, comma 2;

il comma 2 dell'articolo 12 consente al Commissario straordinario per l'emergenza COVID di delegare sue funzioni, senza specifiche formalità, ai presidenti delle regioni che agiscono come subcommissari; al riguardo, andrebbe valutata l'opportunità di specificare meglio i casi nei quali si procederà a tale delega di funzioni e il procedimento e la tipologia di atto con i quali si potrà procedere a tale delega;

nel corso delle audizioni dinanzi alla Commissione bilancio, i rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell'ANCI e dell'UPI hanno sollecitato diverse modifiche al testo; tra le altre cose, è stato evidenziato che, accogliendo una richiesta del sistema delle autonomie territoriali (fatta propria anche dalla Commissione questioni regio-

nali nel parere reso sul decreto-legge n. 18 del 2020, cosiddetto «cura Italia»), sono stati istituiti, all'articolo 106 e all'articolo 111, due fondi per il ristoro delle minori entrate di, rispettivamente, enti locali e regioni e province autonome, provocate dall'epidemia; le risorse di tali fondi appaiono però insufficienti;

per gli enti locali il fondo, di 3,5 miliardi, dovrebbe essere incrementato di almeno 2,5 miliardi e non dovrebbe essere solo limitato al finanziamento delle funzioni fondamentali dei comuni, che corrispondono al 70 per cento delle funzioni complessive e non comprendono, ad esempio, le spese per cultura, ambiente, sviluppo locale e sport (la perdita di gettito complessiva attesa per i comuni è di 8 miliardi); per le regioni sono stanziati 1,5 miliardi a fronte di una perdita di gettito di 5 miliardi; andrebbe inoltre valutata la congruità del fondo stabilito dall'articolo 24 a compensazione delle minori entrate IRAP; il fondo sanitario nazionale appare necessitare di un ulteriore rifinanziamento per 3,2 miliardi; il fondo nazionale per la protezione civile appare necessitare di un ulteriore rifinanziamento per 1,5 miliardi; il rifinanziamento del fondo per il trasporto pubblico locale di cui all'articolo 200, prevede una dotazione di soli 200 milioni a fronte di minori ricavi nel settore nei soli mesi di marzo-aprile-maggio stimati per 600 milioni e di maggiori oneri derivanti da proroghe degli abbonamenti per 150 milioni; sarebbe pertanto necessario portare il rifinanziamento ad almeno 800 milioni; il fondo per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivante dall'esenzione dall'IMU per gli alberghi (articolo 177) dovrebbe essere elevato da 75 a 150 milioni di euro; il fondo per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'esenzione dal pagamento dell'imposta di soggiorno (articolo 180) dovrebbe essere elevato da 100 a 400 milioni; andrebbe introdotta altresì una consistente agevolazione in materia di TARI; andrebbero introdotte, per i comuni, la sospensione delle procedure di predissesto e dissesto, di ripiano dei disavanzo e di restituzione di liquidità straordinaria; si intravede, infatti, la necessità di rivedere la disciplina del *default* degli enti locali territoriali, occorre affrontare le enormi

criticità finanziarie che incombono sugli enti locali a seguito dell'emergenza legata al Covid-19; la crisi sanitaria e la conseguente crisi economica hanno travolto i difficili equilibri di bilancio (sia annuali che triennali) e gli automatismi valutativi basati sulla valorizzazione degli indici tradizionali, che non sono idonei a descrivere le attuali reali situazioni patrimoniali e finanziarie; si suggerisce un'ipotesi di sospensione triennale della validità della normativa che potrebbe costituire un primo approccio sistematico; per non inficiare la possibilità per i comuni di continuare ad erogare i servizi essenziali e a svolgere anche i delicatissimi compiti cui sono chiamati in questa fase, le proposte dell'ANCI volgono verso la necessità di rivedere il Fondo crediti di dubbia esigibilità, il fondo di garanzia per i debiti commerciali, le norme sugli enti strutturalmente deficitari, il limite al ricorso all'anticipazione di liquidità e all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione; si potrebbe inoltre valutare la sospensione del pagamento della quota capitale dei mutui degli enti locali e del decreto-legge n. 35 del 2013;

è necessario promuovere un piano straordinario di investimenti sostenibili sul territorio; è stata in particolare prospettata l'esigenza di un piano straordinario di investimenti nella manutenzione della rete viaria e delle scuole secondarie, cui si accompagnino misure di semplificazione del codice dei contratti pubblici; con riferimento agli interventi di edilizia scolastica, appare necessario stabilire con un apposito protocollo gli interventi da realizzare, aumentare le risorse disponibili per farli e coordinare meglio sul punto le attribuzioni di responsabilità tra dirigenti scolastici ed enti locali;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

provveda la Commissione di merito a:

prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle conferenze agli articoli 178, comma 1; 179, comma 1; 182, comma

1, 183, comma 2, 184, comma 1; 199, comma 8; 225, comma 5; 226, comma 3; 229, comma 4; 233, commi 3 e 4; 235, comma 1 e 239, comma 2;

tenere in adeguato conto le proposte di modifica prospettate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, dall'ANCI e dall'UPI e richiamate in

premessa; in particolare la revisione della disciplina di *default* degli enti territoriali;

e con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 2, comma 12.

ALLEGATO 2

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus (Testo unificato C. 2451 Mulè e abb.).**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 2451 Mulè, C. 2479 Murelli, C. 2480 Martina, C. 2484 Mammi e C. 2507 Roberto Rossini, adottato come testo base dalla XII Commissione, recante Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus;

sottolineato il grande rilievo civile e politico del provvedimento, il quale intende opportunamente istituire un'occasione ufficiale in cui tutta la comunità nazionale potrà raccogliersi nel ricordo di tutte le vittime dell'epidemia da Covid-19, anche attraverso iniziative concrete di solidarietà, nonché di informazione, approfondimento e studio su tale importante tematica;

rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze costituzionalmente definite, come l'istituzione di una

nuova ricorrenza civile della Repubblica, che richiede, per sua natura, una disciplina unitaria a livello nazionale, rientri nell'ambito della materia « ordinamento civile », che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato altresì come, con riguardo alla previsione di celebrazioni, manifestazioni e iniziative, anche nelle scuole, possano assumere rilievo materie assegnate alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, quali « promozione e organizzazione di attività culturali » e « istruzione »; si segnala comunque che l'organizzazione di tali iniziative è rimessa alla libera scelta di regioni, province e comuni e delle istituzioni scolastiche,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	294
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Audizione dell'Amministratore delegato di RAI pubblicità (<i>Svolgimento</i>)	294
Convocazione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi	295
Sulla pubblicazione dei quesiti	295
ALLEGATO: Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla presidenza della Commissione (dal n. 232/1157 al n. 237/1179)	296
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	295

Mercoledì 10 giugno 2020. — Presidenza del presidente BARACHINI. — Interviene per Rai Pubblicità l'amministratore delegato, dottor Gian Paolo Tagliavia.

La seduta comincia alle 13.50.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna, per quanto concerne l'audizione all'ordine del giorno, sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione in diretta sulla web-tv della Camera dei deputati e, in differita, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Avverte che con riferimento all'audizione odierna verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione dell'Amministratore delegato di RAI pubblicità.

(Svolgimento).

Il PRESIDENTE saluta e ringrazia il dottor Tagliavia, collegato in videoconferenza.

Il dottor TAGLIAVIA svolge una relazione svolta nella precedente seduta.

Intervengono per porre quesiti i deputati MULÈ (FI) e GIACOMELLI (PD), i senatori GARNERO SANTANCHÈ (FdI), GASPARRI (FIBP-UDC), DI NICOLA (M5S), i deputati RUGGIERI (FI), ANZALDI (IV), FLATI (M5S), le senatrici GALLONE (FIBP-UDC) e FEDELI (PD) e la deputata MARROCCO (FI).

Il dottor TAGLIAVIA svolge un intervento di replica.

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Tagliavia e dichiara conclusa la procedura informativa.

Convocazione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Il PRESIDENTE comunica che è convocato al termine della seduta un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori.

Sulla pubblicazione dei quesiti.

Il PRESIDENTE comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi della riso-

luzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo del 2015, i quesiti dal n. 232/1157 al n. 237/1179, per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 15.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 10 giugno 2020. — Presidenza del presidente BARACHINI.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 16.

ALLEGATO

**QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA
PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE (DAL N. 232/1157 AL N.
237/1179)**

CAPITANIO, SALVINI, BERGESIO, COIN, FUSCO, IEZZI, PERGREFFI, TIRAMANI, ARRIGONI, AUGUSSORI, BELLOTTI, BIANCHI, BONIARDI, BORDONALI, BORGHESI, SIMONE BOSSI, CALDEROLI, CANDIANI, CANTÙ, CECCHETTI, CENTEMERO, CENTINAIO, COLLA, COMAROLI, CRIPPA, DARA, DONINA, FAGGI, FERRARI, FORMENTINI, FRASSINI, GALLI, GARAVAGLIA, GIORGETTI, GRIMOLDI, GUIDESI, INVERNIZZI, IWOBY, LOCATELLI, LORENZONI, LUCCHINI, MAGGIONI, MOLTENI, MORELLI, PAROLO, PELLEGRINI, PIROVANO, RIBOLLA, RIVOLTA, ROMEO, SIRI, TARANTINO, TOCCALINI, VOLPI, ZOFFILI. — *Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI.*

Nella puntata di « Chi l'ha visto ? » del 13 maggio 2020, nell'ambito delle segnalazioni inviate dai telespettatori, è stata data lettura di una mail dai contenuti particolarmente gravi.

Nella mail, inviata da tale Vittoria Gervaso, si sostiene che « pochi privilegiati hanno diritto ai tamponi, come i calciatori che li fanno ogni quattro giorni, e altri pochi eletti, selezionati da chi ne ha il potere » e che « questo è un genocidio sanitario, funesto primato di una Regione che si chiama Lombardia ». Dopo la lettura della mail, la conduttrice Federica Sciarelli ha motivato la scelta di leggere quest'ultima sulla base dello sgomento suscitato (presumibilmente nella redazione del programma).

È evidente come alludere ad un ipotetico « genocidio sanitario » perpetrato dalla Regione Lombardia, in base ad una mail diffamatoria e oggettivamente piena

di falsità, è indegno per il sistema pubblico radiotelevisivo e per la professione giornalistica, *a fortiori* nel momento di emergenza sanitaria che sta attraversando il Paese. Ad avviso degli interroganti, l'uso di espressioni così gravi e diffamatorie dovrebbe essere del tutto evitato all'interno di programmi di informazione, o comunque chiaramente stigmatizzato tanto dai conduttori quanto dai vertici della rete e della Società concessionaria.

Dopo l'episodio dianzi descritto, nell'ambito della medesima puntata di « Chi l'ha visto ? », la conduttrice Federica Sciarelli ha attribuito un invito a « impiccare » Silvia Romano, la cooperante italiana rapita in Africa e liberata alcuni giorni orsono, a un cittadino definendolo « esponente della Lega ». Quanto dichiarato dalla Sciarelli appare del tutto falso, infondato e tendenzioso.

Vista la gravità dell'episodio riportato, che desta non poche perplessità rispetto all'attendibilità e alla qualità del servizio informativo reso dal programma « Chi l'ha visto ? », alla Società concessionaria si chiede:

di fornire spiegazioni rispetto a quanto esposto in premessa;

di garantire l'esercizio del diritto di replica alla regione Lombardia e alla Lega, quale partito politico, per le accuse indebitamente e infondatamente mosse da Federica Sciarelli;

se e come intenda attivarsi, magari mediante un'indagine interna, al fine di verificare la veridicità della mail trasmessa e letta in diretta;

di fornire un adeguato riscontro giornalistico sul nome del sedicente esponente leghista cui sono attribuite le affermazioni richiamate in premessa;

se, apprezzate le circostanze, non ritenga necessario adoperarsi affinché sia assicurata la qualità dei servizi informativi della Rai, sia pur nel rispetto della libertà editoriale, del diritto/dovere di cronaca e del pluralismo dell'informazione, affinché non siano prodotti contenuti parziali e non obiettivi. (232/1157)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione in oggetto si trasmettono gli elementi informativi forniti dalla direzione di Rai 3.*

In premessa si ritiene opportuno porre l'attenzione sulla natura del programma Chi l'ha visto? — dichiaratamente di servizio pubblico e di relazione con i cittadini, tanto che sono gli stessi telespettatori i protagonisti della trasmissione condotta da Federica Sciarelli. Sono i cittadini che partecipano alle ricerche degli scomparsi, che segnalano violenze e ingiustizie, che si rivolgono al programma per chiedere aiuto. Questo solidissimo rapporto tra i telespettatori e Chi l'ha visto? è testimoniato dalle decine di mail e di messaggi che giungono quotidianamente sulle caselle di posta elettronica e sui social gestiti dalla redazione della trasmissione. In particolare nelle ultime settimane, quelle interessate dalla pandemia del COVID-19, si è scelto di mandare in onda con una certa frequenza le testimonianze di alcuni telespettatori: dalla cassiera di supermercato all'anziana signora, dall'insegnante all'infermiera, fino alla moglie di un lavoratore delle onoranze funebri.

In tale quadro, tra i tanti messaggi giunti in redazione, nella puntata del 13 aprile è stato selezionato quello della signora Vittoria Gervaso, che ha denunciato l'impossibilità di fare tamponi in Italia. La signora Gervaso, non personaggio inventato, bensì moglie del giornalista e scrittore Roberto Gervaso, ha espresso la legittima opinione della necessità di un diverso approccio nell'esecuzione dei tamponi sulla cittadinanza e ha richiamato il triste primato di vittime raggiunto in Lombardia per

il COVID-19. Nelle parole della signora Gervaso, così come nella scelta della Sciarelli di mandarle in onda, non si ravvisa alcun intento politico, ma solo un riferimento geografico, come ha ulteriormente chiarito il marito Roberto Gervaso, intervenuto successivamente al telefono.

In merito poi all'attribuzione a un esponente leghista di un'espressione ingiuriosa nei confronti di Silvia Romano, è opportuno evidenziare come la Sciarelli — nella puntata successiva a quella segnalata — abbia espresso rammarico per essere stata indotta in errore. « La Lega afferma: non è un esponente leghista. Ne prendo atto, sono stata indotta in un errore, e mi spiace, dal fatto che è stato eletto nella giunta leghista di Asolo molti anni fa », ha detto Federica Sciarelli. Parole apprezzate dalla Lega che il 21 maggio scorso ha dichiarato alle agenzie: « Bene le scuse di Federica Sciarelli alla Lega per aver attribuito erroneamente a un nostro esponente l'invito a impiccare Silvia Romano ».

BERGESIO, CAPITANIO, COIN, FUSCO, IEZZI, PERGREFFI, TIRAMANI. — *Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI.*

Da fonti di stampa si apprende che il prof. Roberto Burioni, ordinario di microbiologia e virologia presso l'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, richiederebbe un compenso per ciascuna partecipazione sui media o consulenza. Tale eventualità sarebbe stata confermata dalla società « Elastica », la quale cura la comunicazione del prof. Burioni.

Il prof. Roberto Burioni è ospite fisso del programma « Che tempo che fa », trasmesso ogni domenica in prima serata su Rai 2, ed è spesso invitato come esperto e/o opinionista in altri programmi Rai, sempre senza contraddittorio o opinioni di diverso tenore. Agli interroganti risulta inoltre che, per la sua partecipazione a « Che tempo che fa », il prof. Burioni già percepisce un gettone di presenza da parte di « Officina », la società di produzione del programma di Rai 2.

A questo si aggiunge il fatto che – secondo alcune associazioni di consumatori – la presenza del prof. Burioni sarebbe fonte di un conflitto d'interessi, quantomeno potenziale, perché lo stesso Burioni è titolare di una società che nella sua attività di ricerca ha frequenti rapporti di lavoro con multinazionali di farmaci e vaccini, a cui sarebbe pertanto garantita pubblicità.

Alla Società Concessionaria si chiede di fornire dei chiarimenti rispetto a quanto esposto in premessa, ed in particolare rispetto al percepimento di compensi, anche sotto forma di gettoni di presenza e/o rimborsi spese, da parte del prof. Roberto Burioni per la sua partecipazione al programma « Che tempo che fa ».

(233/1165)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione in oggetto si trasmettono gli elementi informativi forniti dalla direzione di Rai 2.*

In primo luogo, si ritiene opportuno premettere che, accanto al prof. Burioni – che a seguito dell'evolversi della pandemia è entrato a far parte del cast fisso di Che tempo che fa – si sono avvicendati moltissimi altri medici e ricercatori, che lavorano in Italia e all'estero. A titolo esemplificativo, nella puntata del 17 maggio u.s. tra gli altri sono intervenuti il professor Andrea Crisanti dell'Università di Padova, scelto dal Governatore del Veneto Zaia come virologo di riferimento per affrontare l'emergenza nella regione e il professor Maurizio Cecconi, dell'Humanitas di Milano, chiamato dal Governatore Fontana a far parte della task force lombarda e definito dal Journal of The American Medical Association uno dei tre « eroi della pandemia » (assieme a lui l'oculista di Wuhan, Li Wenliang, morto di coronavirus dopo averne denunciato la gravità, e Anthony Fauci, l'immunologo della task force Usa).

Si conferma inoltre che per la partecipazione a Che Tempo che Fa il professor Roberto Burioni percepisce – come ogni altro ospite che prende parte alla trasmissione – un gettone di presenza, corrispo-

stogli dalla Società « Officina », con cui la Rai ha un accordo-quadro di appalto parziale. All'interno di tale contratto è previsto un valore forfettario a puntata per la presenza degli ospiti e per le relative spese ed è pertanto « Officina » che stipula direttamente i contratti con gli ospiti.

Infine, in relazione all'ipotesi di un possibile conflitto di interesse, la stessa Società « Officina », sentito direttamente l'interessato, ha comunicato che il professor Burioni nega di essere socio di aziende che producono farmaci o vaccini.

GALLONE, GASPARRI, GIORGIO MULÈ, ANDREA RUGGIERI, ANDREA MANDELLI, ROBERTO CASSINELLI. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI.* – Premesso che:

domenica sera, 24 maggio, nel corso della trasmissione in onda su RAI 2 « Che tempo che fa », condotta da Fabio Fazio, Roberto Saviano ha sostenuto che « i commercialisti italiani segnalano alla criminalità le aziende in crisi » affermando che « ... A un certo punto, quando un'azienda inizia ad andare in crisi, loro, per esempio, avvicinano i commercialisti. Il commercialista, quindi la persona di cui ti fidi, spesso ti dice che c'è quella società, c'è quella persona che è interessata. Quando non è questa strada, perché hai la fortuna di avere dei professionisti seri, ci sono moltissime altre strade: le banche, il consulente che ti dice di andare in quel posto piuttosto che in un altro ... »;

tali affermazioni sono di una gravità assoluta e quanto di più lesivo della onorabilità di 120 mila professionisti che quotidianamente s'impegnano per il rispetto della legalità e al fianco di imprese e cittadini di questo Paese;

le dichiarazioni di Saviano hanno suscitato le vibranti proteste di migliaia di professionisti della categoria che ne stigmatizzano la genericità e l'irresponsabilità;

il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Massimo Miani, non escludendo la possibilità di adire le vie

legali per difendere l'onorabilità della professione, ha ricordato che «le aziende sequestrate alle mafie sono gestite praticamente in esclusiva dai commercialisti, che per tale scelta di campo sono esposti e spesso indifesi, costretti a lavorare in condizioni di assoluta precarietà ... e che gli stessi sono anche destinatari della normativa antiriciclaggio che impone loro, tra le altre cose, di segnalare alle autorità di vigilanza le operazioni sospette compiute dai loro clienti»;

è opportuno e necessario che il Dottor Saviano rettifichi le sue affermazioni e le offese recate ai commercialisti, che risultano oltre che assolutamente inaccettabili, ancor più intollerabili in una fase particolarmente difficile e delicata per il nostro Paese a causa dell'emergenza epidemiologica nel quale la professione, giudicata «essenziale» dal Governo, non ha mai sospeso la sua attività, fornendo ad imprese e contribuenti il suo insostituibile contributo,

si chiede di sapere:

se non ritengano di garantire in tempi rapidi un proporzionato diritto di replica al presidente nazionale dell'ordine dei commercialisti e revisori contabili;

quali iniziative intendano assumere nei confronti del Dottor Saviano e quali iniziative nei confronti del conduttore, dei produttori e dei referenti RAI addetti alla trasmissione «Che tempo che fa».

(234/1173)

MOLLICONE, GARNERO SANTANCHÈ. — Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI

Nella puntata del 24 maggio di «Che tempo che fa» il giornalista Roberto Saviano ha sostenuto che siano i commercialisti a segnalare alla criminalità organizzata le aziende in crisi, attribuendo questa grave accusa all'intera categoria professionale;

il giornalista ha, quindi, leso la professionalità e il prestigio di una categoria professionale che raggruppa più di 118 mila professionisti;

i commercialisti svolgono un ruolo chiave nella società;

il conduttore Fabio Fazio non ha espresso alcuna parola di reprimenda nei confronti di questa accusa;

si chiede all'Azienda:

se non ritenga necessario rettificare le informazioni fornite dall'ospite;

se non ritenga necessario garantire una replica da parte dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
(235/1176)

CAPITANIO, BERGESIO, COIN, FUSCO, IEZZI, PERGREFFI, TIRAMANI, ANDREUZZA, BADOLE, BASINI, BAZZARO, BELLACHIOMA, BELOTTI, BENVENUTO, BIANCHI, BILLI, BINELLI, BISA, BITONCI, BOLDI, BONIARDI, BORDONALI, CLAUDIO BORGHI, BUBISUTTI, CAFFARATTO, CANTALAMESSA, CAPARVI, CASTIELLO, CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTO, CENTEMERO, CESTARI, COLLA, COLMELLERE, COMAROLI, VITO COMENCINI, COVOLO, ANDREA CRIPPA, DARA, SARA DE ANGELIS, DE MARTINI, D'ERAMO, DI MURO, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA, DONINA, DURIGON, FANTUZ, FERRARI, FOGLIANI, LORENZO FONTANA, FORMENTINI, FOSCOLO, FRASINI, FURGIUELE, GALLI, GARAVAGLIA, GASTALDI, GAVA, GERARDI, GIACCONE, GIACOMETTI, GIGLIO VIGNA, GIORGETTI, GOBBATO, GOLINELLI, GRIMOLDI, GUIDESI, GUSMEROLI, INVERNIZZI, LATINI, LAZZARINI, LEGNAIOLI, LIUNI, LOCATELLI, LOLINI, LORENZONI, LOSS, LUCCHINI, MACCANTI, MAGGIONI, MANZATO, MARCHETTI, MATURI, MINARDO, MOLTENI, MORELLI, MORRONE, MOSCHIONI, MURELLI, ALESSANDRO PAGANO, PANIZZUT, PAOLINI, PAROLO, PATASSINI, PA-

TELLI, PATERNOSTER, PETTAZZI, PIASTRA, PICCHI, PICCOLO, POTENTI, PRETTO, RACCHELLA, RAFFAELLI, RIBOLLA, RIXI, SALTAMARTINI, SASSO, ALBERTO STEFANI, SUTTO, TARANTINO, TATEO, TOCCALINI, TOMASI, TOMBOLATO, TONELLI, TURRI, VALBUSA, VALLOTTO, VINCI, VIVIANI, VOLPI, ZICCHERI, ZIELLO, ZOFFILI, ZORDAN, CALDEROLI, CANDIANI, ARRIGONI, FAGGI, CAMPARI, SBRANA, PIANASSO, SAPONARA, IWOBY, GRASSI, URRARO, DE VECCHIS, TOSATO, CANDURA, RIPAMONTI, SAVIANE, RUFA, PEPE, RIVOLTA, VESCOVI, FERRERO, BOSSI Simone, PAZZAGLINI, CASOLATI, PELLEGRINI, BAGNAI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, ALESSANDRINI, ZULIANI, AUGUSSORI, MARTI, MONTANI, CORTI.
— *Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI.*

Nella puntata di « Che tempo che fa » del 24 maggio scorso è stato ospite — in collegamento da New York — Roberto Saviano, il quale ha reso delle dichiarazioni gravemente offensive nei confronti dei commercialisti italiani. Invero, alla domanda — rivolta dal conduttore Fabio Fazio — su come faccia « la criminalità organizzata a sapere dove trovare i clienti per praticare l'usura », Saviano ha risposto che sarebbero i commercialisti a segnalare alla criminalità le aziende in crisi.

Le affermazioni di Saviano risultano infondate e pretestuose, e sono evidentemente lesive della onorabilità di oltre 120mila professionisti da sempre in campo a favore della legalità, al fianco di imprese e cittadini italiani. È evidente come esse non debbano, per alcuna ragione, trovare spazio nel servizio pubblico radiotelevisivo, financo in prima serata su una rete generalista.

Vista la gravità dell'episodio riportato, alla Società concessionaria si chiede:

se non ritenga opportuno stigmatizzare le affermazioni fatte da Roberto Saviano nella puntata di « Che tempo che fa » del 24 maggio u.s., prendendone pubblicamente le distanze; se abbia rivolto

delle scuse formali per quanto accaduto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;

se non ritenga opportuno concedere ampio ed adeguato spazio ad una opinione alternativa, nel caso di specie quella dei commercialisti italiani, nel primo spazio informativo utile; se e quali azioni di sua competenza intenda attivare affinché nei programmi di informazione trasmessi sulle reti Rai, partendo da « Che tempo che fa », non si verifichino più episodi come quello riportato in premessa;

se, apprezzate le circostanze, non ritenga necessario adoperarsi affinché sia assicurata la qualità dei servizi informativi della Rai, sia pur nel rispetto della libertà editoriale, del diritto/dovere di cronaca e del pluralismo dell'informazione, affinché non siano prodotti contenuti parziali e non obiettivi. (236/1177)

DE GIORGI, ANGIOLA. — *Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai.* — Premesso che:

Le affermazioni fatte domenica sera 24 maggio da Roberto Saviano nel corso della trasmissione di Rai Due « Che tempo che fa » condotta da Fabio Fazio sono assolutamente gravi e inaccettabili.

Il conduttore Fabio Fazio, manifestando inadeguatezza a condurre un confronto pubblico di tale valenza, ha chiesto a Roberto Saviano come facesse la criminalità organizzata a trovare i propri clienti, come sapesse chi cercare e dove trovarli. Questa la risposta dello scrittore Saviano nel corso del pre-puntata:

« Semplicemente segue il percorso dei soldi. Mi spiego meglio, a un certo punto quando un'azienda inizia ad andare in crisi, loro per esempio avvicinano i commercialisti. E il commercialista, la persona di cui ti fidi, spesso ti dice: « C'è quella società, c'è quella persona che è interessata ». Quando non c'è questa strada, perché hai la fortuna di avere dei professionisti seri, ci sono moltissime altre

strade: le banche, il consulente che ti dice di andare in quel posto e non in un altro. E poi sono soprattutto furbi, avrai visto la notizia del reddito di cittadinanza al figlio di un narcotrafficante. Serve perché di fronte ai tribunali dirà che è nullatenente e come prova dirà che ha ottenuto il reddito di cittadinanza. È un'operazione comunicativa ».

Non è possibile in alcun modo sostenere che i commercialisti italiani segnalino alla criminalità le aziende in crisi. È stata lesa la onorabilità di 120 mila professionisti economici quotidianamente impegnati per la legalità, quotidianamente al fianco di imprese e cittadini di questo Paese.

Sottoscriviamo, parola per parola, quanto dichiarato dal Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, Massimo Miani. « Affermazioni tanto generiche e irresponsabili non sono tollerabili. Se Saviano è a conoscenza di casi specifici siamo certi non esiterà a segnalarli immediatamente alla magistratura. Per il momento non possiamo non ricordargli che le aziende sequestrate alle mafie sono gestite praticamente in esclusiva dai commercialisti, che per questa scelta di campo sono esposti e spesso indifesi, costretti a lavorare in condizioni di assoluta precarietà. Impossibile non ricordare inoltre che i commercialisti sono anche destinatari della normativa antiriciclaggio che impone loro, tra le altre cose, di segnalare alle autorità di vigilanza le operazioni sospette compiute dai loro clienti ... Siamo perfettamente consapevoli che anche la nostra realtà, come tutte le realtà, ha a volte al suo interno qualche mela marcia. Ma non siamo più disposti a tollerare offese generiche che risultano ancor più incredibili in mesi come questi drammaticamente segnati dall'emergenza economica legata alla pandemia, nei quali la nostra professione, giudicata « essenziale » dal Governo, non ha mai sospeso la sua attività, fornendo ad imprese e contribuenti il suo insostituibile contributo ».

Dal canto suo, il conduttore Fabio Fazio non ha preso le distanze da tali infamanti affermazioni e non ha stigmatizzato in alcuna maniera le dichiarazioni fatte da Roberto Saviano. In questo modo, il conduttore Fabio Fazio, manifestando inadeguatezza a condurre un confronto pubblico di tale valenza, ha finito con l'alimentare negli ascoltatori il convincimento che tali discutibili affermazioni fossero vere, nonostante risultassero prive di un qualsivoglia riscontro.

Se non ritengano gli interrogati di censurare il comportamento tanto di Roberto Saviano, quanto di Fabio Fazio, a tutela della qualità del servizio pubblico radiotelevisivo. (237/1179)

RISPOSTA. – *In merito alle interrogazioni in oggetto si trasmettono gli elementi informativi forniti dalle strutture aziendali competenti.*

In primo luogo, si ritiene opportuno premettere che il format di Che Tempo Che fa, come noto, è da sempre caratterizzato editorialmente da interviste singole e che il pluralismo viene garantito attraverso una vastissima rotazione degli ospiti intervistati nel corso dell'intera stagione. Si noti poi che Roberto Saviano è intervenuto in diretta, per cui non è stato possibile nell'immediato agire sul suo discorso, fermo restando che, in generale, le dichiarazioni rese da un ospite intervistato, specie se si tratta di un giornalista, sono a quest'ultimo esclusivamente riconducibili.

Per quanto attiene al contenuto del suo intervento, lo stesso Saviano ha chiarito sul quotidiano « La Repubblica » del 28 maggio 2020, che nel corso della puntata in parola non ha inteso lanciare alcun attacco generalizzato ad una categoria di professionisti, bensì è stato svolto un ragionamento circostanziato, come dimostra anche il riferimento esplicito ai « professionisti seri ».

Trattandosi poi dell'ultima puntata di Che Tempo che fa, non si è potuto pianificare uno spazio all'interno dello stesso programma per dar voce ai commercialisti chiamati in causa da Saviano. Nell'ottica di

fornire comunque una doverosa possibilità di replica a questa categoria professionale, Rai 2 ha messo a disposizione uno spazio all'interno del programma « Patriae », che nella puntata del 25 maggio si è collegata

con Massimo Miani – presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti – il quale ha potuto esprimere il proprio pensiero anche in merito alle affermazioni di Saviano.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	303
Comunicazioni del Presidente	303
Sull'ordine dei lavori	303
Audizione del Direttore dell'unità operativa complessa Medicina protetta « Azienda sanitaria Viterbo » Ospedale Belcolle, dottor Giulio Starnini	303

Mercoledì 10 giugno 2020. — Presidenza del presidente MORRA.

La seduta comincia alle 21.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione via web tv della Camera dei Deputati.

Comunicazioni del Presidente.

Il PRESIDENTE propone di concedere patrocinio gratuito all'opera documentaristica « Chi ha ucciso Giovanni Losardo », che peraltro parteciperà al bando della Regione Puglia in scadenza il prossimo lunedì 15 giugno.

Non essendovi obiezioni così rimane stabilito.

Sull'ordine dei lavori.

Intervengono sull'ordine dei lavori i deputati CANTALAMESSA (Lega) e FERRO (FDI), nonché i senatori GIARRUSSO (Misto) e VITALI (FIBP-UDC).

Il PRESIDENTE fornisce i chiarimenti richiesti.

Audizione del Direttore dell'unità operativa complessa Medicina protetta « Azienda sanitaria Viterbo » Ospedale Belcolle, dottor Giulio Starnini.

Il PRESIDENTE rivolge un indirizzo di saluto al dottor Giulio Starnini. Ricorda all'audito che, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del Regolamento interno, ha la possibilità di richiedere la segretazione della seduta o di parte di essa qualora ritenga di riferire alla Commissione fatti o

circostanze che non possano essere divulgate.

Chiede, quindi, all'audito di voler prendere la parola per un intervento introduttivo. In seguito, potranno intervenire, in ordine di prenotazione, i senatori e i deputati per porre quesiti o svolgere considerazioni e commenti.

Il dottor STARNINI illustra le attività istruttorie svolte al fine di redigere il documento trasmesso al Direttore generale dei Detenuti e del Trattamento il 19 marzo 2020, recante l'elenco delle patologie in ragione delle quali i detenuti risultavano particolarmente esposti a rischio in caso di contagio Covid.

Intervengono per porre quesiti e svolgere considerazioni e commenti il PRESIDENTE, i deputati ASCARI (M5S), TONELLI (Lega) e NESCI (M5S), nonché i senatori ENDRIZZI (M5S), GIARRUSSO (Misto), GRASSO (Misto-LeU) e MIRABELLI (PD).

Il dottor STARNINI fornisce i chiarimenti richiesti.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 23.35.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Esame della relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007 (<i>Esame e approvazione</i>)	305
AVVERTENZA	305

Mercoledì 10 giugno 2020. — Presidenza del presidente Raffaele VOLPI.

La seduta comincia alle 14.05.

Esame della relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007.

(Esame e approvazione).

Raffaele VOLPI, *presidente*, dà la parola al senatore Arrigoni.

Paolo ARRIGONI, *relatore*, illustra una proposta recante osservazioni sul documento all'ordine del giorno.

Raffaele VOLPI, *presidente*, dichiara quindi concluso l'esame della relazione, preannunciando che, come di prassi, verrà inviata al Presidente del Consiglio una

nota contenente le osservazioni proposte dal relatore.

Rende, quindi, alcune comunicazioni sull'organizzazione dei lavori sulle quali interviene il senatore Adolfo URSO (FdI).

La seduta termina alle 14.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 32, COMMA 1, DELLA LEGGE N. 124 DEL 2007, DI UNO SCHEMA DI REGOLAMENTO

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	306
Indagine conoscitiva « Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento all'attualità dell'Accordo di Schengen, nonché al controllo e alla prevenzione delle attività transnazionali legate al traffico di migranti e alla tratta di persone ».	
Audizione della Ministra del lavoro e delle politiche sociali, Nunzia Catalfo, sulla regolarizzazione dei migranti (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	306
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	307

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 10 giugno 2020. — Presidenza del presidente Eugenio ZOFFILI.

La seduta comincia alle 14.

Sulla pubblicità dei lavori.

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta *streaming*, con modalità sperimentale, sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva « Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento all'attualità dell'Accordo di Schengen, nonché al

controllo e alla prevenzione delle attività transnazionali legate al traffico di migranti e alla tratta di persone ».

Audizione della Ministra del lavoro e delle politiche sociali, Nunzia Catalfo, sulla regolarizzazione dei migranti.

(Svolgimento e conclusione).

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, introduce il tema dell'audizione della Ministra Catalfo, accompagnata dalla dottoressa Tatiana Esposito, *direttore generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione*.

Nunzia CATALFO, *Ministra del lavoro e delle politiche sociali*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, a più riprese, per porre domande e richiedere chiarimenti i deputati Giorgio SILLI (M-NI-USEI-C !-AC), Vito DE FILIPPO (IV), Manuel TUZI (M5S), Filippo Giuseppe PERCONTI (M5S) e i senatori Tony Chike IWOBI (L-SP-PSd'AZ), Cristiano ZULIANI (L-SP-PSd'AZ), Elena TESTOR (L-SP-PSd'AZ).

Nunzia CATALFO, *Ministra del lavoro e delle politiche sociali* e Tatiana ESPOSITO, *direttore generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione*, replicano alle considerazioni e ai quesiti posti.

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 15.40 alle 15.45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di vigilanza sull'anagrafe tributaria

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	308

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 10 giugno 2020.

L'ufficio di presidenza, integrato dai
rappresentanti dei gruppi, si è riunito
dalle 8.35 alle 8.50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul sistema bancario e finanziario

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Comunicazioni della Presidente	309
Sulla pubblicità dei lavori	309

AUDIZIONI:

Audizione del Direttore Generale dell'Associazione Bancaria Italiana, dott. Giovanni Sabatini, sulle iniziative della <i>Task Force</i> per la liquidità del sistema bancario nell'emergenza sanitaria (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	309

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 10 giugno 2020. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO.

La seduta comincia alle 8.15.

Comunicazioni della Presidente.

Carla RUOCCO, *presidente*, comunica che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nella riunione del 9 giugno, ha convenuto sull'opportunità che la Commissione si avvalga della collaborazione, ai sensi dell'articolo 21 del Regolamento interno, di un ulteriore consulente, dopo quelli nominati lo scorso 27 maggio, scelti tra personalità di riconosciuta indipendenza e comprovata competenza ed esperienza nelle materie di interesse della Commissione, sui temi che saranno oggetto del programma dei lavori e per la durata della legislatura, nelle persona del dott. Marcello Minenna, Direttore dell'Agenzia Dogane e Monopoli.

L'ufficio di presidenza ha convenuto di procedere successivamente ad ulteriori de-

signazioni, in base alle candidature già pervenute o che saranno proposte da parte dei gruppi che si sono riservati.

Sulla pubblicità dei lavori.

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta streaming sperimentale sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

AUDIZIONI

Audizione del Direttore Generale dell'Associazione Bancaria Italiana, dott. Giovanni Sabatini, sulle iniziative della *Task Force* per la liquidità del sistema bancario nell'emergenza sanitaria.

(*Svolgimento e conclusione*).

Carla RUOCCO, *presidente*, introduce l'audizione del Direttore Generale dell'ABI, dott. Giovanni Sabatini.

Giovanni SABATINI, *Direttore Generale dell'Associazione Bancaria Italiana*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione, consegnando documentazione alla Commissione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Carla RUOCCO, *presidente*, i senatori Andrea DE BERTOLDI (FdI), Daniele PESCO (M5S), a più riprese, Marco PELLEGRINI (M5S), e i deputati Franco VAZIO (PD), a più riprese, Pierantonio ZANETTIN (FI), Felice Maurizio D'ETTORE (FI), Tommaso FOTI (FdI), ai quali risponde Giovanni SABA-

TINI, *Direttore Generale dell'Associazione Bancaria Italiana*.

Carla RUOCCO, *presidente*, ringraziando il dott. Sabatini, dispone che la documentazione sia allegata al resoconto stenografico della seduta odierna. Dichiarata quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

GIUNTA PLENARIA

AUTORIZZAZIONI AD ACTA:

Domanda di autorizzazione all'esecuzione di perquisizione domiciliare e conseguente sequestro di quanto ritenuto pertinente all'indagine nei confronti del deputato Fabio Massimo Boniardi (Doc. IV, n. 7) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
Domanda di autorizzazione all'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del deputato Antonio Pentangelo (Doc. IV, n. 8) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	4

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	6

COMUNICAZIONI DEI PRESIDENTI:

Sulla missione a Zagabria – Conferenza interparlamentare sulla politica estera, di sicurezza e di difesa comune (PESC e PSDC) – (2-4 marzo 2020)	6
ALLEGATO (<i>Comunicazioni dei Presidenti</i>)	7

COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX)

COMITATO RISTRETTO:

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla diffusione intenzionale, seriale e massiva di informazioni false (cosiddette <i>fake news</i>). Seguito esame C. 1056 Fiano, C. 2103 Boschi, C. 2187 Mollicone e C. 2213 Lattanzio.	19

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO DEI NOVE:

DL 26/2020: Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020. C. 2471-A Governo	20

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2500 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>) ...	20
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	58
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	65

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	57

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2329 Brescia, recante « Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di soppressione dei collegi uninominali e di soglie di accesso alla rappresentanza nel sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali plurinominali ».

Audizione di Pino Pisicchio, Professore di diritto pubblico comparato dell'Università degli Studi Internazionali di Roma. <i>(Svolgimento e conclusione)</i>	57
Audizione di Mauro Volpi, Professore di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Perugia <i>(Svolgimento e conclusione)</i>	57

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2500 Governo (Parere alla V Commissione) <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i>	72
ALLEGATO (Proposta di parere)	101

SEDE REFERENTE:

Modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale, in materia di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere. C. 107 Boldrini, C. 569 Zan, C. 868 Scalfarotto, C. 2171 Perantoni e C. 2255 Bartolozzi <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i>	78

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi di impresa e dell'insolvenza. Atto n. 175 <i>(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio)</i>	79
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	100

III Affari esteri e comunitari

COMITATO PERMANENTE SULL'ATTUAZIONE DELL'AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'azione internazionale dell'Italia per l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e l'efficacia del quadro normativo nazionale e del sistema italiano di cooperazione.	
Audizione, in videoconferenza, del Direttore Esecutivo della <i>European Medicines Agency</i> (EMA), professor Guido Rasi <i>(Svolgimento e conclusione)</i>	104

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra, fatto a Manila il 7 agosto 2017. C. 2121 Governo, approvato dal Senato <i>(Esame e rinvio)</i>	104
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo relativo ad un emendamento all'articolo 50 (a) della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, fatto a Montreal il 6 ottobre 2016; b) Protocollo relativo ad un emendamento all'articolo 56 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, fatto a Montreal il 6 ottobre 2016. C. 2359 Governo, approvato dal Senato <i>(Esame e rinvio)</i>	106
Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Minamata sul mercurio, con Allegati, fatta a Kumamoto il 10 ottobre 2013. C. 2373 Governo, approvato dal Senato <i>(Esame e rinvio)</i>	107
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Mongolia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 3 maggio 2016. C. 2521 Governo, approvato dal Senato <i>(Esame e rinvio)</i>	108
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 10 novembre 2016 e a Montevideo il 14 dicembre 2016. C. 2523 Governo, approvato dal Senato <i>(Esame rinvio)</i>	109

RISOLUZIONI:

7-00490 Ehm: Sull'evoluzione della crisi in Yemen <i>(Discussione e rinvio)</i>	110
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	112

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Capo dell'Unità di Crisi della Farnesina, Ministro Plenipotenziario Stefano Verrecchia, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00288 e 7-00455 Siragusa, 7-00461 Grande, 7-00481 Zoffili, 7-00484 Fitzgerald Nissoli e 7-00485 Schirò sugli strumenti informatici a supporto dei connazionali all'estero	112

IV Difesa**SEDE CONSULTIVA:**

Sulla pubblicità dei lavori	113
DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. C. 2500 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	113

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	114
Proposta di nomina dell'ammiraglio di squadra Donato Marzano a Presidente della Lega navale italiana. Nomina n. 51.	
Proposta di nomina dell'ammiraglio ispettore capo Luciano Magnanelli a Vicepresidente della Lega navale italiana. Nomina n. 52 (<i>Esame e rinvio</i>)	114
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	116
ERRATA CORRIGE	116

VI Finanze**SEDE CONSULTIVA:**

Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo. C. 875-1060-1702-2330-A (Parere alla IV Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria e conclusione – Parere favorevole</i>)	118
DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. C. 2500 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria e rinvio</i>)	119
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	129

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	130
5-04107 Ungaro: Misure per la ripresa del settore dei giochi	130
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	133
5-04105 Osnato: Caso di mancata applicazione delle misure di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione	130
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	135
5-04103 Grimaldi: Chiarimenti in ordine alla disciplina dei conti di pagamento	130
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	136
5-04104 Baratto: Recupero di imposte illegittimamente versate	130
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	137
5-04106 Centemero: Chiarimenti in ordine alle procedure di ristoro in caso di estinzione anticipata di un finanziamento	131
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	140
5-04108 Fragomeli: Ambito applicativo del Fondo di garanzia per le PMI	131
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	142
5-04109 Sangregorio: Modalità di versamento dell'IRAP nei casi di variazione del domicilio fiscale delle imprese	131

<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	143
INTERROGAZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	131
5-01327 Panizzut: Sanzioni inflitte dall'amministrazione tributaria	131
<i>ALLEGATO 8 (Testo della risposta)</i>	145
5-03414 Fregolent: Applicazione della normativa sulla tracciabilità dei pagamenti ai fini della detrazione delle spese mediche	132
<i>ALLEGATO 9 (Testo della risposta)</i>	147
5-03704 Martinciglio: Chiarimenti sull'applicazione del regime forfettario di tassazione dei redditi	132
<i>ALLEGATO 10 (Testo della risposta)</i>	149
5-03983 Viscomi: Istituzione della Banca del Mezzogiorno	132
<i>ALLEGATO 11 (Testo della risposta)</i>	152

VII Cultura, scienza e istruzione

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	153
Schema di decreto ministeriale, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, relativo alla ripartizione per l'anno 2020 dello stanziamento iscritto nel capitolo 2570 della Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Atto n. 174 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	153
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	161

SEDE CONSULTIVA:

DL n. 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. C. 2500 Governo. (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	157
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	162
<i>ALLEGATO 3 (Proposta di parere alternativa del deputato Mollicone)</i>	163

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione	159

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	160

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del dottor Agostino Miozzo in qualità di coordinatore del Comitato tecnico-scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri sulle modalità di ripresa delle attività didattiche nel prossimo anno scolastico	160

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-04097 Plangger: Realizzazione della Gronda di Genova e delle altre infrastrutture già finanziate o ritenute prioritarie	165
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	172
5-04098 Lucchini: Tempi di approvazione e realizzazione del progetto relativo alla variante in galleria sulla strada statale 45-bis « Gardesana Occidentale »	165
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	173
5-04099 Varrica: Rafforzamento dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, con riguardo alla consistenza e alla competenza del personale	165
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	174

5-04100 Braga: Stato di avanzamento delle modifiche al testo unico dell'edilizia, con particolare riguardo alle misure di semplificazione per la riqualificazione dei centri urbani	166
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	176
5-04101 Mazzetti: Tempi di nomina del Commissario straordinario per la ricostruzione del ponte di Albiano Magra e di realizzazione di una viabilità alternativa	166
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	177
5-04102 Fregolent: Misure volte alla rapida realizzazione delle infrastrutture programmate, con particolare riguardo alla « variante di La Spezia » sulla SS1 Aurelia	167
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	178
SEDE CONSULTIVA:	
DL n. 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 ». C. 2500 Governo Parere alla V Commissione (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	167
<i>ALLEGATO 7 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	179
ATTI DEL GOVERNO:	
Proposta di nomina del dottor Giuseppe Priore a presidente dell'Ente parco nazionale dell'Appennino lucano Val D'Agri Lagonegrese. Nomina n. 50 (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	170
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	171

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-04115 Rotelli: Misure urgenti per assicurare la piena operatività del servizio di Poste Italiane spa	181
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	186
5-04112 Rosso: Iniziative urgenti per il superamento del <i>digital divide</i> nelle zone montane del Paese	182
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	187
5-04110 Paita: Iniziative urgenti per favorire la realizzazione delle reti 5G e il superamento del <i>digital divide</i>	182
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	189
5-04111 Bruno Bossio: Stato di avanzamento del Piano per la banda ultralarga anche nelle aree bianche e sulla trasparenza delle procedure ad evidenza pubblica e della convenzione di concessione	182
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i>	190
5-04113 Capitanio: Regole relative all'attribuzione dei <i>voucher</i> per la banda ultralarga a famiglie e imprese	183
<i>ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)</i>	191
5-04114 Tasso: Iniziative urgenti per garantire la copertura del servizio radiotelevisivo della RAI su tutto il territorio nazionale	183
<i>ALLEGATO 6 (Testo integrale della risposta)</i>	193

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione	183

X Attività produttive, commercio e turismo

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	195
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE)2018/2002, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica. Atto n. 162 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	195

SEDE CONSULTIVA:

DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2500 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	196

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Trentottesima relazione annuale della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulle attività <i>antidumping</i> , antisovvenzioni e di salvaguardia dell'UE e sull'utilizzo degli strumenti di difesa commerciale da parte di paesi terzi nei confronti dell'UE nel 2019. COM(2020)164 final (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>)	200

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2500 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	207

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale. C. 522 Ciprini, C. 615 Gribaudo, C. 1320 Boldrini, C. 1345 Benedetti, C. 1675 Gelmini, C. 1732 Vizzini, C. 1925 CNEL, C. 2338 Carfagna, C. 2424 Fusacchia e C. 2454 Carfagna .	222

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-04120: De Lorenzo: Iniziative per garantire la continuità occupazionale dei lavoratori dello stabilimento Jabil di Marcanise (CE)	222
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	225
5-04121 Rizzetto: Accelerazione delle procedure di certificazione dei dispositivi di protezione individuale da parte dell'INAIL	222
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	226
5-04122 Serracchiani: Iniziative volte a superare la presente situazione di difficoltà gestionale dell'ANPAL	223
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	228
5-04123 Murelli: Tutela della situazione occupazionale dei dipendenti dello stabilimento Zalando di Stradella	223
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	229
5-04124 D'Alessandro: Dichiarazioni del presidente dell'INPS in merito ai comportamenti di alcuni imprenditori	224
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	230

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

DL 34/2020 recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. C. 2500 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	232

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in materia di politiche di prevenzione ed eliminazione dell'epatite C. (<i>Esame del documento conclusivo e rinvio</i>)	235
<i>ALLEGATO (Proposta di documento conclusivo)</i>	238

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, in videoconferenza, sulla sperimentazione in atto per il trattamento dei pazienti affetti da Covid-19 con il plasma e sulle altre sperimentazioni in corso, di: Maurizio Di Mauro, direttore generale dell'Azienda ospedaliera dei Colli di Napoli, e Roberto Parrella, direttore dell'UOC Malattie infettive ad indirizzo respiratorio presso

l'Ospedale Cotugno di Napoli; Francesco Menichetti, direttore dell'UOC Malattie infettive presso l'Azienda ospedaliero-universitaria pisana; Paolo Ascierto, direttore dell'Unità Melanoma, Immunoterapia oncologica e Terapie innovative dell'Istituto nazionale tumori IRCCS Fondazione Pascale di Napoli; Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell'Istituto nazionale Malattie infettive « Lazzaro Spallanzani » di Roma	237
XIII Agricoltura	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	264
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-04117 Fornaro: Iniziative a tutela della microfiliera lattiero-casearia D.O.P. del Piemonte ...	264
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	268
5-04116 Maglione: Sull'attività dell'Osservatorio nazionale del paesaggio rurale, delle pratiche agricole e conoscenze tradizionali	265
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	269
5-04118 Loss: Sulla modifica della convenzione 2020 tra AGEA e i CAA	265
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	270
5-04119 Nevi: Iniziative di contrasto al patogeno <i>Xylella fastidiosa</i>	265
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	272
SEDE CONSULTIVA:	
DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2500 Governo (Parere alla V Commissione) (Seguito esame e rinvio)	266
ALLEGATO 5 (Proposta di parere del Relatore)	274
XIV Politiche dell'Unione europea	
INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI:	
Incontro, in videoconferenza con una delegazione della Commissione per gli affari europei dell'Assemblea nazionale francese	282
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione, in videoconferenza, di Roberto Ciambetti, Coordinatore per gli Affari europei della Conferenza delle Assemblee regionali e Capo Delegazione italiana al Comitato europeo delle Regioni, nell'ambito dell'esame congiunto del « Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa (COM(2020)37 final) », del « Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione (COM(2020)440 final) » e della « Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020 (Doc. LXXXVI, n. 3) ».	282
AVVERTENZA	282
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 33/2020: Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. S. 1812 Governo (Parere alla 1 ^a Commissione del Senato) (Esame e rinvio) .	283
DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2500 Governo (Parere alla V Commissione della Camera) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e un'osservazione)	286
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	290
Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus Testo unificato C. 2451 Mulè e abb. (Parere alla XII Commissione della Camera) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	288
ALLEGATO 2 (Parere approvato)	293
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	289

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Sulla pubblicità dei lavori	294
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Audizione dell'Amministratore delegato di RAI pubblicità (<i>Svolgimento</i>)	294
Convocazione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi	295
Sulla pubblicazione dei quesiti	295
<i>ALLEGATO: Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla presidenza della Commissione (dal n. 232/1157 al n. 237/1179)</i>	296
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	295

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

Sulla pubblicità dei lavori	303
Comunicazioni del Presidente	303
Sull'ordine dei lavori	303
Audizione del Direttore dell'unità operativa complessa Medicina protetta « Azienda sanitaria Viterbo » Ospedale Belcolle, dottor Giulio Starnini	303

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Esame della relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007 (<i>Esame e approvazione</i>)	305
AVVERTENZA	305

COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	306
Indagine conoscitiva « Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento all'attualità dell'Accordo di Schengen, nonché al controllo e alla prevenzione delle attività transnazionali legate al traffico di migranti e alla tratta di persone ».	
Audizione della Ministra del lavoro e delle politiche sociali, Nunzia Catalfo, sulla regolarizzazione dei migranti (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	306
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	307

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	308

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO

COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni della Presidente	309
Sulla pubblicità dei lavori	309
AUDIZIONI:	
Audizione del Direttore Generale dell'Associazione Bancaria Italiana, dott. Giovanni Sabatini, sulle iniziative della <i>Task Force</i> per la liquidità del sistema bancario nell'emergenza sanitaria (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	309

PAGINA BIANCA



18SMC0104300